



# Tesserae iuris

III.2 (2022)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS



# Tesserae iuris

III.2 (2022)



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

### **Tesserae iuris**

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell'antichità”

### **Direttore Responsabile**

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

### **Comitato di Direzione**

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Pavia)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

### **Comitato Scientifico**

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Federico De Bujan (Univ. UNED Madrid)

Rosario De Castro Romero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. di Napoli Federico II)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)  
Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)  
Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)  
Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)  
Fausto Gorla (Univ. di Torino)  
Peter Groeschler (Univ. di Magonza)  
Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)  
David Kremer (Univ. di Paris V Descartes)  
Paola Lambrini (Univ. di Padova)  
Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)  
Andrea Lovato (Univ. di Bari A. Moro)  
Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)  
Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)  
Francesco Milazzo (Univ. di Catania)  
Paul Mitchell (UCL London)  
Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)  
Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)  
Antonio Palma (Univ. di Napoli Federico II)  
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)  
Roberto Scevola (Univ. di Padova)  
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)  
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)  
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)  
Daniil Tuzov (Univ. di San Pietroburgo Vysšaja Škola Ekonomiki)

### **Comitato di Redazione**

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)  
Diane Baudoin (Parigi – Univ. Panthéon-Assas)  
Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Univ. Jagellonica)  
Alessia Carrera (Univ. di Torino)  
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)  
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)  
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Monica Ferrari (Univ. Statale di Milano)  
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)  
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)  
David Magalhães (Univ. di Coimbra)  
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)  
Jorge Menabrito Paz (Univ. di Città del Messico - UNAM)  
Ana Mohino Manrique (Univ. di Madrid - UNED)  
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)  
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)  
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)  
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)  
Marios Tantalos (Univ. di Atene)  
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

## **Finalità e declaratoria del periodico**

*Tesserae iuris* (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

## **Processo di referaggio**

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore Responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

## **Codice etico e selezione dei contenuti**

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore Responsabile.

## **Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati**

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto Romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for Papers*.

### **Partizioni interne**

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, '*Periscopio*', raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, '*Sul tavolo*', propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, '*A proposito di*', è destinata a recensioni 'con titolo'. Infine, la quinta e ultima sezione, '*Sullo scaffale*', segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell'antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un'impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.



Saggi



## CONSIDERAZIONI SULL'EMERSIONE DELLA RECIDIVA IN ETÀ TARDOANTICA

MARTINA BEGGIATO

*Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ABSTRACT: Although in the Roman legal experience there is no *terminus technicus* to qualify reiteration of crime, it can however be argued that the aggravation of punitive treatment as a consequence of falling back into crime was in any case known. Traces of this are also preserved in older sources, where reiterated delinquency is considered not only as an element of aggravation of the punitive treatment, but also as a cause of exclusion from the concession of indulgent measures. In fact, the legislator would have aimed at the offender's repentance and social recovery through an emendatory function of the penalty. This was made possible by the spread of the Christian religion for which the recidivist would be a sinner to be redeemed, favouring his correction and re-education.

KEYWORDS: reiteration of the offence, imperial indulgence, emendation, resocialisation, repentance.

### 1. Considerazioni introduttive

Il crescente interesse scientifico maturato nel corso degli ultimi decenni nei confronti del diritto criminale romano ha reso sempre più viva la necessità di giungere a una meditazione di ampio respiro sui temi relativi al medesimo, resa possibile dal fiorire di diversi studi che ne hanno innovato taluni aspetti della materia sia sul versante sostanziale sia su quello processuale<sup>1</sup>.

In particolare, per quanto attiene alla recidiva, si può rilevare come tanto nelle fonti giuridiche quanto in quelle letterarie non si trovi traccia di un *terminus technicus* per qualificare la ripetuta commissione di illeciti previa condanna. Nonostante questa lacuna pare difficile non sostenere –

---

<sup>1</sup> GAROFALO, *Concetti*, 1 ss.

ricordando la celebre diatriba metodologica tra Betti<sup>2</sup> e De Francisci<sup>3</sup> e accogliendo l'idea del primo, secondo cui la 'cosa' esisterebbe anche in assenza del 'nome' – che la recidiva sia in qualche modo emersa nel corso dell'esperienza giuridica romana<sup>4</sup>.

Oltre a ritenere – come si è pacificamente fatto – che sia sconosciuta una qualificazione giuridica attigua alla moderna 'recidiva', non è neppure possibile accogliere l'impostazione dogmatica odierna tendente a mantenere distinte e autonomamente configurabili la recidiva generica e la recidiva specifica, peraltro talvolta confusa con fenomeni alla stessa attigui, come le circo-

<sup>2</sup> Per BETTI, *Diritto romano*, 25 ss. e soprattutto 75, «l'essenziale non è che nelle fonti romane si trovi bell'e formulato il 'concetto' o posta la 'distinzione' o – tanto meno – enunciato il 'nome', [ma] che nel diritto positivo romano-classico ci sia la 'cosa': vale a dire il fatto, il rapporto, l'istituto, di cui noi non possiamo veramente approfondire e spiegare a noi stessi l'essenza se non mercè quei concetti e quei nomi che la nostra stessa mentalità ci suggerisce». Inoltre, secondo lo studioso, «neppure è necessario ricorrere alla giustificazione – messa innanzi di recente – che si tratta di idee già preesistenti nella 'subcoscienza' giuridica dell'epoca, nella subcoscienza, cioè, degli stessi giuristi romani ... Perché altra cosa è la consapevolezza acquistata dai contemporanei circa il diritto vigente nel proprio tempo; altra cosa è questo diritto in sé e per sé considerato. Ciò che interessa non è la maggiore o minore consapevolezza, che i giuristi abbiano raggiunto, del diritto che creavano o applicavano, [ma] che le loro soluzioni obbediscano oggettivamente a una determinata 'logica degli istituti', e così ne rivelino le direttive e i principi» (75-76).

<sup>3</sup> Secondo DE FRANCISCI, *Questioni di metodo*, 98 ss., soprattutto 110-111, la ricostruzione bettiana appare insostenibile, giacché, a suo avviso, è «assurdo, non solo pericoloso, separare la 'cosa' dal 'concetto', e pretendere di sostituire al concetto romano il nostro 'concetto' e quindi la nostra formulazione, nonché la nostra terminologia». A parere dello studioso, infatti, deve essere rigettata l'idea bettiana «di categorie che fungano da 'comuni denominatori' e che con opportuni adattamenti possono applicarsi anche a diversi climi storici e sociali»; in questo modo, «si vengono a foggiare delle categorie puramente nominali che non sono certo quelle del diritto storico e non sono nemmeno quelle della dogmatica odierna». Siffatta operazione riduzionistica costringe a eliminare «tutte le particolarità e peculiarità di contenuto, si distrugge cioè la storia, si offusca tutto il processo per cui dai *canabula iuris* si è pervenuti via via alla dottrina attuale», sicché «non ci resteranno che dei nomi, nei quali noi potremo versare ora un contenuto di concetti romani ora un contenuto di dogmi odierni, al solo scopo di poter dare un aspetto esteriore, uniforme o simile, alla ricostruzione del diritto romano e a quella del diritto odierno».

<sup>4</sup> Volendo prendere le mosse dall'indagine ermeneutica del verbo *recidère*, cfr. BRUSA, *Studi*, 11 ss. e MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 801 ss., il quale ha formulato tre diverse espressioni di recidiva, vale a dire «Wiederholungsfall» (864), «Rückfall» (1044) e «Rückfälligkeit» (1047); costruzione che pare vacillare nella versione tradotta in lingua francese nella quale il riferimento è sempre individuato nel termine «récidive» (alludo a MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, 114 n. 3; sul punto, cfr. anche RANDAZZO, *Note*, 196 n. 9). Nelle testimonianze della giurisprudenza tale forma verbale è stata individuata sia come forma composta di *re-* e *cadère* sia di *re-* e *caedère*: ricorrono alla prima ERNOUT - MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, 1000,

stanze aggravanti<sup>5</sup> e la reiterazione del reato<sup>6</sup>. Partendo da queste premesse e accogliendo l'ispirazione bettiana dalla quale sarebbe conseguita la previsione, per quanto in forma ancora abbozzata, della recidiva nel contesto romano, vediamo più da vicino come si sostanzia la reiterazione del reato, anche in rapporto alla concessione dei provvedimenti indulgenziali e clemenziali.

## 2. La declinazione della condotta recidivante alla luce dei provvedimenti indulgenziali

È soltanto in età avanzata, con l'affermarsi del diritto imperiale, che la

---

secondo i quali la condotta recidivante deve essere ancorata a *cadō*. Peraltro, si può ricordare come l'origine del termine si sarebbe dovuta rinvenire nell'ambito dell'agricoltura e, in special modo, nell'attitudine delle sementi di generare venture messi. La terminologia impiegata richiederebbe, inoltre, di essere investigata alla luce della propensione al rinnovamento e alla rinascita di qualcosa «qui renātō» con precipuo riferimento sia alla innata capacità di una *res* di essere oggetto di rinascita che al riproporsi di una malattia o di un evento morboso non compiutamente debellato, comportando un naturale restringendo dell'ambito applicativo alle sole indagini medico-sanitarie. A riprova della bontà dell'interpretazione della condotta recidivante come ricaduta vd. ANDREOTTI, *s.v. Recidiva*, 283, che accosta tale agire alla locuzione latina '*rursus cadere*' che significa, per l'appunto, cadere nuovamente, replicare o riacutizzare una data condotta. Su questi aspetti, poco dopo, vd. anche CALONGHI, *s.v. Recidiva*, 2319, che si sofferma sul significato di *recidivus* come sinonimo di ricadere, precipitare, ritornare, piombare, ma anche TOZZI PEVERE, *Il casellario giudiziario*, 1 ss., secondo cui il significato di '*recidivus*' sarebbe da ricondursi alla forma verbale '*recidēre*', sovente utilizzata come sinonimo di ricaduta. Vd. inoltre, in tempi più recenti, NAVARRA, *La recidiva*, 8-9, la quale osserva come il verbo '*recadēre*' non fosse mai stato adoperato nelle fonti letterarie e giuridiche in relazione a un fatto di reato. Non può non essere ricordato in questa sede ricordato quanto, in precedenza, sarebbe stato analiticamente osservato da DE BONFILS, '*Omnes ad implenda munia teneantur*', 140 ss. n. 130, il quale avrebbe evidenziato come «nelle fonti giuridiche *persevero* ha il significato consueto di perseverare, persistere, continuare, perseguire un'azione; usato generalmente come intransitivo, è accompagnato da in con il caso ablativo. Si ritrova molto più di rado il suo utilizzo come verbo transitivo nel significato di continuare, proseguire, asserire, insistere nel sostenere, continuare a, non cessare». Su questo specifico punto, cfr. anche RANDAZZO, *Note*, 197-198. Singolare è la prospettazione avanzata da CALONGHI, *s.v. Recidiva*, 2319, in cui il verbo *recidēre* viene ricollegato alla costruzione composta di *re-* e *caedēre*, con ciò intendendosi che l'agire recidivante veniva accostato alle condotte del recidere, tagliar via, levar via, troncare, cancellare, far scomparire, togliere, estirpare, sfrondare. Per cogliere appieno il senso della riflessione si deve muovere dall'idea per cui la forma verbale in parola avesse dovuto riferirsi alla mutilazione o comunque all'arresto del proposito criminoso, riferimento che avrebbe alluso alla condizione di colui il quale avrebbe abbandonato il vivere sociale deviante. Le testimonianze che più tendono a rafforzare la prospettazione avanzata sembrano essere Plaut. *Men.* 518-520: *Numquam edepol quisdam me exorabit quin tuae / uxori rem omnem iam, uti sit gesta, eloquar; / omnes in te istaec recident contumeliae* e Hor. *Carm.* III, 24, 33-36: *Quid tristes querimoniae, / si non supplicio culpa reciditur? / Quid leges sine moribus / vanae proficiunt?* Eppure, per quanto queste ricostruzioni pre-

prima volta si «instaurò il riconoscimento della recidiva generica, quanto meno relativamente all'istituto della *abolitio generalis*»<sup>7</sup>. Tale circostanza sarebbe avvalorata da alcune testimonianze tardoantiche dalle quali si possono trarre elementi utili ad attestare l'emersione dei provvedimenti di clemenza adottati dall'imperatore in base alla sua *indulgentia*<sup>8</sup>.

La riflessione deve prendere le mosse da CTh. 9.38.6, testo del 381 nel quale affiorano per la prima volta limitazioni, in capo ai recidivi, circa la fruizione dei benefici suddetti. Il *leitmotiv* dell'anzidetta restrizione sembra doversi rinvenire nel fallimento dei precedenti provvedimenti di indulgenza

---

sentassero alcuni punti deboli, non si può non ammettere come, anche nel corso dell'esperienza giuridica romana, l'esegesi dell'aggettivo '*recidivus*' – sebbene fosse assente nelle fonti giuridiche e letterarie nella forma nominalizzata – avesse comunque assunto un suo autonomo rilievo. Osserva a tal proposito NAVARRA, *La recidiva*, 8-9, come nonostante l'aggettivo sopra citato fosse esistente nel lessico latino, non veniva mai impiegato con riferimento a persone, ma soltanto con riguardo a cose. Cfr., in maniera non difforme, seppur in tempi meno recenti, NICOLINI, *Questioni*, 539. L'aporia definitoria sarebbe stata destinata a essere soppiantata in via definitiva soltanto a partire dall'età di mezzo, come bene mettono in evidenza RANDAZZO, «*Collegia iuvenum*», 206 n. 26; RANDAZZO, *Note*, 196 e NAVARRA, *La recidiva*, 8-9. Sulla recidiva nel diritto comune, vd. RONCO, *La liberazione*, 1, il quale mette in luce come, già in quest'epoca, la stessa avesse assunto una sua specifica e determinata configurazione, per quanto rimanesse relegata a determinati ambiti, mentre sulla recidiva nell'età moderna, cfr. CARMIGNANI, *Teoria*, 228 ss.; CARRARA, *Stato della dottrina sulla recidiva*, 127 ss. Ancora sulla problematica definitoria nel corso dell'esperienza giuridica romana e sull'emersione in siffatto contesto della recidiva cfr., in tempi recentissimi, BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 994 ss.

<sup>5</sup> Alla recidiva specifica come circostanza aggravante alludono diversi studiosi, fra i quali si possono ricordare, in ordine di tempo, FERRINI, *Diritto penale romano: teorie generali*, 319; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131; FALCHI, *Diritto penale romano. (Dottrine generali)*, 124; DE ROBERTIS, *La funzione della pena*, 7 ss.; DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 464; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, 667-668; BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 563; GAUDEMET, *Le problème*, 457; SCAPINI, *Diritto e processo*, 96; ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, 257; NÚÑEZ PAZ, '*Humanitas*', 266; NAVARRA, *La recidiva*, 2 ss. Solo incidentalmente e di sfuggita allude alla recidiva, inquadrandola, ancora una volta, nel novero delle circostanze aggravanti, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 1044, il quale avrebbe definito tale condotta come «rückfall wirkt strafschärfend». Analogamente MOMMSEN, *Le droit pénal*, 406, ove, passando ad analizzare le circostanze soggettive incidenti sulla determinazione della pena osserva che «la récidive est une circonstance aggravante». Sulle circostanze del reato rimando all'approfondita analisi condotta, in tempi estremamente recenti, da MILANI, *Le circostanze del reato*, 1187 ss.

<sup>6</sup> Cfr., in argomento, MANZINI, *Trattato*, 667 e NAVARRA, *La recidiva*, 10 n. 46. Sostiene, seppur con estrema cautela, LATAGLIATA, *Contributo*, 18 ss. – la cui posizione è stata in seguito condivisa e sviluppata da MAZZA, *s.v. Recidiva*, 71-72, – come non fosse affatto prudente l'inquadramento del fenomeno recidivante all'interno della categoria unitaria della 'reiterazione criminosa', giacché avrebbe finito col confondersi con altre ipotesi connotate

che, anziché redimere ed emendare il reo, avrebbero favorito la sua ricaduta nel reato<sup>9</sup>. L'obiettivo fondamentale della costituzione – limitatamente all'indagine in parola – è infatti proprio quello di esaltare questa categoria di rei costituendo, di fatto, il primo esempio pervenutoci di esclusione dei recidivi dai provvedimenti di *indulgentia principis*.

Appare a questo punto necessario soffermarsi sulla costituzione appena richiamata, che avrebbe avuto il seguente tenore:

CTh. 9.38.6 (Imp. Gr[at]ianus A. ad Antidium vic[ari]um): *Paschalis laetitiae dies ne illa quidem genere sinit ingenia, quae flagitia fecerunt; pateat insuetis horridus carcer aliquando luminibus. Alienum autem censemus ab indulgentia, qui nefariam criminum conscientiam in maiestatem superbe animaverit, qui parricidali furore raptus sanguine proprio manum tinxit, qui cuiusque praeterea hominis caede maculatus est, qui genialis tori ac lectuli fuit invasor alieni, qui verecundiae virginalis raptor extitit, qui venerandum cognati sangui-*

anch'esse dalla ripetibilità, in un lasso temporale più o meno ampio, di reati. Tra queste ipotesi si annoverano certamente, oltre alla recidiva, la continuazione, l'abitualità, la professionalità e la tendenza a delinquere e il concorso materiale di reati, anche se si sarebbe trattato, come ben si può vedere, di ipotesi normative teorizzate e sviluppate in tempi assai recenti e, dunque, difficilmente adattabili a un'esperienza come quella romana in cui l'esattezza definitiva sembra aver assunto contorni frastagliati con esiti alquanto sfuggenti e tutt'altro che definiti.

<sup>7</sup> Il rilievo va ascritto a GATTI, *L'imputabilità*, 432. Allo stesso modo, in tempi più recenti, RANDAZZO, *Note*, 200-201 – accogliendo le posizioni già precedentemente enucleate da MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 1044; MOMMSEN, *Le droit pénal*, 406; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131 –, osserva come fosse necessario tenere distinti «i casi di recidiva generica, presenti nelle fonti più tarde, specie nel Codice Teodosiano, da quelli più numerosi e attestati nelle fonti di varie epoche, di recidiva specifica, cioè relativa a singole fattispecie di reato». *Contra*, cfr. GIUFFRÈ, *La repressione*, 171, ove lo studioso, concentrando la propria attenzione su un punto alquanto controverso in dottrina, sarebbe caduto in una sorta di controsenso, giacché se da un lato non riteneva sussistente la recidiva nell'esperienza giuridica romana, dall'altro lato ne scorgeva una, seppur minima ed embrionale, teorizzazione supportata dal fatto che, della stessa, si potevano rinvenire delle tracce seppur solo «sotto una particolarissima angolazione».

<sup>8</sup> Cfr., in argomento, WALDSTEIN, *Untersuchungen*, 188 ss.; LOVATO, *Il carcere*, 203 ss.; DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 21 ss.; LUCHETTI, *La 'misericordia'*, 104 nn. 16 e 17.

<sup>9</sup> Così, LOVATO, *Il carcere*, 204-205, il quale, descrivendo figurativamente la situazione discendente dalla concessione dei provvedimenti di *indulgentia principis* di cui alla costituzione in disamina, allude a una finalità risocializzante, cogliendo nelle misure clemenziali una bidirezionalità. In particolare, se da un lato, sarebbe stato possibile il «mantenimento dello stato di libertà personale», dall'altro lato, si sarebbe fatto uso della misura contenitiva, ossia della custodia in carcere, in tutti quei casi in cui il provvedimento l'avrebbe previsto. Sposano tale orientamento anche DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 215; CENTOLA, *Alcune osservazioni*, 426 ss.; NAVARRA, *La recidiva*, 171 ss.

*nis vinculum profano caecus violavit incestu, vel qui noxiis quaesita graminiibus et diris in-murmurata secretis. Mentis et corporis venena composuit, aut qui sacri oris imitator et divinorum vultuum adpetitor venerabiles formas sacrilegio eruditus inpressit. His ergo tali quoque sub absoluteione damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis Augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt (recitata XII Kal. Aug. Rom[ae] Syagrius et Eucherio cons.) [a. 381].*

Precisamente, due elementi di valutazione si desumono *prima facie* dalla testimonianza in parola: l'*indulgentia* del sovrano nel giorno della *Paschalis laetitiae* – forma di clemenza che avrebbe trovato applicazione nei confronti degli autori di reati non particolarmente odiosi, in omaggio a finalità già perseguite in anteriori costituzioni – e la mancata inclusione, in questi provvedimenti, di talune categorie di delinquenti: obiettivo, quest'ultimo, solo parzialmente raggiunto con le precedenti *constitutiones* e che, dunque, necessita di essere sopperito nella parte lacunosa proprio dal presente provvedimento.

In primo luogo, la testimonianza si occupa, in continuità a precedenti *constitutiones*<sup>10</sup>, di liberare *'quae flagitia fecerunt'* in occasione della *laetitiae* discendente dalle solennità pasquali. Nel prosieguo l'imperatore allude all'apertura dell'*'insuetis horridus carcer aliquando luminibus'*<sup>11</sup>.

In secondo luogo, la cancelleria imperiale esclude dall'assegnazione del

<sup>10</sup> Cfr., sul punto, CTh. 9.38.3.1-4 (Imp. Val[entini]anus I A. ad Viventium p[raefectum] u[rbis], Dat. III non. Mai. Rom[ae] Lupicino et Iovino cons.) [a. 367].

<sup>11</sup> Sul punto, va notato come il provvedimento di *indulgentia principis* assuma le fattezze di un atto di natura eccezionale, essendo utilizzato il termine *'aliquando'*, nonostante l'allusione all'*'insueta lumina'* delinea due diverse concezioni dell'atto di clemenza, l'una di carattere prettamente letterale e l'altra metaforica. Con riguardo a questo aspetto DI MAURO TODINI, *'Indulgentia principis'*, 211-212, rileva come «l'utilizzazione dell'espressione *insueta lumina* sembra lasciare intravedere, oltre al significato concreto, strettamente letterale di 'luce del giorno' cui le persone rinchiusi in carcere non erano più abituate, anche un valore metaforico. Non è da escludere, infatti, che il legislatore abbia voluto contrapporre al buio, alle tenebre delle colpe commesse, dei crimini perpetrati, la luce del giorno di Pasqua, il giorno della Redenzione». Quanto asserito dalla Di Mauro Todini veniva sostenuto, poco prima, anche da LOVATO, *Il carcere*, 203, il quale avrebbe alluso alla «precettistica di stampo etico-religioso, che esalta insieme all'*'emenda'* del colpevole, la benevolenza imperiale, l'*humanitas*, punto di congiunzione fra ideale laico dell'impero e professione di fede cristiana». Alla dimensione etica e spirituale – dimensione propria del Cristianesimo – sembrano accedere, in tempi recentiori, CENTOLA, *Alcune osservazioni*, 426-427; NAVARRA, *La recidiva*, 174-175; FASOLINO, *Pena*, 155-156; FASOLINO, *'Indulgentia principis'*, 192-193; RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 502.

beneficio *'qui nefariam criminum conscientiam'*: si sarebbe trattato di otto specifiche ipotesi di reato tassativamente previste, oltre ai recidivi, vale a dire il *crimen maiestatis*, il *parricidium*, l'omicidio, il ratto, l'incesto, il *veneficium* e il sacrilegio. È ragionevole ipotizzare un mutamento della situazione durante il periodo tardoantico, periodo in cui si è profilato un nuovo scenario in conseguenza di giustificazioni ideologiche, giuridiche e pratiche; scenario che ha reso possibile l'allontanamento dal «contegno corretto nella *vita anteacta*»<sup>12</sup> e che ha favorito l'abbandono dell'«abolizione generale» giacché l'imperatore, con l'eliminazione di siffatta pratica, avrebbe voluto enfatizzare, da un lato, il carattere individuale della redenzione dal crimine e, dall'altro, quello relativo al fallimento della precedente redenzione<sup>13</sup>. Difatti, qualora il reo avesse già in precedenza beneficiato dell'esclusione dalla pena, ma fosse in seguito ricaduto nel reato, avrebbe dato segno della sua impossibilità di redenzione e, dunque, dell'insuccesso del vantaggio goduto. L'anzidetta esclusione trova conferma nella parte finale della costituzione, ove viene fatto espresso accenno alla *remissio* fruibile soltanto da colui il quale abbia delinquito una sola volta, leggendosi nel brano che *'crimina nisi semel commissa'*<sup>14</sup>.

Si assiste al progressivo emergere dell'esclusione dai beneficiari della *remissio* della categoria dei recidivi, principio che tende a generalizzarsi<sup>15</sup> oltre che a cristallizzarsi e a costituire fondamento romanistico dell'odierna con-

<sup>12</sup> Così RANDAZZO, *Note*, 200-201 n. 21. Giova essere messo in luce come l'abbandono del parametro valutativo del «corretto contegno nella *vita anteacta*» di cui si avrebbe fatto uso nel periodo tardoantico avrebbe in realtà fondato le proprie radici nel periodo classico. A questa conclusione è possibile accedere grazie al confronto tra la costituzione in disamina e D. 49.16.2 (Men. 1 *de re milit.*), ove «tale possibilità» sarebbe stata «produttiva delle c.d. attenuanti generiche». Sul paradigma dell'*'anteacta vita'* e, più in generale, sulle sue ricadute nel passo di Menandro, vd. recentemente MILANI, *Le circostanze del reato*, 1211 e BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 998 ss.

<sup>13</sup> Così ampiamente RANDAZZO, *Note*, 200 n. 21, che aderisce alla posizione assunta sull'argomento, in precedenza, da FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131, il quale ancora «il concetto delle attenuanti generiche, quali soprattutto il contegno del delinquente anteriore e posteriore al reato» alla reiterazione del reato. Sull'esclusione dei recidivi dal novero dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di indulgenza imperiale cfr. CAIRNS - ROBINSON, *Critical Studies*, 119.

<sup>14</sup> Non vi è ragione per dissentire da quanto sostenuto da FERRINI, *Diritto penale romano: teorie*, 318-319; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131, laddove questi osserva come la disposizione attenga alla recidiva generica. Analogamente, in tempi più recenti, RANDAZZO, *Note*, 200 e NAVARRA, *La recidiva*, 174, ammettono che «l'esclusione non riguarda soltanto chi commetta nuovamente lo stesso crimine per il quale è già stato una volta condannato, ma tutti coloro che, già rei, siano ricaduti nel reato anche di specie diversa. Impiegando nozioni moderne si potrebbe affermare che l'amnistia non si applica in caso di recidiva generica».

cettualizzazione in materia<sup>16</sup>.

Quanto detto sinora necessita di essere collegato alla parte conclusiva della costituzione, nella quale la cancelleria imperiale avrebbe individuato il *leitmotiv* dell'esclusione dall'*indulgentia principis* per i recidivi nell'*impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt*<sup>17</sup>, con ciò intendendosi che i delinquenti ricaduti nella commissione di un reato non possono beneficiare della *remissio* in quanto lo scopo primigenio cui la stessa mira è il ravvedimento del condannato, scopo che la loro ricaduta nel crimine avrebbe tradito<sup>17</sup>. È innegabile dunque cogliere, alla luce delle funzioni

<sup>15</sup> Cfr. CTh. 9.38.7 (Imp. Valentinianus II A. ad Marcianum vic[arium], Dat. XI Kal. April. Med[iolano] Richomere et Clearcho cons. [a. 384]); CTh. 9.38.8 (Imp. Valentinianus II A. ad Neoterium p[raefectum] p[raetori]o, Dat. v. Kal. Mart. Med[iolano] Arcadio A. I et Bautone v. c. cons. [a. 385]); CTh. 9.38.10 (Imp. Honorius A. Romulo p[raefecto] p[raetori]o, Dat. VIII id. Aug. Rav[ennae] Stilichone et Aureliano cons. [a. 405]); C. 1.4.3 (Imp. Valentinianus II A. Neoterio p[raefecto] p[raetori]o, Dat. V. Kal. Mart. Mediolani Arcadio A. et Bautone v. c. cons. [a. 385]).

<sup>16</sup> Segnatamente NAVARRA, *La recidiva*, 174, la quale allude alla fissazione di «un principio giunto sino ai giorni nostri» a norma dell'art. 151 cod. pen., disposizione che regolamenta l'amnistia e la sua concessione.

<sup>17</sup> Circa la necessità, particolarmente viva a Roma, di non lasciare impunito il colpevole, in un'ottica volutamente finalizzata all'emenda e alla correzione del reo, sembra riferirsi GIUFFRÈ, *La repressione criminale*, 150, supponendo che «se per la prima volta si poteva essere soltanto ammoniti, nel caso ad esempio di *iuvenes turbolentes*, ove mai si venisse riacciuffati mentre si commetteva la stessa scelleratezza si era ancor più severamente puniti». Cfr. sul punto, in tempi meno recenti, MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 1044; MOMMSEN, *Le droit pénal*, 406 e, in seguito, VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino*, 136. Su questo aspetto si è soffermato anche BONINI, *I libri 'de cognitionibus'*, 101, a parere del quale dalla testimonianza escerpita da D. 48.19.28.3 sembra possibile trarre spunto per una riflessione che avrebbe consentito estendere all'area del penalmente rilevante a tutte quelle condotte ascrivibili ai *iuvenes turbolentes* nei cui riguardi, in un primo momento, avrebbero trovato applicazione le misure di polizia. Nel prosieguo del frammento, invece, si rinvengono «due accenni alla recidiva: dapprima, infatti la recidiva semplice funziona come causa di passaggio dalle misure di polizia alle pene, poi la recidiva reiterata contribuisce all'aggravamento della pena». Per una completa disamina del passo tradito dal digesto giustiniano, vd. da ultimo FRANCHINI, *I reati associativi*, 626 e BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 31 ss. Sul trattamento sanzionatorio riservato ai recidivi vanno ricondotte alcune valutazioni ascrivibili a SOLAZZI, *Miscellanea*, 70-71, il quale avrebbe alluso a una previsione di «pene crescenti contro i recidivi». Non dissimili paiono essere le osservazioni avanzate da RANDAZZO, «*Collegia iuvenum*», 206 n. 26; RANDAZZO, *Note*, 196 ss. Cfr., in argomento, anche SANTALUCIA, *Studi*, 241-242, il quale, valorizzando gli aspetti di emenda e di correzione della pena, asserisce come «la grazia (*indulgentia, venia*) era una prerogativa del Principe e del Senato», benché «naturalmente» «la benevolenza» del giudicante «non poteva spingersi al punto di mandare il colpevole esente da pena». Infine, interessanti sono gli spunti proposti da SCAPINI, *Diritto e processo*, 96; DE ROBERTIS, *La funzione della pena*, 31; DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 419 ss. e, in parti-

emendatrice e risocializzante, nella *remissio* l'elemento cardine cui ancorare la concessione del beneficio. Giova però essere posto in evidenza come della stessa potesse trarre vantaggio soltanto il delinquente primario – purché non si fosse trattato di una delle categorie precipuamente escluse dal beneficio – e che, in secondo luogo, rilievo autonomo sarebbe stato acquisito dal carattere prettamente salvifico della *remissio* medesima, circostanza dalla quale sarebbe conseguito il perdono del reato commesso dal criminale. Il perdono in parola sarebbe stato inteso come esclusione dal beneficio per coloro i quali avessero già beneficiato dell'*indulgentia principis* in conseguenza del fatto che il reo già perdonato una volta non può esserlo una seconda dato che, la ricaduta nel reato, avrebbe dato prova dell'insuccesso della sua redenzione<sup>18</sup>.

Valorizzando la componente della remissione del crimine si potrebbe quindi ammettere l'esclusione dal beneficio per i recidivi che avessero in precedenza goduto dello stesso '*ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant?*'. È interessante notare, tuttavia, come l'anzidetta *remissio* non possa ritenersi relegata ai soli recidivi, ma avrebbe trovato applicazione anche nei confronti di quanti avessero assunto dei contegni nei cui riguardi nessun rimprovero biasimabile potrebbe essere mosso, essendo fondato su una *consuetudo*. Sicché la citata *remissio* si sostanzierebbe in un atto di clemenza imperiale anziché in una possibilità di emenda '*qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt*'<sup>19</sup>.

---

colare, da FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131 ss.; FERRINI, *Diritto penale romano: teorie generali*, 318 ss., il quale ravvisa nella recidiva generica il punto nodale dal quale far discendere «nel nuovo diritto» l'esclusione dal godimento dei benefici conseguenti dall'«applicabilità dell'abolizione generale», laddove «il perdono è concesso a chi non ha già prima riportato condanna per altri delitti», ovvero sia a colui il quale sia ancora correggibile.

<sup>18</sup> Sul punto, vd. NAVARRA, *La recidiva*, 175 e, poco dopo, FASOLINO, *Pena*, 154; FASOLINO, *Indulgentia principis*', 191 ss., il quale acutamente osserva che «il perdono non implica, dunque, anche l'oblio: chi ha goduto dell'amnistia una prima volta, non rimarrà impunito qualora commetta di nuovo un crimine anche se esso rientri teoricamente tra quelli perdonabili».

<sup>19</sup> Su questo aspetto si sofferma NAVARRA, *La recidiva*, 175, secondo la quale il *leitmotiv* dell'esclusione dall'*indulgentia Paschalis* poggia sul «mancato ravvedimento del reo». Dunque, facendo leva sulle funzioni emendatrice e risocializzante del delinquente, la *remissio* sarebbe stata ammessa solo se '*veniae crimina nisi simil non habeant?*' e, del pari, l'impunità '*veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt?*'. Così ricostituita, l'*indulgentia principis* trova applicazione nel sol caso in cui il reo fosse stato 'riabilitato'. Ciò consentirebbe di ritenere ragionevolmente condivisibile la posizione della Navarra secondo la quale «se il reo, rimasto impunito in seguito ad una precedente *indulgentia*, è recidivo significa che il perdono non è riuscito a correggerlo e a raggiungere la finalità dell'*emendatio*'. Dello stesso avviso è, poco dopo, FASOLINO, *Pena*, 133-134; FASOLINO, *Indulgentia principis*', 189 ss., il quale, assumendo

Dunque, il motivo su cui si fonda l'esclusione dei recidivi dagli atti di clemenza imperiale sarebbe legato al mancato ravvedimento del reo, dinanzi al quale i caratteri rieducativo e paideutico del provvedimento di indulgenza – di cui l'imperatore si sarebbe fatto portavoce, in un'ottica paternalistica – non avrebbero sortito l'effetto loro proprio. Anzi, la sua applicazione avrebbe inevitabilmente comportato un indefettibile volgimento verso «una immotivata impunità»<sup>20</sup>.

È quindi chiaro il monito proveniente dalla cancelleria imperiale laddove tende a escludere la categoria dei recidivi dall'*indulgentia principis*: prima di tutto dare centralità ai valori individuale e risocializzante e, in seconda battuta, garantire la determinatezza delle dimensioni generalista ed extraindividuale, per fare in modo che nessun crimine rimanga sfornito di repressione<sup>21</sup>.

Tra i provvedimenti concessivi dell'*indulgentia principis* assume rilievo, in progresso di tempo, anche la seguente testimonianza:

C. 1.4.3 (Imp. Valentinianus II A. Neoterio p[raefecto] p[raetori]o): pr. *Nemo deinceps tardiores fortassis adfatus nostrae perennitatis expectet: exsequantur indices, quod indulgere consuevimus. ubi primum dies paschalis extiterit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula solvantur. 1. Sed ab his secernimus eos, quibus contaminari potius gaudia*

---

una posizione spiccatamente paternalistica e moraleggiante, ravvisa il *leitmotiv* dell'esclusione dalla *remissio* nei confronti dei recidivi nel conclamato fallimento di «quel processo auspicato di purificazione interiore dal male» in quanto del *beneficium* è possibile giovare in un'unica occasione e – continua – «non giova a coloro che attribuirono l'impunità per il delitto commesso non all'emenda ma piuttosto ad una consuetudine». Entro tale prospettiva, cfr. ancora NAVARRA, *La recidiva*, 175, ove la studiosa avrebbe alluso anch'essa all'esclusione del beneficio per il recidivo che «ha attribuito l'impunità per il primo reato (*vetus admissum*) anziché all'emenda a una *consuetudo*». Sul rapporto tra la recidiva e l'applicazione delle misure custodiali, vd. LOVATO, *Il carcere*, 203-204, il quale muove dal presupposto per cui «da *remissio* può essere concessa una sola volta; l'*humanitas libertatis Augustae* non giova a coloro che attribuirono l'impunità per il vecchio misfatto non all'emenda bensì piuttosto ad una consuetudine. Ciò significa, in sostanza, che il perdono viene concesso sul presupposto del ravvedimento del reo, per cui non è possibile ottenere il beneficio qualora si ricada nella commissione del crimine; e l'emenda richiamata nella norma indica un processo interiore di purificazione dal 'male' commesso». In prospettiva analoga, seppur in tempi più recenti, cfr. CENTOLA, *Alcune osservazioni*, 426 ss. e NAVARRA, *La recidiva*, 175.

<sup>20</sup> Così FASOLINO, *Pena*, 154; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 191. Del medesimo avviso è anche, poco prima, NAVARRA, *La recidiva*, 176.

<sup>21</sup> A tal proposito CENTOLA, *Alcune osservazioni*, 428, osserva come il perdono «non solo risponderrebbe ad un'esigenza di carattere etico volta al bene dei destinatari dell'atto di clemenza, ma sarebbe finalizzato anche ad evitare che si ripetano in futuro i reati già commessi e, quindi, a garantire in qualche modo l'ordine sociale».

*laetitiamque communem, si dimittantur, animadvertimus. 2. Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat? quis adultero vel stupri vel incesti reo tempore castitatis ignoscat? quis non raptorem virginis in summa quiete et gaudio communi persequatur instantius? 3. Nullam accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos quadam sceleris immanitate non sinit: patiatitur tormenta veneficus, maleficus, adulterator violatorque monetae; homicida et parricida quod fecit semper expectet: reus etiam maiestatis de domino, adversus quem talia molitus est, veniam sperare non debet. 4. His ergo tali quoque sub absolutione damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis augustae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admitti non emendationi potius quam consuetudini deputarunt (Dat. V. Kal. Mart. Mediolani Arcadio A. et Bautone v. c. cons.) [a. 385].*

La peculiarità che caratterizza la *constitutio* testé riportata – che è stata prefigurata da parte della dottrina come estrinsecazione concettuale della recidiva reiterata o multirecidiva<sup>22</sup> – è motivata dall'unione di due costituzioni<sup>23</sup>, entrambe estratte dal *Codex Theodosianus*, mediante la quale si profilava il raggiungimento di un duplice obiettivo. In primo luogo, si consolidava la concessione annuale dell'*indulgentia* nel giorno della *Paschalis laetitia*<sup>24</sup> e, inoltre, si rinnovava l'esclusione dal predetto beneficio per i recidivi, finendo per rendere stabile e permanente<sup>25</sup> una limitazione ascrivibile all'imperatore Grazia-

<sup>22</sup> Cfr., sul punto, GATTI, *L'imputabilità*, 441, il quale è proclive a riconoscere nella *constitutio* in disamina un'ipotesi di recidiva multipla, ancorché «il diritto romano e i diritti da questo derivati non configurarono l'istituto della recidiva reiterata in modo giuridicamente autonomo, e con attribuzioni di principi propri, ma solo accidentalmente, trattando della nozione generica della recidiva, accennarono ad eventuali casi di recidiva multipla», tra i quali, certamente, si appalesa il nostro.

<sup>23</sup> Sull'unione delle costituzioni imperiali, cfr. BONINI, *I libri 'de cognitionibus'*, 124 n. 97, secondo il quale «il procedimento di fusione è utilizzato assai frequentemente dai compilatori giustiniani». Sul punto, cfr. altresì LOVATO, *Il carcere*, 205 n. 77; NAVARRA, *La recidiva*, 176; FASOLINO, *Pena*, 164; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 199.

<sup>24</sup> Alludo, in tal senso, a CTh. 9.38.8 (Imp. Valentinianus II A. ad Neoterium p[raefectum] p[raetori]o): *Nemo deinceps tardiores fortassis affatus nostrae perennitatis expectet: exsequantur iudices, quod indulgere consuevimus. Ubi primum dies paschalis exstiterit, nullum teneat carcer inclusum, omnium vincula solvantur. Sed ab his secernimus eos, quibus contaminari potius gaudia laetitiamque communem, si dimittantur, advertimus. Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat? Quis adultero vel incesti reo tempore castitatis ignoscat? Quis non raptorem in summa quiete et gaudio communi persequatur instantius? Nullam accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos quadam sceleris immanitate non sinit; patiatitur tormenta veneficus, maleficus adulteratorque monetae; homicida, quod fecit, semper expectet; reus etiam maiestatis de domino, adversum quem talia molitus est, veniam sperare non debet (Dat. V. Kal. Mart. Med[iolano] Arcadio A. I et Bautone v. c. cons.) [a. 385].*

<sup>25</sup> Bene viene descritta tale stabilità da BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 444, il quale suppone che l'*indulgentia Paschalis* cui avrebbe alluso C. 1.4.3 fosse divenuta oramai sintomo di un'«amnistia perpetua», seppur temperata, in quanto, continua lo studioso, «l'amnistia re-

no nel 381<sup>26</sup>.

Si è osservato in dottrina che, proprio in riferimento al profilo relativo all'esclusione dei recidivi dai provvedimenti di *indulgentia principis*, non sarebbe possibile concedere «a chi è ricaduto in condotte criminose la speranza di potersi giovare dell'amnistia pasquale concessa oramai ogni anno»<sup>27</sup>. Difatti, la progressiva emersione, ma anche la conseguente stabilizzazione, dell'*indulgentia* pasquale e l'esclusione dei recidivi dal novero dei beneficiari di questo atto di grazia tendono via via a generalizzarsi<sup>28</sup>. Ad affiorare è la componente prettamente politica della costituzione in quanto, senza dubbio, la finalità cui ambisce il legislatore è atta al perseguimento di un interesse pubblico. La stessa sarebbe stata però sottoposta, in epoca tardoantica, a una reinterpretazione – con un evidente influsso della precettistica cristiana – dalla quale sarebbe scaturito un rinnovato interesse verso i provvedimenti di *indulgentia principis* nel quadro della loro applicazione o negazione.

È in primo luogo inconfutabile come la priorità del potere sovrano con riguardo alla categoria dei rei recidivi si radichi nella centralità attribuita alla preservazione dell'interesse pubblico, interesse che sembra rispecchiare armonicamente il concetto cristallizzato da Marialuisa Navarra, incline a ravvisare «la prevalenza, quando si tratti di reo recidivo, dell'interesse pubblico alla punizione sull'interesse, anch'esso pubblico, alla non punizione sempre

---

sta esclusa, oltre che per i reati più gravi, per i recidivi». A tal proposito, questi ricorda altresì che «tali indulgenze» fossero «forse quasi consuetudinarie, come fa pensare la documentata frequenza di esse, nonché Sirm. 8, che parla di *consuetudo* e di *abolitio indicta et a maioribus tradita*», benché dal novero dei beneficiari dell'*indulgentia principis* rimanga sempre estromessa la categoria dei rei recidivi.

<sup>26</sup> In argomento alludo alla parte finale di CTh. 9.38.6 (Imp. Gr[atianus] A. ad Antidium vic[arium]: *His ergo tali quoque sub absolute damnatis indultum nostrae serenitatis eo praecepti fine concludimus, ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant, ne in eos liberalitatis angustiae referatur humanitas, qui impunitatem veteris admissi non emendationi potius quam consuetudini deputarunt* (recitata XII Kal. Aug. Rom[ae] Syagrio et Eucherio cons.) [a. 381].

<sup>27</sup> Così si esprime NAVARRA, *La recidiva*, 177. Del pari, cfr., in precedenza, WALDSTEIN, *Untersuchungen*, 201-202 e, in tempi più recenti, RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 502-503; FASOLINO, *Pena*, 166; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 200. Allude, infine, alla stabilità raggiunta dall'*indulgentia principis* e al dipanarsi dell'*indulgentia Paschalis* «a cadenza periodica» a partire dalla seconda metà del quarto secolo DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 111-112.

<sup>28</sup> In tal senso argomenta FASOLINO, *Pena*, 165 n. 26; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 200-201, secondo cui, in età giustiniana, la concessione dell'*indulgentia principis* sarebbe avvenuta «solo nel caso di reati commessi una sola volta». Non diversamente cfr., sul punto, poco prima, CENTOLA, *Alcune osservazioni*, 426 n. 43.

sottostante ai provvedimenti di amnistia»<sup>29</sup>.

In secondo luogo, si perviene a far coincidere ancora una volta, seppur con carattere permanente, la concessione dell'*indulgentia principis* con l'assenza di reiterazione del reato, invero nella testimonianza si legge che '*ut remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant*'. La stabilità viene accreditata, in via di riflesso e in conseguenza dell'unificazione delle costituzioni escerpate dal *Codex Theodosianus*, alla luce del '*quod indulgere consuevimus*' contenuto in CTh. 9.38.8, ma non vi è dubbio che al medesimo vada attribuito il rilievo più ampio appena descritto, sì da realizzare integralmente l'interesse pubblico sotteso<sup>30</sup>.

Pare così assicurata la costante esclusione dei recidivi dai provvedimenti di clemenza imperiale, esclusione che si fonda sul ravvedimento del delinquente, idoneo a conferire valore remissivo al *crimen* realizzato – essendone il presupposto per la concessione –, ma che, in caso di rei recidivi, senza dubbio sarebbe destinato in maniera ineludibile a divenire inconsistente.

L'esclusione dell'*indulgentia principis* assume un rilievo di primo piano anche in

CTh. 9.38.10 (Imp. Honorius A. Romulo p[raefecto] p[raetori]o): *Omnes omnium criminum reos vel deportatione depulsos vel relegatione aut metallis deputatos, quos insulae variis servitutibus aut loca desolata susceperunt, hac nostra indulgentia liberamus, separatis illis, qui ad locum poenae destinatum contra iudicum sententias ire noluerunt. Indignus est enim humanitate, qui post damnationem commisit in legem* (Dat. VIII id. Aug. Rav[ennae] Stilichone et Aureliano cons.) [a. 405].

Del testo raccolto nel *Codex Theodosianus* sono state fornite due interpretazioni, la prima delle quali avrebbe considerato l'anzidetta *constitutio* attinente alla recidiva – con la conseguente previsione dell'esclusione dall'*indulgentia principis* per i reiteratori di reati –, mentre la seconda ipotesi (diametralmente opposta) avrebbe (forse irragionevolmente) scorto al suo interno tracce che avrebbero fatto propendere per l'individuazione dell'agire recidivante. Per quanto attiene alla recidiva dobbiamo rilevare come la stessa si possa ritenere configurata non soltanto in caso di reiterazione di un reato della medesima indole – già accertato da una precedente condanna –, ma anche *sine* previa *damnatio*. In relazione all'agire recidivante, invece, possiamo notare come

<sup>29</sup> NAVARRA, *La recidiva*, 178, la quale avrebbe ipotizzato la sussistenza di una «una costruzione teorica» piuttosto che «un mero calcolo di convenienza politica». Sul punto vd. anche FASOLINO, *Pena*, 165-166; FASOLINO, '*Indulgentia principis*', 200.

<sup>30</sup> In proposito, considera pienamente conseguito tale obiettivo FASOLINO, *Pena*, 164-165; FASOLINO, '*Indulgentia principis*', 198 ss.

con siffatto termine si voglia alludere, in maniera più generica, alla ripetizione di condotte illecite. Dobbiamo, a questo punto, chiederci quale delle due ipotesi ricostruttive possa considerarsi maggiormente plausibile.

Innanzitutto, partendo dalla sua esegesi, si può notare come la *constitutio* in parola avesse prospettato un caso di *indulgentia principis* espressione di una ‘*poenae remissio*’<sup>31</sup>, dalla quale traspare la liberazione ‘*omnes omnium criminum reos vel deportatione depulsos vel relegatione aut metallis deputatos, quos insulae variis servitutibus aut loca desolata susceperunt*’, liberazione che viene per converso negata ‘*qui ad locum poenae destinatum contra iudicum sententias ire noluerunt*’.

Da una disamina anche sommaria della fonte si può rilevare come la testimonianza non alluda in modo esplicito alla condotta recidivante, sebbene tracce della stessa possano comunque rinvenirsi nell’espressione in forza della quale ‘*indignus est enim humanitate, qui post damnationem commisit in legem*’.

Peraltro, non appare fuori luogo cogliere all’interno della stessa spunti improntati alla logica – condivisa anche in CTh. 9.38.6, brano che certamente allude alla recidiva – dell’esclusione dall’*indulgentia principis* per coloro i quali abbiano violato più volte la legge. Date queste premesse, si potrebbe notare come Onorio avrebbe escluso dal summenzionato beneficio coloro i quali ‘*remissionem veniae crimina nisi semel commissa non habeant*’ in quanto, essendo ricaduti nella commissione di un reato, non avrebbero dato prova di aver abbandonato il proposito criminoso e l’agire sociale deviante. Milita a favore di questa conclusione anche CTh. 9.38.10, nella misura in cui ‘*indignus est enim humanitate, qui post damnationem commisit in legem*’, con ciò intendendosi che sarebbero esclusi dall’*indulgentia principis* quanti, *post damnationem*, avessero violato ancora una volta la legge.

In questa prospettiva va ulteriormente evidenziato che la *ratio* dalla quale consegue l’esclusione dal beneficio sarebbe dipesa dalla mancata corrispondenza tra il comportamento tenuto dal reo recidivo e quanto «imposto dal giudice con la sentenza»<sup>32</sup>. Ciò sembrerebbe desumibile, seppur in via indiretta, dalla *constitutio* in disamina in quanto nella stessa affiorano ipotesi di contumacia che sarebbero conseguite tanto al rientro dall’esilio in un mo-

<sup>31</sup> Così è stata correttamente concepita da DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 109 ss.

<sup>32</sup> Così osserva DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 110, la quale, riprendendo la posizione del Gothofredus – che si sarebbe spinto più oltre – avrebbe ammesso che «la contumacia cumula e aumenta la pena in quanto colui che è stato condannato, sottraendosi volutamente alla pena da scontare, aggiunge delitto a delitto». Sul punto sembra necessario richiamare l’ampia trattazione di WASHBURN, *Banishment*, 145. In specie, lo studioso osserva che dal «general pardon for exiles» devono considerarsi esclusi coloro «who were unwilling to go to the place determined for the punishment, contrary to the sentences of the judges».

mento precedente rispetto alla data individuata dal giudice nella sentenza di condanna, quanto dal mancato assoggettamento ai capi condannatorii che statuiscono l'esilio. Il profilo da ultimo individuato si sostanzia, dunque, nella mancata (o tardiva) partenza entro il termine prefissato dal giudice nel provvedimento di condanna<sup>33</sup>.

A ben riflettere, però, benché la testimonianza in valutazione non afferisca in via diretta all'agire recidivante, non si può comunque non ravvisare il 'criterio comune'<sup>34</sup> che la lega a CTh. 9.38.6, laddove entrambe le costituzioni avrebbero perseguito la medesima finalità risocializzante ed emendatrice,

<sup>33</sup> Su questo punto, vd. DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 110-111, la quale considera integrata l'ipotesi relativa al mancato assoggettamento all'esilio conseguente alla statuizione di condanna del giudice nel sol caso di partenza non concretizzatasi «entro il termine stabilito». In argomento, cfr. ancora WASHBURN, *Banishment*, 145, secondo cui «the law's phrasing ambiguous for the punishment». Ancora, nel prosieguo, lo studioso asserisce come fosse possibile individuare «a variety of things, including leaving home but then going to a destination other than the one specified. Most likely, though, an exile who resisted the terms of his sentence would have remained in place. Even without comments such as these, it would still seem likely, *prima facie*, that a few individuals snuck back home». A detta del Washburn, dunque, l'ambiguità della costituzione consentiva di contemplare un ampio catalogo di condotte astrattamente idonee a perfezionare la condotta di colui il quale *post damnationem commisit in legem* e a darne attuazione. *Contra*, vd. NAVARRA, *La recidiva*, 179 n. 118, la quale, opponendosi fermamente all'ipotesi ricostruttiva del Washburn, avrebbe assegnato rilievo all'elemento della genericità che irradia il testo della costituzione, finendo col l'ammettere che l'amletica espressione fosse astrattamente «idonea a comprendere l'ampia gamma di situazioni concrete per mezzo delle quali avrebbe potuto essere messa in atto la volontaria trasgressione all'ordine, impartito con la sentenza, di trasferirsi in una determinata località per scontare la pena».

<sup>34</sup> Sul punto, cfr. NAVARRA, *La recidiva*, 180, che sembrava adottare un'interpretazione volta a ravvisare in CTh. 9.38.10 un'intrinseca allusione alla recidiva. Non risulta fuori luogo quanto osservato dalla studiosa secondo la quale «quest'idea per la quale non è degno di alcuna benevolenza colui che, avendo riportato una precedente condanna, torna a infrangere la legge, giunta fino ai giorni nostri, è alla base di numerosi effetti giuridici negativi prodotti dalla recidiva e previsti, ad es., dal codice penale italiano in rapporto all'amnistia, all'indulto, al perdono giudiziale, alla sospensione condizionale della pena, alla riabilitazione e così via». Su questo punto, cfr. *supra*, § 1 e, in particolare, n. 16. Questo quadro ricostruttivo è destinato ad essere condiviso anche da DI MAURO TODINI, *Indulgentia principis*, 110, la quale, considerando la costituzione non scevra dall'influenza moraleggiante propria dell'etica cristiana che su di essa ne rifletterebbe l'espressione, ravvisa la *ratio* dell'esclusione dall'*indulgentia principis* a beneficio dei rei recidivi nell'*indignitas* nei confronti «di un trattamento benevolo». Sull'influenza moraleggiante della religione cristiana cfr., VENTRELLA MANCINI, *Tempo divino*, 133. Merita di essere richiamata, per la sua chiarezza, la riflessione elaborata da FASOLINO, *Pena*, 159-160 s.; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 195-196, secondo cui «si tratta, in definitiva, di chiari esempi di una legislazione eticamente orientata, in sintonia con i nuovi modelli comportamentali ormai affermatasi nella comunità civile, anche per il forte in-

nonché atta a evitare la commissione di nuovi reati e finalizzata al perseguimento del bene comune. In sostanza, stando a quanto sostenuto da Núñez Paz, «la reincidencia en el delito puede ser también considerada como una circunstancia agravante del delito y como un atentado contra la *humanitas*»<sup>35</sup>.

Il punto di arrivo riguarda quindi la teorizzazione e la conseguente individuazione in CTh. 9.38.10 di un «concetto fondamentale»<sup>36</sup> ovvero di un «principio»<sup>37</sup> che, secondo il Ferrini, avrebbe costituito il punto di svolta, oltre che di continuità tra le diverse epoche storiche<sup>38</sup>.

Vi è di più, perché questo principio parrebbe essere presente persino in un'altra costituzione<sup>39</sup>, contenuta anch'essa nel *Codex Theodosianus*, ove si allude all'inasprimento del trattamento sanzionatorio in caso di reiterazione del reato *post damnationem*. Tale circostanza potrebbe essere considerata un'ulteriore riprova circa la sua attinenza alla recidiva per quanto, al suo interno, non trovi spazio alcun provvedimento di indulgenza e l'inasprimento del trattamento sanzionatorio avvenga *‘si quinquies eundem constiterit nec damnis ab errore revocari’*<sup>40</sup>.

---

flusso della religione cattolica». Sullo stesso argomento, con particolare riferimento all'età tardoantica e ai valori pregnanti della stessa età storica, pare necessario cogliere quanto prospettato dallo studioso, a tenore del quale le costituzioni summenzionate – benché anch'egli riconosca la non espressa menzione all'agire recidivante in CTh. 9.38.10 – sarebbero avvinte da una «medesima concezione etico-giuridica, per la quale non è degno di alcun atto di clemenza colui che, avendo già riportato una precedente condanna, torni a violare di nuovo la legge, rivelando così una particolare e reprimenda ostinazione a delinquere».

<sup>35</sup> NÚÑEZ PAZ, *Humanitas*, 266.

<sup>36</sup> Cfr., sul punto, FERRINI, *Diritto penale romano: teorie*, 319.

<sup>37</sup> Vd., su questo punto, FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131.

<sup>38</sup> Sembra convergere nella medesima direzione anche RANDAZZO, *Note*, 463-464, il quale allude, con riferimento a CTh. 9.38.10, senza dubbio all'agire recidivante. Solo parzialmente condivisibile appare, invece, il punto di vista espresso da DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 655, studioso che sembra assumere un approccio neutrale nei confronti della problematica affrontata, senza prendere una posizione decisa, ammettendo però, al contempo, di non poter «escludere ... che il principio potesse riguardare anche la recidiva, nel caso specifico tuttavia, esso più che valere nei confronti della recidiva come aggravante della pena, riguarda i particolari benefici (grazia, amnistia), di cui potevano essere oggetto i condannati: in questo caso si esclude il beneficio non nei confronti dei recidivi, ma di coloro che *ad locum destinatum contra iudicum sententiam ire noluerunt*».

<sup>39</sup> In proposito, alludo a CTh. 16.5.54.3 (Imp. Honorius A. Iuliano proc[onsuli] Afric[ae]): *... Ac ne id solum putetur ad resecandam intentionem posse sufficere, quotienscumque ad communionem talem accessisse fuerit confutatus, totiens multam exigatur, et si quinquies eundem constiterit nec damnis ab errore revocari, tunc ad nostram clementiam referatur, ut de solida eius substantia ac de statu acerbius iudicemus* (Dat. XV Kal. Iul. R[a]v[ennae] Constantio et Constante cons.) [a. 414].

<sup>40</sup> Cfr. RANDAZZO, *Note*, 202-203. Per un approfondimento sul punto, cfr. oltre, § 3.

Sebbene, anche alla luce della ricostruzione sinora prospettata, si voglia accordare preferenza a quella parte della dottrina secondo cui le costituzioni riportate atterrebbero alla recidiva, vi sarebbero alcune posizioni in letteratura che deporrebbero nel senso diametralmente opposto. A quest'ultimo gruppo appartiene il Manzini, il quale, concentrando l'attenzione in particolare modo su CTh. 9.38.10, avrebbe finito con l'escludere l'attinenza della *constitutio* con l'agire recidivante ammettendo, al contempo, che la stessa concerne la mera «trasgressione degli obblighi di condanna»<sup>41</sup>.

Questa conclusione non pare condivisibile, ponendosi anzi in aperto contrasto con il paradigma profilato dalla stessa cancelleria imperiale, la quale, seppur in modo implicito, sembra essere mossa da valori di diversa natura, finalizzati a garantire la risocializzazione e l'emenda del reo per evitare che la sua reiterazione del reato possa nuocere alla generalità dei consociati così ledendo l'interesse pubblico.

### 3. Recidiva e variazione della pena *pro qualitate personarum*

Le relazioni correnti nelle fonti di età tardoantica<sup>42</sup> tra la recidiva e la va-

<sup>41</sup> In argomento, cfr. MANZINI, *Trattato*, 667 n. 3, il quale nota come nella nostra *constitutio* manchi un'allusione esplicita alla recidiva, ponendosi in aperta antitesi con quanto sostenuto dal Ferrini, con il quale finisce però per condividerne l'approccio più generalizzante. Lo studioso, difatti, sostiene come sia attribuito alla stessa scarso rilievo anche negli «altri passi dal medesimo autore citati». Ciò si sarebbe fondato sulla mancata «chiarezza delle fonti» che non individuano «la ragione dell'aggravamento». Cfr., in tal senso, D. 49.16.5.3 (Men. 2 *de re milit.*); CTh. 16.5.54.3 (Imp. Honorius, A. Iuliano proc[onsuli] Afric[ae], Dat. XV Kal. Iul. R[a]v[ennae] Constantio et Constante cons.) [a. 414]; C. 10.20.1 (Imp. Honorius A. Apollodoro proconsuli Africae, Dat. prid. id. Mart. Mediolani Stilichone et Aureliano cons.) [a. 400]. La tesi del Manzini è stata condivisa anche da BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 444, secondo cui la testimonianza non atterrebbe a un caso di recidiva. In argomento, vd. altresì FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131-132, mentre sul frammento di Menandro cfr., in tempi recenti, BEGGIATO, *Alle origini della recidiva*, 1006 ss., la quale mette in evidenza come il passo possa ritenersi testimonianza tangibile dell'ammissibilità, nel contesto romano, della recidiva in caso di reiterazione di un reato della medesima indole e in assenza di una previa condanna.

<sup>42</sup> Sul punto, vd. DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 490 ss., il quale propende per una discriminazione tra *honestiores* e *humiliores* che si sarebbe fondata su un aspetto meramente patrimoniale. Di opinione diversa sembra invece essere CARDASCIA, *L'apparition*, 481-482, il quale, in aperta antitesi con il de Robertis, osserva che «la distinction entre riches et pauvre à l'égard de la peine pécuniaire n'a pas affacé l'opposition entre *honestiores* et *humiliores*. Il serait imprudent de conclure à un changement de critère sur la seule foi de textes qui infligent à l'*humilior* une peine corporelle et à l'*honestior* une peine pécuniaire». Lo studioso prosegue, assumendo una posizione ancora più drastica, rilevando come la discriminazione che il de Robertis riteneva essere fondata su «un critère de richesse» non fosse in realtà riscontrabile «dans les sources», laddove nelle costituzioni la distinzione tra *honestiores* e *humi-*

riazione della pena *pro qualitate personarum* fondano la loro radice nella modificazione *in peius* del trattamento sanzionatorio in capo ai recidivi – al quale farebbe seguito un inasprimento di pena – come conseguenza discendente dall’«esigenza più progredita di far corrispondere alla diversità dei valori sociali un diverso trattamento penale»<sup>43</sup>. Difatti, soprattutto con la legislazione di Teodosio I si inaugura un nuovo ‘nuovo corso’ giacché, in conseguenza della stessa, si sarebbe rinforzato il carattere rieducativo della pena con quello relativo alla reiterazione del reato, dando particolare rilievo a un elemento, prima lasciato in secondo piano, ossia la valutazione soggettiva del reo.

Nel mutato contesto appena prospettato la riflessione è caratterizzata dalla centralità di valori quali la *honoris reverentia*, il *respectus dignitatis* e la *memoria dignitatis*<sup>44</sup>, che si considerano connotati fondamentali per determinare la variazione della pena *pro qualitate personarum*.

In primo luogo, quest’ultima trova spazio in:

CTh. 9.10.4 (Imp. Theodosius I A. ad Albinum p[raefectum] u[rbi]): pr. *Servos, qui fecisse violentiam confessionibus testium aut propriis docebuntur, si id inscio domino commiserint, postremo supplicio deditos luere perpetrata censemus. Quod si illi metu atque exhortatione dominorum violentiam admiserint, palam est, secundum legem Iuliam dominum infamem pronuntiandum loci aut originis propriae dignitate non uti, servos vero, quos furoribus talium paruisse constiterit, metallis per sententiam dedi. Viles autem infamesque personae et hi, qui bis aut saepius violentiam perpetrasse convincentur, constitutionum divalium poena teneantur. 1. Iudicem vero nosse oportet, quod gravi infamia sit notandus si violentiae crimen apud se probatum distulerit, omiserit vel impunitate donaverit aut molliore, quam praestituimus, poena perculerit* (Dat. prid. non Mart. Med[iolano] Val[entini]ano A. IIII et Neoterio v. c. cons.) [a. 390]<sup>45</sup>.

*liores* veniva attagliata sulla base di una bipartizione, ovverosia «suivant la fortune» e «suivant la classe sociale». Per un ulteriore approfondimento sulla distinzione intercorrente tra le due categorie cfr. GARNSEY, *Social ‘Status’*, 103 ss.; GIGLIO, «*Humiliore*», 149 ss.; NAVARRA, *La recidiva*, 153 ss.; RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 501.

<sup>43</sup> Così DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 488. Alla variazione della pena *pro qualitate personarum* alludono – sebbene *incidenter tantum* – anche NAVARRA, *La recidiva*, 153 ss. e, poco dopo, RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 501.

<sup>44</sup> A tali valori – di cui troviamo traccia soprattutto nel diritto di età classica – sembravano alludere DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 488; CARDASCIA, *L’apparition*, 477.

<sup>45</sup> Il testo è stato riproposto – senza alcun intervento significativo – in C. 9.12.8 (Imp. Theodosius I A. ad Albinum praefectum urbi): pr. *Servos, qui fecisse violentiam confessionibus testium aut propriis docebuntur, si id inscio domino commiserint, postremo supplicio deditos luere perpetrata censemus. 1. Quod si illi metu atque exhortatione dominorum violentiam admiserint, palam est secundum legem iuliam dominum infamem pronuntiatum loci aut originis propriae dignitate non uti, servos vero, quos furoribus talium paruisse constiterit, metallis post sententiam dedi. 2. Viles autem infamesque personae et hi, qui bis aut saepius violentiam perpetrasse convincentur, constitutionum divalium poena teneantur. 3.*

A venire in rilievo è, innanzitutto, la bipartizione tra il servo che abbia commesso violenza ‘*si id inscio domino*’ e lo schiavo agente *cum vis* ‘*si illi metu atque exhortatione dominorum*’. Nel primo caso, la *poena* applicabile coincide con il *postremum supplicium* laddove, nella seconda ipotesi, la stessa appare mitigata<sup>46</sup> in quanto – mentre il servo ‘*metallis per sententiam ded?*’ – il *dominus* viene colpito dall’*infamia*.

Dunque centrale è, ancora una volta, la *summa divisio* tra *honestiores* e *humiliores*: sorprende, tuttavia, che il brano alluda – seppur non espressamente, sulla scia di una distinzione che appariva già ben radicata nel periodo classico<sup>47</sup> – alla distinzione tra le due categorie citate: alquanto flebile giacché, in qualche caso, sarebbe stato garantito il medesimo trattamento sanzionatorio – individuato, per l’appunto, nel *postremum supplicium* – applicabile nei confronti di ‘*viles autem infamesque personae et hi, qui bis aut saepius violentiam perpetrasset convincentur*’.

Nella *constitutio*, quindi, si allude alle ‘*viles autem infamesque personae*’, ossia

---

*Iudicem vero nosse oportet, quod gravi infamia sit notandus, si violentiae crimen apud se probatum distulerit omiserit vel impunitate donaverit aut molliorem quam praestituimus poenam protulerit* (Dat. prid. non Mart. Mediolani Valentiniano A. IIII et Neoterio cons.) [a. 390]. Cfr., altresì, CTh. 9.10.4 pr. (Imp. Theodosius I A. ad Albinum p[raefectum] u[rbi]): ... *Viles autem personae, quae bis aut frequenter admisisse violentiam comprobantur, constituta legibus poena supra scripta omnimodis feriantur* (Dat. prid. non Mart. Med[iolano] Val[entini]ano A. IIII et Neoterio v. c. cons.) [a. 390]. In concreto, considerato che le modifiche apportate dall’*interpretatio* visigotica sono state perlopiù *ad colorandum*, volutamente si sceglie di riportare in questa sede la sola parte della testimonianza ove viene messa in risalto – come ben viene messo in evidenza da NAVARRA, CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3), 945 ss., – una ragguardevole alterazione del «significato originario» del testo medesimo. Si ritiene necessaria, a questo punto, una precisazione sul pronome relativo ‘*quae*’ che anziché riferirsi, come in CTh. 9.10.4 pr., alle *infames personae* avrebbe riguardato le *viles personae* «con il risultato di restringere il campo applicativo della *poena* fissata dalle *leges*» in quanto veniva eliminata «la congiunzione *et*» che ne consentiva un’estensione anche alla categoria dei recidivi che «*bis aut saepius violentiam perpetrasset convincentur*». Dell’anzidetto restringimento si deve tener conto perché, come già osservato dalla studiosa nel prosieguo dell’indagine, «alla pena di morte sottostanno soltanto i soggetti di bassa condizione sociale ‘recidivi’, laddove la legge di Teodosio I minacciava della massima pena gli *humiliores* e i ‘recidivi’ (evidentemente *honestiores*)».

<sup>46</sup> Va considerata la peculiare interpretazione dell’*incipit* resa da NAVARRA, CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3), 935-936; NAVARRA, *La recidiva*, 152, secondo la quale la testimonianza alluderebbe all’applicazione di una circostanza attenuante per lo schiavo. Che l’*exhortatione dominorum* sia indice di attenuazione della pena non appare smentito neppure da BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 432.

<sup>47</sup> L’ipotesi è stata avanzata da DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 490 ss. All’opinione espressa dallo studioso sembra convergere, in tempi più recenti, NAVARRA, CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3), 937; NAVARRA, *La recidiva*, 153-154.

agli *humiliores*, nei riguardi dei quali il trattamento sanzionatorio è più acro rispetto a quello riconosciuto agli *honestiores*. Pare, infatti, che il riferimento a ‘*saepius violentiam perpetrasse*’ debba essere inteso come ricaduta nella commissione di *crimen violentiae* e da questo derivi una diversa graduazione della pena che avrebbe comportato, sebbene si tratti di *honestiores*, un inasprimento del trattamento sanzionatorio al punto tale da renderlo equipollente – tramite la congiunzione semplice ‘*et*’ – a quello sovente ritenuto applicabile agli *humiliores*. Si potrebbe dunque concludere asserendo che il *postremum supplicium* sia la *poena* irrogabile agli *humiliores* sin dal primo atto di violenza, mentre troverebbe applicazione nei confronti degli *honestiores* solo se ‘*saepius violentiam perpetrasse*’. L’unica eccezione prevista direttamente dalla cancelleria imperiale sarebbe andata a vantaggio del servo che avesse agito con violenza ‘*si illi metu atque exhortatione dominorum*’ sebbene, secondo la Navarra, siffatto beneficio avrebbe portato con sé un implicito «temperamento della pena anche per i rei che non sono *viles infamesque personae*, cioè sono *honestiores*» che avrebbero commesso «violenza una prima e unica volta»<sup>48</sup>.

Volgendo lo sguardo ora su un altro aspetto, si può notare come l’oscurità del brano induca a una lettura non univoca. Sul punto, infatti, la dottrina è divisa fra una tendenza restrittiva e un’altra – a favore della quale pare più corretto propendere – che, valorizzando la componente testuale (alludo, in particolare, all’espressione ‘*bis aut saepius violentiam*’), sostiene la sua attinenza al fenomeno recidivante.

Siffatta tendenza restrittiva sembra trovare fondamento in una parte specifica della testimonianza, ossia nell’espressione ‘*bis aut saepius violentiam per-*

<sup>48</sup> Sul vantaggio implicito a profitto dei *viles infamesque personae* vanno considerate le osservazioni di NAVARRA, *CTh. 9.10.4* (= *Brev. 9.7.3*), 937-938; NAVARRA, *La recidiva*, 155, a parere della quale, proprio partendo dalla *summa divisio* tra *honestiores* e *humiliores*, «si dà così vita a un regime delle pene fondato sulla giustapposizione di due diverse dicotomie: quella tra *liberi-servi* e quella *honestiores-humiliores*. Il risultato è che oltre a prevedere un diverso trattamento sanzionatorio in collegamento allo *status* di libero o schiavo del reo, con CTh. 9.10.4 si torna a una differenziazione delle pene secondo la condizione di *honestior* che Costantino aveva superato con lo stabilire in CTh. 9.10.1 una pena unica, e fissa, per tutti». Alla medesima conclusione giunge anche RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 501, secondo la quale CTh. 9.10.4 «sanzionò il *crimen violentiae* con pene più miti rispetto a quelle introdotte da Costantino nel 317 d.C. con CTh. 9.10.1». In particolare, sofferma la propria attenzione sulle dicotomie tra *liberi-servi* e tra *honestiores-humiliores*, in precedenza, DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 504 ss. Secondo CARDASCIA, *L'apparition*, 478, «de Bas-Empire n’a pas bouleversé la situation des classes dans le droit. On a cru cependant apercevoir les trois phénomènes suivant: 1. En général, disparition de la distinction entre *honestiores-humiliores* et retour à la peine unique; 2. Accessoirement, apparition d’une distinction entre riches et pauvres; 3. Retour partiel à la dichotomie ancienne *liberi-servi*».

*petrasse convincentur*<sup>49</sup>. Volendo darvi seguito si dovrebbe ammettere come il caso descritto «potrebbe sembrare un caso di variazione per recidiva» sebbene, in realtà, «la variazione più che dalla recidiva dipende dalla inapplicabilità della pena fondamentale (infamia)»<sup>49</sup>. Il riferimento al concorso materiale di reati appare in tal senso possibile, benché non ineludibile<sup>50</sup>, per quanto sia difficile da sostenere, alla luce della lettura, anche non meramente letterale, della costituzione.

Pare, dunque, più corretto propendere per la fondatezza di una tendenza valorizzatrice della fenomenologia recidivante. Secondo questa parte della dottrina<sup>51</sup> la testimonianza atterrebbe alla recidiva, seppur la stessa non pos-

<sup>49</sup> Nella riflessione di DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 655-656, è evidente l'allusione all'inapplicabilità della pena fondamentale dell'infamia in quanto, proseguiva lo studioso, «alla stessa pena erano assoggettati anche i non recidivi che per altre ragioni fossero incorsi nella infamia».

<sup>50</sup> Coglie nel segno l'ambivalenza prospettata FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 133, il quale considera la testimonianza in disamina «probabilmente» espressione di recidiva, seppur non ne disconoscesse, all'interno di un contesto dottrinale vivacemente controversiale e frammentato, la ricomprensione nell'alveo del concorso materiale di reati. Va segnalato come, di recente, NAVARRA, *CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3)*, 941; NAVARRA, *La recidiva*, 158-159, avrebbe ammesso che «da forma verbale *convincentur* allude al momento dell'atto, ma non è chiaro se gli avverbi *bis* e *saepius*, sicuro indice di iterazione del reato, nella costruzione sintattica della frase si riferiscano alla condotta criminosa oppure alla sentenza di condanna». Partendo da queste premesse la studiosa avrebbe paventato l'esistenza di due possibili, per quanto diverse, finalità, ovverosia «nel primo caso, secondo la teorica moderna, si configurerebbe un concorso materiale di reati, nel secondo caso si tratterebbe di recidiva, più precisamente di recidiva specifica».

<sup>51</sup> Sul punto, cfr. RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 501 ss., la quale, pur condividendo l'orientamento esternato dalla Navarra, avanzava un'interpretazione difforme, facendo leva sull'avverbio *saepius*. Ad avviso della studiosa, infatti, riecheggerebbe «anche in quest'ipotesi la maggiore severità prevista per chi perseverava nel reato» che direttamente discendeva «da un previo accertamento processuale della colpevolezza del reo». In definitiva, la riflessione della Russo Ruggeri meriterebbe di essere condivisa in quanto, a suo parere, l'avverbio *saepius* «serviva a sottintendere quella perseveranza nel reato, giudizialmente accertata con sentenza di condanna, che in taluni casi giustificava appunto l'aggravamento sanzionatorio». Su questo aspetto si sarebbe soffermato, in precedenza, anche RANDAZZO, *Note*, 215 n. 42, il quale attesta, riferendosi segnatamente agli avverbi *bis* e *saepius*, come la testimonianza in disamina sia espressione di condotta recidivante. Lo studioso, infatti, ravvisa, in aperta antitesi con le quanto osservato dal Ferrini, un'ipotesi certa di recidiva nella condotta di «quegli scellerati che avessero una seconda volta o ancor più spesso commesso atti di violenza». Non dissimili sono, in argomento, le conclusioni a cui, in precedenza, sarebbe pervenuto FALCHI, *Diritto penale romano. (I singoli reati)*, 124, il quale, conferendo maggiore *auctoritas* all'orientamento prospettato, tra i vari «criteri diversificatori della responsabilità» in funzione della «modalità usata» che «ha il valore di accrescere o minorare l'antipenalità dell'azione» era proclive a ricomprendere anche la recidiva. Ma non

sa essere considerata alla stregua di quella conosciuta nell'odierno diritto penale: quest'ultima, infatti, non si ritiene configurabile tecnicamente per l'assenza di una completa teorizzazione<sup>52</sup>. Alcuni indizi testuali sembrano avvalorare siffatta ricostruzione: alludo, ancora una volta, agli avverbi 'bis' e 'saepius', ai quali, almeno in termini generali, avrebbe senso attribuire una connotazione atta a individuare una riproposizione o comunque una reiterazione della condotta criminosa. Pare dunque più conforme allo stesso tenore letterale del lacerto riconoscerne la sua attinenza alla recidiva piuttosto che al semplice concorso materiale di reati, in quanto – se si volesse percorrere questa via interpretativa – l'avverbio *saepius* avrebbe assunto il ruolo definitorio di ricaduta nel reato, trattandosi di una reiterazione di una condotta criminosa susseguente all'emissione di una sentenza di condanna<sup>53</sup>.

Non dissimili sembrano essere le conclusioni formulabili anche con riguardo a

CTh. 16.5.54.3 (Imp. Honorius A. Iuliano proc[onsuli] Afric[ae]): *Damna quoque patrimonii poenasque pecuniarias evidenter imponimus viris mulieribus, personis singulis et dignitatibus pro qualitate sui quae debeant irrogari. Si igitur proconsulari aut vicariano vel comitivae primi ordinis quisque fuerit honore subcinctus, nisi ad observantiam catholicam mentem propositumque converterit, ducentas argenti libras cogetur exsolvere fisci nostri utilitatibus adgregandas. Ac ne id solum putetur ad reseccandam intentionem posse sufficere, quotienscumque ad communionem talem accessisse fuerit confutatus, totiens multam exigatur, et si quinques eundem constiterit nec damnis ab errore revocari, tunc ad nostram clementiam referatur, ut de solida eius substantia ac de statu acerbius indicemus* (Dat. XV Kal. Iul. R[a]v[ennae] Constantio et Constante cons.) [a. 414].

manca di mettere in risalto un particolare necessario per ravvisare il *trait d'union* tra la condotta recidivante e la testimonianza in disamina, particolare che deve essere scorto rispettivamente nell'esplicita allusione alla ricaduta nel reato da parte dello studioso in C. 9.12.8. Il riferimento cui faccio cenno parrebbe consentire, a *contrariis*, di intendere il 'bis aut saepius violentiam perpetrasse convincentur' quale esemplificazione della fenomenologia recidivante.

<sup>52</sup> Cfr., in tal senso, NAVARRA, *CTh. 9.10.4* (= *Brev. 9.7.3*), 941; NAVARRA, *La recidiva*, 159. La valorizzazione della «riproduzione in sé della condotta in molteplici contesti spazio-temporali» consentirebbe, a detta della studiosa, di accreditare «il senso della frase in termini di generico riferimento a comportamenti recidivanti». A ogni modo, nonostante si possa considerare attinente alla recidiva la costituzione in disamina, non si deve scordare come di «una attestazione di recidiva, nel senso proprio e ristretto che il termine ha nel linguaggio giuridico moderno, si può dunque parlare soltanto in termini di probabilità». Ancora su questo aspetto, vd. la controversia tra la 'cosa' e il 'nome' innestata da Betti e de Francisci, per un approfondimento della quale rimando alle nn. 1 e 2 contenute nel § 1.

<sup>53</sup> Cfr. RANDAZZO, *Note*, 216; NAVARRA, *CTh. 9.10.4* (= *Brev. 9.7.3*), 941; NAVARRA, *La recidiva*, 158 ss.

Nella costituzione testé riportata si è fatto cenno a un inasprimento del trattamento sanzionatorio ‘*damna patrimonii poenasque pecuniarias pro qualitate personarum*’<sup>54</sup>, ovvero sia sembrerebbe qui emergere un aumento di pena ispirato alla *summa divisio* tra *honestiores* e *humiliores* imposto ‘*viris mulieribus personis singulis et dignitatibus*’.

Si noti come il passaggio si occupi di un caso di recidiva specifica, caso che fortemente risente dell’etica cristiana, laddove la stessa condotta recidivante avrebbe assunto «un contenuto morale e psicologico, proprio della concezione della Chiesa in materia»<sup>55</sup>. Si potrebbe dunque concludere asserendo che a proposito degli eretici e dei donatisti, sono stabilite pene pecuniarie diverse a seconda della capacità patrimoniale delle *personae*, suddivise a questo scopo in varie categorie<sup>56</sup>.

A tal riguardo, sono opportuni due rilievi. In primo luogo, alludo all’individuazione dell’importo della pena pecuniaria che viene fissato in ‘*ducentas argenti libras*’ per ‘*proconsulari aut vicariano vel comitivae primi ordinis*’ in caso di mancata conversione ‘*ad observantiam catholicam*’. La sanzione si sarebbe conservata inalterata anche per i più volte condannati<sup>57</sup> – *rectius* recidivi – comportando, a ogni risultanza giudiziale di colpevolezza che ‘*totiens multam exigatur*’. In secondo luogo, nel medesimo brano sarebbe possibile scorgere un momento, un *dies a quo*, individuato nella quinta condanna, a partire dal quale il trattamento sanzionatorio verrebbe incrementato. L’accrescimento non sarebbe stato tuttavia limitato a un solo aumento patrimoniale, ma avrebbe comportato conseguenze ben più rilevanti sulla sfera personale del condannato, determinando una modificazione del suo *status* personale<sup>58</sup>. In tal caso,

<sup>54</sup> Alludono alla variazione della pena *pro qualitate personarum* diversi studiosi dalle cui riflessioni parrebbe emergere «la tendenza a tener separate, agli effetti della pena, le varie categorie sociali». Di questo avviso sono DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 505 e, in tempi recenti, NAVARRA, *La recidiva*, 165.

<sup>55</sup> Così GATTI, *L'imputabilità*, 432-433, il quale, nel prosieguo del ragionamento, avrebbe alluso alla recidiva specifica come espressione «di pertinacia e consuetudine nel crimine, che vasta risonanza eserciterà nel sistema giuridico statutario».

<sup>56</sup> Questo è quanto sostenuto da DE ROBERTIS, *La funzione della pena*, 24 ss., il quale, a proposito della nostra *constitutio* ammette che si tratti di un caso in merito al quale incontestabile di variazione della pena per recidiva.

<sup>57</sup> In questi termini si esprime NAVARRA, *La recidiva*, 163 ss., a parere della quale la costituzione atterrebbe a un’ipotesi di plurirecidiva.

<sup>58</sup> Osserva NAVARRA, *La recidiva*, 165, come l’*acerbius indicemus*, nel caso di specie, non fosse limitato al solo aspetto patrimoniale, bensì avesse comportato un detrimento anche alle condizioni personali del reo recidivo ‘*si quinquies eundem constiterit nec damnis ab errore revocari*’. In tal senso, infatti, la studiosa asserisce come «la minaccia nei confronti di chi non abban-

infatti, pare fuori discussione che, a seguito di cinque condanne al pagamento della pena pari a *ducentas argenti libras* per accertata e (pluri)reiterata commissione di un *crimen*, ‘*ad nostram clementiam referatur, ut de solida eius substantia ac de statu acerbius indicemus*’.

L’acre sentenza viene giustificata, in maniera non difforme da quanto in precedenza precisato con riguardo alle altre costituzioni<sup>59</sup>, dal mancato ravvedimento del reo che sarebbe conseguito alla reiterazione della condotta criminosa. La testimonianza, sul punto, pare lapidaria: la predetta conseguenza si applica ‘*ab errore revocari*’.

#### 4. Recidiva e variazione della pena *pro modo admissi*

Che sia certamente suggestiva, anche per il periodo tardoantico, l’elaborazione compiuta nel II secolo d.C. dal giurista Venulèio Saturnino<sup>60</sup>, contemporaneo di Gaio e Pomponio, in tema di variazione della pena *pro modo admissi* – sfociata, poi, nella classificazione dei cd. «*septem modis*» – pare essere fuori discussione.

Partendo da questa premessa, è opportuno meditare sui possibili sconfinamenti della recidiva in suddetto ambito<sup>61</sup>. Innanzitutto, si deve muovere da

C. 6.1.4 (Imp. Constantinus A. ad Valerianum): pr. *Quicumque fugitivum servum in domum vel in agrum inscio domino eius susceperit, eum cum pari alio vel viginti solidis reddat. 1. Sin vero secundo vel tertio eum susceperit, praeter ipsum duos vel tres alios vel prae-*

---

dona l’eresia non è solo di colpire il suo patrimonio con la confisca totale ma anche il suo *status* personale. Quest’ultima intimidazione, che potrebbe alludere ad una perdita del rango di appartenenza e dei privilegi che questo comportava, non c’è dubbio che intenda accrescere il timore delle pene». Dello stesso avviso è anche, poco dopo, RUSSO RUGGERI, *Recensione* a NAVARRA, *La recidiva*, 502.

<sup>59</sup> Sul punto, cfr. *supra*, § 2, ove si allude al mancato ravvedimento del recidivo e al conseguente fallimento delle politiche di emenda e di risocializzazione del reo – con evidenti influssi dell’etica cristiana – atte al perseguimento del pubblico interesse. Vd., inoltre, la riflessione condotta in tema di donatismo, seppur in epoca risalente, da BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I, 339 ss.

<sup>60</sup> Circa la classificazione delle cause determinanti la variazione della pena *pro modo admissi* si veda D. 48.19.16.1 (Sat. *lib. sing. de poen. pagan.*): *Sed haec quattuor genera consideranda sunt septem modis: causa persona loco tempore qualitate quantitate eventu*. Il giurista individuava in *causa, persona, loco, tempore, qualitate, quantitate* ed *eventu* i ‘*septem modis*’ che concorrevano nella determinazione della pena e che potevano influire nella definizione del suo ammontare. Sul passo riportato, vd. da ultima FUSCO, ‘*Mitigare leges et intendere*’, 1281 ss.

<sup>61</sup> Esplicito sul punto è DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 647, il quale mette in rilievo, nella prospettiva della legislazione tardoantica, la variazione della pena *pro modo admissi* e «qualche caso di variazione» cui alludono «delle fonti in funzione della recidiva».

*dictam aestimationem pro unoquoque domino repraesentet: in minorum persona tutoribus vel curatoribus poena simili imminente. 2. Quod si ad praedictam poenam solvendam is qui susceperit minime sufficiat, aestimatione competentis iudicis castigatio in eum procedat* (Dat. V. Kal. Iul. Thessalonicae Gallicano et Basso cons.) [a. 330].

La costituzione propone una *variatio in peius* della pena, che avrebbe rivestito un ruolo centrale nella politica costantiniana atta a punire agevolazioni a profitto del *servus fugitivus*, incidendo sulla teorizzazione dello stesso aggravarsi del trattamento espiatorio<sup>62</sup>.

È prioritario evidenziare la marcata riprovazione della cancelleria imperiale nei confronti dell'agire recidivante, conforme all'esigenza di punire più aspramente il *perseverare* del reo come esito di una sua omessa redenzione, emblema del fallimento di una politica criminale eccessivamente tenue nella repressione delle forme di delinquenza primaria: e ciò a discapito di una tendenziale propensione atta ad arginare la ricaduta nel reato, entro una prospettiva deputata alla preservazione e alla garanzia del pubblico interesse.

La costituzione riportata stabilisce, nella parte iniziale, che chiunque abbia accolto un '*servus fugitivus in domum vel in agrum inscio domino*' è tenuto a restituire lo stesso *servus*, oltre che soggiacere a una sanzione pecuniaria di *viginti solidis* in alternativa alla *datio* di un ulteriore schiavo *cum pari* valore di quello ricettato<sup>63</sup>; nel prosieguo, tuttavia, si fa cenno a un aggravio di pena nei confronti del *susceptor* che abbia (ri)accolto nei luoghi *ut supra* citati per la seconda o la terza volta il medesimo schiavo. In questi casi il reo sarebbe stato tenuto alla sua restituzione, oltre che al pagamento '*duos vel tres alios vel praedictam aestimationem pro unoquoque domino repraesentet*', dovendosi scorgere

<sup>62</sup> In merito alla rilevanza delle tematiche connesse alla figura del *servus fugitivus* nel corso dell'intera esperienza giuridica romana e delle sue ricadute in materia di recidiva cfr., FERRINI, *Diritto penale romano: teorie*, 319-320; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 132; DONADIO, *La comparazione*, 140 n. 5. Con particolare riguardo alla legislazione imperiale tardoantica cfr., BARONE-ADESI, '*Servi fugitivi in ecclesia*', 385.

<sup>63</sup> Sulla qualificazione giuridica della fattispecie enucleata nel caso di specie in termini di ricettazione cfr. NAVARRA, *La recidiva*, 148, la quale ritiene che – sebbene nella fonte non vi sia alcuna allusione esplicita – apparisse corretto propendere per tale attribuzione in quanto avrebbe condiviso con la naturale connotazione di tale reato alcuni aspetti caratteristici, tra i quali certamente si annovera «la condotta del terzo, che ha protetto una o più volte il fuggitivo sottraendolo alla ricerca». In altri termini, «quel che qui interessa è il comportamento di chi accoglie lo schiavo fuggitivo *inscio domino*». La tendenza a inquadrare il caso prospettato nella costituzione quale ricettazione emerge chiaramente anche in DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 647 ss. Del pari, con riguardo a C. 6.1.4.1, vd. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 431, il quale tende a escludere l'indulto, sebbene fosse pacifico che «aggravante importa la recidiva».

nel § 1 un proporzionale aggravio di pena rispetto al numero di condotte recidivanti da questi tenute. Tale elaborazione si riflette sul risultato prodotto dall'esacerbazione del trattamento punitivo, dovendo il *susceptor* consegnare due o tre schiavi (in proporzione al numero di ricadute nel reato) ovvero, in alternativa, pagare i *viginti solidis* per ogni schiavo ricettato. Va ora esaminato partitamente il § 2, del quale pare opportuno ricordarne il contenuto, sebbene in chiave rafforzativa, al fine di accreditare quanto sinora argomentato nel § 1: in caso di insolvenza del *susceptor*, il giudice era tenuto a procedere con la *castigatio*. Un elemento balza immediatamente agli occhi: la pena, da patrimoniale, sfocia in personale.

Si sarebbe dunque trattato di un aggravio che giocoforza avrebbe assunto dei connotati diametralmente opposti e non avulsi dalla realtà e dalle dinamiche storiche in cui è calato. In particolare, la fonte attesta la *variatio* della pena – per quanto proclive a confermare la restituzione dello schiavo ricettato nell'*incipit* e nel § 1 – che da meramente patrimoniale – '*pari alio vel viginti solidis reddat*' nell'*incipit* e '*duos vel tres alios vel praedictam aestimationem pro unoquoque domino repraesentet*' nel § 1 – si rafforza, sostanziandosi in una misura limitativa della libertà personale in caso di insolvenza – '*si ad praedictam poenam solvendam ... aestimatione competentis iudicis castigatio in eum procedat*' nel § 2 –. Dunque, il trattamento sanzionatorio da pecuniario diviene afflittivo portando con sé un conseguente peggioramento delle condizioni di trattamento riservate allo schiavo medesimo.

Pare di poter dire che la testimonianza sia riconducibile all'idea che di *servus* era stata suggellata dall'imperatore Costantino, la cui politica è teleologicamente ricollegabile a un detrimento delle condizioni di vita della popolazione servile<sup>64</sup>. In relazione al predetto aspetto, è opportuno richiamare il §

<sup>64</sup> A parere di NAVARRA, *La recidiva*, 147, quanto previsto in C. 6.1.4 pr.-3 attiene a «sanzioni che tendono a ostacolare l'accoglienza di schiavi che si sottraevano dal controllo del proprio *dominus* e che, lette unitamente al trattamento previsto nel successivo § 4 nei confronti del *servus fugitivus*, potrebbero far pensare a un peggioramento della condizione servile nella legislazione di Costantino». Eppure, il fatto che la costituzione avvalori la pratica di contenimento dell'accoglimento di un '*servus fugitivus in domum vel in agrum inscio domino*' ovvero le cessioni ad altro *dominus* dello schiavo *propter lucrum*, dovrebbe far propendere per «un motivo ispiratore in linea con indirizzi tradizionali, volti da un lato, alla tutela della proprietà e, da un altro, alla lotta contro pratiche fraudolente». Il peggioramento della condizione servile e, dovremmo pensare, «non soltanto l'assenza di un reale miglioramento», è ciò a cui allude BARONE-ADESI, '*Servi fugitivi in ecclesia*', 396 ss., il quale, nella sua riflessione, ascrive alle «drastiche pene sancite dal primo imperatore cristiano ai danni dei *servi fugitivi*» il motivo illuminante il citato declino. In effetti, nel prosieguo, lo studioso – in conseguenza di un raccordo che sarebbe venuto a perfezionarsi tra la politica atta a sanzionare chiunque abbia accolto all'insaputa del *dominus* un *servus fugitivus* ovvero lo stesso *servus fugitivus* che sia stato

4, ove è esplicitamente evocata la tortura atta a far emergere il *'lucrum capiendum callide'* del *dominus* che avesse ceduto ad altro *dominus* lo schiavo – *'ad domum vel agrum'* – *propter lucrum*.

Il riferimento a cui alludo è conservato in:

C. 6.1.4.4 (Imp. Constantinus A. ad Valerianum): *Sane mancipium torqueri oportet, ut manifestetur, utrum propter lucrum capiendum callide a domino ad domum vel agrum eius qui suscepit immissus est, an non* (Dat. V. Kal. Iul. Thessalonicae Gallicano et Basso cons.) [a. 330].

A seguito di una indagine comparativa dei diversi riferimenti evocati nella costituzione da ultimo richiamata, a venire in rilievo sono i rapporti intercorrenti tra il regime sanzionatorio – e la sua esacerbazione conseguente alla condotta recidivante – da un lato e il trattamento punitivo riservato allo schiavo dall'altro. Tale ultima osservazione consente di inquadrare la politica costantiniana in funzione impeditrice circa l'accoglimento del *'servus fugitivus in domum vel in agrum'* giacché il peggioramento del trattamento punitivo nei confronti degli schiavi – che sarebbe conseguito all'inasprimento di pena – avrebbe fatto sì che vi fosse un detrimento anche delle sue stesse condizioni di vita. Ciò avrebbe trovato diretto appoggio nel § 4 ove l'imperatore allude esplicitamente alla sottoposizione a tortura per gli schiavi al fine di fare emergere eventuali condotte illecite del proprio *dominus*.

Si è osservato altresì in dottrina come la fenomenologia giuridica che si evince dal brano, proprio in riferimento al caso di specie, sarebbe ascrivibile alla recidiva reiterata<sup>65</sup>, in forza della quale l'aumento di pena sarebbe proporzionale al numero – *'secundo vel tertio'* – delle ricettazioni concretizzatesi, purché si trattasse del medesimo schiavo<sup>66</sup>.

---

concesso *'ad domum vel agrum propter lucrum capiendum callide'* da un lato e la *manumissio in ecclesia* dall'altro – ribadisce come fosse necessaria l'irrogazione di «pene particolarmente severe ai danni dei *servi fugitivi* e di quanti risultano rei di averli accolti o di averne favorito la fuga». A riprova di quanto sinora esposto, «se le drastiche misure costantiniane non si pongono in contrasto con gli indirizzi perseguiti dalla normativa attinente alla *manumissio in ecclesia*, si può notare come la disciplina legislativa dei costumi cristiani afferenti alla liberazione degli schiavi converga in un conseguente disegno legislativo volto a contrastare l'illegale prassi cristiana di prestare accoglienza ai *servi fugitivi*, documentata anche dalla legislazione successiva».

<sup>65</sup> Alludono alla recidiva specifica, GATTI, *L'imputabilità*, 442-443 e, in tempi più recenti, NAVARRA, *La recidiva*, 149.

<sup>66</sup> Una conferma di questa prospettiva sembra potersi cogliere nelle parole di NAVARRA, *La recidiva*, 150, a parere della quale il caso di specie avrebbe alluso alla «recidiva specifica, senza dubbio», per quanto si fosse trattato «di un illecito della stessa specie, ma in un senso molto restrittivo». Dunque, vi sarebbe stata «la medesima condotta ai danni della stessa vit-

Successivamente, il discorso si sposta su una fattispecie nella quale a venire in rilievo è l'exasperazione di pena conseguente a ipotesi di plurirecidiva, ovvero si allude a CTh. 16.5.54. Dei diversi paragrafi cui appare suddiviso il testo, troverebbe spazio d'indagine quanto riportato al § 7 e al § 8.

Rileva in argomento

CTh. 16.5.54.7 (Imp. Honorius A. Iuliano proc[onsuli] Afric[ae]): *Officiales autem diversorum iudicum si in hoc errore fuerint deprehensi, ad triginta librarum argenti illationem poenae nomine teneantur, ita ut, si quinquies condemnati abstinere noluerint, coerciti verberibus exilio mancipentur* (Dat. XV Kal. Iul. R[a]v[ennae] Constantio et Constante cons.) [a. 414].

Nel passaggio precedentemente analizzato in tema di variazione della pena *pro qualitate personarum* (§ 3)<sup>67</sup>, la cancelleria imperiale si occupava di un inasprimento del trattamento sanzionatorio ‘*si quinquies eundem constiterit*’. Parimenti, con riguardo al § 7, le conclusioni formulabili non sono dissimili in quanto, se gli *officiales* fossero *deprehensi in hoc errore*, sarebbero condannati alla *poena* di *triginta librarum argenti*. In questa ipotesi vi sarebbe stata, in sostanza, una esasperazione del trattamento punitivo – ‘*si quinquies condemnati abstinere noluerint*’ – che si sarebbe identificata, in maniera non difforme da quanto si è visto al § 3 laddove si riservava l’*acerbius iudicemus si quinquies eundem constiterit nec damnis ab errore revocari*’, in una misura limitativa della libertà personale – l’*exilium* preceduto dalla *verberatio* –, sanzione che si sarebbe sostituita alla precedente *poena pecuniaria*<sup>68</sup>.

All’esito di quanto visto con riguardo a § 3 e § 7, resta il fatto che le implicazioni insite nei paragrafi richiamati, avrebbero continuato a esistere e a riverberarsi, sebbene con diverse sfumature, pure con riferimento al successivo § 8.

---

tima» e da ciò sarebbe conseguita la reiterazione, seppur circoscritta, della condotta *contra ius* che dava legittimazione all’esacerbazione del trattamento punitivo. Del medesimo avviso era, in precedenza, GATTI, *L'imputabilità*, 441-442, il quale sembra anch’egli propendere a favore della recidiva specifica reiterata, laddove la multirecidiva si collocherebbe solo sullo sfondo, mancando una completa riflessione sistematica sul tema. Non si deve scordare come, a parere dello studioso, «la stessa valutazione della recidiva specifica» assume un nuovo «contenuto morale e psicologico» per il tramite dell’etica cristiana, mutamento che «vasta risonanza eserciterà nel sistema giuridico statutario». La medesima conclusione può essere formulata anche con riguardo a CTh. 16.5.54.3 (442-443).

<sup>67</sup> Cfr. *supra*, § 3.

<sup>68</sup> Anche a fronte della consapevolezza che la condotta recidivante avrebbe comportato un inasprimento di pena, viene prospettata da BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 431, l’esclusione dell’indulto con riguardo a CTh. 16.5.54.7. Una conclusione non dissimile anima anche C. 6.1.4.1.

In particolare, costituisce riprova di quanto detto:

CTh. 16.5.54.8 (Imp. Honorius A. Iuliano proc[onsuli] Afric[ae]): *Servos vero et colonos cohercitus ab huiusmodi ausibus severissima vindicabit. Ac si coloni verberibus coacti in proposito perduraverint, tunc tertia peculii sui parte multentur* (Dat. XV Kal. Iul. R[a]v[ennae] Constantio et Constante cons.) [a. 414].

Anche in questo paragrafo, infatti, il colono è condannato al pagamento di una multa *tertia peculii sui parte si verberibus coacti in proposito perduraverint*<sup>69</sup>.

In sostanza, nei tre paragrafi precedentemente analizzati e tutti contenuti in CTh. 16.5.54, la cancelleria imperiale si sarebbe ripromessa – in modo non difforme da quanto si è potuto scorgere con riguardo all'exasperazione della pena per i recidivi non beneficiari dei provvedimenti indulgenziali<sup>69</sup> e dei recidivi la cui *variatio in peius* del trattamento punitivo sarebbe stata ancorata alla *qualitas personarum*<sup>70</sup> – di garantire redenzione e perdono, avendo di mira delle finalità paideutiche ed emendatrici, fermo restando che, dinanzi a delinquenti che reiterano condotte criminose, nessun vantaggio può essere elargito. Anzi, v'è di più, in quanto il legislatore in CTh. 16.5.54 avrebbe previsto un considerevole incremento della pena – con conseguente modificazione dello *status* personale al § 3, la *verberatio* seguita dall'*exilium* al § 7 e la multa *tertia peculii sui parte* al § 8 – che sarebbe dipeso, in tutte le ipotesi ivi considerate, dal «perseverare nella condotta illecita, nell'errore»<sup>71</sup>.

Un regime più articolato si ricava, sempre in questo contesto, da una costituzione emanata a Milano nel 400. Si tratta di:

C. 10.20.1 (Imp. Honorius A. Apollodoro proconsuli Africae): *Quidquid ultra debitum elicatum fuerit a curialibus vel cohortalibus vel aliis exactoribus, in duplum eruat, quod provincialibus restitui protinus oportebit. 1. Si quis autem exactorum in superexactionis crimen fuerit confutatus, capitali periculo cupiditas eius amovenda atque prohibenda est, si in isdem sceleribus perseveret* (Dat. prid. id. Mart. Mediolani Stilichone et Aureliano cons.) [a. 400]<sup>72</sup>.

<sup>69</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>70</sup> Cfr. *supra*, § 3.

<sup>71</sup> A tal proposito NAVARRA, *La recidiva*, 167-168, prendendo le mosse dall'intento risocializzante avuto di mira dal legislatore, avrebbe valorizzato l'elemento dell'errore che veniva considerato centrale in CTh. 16.5.54. In merito, la studiosa osserva che «gli alti dignitari eretici non risulta che *ab errore revocari*, gli *officiales* dei governatori non vogliono *abstinere* l'error nel quale sono stati colti; i coloni *in proposito perduraverint*». Siffatta dinamica veniva ulteriormente enfatizzata, laddove si segnalava come «il fine primo non è punire un male passato, ma irrogare la pena per il bene futuro del colpevole».

<sup>72</sup> Il testo è stato ripreso, senza alcun intervento significativo, dalla costituzione emanata

Che la riflessione verta principalmente sul tipo di sanzione irrogabile a *curiales*, *cohortales* o *exactores* come conseguenza di un ‘*ultra debitum elicitum*’ pare essere fuori discussione<sup>73</sup>, sebbene la stessa venga poi determinata in relazione al quantitativo di violazioni della prescrizione penale commesse. Alla luce di ciò, si può sin d’ora notare che la recidiva cui allude il testo della costituzione sia quella specifica<sup>74</sup>, attestazione enucleabile dalla chiara allusione alla perseveranza ‘*in isdem sceleribus*’.

Ciò posto, conviene prendere le mosse dal *principium*, in cui la cancelleria imperiale asserisce che, in caso di estorsione *ultra debitum* da parte di quanti fossero incaricati della riscossione delle imposte, il trattamento punitivo fosse da individuarsi ‘*in duplum eruatur*’, somma che deve essere restituita ai provinciali vittima di raggio.

La maggiore intensità della reazione punitiva si sarebbe registrata nel § 1, ove si profila il *capitale periculum* per l’*exactor in superexactionis crimen fuerit confutatus si in isdem sceleribus perseveret*. Ancora, si noti come l’eticità esprima carattere pervasivo, stante l’espresso riferimento nel brano alla ‘*cupiditas eius amovenda atque prohibenda*’<sup>75</sup>.

Ora, l’impostazione adottata dalla cancelleria imperiale nella costituzione in disamina sottende una presa di posizione – invero non pienamente coerente – rispetto all’atteggiamento estorsivo che, sebbene venga sanzionato con la semplice pena pecuniaria in caso di prima violazione, verrebbe a in-

---

dal fratello per la parte orientale dell’impero tre anni prima. Cfr., in tal senso, CTh. 11.8.1 (Imp. Arcad[ius] A. Caesario p[raefecto] p[raetori]o): *Si quis exactorum superexactionis crimen fuerit confutatus, eandem poenam subeat, quae divi Valentianiani sanctione dudum fuerat definita. Capitis namque periculo posthac cupiditas amovenda est, quae prohibita totiens in isdem sceleribus perseverat* (Dat. prid. non Mart. Constantinop[oli] Caesario et Attico cons.) [a. 397].

<sup>73</sup> A tal proposito pare pienamente condivisibile l’assimilazione dell’estorsiva riscossione delle imposte da parte dei soggetti a ciò preposti a una forma di *vis publica*, così come posto in evidenza da RANDAZZO, *Note*, 212.

<sup>74</sup> Alla recidiva (specifica) alludono MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 1044 n. 6; MOMMSEN, *Le droit pénal*, 406 n. 2; DE ROBERTIS, *La variazione della pena*, 656 n. 3, ma anche MANZINI, *Trattato*, 667 e n. 5, il quale asseriva che «la nozione di recidiva specifica non era ignota ai romani» sebbene venisse «spesso confusa nel concetto generico di reiterazione». Alla recidiva specifica ricorrono, altresì, più di recente, NAVARRA, *La recidiva*, 162; RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 502. In precedenza, FERRINI, *Diritto penale romano: teorie*, 320; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 131-132, rileva come, nel corso dell’intera esperienza giuridica romana, «quella che più direttamente viene in considerazione, è», però, «la recidiva specifica». Si badi che nelle sue monografie il Ferrini erroneamente novellava di C. 10.30.1, sebbene riportasse correttamente il riferimento testuale di C. 10.20.1. A tale *lapsus* accenna altresì NAVARRA, *La recidiva*, 162 n. 61.

<sup>75</sup> Cfr., sul punto, NAVARRA, *La recidiva*, 162.

crementarsi in maniera smodata, finendo con il riconoscere l'applicazione del *capitale periculum* in caso di reiterata trasgressione. Senza per questo dover prospettare una valutazione che parrebbe discendere da logiche di politica criminale<sup>76</sup>, sembrano comunque emergere dei risvolti degni di rilievo. In primo luogo, per quanto attiene all'individuazione del destinatario cui l'inasprimento del trattamento sanzionatorio pare essere diretto, la costituzione è chiara giacché avrebbe previsto che, indipendentemente dalla gravosità della pena comminata, l'esacerbazione della sanzione pare ben lungi dall'essere rivolta in capo ai soli *exactores* come, invece, una sommaria e meramente letterale esegesi del brano parrebbe, a prima vista, far credere. In questa prospettiva, è giocoforza possibile ravvisare un aggravio di pena anche nei confronti di *curiales* e *cobortales*<sup>77</sup>. In secondo luogo, la testimonianza permette di scorgere – trattandosi di una costante rispondente a politiche di lotta alla delinquenza primaria e, più ancora, alla ricaduta nel reato – come i comportamenti tenuti dai soggetti preposti alla riscossione delle imposte possano essere pesantemente esacerbati passando dalla mera pena pecuniaria *in duplum* al *capitale periculum*. Contestualmente, la ricaduta nella commissione del reato è da considerarsi espressione di un atteggiamento che rammostra una perseveranza nel crimine, lungi dall'esprimere un adeguamento ai canoni e ai valori propri della *societas* di riferimento<sup>78</sup>. Sul punto, va notato come non si

<sup>76</sup> Si pensi all'opinione di NAVARRA, *La recidiva*, 162, per la quale, in questo frammento, a emergere è «da sproporzione» tra la *variatio* della pena che oscilla «da pecuniaria a pena di morte». A tal proposito, infatti, secondo la studiosa, vi sarebbe sia la necessità di porre in risalto, da un lato, la prima violazione di legge di cui al *principium* – punita, forse, in modo eccessivamente blando – ove l'incaricato alla riscossione delle imposte sarebbe stato solo pecuniariamente sanzionato, senza essere estromesso dalle proprie mansioni seppur, a ben vedere, si possa ritenere indubbia espressione di quella politica criminale atta al recupero sociale del reo e alla valorizzazione del pubblico interesse e, dall'altro lato, la ricaduta nel reato e, precisamente la perseveranza *in isdem sceleribus*, che si sostanzia nel timore, esasperato a dismisura, del *capitale periculum*. Quest'ultima sanzione potrebbe essere considerata come l'esito naturale del fallimento della politica citata. Ciò dovrebbe indurre a pensare che il raggio d'azione della cancelleria imperiale abbia come prospettiva privilegiata quella di incutere una viva apprensione nei confronti del trattamento punitivo, apprensione che avrebbe condotto alla concretizzazione di uno stile di vita scevro da propositi delinquenziali.

<sup>77</sup> Cfr., in tal senso, NAVARRA, *La recidiva*, 161 n. 59.

<sup>78</sup> Osserva correttamente NAVARRA, *La recidiva*, 162-163, come «il risultato è che nella previsione della costituzione imperiale la misura della pena oscilla tra due poli opposti: da un lato la mitezza della sanzione inflitta per il primo reato che non preclude al reo di adeguare la propria condotta futura alla legalità, da un altro lato l'estremo rigore della pena di morte minacciata in caso di recidiva, volto prevalentemente a intimorire e così prevenire, e al tempo stesso a sanzionare la più grave colpa di chi si è nuovamente reso punibile».

postuli direttamente un rapporto di inasprimento graduale e armonico del trattamento punitivo, bensì si profila un aumento che «fa leva sul terrore per evitare la ripetizione del crimine»<sup>79</sup> e che pare essere corrispondente al vantaggio della comunità, ponendosi come risultato di una lotta alla commissione – oltre che alla recidiva – del reato e di risocializzazione del soggetto deviante. Difatti, l'estrema gravosità della pena comminata al reiteratore di reati – il riferimento è alla pena capitale – rispetto alla mera sanzione pecuniaria – cui avrebbe soggiaciuto il delinquente primario – sembra da un lato rispondere alla necessità generale di prevenzione e di deterrenza dal reato, ma, al contempo, non è estranea neppure alla estrema fragilità del potere che non sarebbe stato capace – se non tramite la previsione di ‘misure estreme’ per il recidivo – di arginare in altro modo il dilaniare del crimine.

È ora opportuno collegare una parte della costituzione ad altra testimonianza<sup>80</sup>, attribuibile all'imperatore Leone VI il Saggio, nella quale viene fatto cenno a un difforme trattamento punitivo per l'infedele e recidivo esattore delle imposte, per valutarne comparativamente la portata e riassumerne i tratti distintivi<sup>81</sup>.

Tornando per un momento al trattamento punitivo di C. 10.20.1 – da scorgersi nel *capitale periculum* in caso di reiterata estorsione *ultra debitum* da parte dei soggetti preposti all'esazione delle imposte –, si può osservare come la scelta della cancelleria imperiale sia caduta a seguito dell'intervento *in melius* predisposto da Leone VI detto il Saggio, il quale avrebbe sostituito il *capitale periculum* con la più blanda pena pecuniaria quantificata nel *quadrumplum* della somma illegittimamente estorta, seguita dalla destituzione dall'*officium* ricoperto<sup>82</sup>.

<sup>79</sup> Così NAVARRA, *La recidiva*, 162, la quale asserisce che l'esacerbazione del trattamento punitivo fosse necessaria al fine di raggiungere e preservare il bene comune, in quanto «la ripetizione del crimine» non sarebbe stata «sufficientemente scoraggiata se la pena per il secondo fatto fosse rimasta invariata».

<sup>80</sup> Secondo NAVARRA, *La recidiva*, 162 n. 62, «l'eccessiva severità» del trattamento punitivo è stata mitigata «con una costituzione abrogativa di C. 10.20.1» per opera di Leone VI il Saggio.

<sup>81</sup> A tal proposito alludo alla seguente parte della Nov. Leon. 61: *νεσπίζομεν δε τὸν εἰς πᾶσι περιπίπτων ἐγγλήματι, ἅπασι μὲν τοῦ πράγματος τοῦ αἰματώδους τολμηθέντος, διπλῆ ἀπαιτήσῃ ζημιόσσαι οὐ ὑπερεχτείνων ὄψῃ τέλους τὴν εἰσπρῆξιν, εἰ δ' ἐπιμένει τοῦτο πράττων, τετραπλάσιον ἀναστρέφειν τῷ ἡδῆχρημένῳ τὸ ληφέν, καὶ ἀτίμως τῆς ἐμπεπιστευμένης φροντίδος ἐξίστασθαι: καὶ εἶναι ἀπὸ γε τοῦ νῦν του τοιοῦτου ἐγγλήματος ταύτην τὴν ζημίαν, ἀλλὰ μὴ περὶ ψυχὴν χινδυνεύειν τοὺς ἀδίκους εἰς χρήματα.*

<sup>82</sup> A tal riguardo si veda la traduzione che delle novelle di Leone VI il Saggio è stata realizzata, in tempi ormai remoti, da NOAILLES - DAIN, *Les nouvelles*, 228, e che qui riporto per maggior comodità: «s'il persiste dans ses agissements, qu'il restitue le quadruple de ce qu'il a

Infine, pare opportuno evidenziare un ulteriore riferimento alla variazione della pena *pro modo admissi* che appare in:

CTh. 15.8.2 (Imp. Theod[osius] II A. Florentio p[raefecto] p[raetori]o): *Lenones patres et dominos, qui suis filiis vel ancillis peccandi necessitatem imponunt, nec iure frui domini nec tanti criminis patimur libertate gaudere. igitur tali placet eos indignatione subduci, ne potestatis iure frui valeant neve quid eis ita possit adquiri. sed ancillis filiabusque, si velint, conductisve pro paupertate personis, quas sors damnavit humilior, episcoporum liceat, iudicum etiam defensorumque implorato suffragio omni miseriarum necessitate absolvi, ita ut, si insistendum eis lenones esse crediderint vel peccandi ingerant necessitatem invitis, non amittant solum eam quam habuerant potestatem, sed proscripti poenae mancipientur exilii metallis addicendi publicis, quae minor poena est, quam si praecepto lenonis cogatur quispiam coitionis sordes ferre, quas nolit* (Dat. XI Kal. Mai. Felice et Tauro cons.) [a. 428]<sup>83</sup>.

Va preliminarmente osservato come la costituzione riportata sia volta alla criminalizzazione<sup>84</sup> delle condotte astrattamente riconducibili al *lenocinium* e,

---

pris à tort, et qu'il soit honteusement écarté de l'office qui lui a été confié». Cfr., sul punto, anche FERRARI DALLE SPADE, *Il diritto penale*, 303 ss.

<sup>83</sup> Il testo è riproposto nella produzione giustiniana sia parzialmente in C. 1.4.12 (Imp. Theodosius II A. Florentio praefecto praetorio): *Si lenones patres vel domini suis filiabus vel ancillis peccandi necessitatem imposuerint, liceat filiabus vel ancillis episcoporum implorato suffragio omni miseriarum necessitate absolvi* (Dat. XI Kal. Mai. Felice et Tauro cons.) [a. 428], che integralmente in C. 11.41.6 (Imp. Theodosius II A. Florentio praefecto praetorio): pr. *Lenones patres et dominos, qui suis filiabus vel ancillis peccandi necessitatem imponunt, nec iure frui domini nec tanti criminis patimur libertate gaudere. 1. Igitur tali placet eos indignatione subduci, ne potestatis iure frui valeant neve quid eis ita possit adquiri. sed ancillis filiabusque, si velint, conductisve pro paupertate personis, quas sors damnavit humilior, episcoporum liceat, iudicum etiam defensorumque implorato suffragio omni miseriarum necessitate absolvi, ita ut, si insistendum eis lenones esse crediderint vel peccandi ingerant necessitatem invitis, non amittant solum eam quam habuerant potestatem, sed proscripti poenae mancipientur exilii metallis addicendi publicis: quae minor poena est, quam si praecepto lenonis cogatur quispiam coitionis sordes ferre, quas nolit* (Dat. XI Kal. Mai. Felice et Tauro cons.) [a. 428]. In entrambi i brani viene messo in evidenza l'utilizzo della variante '*filiabus*' in luogo di '*filiis*', variazione che non sembra assumere rilievo meramente stilistico, bensì acquisirebbe autorità anche sul fronte della tutela da apprestare. A tal proposito, cfr. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 444; PULIATTI, '*Quae ludibrio*', 74 n. 138; FAYER, '*Meretrix*', 658, n. 363; RANDAZZO, *Note*, 212. Del pari, in precedenza, SICARI, *Prostituzione*, 29 nn. 9 e 10, osserva come il termine '*filiis*' doveva intendersi al femminile, dato che il meretricio era pratica diffusa soprattutto dalle donne, sebbene fossero radicati, anche se in minor misura, fenomeni di prostituzione maschile. Cfr., per quanto attiene alla prostituzione maschile, ex plurimis MCGINN, *Prostitution*, 10-11; DALLA, '*Ubi venus mutatur*', 7 ss.; CANTARELLA, *Secondo natura*, 129 ss.; VEYNE, *L'omosessualità*, 71 ss.; DE CRISTOFARO, '*Inpudicus*', 41 ss.;

<sup>84</sup> Si tratta del primo provvedimento adottato nel corso dell'esperienza giuridica romana atto a criminalizzare il *lenocinium*. Colgono questo aspetto, tra i molti, RIZZELLI, '*Lex Iulia*', 125; FAYER, '*Meretrix*', 660; RANDAZZO, *Note*, 470; NAVARRA, *La recidiva*, 169. Sembra condi-

in particolare, all'inasprimento del trattamento punitivo in capo al lenone che abbia tratto vantaggio dal meretricio della persona sfruttata. Ma la testimonianza non sembra affatto riferirsi in maniera indiscriminata a chiunque abbia assunto tale qualifica. Difatti, la pena – e il suo conseguente aggravamento in caso di recidiva – viene applicata per far fronte – e, quindi, limitare se non addirittura azzerare – al *lenocinium* realizzato dal *pater familias* ovvero dal *dominus*, dalle cui attività discende un vantaggio diretto (o meno) dallo sfruttamento della prostituzione di *suis filiis vel ancillis* che *'peccandi necessitatem imponunt'*.

Centrale è però la *'necessitas peccandi'*<sup>85</sup>, che giustifica sia la pena per il primo sfruttamento del meretricio, sia il suo inasprimento in caso di ricaduta nel reato<sup>86</sup>. Cogliendo questo aspetto, diviene progressivamente più eloquente l'esigenza avvertita dalla cancelleria imperiale di adottare provvedimenti atti a preservare e a garantire la tutela dei soggetti deboli; consapevole del fatto che è la necessità che impone loro di peccare, trattandosi di *alieni iuris*, privati della libertà di autodeterminazione e sottoposti alla *voluntas* del *pater familias* (se figlie) o del *dominus* (se schiave).

In primo luogo, a venire in luce è la prima violazione del divieto di non prostituire da parte, rispettivamente, del *dominus* e del *pater familias*. Diversa, sarebbe stata anche la terminologia adoperata, di piena età classica<sup>87</sup>, giacché si sarebbe fatto uso di due diverse espressioni, vale a dire *'ius frui domini'*<sup>88</sup> e

---

visibile l'osservazione avanzata su questo punto, in precedenza, da SICARI, *Prostituzione*, 29 ss., la quale, dopo aver messo in luce l'emersione «in maniera netta e inequivocabile» di una criminalizzazione in materia di meretricio, ne evidenzia «una ormai acquisita formalizzazione del carattere appunto criminoso di quel comportamento sociale». Sulla testimonianza riportata vd. anche, in tempi recenti, SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto*, 48; SOLIDORO MARUOTTI, *La prostituzione*, 231 ss. e ARENA, *Il papa*, 196-197 mentre, più in generale, sulla diffusione del *lenocinium* nel diritto giustiniano e bizantino, cfr. GORIA, *Ricerche*, 333 ss.

<sup>85</sup> Sulla *necessitas peccandi* cfr., *ex multis*, FAYER, *Meretrix*, 660 e, poco dopo, NAVARRA, *La recidiva*, 170.

<sup>86</sup> Entro questa prospettiva cfr. NAVARRA, *La recidiva*, 170, a parere della quale «non si tratta di un provvedimento repressivo della prostituzione in generale, ma di misure a protezione di donne che soggiacciono a un potere giuridicamente fondato». In precedenza, PULIATTI, *Quae ludibrio*, 74, sostiene che la costituzione avrebbe avuto di mira la repressione del solo *lenocinium* di *pater familias* e *dominus*. Tale asserzione sarebbe corroborata da una riflessione più generale inerente all'individuazione del *lenocinium* a loro ascritto come proscettismo.

<sup>87</sup> Cfr., sul punto, la riflessione spesa da SICARI, *Prostituzione*, 33.

<sup>88</sup> Sulla specifica locuzione merita di essere richiamata, per la sua chiarezza, la riflessione elaborata da SICARI, *Prostituzione*, 33, secondo cui nella costituzione in disamina viene adottata «una terminologia che sconvolge i canoni del diritto classico secondo i quali il verbo

*'ius frui potestatis'*<sup>89</sup>. Così la cancelleria imperiale prospetta un divieto per il *pater familias* e per il *dominus* di godere, in caso di prima violazione, dello *ius dominii* e dello *ius potestatis* nei confronti di *filiis vel ancillis* dei quali si sfruttava la prostituzione sebbene, lungi dal limitarsi a una mera e formale preclusione – peraltro, si badi, strettamente correlata con la natura criminosa del comportamento tenuto –, ne asserviva la medesima a un acerbo trattamento sanzionatorio, senz'altro rilevante sul terreno general-preventivo. La predetta prospettiva conduce a considerare rimarchevole il ricorso – *'si velint'* – da parte di *ancillis filiabusque*<sup>90</sup> alla protezione dell'*episcopus*, del governatore provinciale o del *defensor civitatis* al fine di essere assolti da *omni miseriarum necessitate*<sup>91</sup>.

Volendo tornare al lenocinio di *pater familias* e *dominus*, nell'avversione riportata nella *constitutio* e avvertita dalla cancelleria imperiale si troverebbe conferma non soltanto della comprovata radicalizzazione della condotta, nel tessuto sociale romano, ma anche – e soprattutto – della particolare ripugnanza che la stessa comporta: *'nec tanti criminis patimur libertate gaudere'* si legge nella testimonianza<sup>92</sup>. Non è un caso, infatti, che dall'induzione alla pro-

---

*frui* era solitamente utilizzato in connessione a una *res*».

<sup>89</sup> Non meno rimarchevole rispetto a quanto riportato nell'allusione allo *ius dominii* parrebbe essere la riflessione condotta da SICARI, *Prostituzione*, 33, con riguardo allo *ius potestatis*. Va notato a tal proposito, infatti, che la studiosa asserisce alla «privazione, come conseguenza del giudizio, espresso dall'ordinamento, di assoluta e totale condanna circa il comportamento tenuto da chi ne è titolare».

<sup>90</sup> Osserva correttamente FAYER, *Meretrix*, 660, che è indubbio, pure alla luce della terminologia adottata dalla stessa costituzione, come accanto a *filiis vel ancillis* il ricorso alla protezione di vescovi, governatori provinciali e *defensor civitatis* sia garantito anche alle persone di umile condizione – *'quas sors damnavit humilior'* si legge nel testo della testimonianza – che sono costrette, a causa del loro stato di indigenza e povertà, a esercitare l'attività di meretricio *'conductivae pro paupertate personis'*. Cfr., sul punto, RIZZELLI, *Lex Iulia*, 125 n. 10 e, non molto tempo dopo, PULIATTI, *Quae ludibrio*, 74.

<sup>91</sup> Sul punto, vd. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 444 e 482; MANNINO, *Ricerche*, 131-132; CIMMA, *L'episcopalis audentia*, 13-14 e 16 n. 32; FORMIGONI CANDINI, *Ne lenones*, 120; SOLIDORO MARUOTTI, *I percorsi del diritto*, 48; SOLIDORO MARUOTTI, *La prostituzione*, 231 ss.; ARENA, *Il papa*, 196-197.

<sup>92</sup> In argomento, SICARI, *Prostituzione*, 32, pone in risalto due elementi di valutazione – che andavano ad accostarsi a quanto desunto con riguardo alla stessa terminologia adoperata dalla cancelleria imperiale al fine di reprimere il favoreggiamento della prostituzione da parte del *pater familias* e del *dominus* – da individuarsi, in primo luogo, nell'«indignazione nella quale incorre colui che lo compie» e, in secondo luogo, nel riconoscimento «di una pari dignità» tra *filiis vel ancillis* in quanto facenti parte di «uno stato di subordinazione potestativa sostanzialmente identica». Sulla ripugnanza dell'induzione alla prostituzione nell'esperienza giuridica romana, cfr. PULIATTI, *Quae ludibrio*, 74; FAYER, *Meretrix*, 660 e, soprattutto, RANDAZZO, *Note*, 472-473. Come ha correttamente osservato lo studioso, «*damnatio in metal-*

stituzione in capo ai lenoni non vi è soltanto la perdita dello *ius frui domini/ius frui potestatis*, ma anche la *proscriptio* dei beni accompagnata dall'*exilium* e la *damnatio in metallum*<sup>93</sup>.

Ed ecco che viene posto in risalto il secondo rilievo degno di nota, da scorgersi nell'aggravamento del trattamento sanzionatorio in caso di ricaduta nel medesimo reato.

È proprio la recidiva specifica che giustifica la *variatio in peius* della pena, una *variatio* particolarmente significativa per il *pater familias* e il *dominus*, avvalorata da un lato «dal giudizio morale negativo che la società riservava agli autori di tale crimine» e dall'altro lato dall'emersione dell'etica cristiana<sup>94</sup>, e la cui traccia viene scorta nel '*si insistendum*' riscontrabile nella testimonianza<sup>95</sup>.

---

*lum* è considerata *proxima morti*, importando per il condannato la *servitus poenae*, oltre che la costrizione ai lavori forzati nelle miniere». Cfr., a tal proposito, poco oltre, n. 95.

<sup>93</sup> Cfr., in argomento, COSTA, *Crimini*, 169-170; FORMIGONI CANDINI, *Ne lenones*, 120; SICARI, *Prostituzione*, 34-35; FAYER, *Meretrix*, 660; NAVARRA, *La recidiva*, 171; RUSSO RUGGERI, *Recensione* a NAVARRA, *La recidiva*, 502. Alla completa «liberazione della schiava» – e non solo – «nel caso di prostituzione» allude, con riguardo alla testimonianza in disamina, BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, 279. Sul punto, vd. anche PULIATTI, *Il diritto penale*, 4490, il quale mette in risalto un duplice profilo: in sostanza, lo studioso avrebbe scorto un vantaggio per le persone avviate alla prostituzione e un detrimento per l'induttore. Sicché, precisa lo studioso, come «Teodosio II infligge al lenone i lavori forzati nelle miniere (*metallum*) e la perdita dei soggetti prostituiti, i quali ottengono la libertà».

<sup>94</sup> Cfr., sul punto, SICARI, *Prostituzione*, 34 ss. Per alcuni versi riconducibili agli spunti proposti dalla studiosa, trattando dell'emersione dell'etica cristiana, si possono considerare le valutazioni di RANDAZZO, *Note*, 208-209, a tenore delle quali «da prostituzione inizia ad essere denunciata come un male sociale, e per tale ragione a reprimerla; tuttavia, poiché l'etica cristiana non era ancora saldamente incardinata nella coscienza popolare, il divieto da solo probabilmente non sarebbe bastato e da qui la previsione dell'aumento di pena per la reiterata pratica di tale condotta vietata». In un siffatto contesto ben si innestano, a tal proposito, le sanzioni prescritte dalla cancelleria imperiale che tendono «a considerare deprecabili le condotte immorali, oltre che illecite, e ad aggravare le pene per i crimini contro il buon costume». L'influenza dell'etica cristiana volta a perseguire e arginare «un uso distorto della sessualità oltreché a salvaguardare l'ordine pubblico» era notevolissima, come conferma DALLA, *Recensione* a SICARI, *Prostituzione*, 208.

<sup>95</sup> Come viene correttamente notato da PULIATTI, *Quae ludibrio*, 74, «da sanzione inflitta a tale attività, una volta accertata e constatato il rifiuto degli autori di recedere da essa (*si insistendum eis lenones esse crediderint*), è insieme privatistica (perdita del *ius potestatis* sui soggetti prostituiti e del diritto agli acquisiti patrimoniali per il suo tramite) e personale afflittiva (il *metallum* invece della semplice *relegatio*)».

## 5. Recidiva nelle *Novellae* giustinianee: rilevanza dell'etica cristiana ed elaborazione imperiale

In ordine alla condotta recidivante, nella produzione novellare giustiniana si possono scorgere diverse tendenze che ricorrono in maniera frastagliata, sebbene conservino un medesimo tratto comune, da individuarsi nell'influsso dell'etica cristiana.

È prioritario dunque domandarsi – e valutare – come la recidiva si rapporti a tale legislazione e se vi si possano ravvisare elementi di congiunzione. Ciò potrebbe essere scorto, in primo luogo, nella normativa in materia di preservazione «di ordine e morale pubblici»<sup>96</sup>, individuando in quest'ultima un valido *trait d'union*.

Si ritiene opportuno muovere primariamente dall'esegesi di una novella la cui datazione pare incerta per mancanza di *subscriptio*, sebbene sembri collocabile nel 535 d.C., ossia:

Nov. 77.1: 1. Ἐπειδὴ δὲ τινες πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ βλάσφημα ῥήματα καὶ ὄρκους περὶ θεοῦ ὀμνύουσι τὸν θεὸν παροργίζοντες, καὶ τοῦτοις ὁμοίως παρεγγυῶμεν ἀποσχέσθαι τῶν τοιούτων βλασφημῶν ῥημάτων καὶ τοῦ ὀμνύειν κατὰ τριχός τε καὶ κεφαλῆς καὶ τῶν τοῦτοις παραπλησίων ῥημάτων. εἰ γὰρ αἱ κατ' ἀνθρώπων γινόμεναι βλασφημίαι ἀνεκδίκητοι οὐ καταλιμπάνονται, πολλῶ μᾶλλον ὁ εἰς αὐτὸ τὸ θεῖον βλασφημῶν ἄξιός ἐστι τιμωρίας ὑποστήναι. διὰ τοῦτο οὖν πάντας τοὺς τοιούτους προτρέπομεν ἐκ τῶν εἰρημένων πλημμελημάτων ἀποσχέσθαι καὶ τὸν τοῦ θεοῦ φόβον κατὰ νοῦν λαμβάνειν καὶ ἀκολουθεῖν τοῖς καλῶς βιοῦσιν. διὰ γὰρ τὰ τοιαῦτα πλημμελήματα καὶ λιμοὶ καὶ σεισμοὶ καὶ λοιμοὶ γίνονται, καὶ διὰ τοῦτο παραινοῦμεν τοῖς τοιούτοις ἀποσχέσθαι τῶν εἰρημένων ἀτοπημάτων, ὥστε μὴ τὰς αὐτῶν ἀπολέσει ψυχάς. εἰ γὰρ καὶ μετὰ τὴν τοιαύτην ἡμῶν νοθεσίαν εὐρεθῶσί τινες τοῖς αὐτοῖς ἐπιμένοντες πλημμελήμασι, πρότερον μὲν ἀναξίους ἑαυτοὺς ποιοῦσι τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας, ἔπειτα δὲ καὶ τὰς ἐκ τῶν νόμων ὑποστήσονται τιμωρίας. 2. Ἐπετρέψαμεν γὰρ τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῆς βασιλίδος πόλεως τοὺς ἐπιμένοντας ταῖς εἰρημέναις ἀτόποις καὶ ἀσεβέσι πράξεις καὶ μετὰ ταύτην ἡμῶν τὴν νοθεσίαν συνέχειν καὶ ταῖς ἐσχάταις ὑποβάλλειν τιμωρίας, ἵνα μὴ ἐκ τοῦ παραβλέπειν τὰς τοιαύτας ἀμαρτίας εὐρεθῇ καὶ ἡ πόλις καὶ ἡ πολιτεία διὰ τῶν τοιούτων ἀσεβῶν πράξεων ἀδικουμένη. εἰ γὰρ καὶ μετὰ ταύτην ἡμῶν τὴν παραίνεσιν τινες τοὺς τοιούτους εὐρίσκοντες συγκρύψουσιν αὐτούς,

<sup>96</sup> Cfr., sul punto, le riflessioni di SANDIROCCO, «*Cum vir nubet in feminam*», 15, il quale ravvisa un «forte collegamento tra il crimine sanzionato e la salvaguardia della città», ossia Costantinopoli, essendo a codesti abitanti rivolto il provvedimento, «dal pericolo di un decadimento morale e materiale». Si badi che necessita di essere precisata la centralità assunta, per il tramite dell'etica cristiana, dai «problemi di ordine e moralità pubblici» nella produzione giustiniana e che tende a riverberarsi nelle testimonianze che verranno in questa sede affrontate.

ὁμοίως παρὰ τοῦ δεσπότης θεοῦ κατακριθήσονται. καὶ αὐτὸς γὰρ ὁ ἐνδοξότατος ἔπαρχος, ἐὰν εὔρη τινὰς τοιοῦτό τι πλημμελοῦντας καὶ τὴν ἐκδίκησιν εἰς αὐτοὺς μὴ ἐπαγάγη κατὰ τοὺς ἡμετέρους νόμους, πρότερον μὲν ἔνοχος ἔσται τῇ τοῦ θεοῦ κρίσει, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἐξ ἡμῶν ἀγανάκτησιν ὑποστήσεται<sup>97</sup>.

Il lessico impiegato è illuminante sul punto oggetto di trattazione<sup>98</sup> in quanto, nell'ambito della repressione della sodomia<sup>99</sup> e della blasfemia – oltre che del giuramento ‘*per aliquod membrum aut per capillos Dei*’ –, si sostanzierebbe un irrigidimento del trattamento sanzionatorio laddove si assiste all'emersione di una (ri)commissione ulteriore dei delitti, anche a fronte di una propensione volta all'astensione da codesti propositi devianti.

Muovendo primariamente dall'esegesi del *principium*, sarebbero – ‘*et quoniam quidam ad haec quae diximus*’<sup>100</sup> – da scorgere nei ‘*blasphema verba et sacramenta de deo iurant*’ i comportamenti che avrebbero determinato l'insorgere dell'ira divina e, conseguentemente, la diffusione di *fames, terrae motus et pestilentiae* presso l'intera comunità. La pena prevista, a titolo di sanzione individuale in capo al reo, sarebbe stata la condanna della propria anima alla per-

<sup>97</sup> Trad. ed. Schöll-Kroll: 1. *Et quoniam quidam ad haec quae diximus et blasphema verba et sacramenta de deo iurant deum ad iracundiam provocantes, et istis iniungimus abstinere ab huiusmodi blasphemis verbis et iurare per capillos et caput et his proxima verba. Si enim contra homines factae blasphemiae impunitae non relinquuntur, multo magis qui ipsum deum blasphemat dignus est supplicia sustinere. Propterea igitur omnibus huiusmodi praecipimus a praedictis delictis abstinere et dei timorem in corde percipere et sequi eos qui bene vivunt. Propter talia enim delicta et fames et terrae motus et pestilentiae fiunt, et propterea admonemus abstinere ab huiusmodi praedictis illicitis, ut non suas perdant animas. Sin autem et post huiusmodi nostram admonitionem inveniantur aliqui in talibus permanentes delictis, primum quidam indignos semetipsos faciunt dei misericordia, post haec autem et legibus constitutis subiiciuntur tormentis. 2. Praecipimus enim gloriosissimo praefecto regiae civitatis permanentes praedictis illicitis et impus actibus et post haec nostram admonitionem et comprehendere et ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniatur et civitas et respublica per hos impios actus laedi. Si enim et post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes hos subterclaverint, similiter a domino deo condemnabuntur. Et ipse enim gloriosissimus praefectus in invenerit quosdam tale aliquid delinquentes et vindictam in eos non intulerit secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit dei iudicio, post haec autem et nostram indignationem sustinere.*

<sup>98</sup> Per la singolarità della rubrica, cfr. MIGLIARDI ZINGALE, *Il manoscritto greco*, 461 ss.

<sup>99</sup> Va segnalato come la *diabolica instigatione* che conduce gli uomini alla commissione di atti lussuriosi contro natura tenti di essere arginata dal timore di Dio e del *futurum iudicium*. Tali prospettazioni avrebbero, infatti, dovuto ‘*abstinere ab huiusmodi diabolicis et illicitis luxuriis, ut non per huiusmodi impios actus ab ira dei iusta inveniantur et civitate cum habitatoribus earum pereant*’. Coglie nel segno, dunque, il rilievo di SANDIROCCO, «*Cum vir nubet in feminam*», 16, a tenore del quale «la decadenza dei costumi suscita l'ira divina, che ricade non solo sui criminali ma su tutta la comunità».

<sup>100</sup> Cfr., *supra* n. 98.

dizione.

Ma, procedendo con l'esegesi del testo (in particolare l'attenzione va riposta sul § 1), non si può prescindere dal rintracciare nella permanenza nel delitto '*post huiusmodi nostram admonitionem*' il motivo dell'aggravamento di pena che, in primo luogo, viene scolpito in un detrimento di carattere religioso e violativo della prescrizione divina – difatti nella fonte viene precisato come '*primum quidem indignos semetipsos faciunt dei misericordia*' – e che, solo in subordine, si sostanzia in una trasgressione della legge umana, come attestato dall'espressione '*post haec autem et legibus constitutis subiciuntur tormentis*'<sup>101</sup>.

Invero, nel § 2, si evince che in caso di permanenza nell'illecito e negli atti empì – noncuranti dell'ammonizione in precedenza sofferta e anche a fronte della consapevolezza delle sanzioni prescritte nei riguardi *gloriosissimus praefectus* che si astenga dall'intervenire – si renderà necessaria l'applicazione delle più estreme torture<sup>102</sup> proprio perché si vuole salvaguardare l'integrità

<sup>101</sup> Merita di essere richiamata, per la sua chiarezza, la riflessione elaborata da SANDIROCCO, «*Cum vir nubet in feminam*», 15-16, il quale – circa la previsione di una punizione che si sarebbe declinata primariamente in una dimensione divina e, solo in un secondo momento, avrebbe assunto rilievo sul versante del diritto secolare – asserisce che «ciò avvalorava l'idea di un mutamento nel pensiero dell'imperatore, ormai propenso a conferire più importanza alla giustizia divina rispetto a quella umana, in un cesaropapismo ormai assoluto, che ne rafforzava la propria leviatonica egemonia che vede ben salde nelle sue mani la spada del potere politico e il pastorale di quello religioso». A riprova di ciò, lo studioso continua sostenendo che nella testimonianza è «forte la tensione spirituale» laddove non viene più fatto uso di una terminologia prettamente giuridica (in merito veniva fatto accenno al «crimine» e alla «pena»), bensì si propende per un impiego di vocaboli avvinti da una dominante connotazione religiosa (a tal riguardo si allude al «peccato», al «castigo», alla «penitenza» e alla «conversione»). Quest'ultima riflessione è stata avanzata, in tempi precedenti, da DALLA, '*Ubi venus mutatur*', 200, il quale evidenzia la primigenia sanzione divina e il subordinato trattamento punitivo promanante dal braccio secolare. Cfr., sul punto, FALCHI, *Diritto penale romano. (I singoli reati)*, 217; BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 427-428; BONINI, *Studi*, 88-89; SITZIA, *Legislazione criminale*, 215; FASOLINO, *Pena*, 137-138. Ancora sulla testimonianza e sui rapporti con la dimensione religiosa, vd. FIORENTINI, *Il giurista*, 201 ss. Più in generale, sulla misericordia nel diritto romano, cfr. LUCHETTI, *La misericordia*, 119 ss.

<sup>102</sup> Alla pena di morte allude BOTTA, *Giustiniano*, 283, a parere del quale si tratterebbe di una sanzione che affonda le sue radici nel diritto mosaico, all'interno del quale siffatto trattamento repressivo sarebbe stato riconosciuto per dei reati limitati, vale a dire «sia per la blasfemia sia per l'omosessualità, a somiglianza del trattamento divino delle corrotte città di Sodoma e Gomorra». Lo studioso, comunque, non crede si possa escludere recisamente la sua plausibile derivazione dal diritto romano, laddove si evidenzia una continuità tra «la condotta considerata da Giustiniano» e le «fattispecie represses come *sacrilegium*». Meritano di essere ricordate anche le riflessioni condotte da SITZIA, *Legislazione criminale*, 215, a parere del quale, in maniera non dissimile da quanto evidenziato dal Botta più tardi, la pena di morte si considera «l'estremo rimedio cui occorre far ricorso dinnanzi ad una pervicace vo-

della *civitas* e della *respublica* dalle possibili conseguenze nefaste derivanti da questo empio atto, rendendosi al contempo necessaria la sottomissione alla pena divina.

Ancorché finalizzato alla proposizione di un sistema atto ad arginare le condotte astrattamente riconducibili a episodi di blasfemia – oltre che episodi di giuramento ‘*per aliquod membrum aut per capillos Dei*’ – e di sodomia, non può comunque negarsi l’attinenza della testimonianza (e di quanto in essa previsto, con particolare riguardo al profilo relativo alla permanenza nell’illecito e negli atti empì) alla recidiva.

A tal proposito pare necessario interrogarsi, anche a fronte della consapevolezza dell’inasprimento di pena a seguito di (ri)commissione dei delitti<sup>103</sup>, sulla locuzione di cui viene fatto uso nella testimonianza, vale a dire

---

lontà del reo di non emendarsi». Dunque, siffatta interpretazione consentirebbe di propendere a favore della previsione della funzione emendatrice della pena quale finalità primigenia avuta di mira dal legislatore. A quest’ultimo proposito, difatti, sembra alludere lo studioso che non individua il *leitmotiv* della pena capitale nella prevenzione generale, bensì nella necessità di emenda del reo. Circa l’identificazione dell’*ultimum supplicium* con la pena di morte si vedano altresì FALCHI, *Diritto penale romano. (I singoli reati)*, 225; BONINI, *Studi*, 89; FASOLINO, *Pena*, 137-138. Pare opportuno porre in evidenza la riflessione condotta da DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 202-203, il quale, a fronte della «assenza di un’indiscutibile tecnicità di linguaggio», non ammette *in nuce* la certa individuazione della pena di morte – nel § 2 – quale pena applicabile in caso di perseveranza nel delitto, benché paia «da interpretare come pena di morte, soprattutto alla luce del confronto con il tenore della Nov. 141». Cfr., sul punto, la notazione che veniva spesa dallo studioso con riguardo alla *poena gladii* e la riflessione condotta in argomento da FALCHI, *Diritto penale romano. (I singoli reati)*, 131. Va altresì osservato come BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 469, avesse anch’egli ricavato dal testo l’idea relativa all’individuazione dell’*ultimum supplicium* con la pena di morte e che tale accostamento andrebbe ulteriormente avvalorato dalla conformità ad alcuni precetti evangelici e, in particolar modo, a Matth. XII, 31: *Spiritus autem blasphemia non remittentur* e a Tim. I, 1, 20: *Quod tradidi Satanae, ut discant non blasphemare*.

<sup>103</sup> Si noti come la dottrina non sia unanime nel riconoscere – ovvero nel negare – autorità alla recidiva con riguardo alla testimonianza in disamina. A tal proposito, BRUSA, *Studi sulla recidiva*, 131, era propenso a considerare la Nov. 77 espressione di recidiva in senso tecnico. Non pare proclive a condividere quanto sostenuto dal Brusa, invece, in tempi recenziatori, NAVARRA, *La recidiva*, 181 n. 125, secondo la quale «il legislatore prende in considerazione condotte che erano abitudinarie (ma non sanzionate) prima dell’introduzione della nuova figura criminosa e che vengono dal soggetto ripetute nonostante che, dopo il dissuasivo provvedimento imperiale, siano divenute illecite». Va dunque notato come la studiosa pervenga alla conclusione secondo cui, nella novella in esame, non si possa considerare perfezionata alcuna condotta recidivante dovendosi cogliere il *leitmotiv* nella carenza di alcuni elementi strutturali, ovverosia «una precedente sanzione e condanna, presupposto della recidiva». Paradigmatica, sul punto, è la notazione spesa, tempo addietro, da DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 202, alla luce della quale si deve scorgere «un preesistente sistema sanzionatorio»

'*praecipimus a praedictis delictis*'. Siffatta espressione parrebbe riferirsi all'agire recidivante in quanto allude specificamente alla ricaduta<sup>104</sup> nella commissione di un delitto e tale considerazione viene ulteriormente avvalorata dalla finalità emendatrice cui ambisce il detentore della potestà legislativa, in un periodo storico caratterizzato dall'emersione dell'etica e dei valori della cristianità.

Ora, nel tentativo di dispiegare ulteriormente il primo profilo avanzato, acquista efficacia la perseveranza nella commissione del delitto, requisito ineludibile al fine di potersi considerare integrata la recidiva, che necessita della reiterazione nel proposito delinquenziale, sebbene non si possa riferirsi propriamente alla recidiva 'in senso tecnico', non riservando il provvedimento alcun cenno a una precedente condanna. Invero, sarebbe impossibile parlare tecnicamente di recidiva<sup>105</sup>, sebbene paia possibile scorgere tracce di una legislazione finalizzata a evitare la ricaduta nel reato e tale propensione verrebbe ulteriormente avvalorata dalla forma verbale '*praecipimus*', conservata anch'essa nella testimonianza. Siffatto profilo pare rapportarsi intimamente con la finalità dell'apparato punitivo predisposto dalla cancelleria imperiale, atto a evitare la commissione e la perseveranza nell'illecito. Difatti, nell'anzidetto scenario, è inevitabile fare cenno alla «funzione sostanzialmente purificatrice» e catartica della pena che, soltanto in via di riflesso, preserva la generalità dei consociati dalla commissione del crimine<sup>106</sup>.

---

sia con riferimento alla blasfemia che con riguardo alla sodomia. Parrebbe invece deporre a favore dell'individuazione di un agire recidivante la riflessione condotta da FASOLINO, *Pena*, 138, il quale ritiene applicabile l'*ultimum supplicium* «laddove il reo persista nel proprio misfatto mostrando di essere, perciò, irrecuperabile». Lo studioso, nel prosieguo del ragionamento, correttamente osserva come, in diverse occasioni, la cancelleria imperiale si fosse avvalsa del timore ingenerato nella generalità dei consociati dalla previsione astratta di un rigido trattamento punitivo atto a scongiurare o, comunque, disincentivare «chi volesse intraprendere azioni illecite o persistere nel suo comportamento delittuoso» con il precipuo scopo di «evitare che, attraverso la commissione di reati, gli uomini portino alla dannazione la propria anima».

<sup>104</sup> Alla perseveranza nel delitto alludono diversi studiosi, tra i quali vd., *ex multis*, BONINI, *Studi*, 89; SITZIA, *Legislazione criminale*, 215; BOTTA, *Giustiniano*, 85; FASOLINO, *Pena*, 137-138 e 183-184.

<sup>105</sup> Cfr., a tal proposito, NAVARRA, *La recidiva*, 181 n. 125.

<sup>106</sup> Sotto questo profilo, pare necessario condividere quanto sostenuto da SITZIA, *Legislazione criminale*, 215 s., secondo cui «in Nov. 77 l'emenda appare come lo scopo primario del legislatore e la pena come un male necessario al quale il legislatore stesso si piega qualora non riesca a realizzare questo scopo primario». Del medesimo avviso è FASOLINO, *Pena*, 138, il quale rafforza l'orientamento sin qui prospettato, invero sostenendo come «da pena viene comminata solo quale *extrema ratio*, al fine di evitare il rischio che un atteggiamento troppo

Entro l'orizzonte riguardante la rilevanza della condotta recidivante nella produzione novellare giustiniana, merita di essere partitamente analizzata la Nov. 154, avente come oggetto di trattazione gli *incesti crimina*. Il testo della Novella del 535-536 d.C. assume il seguente tenore:

Nov. 154.1: ... μετὰ δὲ τὸν ἡμέτερον νόμον τὸν ἔναγχος περὶ τούτου τεθέντα εἶ τις ἐτόλμησεν ἢ καὶ τολμήσειεν τοιοῦτό τι πράξει, βουλόμεθα τοῦτον ὑπὸ ποινὰς ἐσχάτας καταστῆναι, εἰδότα ὡς οὐ μέχρι χρηματικῶν στησόμεθα ποινῶν, ἀλλ' αὐτόν τε καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας ἐξ ἀθεμίτων γινομένους γάμων μετὰ τὴν ἡμετέραν, ὡς εἴρηται, θείαν διάταξιν μετελευσόμεθα, καὶ τὸν εἰς κεφαλὴν κίνδυνον καὶ τὴν εἰς περιουσίαν αὐτοῖς ποινὴν ἐπιστήσομεν, οὐδενὸς φειδόμενοι οὔτε εἰ μείζονος οὔτε εἰ ἐλάττονος εἴη καταστάσεως ἢ τύχης ἢ ἱερωσύνης (τοῦτο γὰρ ἔτι μᾶλλον ἔστι δυσκολώτερον), ἀλλὰ πᾶσιν ὁμοίως ἐπεξιόντες τὴν νενομισμένην καὶ τοῖς ῥωμαϊκοῖς πρέπουσαν νόμοις φυλάζομεν εὐταξίαν, οὐ μέρος μόνον τῆς οὐσίας ἀφαιρούμενοι, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν ὅλην καὶ μέρος τοῦ σώματος, καὶ εἴπερ καὶ δυσκολωτέραν εὖρωμεν τὴν ἀθεμιτογαμίαν, καὶ αὐτὴν ἴσως τὴν ψυχὴν· οὐδενὸς ἀποφυγεῖν δυναμένου εἰς τὸ τοῖς πέλας ἐν τοῖς πλημμελήμασιν ἀκολουθεῖν. χρὴ γὰρ τὰ ὀρθὰ τε καὶ προσήκοντα φρονεῖν καὶ τοὺς ἄλλους ἀνίσταν εἰς τὸν τοιοῦτον ζῆλον, ἀλλ' οὐκ αὐτοὺς πράττειν παράνομα καὶ εἰς τὴν πρὸς ἀλλήλους καταφεύγειν μίμησιν. ταῦτα τοῖνυν φυλάττεσθαι βουλόμεθα ἐπὶ τῶν εἰρημένων ἐπαρχιῶν, τῶν τε πολιτικῶν τῶν τε στρατιωτικῶν ἀρχόντων τοῦτο φυλαττόντων καὶ τὰς ποινὰς ἐπιτίθεσθαι τοῖς ἀμαρτάνουσι παρασκευαζόντων. τοῦτο δὲ αὐτὸ τοῖς τῆς χώρας κατὰ πρόσταξιν σὴν διὰ προγραμμάτων παρὰ τῶν οἰκείων ἀρχόντων γενέσθαι βουλόμεθα φανερόν, εἰ μὴ βούλονται καὶ αὐτοὶ ταῖς ἐσχάταις ὑποβληθῆναι ποιναῖς καὶ ταῖς ἐκπτώσεσι τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν οὐσιῶν, εἴ τινος τούτων ἀμελήσειαν<sup>107</sup>.

indulgente nei confronti dei peccatori attiri l'ira di Dio sull'intera comunità». Siffatta interpretazione riceverebbe conforto dal testo della testimonianza e ben si inserirebbe in un contesto segnato dall'emersione dell'etica cristiana atto a evitare «che sulla collettività ricadano le conseguenze dell'ira divina». Va ricordata la conclusione avanzata, in precedenza, da BONINI, *Studi*, 125, secondo cui la testimonianza in disamina consentirebbe di scorgere al suo interno «un'alternativa fra autoemenda, a seguito dell'*admonitio*, e applicazione della sanzione penale; e quest'ultima trae la sua necessità dall'intento di evitare l'ira divina, presentandosi quindi come strumento di una sorta di purificazione».

<sup>107</sup> Trad. ed. Schöll-Kroll: ... *Post legem vero nostram nuper hac de re latam si quis quid eiusmodi facere ausus fuerit vel etiam audeat, eum extremis suppliciis subici volumus, sciatque is nos in pecuniariis poenis non substituros, sed et ipsum et uxorem et liberos ex illicitis nuptiis natos post nostram, uti dictum est, sacram constitutionem persecuturos esse, et de capite periculum et de bonis poenam iis inflictuuros, nulli parcetes nec si maioris nec si minoris sit conditionis aut fortunae aut sacerdotii (hoc enim etiam magis importunum est), sed in omnes pariter animadvertentes solitum et Romanis legibus dignum ordinem esse servaturos, cum non solum substantiae partem auferamus, sed etiam totam substantiam et partem corporis, et si quidem vel importunius contractas deprehenderimus illicitas nuptias, forte etiam ipsam animam: ita ut nemo effugere possit ad vicinorum in peccatis exemplum sequendum. Recta enim et quae decent sapere oportet*

Pur essendovi dei dubbi circa l'attinenza della testimonianza riportata alla recidiva, non si può escludere che al suo interno siano contenute tracce che in qualche modo consentano di concludere in senso favorevole.

La novella attiene alla repressione delle nozze incestuose, unione evitata tramite la previsione di un rigido sistema di pene che ne avrebbe limitato e osteggiato la diffusione. In particolare, la testimonianza regolamenta tre diverse situazioni – che si stagliano in una dimensione temporale diacronica – ovvero sia attiene alle nozze incestuose celebratesi in Mesopotamia e in Osroene in data antecedente all'entrata in vigore della Nov. 12 (dell'anno 535) e a un rigoroso sistema di pene irrogate contro le nozze incestuose celebrate in data successiva rispetto all'entrata in vigore della medesima novella; sistema di pene destinato a essere ulteriormente implementato in caso di mancata repressione da parte degli organi deputati<sup>108</sup>.

Si badi che, a tal proposito, il disvalore della condotta serbata – giacché una parte della novella avrebbe garantito l'incolumità per le nozze incestuose celebrate prima dell'anno 535 – avrebbe reso possibile l'applicazione di un ampio ventaglio di sanzioni, sia di carattere personale oltre che patrimoniale al cui interno si collocano, in particolare, la confisca dei beni sul versante patrimoniale – ‘οὐ μέρος μόνον τῆς οὐσίας ἀφαιρούμενοι, ἀλλὰ καὶ τὴν οὐσίαν ὅλην’ si legge nella testimonianza – e la mutilazione (‘μέρος τοῦ σώματος’) sino a giungere all'estremo supplizio<sup>109</sup> sul versante personale (‘καὶ

---

*tet ceterosque ad talem aemulationem excitare, nec vero ipsos quae contra leges sunt agere et ad mutuum imitationem confugere. Haec igitur custodiri volumus in praedictis provinciis, ut tam civiles quam militares magistratus hoc custodiant efficiantque ut poenae delinquentibus imponantur. Hoc ipsum autem iis qui in provincia sunt ex praecepto tuo a propriis magistratibus per edicta manifestum fieri volumus, nisi ipsi quoque extremis poenis subici velint et administrationum et bonorum amissioni, si quid horum neglexerint.*

<sup>108</sup> Cfr., a tal proposito, FRANCIOSI, *Il regime delle nozze incestuose*, 743-744; PULIATTI, *Ricerche*, 37 ss.; PULIATTI, *Incesti crimina*, 219-220; AMELOTI, *Recensione a PULIATTI, Ricerche*, 205.

<sup>109</sup> Alla pena di morte sembra alludere LUCHETTI, *La legittimazione*, 248-249 n. 130., il quale ravvisa un'alternativa nella sua «commutazione in una pena mutilante». Sul punto emblematiche sono le riflessioni condotte da GORIA, *Studi*, 204-205 n. 53, a parere del quale «al tempo di Giustiniano i giudici irrogavano spesso una pena mutilante quando la legge prevedeva la pena capitale: probabilmente già allora si stava affermando l'interpretazione lata dell'espressione *poena gladii* che troviamo presso più tardi giuristi bizantini, secondo i quali essa comprenderebbe anche l'accecamento e il taglio della mano e del naso» e tale ipotesi ben si attaglia con quanto risulta dalla lettura di Nov. 154.1. Infatti, proseguiva lo studioso, la pena mutilante sarebbe stata sostituita «sistematicamente e obbligatoriamente» dal «taglio di un membro» per «spirito umanitario». Tale osservazione è stata ripresa, in tempi recenziari, anche da BOTTA, *“Per vim inferre”*, 204 n. 69, il quale ravvisa nella Nov. 154.1 un antecedente giustiniano della *mutatio* sinora dispiagata.

τόν εἰς κεφαλὴν κίνδυνον ἐπιστήσομεν<sup>110</sup>). La norma avrebbe fatto fronte anche al caso di negligenza dei funzionari civili e militari, prevedendo in loro capo rigide sanzioni, pure in questo caso sia di carattere patrimoniale oltre che personale, *‘extremis poenis subici velint et administrationum et bonorum amissionem’*<sup>111</sup>.

La ragione che soggiace alla statuizione della cancelleria imperiale di prevedere un così grave sistema di pene deve essere identificata con la reiterazione nella conclusione di nozze incestuose a fronte dell’inosservanza di quanto stabilito dalla Nov. 12, circostanza che ha condotto volutamente verso un’esacerbazione del trattamento punitivo, onde ottenervi osservanza<sup>112</sup>.

La testimonianza, difatti, concerne l’inasprimento del trattamento punitivo – tendenza, peraltro, completamente in linea con la politica giustiniana – e sembra confermare l’esistenza di tracce della recidiva anche in questa epoca.

Entro il quadro sin qui prospettato, necessita di essere considerata la portata della Nov. 123.30, databile al 546 d.C. e recante il divieto per la diaconessa di coabitare con un uomo. Pare a questo punto opportuno rievocarne il contenuto:

Nov. 123.30: Διακόνισσαν δὲ οὐδενὶ τρόπῳ μετὰ ἀνδρός, ἐξ οὗ δύναται ἀσέμνου βίου ἀναφύεσθαι ὑποψία, οἰκεῖν συγχωροῦμεν. εἰ δὲ ταῦτα μὴ παραφυλάξει, ὁ ἱερεὺς ὑφ’ ὃν τέτακται ὑπομνησκέτω ταύτην, ἵνα πᾶσι τρόποις τὸν τοιοῦτον ἀνδρα ἐκβάλλῃ τοῦ ἰδίου οἴκου. εἰ δὲ τοῦτο ὑπέρθηται πρᾶξι, τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑπηρεσίας καὶ τῶν ἰδίων διαρίων ἀλλοτριουμένη ἐν μοναστηρίῳ παραδίδόσθω, κάκεῖ πάντα τὸν τῆς ἰδίας ζωῆς χρόνον

<sup>110</sup> Che l’effetto preventivo della pena da un lato e la rimarchevole tendenza all’esacerbazione della pena dall’altro fossero elementi centrali della politica giustiniana, sono elementi considerati da FRANCIOSI, *Il regime*, 744, quali indici atti a garantire non soltanto «il rispetto dell’ordinamento giuridico romano, di cui si intende conservare la dignità», bensì anche i «fini paradigmatici deterrenti da opporre agli esempi che inducono alla moltiplicazione dei casi di reato».

<sup>111</sup> Non vi è dubbio che la portata generale della novella concorra ad attribuire un particolare rilievo alla tendenza giustiniana volta a garantire l’irrigidimento del trattamento punitivo e che, nel quadro sin qui prospettato – quadro conforme a quanto osservato da PULIATTI, *Incesti crimina*, 220 –, sia da individuare nella novella in disamina la sola legge in materia di *crimen incesti* che «colpisce con misure retributive altrettanto aspre i funzionari negligenzi». Lo studioso depone in tal senso pure in *Ricerche*, 41, ove ravvisa nella «decisione del linguaggio» e nella «stessa gravità delle sanzioni civili e penali previste per i funzionari negligenzi» il *vulnus* della legislazione giustiniana sul tema.

<sup>112</sup> Cfr., a tal proposito, FRANCIOSI, *Il regime*, 743-744.

διατελείτω· τῶν πραγμάτων αὐτῆς, εἰ μὲν παῖδας ἔχοι, μεταξύ αὐτῆς κάκεινων κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν προσώπων διαιρουμένων, ἵνα τὸ ἀρμόζον τῇ αὐτῇ γυναικὶ μέρος τὸ μοναστήριον λαμβάνον ταύτην ἀποτρέφοι· εἰ δὲ μὴ ἔχοι παῖδας, πᾶσα ἡ αὐτῆς περιουσία μεταξύ τοῦ μοναστηρίου ὅπου ἐμβάλλεται καὶ τῆς ἐκκλησίας ἐν ἧ πρότερον ἐτέτακτο ἐξ ἴσης μοίρας διαιρεῖσθω<sup>113</sup>.

Nella Nov. 123.30, permangono, sebbene vi sia una difformità di contenuti, i medesimi punti oscuri già precedentemente riscontrati in merito all'individuazione della condotta ivi descritta quale estrinsecazione dell'agire recidivante.

Ancorché non sia agevole accertare l'allusione alla ricaduta nel reato, pare nondimeno necessario procedere a un'esegesi della norma, laddove la stessa sembrerebbe dispiegare un difforme trattamento punitivo come diretta conseguenza dell'inosservanza della proibizione imposta alla diaconessa dal sacerdote alla quale la stessa è destinata a soggiacere *'sacerdos sub quo subiacet'*.

Se è vero che alla diaconessa non è *nullo modo* consentito di coabitare *cum viro* *'ex quo potest inhonestae vitae emergere suspicio'*, quanto al caso di inosservanza della prescrizione, la novella prosegue imponendo al sacerdote di redarguirla affinché tale uomo esca dalla sua abitazione. Laddove la donna, già precedentemente ammonita, decidesse di non adempiere a tale prescrizione, sarebbe stata più rigidamente sanzionata. La maggiore intensità del trattamento punitivo si sarebbe registrata non soltanto a livello patrimoniale, bensì avrebbe sviluppato i propri effetti anche sul profilo prettamente personale. Si badi che, a tal proposito, il provvedimento avrebbe fatto cenno alla privazione, nei riguardi della diaconessa, del suo ministero ecclesiastico e degli emolumenti, ma sarebbe giunto finanche a prevedere la reclusione *'omni suae vitae tempore'* presso un monastero. In questo quadro, si aggiunge altresì una precisa disposizione – alla quale la diaconessa inosservante è destinata a soggiacere – per quanto attiene alle sostanze di sua spettanza: le stesse verranno suddivise *'si quidem filios habeat'* tra sé e i suoi figli *'secundum numerum personarum dividendis'*, mentre *'si autem non habuerit filios'* verranno ripartite *'inter monasterium, ubi immittitur, et ecclesiam, in qua prius erat constituta, ex aequa portione'*.

<sup>113</sup> Trad. ed. Schöll-Kroll: *Diaconissam vero nullo modo cum viro, ex quo potest inhonestae vitae emergere suspicio, habitare permitimus. Si vero haec non observet, sacerdos sub quo subiacet admoneat eam, ut omnibus modis talem virum eiciat sua domo. Si vero hoc distulerit agere, ecclesiastico ministerio et propriis emolumentis alienata monasterio tradatur, et ibi omni suae vitae tempore degat: rebus eius, si quidem filios habeat, inter se et illos secundum numerum personarum dividendis, ut competentem ipsi mulieri partem monasterium accipiens eam alat; si autem non habuerit filios, omnis eius substantia inter monasterium, ubi immittitur, et ecclesiam, in qua prius erat constituta, ex aequa portione dividatur.*

Va notata, innanzitutto, la prospettiva desumibile dal testo della novella, volta a potenziare il trattamento punitivo in capo alla diaconessa ‘*si vero haec non observet*’ il divieto di coabitare *cum viro*: ma pare necessario interrogarsi in merito alla riconducibilità del contenuto della novella, anche in via approssimativa, con l’agire recidivante. Siffatta considerazione necessita di essere rapportata con la condotta serbata dalla diaconessa, che si colloca in una dimensione diacronica successiva all’ammonizione e che si staglia in una mera inosservanza di quanto impostole dal sacerdote, in qualità di suo superiore.

A tal proposito pare opportuno rilevare sin da ora l’estraneità<sup>114</sup> del caso descritto alla recidiva sul presupposto della carenza degli elementi oggettivi essenziali di cui la stessa necessita – va notata, in particolar modo, la mancanza di un precedente provvedimento di condanna –, sebbene non si possa negare come il trattamento punitivo più severo sia diretta conseguenza di una reiterata condotta vietata – fatto che formalmente si rinviene nella novella in disamina – e conduca verso il riconoscimento, nel corso dell’esperienza giuridica romana, di tracce, talvolta meramente abbozzate, di recidiva.

È dunque in tale contesto, caratterizzato dalla persistenza di nutriti dubbi circa l’emersione della condotta recidivante da un lato e l’individuazione nelle fonti di tracce di esasperazione della pena dall’altro, che pare necessario soffermare la nostra attenzione su

Nov. 123.42.1: Ἐὰν μοναχὸς καταλείψῃ τὸ μοναστήριον καὶ εἰς κοσμικὸν βίον μετέλθῃ, τοῦτον τῆς στρατείας καὶ τῆς τιμῆς, εἴ τινα ἔχει, πρῶτον γυμνωθέντα ἐκ τοῦ ἐπισκόπου τῶν τόπων καὶ τοῦ τῆς ἐπαρχίας ἄρχοντος εἰς μοναστήριον βάλλεσθαι, καὶ τὰ πράγματα, ὅσα μετὰ ταῦτα ἔχειν δειχθεῖν, τῷ μοναστηρίῳ ἐν ᾧ ἐμβάλλεται διαφέρειν. εἰ δὲ καὶ πάλιν καταλείψει τὸ μοναστήριον, τότε αὐτὸν ὁ ἄρχων τῆς ἐπαρχίας ἐν ἧ ἂν εὐρεθῆ κρατεῖτω καὶ τῇ ὑποκειμένη αὐτῷ τάξει συναριθμεῖτω<sup>115</sup>.

Nella presente novella del 546 d.C., che delinea le conseguenze cui è destinato a soggiacere il *monachus* il quale abbia deciso di abbandonare la vita religiosa a favore della vita secolare, si staglia un duplice elemento di rilievo.

Invero, in primo luogo, il ‘*monachus qui migraverit ad saecularem vitam*’ subi-

<sup>114</sup> Solo parzialmente condivisibile appare il punto di vista espresso da NAVARRA, *La recidiva*, 181-182 n. 125, la quale scorge «un diverso schema repressivo, non riconducibile a recidiva» con riguardo alla Nov. 123.30; alludendo altresì all’unicità del reato consumato.

<sup>115</sup> Trad. ed. Schöll-Kroll: *Si monachus reliquerit monasterium et ad saecularem vitam migraverit, hunc militia et honore, si quem habet, prius spoliatum ab episcopo locorum et provinciae iudice in monasterio mitti, et res, quas postea habuisse probatus fuerit, monasterio in quo mittitur competere. Si vero rursus reliquerit monasterium, tunc eum iudex provinciae in qua inventus fuerit teneat et subdito sibi officio connumeret.*

sce delle sanzioni sia a livello personale – prima di tutto viene recluso in un monastero, oltre a essere spogliato della *militia* e dell'*honor* dal vescovo locale e dal governatore della provincia – che a livello patrimoniale, in quanto i beni dallo stesso posseduti vengono ceduti al monastero ove lo stesso è destinato a vivere.

In secondo luogo, viene previsto un ulteriore irrigidimento del trattamento punitivo nel caso in cui il *monachus* ancora una volta lasci il monastero – '*rursus reliquerit monasterium*' si legge nella fonte –. In questa ipotesi, infatti, il '*index provinciae in qua inventus fuerit*' è tenuto a trattenerlo presso di sé e a sottometterlo al proprio *officium*<sup>116</sup>.

La corretta lettura della fonte ci consente di ricavare una concreta prova circa l'emersione della recidiva nell'esperienza giuridica romana, in quanto l'esacerbazione del trattamento punitivo sarebbe conseguita alla persistenza nell'illecito, anche in considerazione del fatto che la fonte accenna a una sanzione, più flebile, in caso di prima violazione e una seconda pena, ben più aspra, nell'ipotesi di ulteriore abbandono del monastero<sup>117</sup>.

In questo contesto diviene progressivamente necessario ravvisare, in caso di prima violazione, l'inflizione di una sanzione da parte del vescovo o del governatore della provincia, espressione dei poteri secolare e temporale. Solo a seguito di ricaduta nella condotta illecita la testimonianza consente di cogliere pienamente il senso del fallimento dei precedenti precetti e impone, in conseguenza di ciò, l'arrogazione in capo al solo potere secolare del pote-

<sup>116</sup> Cfr. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 132, il quale ravvisa nella «pena ai pubblici servizi» la sanzione addebitabile al *monachus* che avesse deciso di abbandonare *rursus* il monastero. Di diverso avviso sembra essere, invece, GORIA, *Studi*, 41 n. 43, secondo cui il *monachus* doveva essere ricercato e rinchiuso nell'istituto monastico una volta ritrovato. A parere di NAVARRA, *La recidiva*, 186, non pare possibile formulare la pena alla quale il *monachus* recidivo era destinato a soggiacere, non essendoci alcun riferimento nella testimonianza.

<sup>117</sup> A tal proposito pare di doversi condividere quanto sostenuto da RANDAZZO, *Note*, 217, il quale propende per l'esistenza di un duplice binario per quanto concerne il profilo sanzionatorio, laddove individua l'«arrogazione della doppia sanzione di natura solo disciplinare, per i comportamenti posti in essere per la prima volta, e di tipo penale in caso di recidiva». Cfr., sul punto, NAVARRA, *La recidiva*, 183 ss.; RUSSO RUGGERI, *Recensione a NAVARRA, La recidiva*, 503 e, soprattutto, in precedenza, FERRINI, *Diritto penale romano: teorie*, 320; FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, 132, ove lo studioso considera la recidiva come «indice di proposito malvagio» dal quale ne sarebbe scaturito inevitabilmente che «il fatto prima oggetto di provvedimenti disciplinari o di polizia diventi oggetto di vera e propria pena». Non difforme è l'orientamento di MANZINI, *Trattato*, 668, il quale osserva, in merito a Nov. 123, come la recidiva avesse la funzione di far soggiacere «a pena un fatto che altrimenti sarebbe stato oggetto di soli provvedimenti di polizia o di disciplina».

re punitivo per la reiterazione nell'illecito<sup>118</sup>.

Cogliendo questi aspetti, pare di potersi propendere per l'integrazione della recidiva nel caso in disamina, anche in considerazione del fatto che si ravvisa un'esacerbazione di pena a seguito di reiterazione della condotta vietata.

La nostra attenzione si concentra, infine, sulla Nov. 141, databile al 559 d.C., novella che si pone perfettamente in linea con quanto sinora prospettato. In particolare, il contenuto della testimonianza è del seguente tenore

Nov. 141.1: ... ὥστε πάντα ὀφείλειν τῷ τοῦ θεοῦ προσέχοντας φόβῳ ἀποσχέσθαι τῆς τοιαύτης ἀσεβοῦς καὶ ἀνοσίας πράξεως, ἣν οὐδὲ ἐν ἀλόγοις ἀμαρτανομένην ἔστιν εὐρεῖν· καὶ τοὺς μὲν μηδὲν ἑαυτοῖς συνειδότας τοιοῦτον φυλάττειν ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸν ἔπειτα χρόνον, τοὺς δὲ ἤδη συνσαπέντας τούτῳ τῷ πάθει μὴ μόνον παύσασθαι τοῦ λοιποῦ, ἀλλὰ καὶ μετανοῆσαι δικαίως καὶ τῷ θεῷ προσπεσεῖν, καὶ προσαγγεῖλαι τῷ μακαριωτάτῳ πατριάρχῃ τὴν νόσον καὶ τρόπον θεραπείας λαβεῖν, καὶ κατὰ τὸ γεγραμμένον καρπὸν ἐνεγκεῖν μετανοίας, ἵνα ὁ φιλόανθρωπος θεὸς κατὰ τὸν πλοῦτον τῶν ἰδίων οἰκτιρῶν ἀξιόσῃ φιλάνθρωπίας καὶ ἡμᾶς, καὶ πάντες εὐχαριστήσωμεν ἐπὶ τῇ τῶν μετανοούντων σωτηρίᾳ· οἷς καὶ νῦν τοὺς ἄρχοντας ἐπέξελεθῆν ἐκελεύσαμεν τὸν θεὸν θεραπεύοντες τὸν δικαίως ἡμῖν ὀργιζόμενον ... προαγορευόμεν δὲ πᾶσιν ἐφεξῆς τοῖς τοιοῦτό τι συνειδόσιν ἑαυτοῖς ἡμαρτήσθαι, ὡς εἰ μὴ καὶ παύσονται καὶ προσαγγείλαντες ἑαυτοὺς τῷ μακαριωτάτῳ πατριάρχῃ τῆς οἰκείας ἐπιμελήσονται σωτηρίας ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀσεβῶν πράξεων τὸν θεὸν ἐξιλεούμενοι εἴσω τῆς ἀγίας ἑορτῆς, πικροτέρας ἑαυτοῖς ἐπάξουσι τιμωρίας ὡς οὐδεμιᾶς τοῦ λοιποῦ συγγνώμης ἄξιοι<sup>119</sup>.

<sup>118</sup> La motivazione di quanto sinora esposto è stata abbozzata da NAVARRA, *La recidiva*, 186-187, a parere della quale «è possibile che l'esclusione del vescovo sia giustificata dall'irrecuperabilità del reo alla vita religiosa comunitaria». Tale interpretazione della novella permette di accedere all'opinione secondo la quale il diritto divino, con evidente influsso dell'etica cristiana, avrebbe esercitato una forma repressiva nei confronti del *monachus* che, pur avendo infranto le disposizioni impostegli, sarebbe stato ancora redimibile. Per converso, dinanzi a un *monachus* recidivo, nessuna recuperabilità potrà realizzarsi in quanto è da considerarsi per sempre violata «la promessa di rinunciare al mondo per servire Dio».

<sup>119</sup> Trad. ed. Schöll-Kroll: ... *Itaque omnes timori dei intenti abstinere debent impia et nefaria actione, quae ne a brutis quidem animalibus invenitur commissa; et qui quidem nullius eiusmodi rei sibi conscii sunt, in futurum quoque tempus sibi caveant, qui autem hoc affectu iam computruerunt, non solum in posterum ab eo desistant, sed etiam meritam paenitentiam agant et deo se submittant, et beatissimo patriarchae morbum denuntient et sanationis rationem accipiant, et secundum id quod scriptum est fructum ferant paenitentiae, ut clemens deus pro copia misericordiae suae nos quoque clementia sua dignetur, et omnes ei gratias agamus pro eorum qui paenitentiam agunt salute: quos nunc quoque magistratus persequi iussimus deum concilians, qui merito nobis irascitur ... Denuntiamus autem omnibus deinceps qui eiusmodi alius peccati sibi conscii sunt, nisi et peccare desierint et se ipsi beatissimo patriarchae deferentes propriae salutis prospexerint, pro impiis eiusmodi actionibus deum intra sanctos dies festos placantes, acerbiores sibi*

Nel § 1, discutendo in tema di atti lussuriosi *contra naturam*, si osserva che – con specifico riguardo a coloro i quali non si siano astenuti dalla commissione di tale ‘*impia et nefaria actione, quae ne a brutis quidem animalibus invenitur commissa*’ – viene fatto cenno al contegno da serbare *pro futuro*, con il fine di scongiurare la commissione di ulteriori nefandezze. La prima prescrizione, di ordine divino, consisterebbe ‘*non solum in posterum ab eo desistant*’, ma anche ‘*meritam paenitentiam agant et deo se submittant*’. Viene fatto altresì obbligo di denunziare il morbo al beatissimo patriarca, in occasione delle solennità pasquali – ‘*intra sanctos dies festos*’ si legge nella testimonianza –, al fine di riceverne ‘*sanationis rationem*’ e ‘*secundum id quod scriptum est fructum ferant paenitentiae*’. La seconda prescrizione, di diritto umano, riguarderebbe, invece, ‘*qui eiusmodi alicuius peccati sibi conscii sunt, nisi et peccare desierint*’ e chi persevera ‘*in eadem impia actione*’. Nei loro riguardi la cancelleria imperiale avrebbe previsto l’applicazione, seppur non sia possibile scorgere la specifica pena applicabile a causa dell’oscurità del brano, delle più acerbe sanzioni<sup>120</sup>.

D’altra parte, il mutato scenario imposto dalla Nov. 141, avrebbe determinato l’applicazione, per chiunque perseveri nella commissione del delitto, di una pena fumosa – alle mere ‘*acerbiores poenae*’ allude la testimonianza – in luogo di una sanzione che, sebbene dai confini non ben tratteggiati, era comunque maggiormente determinata, ovverosia l’*ultimum supplicium*<sup>121</sup>.

Dunque, è certamente suggestiva l’allusione, da un lato, alla pena divina, mirante alla redenzione e alla liberazione dal peccato, e, dall’altro lato, alla pena secolare che, originata in subordine rispetto alla prescrizione ecclesiastica, ambisce alla sua non applicazione, sebbene sia «la sopravvivenza dello Stato» a giustificare «questa sorta di diritto premiale»<sup>122</sup>.

---

*poenas arcessituros esse, quippe qui nulla in posterum venia digni sint.*

<sup>120</sup> Sulle *acerbiores poenae*, cfr. PESCANI, *Tracce*, 182, il quale, con riguardo sia alla Nov. 77 che alla Nov. 141, propende a favore dell’applicazione delle «dure persecuzioni» in caso di sodomia. Del pari, vd. BONINI, *Studi*, 89 e soprattutto 126, ove lo studioso mette in luce come dalle *acerbiores poenae* sarebbero dipese l’*inquisitio* e l’*emendatio* al fine di scongiurare l’accanimento degli Dei «*adversus eos qui intra sanctos dies festos se non detulerint, vel etiam in eadem impia actione perseveraverint*». Non dissimili paiono essere le conclusioni formulate da SITZIA, *Legislazione criminale*, 216, il quale allude all’«applicazione delle pene severa e puntuale», da SANDIROCCO, «*Cum vir nubet in feminam*», 16, che individua le *acerbiores poenae* di cui alla Nov. 141 nelle «pene più severe» e da FASOLINO, *Pena*, 139, secondo cui la fumosità della testimonianza consentirebbe di palesare maggiori «spazio e rilievo alla competenza del Patriarca di stabilire le sanzioni, anche civili, per i casi concreti».

<sup>121</sup> Così DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 208.

<sup>122</sup> Cfr., sul punto, DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 202 e MELLUSO, *La schiavitù*, 137 n. 30.

Ben lungi dal reputare, sulla scia di quanto argomentava il Pescani<sup>123</sup>, in merito alla repressione di sodomia e blasfemia, oltre che del giuramento ‘*per aliquod membrum aut per capillos Dei*’, che il contenuto della Nov. 141 fosse riconducibile alla previsione di cui alla precedente Nov. 77 – laddove veniva fatto cenno, nel § 1, al comando avanzato nei confronti dei magistrati di perseguire anche ora il morbo (‘*quos nunc quoque magistratus persequi iussimus*’ si legge nel testo della testimonianza) – l’unica allusione possibile pare essere quella relativa a una successiva Novella, forse collocabile tra la Nov. 77 e la Nov. 141, in materia di sodomia<sup>124</sup>. Al contempo, non può essere negata la necessaria compenetrazione tra le Novelle in disamina, in particolare alla luce dell’inasprimento del trattamento punitivo conseguente alla reiterazione dell’illecito, sebbene in assenza di precedente condanna.

Nella sostanza, andrebbe individuato nel fallimento della prescrizione ecclesiastica la primigenia applicazione del diritto secolare. Sotto tale profilo, è certamente da rilevare come la perseveranza ‘*in eadem impia actione*’ consenta il dispiegarsi del diritto umano con le più acerbe pene. Proprio la mancanza, ancor più radicata, di tecnicità nel linguaggio adottato dal brano, non permette di individuare, neppure sommariamente, la pena in concreto irrogabile a colui il quale persevera nell’illecito, laddove la testimonianza precedentemente analizzata, sebbene con ampia discordanza di vedute nella dottrina, consentiva di rinvenire nell’*ultimum supplicium* la pena applicabile. Pare in tal

<sup>123</sup> Si veda, in argomento, quanto asserito da PESCANI, *Tracce*, 182.

<sup>124</sup> Va segnalato, a tal riguardo, come DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 208, correttamente individuasse nel «*quos nunc quoque magistratus persequi iussimus*», ovvero sia nelle «leggi preesistenti», un’allusione alla «normativa del Codice e delle Istituzioni, come anche di quel provvedimento intermedio di cui ipotizzammo l’esistenza», benché lo studioso escludesse recisamente il riferimento alla Nov. 77 in quanto «puramente interlocutoria». Si noti come il provvedimento cui allude Dalla si riferisse a Proc. *Anek.d.* XI, 34-36 e riservasse il suo ambito applicativo alla sola sodomia rimanendo invero escluso qualsivoglia accenno alla blasfemia. Una riflessione in tale direzione si rinviene anche in BOTTA, *Giustiniano*, 296 ss., ove viene fatto cenno a una Novella, non recepita in alcuna raccolta, in materia di sodomia e veniva posto l’accento sull’infondatezza della ricostruzione prospettata dal Pescani. Lo studioso osserva che, entro tale contesto, non potrebbe scorgersi alcuna allusione alla Nov. 77, sicché se il rimando fosse rivolto a siffatta novella, «la si daterebbe oggettivamente troppo avanti». Tendono ad avvicinarsi alla riflessione da ultimo prospettata anche le valutazioni formulate da SANDIROCCO, «*Cum vir nubet in feminam*», 14 ss., il quale propende a favore dell’«esistenza di una costituzione andata perduta che prevedeva espressamente per gli omosessuali la pena mutilante dell’evirazione», sebbene la Nov. 141 non alluda a cotal pena che, al contrario, si può riscontrare sia in Proc. *Anek.d.* XI, 34-36 che nel testo della Nov. 142. Cfr., a tal proposito, altresì la riflessione condotta, in precedenza, da DALLA, ‘*Ubi venus mutatur*’, 208-209.

sensu opportuno osservare come la forma verbale *'perseveraverint'* alluda alla condotta recidivante che il legislatore, sia umano che divino, tende ad arginare. Si tratterebbe, alla pari di quanto *ut supra* analizzato con riguardo alla Nov. 77, di una recidiva non tecnica, in quanto sprovvista di una precedente condanna<sup>125</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

Dall'esame delle testimonianze dell'età tardoantica è emerso come la recidiva – sebbene sia fallace individuare nell'esperienza giuridica romana una elaborazione sistematica sul tema – determini un incremento di pena conseguente a una reiterata condotta *contra legem*: la sua *ratio* risiederebbe nell'esigenza di emenda del reo al fine di rafforzare e rinvigorire la prevenzione generale dal proposito delinquenziale.

È certamente innegabile il suo affiorare in talune delle fonti analizzate nel presente contributo<sup>126</sup>, ancorché vi siano fondate ragioni per ritenere che fossero carenti non soltanto l'elaborazione sistematica e la riflessione scientifica da parte della componente dottorale, ma pare altresì innegabile, se non addirittura inscalfibile, la distanza tra l'esperienza giuridica romana e l'odierna penalistica in materia. In argomento, va certamente richiamato e condiviso il pensiero di Randazzo laddove questi, pur ritenendo esistente la recidiva nel corso dell'esperienza giuridica romana, considera la stessa non perfettamente aderente alle circostanze aggravanti, individuando l'impossibilità di adottare schemi teorizzati e formalizzati nel corso di elaborazioni successive e delineate da una fisionomia che non risulta perfettamente assimilabile a codesto tessuto giuridico<sup>127</sup>.

<sup>125</sup> È pur vero che NAVARRA, *La recidiva*, 181 n. 125, rileva come non si potesse disquisire di recidiva benché si fosse posti di fronte a «una condotta mantenuta nel tempo» e a una reiterazione «di comportamenti contrari alle leggi divine ancor prima che umane». A parere della studiosa, infatti, «le dure pene, non meglio precisate, minacciate ai trasgressori che non si siano ravveduti hanno funzione deterrente, ma non sono la punizione più severa per chi sia già stato condannato».

<sup>126</sup> Entro questa prospettiva deve essere esaminata la precisazione di RANDAZZO, *Note*, 217, il quale, ritenendo esigue le fonti utili allo studio della recidiva – ancorché la sua riflessione si dispiegasse nel corso dell'intera esperienza giuridica romana e non fosse limitata alla sola epoca tardoantica – considera la stessa come utile e valido «strumento di deterrenza, utilizzato a livello legislativo, pur in assenza di una norma che ne prevedesse il contenuto e ne disponesse l'applicazione generale».

<sup>127</sup> La ricostruzione prospettata viene proposta da RANDAZZO, *Note*, 217, laddove l'autore considera certa l'esistenza della recidiva nell'esperienza giuridica romana, «pur rientrando nell'ambito di quelle che, in termini moderni, definiremmo circostanze aggravanti», benché, a ben vedere, rispondesse al medesimo principio in quanto incideva anch'essa sull'esacerba-

La riflessione necessita però di essere ulteriormente chiarificata alla luce di un duplice rilievo.

In primo luogo, si attesta l'assenza di un'elaborazione concettuale (oltre che sistematica) in tema di recidiva: non vi è alcun riferimento esplicito nelle fonti alla ricaduta nello stesso ovvero in un altro reato – le odierne recidive generica e specifica –, ma neppure all'infettibilità della precedente condanna<sup>128</sup>. Oltre a ciò, nelle testimonianze considerate non si scorge neppure alcun riferimento esplicito al termine tecnico '*recidivus*', bensì al loro interno si ravvisano soltanto elementi – tra i quali si possono ricordare l'*in proposito perduraverin*' in CTh. 16.5.54, il '*bis aut saepius violentiam perpetrasse convincentur*' in CTh. 9.10.4 e l'*in isdem sceleribus perseveret*' – che consentono di ritenere la recidiva nitidamente strutturata. Tale considerazione è vieppiù da reputarsi condivisa anche con riguardo alle testimonianze ove, sebbene la recidiva non possa considerarsi integrata dal punto di vista tecnico per carenza degli elementi strutturali – come la Nov. 123.30 e la Nov. 154.1 –, nondimeno se ne avvertirebbero tracce della sua esistenza, confermate proprio dall'esacerbazione del trattamento punitivo. Nell'ipotesi prospettata, infatti, la sanzione più acerba viene ancorata proprio alla reiterazione del reato, a ulteriore riprova del fatto che colui il quale ricade nell'illecito sarebbe punito più severamente rispetto a quanti si fossero avvicinati per la prima volta al crimine, nei cui riguardi sarebbe ancora viva la possibilità di redenzione.

In secondo luogo, si potrebbe cogliere nella carente elaborazione, oltre che nella sua mancata riflessione, il «carattere prevalentemente processuale del diritto romano»<sup>129</sup>, carattere che avrebbe richiesto un temperamento tra aspetti e circostanze connaturate a siffatta esperienza giuridica rispetto alla riflessione scientifica maturata in seno all'odierno diritto penale. In questo contesto, difatti, si ritiene opportuno ravvisare l'emersione di un concetto di recidiva adeguato alla natura e alla struttura proprie della Roma tardoantica, in cui l'affiorarsi dei provvedimenti indulgenziali prima e il profilarsi dell'etica cristiana poi sono da considerarsi quali nitidi baluardi di un pragmatismo volto alla correzione del reo e a favorire il perseguimento del bene comune. Dunque, in quest'epoca, anche grazie all'influsso di matrice religiosa, si assiste a una progressiva e più decisa 'lotta alla delinquenza' che sarebbe passata tramite la concessione di trattamenti più severi ai reiteratori di reati – i quali avrebbero dimostrato, con la loro ricaduta nel crimine, l'im-

---

zione del trattamento sanzionatorio, determinando un inevitabile aggravamento di pena.

<sup>128</sup> È molto esplicita sul punto NAVARRA, *La recidiva*, 8 ss. e 190.

<sup>129</sup> NAVARRA, *La recidiva*, 190.

possibilità di redenzione – e, al contempo, la lotta alla criminalità per il mezzo della rieducazione e del reinserimento del condannato, anche in un'ottica preventiva rispetto alla commissione di nuovi illeciti, che avrebbe condotto verso il raggiungimento di pace e sicurezza sociali.

Siffatte considerazioni introducono alla conseguenza secondo cui, nel tessuto ideologico sin qui teorizzato, si possano scovare componenti giustificative – che possono essere tratte, per esempio, nell'emenda, nella risocializzazione, nell'influsso dell'etica cristiana – che tendono a cogliere alcune dinamiche dell'agire recidivante nel loro concreto operare, nella misura in cui pongono in rilievo situazioni ed eventi giuridici di capitale importanza per comprendere la definizione della recidiva nell'epoca storica trattata.

È innegabile che, entro tale prospettiva, le funzioni di emenda e di correzione del reo avrebbero consentito il consolidamento progressivo di una peculiare funzione atta a incentivare la risocializzazione del delinquente. Si è detto che, per quanto attraverso un processo graduale, l'etica cristiana avrebbe consentito che «l'espiazione della pena costituisse un mezzo per la redenzione di chi aveva peccato»<sup>130</sup>, come elemento «essenziale di soggezione dell'uomo a Dio»<sup>131</sup>.

Sebbene da quanto sinora esposto possa desumersi una relazione tra la funzione emendatrice della pena e l'influenza dell'etica cristiana alla luce di alcuni indizi testuali che sembrano avvalorare questa ricostruzione – basti pensare a CTh. 9.38.6, C. 1.4.3, CTh. 16.5.54.3, CTh. 16.5.54.7, CTh. 16.5.54.8 e CTh. 9.38.10 –, emergerebbe dalle testimonianze in nostro possesso una situazione meno aderente, se non addirittura antitetica, rispetto a quella sinora descritta, rispetto alla quale viene posto in primo piano un trattamento punitivo che sembra cozzare con l'insieme dei valori propria della cristianità. A tal proposito alludo a CTh. 9.10.4, alla Nov. 77, alla Nov. 141.1 e alla Nov. 154.1. Sono questi taluni dei brani in cui vengono in scena delle contraddizioni, «nonostante la direttrice segnata dall'evidente influenza dei principi della religione cattolica»<sup>132</sup>.

Particolarmente interessante è, infatti, la singolare giustapposizione tra valori quali l'*indulgentia*, la *benignitas* e l'*humanitas* da una parte e l'estremo supplizio dall'altra: rilievo assume, in siffatto contesto, il *leitmotiv* che spinge la cancelleria imperiale a prevedere una cotale sanzione e lo stesso sembra doversi ravvisare nella necessità di preservare, talvolta tangenzialmente, il bene

<sup>130</sup> FASOLINO, *Pena*, 132.

<sup>131</sup> BONINI, *Studi*, 89.

<sup>132</sup> FASOLINO, *Pena*, 164-165; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 186.

comune e la generalità dei consociati<sup>133</sup>.

È nondimeno da osservare che alla concezione della pena come emenda o correzione risponde anche il principio per cui «il recidivo sia punito più severamente»<sup>134</sup>; concezione che necessita di essere acclarata mediante un altro elemento indefettibile – che abbisogna anch'esso di essere considerato quale approdo pacifico di un'evoluzione del pensiero etico cristiano –, consistente nel pentimento. Siffatto elemento evocherebbe una propensione propria della cancelleria imperiale di volgere alla concretizzazione di una sfera di non sanzionabilità non tanto fondata sulla gravità del reato commesso, quanto piuttosto sulla partecipazione del reo alla sua redenzione. In tal senso meticolosa è stata l'osservazione della Navarra, secondo la quale, in generale, solo «colui che si pente merita il perdono»<sup>135</sup>.

Dunque, si potrebbe concludere sostenendo che la recidiva, per quanto non compiutamente teorizzata, fosse comunque presente, quantomeno in una forma abbozzata, nei suoi lineamenti essenziali, seppur in maniera atecnica. E allora, il risultato così ricavato presta il fianco ad alcune conseguenti limitazioni in capo al reiteratore degli illeciti che conducono verso il dispiegarsi della ricaduta nel reato in un modo differentemente riferito. A tal proposito, va ricordato che la recidiva è un limite all'applicazione dell'*indulgentia principis* – essendo la stessa inapplicabile in caso di reiterazione nell'illecito –, ma al contempo è anche indice di inasprimento del trattamento punitivo per particolari categorie di soggetti.

In altri casi avrebbe determinato un'esacerbazione *pro modo admissi* o, ancora, in forza della crescente diffusione dell'etica cristiana avrebbe favorito l'evolversi di una tendenza ben radicata in età tardoimperiale e certamente favorita dal superamento delle *quaestiones perpetuae* a vantaggio della *cognitio extra ordinem*.

Consapevole della imprecisione definitoria che è emersa nel corso del tempo e che viene ulteriormente suffragata nel diritto criminale tardoantico<sup>136</sup> e della sua divergenza rispetto all'odierna categorizzazione dogmatica

<sup>133</sup> Cfr., a tal riguardo, FASOLINO, *Pena*, 164-165; FASOLINO, *Indulgentia principis*, 186-187, a parere del quale «una reazione blanda dell'imperatore provocherebbe il diffondersi dei comportamenti empì e criminosi, scatenando così, come nel racconto biblico di Sodoma e Gomorra, l'ira di Dio e terribili sventure sulla collettività».

<sup>134</sup> Così WACKE, *Le finalità*, 147.

<sup>135</sup> NAVARRA, *La recidiva*, 198, ravvisa un'intima connessione tra la recidiva e il perdono nell'epoca tardoantica, laddove asserisce che siffatti elementi «siano egualmente informati a un principio etico che fa acquistare rilevanza giuridica al pentimento».

<sup>136</sup> Cfr., sul punto, BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, 413.

sul tema, non ci si può comunque esimere dal considerare come l'elaborazione condotta esprima perfettamente la sua forza espressiva in alcune tracce che fungono da guida alla riflessione attestata non soltanto in epoca medievale e moderna, ma persino nell'odierna penalistica.

BIBLIOGRAFIA

AMELOTTI M., *Recensione a S. PULIATTI, Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, II: Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, II, Milano 1991, IURA 42 (1991) 204-209 (= *Scritti Giuridici*, a cura di M. Amelotti e L. Migliardi Zingale, Torino 1996, 961-966).

ANDREOTTI A., *s.v. Recidiva*, in *Enc. giur.*, XIV, Roma 1900.

ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1996.

ARENA G., *Il papa, il vescovo e le meretrici: un postribolo pubblico a Siracusa in età protobizantina?*, *Historika* 10 (2020) 187-201.

BARONE-ADESI G., *'Servi fugitivi in ecclesia'. Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana, VIII Convegno internazionale di Spello-Perugia*, a cura di G. Crifò e S. Giglio, Napoli 1990, 695-741 (= *Il Diritto Romano nella legislazione degli Imperatori Cristiani. Scritti di Giorgio Barone Adesi*, a cura di O. Licandro, M. Carbone e I. Pirro, Roma-Bristol 2019, 695-741).

BEGGIATO M., *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 1235-1275 (= AG online I.2 [2022] 994-1053).

BETTI E., *Diritto romano e dogmatica odierna*, AG 99 (1928) 129-150 (= *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, I, a cura di G. Luraschi e G. Negri, Como 1997<sup>2</sup>, 33-53).

BETTI E., *Diritto romano e dogmatica odierna*, AG 100 (1928) 26-66 (= *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, a cura di G. Luraschi e G. Negri, Como 1997<sup>2</sup>, 55-95).

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano. Orientamento religioso della legislazione*, I, Milano 1952.

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano. La legislazione, le persone*, II, Milano 1952.

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano. La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico*, III, Bologna 1957.

BONINI R., *I libri 'de cognitionibus' di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*, Milano 1964.

BONINI R., *Studi sull'età giustiniana*, Rimini 1990.

BOTTA F., *'Per vim inferre'. Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004.

BOTTA F., *Giustiniano e la repressione della blasfemia*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, I, Napoli 2007, 275-305.

BRUSA E., *Studi sulla recidiva*, Milano 1886.

- CAIRNS J. - ROBINSON O., *Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History. Essays in Honour of Alan Watson*, London 2001.
- CALONGHI F., s.v. *Recidiva*, in *Dizionario latino-italiano*, III, Torino 1993.
- CANTARELLA E., *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988.
- CARDASCIA G., *L'apparition dans le droit des classes d'«bonestiores» et d'«bumiliores»*, RHD 28 (1950) 305-337.
- CARMIGNANI G., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, III, Pisa 1832.
- CARRARA F., *Stato della dottrina sulla recidiva*, in *Opuscoli di diritto criminale*, II, Firenze 1898.
- CENTOLA D.A., *Alcune osservazioni sui provvedimenti imperiali di clemenza in occasione della Pasqua*, Koinonia 39 (2015) 411-437.
- CIMMA M.R., *L'«episcopalis audentia» nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989.
- COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921.
- DALLA D., *'Ubi venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987.
- DALLA D., *Recensione ad A. SICARI, Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991, IURA 42 (1991) 209-213.
- DE BONFILS G., *'Omnes ad implenda munia teneantur'. Ebrei, curie e prefetture fra IV e V secolo*, Bari 1998.
- DE CRISTOFARO C., *'Inpudicus'. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Napoli 2022.
- DE FRANCISCI P., *Questioni di metodo*, in *Studi in onore di S. Riccobono*, I, Palermo 1936 (= *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, I, a cura di G. Luraschi e G. Negri, Como 1997<sup>2</sup>, 98-114).
- DE ROBERTIS F.M., *La funzione della pena nel diritto romano*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, 169-196 (= *Scritti vari di diritto romano [articoli da riviste e miscellanee]. Diritto Penale*, III, Bari 1987, 5-34).
- DE ROBERTIS F.M., *La variazione della pena nel diritto romano*, Bari 1954 (= *Scritti vari di diritto romano [articoli da riviste e miscellanee]. Diritto Penale*, III, Bari 1987, 403-520).
- DI MAURO TODINI A., *'Indulgentia principis' in età tardoantica: materiali e prospettive di ricerca*, Napoli 1996.
- DONADIO N., *La comparazione tra 'desertor' e 'fugitivus', tra 'emansor' ed 'erro' in D. 49.16.4.14*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano 2004, 137-177.
- ERNOUT A. - MEILLET A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 1951.

- FALCHI G.F., *Diritto penale romano. (Dottrine generali)*, I, Treviso 1930.
- FALCHI G.F., *Diritto penale romano. (I singoli reati)*, III, Padova 1932.
- FASOLINO F., *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica*, Napoli 2016.
- FASOLINO F., *Indulgentia principis' ed emenda: aspetti della politica criminale nell'impero romano tra IV e VI sec. d.C.*, *Vergentis* 4 (2017) 179-216.
- FAYER C., *'Meretrix': La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma 2013.
- FERRARI DALLE SPADE G., *Il diritto penale nelle "Novelle" di Leone il filosofo*, *Rivista Penale* 67 (1908) 3-29 (= *Scritti giuridici*, I, Milano 1953, 9-39).
- FERRINI C., *Diritto penale romano: teorie generali*, Milano 1899.
- FERRINI C., *Diritto penale romano: esposizione storica e dottrinale*, in *Enc. dir. pen. it.*, I, Milano 1905 (rist. anast. ed. 1976).
- FIorentini M., *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Roma 2016.
- FORMIGONI CANDINI W., *Ne lenones sint in ullo loco reipublicae Romanae'*, *AUFE* 4 (1990) 97-127.
- FRANCHINI L., *I reati associativi*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 565-641.
- FRANCIOSI E., *Il regime delle nozze incestuose nelle novelle giustiniane*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias con motivo de sus bodas de oro con la enseñanza (1936-1986)*, II, Madrid 1988, 727-746.
- FUSCO S., *'Mitigare leges et intendere': la variazione della pena nel diritto romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 1277-1289.
- GARNSEY P., *Social 'Status' and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.
- GAROFALO L., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *'Iuris Vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, IV, Napoli 2001, 77-106 (= *Dir. pen. XXI secolo*, 2002, 203-229; *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, a cura di L. Garofalo e M. Talamanca, Padova 2005, 235-265; *Piccoli Scritti di diritto penale romano*, Padova 2008, 95-123; *'Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, a cura di L. Garofalo, Padova 2019, 1-30).
- GATTI T., *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli Statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Padova 1933.
- GAUDEMET J., *Le problème de la responsabilité pénale en droit romain classique*, in *Studi in onore di E. Betti*, II, Milano 1962, 31-88.
- GIGLIO S., *«Humiliores»*, in *Studi per G. Nicosia*, IV, Milano 2007, 149-165.

- GIUFFRÈ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli 1998<sup>5</sup>.
- GORIA F., *Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano a Leone VI*, II. 'Lenocinium mariti', adulterio e relativo impedimento nel diritto bizantino fra Giustiniano e Leone VI, SDHI 39 (1973) 333-384 (= *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975, 175-251).
- GORIA F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino 1975.
- LATAGLIATA A.R., *Contributo allo studio della recidiva*, Napoli 1958.
- LOVATO A., *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994.
- LUCETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano 1990.
- LUCETTI G., *La 'misericordia' nella legislazione tardoantica e giustiniana*, Koinonia 41 (2017) 167-181 (= *Nuovi contributi di diritto tardoimperiale e giustiniano*, Bologna 2021, 99-114).
- LUCETTI G., *La misericordia nelle fonti giurisprudenziali romane*, AUPA 60 (2017) 317-332 (= *Ricerche di diritto romano e di fondamenti del diritto europeo*, Bologna 2021, 119-136).
- MANNINO V., *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano 1984.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano. Dirimenti, aggravanti e attenuanti - Tentativo - Partecipazione - Concorso di reati - Recidiva*, II, Torino 1950.
- MAZZA L., s.v. *Recidiva*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano 1988.
- MCGINN T.A.J., *Prostitution and Julio-Claudian Legislation: The Formation of Social Policy in Early Imperial Rome*, University of Michigan 1986.
- MELLUSO M., *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000.
- MIGLIARDI ZINGALE L., *Il manoscritto greco τῆς παναγίας Καταγωγῆς 175 e Nov. Inst. 77*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 461-481.
- MILANI M., *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli 2022, 1187-1233.
- MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MOMMSEN TH., *Le droit pénal romain*, III, trad. francese J. Duquesne, Paris 1907.
- NAVARRA M., *CTh. 9.10.4 (= Brev. 9.7.3) e la sua 'interpretatio': un confronto a proposito di 'recidivi'*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. Convegno Internazionale*, XX, Roma 2014, 933-948.
- NAVARRA M., *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2015.

- NICOLINI N., *Quistioni di diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali*, I, Napoli 1869.
- NOAILLES P. - DAIN A., *Les nouvelles de Léon VI le Sage. Texte et traduction publiés*, Paris 1944.
- NÚÑEZ PAZ M.I., 'Humanitas' y limitaciones al 'ius occidenti', in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano 2004, 263-271.
- PESCANI P., *Tracce di una ignota Novella di Giustiniano in Procopio? (in tema di 'accusatio servi contra dominum')*, IURA 15 (1964), 181-184.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, II. *Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.
- PULIATTI S., *'Incesti crimina'*. *Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano 2001.
- PULIATTI S., *'Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt'*. *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande: Cultura, Società, Diritto*. Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 26-28 aprile 2001), a cura di U. Criscuolo, Napoli 2003, 31-83.
- PULIATTI S., *Il diritto penale nell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio*, in *'Fides Humanitas Ius'*. *Studii in onore di L. Labruna*, VII, Napoli 2007, 4491-4523.
- RANDAZZO S., «*Collegia iuvenum*». *Osservazioni in margine a D. 48.19.28.3*, SDHI 66 (2000) 201-230.
- RANDAZZO S., *Note sulla recidiva nel diritto penale romano*, ZSS 130 (2013) 457-477 (= *Diritto associativo romano*, a cura di A. Milazzo, Napoli 2021, 191-223).
- RIZZELLI G., *'Lex Iulia de adulteriis'*. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce 1997.
- RONCO M., *La liberazione dalla recidiva nel giudizio di cognizione*, Archivio Penale 1 (2021) 1-9.
- RUSSO RUGGERI C., *Recensione a M. NAVARRA, La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2015, IURA 65 (2017) 493-504.
- SANDIROCCO L., «*Cum vir nubuit in feminam*», RDR 9 (2009) 1-17.
- SANTALUCIA B., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994.
- SCAPINI N., *Diritto e processo criminale nell'esperienza giuridica romana: appunti dalle lezioni di storia del diritto romano*, Milano 1990.
- SICARI A., *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari 1991.

SITZIA F., *Legislazione criminale nelle novelle di Giustiniano*, in 'Subseciva Groningana'. *Studies in Roman and Byzantine Law. Novella Constitutio*. *Studies in Honour of Nicolaas van der Wal*, IV, Groningen 1990.

SOLAZZI S., *Miscellanea*, AG 94 (1925) 58-130.

SOLIDORO MARUOTTI L., *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014.

SOLIDORO MARUOTTI L., *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *Diritto e controllo sociale. Persone e 'status' nelle prassi giuridiche*. Atti del Convegno della Società italiana di Storia del Diritto (Napoli, 22-23 novembre 2012), a cura di L. Solidoro, Torino 2019, 187-261.

TOZZI PEVERE G., *Il casellario giudiziale e la recidiva. Aspetti giuridici e sociologici*, Firenze 2007.

VENTRELLA MANCINI C., *Tempo divino e identità religiosa: culto, rappresentanza, simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012.

VEYNE P., *L'omosessualità a Roma*, in *L'amore e la sessualità*, a cura di G. Duby, Bari 1994.

WACKE A., *Le finalità della sanzione penale nelle fonti romane*, INDEX 37 (2009) 137-149.

WALDSTEIN W., *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. 'Abolitio - indulgentia - venia'*, Innsbruck 1964.

WASHBURN D.A., *Banishment in the Later Roman Empire, 284-476 CE*, New York 2017.



## *PARTUS ALENDUS EST*

ANNA BELLODI ANSALONI  
Università di Bologna

ABSTRACT: The essay illustrates characteristics and implications of the praetorial provision of *missio in possessionem ventris nomine* under the perspective of the *alimenta* regarded as essential for the growth of the embryo. The peculiar situation of the pregnancy is the core of the regulation in which many interests meet: the father's desire for issue, the profits that the *res publica* would gain from a future citizen, the protection and the hereditary expectations of the *venter* and, eventually, the indirect and temporary interest of the mother to receive the *alimenta* throughout the whole pregnancy.

KEYWORDS: *alimenta*, conceived child, pregnancy, *missio*, *calumnia*.

1. La necessità di assicurare al concepito, nell'evenienza di premorienza del padre, gli alimenti necessari al suo sostentamento fu oggetto, sin da epoca repubblicana, di grande interesse per la giurisprudenza, nel cui alveo si sviluppò un ricco dibattito sull'identità di coloro *qui in utero sunt* e sui conseguenti risvolti giuridici<sup>1</sup>.

Il tema si impose anche all'attenzione dei magistrati iudicanti e portò all'emanazione di un editto, probabilmente risalente ai tempi di Labeone e Seto Pedio<sup>2</sup>, nel quale il pretore istituì una fattispecie di *missio in possessionem*

---

<sup>1</sup> È nota la contrapposizione tra la considerazione del feto come *portio mulieris* e l'idea, ormai prevalentemente diffusa in dottrina, per cui invece il concepito sarebbe stato considerato sin da antico come un individuo distinto dalla madre e quindi come già esistente. In tema, si rinvia, *ex multis*, spec. a BALESTRI FUMAGALLI, *Spes vitae*, 337ss.; LAMBERTI, *Studi sui postumi* I, 45ss.; LAMBERTI, *Concepimento e nascita*, 303ss. (con ampia discussione delle opinioni dottrinarie in tema); BACCARI, *La difesa del concepito*; BACCARI, *Successione e persone concepite*, 135ss.; FERRETTI, *In rerum natura esse*; TERRENI, *Me puero*; SANNA, *Spes nascendi*, 519ss. (spec. 545ss.); BIANCHI, *Per un'indagine*; ZUCCOTTI, *Vivagni VIII*, 3ss. (tutti con bibliografia). Sempre ricche di spunti, inoltre, le pagine di ALBANESE, *Le persone*, 12s. (e n. 23); NARDI, *Procurato aborto*, spec. 354ss. *Adde*, in chiave storico-comparatistica, PALMA, *Il nascituro*, 1ss.

<sup>2</sup> Come attesterebbero i passi in D. 37.9.1.5 (Ulp. 41 *ad ed.*) e D. 37.9.1.28 (Ulp. 41 *ad ed.*): così METRO, *La datazione*, 947, il quale rileva che peraltro altri passi sembrano collocare il provvedimento ai tempi di Quinto Mucio Scevola (D. 41.2.3.23 - Paul. 54 *ad ed.*; si vedano *ib.*, n. 23, i sospetti interpolazionistici) e di Servio Sulpicio Rufo (D. 37.9.1.24 - Ulp. 41 *ad*

con cui autorizzava la donna in stato di gravidanza (o ritenuta tale), che ne avesse presentato richiesta, all'immissione nel possesso dei beni ereditari in nome del figlio concepito, così che potesse ricavarne gli alimenti necessari a favorire il raggiungimento del parto. Il testo edittale è riportato dai compilatori giustinianeî, essenzialmente nel commento ulpiano, in D. 37.9, *De ventre in possessionem mittendo et curatore eius*. Alcuni *excerpta* di questo titolo costituiscono il principale riferimento di questo contributo ove si intendono delineare i contenuti della prestazione alimentare in favore del *partus* o, sotto altro profilo, di quello che Ulpiano, sia pur in altra sede e in riferimento ai *pupilli*, definisce *ius alimentorum*<sup>3</sup>.

Necessario presupposto perché la donna venisse immessa nei beni ereditari *ventris nomine* era il rispetto delle formalità previste dall'editto pretorio sulla *custodia partus* (riportato in D. 25.4), che rappresenta, come è stato osservato, «il più importante campo di applicazione della custodia-sorveglianza»<sup>4</sup>. In base a questo provvedimento, la donna che affermava di essere incinta del defunto marito doveva sottoporsi ad una – invero odiosa – procedura di *inspectio*, ivi regolamentata, finalizzata ad appurare la veridicità della sua affermazione per cui *mortuo marito se praegnatem esse*<sup>5</sup>. Soltanto all'esito positivo dell'esame il magistrato avrebbe concesso il provvedimento possessorio.

Al riguardo, si è osservato che l'intera disciplina *de ventre in possessionem mittendo* sarebbe espressione dell'attenzione dell'ordinamento romano verso il nascituro, attestandone altresì la considerazione come individuo

---

*ed.*), con ciò respingendo l'ipotesi prospettata dal Lanfranchi secondo cui l'editto *de ventre in possessionem mittendo* sarebbe stato emanato approssimativamente in un'epoca vicina a quella adrianea (cfr. *ib.*, 946). Sull'istituto pretorio, oltre ai riferimenti presenti nella letteratura sopra ricordata, si vedano spec. SOLAZZI, *Il concorso* I, 19ss.; ALBANESE, *Le persone*, 12s.; ALBANESE, *Le situazioni possessorie*, 71s.; BETANCOURT, *La difesa pretoria*, 373ss.; ARCARIA, *“Missio in possessionem”*, 245ss.; BRANCATI, *Il carattere temporaneo*, 184ss.; D'AMATI, *A proposito del curator*, 223ss., spec. 244 n. 100; VIARENGO, *Gli sviluppi della “bonorum possessio”*, 8, osserva che le testimonianze in tema sarebbero soltanto indicative di una tendenza a concedere questa *possessio* in casi meritevoli, oggetto di volta in volta di apposita *causae cognitio*.

<sup>3</sup> D. 27.2.3pr. (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *Ius alimentorum decernendorum pupillis praetori competit, ut ipse moderetur, quam summam tutores vel curatores ad alimenta pupillis vel adulescentibus praestare debeant*. Al riguardo, parla espressamente di «diritto a vivere» BACCARI, *Curator*, 221. Sulle plurime tematiche sollevate dal passo ulpiano si veda da ultimo ARCARIA, *Praetor vel praeses*, 58ss., con ricca discussione della dottrina in merito.

<sup>4</sup> METRO, *L'obbligazione di custodire*, 14ss.

<sup>5</sup> Ampia analisi della procedura prevista dall'editto pretorio, riportata in D. 25.4.1pr.-10 (Ulp. 24 *ad ed.*), ora in CARUCCI, *Questioni di paternità*, 60ss.

già 'esistente'<sup>6</sup>. Se questo pare da accogliersi come vero, si deve peraltro sottolineare che nel provvedimento pretorio convergeva la salvaguardia di plurime esigenze, private e pubbliche. Alcune erano legate all'indifferibile tutela della vita, in primo luogo di quella del nascituro e solo mediamente di quella della madre il cui sostentamento si rendeva necessario almeno fino al parto. Altre presentavano risvolti di natura patrimoniale e derivavano dalla tutela della *spes proli*s del *pater*<sup>7</sup>, la cui aspettativa di una discendenza rivestiva primaria importanza anche sociale, e dall'interesse, proiettato nella futura nascita, delle ragioni successorie del concepito sui beni paterni che, in qualità di *suus heres*, avrebbe ereditato<sup>8</sup>.

Ma in materia convergono anche altre rilevanti esigenze, la cui considerazione consente di meglio inquadrare i profili privati e familiari dell'istituto. Infatti, la significativa anticipazione di tutela conseguente al provvedimento possessorio veniva al contempo ad assolvere ad una funzione di carattere pubblico. Esemplarmente, il tema è sviluppato da Ulpiano, in un passo ove pone in collegamento la necessità di alimentare il *partus* con la *civitas*:

D. 37.9.1.15 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Et generaliter ex quibus causis Carbonianam bonorum possessionem puero praetor dare solitus est, ex hisdem causis ventri quoque subvenire praetorem debere non dubitamus, eo facilius, quod favorabilior est causa partus quam pueri: partui enim in hoc favetur, ut in lucem producat, puero, ut in familiam inducatur: partus enim iste alendus est, qui et si non tantum parenti, cuius esse dicitur, verum etiam rei publicae nascitur.*

---

<sup>6</sup> BACCARI, *Sette note per la vita*, 510.

<sup>7</sup> Rileva LAMBERTI, *Concepimento e nascita*, 361s., che alcuni provvedimenti *ventris nomine*, come ad esempio le cautele previste in D. 11.8.2, D. 1.5.8, D. 48.19.3, D. 37.9.8, sarebbero stati predisposti «a tutela non solo (e non tanto) delle ragioni del concepito... quanto delle esigenze dei *patres familiarum* o, *lato sensu*, della struttura familiare nel proprio insieme», come testimoniano ad esempio le fonti in materia di *mulieris abortus*. Per una discussione sul punto cfr. SANNA, *Spes nascendi*, 522ss.

<sup>8</sup> GLÜCK, *Commentario*, 18ss., indica la ragione delle disposizioni in argomento nell'antichissimo concetto della *continuatio domini*. Vd. spec. ALBANESE, *Le persone*, 12, che afferma che il concepito «è portatore di aspettative degne di tutela e appare dotato, in parecchie ipotesi, di una sorta di personalità giuridica potenziale». In tal senso vd. anche GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale*, 12 n. 37, che sottolinea che la *possessio ventris nomine* veniva «disposta per dar corpo alle aspettative ereditarie del nascituro». Al concepito vengono così riservati alcuni 'diritti', che rimangono in sospenso fino al giorno della nascita, come osserva BALESTRI FUMAGALLI, *Spes vitae*, 339, secondo cui l'istituto dimostra emblematicamente come per tutto l'arco della gravidanza la situazione del nascituro «finisca quasi per gettare ombra sulla stessa figura della donna». Vd. anche *infra*.

Ulpiano, compiendo un efficace parallelismo tra la tutela del *puer* e quella del *partus*, osserva che, in generale, per tutte quelle cause in cui il pretore era solito concedere al fanciullo la *bonorum possessio* in forza dell'editto Carboniano<sup>9</sup> non vi era dubbio che il magistrato dovesse intervenire anche in favore del *venter*. Anzi, la tutela del concepito, secondo il giurista, appare ancora più degna di essere favorita rispetto a quella di chi è già nato: infatti, spiega, il *partus* va favorito perché venga alla luce, il *puer* affinché sia introdotto nella famiglia. In questa prospettiva, *partus alendus est*, sostiene, il concepito deve essere alimentato, poiché i nuovi nati sono da considerare un arricchimento non solo per il genitore, ma per la stessa collettività. Di essi si giova la stessa *res publica: verum etiam rei publicae nascitur*<sup>10</sup>. In sostanza, proprio gli interessi collettivi connessi alla filiazione

<sup>9</sup> Come noto, con l'editto Carboniano il pretore aveva stabilito che l'impubere, al quale fosse contestata la qualità di figlio del defunto, potesse conseguire la *bonorum possessio* provvisoria dell'eredità paterna e rinviare il processo di *status* a quando avesse raggiunto la pubertà, considerando sino a quel momento come *si nulla de ea re controversia esset*: D. 37.10.1pr. (Ulp. 41 *ad ed.*). La natura di questo editto ha costituito oggetto di dibattito in dottrina, non apparendo chiaro se il provvedimento pretorio prevedesse un caso di *bonorum possessio* (in tal senso cfr. NIEDERMEYER, *Studien*, 83) oppure di *missio in possessionem* (cfr. LA ROSA, *Appunti*, 152ss.). In ogni caso, come rilevato da QUADRATO, *Missio*, 85s., la *missio ex edicto Carboniano* aveva un contenuto più ampio delle altre *missiones*, se non altro perché comprendeva il diritto dell'impubere agli alimenti. Per un quadro del tema si rinvia, *ex multis*, a NIEDERMEYER, *Studien*, 78ss. (spec. 103ss.); SIMON, *Summatim*, 172ss.; LA ROSA, *Appunti*, 152ss.; METRO, *La datazione*, 946ss.; BRANCATI, *Il carattere temporaneo*, 186ss. (ivi, in n. 46, si dà conto dei problemi di datazione di questo editto); SEGALINI, *L'editto Carboniano*; SEGALINI, *Sull'effettivo ruolo dell'analogia*, 1ss.; GONZALES ROLDAN, *Il diritto ereditario*, 231ss.; GONZALES ROLDAN, *Problemi di diritto ereditario*, 347ss. (tutti con bibliografia).

<sup>10</sup> NARDI, *Procurato aborto*, 449 n. 350, sottolinea come nel passo ulpiano in D. 37.9.1.15 risuoni il pensiero espresso da Cicerone in *Cluent.* 11.32 (a seguire nel testo). La famiglia completa di figli era infatti considerata il nucleo primario non solo della società, ma dello stesso Stato: *prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, ... id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae* (Cic., *de off.* 1.17.54). La qualità dei rapporti familiari, la legittimità della prole e l'aumento della popolazione costituivano, come noto, punti chiave nella logica della Roma repubblicana, poiché in tal modo le città si riempivano di *cives*: D. 24.3.1 (Pomp. 15 *ad Sab.*). Sul punto, BALESTRI FUMAGALLI, *Spes vitae*, 354, sottolinea che il favore verso i matrimoni prolifici che emerge dal passo costituisce un'attestazione del «modo limitato strumentale di intendere la dignità femminile». In quest'ottica, la *missio in possessionem ventris nomine* accordata alla madre incinta «es la protección pretoria al *nasciturus*»: così BETANCOURT, *La defensa pretoria*, 381 n. 20. CARUCCI, *Questioni di paternità*, 43ss., afferma che nel caso di specie «un interesse pubblico avrebbe permeato la soluzione di diritto prescelta», anche a proposito della *bonorum possessio Carboniana*. In tal senso anche PAVÓN, *La mujer*, 282. In questa visuale, anche la capacità della donna di dare la vita non era valutata solo da un punto di vista biologico

fungono da imperativo criterio ermeneutico, orientando l'interpretazione degli istituti in rilievo verso una tutela dei *cives* doverosamente anticipata sin dal concepimento. Tali esigenze dovevano essere tanto radicate nel contesto sociale e ordinamentale da portare il giurista severiano ad affermazioni assertive, tali da non lasciare spazi a contestazioni o elucubrazioni dissenzienti, come emerge dalla stessa struttura del passo<sup>11</sup>.

In un noto passaggio dell'orazione *pro Cluentio*<sup>12</sup>, Cicerone sintetizza magistralmente questi concetti, spiegando che la nascita di un figlio concretizza la speranza di diventare genitori, perpetua il nome della famiglia, rafforza l'importanza della stirpe nell'ambito sociale, assicura la trasmissione del patrimonio agli eredi e, da ultimo, ma non per rilevanza, offre allo Stato un cittadino: *spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredis familiae, designatum rei publicae civem sustulisset*.

La *missio in possessionem ventris nomine* si pone dunque come strumento funzionale a realizzare una pluralità di valori tra loro concorrenti, concretizzando non solo le private speranze paterne, ma perseguendo altresì l'interesse pubblico all'accrescimento della *civitas*. Per i molteplici e rilevanti interessi e finalità in gioco, l'alimentazione del nascituro viene così a configurarsi come un comportamento eticamente doveroso, suscettibile di tutela da parte del pretore.

Nel provvedimento possessorio non sembra trovare autonomo spazio la tutela della madre, subordinata a quella del nascituro e in posizione

---

o successorio, ma in una precisa ottica politica e sociologica: vi confluivano, infatti, accanto a importanti valori individuali legati alla prosecuzione della famiglia, anche un marcato senso civico di responsabilità verso lo Stato alla cui prosperità si contribuiva fornendo nuovi cittadini. Sul punto, mi sia consentito il rinvio a quanto osservavo nella voce *Madre*, 17.

<sup>11</sup> Si sottolineano le espressioni *ventri quoque subvenire praetorem debere non dubitamus*, la correlazione comparativa *eo facilius, quod favorabilior est* e la stessa perifrastica passiva *partus enim iste alendus*.

<sup>12</sup> Cic. *Cluent.* 11.32. Sulla potente orazione di Cicerone in difesa di Aulo Cluentio, accusato di avere ucciso col veleno il patrigno Oppianico, basti qui il rinvio a GIUFFRÈ, *Imputati*, 1ss.; PUGLIESE, *Un nuovo esame*, 248ss.; NARDUCCI, *Cronaca Criminale*, 5ss., ed alle bibliografie ivi richiamate. Nel passo riportato nel testo l'Arpinate, ricostruendo i crimini compiuti da Oppianico, ne ricorda l'omicidio del fratello e della di lui moglie incinta, paragonando quest'ultimo, in termini peggiorativi (*maiore supplicio dignum*), ad altro caso di procurato aborto auto-inflicto al proprio feto da una madre corrotta dagli altri eredi. Sul passo, vedi anche NARDI, *Procurato aborto*, 242 n. 93, che annota come «per Cicerone *pro Cluentio* 11.32 quel che con l'aborto si toglie di mezzo è anche *designatum rei publicae civem*»; si veda anche *ib.*, 220 n. 42 in fine, con altri riferimenti alla vicenda della Milesia (aborto della vedova *pecunia accepta ab heredibus secundis*).

meramente funzionale a conseguire il principale evento tutelato, ovvero la nascita dell'erede destinatario del patrimonio familiare. La donna, in questo assetto, risulta infatti beneficiaria del possesso anticipato dei beni non in quanto essere umano bisognoso di sostegno, ma in quanto soggetto che funge da 'ponte' tra i beni paterni e il feto che porta in grembo. Nell'istituto, la donna interviene infatti in qualità di immessa *ventris nomine*, in nome del *venter*, del quale compie le veci, ma il concepito resta il finale destinatario degli alimenti imposti dalla tutela pretorile: questi è l'effettivo titolare dei beni che, nascendo, erediterà e beneficia, nell'attesa del parto e nell'aspettativa di successione, di prerogative esercitate mediatamente attraverso la madre che lo custodisce nel proprio ventre<sup>13</sup>.

Per la soddisfazione degli articolati valori in gioco, dunque, il pretore giunse ad elaborare una peculiare forma di possesso anticipato dei beni ereditari volta a beneficiare il concepito per tutto il tempo precedente la nascita<sup>14</sup>.

Da queste premesse scaturiscono il contenuto della tutela riconosciuta dal pretore e i tratti che caratterizzano la prestazione degli alimenti in questa sede.

La copertura alimentare offerta dalla *missio in possessionem* era parametrata sulle peculiarità della situazione: se, da un lato, riguardava in genere

<sup>13</sup> Peraltro, come rileva BETANCOURT, *La defensa pretoria*, 426, a fronte di numerosi testi ove il soggetto cui la *possessio* viene riferita è il *venter* (esemplificati in n. 132), in altri è invece la *mulier* (n. 131). Nota inoltre METRO, *La datazione*, 946 n. 12, che le fonti in materia di *bonorum possessio ventris nomine* in realtà «sono piuttosto confuse» e parlano spesso di *missio in possessionem ventris nomine*. Pare appena il caso di rimarcare (in ciò attingendo alle parole di SOLAZZI, *Il concorso I*, 20) la differenza tra le due situazioni, la prima attinente alla successione universale del diritto pretorio, la seconda alla difesa dei diritti e al processo esecutivo. Anche GIOMARO, *La scelta del mezzo*, 11 n. 33, rileva che numerosi passi pongono il problema della configurabilità della *missio in possessionem ventris nomine* come *bonorum possessio* successoria o, quantomeno, dei rapporti tra le due. Efficacemente ALBANESE, *Le situazioni possessorie*, 71, spiega che la *missio ventris nomine* attribuiva alla donna immessa non un pieno *possidere* ma una situazione possessoria che le conferiva il «solo potere di *custodia et observatio*, in vista di garantire al nascituro se e quando avverrà la nascita, l'attribuzione dei *bona* dell'eredità paterna» (in linea con la posizione di SOLAZZI, *Il concorso I*, 19s.). A fronte (*ib.*, 71 n. 244), il figlio, nascendo otteneva una «vera *possessio* (*bonorum possessio*, nella specie, del tutto analoga alle normali *bonorum possessiones* promesse dall'editto pretorio in materia successoria)». Peraltro, come rileva BRANCATI, *Il carattere temporaneo*, 185, il nascituro, pur essendo formalmente titolare dei beni, profittava dell'immissione solo indirettamente, in quanto era la madre immessa che poteva disporre dei diritti derivanti da tale immissione, tra cui il diritto agli alimenti.

<sup>14</sup> Un efficace quadro delle contrapposte posizioni dottrinarie in tema si legge in LAMBERTI, *Concepimento e nascita*, 303ss.

la donna incinta del *de cuius*, di cui forse non doveva necessariamente essere la *uxor* (le fonti al riguardo si riferiscono tendenzialmente alla *mulier praegnans*)<sup>15</sup>, dall'altro il contenuto degli *alimenta* in vista dei quali il magistrato consentiva la *possessio* era modellato attorno alla finalità di favorire il buon esito della gravidanza. Per questa ragione, assumeva connotati che seguivano un chiaro criterio orientativo: la costante salute del feto, del quale si doveva salvaguardare il progressivo sviluppo fino alla nascita, al cui avverarsi si sarebbe conclusa la prestazione stessa.

L'individuazione degli alimenti utili allo sviluppo dell'embrione si innesta nel ricco e articolato dibattito giurisprudenziale focalizzato sulla definizione della nozione di *alimenta*.

In via preliminare, giova ricordare che un processo storico e interpretativo del concetto<sup>16</sup> aveva condotto la giurisprudenza, in un'ottica di progressiva espansione, a riconoscere la sostanziale equivalenza tra *alimenta* e *victus*, spesso impiegati in accezione sinonimica. Emblematica al riguardo è una serie di brevi *excerpta* ubicati nel *de verborum significatione* dei *Digesta*, assai noti alla dottrina, ma che qui pare utile ricordare (sia pure in rapida sintesi) in quanto funzionali ad alcune considerazioni. Il primo è un brano ulpiano che offre una celebre definizione di *victus*:

D. 50.16.43 (Ulp. 58 *ad ed.*): *Verbo "victus" continentur, quae esui potuique cultui-*

<sup>15</sup> Si annota che il testo editale in D. 37.9 si riferisce pressoché sempre, genericamente, alla *mulier*. Il commento ulpiano riporta il riferimento alla donna gestante in un caso come *mater* (D. 37.9.6), termine peraltro, sotto questo aspetto, parimenti generico; i tre soli casi ove il giurista usa la qualifica di *uxor* (D. 37.9.1.8, 11, 12), cui si aggiunge quella di *nurus* (D. 37.9.1.13), trattano di fattispecie del tutto particolari in cui si discute in merito alla *missio in possessionem* nei beni del suocero (§ 8), della vedova del figlio emancipato (§ 11), della vedova del figlio dato in adozione (§ 12). L'editto, dunque, prenderebbe in considerazione, in generale, la donna che ha concepito per opera del *de cuius* e non la *uxor*, perché, al tempo della morte del marito, colei che afferma di essere incinta potrebbe non esserne più la moglie. In linea generale, vale dunque il commento ulpiano in D. 37.9.1.10: *Rectissime autem praetor nusquam uxoris fecit mentionem, quia fieri potest, ut mortis tempore uxor non fuerit, quae se ex eo praegnatem dicit*. Cfr. GLÜCK, *Commentario*, 14. In tal senso vd. BACCARI, *Curator*, 247.

<sup>16</sup> Sugli *alimenta* e sull'obbligo alla relativa prestazione vi è una densa letteratura: qui si ricordano, *ex multis*, i contributi (tutti con fonti e bibliografia) di DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti*, 28ss.; DE FRANCESCO, *Giudizio alimentare*, 93ss.; CENTOLA, *A proposito del contenuto*, 169ss.; CENTOLA, *Alcune osservazioni sull'origine*, 1ss.; BACCARI, *s.v. Alimenti*, 301ss.; CAO, *Alimenta*; SACCOCCIO, *Victus e alimenta*, 139ss.; SACCOCCIO, *Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti*, 3ss.; SANDIROCCO, *Non solum alimenta*, 1ss.; D'AMATI, *Ancora su parentes alere*, 289ss.; FARGNOLI, *I piaceri della tavola*, 60ss.; PERANI, *Il nutrimento*, 1ss. (nella particolare prospettiva del balatico).

*que corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere vicem Labeo ait.*

Ulpiano considera il *verbum victus* comprensivo non soltanto di qualunque cosa serva a dissetare e ad avere cura del corpo (*potuique cultuique corporis*), ma anche, più genericamente, di tutto ciò che è necessario alla vita umana, spingendo alla massima estensione il concetto con una citazione di Labeone, secondo il quale anche la veste era da includersi nella nozione (poiché *victus habere vicem*).

La sistematica giustiniana completa significativamente la definizione ulpiana di *victus* con un testo di Gaio che comprende nel concetto anche ogni cosa che si usi *tuendi curandive corporis nostri gratia*:

D. 50.16.44 (Gai. 22 *ad ed. prov.*): *et cetera quibus tuendi curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur.*

Il frammento gaiano introduce un binomio che racchiude, ampiamente, tutto ciò che è funzionale alla protezione del corpo, a tutelarne e a curarne la salute. In tal senso la formula consente di includere negli *alimenta* beni quali le medicine, indubbiamente indispensabili in un'ottica terapeutica<sup>17</sup>.

In altro luogo, commentando il significato del verbo *vivere*<sup>18</sup>, Gaio esprime un'interpretazione ancora estensiva del concetto, in polemica con coloro che lo riconducevano al solo cibo, ritenendolo atto a ricomprendere altri beni indispensabili alla sopravvivenza:

D. 50.16.234.2 (Gai. 2 *ad l. XII tab.*) *Verbum "vivere" quidam putant ad cibum pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his enim vivere neminem posse.*

Riferendo una discussione tra giuristi, il giurista classico riporta il pensiero di Aulo Ofilio, che sembra condividere, per il quale erano essenziali per vivere non solamente il cibo (come pensavano alcuni), ma anche i vestiti e un pagliericcio dove dormire, poiché nessuno può vivere (o meglio, sopravvivere) senza<sup>19</sup>. Si nota, per inciso, che simile argomentazione basata sull'indispensabilità alla vita non entra in contraddizione con il

<sup>17</sup> Cfr. D. 7.1.45 (Gai. 7 *ad ed. prov.*). La problematica è ben ricostruita, *ex multis*, da SACCOCCIO, *Victus*, 146 e nn. 21-22.

<sup>18</sup> LENEL, *Palingenesia* I, L. 429, 243, colloca il testo gaiano, escerpito dal commento alle XII Tavole (3.9), sotto la rubrica *De legis actione per manus iniectionem*.

<sup>19</sup> Vd. per tutti CENTOLA, *A proposito del contenuto*, 169ss.; SANDIROCCO, *Non solum alimenta*, 23; SACCOCCIO, *Victus*, 141ss.

frammento esaminato in precedenza: laddove il profilo qui esaminato attiene alle quotidiane ed ordinarie necessità dell'uomo, giornalmente alle prese con i bisogni primari legati al mangiare ed al dormire, il commento in D. 50.16.44, rivolto alla salute del corpo, copre da un lato, le esigenze continue di alimentazione e, dall'altra ricomprende le necessità di carattere eventuale, ma altrettanto essenziali, legate alla malattia.

Al di là del nodo centrale affrontato da Gaio, incentrato sulla purificazione al cibo di vesti e dimora<sup>20</sup> come beni necessari *ad vivendum*, l'affermazione che qui deve sottolinearsi per la sua basilare valenza è la conclusiva *sine his enim vivere neminem posse*. Applicata all'ambito che qui si considera, l'argomentazione comporta una sorta di relatività dell'idea di ciò che è essenziale alla vita, dipendente dalle fattispecie e dalla tipologia degli interessi coinvolti. Appare infatti evidente che la sopravvivenza di una donna in gravidanza richiede interventi che vadano oltre il sostegno alla singola persona e tengano in considerazione gli aspetti legati alla seconda vita di cui la stessa è portatrice, al punto che la tutela del concepito diventa trainante rispetto alle esigenze di sostentamento della *mater*.

In questo contesto, si inquadra l'impostazione data da Ulpiano alla questione in merito agli alimenti *ventris nomine* che la madre, grazie al provvedimento pretorio, poteva trarre dai beni ereditari. Il tema è posto nell'ottica, uguale e contraria, di concedere alla donna incinta la percezione *ex bonis* di tutto ciò che si appalesa essenziale alla sopravvivenza e alla crescita del concepito, ma individuando al contempo un perimetro entro il quale ciò sia consentito:

D. 37.9.1.19 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Mulier autem in possessionem missa ea sola, sine quibus fetus sustineri et ad partum usque produci non possit, sumere ex bonis debet: et in hanc rem curator constituendus est, qui cibum potum vestitum tectum mulieri praestet pro facultatibus defuncti et pro dignitate eius atque mulieris.*

---

<sup>20</sup> Vd. FORCELLINI, *Lexicon IV, s.v. stramentum*, 501, che descrive lo *stramentum* come qualunque luogo in cui ci si possa stendere, ovviamente per riposare: «*Est univrsim quidquid substernitur...*». Vd. per tutti SANDIROCCO, *Non solum alimenta*, 23; SACCOCCIO, *Victus*, 144ss., che ripercorre l'origine della nozione di *victus* e di *stratus*. DI NISIO, *Alimenta et vestiarius*, 240, ritiene necessaria, e non ridondante, l'aggiunta del *vestiarius*, o di altre specificazioni, al concetto generale di *alimenta*; WACKE, *Quae vivus*, 401, afferma che «die Hinzufügung untergeordneter Begriffe wie *vestiaria* ist redundant», ma utile ad evitare dubbi sul contenuto del lascito. Sul significato di veste come oggetto di legato vd. ora SCOTTI, *Lana, linum, purpura*, 181ss., che, sulla base di D. 34.2.22 (Ulp. 22 *ad Sab.*), sottolinea che secondo Ulpiano rientravano nel legato soltanto quei *vestimenta* la cui tessitura era stata portata a termine interamente, anche se non staccata dal telaio; viceversa, i tessuti ancora in lavorazione non erano da considerarsi inclusi.

Il giurista severiano, commentando l'editto *de ventre in possessione mittendo*, spiega che la *mulier* poteva percepire dai beni ereditari, nel cui possesso era stata immessa, soltanto ciò che era necessario per procurarsi quelle cose senza le quali il feto non avrebbe potuto nutrirsi e venire alla luce.

La precisazione ulpiana muove dalla logica presupposta nell'istituto e motiva la concessione della *missio in possessionem* limitatamente a *ea sola, sine quibus fetus sustineri non possit*, e cioè ai soli alimenti ritenuti indispensabili alla crescita del *fetus*. Accanto a ciò si delinea anche l'ottica finalistica che vede nel parto l'obiettivo da assicurare mediante il sostentamento del concepito, con ciò necessariamente provvedendo alla sopravvivenza anche della madre. Tali fondamenti si pongono quindi a giustificazione della conseguente diminuzione patrimoniale dell'eredità.

Significativo e paradigmatico risulta quindi l'impiego dell'espressione *sine quibus fetus sustineri non possit*, ricalcata sulla gaiana *sine his enim vivere neminem posse*<sup>21</sup>, qui adattata alla peculiare situazione in esame quale presupposto del riconoscimento alla donna della facoltà di trarre dai beni in cui è stata immessa tutto - ma solo - quanto apparisse indispensabile al sostentamento di entrambi. La formulazione in negativo impiegata parrebbe *prima facie* atta a conferire alla prestazione una portata amplissima se non fosse che il giurista la riconduce subito in più ristretti confini. Vengono in rilievo, quindi, due limitazioni, che emergono chiaramente dalla riflessione ulpiana. In primo luogo, la prestazione si caratterizza per la sua temporaneità, insita nell'apposizione di un termine *ad quem*, espresso non in una data ma in un evento, la nascita, essendo questi alimenti concessi soltanto *ad partum usque produci*. In secondo luogo, una delimitazione oggettiva, racchiusa nel quadrimio che forma l'elenco delle tipologie dei beni qui ritenuti essenziali, ovvero *cibum potum vestitum tectum*<sup>22</sup>. Rinviando per ora la trattazione del limite temporale del parto, su cui torne-

<sup>21</sup> D. 50.16.234.2, sopra riportato.

<sup>22</sup> Si annota che il giurista severiano sente l'opportunità di precisare, apparentemente in modo pleonastico, che anche il bere deve ricomprendersi negli alimenti utili alla sopravvivenza (cfr. *supra* D. 50.16.43). Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il medesimo giurista, nel V libro del *De omnibus tribunalibus*, sia pur in riferimento ad altro tema, aveva mostrato di distinguere *alimenta* ed *aqua*, considerando che quest'ultima si potesse considerare inclusa negli *alimenta legata* soltanto in quelle regioni in cui costituiva usuale oggetto di vendita: D. 34.1.1 (Ulp. 5 *de omn. trib.*): *Si alimenta fuerint legata, dici potest etiam aquam legato inesse, si in ea regione fuerint legata, ubi venundari aqua solet*. Conforme il responso in D. 34.1.14.3 (Ulp. 2 *fideic.*). Recentemente, sul *legatum aquae* quale esposto nella trattazione della citata opera ulpiana si veda ARCARIA, *Praetor vel praeses*, 234s. Cfr., *infra*, D. 50.4.1.4 (Hermog. 1 *epit.*).

remo più avanti esaminando il frammento ulpiano D. 37.9.1.27, rimaniamo sul tema degli aspetti oggettivi della prestazione alimentare a favore della donna.

La quadripartizione qui proposta da Ulpiano richiama la sostanza dei risultati raggiunti dall'interpretazione giurisprudenziale in merito al concetto di *alimenta* ed appare evidente che la stessa, calata nel contesto dell'editto in argomento, viene proposta espressamente in relazione alla donna incinta del *de cuius*, trovando rinnovata lettura ed attualizzazione nella sua idoneità a guidare l'individuazione dei beni dovuti alla donna riconosciuti necessari *ad vivendum*, parametrati sulle esigenze del feto e strumentali alla positiva conduzione della gravidanza al suo termine.

Nell'importante frammento ulpiano in D. 37.9.1.19 emerge anche un altro tema esposto da Ulpiano, ovvero l'indicazione delle modalità di individuazione dei beni da destinarsi alla *mulier*. La peculiarità della situazione e la necessità di determinare qualità e quantità dei beni, e quindi di temperare le esigenze della donna con quelle del patrimonio ereditario, sono presupposti della necessità di costituire un apposito curatore *qui cibum potum vestitum tectum mulieri praestet*<sup>23</sup>.

Il passo di Ulpiano è volto dunque ad esplicitare i compiti del *curator*, istituito essenzialmente al fine di procedere all'elargizione alla madre *ex bonis* di vitto, bevande, indumenti ed alloggio<sup>24</sup>. In tal senso rilevano, nel-

---

<sup>23</sup> Una generale panoramica dell'istituto in BACCARI, *Curator*, spec. 155ss. (*ib.*, 213ss., le modalità di nomina). Le funzioni del *curator ventris* spaziavano dalla cura della persona (da intendersi nel senso di tutelare la possibilità di venire alla luce del concepito, ma anche la vita della madre: *ib.*, 221) a quella del patrimonio (D. 37.9.1.17-18 – Ulp. 41 *ad ed.*): in particolare, oltre alla funzione di erogare gli alimenti (mediante la quale tutelava la vita di madre e concepito), su cui qui ci si concentra, il curatore doveva amministrare il patrimonio dei beni del nascituro (D. 37.9.1.22 – Ulp. 41 *ad ed.*) e redigerne un inventario (D. 37.9.1.26 – Ulp. 41 *ad ed.*), prestare una *satisfactio* per la restituzione dei beni stessi (D. 27.10.8 – Ulp. 6 *de off. proc.*). Esula dagli intenti di questo scritto l'analisi *ex professo* dei complessi problemi in merito alla figura del *curator ventris*: in tema, rimangono sempre basilari le pagine di SOLAZZI, *Tutele e curatele*, 67ss., con particolare attenzione al rapporto tra il *curator ventris* e il *curator bonorum*, figure che, secondo l'A., inizialmente distinte, sarebbero state unificate dai giustiniane, come parrebbe risultare dal commento ulpiano in D. 37.9.1.18-22 (ma cfr. SOLAZZI, *Il concorso dei creditori* II, 18ss., spec. 19 n. 1, ove manifesta maggiore prudenza al riguardo). *Adde* spec. ALBANESE, *Le persone*, 12 e n. 23; DESANTI, *De confirmando tutore*, 296s.; FERRETTI, *In rerum natura*, 127ss.; BISCOTTI, *Curare bona*, spec. 172ss., 206ss.; BISCOTTI, *Curatore*, 260ss., ove, in prospettiva storico-comparatistica, si esamina la peculiarità dei problemi affrontati dal curatore nel periodo di attesa di un possibile *heres suus in ventre*.

<sup>24</sup> In proposito può qui ricollegarsi un testo di Ermogeniano in tema di *munera civilia* che il giurista distingue in *personalia* e *patrimonialia*. Dopo aver spiegato che *munus perso-*

la chiusa del frammento, i due criteri orientativi di tali attività erogativa, da un lato, la consistenza del patrimonio del defunto (*pro facultatibus defuncti*) e, dall'altro, la *dignitas* delle persone coinvolte, ovvero del defunto e della donna; criterio materiale il primo e, se vogliamo, immateriale il secondo.

Il primo riferimento relativizza gli obiettivi sin qui visti, tesi alla tutela del nascituro, condizionandoli alla capienza dei beni effettivamente disponibili, limitando le possibili pretese della donna in base al principio per cui le stesse non possono estendersi *ultra vires*<sup>25</sup>. Il secondo, cui si fa sovente ricorso in istituti simili, dimostra come l'individuazione delle prestazioni economiche in concreto postulasse la parametrizzazione alla condizione sociale dei soggetti coinvolti<sup>26</sup>.

nale è quello che si esplica con sollecitudine e vigilanza, senza risparmio di fatica fisica, mentre quello patrimoniale è quello che, nella sostanza, si occupa di spese, il giurista diocleziano aggiunge un elenco dei primi: D. 50.4.1.4 (Hermog. 1 *epit.*) *Aequae personale munus est tutela, cura adulti furiosive, item prodigi, muti, etiam ventris, etiam ad exhibendum cibum potum tectum et similia...* Rispetto al testo ulpiano, l'elenco dei beni è leggermente diverso: qui, infatti, scompare il termine *vestitum*, mentre compare l'espressione di chiusura *et similia*. Ciò non pare destare particolari problemi poiché, anzi, l'aggiunta *et similia* è idonea ad evitare capziose interpretazioni dirette a delimitare indebitamente la prestazione alimentare, mentre difficilmente risulta possibile escludere i *vestimenta*, da ritenersi inclusi proprio in virtù della genericità della formula stessa, inadeguata a diminuire l'ampiezza degli alimenti. Si noti che la bipartizione *munera personalia* e *munera patrimonii* è analoga a quella di Ulpiano in D. 50.4.6.3 (4 *de off. proc.*), ma diversa da Arcadio Carisio che opera invece una tripartizione in D. 50.4.18pr. (*l.s. de mun. civ.*): vd. sul punto QUADRATO, *Mis-sio*, 71s. Il passo di Ermogeniano, inoltre, prosegue esprimendo l'indicazione di nominare un curatore *custodiendis relictis*, affinché si evitino l'usucapione dei beni e l'estinzione dei crediti, verosimilmente dettata non tanto dalla volontà di preservare il patrimonio per l'eventuale erede, quanto dall'intento di tutelare possibili creditori: così BISCOTTI, *Custodia*, 31ss. (ivi letteratura). Cfr. SOLAZZI, *Il concorso* II, 21s., secondo cui questi *officia*, riferiti da Ermogeniano al *curator ventris*, erano attribuiti da Ulpiano al *curator bonis datus* (D. 37.9.1.21 – Ulp. 41 *ad ed.*). In tema, vd. BACCARI, *Curator*, 205, 231 n. 49.

<sup>25</sup> La puntualizzazione ulpiana *pro facultatibus defuncti* si raccorda con quanto emerge da un passo di Gaio, ove si precisa che il *curator ventris*, quando stabiliva gli alimenti per la donna, non doveva tenere conto del fatto che costei poteva anche avere mezzi personali adeguati per sostentarsi: D. 37.9.5pr. (Gai. 14 *ad ed. prov.*), su cui *infra*.

<sup>26</sup> VOGLI, *Diritto ereditario* II, 306 n. 205, evidenzia come la *dignitas* dell'onorato di un lascito è criterio che si afferma nella *cognitio fideicommissaria*. BACCARI, *Curator*, 243, rileva che la *dignitas* della donna che il curatore deve tutelare riguarderebbe non tanto l'aspetto economico della vita, quanto la funzione procreatrice della medesima. Notoriamente espressivo della *dignitas*, e della virtù, muliebre è l'appellativo onorifico di *matrona*: vd., tra gli altri, CENERINI, *La donna romana*; FAYER, *La familia* II, 286ss.; FIORI, *Materfamilias*, 455ss.; FIORI, *La struttura del matrimonio*, 197ss.; BELLODI ANSALONI, *s.v. Madre*, 19ss. In

In questo campo appare rilevante il duplice riferimento al defunto ed alla madre: laddove il richiamo alla *dignitas* del padre non desta sorprese, apparendo quantomeno equo assicurare al nascituro una condizione in continuità con quella del defunto, il secondo si rileva invece significativo sotto il profilo della valorizzazione delle esigenze della donna. In tal senso, infatti, il criterio pare idoneo a dare ingresso e tutela a pretese della *mulier* fondate sulla personale posizione sociale e sulle specifiche condizioni soggettive. Se tale aspetto non scalza l'impostazione di fondo, che vede nella nascita del feto l'obiettivo primario della tutela (in considerazione delle ragioni sopra ricordate), tuttavia consente di intravedere nella riflessione giurisprudenziale tracce di protezione della donna, quantomeno nei limiti di evitare un aggravamento delle sue condizioni.

Ulteriori riflessioni giurisprudenziali, contenute in altri passi del medesimo titolo, consentono utili approfondimenti in merito a quanto la donna immessa poteva percepire dai beni ereditari.

Paolo, ad esempio, si sofferma sulla dimora e sulla servitù di corredo, così contribuendo a precisare il riferimento al *tectum* del quadrinomio ulpiano:

D. 37.9.4 (Paul. 41 *ad ed.*): *Habitatio quoque, si domum defunctus non habuit, conducenda erit mulieri. [1] Servis quoque mulieris, qui necessarij sunt ad ministerium eius secundum dignitatem, cibaria praestanda sunt.*

La questione sorge nei casi in cui il defunto non avesse avuto una *domus*. Paolo non mostra alcuna esitazione nel ritenere insignificante simile mancanza, comunque tale da non poter limitare il diritto della donna a beneficiare dell'*habitatio*. Deve quindi intendersi imprescindibile il reperimento di un alloggio sicuro, a spese della massa ereditaria<sup>27</sup>. Il testo non specifica la modalità con cui si dovesse reperire un'*habitatio* alla donna, se cioè il curatore dovesse trovarle una casa o fornirle il denaro necessario a

---

generale, sul concetto di *dignitas* vd. per tutti MAGANZANI, *Appunti sul concetto di dignità umana*, spec., 531ss. (con la principale bibliografia). Recentemente, il tema della *dignitas* femminile quale valore meritevole di tutela è stato riproposto da DE IULIIS, *Iniuria ad dignitatem*, 133ss.

<sup>27</sup> Sul diritto di *habitatio* vd. spec. BACCARI, *Curator*, 228; MANZO, *Ulp. 17 ad Sab. D. 7.8.10.3*, 17ss.; FENOCCHIO, "Habitatio", 71ss. (ivi, n. 1, bibliografia). Precisa BACCARI, *Curator*, 228, che il curatore doveva procurare alla donna un *tectum* e non il semplice *stramentum*. Sotto questo profilo, dunque, il *curator ventris* era tenuto ad una prestazione alimentare più ampia rispetto ai beni che Ofilio considerava essenziali *ad vivendum* quali riportati nel passo di Gaio (D. 50.16.234.2) sopra citato, ove accanto al cibo e ai vestiti indicava un semplice *stramentum*, un pagliericcio dove dormire.

procurarsela. Un indizio al riguardo si ravvisa nel verbo *conducere* (*habitatio ... conducenda erit*) che pare adombrare che l'uso della casa si inquadra negli schemi della *locatio-conductio*<sup>28</sup>. Se così fosse, ciò avrebbe comportato per il curatore, quantomeno, l'obbligo di fornire alla donna il denaro necessario per corrispondere la mercede per il godimento dell'abitazione, prelevando quanto necessario dai beni ereditari. In ogni caso, si coglie qui la portata dell'obbligazione riferibile al *tectum* (di cui in D. 37.9.1.19), estesa sino al fornire adeguate risorse per il pagamento dei canoni di locazione nell'evenienza che il deceduto non possedesse una casa utilizzabile dalla donna o non avesse provveduto in tal senso.

Il passo in D. 37.9.4, nell'ultimo periodo, si occupa anche del personale di servizio della donna, stabilendo che il curatore era tenuto a sostenere anche gli schiavi che le fossero necessari *secundum dignitatem*. In quest'ultima previsione si ritrova, quale esempio di concreta applicazione, il riferimento alla posizione sociale della *mulier*, operante quale parametro atto a circoscrivere le pretese della gestante.

Può infine aggiungersi che proprio l'attenzione alla *dignitas* della donna nelle due ipotesi trattate da Paolo, pur inquadrandosi nel contesto teleologicamente riferibile alla salvaguardia del concepito, parrebbe consentire la valorizzazione di aspetti soggettivi non strettamente connessi – o non solo – alla tutela dello sviluppo del feto fino alla nascita, consentendo di intravedere un'attenzione che si proietta oltre il minimo dovuto alla donna portatrice nel proprio grembo del futuro erede e cittadino.

Ritornando al tema della delimitazione temporale, emergente da D. 37.9.1.19 (*Mulier autem in possessionem missa ea sola, sine quibus fetus sustineri et ad partum usque produci...*), la prestazione alimentare è, con ogni evidenza, destinata a configurarsi inevitabilmente come provvisoria poiché si concluderà con il parto, momento in cui il nuovo *civis* viene ad esistenza. La nascita rappresenta il logico, e naturale, perimetro temporale e giuridico di riferimento del provvedimento, con essa realizzandosi pienamente ed in maniera automatica tutti gli effetti successori che collocano la vicenda umana e giuridica su un diverso e più ordinario piano. Sotto questo profilo, Ulpiano individua ulteriori eventi diversamente conclusivi della gravidanza, ma a tali fini comparabili al parto:

D. 37.9.1.27 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Tamdiu autem venter in possessionem esse debet, quamdiu aut pariat aut abortum faciat aut certum sit eam non esse praegnatam.*

Il giurista severiano ben esprime la relazione tra possesso e sostegno

<sup>28</sup> Cfr. GLÜCK, *Commentario*, 56.

del *venter*<sup>29</sup> con la correlativa *tamdiu...quamdiu...*, funzionale a sottolineare la logica connessione con gli eventi terminativi del beneficio, ovvero le situazioni che pongono fine allo stato di gravidanza: il parto, l'aborto<sup>30</sup> o la certa emersione dell'inesistenza dello stato di *praegnas*. Anche queste particolari evenienze vengono accomunate, nel commento ulpiano, al positivo evento finale della nascita in virtù della conseguenza ad esse riconnessa, apparendo tutte parimenti idonee a determinare la cessazione della *possessio* secondo la medesima logica consequenziale.

Per quanto riguarda i profili temporali, ma in ambito processuale, merita un cenno la disciplina d'urgenza prevista per la trattazione di questo genere di cause. Viene fatta risalire a Marco Aurelio la disposizione, introdotta mediante un'*oratio in senatu recitata*, in base alla quale esse potevano essere avviate in ogni tempo, anche nei giorni festivi, al pari di altri giudizi, tra cui quelli per gli alimenti<sup>31</sup>:

D. 2.12.2 (Ulp. 5 *ad ed.*): *Eadem oratione divus Marcus in senatu recitata effecit de aliis speciebus praetorem adiri etiam diebus feriaticis: ut puta ut tutores aut curatores dentur: ut officii admoneantur cessantes: excusationes allegentur: alimenta constituentur: aetates probentur: ventris nomine in possessionem mittatur, ...*

Le ragioni dell'urgenza risultano facilmente intuibili alla luce delle peculiari circostanze proprie della funzione alimentare di questa forma possessoria, strumentale alla tutela di un bene caratterizzato da grande fragilità quale la vita stessa del *venter*. Nell'elenco delle cause considerate prioritarie, tra l'altro, la *missio in possessionem ventris nomine* è di poco preceduta dalla costituzione degli alimenti.

In quest'ottica, si comprende allora la ragione della disposizione per cui vengono differite al momento della pubertà tutte le controversie di

<sup>29</sup> Qui il giurista riferisce il possesso direttamente al nascituro mediante l'espressione *venter in possessionem*, rimarcando anche lessicalmente come proprio la tutela del feto sia il fine dello strumento pretorio. Ma vd. *supra* quanto osservato, esemplarmente, da BETANCOURT, *La defenza pretoria*, 426 e n. 132.

<sup>30</sup> Vd. anche *infra* D. 37.9.1.4.

<sup>31</sup> Sull'*oratio* vd. spec. ARCARIA, *Oratio Marci*, 175ss., cui *adde*, del medesimo Autore, *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4*, 18ss., ove lo studioso, confermando quanto già sostenuto in un precedente studio (*Missio in possessionem*, 263ss.), afferma che il *praetor* competente era quello *urbanus* e che il frammento ulpiano in D. 2.12.2 attesterebbe l'esistenza di competenze distinte e separate per l'accertamento del diritto e l'emanazione dei provvedimenti cautelari e d'urgenza. Da questa considerazione l'A. argomenta che, in riferimento ai secondi, previsti nell'editto pretorio, ci sarebbe stata una competenza unica del pretore formulare a prescindere dalla materia trattata, il cui accertamento sarebbe stato devoluto, a seconda dei casi, ai magistrati dell'*ordo* o a quelli della *cognitio*.

*status* ma non quelle attinenti alla *possessio*, in quanto l'esigenza di alimentare il concepito non può, con ogni evidenza, ammettere dilazioni.

2. L'attribuzione possessoria alla donna incinta e la conseguente facoltà di trarre gli alimenti dai beni ereditari sembrano rese giuridicamente possibili grazie alla considerazione del concepito come il possibile successore nei beni nei quali la madre viene immessa<sup>32</sup>. In questa prospettiva è significativo il riferimento al concepito come superstite del padre:

D. 37.9.7pr. (Ulp. 47 *ad ed.*): *Ubi cumque ab intestato admittitur quis, illic et venter admittitur, scilicet si talis fuerit is qui in utero est, ut, si in rebus humanis esset, bonorum possessionem petere posset: ut in omnibus partibus edicti pro superstite habeatur is qui in utero est.*

Ulpiano sostiene che ogni volta in cui si ammette qualcuno alla successione *ab intestato* si deve ammettere anche il *venter*, ponendo come solo requisito che *qui in utero est*, se fosse venuto ad esistenza (*si in rebus humanis esset*)<sup>33</sup>, potesse chiedere la *bonorum possessio (sine tabulis)* e spiegando che in tutte le parti dell'editto il concepito viene considerato *pro superstite*<sup>34</sup>.

L'immagine del figlio come colui che non solo sopravvive al genitore, ma è come un prolungamento della vita stessa del padre pare evocativa della peculiare prospettiva da cui la materia viene considerata: al concepito si guarda come ad una sorta di riflesso della figura del padre così da riconoscere tutela alla sua posizione successoria ed al diritto di essere alimentato.

Un particolare rilievo riveste un lungo squarcio del XLI libro *ad edictum* di Ulpiano, scelto dai giustinianeî come nucleo portante del titolo *De ventre in possessionem mittendo et curatore eius*. Nel *principium* del frammento

<sup>32</sup> LAMBERTI, *Studi sui "postumi"* I, 70, sottolinea che è la considerazione (*fictionis iuris*) dei concepiti come essere umani già esistenti che consente di ammetterli fra gli *heredes legitimi*. Cfr. FERRETTI, *In rerum natura*, 47ss., 161ss. (ivi fonti e letteratura). Vd. anche *supra*.

<sup>33</sup> Il frammento confermerebbe che l'editto pretorio tratta sempre il concepito come se già fosse *in rebus humanis*: NARDI, *Procurato aborto*, 450s. Sul passo *adde spec.* FERRETTI, *In rerum natura*, 127, 167s. (*ib.*, 33ss., le ricorrenze dell'espressione *qui in rebus humanis sunt*).

<sup>34</sup> L'immagine del nascituro come superstite ricorre anche in D. 50.16.231 (Paul. *ls. ad sc. Tert.*). Cfr. D. 50.17.187 (Cels. 16 *dig.*). La qualifica in questi termini del concepito contribuisce all'idea per cui l'intento fosse quello di limitare i tentativi dei terzi di approfittare indebitamente del periodo della gravidanza in danno del nascituro, posto che, per quanto si cercasse di tutelarne i diritti in questa fase di pendenza, l'evento della nascita

iniziale, il giurista severiano pone in evidenza l'attenzione del magistrato verso la *spes nascendi*<sup>35</sup>:

D. 37.9.1pr. (Ulp. 41 ad ed.): *Sicuti liberorum eorum, qui iam in rebus humanis sunt, curam praetor habuit, ita etiam eos, qui nondum nati sint, propter spem nascendi non neglexit. Nam et hac parte edicti eos tuitus est, dum ventrem mittit in possessionem vice contra tabulas bonorum possessionis.*

Nel brano, ove si intrecciano il concetto stoico per cui il feto ancora non è uomo e l'opportunità di tutelare il nascituro<sup>36</sup>, il giurista severiano compie un'operazione di memoria giuridica, rimarcando come il pretore avesse avuto cura dei già nati, con richiamo all'editto dedicato al dovere di alimentare i figli<sup>37</sup>.

L'interesse e la sensibilità magistratuale, che già si erano manifestate in quell'editto, vengono ulteriormente rivelate dalla previsione di una *pars edicti* in cui trovavano tutela, in nome della *spes nascendi*, anche i diritti dei figli non ancora nati mediante la promessa di immettere il *venter* nel possesso dei beni ereditari anche *contra tabulas*. Il ragionamento ulpiano consente di individuare come prevalenti, tra le varie finalità del provvedimento pretorio, quelle della tutela e di nutrimento del nascituro, rispetto alle quali i diritti riconosciuti alla madre in corso di gravidanza risultano solamente strumentali<sup>38</sup>.

Peraltro, l'editto poneva una condizione alla concessione del provvedimento:

D. 37.9.1.1 (Ulp. 41 ad ed.): *Praegnatem esse mulierem oportet omnimodo nec dicere se praegnatem sufficit: quare nec tenet datio bonorum possessionis, nisi vere praegnas fuit et mortis tempore et eo, quo mitti in possessionem petit.*

---

«restava essenziale per l'acquisto della titolarità situazioni soggettive»: così LAMBERTI, *Studi sui postumi* II, 53ss.

<sup>35</sup> Esemplarmente BALESTRI FUMAGALLI, *Spes vitae*, 349ss., rileva che nel linguaggio giurisprudenziale romano l'espressione ulpiana *spes nascendi*, così come le analoghe *spes animantis*, *spes vitae* e altre simili, «non costituiscono soltanto perifrasi più o meno suggestive, ma possiedono valore tecnico», ed esprimono «l'esigenza di descrivere in termini dinamici la sorte del concepito», costituendo «da base su cui poggia lo *status* del concepito».

<sup>36</sup> NARDI, *Procurato aborto*, 448s.

<sup>37</sup> Riportato in D. 25.3.

<sup>38</sup> Come già sopra si ricordava. Sul pensiero ulpiano fa leva TERRENI, *Me puero*, 54ss. In senso contrario cfr. NARDI, *Procurato aborto*, 448 n. 350, il quale sostiene che la *missio ventris nomine* era accordata perché la madre ne traesse gli alimenti. Cfr. SANNA, *Spes nascendi*, 545s. e n. 78.

Il magistrato, spiega Ulpiano, non riteneva sufficiente che la *mulier* affermasse semplicemente di essere incinta, ma occorreva che lo fosse realmente: pertanto, non avrebbe ottenuto il provvedimento possessorio a meno che non fosse stata veramente in gravidanza e già al momento della morte (del *de cuius*)<sup>39</sup>.

Su queste basi, Ulpiano presenta come dato pacifico la concessione al *venter* da parte del pretore della *missio in possessionem* tutte le volte in cui è certo che il concepito non è stato diseredato e che quando nascerà sarà tra gli *heredes sui*:

D. 37.9.1.2 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Totiens autem mittitur in possessionem venter, si non est exheredatus et id quod in utero erit inter suos heredes futurum erit. Sed et si incertum sit, aliquo tamen casu possit existere, quo qui editur suus futurus sit, ventrem mittemus: aequius enim est vel frustra nonnumquam impendia fieri quam denegari aliquando alimenta ei, qui dominus bonorum aliquo casu futurus est.*

Ma la promessa pretoria rimane valida, prosegue il giurista, anche nelle situazioni di incertezza, qualora sussista il dubbio che il concepito non rientri tra i *sui*<sup>40</sup>, con ciò evidenziando l'imperativa e prioritaria necessità di tutelare la *spes nascendi*. L'incertezza, spiega, significa in realtà che talvolta il concepito<sup>41</sup> potrebbe essere un *suus futurus* e la sola eventualità è bastevole a configurare come opportuna l'immissione nel possesso. Nel dubbio, dunque, è preferibile concedere il possesso alla donna che afferma di essere incinta piuttosto che rischiare di compromettere la crescita del feto, argomentando che appare maggiormente conforme ad equità

<sup>39</sup> Soccorrevano allo scopo soprattutto la procedura prevista dall'editto riportato in D. 25.4 e il *iusiurandum calumniae*, di cui ad es. in D. 25.6.1pr. (Ulp. 34 *ad ed.*): *Si de possessione ventris nomine quaeratur et deferente herede mulier iuraverit praegnatem se esse, servandum est iusiurandum nec tenebitur mulier, quasi calumniae causa fuerit in possessionem missa, nec vis ei facienda est post iusiurandum.* Sul punto vd. spec. GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale*, 16ss., che sottolinea come il *iusiurandum calumniae* fosse un mezzo repressivo della temerarietà della lite, strumentale non alla risoluzione del giudizio, ma alla sua corretta conduzione e risoluzione, nonché utile ad evitare il *iudicium calumniae* e il *iudicium contrarium*.

<sup>40</sup> SANNA, *Spes nascendi*, 546s. (c. nn. 78-79), rileva che qualora contro la donna sposata, rimasta vedova e poi immessa nel patrimonio *ventris nomine*, fosse stata proposta, dopo la morte del marito, un'*accusatio adulterii*, il pregiudizio che poteva derivare al nascituro da un'eventuale condanna della madre consisteva nel dubbio sulla sua legittimità e quindi sulla possibilità di essere considerato *heres suus* del padre.

<sup>41</sup> Al riguardo, si sottolinea nel frammento il riferimento al concepito come a *id quod in utero*, espressione che si avvale dei pronomi declinati al genere neutro, come a rimarcare le incertezze sull'identità giuridica del feto. Sui risvolti dell'uso di simile terminologia, impiegata anche in riferimento al nato, si veda per tutti FERRETTI, *In rerum natura*, 144ss.

fare talvolta delle spese inutili piuttosto che negare gli alimenti a colui che sarebbe potuto divenire *dominus* di quei beni.

È appena il caso di rilevare che la valutazione di simili spese come inutili (*frustra impendia*) non guarda alla *ratio* per cui sono state erogate, bensì al mancato raggiungimento del traguardo finale rappresentato dal parto, che sicuramente non si verificherebbe nel caso si negasse l'accesso ai beni.

La spiegazione di questo ragionamento è chiaramente motivata nel paragrafo successivo:

D. 37.9.1.3 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Quare et si ita exhereditio facta sit: "si mihi filius unus nascetur, exheres esto", quia filia nasci potest vel plures filii vel filius et filia, venter in possessionem mittetur: satius est enim sub incerto eius qui edetur ali etiam eum qui exhereditatus sit, quam eum qui non sit exhereditatus fame necari: ratumque esse debet, quod deminutum est: quamvis is nascatur, qui repellitur.*

La clausola di diseredazione del concepito espressa con riferimento alla nascita di un *filius unus* non impedisce la concessione della *missio ventris nomine* poiché potrebbe nascere una figlia, se non più figli o persino un figlio e una figlia.

L'interpretazione si avvale di una spiegazione speculare a quella poco sopra offerta: *satius est enim sub incerto eius qui edetur ali etiam eum qui exhereditatus sit, quam eum qui non sit exhereditatus fame necari*. Nell'incertezza di chi nascerà, riflette Ulpiano, è preferibile alimentare anche colui che è stato diseredato piuttosto che lasciar morire di fame chi non lo è stato: pertanto, le spese erogate per gli alimenti rimangono confermate, anche se chi nasce verrà effettivamente diseredato<sup>42</sup>.

Se nel paragrafo precedente l'analoga considerazione (*aequius enim est vel frustra nonnumquam impendia fieri quam denegari aliquando alimenta ei, qui dominus bonorum aliquo casu futurus est*) si poneva in relazione alla speranza successoria di chi poteva divenire, nascendo, l'erede dei beni paterni, in questo luogo appare di ben più ampio respiro, coinvolgendo una casistica di fatto indefinita grazie alla motivazione che fa leva sull'intento di evitare la morte del feto per fame (*fame necari*)<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Cfr. GLÜCK, *Commentario*, 55, che al riguardo ravvisa espressamente un *favor* che ha l'effetto di far sì che si debba pronunciare la *missio* anche qualora sia dubbio il diritto alla successione.

<sup>43</sup> Piace rilevare la consonanza del ragionamento ulpiano in D. 37.9.1.3, che respinge la possibilità di rischiare la morte per inedia anche di chi potrebbe poi essere diseredato, con la riflessione di Paolo che arriva a qualificare come uccisione anche l'omesso apprestamento degli alimenti al pari delle condotte commissive del soffocamento e dell'ab-

La conclusione del frammento ratifica quanto appena esposto: *ratum-que esse debet, quod deminutum est: quamvis is nascatur, qui repellitur*. La conseguenza qui indicata è del tutto consonante alla *ratio* della soluzione sopra riportata: posto che nell'incertezza della diseredazione si reputa comunque preferibile alimentare il concepito, ne consegue che, qualora questa effettivamente si verifichi, le spese effettuate per gli alimenti saranno da considerarsi come legittimamente compiute e, pertanto, non dovranno essere restituite né la conseguente diminuzione dell'eredità dovrà essere compensata.

Corollario di questa interpretazione è l'applicazione della medesima soluzione nel caso di aborto della donna immessa nel possesso<sup>44</sup>:

D. 37.9.1.4 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Idem erit dicendum et si mulier, quae fuit in possessione, abortum fecisset.*

---

bandono: D. 25.3.4 (Paul. 2 *sent.*): *Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et is qui abicit et qui alimonia denegat...* L'accostamento della mancata prestazione alimentare all'infanticidio propone un severo giudizio verso coloro che, pur non togliendo la vita direttamente, tuttavia erano ben consapevoli del fatto che il destino di un bambino privato dei necessari alimenti era pressoché certamente la morte. Al riguardo, BACCARI, *Curator*, 84, parla di «diritto alla vita» del concepito. Il medesimo orientamento si riscontra anche in un altro passo di Paolo ove, affermando che l'*exheredatio* è atto corrispondente all'*occidere*, ravvisa in essa una facoltà analoga al *ius vitae ac necis*, giustificandola con l'esistenza di questo *ius*: D. 28.2.11 (Paul. 2 *ad Sab.*): *... nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat*. Il frammento in D. 25.3.4 pare oramai da attribuirsi a Paolo: vd. per tutti TAFARO, *Diritto alla vita*, 10, che afferma che l'infanticidio, in qualsiasi modo perpetrato (soffocamento, abbandono, mancata alimentazione) era ormai in via di principio considerato uccisione. LOVATO, *Vindicatio puerorum*, 251s. (e n. 24), esaminando il brano specialmente in rapporto alla pratica dell'*expositio*, osserva che il testo paolino «riflette una visione lontanissima dagli orientamenti classici», ma non fugge i dubbi in merito alla piena equiparazione dell'abbandono del neonato con l'omicidio, traendone la conclusione per cui «le *Pauli sententiae* non rappresentano una testimonianza affidabile per il diritto applicato in Occidente al tempo di Valentiniano». Sul frammento vd. anche LUCHETTI, *La misericordia*, 329s. (in n. 33 la principale bibliografia); LORENZI, *Esposizione e politica costantiniana*, 151s. Ricordando che una dura condanna dell'esposizione dei bambini si era già prodotta in ambiente stoico, considera la sentenza paolina non un vero divieto, ma più una valutazione di carattere morale CASAMENTO, *Patres non tantum natura*, 8s. Si annota, inoltre, che nel ragionamento paolino compare l'essenza del concetto di reato omissivo e della sua equivalenza causale all'azione ogni qualvolta ci si trovi in presenza della violazione di un dovere, secondo la nota formula espressa al capoverso dell'art. 40 c.p. per il quale «Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo». E, più in specifico, la legge penale (art. 570, 2° c., n. 2 c.p.) punisce colui che «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge non legalmente separato per sua colpa».

<sup>44</sup> Cfr. D. 37.9.1.27, sopra citato.

Se, dunque, da un lato l'aborto è una delle cause di interruzione della situazione possessoria così ottenuta dalla donna, dall'altro, il verificarsi di questo evento luttuoso non fa sorgere alcun onere in capo alla madre che non sarà tenuta a rifondere i *bona* ereditari dai quali ha attinto gli alimenti<sup>45</sup>.

Considerazioni analoghe a quelle svolte in D. 37.9.1.3 possono ritenersi alla base della speciale soluzione<sup>46</sup> offerta in relazione a un caso di diseredazione condizionata:

D. 37.9.1.5 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Sed et si sub condicione postumus sit exheredatus, pendente condicione Pedii sententiam admittimus existimantis posse ventrem in possessionem mitti, quia sub incerto utilius est ventrem ali.*

Il giurista severiano, accogliendo una *sententia* di Sesto Pedio<sup>47</sup>, si dichiara favorevole alla concessione della *missio in possessionem* al *venter* affinché possa ricevere il necessario nutrimento anche in pendenza di condizione, motivando questa posizione con la maggiore *utilitas* (*quia sub incerto utilius est ventrem ali*), così ribadendo per la terza volta in poche righe l'importanza prioritaria della prestazione alimentare<sup>48</sup>.

La considerazione dell'incertezza propria della situazione trova corrispondenza, a questi fini, anche in un luogo all'interno del commento all'editto Carboniano<sup>49</sup>, ove Ulpiano afferma che le disposizioni pretorie volte a consentire l'immissione nel possesso al *venter* e a provvedere gli alimenti alla donna sono poste al fine di tutelare colui che potrebbe anche non nascere:

D. 37.10.5.3 (Ulp. 41 *ad ed.*): *... cum omnium edictis venter in possessionem mittatur et alimenta mulieri praestentur propter eum, qui potest non nasci, ...*<sup>50</sup>

---

<sup>45</sup> La fattispecie è inoltre rapportabile a quanto si legge in un testo di Ermogeniano in D. 37.9.3 (su cui vd. *infra*) ove si afferma che non dovevano essere restituite le spese fatte da colei che riteneva in buona fede di essere incinta.

<sup>46</sup> MEINHART, *Die bedingte Erbeinsetzung*, 132, sottolinea l'eccezionalità del provvedimento («Ausnahmsregelung»).

<sup>47</sup> Il frammento contribuisce ad evidenziare, come rileva CENDERELLI, *Ricerche*, 402, la «costante adesione» di Ulpiano al pensiero di Pedio, le cui interpretazioni sono spesso oggetto di «manifestazioni di apprezzamento», con ciò rivelando come il giurista severiano considerasse il suo predecessore «un giureconsulto di altissimo valore scientifico».

<sup>48</sup> BACCARI, *Curator*, 221, afferma che è l'*utilitas* «il criterio giustificativo degli alimenti».

<sup>49</sup> Sull'editto Carboniano, vedi *supra*.

<sup>50</sup> A maggior ragione, prosegue Ulpiano, si deve avere ancora più attenzione affinché non muoia di fame il figlio (già nato), la cui aspettativa di vita deve essere tutelata più

L'identificazione in negativo del reale beneficiario della prestazione alimentare (*qui potest non nasci*) esprime con efficacia la *ratio* dell'intervento pretorio, confermando che era ritenuta sufficiente anche la sola possibilità che una nuova vita venisse ad esistenza perché se ne dovesse assicurare il sostentamento, tramite la madre, pur nella consapevolezza che il concepito avrebbe potuto anche non venire mai alla luce. L'espressione evidenzia al contempo anche la peculiarità della situazione della gravidanza, caratterizzata da fragilità e incertezza, a causa delle quali gli alimenti devono costituire oggetto di una prestazione immediata e non differibile, anziché una remora da esse determinata.

È la stessa incertezza che caratterizza l'attesa della nascita a far emergere l'attenzione a che rimangano intatti tutti i diritti del concepito fino al momento del parto:

D. 5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*): *Antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura integra reservarent: sicut apparet in iure hereditatium, in quibus qui post eum gradum sunt agnationis, quo est id quod in utero est, non admittuntur, dum incertum est, an nasci possit [...]*

Il giurista ricorda che i diritti del nascituro venivano protetti sin da tempi antichi al punto che, finché fosse rimasto incerto l'evento della nascita, e dunque fino al buon esito della gestazione, non venivano ammessi all'eredità coloro che rispetto al concepito erano più lontani nel grado di agnazione, tenendo così in sospeso la successione di chi era già nato, in modo tale da preservare il patrimonio ereditario<sup>51</sup>.

Alla funzione alimentare della *missio in possessione ventris nomine*, concretamente percepibile in immediato, si univa quindi l'esigenza di salvaguardare l'integrità del patrimonio ereditario che, dopo il parto, sarebbe spett-

---

delle pretese ereditarie dell'attore nel caso in cui si appuri che non è figlio del *de cuius maiorque cura debeat adhiberi, ne fame pereat filius, quam ne minor hereditas ad petitem perueniat, si apparuit filium non esse.*

<sup>51</sup> LENEL, *Palingenesia* I, L. 1233, 1174 e n. 1, ipotizza che Paolo si sia ispirato ad un'opinione espressa da Sabino, riferita in D. 5.1.28.5 (Paul. 17 *ad Plaut.*), che infatti colloca in posizione immediatamente antecedente (L. 1232). Sul frammento vd. spec. LAMBERTI, *Studi sui postumi* II, 56ss.; FERRETTI, *In rerum natura*, 146ss. NARDI, *Procurato aborto*, 449s., si sofferma sul lemma *animax* (la penultima parola del brano), a cui attribuisce il significato di 'in gestazione', in opposizione a coloro che, invece, lo ritengono espressivo di *homo* (p. 450 n. 352). FERRETTI, *In rerum natura*, 87ss., dissente da questa lettura e, sottolineando che nelle fonti giuridiche l'espressione è impiegata soltanto da Marcello (in D. 11.8.2, 8 *dig.*), ritiene che sia indicativa dell'idea secondo cui il concepito è considerato come un essere che già esiste. Cfr. LAMBERTI, *Studi sui postumi* II, 47s.

tato al nato-erede, ove non diseredato.

In questo quadro si colloca anche l'affermazione per cui, come spiega Ulpiano, l'erede prossimo al figlio postumo non può accettare l'eredità mentre la donna è incinta, o si reputa che lo sia (rimanendo quindi sospesa la delazione), e che deve intendersi come riferita a quel concepito che, nascendo, sarà *suus heres* del *de cuius*:

D. 29.2.30.1 (Ulp. 8 *ad Sab.*): *Quod dicitur: "proximus a filio postumo heres, dum mulier praegnas est aut putatur esse, adire hereditatem non potest: sed si scit non esse praegnatem, potest" accipere proximus a ventre, qui suum heredem pariturus est. Et non solum ad testatos haec verba, verum ad intestatos quoque pertinent...*

Dopo aver precisato che questa interpretazione si riferisce non solo agli eredi testamentari ma anche a quelli *ab intestato*, il giurista severiano spiega che per «erede prossimo al figlio postumo, mentre la donna è incinta o si reputa che lo sia»<sup>52</sup> si deve intendere il *proximus a ventre* che nascerà *suus heres* del testatore<sup>53</sup>.

Significativa la puntualizzazione *sed si scit non esse praegnatem, potest*. Nel prospettare la possibilità che la donna stessa sappia di non essere incinta, il giurista adombra i tentativi di trarre indebito profitto dalla situazione possessoria volgendola a finalità diverse da quella alimentare, solitamente perseguiti attraverso false dichiarazioni della donna in merito alla propria gravidanza<sup>54</sup>.

In quest'ottica, le spese *alimentorum causa* sostenute dalla gestante immessa nei beni ereditari appaiono giuridicamente sorrette e giustificate dalla *possessio*, intesa come una sorta di anticipazione dell'eredità nei confronti del nascituro. La concessione del provvedimento trova così piena

---

<sup>52</sup> Nel § 3 del medesimo passo, Ulpiano si sofferma a precisare il significato dell'espressione *si putetur esse praegnas*, chiarendo che va intesa nel senso che la donna afferma di essere incinta (*Quod dicitur "si putetur esse praegnas", sic accipiendum est, si dicat se praegnatem...*), in ciò implicitamente prospettando anche il caso di cui in D. 25.6 (vd. *infra*).

<sup>53</sup> Nel prosieguo del passo, Ulpiano spiega che *proximus a ventre* deve ritenersi anche colui che nascerà come erede legittimo o consanguineo, poiché *qui in utero est* al tempo della morte del *de cuius* viene considerato come già nato in relazione all'attesa per gli eredi di grado successivo e alla tutela della sua posizione successoria in caso di nascita. La medesima interpretazione è da accogliersi, precisa nella chiusa, anche ai fini della *possessio* che il pretore concede al *venter*. Il giurista specifica altresì che la regola si applica solo laddove il concepimento sia avvenuto in vita del testatore: cfr., tra gli altri, D. 29.2.84 (Pap. 16 *quaest.*); D. 37.6.12 (Paul. 41 *ad ed.*); D. 3.2.15 (Ulp. 8 *ad ed.*); D. 3.2.16 (Paul. 8 *ad ed.*); D. 12.2.3.3 (Ulp. 22 *ad ed.*); D. 25.4.1.10 (Ulp. 24 *ad ed.*). Vd. per tutti FERRETTI, *In rerum natura*, 86 e n. 212.

motivazione nella necessità di provvedere al sollecito nutrimento del concepito in modo da favorire il compimento dell'aspettativa ereditaria.

L'idea che la gestante viene immessa nel possesso dei beni ereditari affinché il concepito possa essere nutrito in qualità di possibile successore del defunto comporta che il *curator ventris*, nello stabilire gli alimenti, non debba tenere conto del fatto che la donna disponga di autonome possibilità di sostentamento:

D. 37.9.5pr. (Gai. 14 *ad ed. prov.*): *Curator ventris alimenta mulieri statuere debet. Nec ad rem pertinet, an dotem habeat, unde sustentare se possit, quia videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est.*

Il testo guida il *curator ventris* nel dovere di *alimenta mulieri statuere*, così confermandolo nella già vista titolarità di un *munus personale*, non meramente esecutivo ma fornito di potere discrezionale, la cui ampiezza, evidentemente, era suscettibile di diventare oggetto di contestazioni nella prassi<sup>55</sup>.

Il curatore deve decidere gli *alimenta* della donna senza che nel calcolo dell'importo influisca il fatto che ella disponeva di una dote che le consentiva di sostentarsi. Sostiene Gaio, infatti, che gli alimenti vengono concessi in favore del nascituro<sup>56</sup>. Il ragionamento muove dal diritto del *venter* di ottenere, tramite la madre, prestazioni riferibili al patrimonio del *de cuius*, vantando su esse aspettative successorie anche prima della nascita e, anzi, proprio in funzione di essa.

L'argomentazione pare idonea a respingere le contestazioni alla concessione del provvedimento possessorio che si basavano sull'aver la donna un patrimonio personale adeguato per alimentare se stessa ed il feto. In questi casi, oggetto di attenzione è il concepito e, pertanto, i parametri di riferimento (di natura economica) prescindono dalla condizione patrimoniale della donna.

In questa cornice, dunque, la prestazione alimentare *ex bonis* è suscettibile di quantificazione indipendente dall'esistenza della dote e dal fatto

<sup>54</sup> Le fattispecie sono oggetto degli editti di cui in D. 25.5 e D. 25.6 volti a reprimere le condotte della donna finalizzate a deviare dalla funzione alimentare, sui quali *infra*.

<sup>55</sup> Gaio prosegue ricordando (§ 1) che al compito di fornire gli alimenti si aggiungeva anche quello di conservare il patrimonio, pagando gli eventuali debiti e riscattando i pegni preziosi, cioè – come spiega SOLAZZI, *Il concorso* II, 20 –, « pegni che superano il valore del credito garantito, per evitare che siano venduti dal creditore pignoratizio con danno del debitore e della massa».

<sup>56</sup> TERRENI, *Me puero*, 55.

che questa appaia sufficiente al sostentamento, nella convinzione che l'esistenza di un patrimonio personale della donna deve rimanere circostanza distinta e ininfluyente rispetto all'esigenza di tutela della posizione del nascituro.

Anche il testo di Gaio contribuisce a rendere evidente la *ratio* del provvedimento: gli alimenti, anche se, per forza di cose, consegnati alla donna, sono a lei prestati in considerazione della gravidanza, essendo primariamente rivolti al sostentamento di *qui in utero est*. Ed infatti il *venter* è il vero destinatario della prestazione alimentare, scrive il giurista, anche se il risultato si consegue solo attraverso la mediazione della madre, così che le cose a lei date sono quelle oggetto di prestazione al concepito: *quia videntur quae ita praestantur ipsi praestari qui in utero est*.

La mancata richiesta del presupposto dello stato di bisogno della donna ai fini della concessione del beneficio pretorio, o meglio, l'irrilevanza a tali fini della condizione patrimoniale della medesima, assurge quindi ad ulteriore conferma del fatto che il soggetto protetto dal provvedimento era primariamente il nascituro, con le sue aspettative e le sue esigenze suscettibili di richiamare una tutela alimentare anticipata. In sostanza, l'intervento pretorio delinea un diritto autonomo del concepito alla prestazione alimentare proveniente dai beni del *de cuius*, indipendente dalla possibilità di sostentamento derivante dalla madre.

Accanto a ciò, però, si configura anche, sia pur in via indiretta, una salvaguardia dell'interesse della madre a non attingere ai propri beni personali, beneficiando, nel nome e nell'interesse del figlio che reca in grembo, del di lui patrimonio ereditario. D'altronde, la considerazione si pone in corrispondenza del fatto che l'immissione nel possesso è attribuita al *venter*, determinando, come logica conseguenza, che debba essere il patrimonio del *venter* stesso a subire la diminuzione patrimoniale utile ad alimentarlo.

Diversa soluzione è prospettata per il caso di istituzione di erede di un postumo estraneo. Per questa evenienza, Ulpiano afferma che il *venter* viene immesso nel possesso solamente se la madre non aveva di che alimentarsi in altro modo:

D. 37.9.6 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Extraneo postumo herede instituto non aliter venter in possessionem mittitur, nisi mater aliunde se alere non possit, ne forte ei, qui natus bonorum possessor futurus est, denegasse alimenta videamur.*

Le parole del giurista severiano danno rilevanza allo stato di bisogno

della donna<sup>57</sup>, quasi oggetto di tutela, ma la successiva spiegazione impedisce il radicarsi di tale impressione: con estrema chiarezza, infatti, Ulpiano attribuisce la *ratio* di questa interpretazione al fatto che non si devono negare gli alimenti a colui che, nascendo, potrebbe esserne il *bonorum possessor*<sup>58</sup>.

La soluzione data a questo caso, peraltro, pare inidonea a rappresentare un reale contrasto con quanto si legge in D. 37.9.5pr. e, parimenti, ad individuare un differente pensiero tra Gaio e Ulpiano. Ciò che presenta differenze sostanziali è la fattispecie sottostante che trova una diversa impostazione in termini di diritto ereditario. Com'è noto, l'istituzione d'erede del postumo *alienus* (figlio di estranei o di *adgnati*) non era possibile, per un ravvisato difetto di *testamenti factio* passiva, in maniera simile a quanto ritenuto in tema di erede non individuato con certezza (*persona incerta*), e pertanto soccorreva all'uopo il pretore concedendo la *bonorum possessio*<sup>59</sup>. Dunque, le aspettative del concepito risultano suscettibili di considerazione solo in caso di nascita e l'aspettativa di tutela pare di rango inferiore rispetto a quella dei *postumi sui*: infatti, laddove i *postumi sui* vantano una posizione autonoma, suscettibile di tutela anticipata a prescindere dalle condizioni della madre, i *postumi alieni* possono trovare tutela solo qualora l'indigenza della madre metta a concreto repentaglio la prospettiva della nascita<sup>60</sup>.

In questo caso specifico, la rilevanza della condizione della madre, dunque, pare supplire alla carenza di tutela del postumo estraneo, ma senza che possa inferirsene in linea generale l'esistenza di una forma di diretta protezione. La donna, d'altronde, come già si rilevava, è in questa sede vista attraverso la sua funzione procreatrice e viene alimentata affinché tramite il suo sostentamento e la sua sopravvivenza il feto possa nutrirsi e nascere alla vita.

<sup>57</sup> Si noti che la gestante è indicata semplicemente come *mater*, non *mulier*, né *uxor*, con ciò venendo a confermare, ai fini delle disposizioni in discorso, la tendenziale irrilevanza del vincolo matrimoniale della gestante con il padre del nascituro e che l'elemento di centrale importanza era il concepimento avvenuto con il defunto.

<sup>58</sup> Cfr. D. 37.9.1.2, *supra*.

<sup>59</sup> Vd. Gai. 2.242: *Ac ne heres quidem potest institui postumus alienus; est enim incerta persona*. Per tutti vd. VOCI, *Diritto ereditario* II, 415 e n. 61, il quale ravvisa invece un caso a sé, posto che nella maggior parte delle fonti il *postumus alienus* e le *personae incertae* trovano distinta menzione, pur nella comune disciplina; farebbe eccezione il menzionato Gai. 2.242, la cui chiusa per l'A. è un glossema.

<sup>60</sup> In tema si rinvia spec. a VOCI, *Diritto ereditario* I, 401ss.; LAMBERTI, *Studi sui postumi* I, II, *passim*.

La tutela del concepito prevista dall'editto *de ventre in possessionem mittendo* trovava attuazione, informa Ulpiano, anche nel caso particolare in cui il *de cuius* si fosse sposato due volte (in tempi assai rapidi, è da creder-si) lasciando ambedue le donne in stato di gravidanza:

D. 37.9.1.16 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Si quis prima uxore praegnate facta mox aliam duxerit eamque praegnatem fecerit diemque obierit, edictum ambobus sufficet, videlicet cum nemo contendit nec calumniatricem dicit.*

Il giurista severiano afferma che nel caso dell'uomo che abbia lasciato due donne, sposate in successione temporale, in stato di gravidanza, non è possibile procedere all'esclusione di nessuna delle due. Infatti, l'*edictum ambobus sufficet*: la disposizione edittale, spiega, provvede ad ambedue le donne, con la conseguenza che il magistrato deve concedere la *missio in possessionem ventris nomine* ad entrambe<sup>61</sup>, con ciò riconoscendo le esigenze di entrambe le posizioni coinvolte.

La soluzione è del resto conforme ai principi ispiratori della materia per cui, in caso di riscontro dei presupposti richiesti, non si devono negare gli alimenti, con ciò rischiando di compromettere l'esito positivo della nascita del feto. Il principio non è suscettibile di limitazioni o di interpretazioni restrittive, né soggiace a regole basate sulla prevenzione temporale, al punto che anche in presenza di due (ma, può ritenersi, in teoria, di una pluralità di) donne incinte, la tutela edittale deve consentire di provvedere a tutte le gestanti in favore di tutti i possibili futuri eredi.

Un importante e significativo criterio limitatore, invece, si rinviene nella chiusura del passo, laddove si prospetta l'ipotesi della gravidanza fittizia. Ulpiano condiziona la concessione della doppia tutela alla mancanza di contestazione della gravidanza di almeno una di esse, circostanza che qualificerebbe la donna quale *calumniatrix*<sup>62</sup>.

La limitazione così posta da Ulpiano riconduce ad una ulteriore considerazione sulla tutela pretoria del concepito e delle sue esigenze alimentari.

Il pretore, infatti, proprio al fine di assicurare che i beni ereditari venissero percepiti da chi ne aveva titolo e fossero utilizzati in questa prospettiva, aveva emanato due editti volti a sanzionare quei casi in cui la

---

<sup>61</sup> Si annota che in questo brano il giurista non si riferisce genericamente ad una *mulier*, bensì specifica che il caso coinvolgeva una *uxor* (anzi, due).

<sup>62</sup> La condotta ingannevole e dolosamente profittatrice che caratterizza simile *calumnia* impediva quindi alla donna di mantenere la situazione in tal modo acquisita, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Sulla *calumnia* in questa sede si veda *infra*.

donna (ed eventualmente altri soggetti a lei legati), dopo aver ottenuto la *missio in possessionem* dei beni ereditari, avesse in qualche modo tradito la finalità di nutrimento del concepito alla base della concessione. Questi editti andavano a colpire due casi: il primo, quello della *mulier* che in nome del figlio in grembo era stata immessa nel possesso dei beni ereditari e poi aveva trasferito dolosamente il possesso ad un altro; il secondo, quello della donna che aveva ottenuto tale *possessio* per mezzo di *calumnia*<sup>63</sup>.

I testi edittali rivelano la gravità e la severità con cui le fattispecie ivi disciplinate venivano giudicate, posto che apparivano come una lesione non solo della finalità alimentare a vantaggio del concepito, ma anche dell'interesse pubblico sotteso alla prestazione alimentare erogata *ventris nomine*<sup>64</sup>.

I provvedimenti vengono recepiti anche da Adriano che fa propria la benevolenza pretoria:

D. 37.9.1.14 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Si ea, quae in possessionem vult ire, uxor negetur vel nurus vel esse vel fuisse vel ex eo praegnas non esse contendatur: decretum interponit praetor ad exemplum carboniani edicti. Et ita divus Hadrianus Claudio Praetori rescripsit, ut summam de re cognosceret et, si manifesta calumnia videbitur eius, quae ventris nomine in possessione mitti desiderat, nihil novi decerneret: si dubitari de re poterit, operam daret, ne praeiudicium fiat ei, quod in utero est, sed ventrem in possessionem mitti oportet. Apparet itaque, nisi manifesta sit calumniatrix mulier, debere eam decretum eligere: et ubi omnino iuste dubitari poterit, an ex eo praegnas sit, decreto tuenda est, ne praeiudicium partui fiat. Idemque est et si status mulieri controversia fiat.*

<sup>63</sup> I testi edittali sono riportati in D. 25.5, *Si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur*, e D. 25.6, *Si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa fuisse dicatur*. Il concetto di *calumnia* in questo contesto è particolare e viene efficacemente descritto in D. 25.6.1.2 (Ulp. 34 *ad ed.*): *Per calumniam autem in possessione fuisse videtur, quae sciens prudensque se praegnatem non esse voluit in possessionem venire*. Il concetto, come si vedrà più avanti, è ripreso anche in D. 37.9.1.28 (Ulp. 41 *ad ed.*). In tema vd. per tutti GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale*, 1ss.; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, spec. 105ss.

<sup>64</sup> Oltre a finire per configurarsi come un inganno nei confronti del magistrato, al punto da meritare la nota d'infamia: D. 3.2.15 (Ulp. 8 *ad ed.*): *Notatur quae per calumniam ventris nomine in possessionem missa est, dum se adseverat praegnatem*; D. 3.2.17 (Ulp. 8 *ad ed.*): *debit enim coerceri quae praetorem decepit. Sed ea notatur, quae cum suae potestatis esset hoc facit*. BUR, *La citoyenneté dégradée*, 595, sottolinea giustamente che l'infamia contribuisce alla costruzione dell'identità sociale del cittadino. Tra i numerosi studi sull'*infamia*, oltre alle basilari voci *Infamia* di PFAFF, 1537ss., e di BRASIELLO, 641ss., si vedano spec. BOND, *Altering Infamy*, 1ss.; ATZERI, *Die infamia*, 127ss.; ATZERI, *Il lessico dell'infamia*, 123ss.; GRECO, *'Turpitudō'*; GRECO, *Un divieto*, 19ss.; TONER, *Infamia* (tutti con bibliografia).

Ulpiano riferisce che Adriano era intervenuto<sup>65</sup> in merito alla regolamentazione di tre possibili contestazioni dell'avvenuta concessione della *possessio ventris nomine*, accomunate dalla connotazione in termini di *calumnia* e indicate nella negazione dell'esistenza di un vincolo agnatizio tra il *de cuius* e il nascituro poiché si sosteneva che la donna non fosse né *uxor* né *nurus* del defunto, nella falsa dichiarazione in merito alla propria gravidanza e nell'aver mentito circa la paternità<sup>66</sup>. L'imperatore, rispondendo al pretore Claudio Proculo<sup>67</sup>, aveva stabilito che se, dopo valutazione sommaria, la pretesa della donna non fosse risultata chiaramente infondata, ma fosse rimasta incerta il magistrato avrebbe dovuto emanare un decreto di immissione nel possesso del *venter ad exemplum praesumptionis Carboniani edicti*<sup>68</sup>.

La disposizione imperiale ammetteva quindi l'immissione nel possesso anche nei casi di incertezza in merito al legame agnatizio con il defunto (e dunque, di conseguenza, anche relativamente alle possibili aspettative successorie del concepito), con ciò ponendosi in linea con le risoluzioni precedentemente viste, secondo cui nel dubbio è da ritenersi preferibile la soluzione favorevole ad alimentare il feto.

Nel caso contrario di *manifesta calumnia* della donna, invece, l'imperato-

---

<sup>65</sup> La norma adrianea è riportata, in una versione più sintetica, anche in D. 43.4.3.3 (Ulp. 68 *ad ed.*). Si è sostenuto che il problema attinente ad una controversia sullo *status* della donna non fosse oggetto dell'epistola adrianea, ma fosse invece un'aggiunta successiva: SEGNALINI, *L'editto Carboniano*, 190. Di opinione contraria è GONZALES ROLDAN, *Il diritto ereditario*, 241ss., il quale nota altresì (*ib.*, 238) che queste contestazioni dovevano causare gravi difficoltà al pretore, perché in base all'editto la concessione della *possessio ventris nomine* si basava sul presupposto che il concepito fosse discendente del *de cuius* e, mettendo in dubbio tale legame, si sarebbe potuto recare un danno all'aspettativa del nascituro. Sul passo ulpiano adde PAVÓN, *La mujer*, 281-283. Si ricorda, inoltre, che in riferimento al caso di una *mulier missa in possessionem ventris nomine* accusata di adulterio Adriano emanò anche un rescritto, ricordato in D. 37.9.8 (Paul. 1 *de adult.*), con cui si stabilì il differimento dell'accusa: per tutti vd. SANNA, *Spes nascendi*, 545ss.

<sup>66</sup> Le ultime due contestazioni furono oggetto della previsione pretoria di cui in D. 25.6, su cui vd. *infra*.

<sup>67</sup> Non si hanno altre notizie su questo magistrato, ma soltanto la menzione ulpiana in D. 37.9.1.14: vd. GROAG, *s.v. Claudius Proculus*, sia in *Prosopographia* II, 236, sia in *PWRE* III, 2846. Cfr. ROLDAN, *Il diritto ereditario*, 237.

<sup>68</sup> Sull'editto Carboniano vd. *supra*. Relativamente alla *summaria cognitio* pretoria e ai conseguenti provvedimenti vd. spec. NIEDERMEYER, *Studien*, 78ss. (spec. 103ss.); SIMON, *Summatim*, 176ss.; LA ROSA, *Appunti*, 152ss.; METRO, *La datazione*, 946ss.; LANFRANCHI, *Prime considerazioni*, 125; QUADRATO, *Missio*, 61ss.; PALAZZOLO, *Potere*, 163ss.; METRO, *Processo civile*, 150s.; MANCUSO, *Decretum*, 355s.; TORRENT, *Intervenciones*, 164ss.

re richiama all'osservanza della disciplina consolidata in materia (*nihil novi decerneret*) prevista dall'editto pretorio *de ventris nomine in possessione calumniae causa* di cui in D. 25.6.

A tale disciplina si richiama anche la chiusa del lungo frammento in D. 37.9.1, ove Ulpiano riporta un'opinione di Labeone in merito al caso della donna che, pur consapevole di non essere incinta, chiede ed ottiene la *possessio ventris nomine*:

D. 37.9.1.28 (Ulp. 41 *ad ed.*): *Et si sciens prudensque se praegnatem non esse consumpsit, de suo eam id consumpsisse Labeo ait.*

Ulpiano, sulla base di un'opinione di Labeone, afferma che se la donna, ben conscia di non essere in gravidanza (*sciens prudensque se praegnatem non esse*), avesse chiesto ed ottenuto l'accesso ai beni ereditari era tenuta a restituire quanto speso *ex bonis* attingendo al suo patrimonio (*de suo*).

L'ipotesi *si* rinvia ad un successivo accertamento giudiziale circa l'elemento soggettivo, caratterizzato da consapevolezza (*sciens*) e ponderazione (*prudens*), della donna che avesse solennemente dichiarato al magistrato di essere incinta, così lucrando i beni ereditari in assenza di alcuna finalità alimentare.

La condotta muliebre qui riprovata si pone in diretto ed esplicito collegamento alla fattispecie disciplinata da un altro editto, mediante il quale il magistrato sanzionava l'indebita richiesta di *missio in possessionem* valutandola in termini di *calumnia*<sup>69</sup>:

D. 25.6.1.2 (Ulp. 34 *ad ed.*): *Per calumniam autem in possessione fuisse videtur, quae sciens prudensque se praegnatem non esse voluit in possessionem venire.*

A detta di Ulpiano, la ripetizione degli alimenti avrebbe trovato spazio solamente in questo contesto<sup>70</sup>:

<sup>69</sup> La nozione ricompare anche all'interno del commento all'editto in D. 25.6, e in specie in D. 25.6.1.2 (citato nel testo). Per non appesantire con una lunga nota, basti qui il rinvio a CENTOLA, *Il crimen calumniae*, 1ss.; CENTOLA, *Alcune osservazioni in tema di 'calumnia'*, 165ss.; CENTOLA, *La disciplina della condotta vessatoria*, 1ss. (per un'analisi anche etimologica del lemma *calumnia*, e dei suoi derivati, vd. spec. 30ss.); PULIATTI, *Per una storia*, 383ss.; GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale*, 1ss.; GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, spec. 105ss.

<sup>70</sup> A cui si aggiungeva la comminazione dell'infamia: D. 3.2.15 (Ulp. 8 *ad ed.*); D. 3.2.16 (Paul. 8 *ad ed.*); D. 3.2.17 (Ulp. 8 *ad ed.*); D. 3.2.18 (Gai. 3 *ad ed. prov.*); D. 3.2.19 (Ulp. 8 *ad ed.*). Vd. GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale*, spec. 19ss. (e n. 53); *Per lo studio della calumnia*, 81s. e n. 113.

D. 25.6.1.7 (Ulp. 34 *ad ed.*): *Interesse autem videtur primum de alimentis, quae in ventrem sunt erogata: nec enim alias haec repetuntur, nisi per calumniam in possessionem venit: ceterum si res calumnia caret, nihil praestabit mulier, quae sine causa alta est sub praetextu ventris.*

A chiare lettere il giurista severiano esprime il primario interesse che giustifica l'erogazione della prestazione alimentare al concepito, così anticipando i tempi ereditari: *Interesse autem videtur primum de alimentis, quae in ventrem sunt erogata*. Il diritto agli alimenti del *venter*, dunque, viene anche qui direttamente ricollegato alle sue aspettative successorie e al fatto che le spese relative gravavano sul patrimonio del defunto a titolo di anticipazione dell'eredità che, nascendo, il *venter* avrebbe ricevuto.

La restituzione di quanto speso a titolo di alimenti, ha cura di sottolineare Ulpiano, avviene solamente in questo caso, quando la donna è entrata in possesso dei beni ereditari *per calumniam*<sup>71</sup>. E la *calumnia* di riferimento è con ogni evidenza quella poco sopra descritta dal giurista severiano (in D. 25.6.1.2), ovvero quella consistente nella dolosa menzogna circa il proprio stato di gravidanza.

Ciò in contrapposizione al diverso caso della donna che avesse richiesto la *missio in possessionem* ritenendo in buona fede di essere incinta: ove fosse emerso che in realtà così non era, non si sarebbe dato luogo ad alcuna restituzione:

D. 37.9.3 (Herm. 3 *epit.*): *Sumptus autem ab ea facti bona fide non repetuntur.*

La regola si accorda con quella per cui la donna realmente incinta poteva attingere i necessari alimenti dal patrimonio del figlio, futuro erede, senza intaccare il proprio (anche se con dote), in funzione della nascita e delle aspettative successorie del *venter*<sup>72</sup>. Il precetto appare altresì conso-

---

<sup>71</sup> L'affermazione va circoscritta, è da credersi, agli *alimenta in ventrem erogata*, disposti in favore del concepito: da un lato, infatti, il giurista sta trattando della *missio in possessionem ventris nomine*, dall'altro, sono attestati vari casi in cui era possibile ottenere la restituzione di quanto erogato per gli alimenti, facendo essenzialmente leva sull'*animus* con il quale le relative spese erano state erogate. In particolare, era esclusa la possibilità di ottenere la ripetizione delle spese per gli alimenti qualora tale prestazione fosse stata effettuata in ragione dell'affetto per l'alimentario. In riferimento all'obbligo alimentare *inter vivos*, la ripetizione veniva infatti consentita quando compiuta con l'*animus* proprio della *negotiorum gestio*. In tal senso, cfr. ad esempio: D. 3.5.33 (Paul.1 *quaest.*); D. 25.3.5.14 (Ulp. 2 *de off. cons.*); C. 2.18.1 (Sev. et Ant. - a. 196); C. 2.18.11 (Alex. - a. 227); C. 2.18.15 (Gord. - a. 239).

<sup>72</sup> D. 37.9.5pr. Si raccorda altresì con quanto affermato in D. 37.9.1.4 per il caso di aborto (ovviamente non procurato), sopra citato.

nante alla considerazione per cui si doveva reputare sufficiente anche la sola situazione di incertezza in merito alla qualità di *heres suus futurus* del concepito perché venisse accordata l'immissione nel possesso<sup>73</sup>.

Ma, allo stesso tempo, il testo di Ermogeniano evidenzia una soluzione favorevole alla donna immessa che, ove sorretta dalla buona fede, viene esentata dall'obbligo di restituire le spese sostenute in nome di un figlio in realtà non concepito. L'interpretazione giurisprudenziale lascia qui intravedere spazi di considerazione della donna, in specie laddove l'evenienza del parto non si verifichi per un evento naturale, indipendente dalla sua volontà, e dunque qualora, in sostanza, non sia elevabile contro di lei alcun rimprovero.

Al contrario, la menzogna calunniosa circa la gravidanza comporta, ad evidenti fini sanzionatori, l'obbligo per la donna di restituire gli alimenti percepiti *ventris nomine*, traendo la somma necessaria dal patrimonio personale. In merito a tale condotta, è forte la valenza di stigma dell'espressione ulpiana in chiusa del passo in D. 25.6.1.7: *nihil praestabit mulier, quae sine causa alta est sub praetextu ventris*. Nella riflessione, che vale altresì ad escludere dalla sanzione la donna che in buona fede aveva affermato di essere incinta, risuona con forza il giudizio di riprovazione verso colei che, al contrario, ha osato usare il *venter* come *praetextus*<sup>74</sup>. La dissimulazione della callida volontà di lucrare gli alimenti mediante la macchinosa e illusoria prospettazione di essere portatrice della discendenza del defunto trova censura morale quale inaccettabile pretesto e, in termini giuridici, connota l'erogazione delle prestazioni come attività *sine causa*.

La ricostruzione della disciplina pretoria e l'interpretazione giurisprudenziale volta ad *alere partus* consentono dunque di individuare intorno al concepito una rete di tutela funzionale a favorirne la nascita e della quale la donna incinta beneficiava in maniera indiretta, anche se con soluzioni che tenevano in considerazione la *dignitas* della stessa e quindi non del tutto indifferenti al suo ruolo di donna e madre. L'interpretazione giurisprudenziale si dimostra incline non solo ad estendere i contenuti della tutela materiale, ma anche a scongiurare le conseguenze dannose nei casi di dubbia diseredazione, ove il rischio non determinava la cessazione del-

<sup>73</sup> Vd. *supra* D. 37.9.1.2.

<sup>74</sup> Il lemma *praetextus* reca in sé un'accezione negativa, indicativa di una condotta improntata a falsità, esprimendo «lla apparens causa, et velamen, quo moveri aliquis se simulat ad aliquid agendum, quum tamen alia causa moveatur: ita dictus quia praetextitur quodammodo et pratenditur ad velandam veritatem»: FORCELLINI, *Lexicon* III, *s.v. praetextus*, 844.

la prestazione alimentare ma ricadeva sul patrimonio ereditario. Inoltre, il dovere di restituzione di quanto percepito *ex bonis* a fini alimentari sorgeva solo in presenza di una condotta calunniosa della donna che avesse mentito in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti per la concessione del provvedimento possessorio, rimanendo invece escluso in caso di buona fede della stessa. Ed invero, tutte queste soluzioni appaiono adeguate alla tutela degli interessi rilevanti, in specie laddove si consideri che la *spes proliis* era considerata aspirazione non solo del genitore, ma della stessa *res publica*.

## BIBLIOGRAFIA

- ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- ALBANESE B., *Le situazioni possessorie nel diritto privato romano*, Palermo 1985.
- ARCARIA F., “*Missio in possessionem*” e “*cognitio fedecommissaria*”, BIDR 89 (1986) 245-303.
- ARCARIA F., *Oratio Marci: giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino 2003.
- ARCARIA F., *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'accusatio suspecti tutoris: la competenza del praetor tutelaris e del praefectus urbi sulla remotio tutoris e quella del praetor urbanus sulla missio in possessionem rei servandae causa*, Tesseræ iuris II.2 (2021) 7- 37.
- ARCARIA F., *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022.
- ATZERI L., *Die infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in *Das Recht der Soldatenkaiser*, cur. U. Babusiaux-A. Kolb, Berlin-München-Boston 2015, 127-159.
- ATZERI L., *Il lessico dell'infamia nella legislazione imperiale tardoantica (secc. IV-V d.C.)*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, Lecce 2016, 123-155.
- BACCARI M.P., *Sette note per la vita*, SDHI 70 (2004) 507-512.
- BACCARI M.P., *La difesa del concepito nel diritto romano. Dai Digesta dell'imperatore Giustiniano*, Torino 2006.
- BACCARI M.P., *Successione e persone concepite, (da Gaio a Giorgio La Pira)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 125-144.
- BACCARI M.P., s.v. *Alimenti (diritto romano)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, I, dirr. Sgreccia E.- Tarantino A., Napoli 2009, 300-311.
- BACCARI M.P., *Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità*, Torino 2012.
- BALESTRI FUMAGALLI M., *Spes vitae*, SDHI 49 (1983) 337-358.
- BELLODI ANSALONI A., s.v. *Madre (Diritto Romano)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, VIII, dirr. Sgreccia E. - Tarantino A., Napoli 2015, 12-26.
- BETANCOURT F., *La defensa pretoria del 'missus in possessionem'*, AHDE 52 (1982) 373-510.
- BIANCHI E., *Per un'indagine sul principio conceptus pro iam nato habetur*, Milano 2009.
- BISCOTTI B., *Custodia, amministrazione, liquidazione di beni ereditari: il responso di Salvo Giuliano in D.3.5.12*, in *Studi Nicosia I*, Milano 1973, 15-66.
- BISCOTTI B., *Curare bona: tutela del credito e custodia del patrimonio tra creditori e debitor: aspetti generali*, Milano 2008.

- BISCOTTI B., *Curatore e "amministrazione interimistica" dell'eredità giacente. Spunti per una riflessione storico-comparatistica*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, Lecce 2016, 246-276.
- BOND S., *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, *Classical Antiquity* 33 (2014) 1ss.
- BRANCATI C., *Il carattere temporaneo della missio in possessionem*, *Studi Urbinati* 68 (2000-2001) 163-208.
- BRASIELLO U., s.v. *Infamia*, in *NNDI* 8, Torino 1962, 641-643.
- BUR C., *La citoyenneté dégradée. Une histoire de l'infamie à Rome (312 av. J.-C. - 96 apr. J.-C.)*, Roma 2018.
- CAO I., *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova 2010.
- CARUCCI P.L., *Questioni di paternità nel diritto d'età imperiale*, *SDHI* 78 (2012) 41-86.
- CASAMENTO A., *Patres non tantum natura. L'expositio di minori nelle declamazioni in lingua latina. Il caso di Ps. Quint. min. 278*, *Camena* 23 (2019) 1-12.
- CENDERELLI A., *Ricerche su Sesto Pedio*, *SDHI* 44 (1978) 371-428.
- CENERINI F., *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2013.
- CENTOLA D.A., *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999.
- CENTOLA D.A., *Alcune osservazioni in tema di 'calumnia' nel processo privato romano dalla repubblica al principato*, *SDHI* 66 (2000) 165-199.
- CENTOLA D.A., *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, *SDHI* 72 (2006) 157-195.
- CENTOLA D.A., *La disciplina della condotta vessatoria delle parti nel processo romano*, *TSDP* 5 (2012) 1-78.
- CENTOLA D.A., *Alcune osservazioni sull'origine del diritto agli alimenti nell'ambito familiare*, *TSDP* 17 (2013) 1-39.
- D'AMATI L., *Ancora su parentes alere*, Roma e America. *Diritto romano comune* 39 (2018) 289-310.
- DE FRANCESCO A., *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, *La-beo* 47 (2002) 29-63.
- DE IULIIS F., *Iniuria ad dignitatem. A proposito di un antesignano 'diritto all'immagine' della donna d'alto rango nella tarda antichità*, in *Il potere dell'immagine e della parola. Elementi distintivi dell'aristocrazia femminile da Roma a Bisanzio*, Spoleto 2022, 133-159.
- DESANTI L., *De confirmando tutore vel curatore*, Milano 1995.

- DI NISIO V., *Alimenta et vestiarium legata*, in *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Pérez-Gómez (coord.), Madrid 2016, 235-241.
- FAYER C., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, II, Roma 2005.
- FARGNOLI I., *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*, Torino 2021<sup>2</sup>.
- FENOCCHIO M.A., “*Habitatio*” – “*dominium*”: una tesi sulla natura dell’abitazione ricordata in C.I. 3.33.13.pr., in *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, Torino 2018, 71-96.
- FERRETTI P., *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse: l’identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano 2008.
- FIORI R., *Materfamilias*, BIDR 96-97 (1993-1994) 455-498.
- FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, BIDR 105 (2011) 197-233.
- FORCELLINI AE., *Lexicon totius latinitatis*, III, Patavii 1940.
- FORCELLINI AE., *Lexicon totius latinitatis*, IV, Patavii 1940.
- GIOMARO A.M., *La scelta del mezzo giudiziale in ipotesi di temerarietà della lite “ex parte actoris”*, in *Atti del Convegno Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico*, a cura di F. Zuccotti, Milano 2011, 1-22 (= *Studi Urbinati* 69 (2001-2002) 195-238).
- GIOMARO A.M., *Per lo studio della calumnia. Aspetti di “deontologia” processuale in Roma antica*, Torino 2003.
- GIUFFRÈ V., *Imputati, avvocati e giudici nella Pro Cluentio ciceroniana*, Napoli 1993.
- GLÜCK F., *Commentario alle Pandette. Libri XXXVII-XXXVIII. Parte IV*, trad. ed ann. da C. Ferrini-S. Cugia, Milano 1905.
- GONZALES ROLDAN Y., *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014.
- GONZALES ROLDAN Y., *Problemi di diritto ereditario nei VII Libri Membranarum di Nerazio*, *Glossae. European Journal of Legal History* 14 (2017) 313-366.
- GRECO G., ‘*Turpitudō*’. *Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli 2018.
- GRECO G., *Un divieto di affissione del IV secolo d.C.*, *Iura & Legal Systems* 7.2 (2020) 19-35.
- GROAG E., *s.v. Claudius Proculus*, in *PWRE* III-2, Stuttgart 1899, 2846.
- GROAG E., *s.v. Claudius Proculus*, in *Prosopographia Imperii Romanii*, II, Berolini et Lipsiae 1936, 236.

- LA ROSA F., *Appunti sull'Editto Carboniano*, Annali Catania 6-7 (1951-1953) 152-167.
- LAMBERTI F., *Studi sui postumi nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 1996.
- LAMBERTI F., *Studi sui "postumi" nell'esperienza giuridica romana*, II, *Profili del regime classico*, Milano 2001.
- LAMBERTI F., *Concepimento e nascita nell'esperienza giuridica romana. Visuali antiche e distorsioni moderne*, in *Serta Giuridica. Studi Grelle*, I, Napoli 2011, 303-364.
- LANFRANCHI F., *Prime considerazioni sull'impugnativa di paternità in diritto romano*, in *Studi Volterra*, IV, Milano 1971, 105-136.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsia 1889.
- LORENZI C., *Esposizione e politica costantiniana*, RDR 18 (2018) 1-13 (estr.).
- LOVATO A., *Vindicatio puerorum e status degli esposti nel Tardoantico*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Ravenna 2015, 239-254.
- LUCHETTI G., *La misericordia nelle fonti giurisprudenziali romane*, AUPA 60 (2017) 317-332.
- MAGANZANI L., *Appunti sul concetto di dignità umana*, SDHI 77 (2011) 521-543.
- MANCUSO G., *Decretum praetoris*, SDHI 63 (1997) 343-400.
- MANZO A., *Ulp. 17 ad Sab. D. 7.8.10.3 La durata del diritto di abitazione*, in *Il diritto romano caso per caso*, a cura di L. Solidoro-M. Scognamiglio-P. Pasquino, Torino 2018, 17-23.
- MEINHART M., *Die bedingte Erbeinsetzung des Haussohnes*, in *Studien Max Kaser zum 65. Geburtstag*, I (1973) 111-136.
- METRO A., *La datazione dell'editto "De inspiciendo ventre custodiendoque partu"*, in *Synthese V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 944-957.
- METRO A., *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano 1966.
- NARDI E., *Procurato aborto nel mondo greco romano*, Milano 1971.
- NARDUCCI E., *Cronaca Criminale e letteratura nella Pro Cluentio*, (*Introduzione a Difesa di Cluenzio*), Milano 2011, 5-37.
- NIEDERMEYER H., *Studien zum Edictum Carbonianum*, ZSS 50 (1930) 78-139.
- PALAZZOLO N., *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, Milano 1974.
- PALAZZOLO N., *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato*, Torino 1991.

- PALMA A., *Il nascituro come problema 'continuo' nella storia del diritto*, TSDP 7 (2014) 1-36.
- PAVÓN P., *La mujer en la legislación de Adriano*, SDHI 82 (2016) 265-290.
- PERANI R., *Il nutrimento dell'infante tra costume e diritto*, RDR 22 (2022) 1-30.
- PFÄFF I., *s.v. Infamia*, in *PWRE*, IX.2, Stuttgart 1916, 1537-1540.
- PUGLIESE G., *Un nuovo esame della ciceroniana Pro Cluentio*, *Labeo* 40.2 (1994) 248-255.
- PULIATTI S., *Per una storia del crimen calumniae*, *Index* 30 (2002) 383-393.
- QUADRATO R., *Missio in possessionem ex edicto Carboniano*, *BIDR* 77 (1974) 61-88.
- SACCOCCIO A., *Victus e alimenta nelle fonti giuridiche romane: storia di una evoluzione dogmatico-concettuale*, *Roma e America. Diritto romano comune* 33 (2012) 139-153.
- SACCOCCIO A., *Dall'obbligo alla prestazione degli alimenti alla obligatio ex lege*, *Roma e America. Diritto romano comune* 35 (2014) 3-40.
- SANDIROCCO L., *"Non solum alimenta praestari debent"*, *RDR* 13 (2013) 1-24 (estr.).
- SANNA M.V., *Spes nascendi-spes patris*, *AUPA* 55 (2012) 519-552.
- SCOTTI F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati "tessili" fra diritto romano e archeologia*, Napoli 2020.
- SEGNALINI S., *L'editto Carboniano*, Napoli 2007.
- SEGNALINI S., *Sull'effettivo ruolo dell'analogia e dell'estensione in via decretale nell'Editto Carboniano*, *RDR* 8 (2008) 1-12 (estr.).
- SIMON D., *Summatim cognoscere*, *ZSS* 83 (1966) 142-218.
- SOLAZZI S., *Il concorso dei creditori*, I, Napoli 1937.
- SOLAZZI S., *Il concorso dei creditori*, II, Napoli 1938.
- SOLAZZI S., *Tutele e curatele*, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 1-80.
- TAFARO S., *Diritto alla vita e infanticidium*, *Diritto@Storia* 11 (2013) 5-19.
- TERRENI C., *Me puero venter erat solarium. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa 2009.
- TONER J., *Infamia. El crimen en la antigua Roma*, trad. J. García Cardiel, Madrid 2020.
- TORRENT A., *Intervenciones de Adriano en el edicto 'ordinatum' por Juliano (En tema de 'bonorum possessio Carboniana')*, *AHDE* 54 (1984) 163-177.

VIARENGO G., *Gli sviluppi della "bonorum possessio" del figlio emancipato dall'età di Cicerone a Salvio Giuliano*, RDR 18 (2018) 1-52 (estr.).

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967<sup>2</sup>.

VOCI P., *Diritto ereditario romano*, II, Milano 1963<sup>2</sup>.

WACKE A., *Quae vivus/viva praestabam. Unterhaltsfortzählungsvermächtnisse nach Maßgabe lebzeitiger Zuwendungen*, IURA 69 (2021) 391-443.

ZUCCOTTI F., *Vivagni. VIII*, RDR 8 (2008) 1-83 (estr.).



## SULLA REVOCATIO IN SERVITUTEM DEI LIBERTI INGRATI IN ALCUNI RESCRITTI TARDOCLASSICI

SILVIA SCHIAVO  
Università degli studi di Ferrara

ABSTRACT: The article deals with ingratitude of freedmen and with *revocatio in servitatem* of *liberti ingrati*. The author tries to demonstrate that from a group of late classical rescripts it is possible to see clues of its existence and application, despite a widespread scholar opinion, according to which the same constitutions would forbid this sanction.

KEYWORDS: ingratitude, freedmen, *revocatio in servitatem*.

1. Di recente il tema della ingratitudine dei liberti nei confronti dei patroni e la questione, connessa, delle sue conseguenze giuridiche stanno suscitando un rinnovato interesse negli studi di diritto romano<sup>1</sup>. Com'è noto, in forza della manomissione i liberti acquistavano libertà e cittadinanza, ottenendo dunque quello che nelle fonti è considerato un prezioso *beneficium*<sup>2</sup>. Ciò comportava che i liberti fossero tenuti alla gratitudine nei confronti dei loro patroni, gratitudine che si estrinsecava, tra l'altro, nel dovere di *obsequium*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, per esempio, i recenti libri di ROTH, *Revocatio* (su cui cfr. GAMAUF, *Recensione*, 475-480 e SCIORTINO, *Recensione*, 278-287) e di ANNUNZIATA, *Sedula servitus* (con recensione di MASI DORIA, *Di nuovo schiavi*, 143-149), nonché il saggio di SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 1-47.

<sup>2</sup> Sul *beneficium manumissionis*, fra molti, MANTELLO, *Beneficium*, 79 e 81 n. 1; WALDSTEIN, *Operae*, 196; LOPEZ BARJA DE QUIROGA, *El beneficium*, 47-64; QUADRATO, *Beneficium*, 341-353; QUERZOLI, *Scienza giuridica*, 199, con n. 170. In un nostro precedente lavoro, SCHIAVO, *Seneca*, 1407-1422, abbiamo cercato di dimostrare che tale concetto di *beneficium* è lontano dal concetto di *beneficium* filosofico, in particolare di Seneca.

<sup>3</sup> Diverse sono le posizioni assunte nel tempo dagli studiosi circa l'*obsequium* e la sua rilevanza giuridica. Per esempio, LAMBERT, *Les operae liberti*, 65, ha ritenuto che l'*obsequium* implicasse una completa sottomissione del liberto nei confronti del patrono. Per KASER, *Römisches Privatrecht*, 298, si tratterebbe di un rapporto simile a quello che si instaurava fra padre e figlio, ed era fondato su doveri derivanti dalla consuetudine (cfr. inoltre, più in generale sul rapporto di patronato, KASER - KNÜTEL - LOHSSE, *Römisches Privatrecht*, 153-157, con ulteriore letteratura). FABRE, *Libertus*, 225 n. 9, esprime una posizione simile a quella di Lam-

Si tratta di ambiti ancora oggi connotati da aspetti non del tutto chiari, nonostante l'esistenza di un robusto filone oramai classico di ricerche loro dedicate<sup>4</sup>.

Fra i profili oggetto di discussione vi è quello della *revocatio in servitutem*<sup>5</sup>, una delle possibili sanzioni collegate ai comportamenti ingrati del liberto<sup>6</sup>.

Un'opinione molto diffusa ancora oggi, cristallizzatasi principalmente a partire da un lavoro di de Francisci, è che sino all'età di Costantino non sarebbe stato possibile, se non in casi del tutto eccezionali (legati, per esempio, ad interventi *extra ordinem* degli imperatori) richiamare in servitù il liberto ingrato: solo a partire da una costituzione di questo imperatore, C.Th. 4.10.1<sup>7</sup>, i patroni avrebbero potuto revocare la libertà in via generale, e ciò

---

bert. Secondo WALDSTEIN, *Operae*, 51 ss. *Pobsequium è reverentiae debitae munus*, obbligo giuridico solo in età postclassica, anche se alcune conseguenze giuridiche sarebbero ravvisabili già in forza della *accusatio ingrati liberti* della *lex Aelia Sentia*. MASI DORIA, *Civitas*, 111, parla di obbligo di tenere determinati servizi e tipiche attività a favore dei patroni, attività che erano fuori dalle *operae* giurate o promesse con stipulazione. Espressioni di *obsequium* erano poi alcune limitazioni nell'ambito processuale: il liberto non poteva esperire nei confronti del patrono l'*actio de dolo*, l'*actio iniuriarum*, l'interdetto *unde vi* e *famosae actiones*. Si veda, inoltre, la rassegna bibliografica in tema di ossequio proposta da SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 2 e n. 4; secondo lo studioso *Pobsequium* non sarebbe dovere giuridico anche se comporterebbe comunque conseguenze sul piano del diritto.

<sup>4</sup> Si pensi, per esempio, alle riflessioni sul tema di BUCKLAND, *The Roman Law*, 422-227; DE FRANCISCI, *La revocatio in servitutem*, 307-323; WILINSKI, *Intorno all'accusatio*, 559-569; WALDSTEIN, *Ingrati accusatio*, 135-147 e WALDSTEIN, *Operae*, 61 s.; SARGENTI, *Costantino*, 1081-1098; SARGENTI, *Gratitudine*, 1287-1321.

<sup>5</sup> Tale rimedio, nelle fonti che esamineremo, è denominato con espressioni varie. Si parla di *deducere in servitutem*, di *rescindere libertatem*, di *redigere ad serviendi necessitatem*.

<sup>6</sup> Un altro aspetto ancora dibattuto, ovviamente connesso con la *revocatio in servitutem* del liberto ingrato, è quello relativo alla disciplina e alla cronologia della cd. *accusatio ingrati liberti*, di cui secondo alcuni la revoca della libertà sarebbe appunto una conseguenza. Se una parte della dottrina è convinta del fatto che questa procedura contro i liberti ingrati sarebbe stata introdotta dalla legge *Aelia Sentia*, di età augustea, alcuni studiosi vedono diversi ostacoli nell'ammettere ciò, e pensano ad una introduzione dell'accusa di ingratitudine in tempi successivi. Si veda, in particolare, SARGENTI, *Gratitudine*, 1309. Per alcuni aspetti relativi a tale questione (che nell'ambito del presente contributo non prenderemo in considerazione) ci sia consentito rinviare a SCHIAVO, *Seneca*, 1407-1421. Nella letteratura sul tema, comunque, la revoca della libertà per ingratitudine è considerata tendenzialmente una pena. Cfr., in questo senso: DE FRANCISCI, *La revocatio in servitutem*, 303; WILINSKI, *Intorno all' 'accusatio'*, 559-565; ZILLETTI, *In tema di servitus poenae*, 37; SARGENTI, *Gratitudine*, 1309 ss; SIGNORINI, *Adsignare libertum*, 22, nota 12; BEGGIO, *Contributo*, 158; MASI DORIA, *Il 'pauper disertus'*, 51.

<sup>7</sup> C.Th. 4.10.1. Imp. Constantinus ad concilium Byzacenorum. *Libertis ingratis in tantum iura adversa sunt, ut si quadam iactantia vel contumacia cervices exsererint aut levis offensae contraxerint culpam, a patronis rursus sub imperia dicionemque mittantur*. Dat. VI Kal. Aug. Coloniae Agrippi-

pure in caso di *levis offensae*<sup>8</sup>.

L'idea secondo cui la revoca della libertà sarebbe stata applicata con tale portata solo dall'età costantiniana in poi si fonda, tra l'altro, su alcune costituzioni tardoclassiche, che proverebbero l'avversione da parte degli imperatori, fino a Diocleziano compreso, per tale tipo di sanzione nei confronti dei liberti ingrati. Molte di queste costituzioni sono lette come provvedimenti che ribadiscono, contro tendenze ellenizzanti che avanzavano, l'impossibilità di revocare la libertà agli ingrati<sup>9</sup>.

Un'analisi priva di pregiudizi, al contrario, secondo noi può mostrare che in questi testi (tutti rescritti) non c'è un atteggiamento di contrarietà alla revoca della libertà quale conseguenza per comportamenti ingrati dei liberti<sup>10</sup>; piuttosto, che la sua disciplina, i suoi limiti, e soprattutto i comportamenti cui ricollegarla erano forse ancora in via di formazione e di esatta definizione<sup>11</sup>.

---

nae Pacatiano et Hilariano cons. Sui problemi palingenetici relativi a tale costituzione costantiniana, i suoi rapporti con la versione presente nel *Codex Iustinianus*, C.6.7.2, e con altre costituzioni che sarebbero i frammenti del testo originario di Costantino rinviamo a SARGENTI, *Costantino*, 1082-1090.

<sup>8</sup> Si veda principalmente DE FRANCISCI, *La revocatio*, 315-323, il quale afferma che, a differenza dell'impostazione perseguita dagli imperatori sino a Diocleziano, da Costantino in poi sarebbe stata recepita l'influenza greco orientale sul tema, che spingeva verso la revocabilità della libertà già concessa. Successivamente questa impostazione è ripresa, per esempio, da BIONDI, *Il diritto*, 288; AMELOTTI, *Per l'interpretazione*, 116; DUPONT, *Les constitutions*, 253; WALDSTEIN, *Operae*, 61 n. 100; ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, 48 (con posizione più flessibile, però, in relazione a talune fonti); ROTH, *Revocatio, passim*; MASI DORIA, *Il pauper disertus*, 50-51. Prima del lavoro di De Francisci era invece maggioritaria l'opinione opposta, quella secondo cui la revoca della libertà per ingratitudine era possibile pure in età classica. Cfr., in particolare, i lavori di PAN, *Dissertatio*, 385 e BUCKLAND, *The Roman Law*, 422-424. Si veda oggi, inoltre, la proposta ricostruttiva proveniente da SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 1-47, con particolare riguardo all'intervento dell'imperatore Commodo riportato in D. 25.3.6.1.

<sup>9</sup> Si veda, in particolare, DE FRANCISCI, *La revocatio*, 306-307. Di recente SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 29 n. 56, assume una posizione più sfumata, affermando che questi testi non possono essere adottati né a favore né contro la classicità del rimedio.

<sup>10</sup> A proposito di questa impostazione, dovuta, come si è detto (nota 8) a De Francisci, SARGENTI, *Costantino*, 1081, afferma che si tratta di: «un discorso coerente con la tendenza dell'epoca a contrapporre drasticamente “classico” e “postclassico” e a identificare nella figura e nell'opera di Costantino il momento di frattura fra i due mondi e di cedimento del sistema giuridico romano agli influssi del mondo ellenistico...»

<sup>11</sup> Cfr. SARGENTI, *Costantino*, 1084: «Quei rescritti, in effetti, attestano solo che nelle situazioni concrete di volta in volta sottoposte alla decisione imperiale e che non sempre si presentano come comportamenti ingiuriosi o irriverenti del liberto verso il patrono, non si prendeva in considerazione o si escludeva la *revocatio in servitutem*; ma non vanno presi come

Mentre alcune di tali costituzioni sembrano del tutto estranee al problema discusso, altre lasciano trasparire qualche indizio dell'esistenza della revoca della libertà, il cui regime necessitava di chiarimenti. Il quadro che pare emergere, come si vedrà, è quello di una disciplina *in fieri*, ancora non 'granitica' e fissata una volta per tutte in età tardoclassica, su cui gli imperatori continuano a tornare e della quale sono rimaste, nella compilazione giustiniana, solo alcune tracce.

Scopo del lavoro è dunque rileggere questo blocco di costituzioni, per far emergere i segni che vanno nel senso della esistenza, già in età classica, della possibilità per il patrono di revocare la libertà in caso di ingratitudine del liberto<sup>12</sup>.

2. Partiamo da una costituzione del 205, proveniente da C. 6.3 *De operis libertorum*:

C. 6.3.2. Impp. Severus et Antoninus Eutycheti. *Manumissionis causa traditus neque in servitatem deduci a manumissore potest, neque impositas operas praestare cogitur*. PP. VI K. Mai Geta II cons.

---

affermazioni di un principio generale...».

<sup>12</sup> Bisogna d'altra parte segnalare che di recente è stata rivalutata la portata di due passi giurisprudenziali sul tema, che parimenti mostrerebbero la già avvenuta generalizzazione della revoca della libertà per ingratitudine, seppure con un procedimento particolare. Il primo è un brano di Modestino che riporta un intervento dell'imperatore Commodo (D. 25.3.6.1), che avrebbe previsto la revoca della libertà nel caso di liberti che si erano macchiati di contumelie, gravi offese fisiche o abbandono dei patroni in situazione di *paupertas* o di cattiva salute. Il ritorno in schiavitù avverrebbe sulla base di una particolare procedura prevista per la prima volta da Commodo: prima di tutto, il liberto ingrato doveva essere ricondotto *in potestate patronorum*; se ciò non si fosse dimostrato sufficiente allora, su richiesta del patrono il liberto sarebbe stato ridotto in schiavitù. Vi sarebbe stata una vendita gestita dal console a Roma o dal governatore in provincia, l'individuazione di un *emptor*, con l'assegnazione del prezzo al patrono. Si tratterebbe di conseguenza di una revoca che non avrebbe portato il liberto nella disponibilità del vecchio *dominus* bensì di un terzo, diversa dunque da quella che sarebbe stata introdotta in via generale con la costituzione costantiniana di CTh. 4.10.1, e con la quale il liberto ingrato sarebbe tornato schiavo del vecchio *dominus*. Su tutto questo si vedano le osservazioni e la ricostruzione di SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 16-23. Conferma del fatto che Commodo avrebbe introdotto una riforma generale verrebbe da un altro passo, D. 4.2.21pr., di Paolo, ove si tratta di una liberta che, consapevole di essersi comportata come ingrata nei confronti del patrono e temendo la revoca della libertà, *dedit vel promiserit* al patrono per evitare tale conseguenza: orbene, il brano confermerebbe l'esistenza di una procedura che in via generale avrebbe reso possibile la *revocatio in servitatem*. Si sarebbe trattato, con ogni probabilità, della procedura introdotta da Commodo. Cfr. ancora SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 27-29.

Gli imperatori affermano che chi è stato trasferito *manumissionis causa*, quindi, con l'accordo che il nuovo *dominus* manometta lo schiavo, non può essere dedotto in schiavitù dal manomissore e non può essere costretto a prestare le opere.

Per de Francisci<sup>13</sup> il testo in questione non dice nulla circa l'esistenza della revoca della libertà per ingratitudine; tra l'altro, afferma lo studioso, non è possibile ricostruire con esattezza il caso di partenza.

Noi preferiamo una differente lettura, proposta invece da altri, secondo cui dal rescritto non si può escludere l'esistenza della revoca della libertà<sup>14</sup>.

Il caso retrostante non è, forse, così difficile da immaginare: qualcuno ha evidentemente ricevuto uno schiavo con l'obbligo di manometterlo. Presumibilmente, si può pensare ad una compravendita dello schiavo accompagnata dalla clausola *ut manumittatur*. Lo schiavo viene poi consegnato (il riferimento alla *traditio* induce a pensare alla interpolazione del testo) e manomesso. Il rescritto sembra dunque affrontare alcuni problemi connessi con il diritto di patronato in una situazione particolare, quella cioè dello schiavo liberato dal padrone in adempimento di un obbligo, e non spontaneamente.

In una situazione di questo tipo, il diritto di patronato è fortemente limitato. Il liberto, per esempio, non può essere tenuto alle *operae impositae*<sup>15</sup>.

Nello stesso tempo, non può essere dedotto in schiavitù dal manomissore: dato il contesto di cui si sta parlando, non ci sembra improbabile che qui vi sia proprio il riferimento alla revoca della libertà per ingratitudine, esclusa nel caso di specie non perché impossibile sul piano generale ma per un motivo specifico. La ragione è, secondo noi, la mancanza di spontaneità dell'atto di manomissione in questione: chi ha manomesso lo schiavo, dandogli la libertà, lo ha fatto perché obbligato.

Giova ricordare che la manomissione è *beneficium* e, dunque, secondo alcuni giuristi fa scaturire l'obbligo di gratitudine in capo al liberto, solo se spontanea, non se il *dominus* è per qualche ragione costretto a dare la libertà allo schiavo, come nell'ipotesi di una manomissione fedecommissaria<sup>16</sup>.

---

<sup>13</sup> Analisi del rescritto in DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 311.

<sup>14</sup> Per questa impostazione si veda per esempio BUCKLAND, *The Roman Law*, 424. Cenni in tal senso ci sembrano espressi pure da ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, 449 n. 223.

<sup>15</sup> Sulla questione si veda MASI DORIA, *Bona libertorum*, 450 ss. La costituzione è presa in considerazione anche da WALDSTEIN, *Operae*, 203.

<sup>16</sup> Per il giurista Marcello, infatti, la manomissione è un *beneficium*, purché connotata da spontaneità, questo anche in presenza di pagamento da parte dello schiavo per ottenere la manomissione. Non è *beneficium*, invece, se avviene in adempimento di un obbligo da parte del *dominus*. Si veda particolarmente D. 37.15.3. La concezione di beneficio di cui si fa por-

Il rescritto di C. 6.3.2 presenta assai probabilmente una impostazione simile, ed esclude che il liberto (ingrato)<sup>17</sup> possa vedersi revocata la libertà perché lo sfondo è quello di una manomissione non spontanea, alla quale il *dominus* è, invece, costretto.

Se ciò è vero, la costituzione non può essere impiegata per supportare l'idea della inesistenza, in età classica, della revoca della libertà come possibile conseguenza per l'ingratitude dei liberti. In questo testo, al contrario, come d'altra parte alcuni studiosi hanno già sostenuto, l'esistenza di tale istituto parrebbe confermata, forse presupposta.

Un altro rescritto su cui si fonda l'idea del rifiuto, da parte degli imperatori classici, della *revocatio in servitatem*, è una costituzione di Gordiano, del 239, proveniente da C. 7.9 *De servis rei publicae manumittendis*:

C. 7.9.1. Imp. Gordianus Epigono. *Si ita, ut lege municipali constitutionibusque principum comprehenditur, cum servus publicus esse, ab ordine consentiente etiam praeside provinciae manumissus es, non ex eo quod is quem dederas vicarium in fugam se convertit, iugo servitutis quod manumissione evasisti, iterato cogerit succedere.*

Al contrario di quanto sostenuto da de Francisci<sup>18</sup>, non vi è nel testo alcun appiglio che consenta di collegarlo al problema della ingratitude del liberto e alle sue conseguenze. La costituzione si occupa infatti di un servo pubblico che viene manomesso dalla *civitas* cui appartiene, dietro la consegna di un *vicarius*; orbene, nel caso in cui il vicario si fosse dato alla fuga, il *servus publicus* manomesso non poteva essere fatto tornare in schiavitù. Disciplina, dunque, che non ha nulla a che fare con il problema della *revocatio in servitatem* del liberto ingrato nei confronti del patrono<sup>19</sup>.

3. Un nucleo di costituzioni di indubbio interesse, che consente di avanzare diverse considerazioni, è rappresentato da alcuni densi rescritti di Dio-

---

tatore Marcello è lontana da quella della tradizione filosofica (per esempio, dal beneficio di Seneca, per il quale il beneficio è tale solo se è dato senza bisogno che il beneficiario ne faccia richiesta; chi concede un beneficio *roganti* lo concede troppo tardi: *ben.* 2.1.4). Sull'impostazione di Marcello, per tutti, MICHEL, *Gratuité*, 162; QUERZOLI, *Scienza giuridica*, 203 ss.; 231 ss., con altre indicazioni bibliografiche. Su questi aspetti si veda inoltre il nostro SCHIAVO, *Seneca*, 1421 n. 50.

<sup>17</sup> Interessante, da questo punto di vista, il fatto che nel corrispondente brano dei Basilici, B. 49.3.51, il provvedimento è arricchito proprio dal riferimento al problema della ingratitude: si parla della impossibilità di revoca della libertà per il liberto che sia mostrato ingrato quando vi fosse l'obbligo di manomissione.

<sup>18</sup> Cfr. DE FRANCISCI, *La revocatio*, 306.

<sup>19</sup> Il rescritto è studiato da NICOLETTI, *Servi publici*, 1483-1487. La studiosa evidenzia le no-

cleziano e Massimiano, collocati in C. 7.16 *De liberali causa*.

Anche queste testimonianze, secondo l'impostazione di de Francisci<sup>20</sup>, mostrerebbero la forte contrarietà imperiale alla revoca della libertà quale conseguenza per l'ingratitude, con l'opposizione rispetto a tendenze orientali, che saranno accolte solo da Costantino<sup>21</sup>.

A noi pare, in realtà, che tali rescritti diocleziane non abbiano tale significato, e che possano essere interpretati diversamente.

Partiamo da un testo del 293:

C. 7.16.23. Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Musciae. *Si tibi testamento directa libertas a domino relicta est et ex eo successerunt scriptae filiae, non idcirco, quod secundum eius voluntatem vel contra de filiis uni praestas obsequium, ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem.*

Nel rescritto, con cui rispondono a Muscia, Diocleziano e Massimiano affermano che chi è stato manomesso attraverso il testamento (*si tibi ex testamento directa libertas a domino relicta est*) non può vedersi revocata la libertà, anche nel caso in cui, seguendo o meno la volontà del manomissore, abbia prestato l'*obsequium* nei confronti di una sola delle figlie, succedute allo stesso. La revoca della libertà (qui esclusa) è richiamata attraverso il verbo *rescindere*<sup>22</sup> (... *ceterae filiae tuam rescindere possunt libertatem*).

Qual è il significato del rescritto? Secondo noi con questo intervento gli imperatori non respingono sul piano generale la possibilità della revoca della libertà per ingratitude, ma la escludono in una situazione specifica, come

---

vità emergenti dal rescritto, da cui risulta, per esempio, che un *servus publicus* può appartenere anche ad una *civitas*; ancora, aspetto nuovo della costituzione è la cessione del *servus vicarius* in cambio della libertà: diritto-dovere del servo pubblico, strettamente collegato non al *peculium* o alla capacità finanziaria, ma al ruolo da lui assunto nella pubblica amministrazione. Il suo impiego lo rende indispensabile alla vita amministrativa e difficilmente sostituibile. Si permette allora la sua affrancazione subordinata però all'obbligo di fornire un sostituto che possa assolvere le stesse cariche. Nel rescritto si configura poi l'ipotesi della fuga del *vicarius* e si esclude che questa possa determinare la *revocatio in servitatem* del servo manomesso. Nicoletti afferma: «Questo perché, configurandosi la *servitus publica* come un *munus*, ci si libera definitivamente con la cessione del sostituto, in quanto al rapporto primario tra schiavo e pubblica amministrazione è subentrato un nuovo rapporto tra *vicarius* e Stato».

<sup>20</sup> DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 306.

<sup>21</sup> Si veda la letteratura citata in n. 8.

<sup>22</sup> A proposito del verbo *rescindere* presente in questo rescritto come, d'altra parte, in C. 7.16.30, sempre di Diocleziano e Massimiano (su cui cfr. *infra*, in questo paragrafo), si vedano le osservazioni di SCIUTO, *Rescindere*, 10-11. La studiosa mette in luce il fatto che il «*rescindere libertas* esprima, in questi casi, le medesime conseguenze giuridiche della *revocatio*: l'intento risulta essere ancora quello di eliminare gli effetti prodotti da atti giuridicamente validi».

abbiamo visto accadere pure nel testo di C. 6.3.2.

La costituzione sembra piuttosto contribuire a plasmare la disciplina della revoca della libertà per ingratitudine, assai plausibilmente esistente e applicabile in questo momento storico.

La questione qui trattata risulta abbastanza complessa, e può forse essere ricostruita in tal modo. Si parla di *obsequium* dovuto dalla libertà, manomessa nel testamento, nei confronti delle figlie del defunto/manomissore, a loro volta istituite eredi<sup>23</sup>.

Vi è, in particolare, il riferimento al fatto che l'ossequio è prestato a favore di una sola delle figlie. Questo potrebbe avvenire secondo la volontà del *de cuius* oppure contro la volontà dello stesso. Tale circostanza, cioè il fatto che l'*obsequium* è prestato a favore di una sola delle eredi, evidentemente ha spinto le altre a chiedere la revoca della libertà di Muscia.

Prima di tutto, bisogna cercare di chiarire che cosa significa che l'ossequio è prestato a favore di una sola delle figlie/eredi secondo la volontà del *de cuius*, o contro.

Nel primo caso, si potrebbe pensare ad una *adsignatio liberti*<sup>24</sup>, nel senso che il diritto di patronato era stato riservato ad una sola delle figlie: dunque, il dovere di *obsequium* è correttamente prestato solo a favore di questa erede. Nel secondo caso, presumibilmente non vi è stata alcuna *adsignatio liberti*, con la conseguenza che il diritto di patronato è in capo a tutte le eredi e dunque la prestazione dell'*obsequium* solo a favore di una di loro è da identificarsi come comportamento contrario alla volontà del testatore<sup>25</sup>.

In entrambi i casi non può avvenire la revoca della libertà. Perché? Gli imperatori stanno forse rigettando *in toto*, come afferma de Francisci<sup>26</sup>, l'idea che si possa richiamare in schiavitù la libertà per ingratitudine? Crediamo di no, come già detto. Questa, secondo noi, la possibile spiegazione dell'intervento imperiale:

<sup>23</sup> Essendo le eredi figlie del *de cuius* esse acquisterebbero dunque il diritto di patronato non in via successoria, bensì in conseguenza dell'atto di manomissione realizzato dal padre. Cfr. VOCI, *Diritto ereditario*, 334. Si veda inoltre cenni in SILLA, *In tema di "manumissio ex fideicommisso"*, 3.

<sup>24</sup> L'*adsignatio liberti* poteva essere effettuata anche nel testamento; questo sarebbe appunto un caso di tal genere. Si veda SIGNORINI, *Adsignare libertum*, 115-120. Secondo Signorini in età classica questo non era l'unico mezzo per assegnare un liberto.

<sup>25</sup> Si veda, da questo punto di vista, uno scolio di relativo al corrispondente passo dei Basilici, B. 48.20.23. Sch. 1c ad Bas. 48.20.23 (Scheltema-Holwerda, B VII, 2999), ove si specifica che l'espressione *vel contra eius voluntatem* sta ad indicare il fatto che il testatore non ha imposto questo alla libertà, cioè di prestare l'ossequio ad una sola delle figlie divenute eredi.

<sup>26</sup> Cfr. ancora DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 306.

a) se l'*obsequium* è prestato nei confronti di una figlia solo nel rispetto della volontà del *de cuius* (in quanto, presumibilmente, vi è stata l'*adsignatio liberti*), le altre eredi non possono avanzare alcuna pretesa, perché non hanno diritto di patronato e, di conseguenza non possono richiedere la revoca della libertà;

b) se l'*obsequium* viene prestato nei confronti di una sola figlia contro la volontà del *de cuius*, perché nessuna *adsignatio* è stata effettuata (e dunque il diritto di patronato è in capo a tutte le eredi, e l'ossequio è dovuto ad ognuna di loro<sup>27</sup>), le altre non possono comunque chiedere la revoca: e ciò forse perché la mancata prestazione dell'ossequio nei loro confronti non è una causa sufficiente per questa sanzione, come parrebbe emergere anche da un altro rescritto di Diocleziano e Massimiano che richiama l'*obsequium*, che vedremo fra breve<sup>28</sup>.

Insomma, questa costituzione non impedisce in via generale l'applicazione della revoca della libertà per ingratitudine, ma semplicemente la esclude in un caso ben preciso. Caso che si concretizza nella mancata prestazione dell'ossequio, su cui dovremo tornare<sup>29</sup>.

Un ulteriore rescritto di Diocleziano e Massimiano, risalente al 294, parimenti impiegato da de Francisci per provare l'inapplicabilità della *revocatio in servitatem*<sup>30</sup>, è il seguente:

C. 7.16.26. Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Molento. *Sicut datam libertatem manumissis adimere patronus non potest, ita manumissionis instrumentum praestare cogitur.* S. VII Id. Mart. CC. cons.

Anche in questo testo, dal nostro punto di vista, non vi è alcun significato nel senso dell'impossibilità della *revocatio in servitatem* del liberto collegata al profilo della ingratitudine.

Gli imperatori appaiono occuparsi, piuttosto, di un problema diverso:

---

<sup>27</sup> Cfr. *supra*, n. 23.

<sup>28</sup> Si tratta di C. 7.6.30, su cui si veda *infra*, in questo stesso paragrafo.

<sup>29</sup> Questa sfumatura interpretativa potrebbe trovare conferma nei Basilici, e in particolare in un ulteriore scolio di Taleo, Sch. 1d ad Bas. 48.20.23 (Scheltema-Holwerda, B VII, 2999): Σημείωσαι, ὅτι οὐδεὶς διὰ obsequion ἐγκαλῶν δύναται τὴν ἐλευθερίαν ἀνατρέψαι. Si afferma che nessuno, accusando sulla base dell'ossequio, può revocare la libertà. A nostro modo di vedere, anche da questo testo emergerebbe l'idea che la mancata prestazione dell'*obsequium* non sia una possibile ragione per la revoca della libertà, ammessa, evidentemente, per altri motivi.

<sup>30</sup> Cfr. DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 306; cfr. anche ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, 49.

quello del documento relativo alla manomissione, che deve essere obbligatoriamente fornito dal patrono. Diocleziano e Massimiano vogliono cioè dire che, in generale, la libertà data non può essere tolta (senza affrontare in alcun modo il profilo della ingratitudine del liberto<sup>31</sup>), effettuando un riferimento all'obbligo di fornire il documento di manomissione; forse si vogliono bloccare tentativi dei manomissori di considerare come non data la libertà in mancanza del documento<sup>32</sup>.

In definitiva, si può sostenere che l'intervento in questione mira a proteggere il liberto, che di certo può conservare la libertà, pure in assenza del documento relativo alla manomissione<sup>33</sup>; nessuna connessione, dunque, con il problema della revoca della libertà a causa della ingratitudine può essere individuata con certezza<sup>34</sup>.

Consideriamo ora un altro testo, sempre di Diocleziano e Massimiano e risalente al 294. Si tratta di un rescritto carico di sfumature che vanno prese in considerazione e adeguatamente valutate:

C. 7.16.30. Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Eutychio. *Solo obsequii non praestiti velamento data libertas rescindi non potest.*

Nella prospettiva di taluni studiosi, pure questo provvedimento mostre-

<sup>31</sup> Questa affermazione appare molto generale; potrebbe forse riferirsi a casi in cui, proprio a causa della mancanza o della perdita del documento relativo alla manomissione, i patroni tentavano di far cadere nel vuoto la manomissione effettuata richiamando in schiavitù il liberto.

<sup>32</sup> Da questo punto di vista, si veda pure C. 7.16.25, sempre di Diocleziano.

<sup>33</sup> Cfr. le riflessioni di QUINTANA ORIVE, *Observaciones*, 382. Il rescritto potrebbe dunque essere ricollegato ad un filone di interventi imperiali secondo i quali la perdita del documento non deve risultare di pregiudizio per la tutela di determinati diritti, e ciò, soprattutto, con riferimento alle questioni di *status*. Cfr. SCHIAVO, *Il falso*, 37-40.

<sup>34</sup> Un caso simile potrebbe essere quello contemplato da un rescritto di Diocleziano che tratta di una manomissione avvenuta *accepta pecunia* da parte del patrono: C. 7.16.33. Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Melitiana. *Licet accepta pecunia dominus te manumisit tamen tributa libertas rescindi non potest* (a. 294). È dunque contemplata una situazione in cui vi è stata una manomissione non spontanea, ma avvenuta sulla base di denaro. Gli imperatori chiariscono che, nonostante il pagamento, la libertà che è stata data non può essere rescissa. Si tratta di un ulteriore testo considerato da DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 306, una prova dell'avversione da parte degli imperatori tardoclassici per la revoca della libertà in caso di ingratitudine. A noi pare invece che qui l'impossibilità di rescissione della libertà sia legata ad un altro problema, e che gli imperatori vogliano dire che pur essendo stato un caso di manomissione non spontanea, comunque, una volta avvenuta, il liberto deve mantenere la libertà.

rebbe che all'epoca di Diocleziano erano ancora respinte le eventuali richieste dei patroni nel senso della revoca della libertà<sup>35</sup>, richiamata anche qui attraverso il verbo *rescindo*<sup>36</sup> (come si è visto per precedenti rescritti).

A noi pare invece, come suggerito da Sargenti<sup>37</sup>, che gli imperatori vogliono dire che la revoca della libertà (o meglio la rescissione della libertà che è stata data) non può basarsi sul *solum velamentum obsequii non praestiti*. Dunque, non un divieto generale di revoca della libertà, ma un divieto legato, ancora una volta, ad una situazione specifica.

In particolare, per Sargenti nel rescritto la rescissione della libertà non è preclusa, ma è, al contrario, ammissibile; essa non può però basarsi su un mero sospetto, su una prova non solida circa il fatto che il liberto ha violato i doveri discendenti dall'ossequio (più precisamente, su una prova non sicura del fatto che l'ossequio non è stato prestato).

In altri termini, gli imperatori vorrebbero dire che la revoca della libertà non può fondarsi su di una prova traballante<sup>38</sup>. E questo, aggiungiamo noi, potrebbe effettivamente essere in linea con altre testimonianze nelle quali si insiste sulla necessità che i comportamenti ingrati del liberto siano adeguatamente provati nel corso di un processo<sup>39</sup>.

Dunque, se si segue tale impostazione, il rescritto potrebbe voler dire che per gli imperatori la rescissione della libertà a causa della mancata prestazio-

---

<sup>35</sup> Si veda ancora una volta DE FRANCISCI, *La revocatio in servitatem*, 306; ROTH, *Revocatio*, 148-149.

<sup>36</sup> Su questo aspetto si veda ancora SCIUTO, *Rescindere*, 11.

<sup>37</sup> Cfr. SARGENTI, *Costantino*, 1084, ma anche il suo *Gratitudine*, 1316, dove però lo studioso sembra avere un approccio diverso, e pare considerare i rescritti dioclezianei di cui ci stiamo occupando come testi che proverebbero l'opposizione dell'imperatore nei confronti della revoca della libertà del liberto ingrato.

<sup>38</sup> In questo senso, appunto, SARGENTI, *Costantino*, 1084, il quale, pur affermando che è difficile comprendere il senso del rescritto senza conoscere il caso che vi stava dietro, dice: «... essa ci dice solo che la cancelleria diocleziana non riteneva sufficiente a giustificare la *rescissio libertatis* il semplice *velamentum obsequii non praestiti*, l'adombrare, cioè, l'esistenza dell'infrazione senza provarla...».

<sup>39</sup> Alcuni esempi: si pensi a D. 25.3.6.1 di Modestino (già richiamato *supra*, n. 12), dove è riportato un intervento di Commodo che introdurrebbe una particolare procedura di revoca della libertà, presupposto per la quale è, però, che sia stato provato il comportamento ingrato del liberto (*cum probatum sit...*). Su questo profilo si veda ora SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 18. Lo stesso dicasi per D. 37.14.5pr., passo di Marciano che ricorda un precedente intervento di Claudio, che avrebbe riportato in schiavitù alcuni liberti, il cui comportamento deprecabile nei confronti dei patroni è stato adeguatamente provato. Anche in C. 6.7.2, versione giustiniana di CTh. 4.10.1, si insiste sul fatto che i patroni debbono provare in giudizio i comportamenti ingrati dei loro liberti.

ne dell'ossequio è possibile, purché ciò venga provato accuratamente dal patrono.

In realtà a noi pare che il rescritto di Diocleziano e Massimiano abbia un significato ancora diverso rispetto alla ricostruzione ora richiamata.

Infatti, la parola *velamentum*, più che con indizio, o prova traballante, non solida, sembrerebbe doversi tradurre con 'velo' o 'copertura'. *Solum velamentum obsequii non praestiti* potrebbe indicare cioè la 'sola scusa dell'ossequio non prestato'.

In altri termini, Diocleziano pare voler evitare che la rescissione della libertà sia ottenuta per la mera mancanza di prestazione dell'ossequio<sup>40</sup>, esattamente come si è visto per il rescritto di C. 7.16.23.

Dunque, la revoca della libertà di per sé esisterebbe e sarebbe possibile, ma non per questo motivo. Sono necessarie altre ragioni affinché un patrono possa richiamare in schiavitù un liberto<sup>41</sup>.

L'imperatore blocca evidentemente una richiesta di rescissione della libertà avanzata solo sulla base della mancanza di prestazione dell'*obsequium*, e non fondata su altre motivazioni, che, al contrario, la consentirebbero<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> In questo senso vd. BUCKLAND, *The Roman Law*, 424, dove lo studioso afferma che secondo il rescritto in esame «there is no re-enslavement for mere lack of *obsequium*».

<sup>41</sup> Secondo PURPURA, *Diritto di patronato*, 199-212, n. 54, il riferimento potrebbe essere alla mancata prestazione delle *operae*, causa di revoca della libertà. In realtà questo a noi non appare possibile, perché la mancata prestazione delle opere era tendenzialmente sanzionata per altra via, attraverso l'*actio operarum*.

<sup>42</sup> Pure l'interpretazione dei bizantini pare andare in questa direzione: Bas. 48.20.29 (Scheltema-van der Wal, A VI, 2255): Οὐ δύναται πάτρων ἀναδουλώσαι τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον τοῦτο μόνον λέγων, ὅτι οὐκ ἐτίμησεν αὐτόν (Trad. lat. Heimbach, IV, 779: *Patronus non potest libertum suum in servitutem retrahere hoc solum dicens, eum sibi honorem non exhibuisse*). Il brano dei Basilici chiarisce che il patrono non può richiamare il proprio liberto in schiavitù affermando solo che questi non gli ha mostrato ossequio, riconoscenza (ὅτι οὐκ ἐτίμησεν αὐτόν). Uno scolio di Teodora approfondisce il problema: Sch. 1 ad Bas. 48.20.29 (Scheltema-Holwerda, B VII, 3001). Οὐδεὶς καταδουλοῦται ἐκ τοῦ μὴ τιμῆσαι τὸν ἴδιον πατρόνα. Σημείωσαι, ὅτι ψιλὴν τιμὴν λέγει. εἰ γὰρ καταφρονῆσει ὁ ἀπελεύθερος τοῦ πάτρωνος, τραχέως τιμωρεῖται καὶ καταδουλοῦται... (Trad. lat. Heimbach, IV, 779): *Nemo in servitutem redigitur ob id, quod patrono suo honorem non exhibuit. Nota, eum dicere nudum honorem. Nam si libertus patronum contemserit, graviter punitur et in servitutem redigitur*). Il giurista precisa che nessuno può essere richiamato in schiavitù per il fatto di non avere prestato l'ossequio al proprio patrono. Le cose starebbero diversamente in caso di differenti comportamenti: se il liberto avesse posto in essere atti di disprezzo, di offesa nei confronti del proprio patrono allora sarebbe punito più gravemente e sarebbe riportato in schiavitù. In un altro scolio, come si è accennato poco sopra Taleo propone invece un collegamento con la costituzione di Diocleziano di C. 7.16.23: anche qui è esclusa la revoca della libertà non perché non possibile in assoluto, ma perché nel caso di specie sarebbe fondata solo sul mancato *obsequium*; ragione, questa, non sufficiente per pro-

Nell'alveo di questa linea interpretativa può essere incasellata una osservazione di Pothier<sup>43</sup>, che mette in relazione il rescritto di Diocleziano con la costituzione costantiniana di CTh. 4.10.1, ossia la costituzione che secondo alcuni avrebbe introdotto per la prima volta la revoca della libertà<sup>44</sup>: «Con una costituzione posteriore (Costantino) poi ordinò che anche per lieve offesa il liberto si potesse richiamare in servitù; né si potesse dal padrone restituirgli la cittadinanza se non previa supplica al principe... Ciò debb'intendersi d'una offesa di commissione. Perciocché anche al dì d'oggi è adottato ciò che rescrivono Diocleziano e Massimiano: col solo preteso d'ossequio non prestato non si può distruggere la data libertà».

Anche Pothier, dunque, sembra leggere il rescritto di Diocleziano come si diceva. L'ossequio non prestato è un comportamento che si fonda su di un atteggiamento passivo del liberto, che non usa riverenza nei confronti del *dominus*, e che, forse, non gli garantisce alcuni piccoli servizi, presumibilmente collegati all'ossequio stesso.

Comportamenti "commissivi", come contumelie e aggressione fisica nei confronti del patrono, consentirebbero invece la revoca della libertà.

4. A questo punto, prima di proseguire con l'analisi dell'ultimo rescritto, ci sembra necessaria qualche osservazione a proposito dell'*obsequium*, dei suoi contenuti e del suo rapporto con l'ingratitude.

Come si diceva in apertura del lavoro, il liberto era tenuto, in forza della manomissione, all'*obsequium*<sup>45</sup> nei confronti del patrono, e la violazione di tale obbligo implicava l'ingratitude del liberto stesso, che poteva condurre a diverse conseguenze<sup>46</sup>.

Un problema fondamentale è quello di comprendere in quali comportamenti si concretizzava l'ossequio dovuto, e, più in generale, in che cosa poteva consistere l'ingratitude dei liberti.

Innanzitutto, di un certo interesse risulta un brano proveniente dalle *Sententiae* paoline. Risulta collocato in D. 37.14 *De iure patronatus*:

---

cedere nei confronti del liberto in maniera così dura (Cfr. Sch. 2 ad Bas 48.20.29, Scheltema-Holwerda, B VII, 3001).

<sup>43</sup> POTHIER, *Le Pandette*, 947. Il giurista francese ritiene che la revoca della libertà, prima di Costantino, avvenisse solo in caso di gravi offese perpetrate dai liberti ai danni dei patroni.

<sup>44</sup> Cfr. *supra*, nn. 7 e 8.

<sup>45</sup> Spesso si trova riferimento all'*honor*; alla *reverentia*, talvolta alla *verecundia*. Cfr. ALBANESE, *Le persone*, 67 e n. 229; QUADRATO, *Beneficium*, 346. Per l'*officium* si vedano, *infra*, i cenni in questo paragrafo.

<sup>46</sup> Cfr. *supra*, paragrafo 1, con nn. 3-5.

D. 37.14.19 (Paul. 1 sent.) *Ingratus libertus est, qui patrono obsequium non prestat vel res eius filiorumve tutelam administrare detractat*<sup>47</sup>.

Nel passo è presente un tentativo definitorio di liberto ingrato, presumibilmente non esaustivo<sup>48</sup>: si dice che è tale chi non presta l'ossequio o chi si rifiuta di amministrare il patrimonio del patrono e di esercitare la tutela dei suoi figli<sup>49</sup>.

Dunque, vi è in questo brano il riferimento a comportamenti omissivi del liberto, tra cui quello richiamato con l'espressione *obsequium non praestare*, contenuta, come si è visto, anche nei rescritti di Diocleziano esaminati poco sopra.

*Obsequium non praestare* è quindi un comportamento (omissivo) che rientra a pieno titolo nell'alveo della ingratitudine. Il liberto è tenuto a prestare l'ossequio<sup>50</sup>, e se non lo fa va considerato ingrato: presumibilmente, ciò ac-

<sup>47</sup> Corrispondente a PS. 1.1b.2.

<sup>48</sup> Secondo SARGENTI, *Gratitudine*, 1306, non possiamo affermare che a questo si limitasse la visione del giurista circa l'ingratitudine: le *sententiae* renderebbero infatti un dato solo frammentario e parziale. Come si può notare, non si parla qui di altri comportamenti come l'aggressione fisica, le ingiurie, ecc. Crediamo sia plausibile, però, l'idea che l'ingratitudine sia collegabile anche a condotte di tal genere (si vedano Tac. *Ann.* 13.26-27, e D. 37.14.1 di Ulpiano). I passi giurisprudenziali probabilmente mostrano approcci differenti alla questione, e, almeno nella forma in cui ci sono pervenuti, fanno trasparire il fatto che i giuristi si soffermano su aspetti diversi dell'ingratitudine. Cfr. *infra*, ulteriori considerazioni in questo paragrafo.

<sup>49</sup> Sul passo si vedano, in particolare, WALDSTEIN, *Operae*, 65; MASI DORIA, *Civitas*, 80; RUGGIERO, *Ricerche*, 433-431; ANNUNZIATA, *Sedula servitus*, 32; SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 6.

<sup>50</sup> La coercibilità dell'obbligo di *praestare obsequium*, secondo quanto si può ricostruire dalle fonti, è riconducibile con ogni probabilità all'età repubblicana, dunque ad un momento antecedente l'introduzione dell'*accusatio ingrati liberti*, ed è da ricollegarsi ad un intervento del pretore Rutilio, testimoniato in un celebre passo di Ulpiano, D. 38.2.1. Ulpiano, ricostruendo gli interventi pretori volti a moderare le pretese dei patroni nei confronti dei liberti, riprende Servio Sulpicio Rufo il quale, commentando l'editto del pretore, affermava che i patroni erano soliti avanzare richieste molto esose nei confronti dei liberti, richieste volte a remunerare il *grande beneficium* da loro ottenuto attraverso la manomissione (ossia la cittadinanza romana, e la libertà). In questo quadro si deve inserire l'intervento di Rutilio (pretore non più tardi del 118 a.C.), il quale riconobbe ai patroni solo l'*actio operarum* e l'*actio societatis*, quest'ultima nel caso in cui liberto e patrono avessero stabilito di comune accordo che il patrono, se il liberto non avesse inteso prestare l'*obsequium*, sarebbe entrato in società con il liberto manomesso. Si tratta della *societas Rutiliana*, un contratto di società molto diverso da quello classico, grazie al quale, in buona sostanza, il liberto poteva decidere di non *praestare obsequium* e di dividere, invece, i propri guadagni con il patrono. La ricostruzione ora riportata del passo di Ulpiano, oggi diffusa in dottrina, è quella convincentemente proposta da MASI DORIA, *Civitas*, 115-130. Il passo di Ulpiano permette di affermare, crediamo, che

cade perché egli è tenuto ad avere atteggiamenti attivi di *reverentia* nei confronti del patrono<sup>51</sup>.

Nel passo, inoltre, si prende in considerazione il liberto che non amministra il patrimonio del patrono e non assume la tutela dei suoi figli. Come è stato autorevolmente sostenuto, queste ulteriori fattispecie, introdotte da Paolo attraverso il *vel*, non sarebbero inerenti tecnicamente l'*obsequium*; sarebbero ad esso però affiancate, comportando tutto ciò una estensione della ingratitudine. Si tratterebbe, piuttosto, di comportamenti integranti *officia*<sup>52</sup>. I servizi cui i liberti erano tenuti in genere sotto forma di *operae*, se prestati in altro modo (dunque fuori dall'adempimento delle *operae* medesime) diventavano *obligationes naturales*<sup>53</sup>.

Solo in determinati situazioni, in casi di particolare rilevanza, l'*officium* era equiparato all'*obsequium*, con l'applicazione delle medesime conseguenze negative in caso di violazione di tali doveri<sup>54</sup>, come emerge proprio dal passo paolino con riferimento al liberto che ... *res eius filiorumve tutelam administrare detractat*.

Quindi questo passo mostrerebbe una certa vicinanza tra *obsequium* e *officium*: l'*officium* riguarderebbe il lato 'pratico' del rapporto fra patrono e liberto, identificabile con servizi concreti; *obsequium* invece sarebbe termine più generico, comprendente «senz'altro anche il rispetto, la riverenza, ogni possibile forma di aiuto, cioè l'aspetto morale, oltre a precise norme di compor-

---

quello di *praestare obsequium* diviene, grazie all'intervento di Rutilio, un obbligo giuridico e che, presumibilmente, si tratta di un obbligo dai contenuti complessi, che potevano essere sottoposti anche a valutazione economica, e che comprendevano forse, certi piccoli servizi che i liberti dovevano garantire ai patroni. Sui diversi aspetti toccati nel brano di Ulpiano si vedano, fra molti: MICHEL, *Gratuité*, 163; TREGGIARI, *Roman Freedmen*, 69; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *El beneficium*, 48; QUADRATO, *Beneficium*, 342; QUERZOLI, *Scienza giuridica*, 199 n. 170; MANZO, *Magnum munus*, 84; SCHIAVO, *Seneca*, 1414-1417.

<sup>51</sup> MASI DORIA, *Civitas*, 111-115, che mette in luce l'aspetto fondamentale della *reverentia*, e che sottolinea che dal personale rapporto tra patrono e liberto «scaturivano naturalmente certi tipici servizi, come succede anche tra genitori e figli che vivono insieme o nelle immediate vicinanze».

<sup>52</sup> Su cui cfr. MASI DORIA, *Civitas*, 52-58.

<sup>53</sup> Cfr. ancora MASI DORIA, *Civitas*, 80-81.

<sup>54</sup> Per questa impostazione circa il rapporto fra *obsequium* e *officium* si veda MASI DORIA, *Civitas*, 81, la quale scrive: «Gli *officia*, in definitiva, in età classica erano dovuti dai liberti in genere sotto forma di opere; se prestati altrimenti, diventavano *naturales obligationes*, non sottoposte a *condictio*, e solo nei casi più importanti – tutela e *negotiorum gestio*, cioè l'amministrazione complessiva dei beni del patrono – l'*officium* era equiparato all'*obsequium* e la mancata prestazione determinava le stesse sanzioni dell'ingratitudine». Sull'*officium* vd. inoltre FALCONE, *Obligatio*, 88-91.

tamento processuale...»<sup>55</sup>.

Sulla base del brano paolino si può dunque affermare che è ingrato il liberto che non presta l'ossequio, che non tiene un atteggiamento di *reverentia* nei confronti del patrono, e che si astiene da certi servizi, connotabili come *officia*<sup>56</sup>.

Dicevamo che il passo paolino chiarisce chi sia il liberto ingrato, in modo però non esaustivo, mettendo in luce solo casi legati a comportamenti omissivi.

Un altro testo può secondo noi aiutare ad ampliare la prospettiva circa i comportamenti integranti ingratitudine. Si tratta di un brano di Ulpiano, proveniente dal *de officio proconsulis*, sempre inserito dai compilatori in D. 37.14 *De iure patronatus*:

<sup>55</sup> Cfr. MASI DORIA, *Civitas*, 77; la studiosa prende in considerazione pure D. 35.1.84, di Paolo: '*Illis libertis alimentorum nomine, si cum filio meo morati fuerint, menstruos denarios centenos et vestiaria dari volo*'. *Liberti in obsequio fuerunt, quamdiu adulescens ad militiam promoveretur...*

<sup>56</sup> Impostazione differente si legge in RUGGIERO, *Ricerche*, 438-441, che si rifà alla ricostruzione precedentemente proposta da MILELLA, *Il libertus*, 377-398, per il quale la *sententia* si riferirebbe al liberto *procurator patroni*. Facciamo notare che vi sono altre testimonianze da cui emerge l'accostamento fra *obsequium* e *officium*. Si veda per esempio: C. 2.18.5. Imp. Severus et Antoninus AA. Trophimo. *Officio nec minus obsequio liberti functus negotiorum gestorum actionem contra patroni filias pupillas habere non potes* (a. 203). Nella costituzione di Severo e Antonino è detto che il liberto che si comporta secondo l'*officium* o l'*obsequium* a favore delle figlie del patrono non può poi agire con l'*actio negotiorum gestorum*: mentre in altre fonti parrebbe che *operae officiales* potessero essere oggetto di *negotium gerere*, e, forse, prima della costituzione sarebbe stato possibile agire in questo modo. Forse il rescritto interviene trattando di attività che sarebbero rientranti nella categoria dell'*officium*, ma dato lo stretto rapporto con gli interessi della famiglia del liberto potevano essere intese come ossequio (cfr. MASI DORIA, *Civitas*, 79). Ancora, molto interessante è un'ulteriore costituzione: C. 5.31.2. Imp. Antoninus A. Epaphrodito. *Patroni tui filii si eius aetatis sunt, ut res eorum per tutores administrari debeant, cura adire praetorem et nomina edere, ex quibus tutores constituentur, ne, si cessaveris, obsequii deserti periculum subeas*. Nel rescritto si precisa, come risposta al liberto Epafrodito, che egli va incontro al *periculum* dell'*obsequium desertum*, quindi al *periculum* legato al trascurare, al venire meno all'ossequio dovuto. L'espressione, pure in questa fonte, appare essere riferibile al fatto che il liberto non realizza quelle attività necessarie perché si giunga alla nomina dei tutori per i figli del patrono. Dunque, saremmo in presenza di violazione di obblighi positivi, attraverso un comportamento omissivo, che fa comprendere ancora di più come fossero avvicinati all'ossequio alcuni servizi, determinati probabilmente dalla stretta vicinanza fra liberto e patrono, che in altre fonti sembrano ricondotti all'ambito dell'*officium*. Nel rescritto si dice che chi non offre questi servizi, trascurando dunque l'ossequio, subirà conseguenze negative. Si parla di *periculum*, genericamente, senza riferimento ad alcuna pena precisa. L'aspetto più importante, comunque, rimane a nostro modo di vedere il fatto che il rescritto si occupa di comportamenti omissivi (cfr. ancora MASI DORIA, *Civitas*, 79-80, che richiama pure D. 26.6.6.2.1).

D. 37.14.1. (Ulp. 9 *de off. proc.*). *Patronorum querelas adversus liberos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. sed si quidem inofficiosus patrono, patronae, liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. enimvero si contumeliam fecit, aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debet: quodsi manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit, vel quam causam adversus eos temptavit.*

Ulpiano anzitutto ricorda la competenza dei governatori provinciali che devono farsi carico delle *querelae*<sup>57</sup> proposte dai patroni nei confronti dei liberti. Se il liberto risulta essere ingrato, infatti, va adeguatamente punito. Troviamo dunque l'affermazione relativa alla punibilità sul piano criminale del *libertus ingratus*<sup>58</sup>.

Proseguendo nella trattazione, il giurista sembra presentare due casi differenti.

Il primo è quello del liberto *inofficiosus* (nei confronti del patrono, della patrona o dei loro figli) al quale spetta una *castigatio* e la minaccia di una più grave pena se il comportamento censurato dovesse persistere anche in futuro<sup>59</sup>. Non è però chiarito dal giurista quali condotte specifiche rendano il li-

<sup>57</sup> A proposito del termine *querelae* BALZARINI, *De iniuria*, 224, nota che esso indica il fatto che la repressione *extra ordinem* aveva luogo proprio su iniziativa dei patroni, che potevano comunque agire anche in via privatistica.

<sup>58</sup> Da vedere anche un altro passo, sempre di Ulpiano, in cui l'impostazione appare essere del tutto analoga (anche se non si parla di liberto ingrato): D. 1.12.1.10 (Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*). *Cum patronus contemni se a liberto dixerit vel contumeliosum sibi libertum queratur vel convicium se ab eo passum liberosque suos vel uxorem vel quid huic simile obicit: praefectus urbi adiri solet et pro modo querellae corrigere eum. Aut comminari aut fustibus castigare aut ulterius procedere in poena eius solet: nam et puniendi plerumque sunt liberti. Certe si se delatum a liberto vel conspirasse eum contra se cum inimicis doceat, etiam metalli poena in eum statui debet.* Anche qui sembra distinguersi fra casi in cui entra in gioco la *castigatio* e casi (indicati come *delatio* e cospirazione con i nemici del patrono) che meritano addirittura la *poena metalli*. Il passo, dunque, non distingue con precisione fra condotte, ma fa capire comunque che certi comportamenti dei liberti nei confronti dei patroni erano percepiti più gravi. Su questi brani si vedano, fra molti RUCINSKI, *Praefectus urbi*, 138; WILINSKI, *Intorno all'accusatio*, 561; BALZARINI, *De iniuria*, 223; SARGENTI, *Gratitudine*, 1305-1306; SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 24 e n. 48.

<sup>59</sup> Una situazione analoga pare emergere da un altro passo di Ulpiano, dedicato proprio al trattamento del *libertus non obsequens*: D. 1.16.9.3. (Ulp. 1 *de off. proc.*). *De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronorum exhiberi iubeat; comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui non, ut oportet, conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigationem.* Pure in questo frammento ulpiano comportamenti omissivi di mancata prestazione dell'*obsequium* (anche nei confronti dei figli del patrono) possono essere puniti sul piano criminale, attraverso la *verbis aut fu-*

berto *inofficiosus*.

Ulpiano richiama poi le pene per il liberto che si macchia di *contumelia* o *convicium*, e per il liberto che *manus intulit*. In tali casi sono previste sanzioni particolarmente gravi: si parla infatti di esilio (temporaneo) ma anche, in caso di aggressione fisica, di *poena metalli*, da applicarsi pure alla calunnia e all'invio dei delatori contro il patrono.

Sembra dunque esservi una differenza di un certo rilievo tra il liberto i cui comportamenti connotano come *inofficiosus* e il liberto che commette gli atti elencati successivamente, atti di offesa e aggressione fisica, calunnia e subornazione dei delatori contro il patrono. Orbene, anche queste condotte attive costituiscono casi di ingratitude<sup>60</sup> del liberto, e sono sanzionate più pesantemente<sup>61</sup>.

Alla luce di queste considerazioni e tornando ai rescritti di Diocleziano e Massimiano (in particolare C. 7.16.23 e C. 7.16.30), si potrebbe forse spiegare meglio il loro senso: essi non escluderebbero, sul piano generale, che dal-

*stium castigatio*. Si tratta di liberti che non prestano l'ossequio, mentre nel passo di Ulpiano esaminato nel testo il giurista si riferisce al liberto *inofficiosus*: quella della inofficiosità del liberto è situazione differente, seppure trattata in modo simile.

<sup>60</sup> SARGENTI, *Gratitudine*, 1306, parla, secondo noi a ragione, di un tentativo di classificazione sistematica di tali comportamenti da parte di Ulpiano, seppure in un quadro molto fluido (diverso, infatti da quello che emerge da D. 1.12.10 e D. 37.4.1). Impostazione simile alla nostra già in BALZARINI, *De iniuria*, 223 n. 54. Lo studioso, infatti, afferma che l'inofficiosità del liberto, nel passo di Ulpiano, rappresenta il livello più lieve dell'ingratitude, e propone l'idea che il liberto inofficioso sia proprio il liberto che manca di ossequio e riverenza (in realtà a noi pare, sulla base di D. 37.14.19, visto poco sopra, che i comportamenti inofficiosi non coincidano esattamente con *obsequium non praestare*, ma siano affiancati a tale mancanza dal punto di vista della concezione dell'ingratitude e delle sue conseguenze; cfr. D. 1.16.9.3, riportato in n. 59).

<sup>61</sup> Il passo è stato preso in considerazione da molti studiosi perché provverebbe che la *revocatio in servitutem* del liberto ingrato non era una conseguenza possibile della *accusatio ingrati liberti*, procedimento che quindi avrebbe portato ad altre pene. Fra le pene indicate in questo passo (come, d'altra parte, in D. 1.12.10 e in altri), infatti, non è richiamata la revoca della libertà. Si tratterebbe inoltre di una fonte in cui nemmeno il collegamento con l'accusa di ingratitude sarebbe così chiaro. Si vedano, in particolare, DE FRANCISCI, *La revocatio*, 307 e WILINSKI, *Intorno all'accusatio*, 561. Di recente SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 16 n. 33 e 24 ss. ha ripreso la questione, alla luce dell'interpretazione da lui data a D. 25.3.6.1 (cfr. *supra*, n. 12, e *infra*, n. 76). Per lo studioso l'assenza di riferimenti alla *revocatio in servitutem* nei passi dei giuristi che trattano delle conseguenze criminali dell'ingratitude si può spiegare senza dover ricorrere all'idea della sua non generale applicazione in età tardoclassica. Piuttosto, i passi si riferiscono a procedure *de plano*, ossia a dei "riti inquisitori agili", fuori dalle forme della *cognitio extra ordinem*, con scarse garanzie sul piano processuale. La revoca della libertà, invece, almeno a partire dalla riforma introdotta da Commodus, implica un processo vero e proprio, con contraddittorio e rigorosa prova dei comportamenti ingrati del liberto.

l'ingratitude possa scaturire la conseguenza della *revocatio in servitutem*; piuttosto, affermerebbero che tale conseguenza, particolarmente pesante, non può essere collegata a comportamenti omissivi, integranti il *non praestare obsequium*, che rappresenta, evidentemente, una forma di ingratitude meno grave<sup>62</sup>.

D'altra parte, in alcune testimonianze relative all'età del principato, che contengono riferimenti alla revoca della libertà per ingratitude (e che, secondo la visione dominante, rappresenterebbero casi eccezionali di applicazione di tale conseguenza), essa è collegata, per lo più, proprio a condotte attive, connotate da particolare gravità.

Si tratta infatti di liberti che inviano delatori contro i patroni, che sono ricondotti in schiavitù per decisione dell'imperatore Claudio, secondo quanto riportato in un brano di Marciano<sup>63</sup>, nonché di liberti che si macchiano di *contumeliae* contro i patroni, che li aggrediscono fisicamente o che li abbandonano in stato di malattia o povertà: tali liberti sono prima assegnati al patrono e poi, se necessario, venduti ed assegnati ad un *emptor* sulla base di una *constitutio* dell'imperatore Commodo<sup>64</sup>.

La revoca della libertà parrebbe quindi identificarsi come sanzione applicabile al liberto che commette azioni, talvolta anche criminose, ai danni del

<sup>62</sup> Ci pare si possa cogliere una sfumatura di questo tipo già nelle parole di SARGENTI, *Costantino*, 1084: lo studioso, riferendosi ai rescritti che stiamo esaminando, accenna al fatto che le situazioni qui prese in considerazione “non sempre si presentano come comportamenti ingiuriosi o irriverenti del liberto verso il patrono”.

<sup>63</sup> Cfr. D. 37.14.5pr. (Marc. 13 *inst.*). *Divus Claudius libertum, qui probatus fuit patrono delatores summisise, qui de statu eius facerent ei quaestionem, servum patroni esse iussit eum libertum*. Si veda pure Suet. *Claud.* 25.1: *libertinos qui se pro equitibus agere publicavit. Ingratos et de quibus patroni quererentur revocavit in servitutem advocatisque eorum negavit se adversos liberos ipsorum ius dicturum*. Su questi testi, fra tutti, SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 9, e n. 18, con indicazione di altra bibliografia.

<sup>64</sup> Si tratta di D. 25.3.6.1 (Mod. *lib. sing. de manum.*). *Imperatoris Commodi constitutio talis proferatur: 'cum probatum sit, contumeliis patronos a libertis esse violatos, vel illata manu atroci esse pulsatos aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestate patronorum redigi, et ministerium dominis praebere cogi; sin autem nec hoc modo admoneantur, vel a praeside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur'*. Sul passo, che conterrebbe una procedura di revoca della libertà particolarmente complessa, con l'esito di attribuzione della proprietà dello schiavo ad un terzo compratore e non al vecchio *dominus* che l'aveva manomesso cfr. SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 16-23. Per lo studioso, tra l'altro, l'intervento di Commodo avrebbe portata di *exemplum* ed avrebbe quindi comportato la generalizzazione di questa procedura di revoca della libertà.

patrono<sup>65</sup>, e non al liberto che semplicemente omette di *praestare obsequium*<sup>66</sup>.

5. Consideriamo ora un ultimo rescritto, sempre di Diocleziano e Massimiano, prima di delineare qualche osservazione conclusiva. La costituzione, del 293, proviene da C. 6.3 *De operis libertorum*:

C. 6.3.12. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Et CC. Veneriae. *Qui manumittuntur, liberum ubi voluerint commorandi arbitrium habent, nec a patronorum filiis quibus solam reverentiam debent, ad serviendi necessitatem redigi possunt, nisi ingrati probentur, cum neque cum patrono habitare liberos iura compellunt.* S. VIII K. Iun. Ipp. AA. cons.

La costituzione si occupa del diritto dei liberti di dimorare dove desiderano dopo la manomissione. È detto, in particolare, che i figli del patrono, ai quali è dovuta solo la *reverentia*, non possono richiamarli in schiavitù, a meno

<sup>65</sup> Da questo punto di vista appare di un certo interesse anche un noto passo di Tacito, *Ann.* 13.26-27. Questo brano ricorda una vicenda avvenuta ai tempi di Nerone: nel corso di un dibattito in Senato (presumibilmente nel 56 d.C.) sulle frodi compiute dai liberti i patroni chiedono di ottenere un *ius revocandae libertatis* contro i liberti stessi, richiesta che viene loro negata. Il brano in questione è stato sin qui utilizzato soprattutto (ma non solo) da coloro i cui sostengono la non classicità della disciplina della *revocatio in servitutem*. Sul testo, fra molti, rinviamo a DE FRANCISCI, *La revocatio*, 303; VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, 32; COSENTINI, *Studi*, 96; WILINSKI, *Intorno all'accusatio*, 563-566; MANNING, *Actio ingrati*, 62; 71 (secondo il quale qui i patroni chiedono di revocare la libertà in autonomia, senza dover ricorrere ad un procedimento giudiziale); BALZARINI, *De iniuria*, 219-223; SARGENTI, *Gratitudine*, 1310 e *Costantino*, 1092; QUADRATO, *Beneficium*, 344; MOURITSEN, *Freedman in the Roman World*, 55, 59; ROTH, *Revocatio*, 133-138; SCHIAVO, *Seneca*, 1418-1421; SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 11-15. Orbene, la richiesta avanzata dai patroni sembra collegata a comportamenti attivi dei liberti, a *frandes* a danno dei patroni; i liberti nei confronti dei quali andrebbe applicata la revoca della libertà sono definiti, tra l'altro *criminum manifesti*. Espressione, questa, che se non è detto corrisponda per forza alla commissione di crimini pubblici, rende comunque l'idea di comportamenti commissivi volti a danneggiare i patroni. Cfr. sulla questione particolarmente BALZARINI, *De iniuria*, 217-222, n. 50 e n. 51, secondo il quale non si intenderebbero per forza crimini pubblici; lo studioso pensa piuttosto all'*iniuria*, che costituisce una significativa esplicazione della violazione degli obblighi morali dovuti dal liberto nei confronti del patrono.

<sup>66</sup> Sempre dal brano di Tacito richiamato *supra*, in n. 65, appare inoltre che pure i comportamenti attivi ingiuriosi dei liberti contro i patroni sono collegati a violazioni dell'*obsequium*: il liberto che tiene un comportamento di ingiurioso lede l'ossequio nel senso che tiene comportamenti da cui dovrebbe, invece, astenersi in quanto ha ottenuto dal patrono il *beneficium* della manomissione. Si dice infatti in *Ann.* 13.27: *Nec grave manumissis per idem obsequium retinendi libertatem, per quod adsecuti sint: at criminum manifestos merito ad servitutem retrahi, ut metu coherceantur, quos beneficia non mutavissent.* Sulla stretta correlazione tra *obsequium* e *beneficium* nel passo di Tacito cfr. WALDSTEIN, *Operae*, 61; QUADRATO, *Beneficium*, 344.

che non sia provato che sono ingrati, dato che i liberti non sono costretti a vivere nemmeno con il patrono.

Il rescritto non è di facile interpretazione. Secondo alcuni sarebbe stato interpolato dai giustiniani con l'inserimento dell'inciso *nisi ingrati probentur*, che farebbe dunque dire agli imperatori, in contrasto con quanto previsto negli altri rescritti, che la revoca della libertà per ingratitude era possibile<sup>67</sup>. A nostro modo di vedere il rescritto, anche senza l'inciso in questione, che a noi pare meramente esplicativo, fornisce comunque qualche piccolo indizio circa l'esistenza della *revocatio in servitutem* in età classica.

I figli del patrono pretendono evidentemente che il liberto dimori con loro, minacciando, a quanto pare, tale conseguenza negativa, respinta dagli imperatori. Ma essa viene negata con un discorso che tocca proprio la questione degli obblighi dei liberti nei loro confronti. A loro è dovuta esclusivamente la *reverentia*<sup>68</sup>, e nemmeno il patrono può pretendere il *commorari*<sup>69</sup>.

Di conseguenza, non è possibile chiedere per questo motivo la revoca della libertà, che non avrebbe alcun fondamento giuridico; potrebbe però essere richiesta per altre ragioni. Diocleziano e Massimiano insistono infatti sulla circostanza che i liberti sono tenuti alla *sola reverentia* nei confronti dei figli del patrono, non ad altro (non certo al *commorari*), come se altri obblighi e la loro violazione potessero portare invece a tale grave esito.

*Nisi ingrati probentur*. Soffermandoci su questo inciso, però, bisogna ammettere una certa difficoltà nel comprendere a fondo il suo significato. Da queste parole parrebbe infatti che, in ottica giustiniana, la revoca della libertà fosse ammessa in tutti i casi di ingratitude, cosa, questa, che risulta in contrasto con quanto si è ricavato dai precedenti rescritti, ove tale sanzione sarebbe riservata a casi più gravi di ingratitude (per esempio, comportamenti aggressivi nei confronti del patrono<sup>70</sup>). Forse l'inciso è inserito dai giustiniani per sottolineare che i figli del patrono possono chiedere la revoca della libertà unicamente nei casi di ingratitude (che vanno provati)<sup>71</sup>,

<sup>67</sup> Per esempio, BUCKLAND, *The Roman Law*, 424 n. 4; DE FRANCISCI, *La revocatio*, 312.

<sup>68</sup> Sulla connessione fra *reverentia* e *obsequium* si veda il paragrafo precedente. Interessante è una costituzione di Gordiano, C. 6.6.5: Imp. Gordianus A. Sulpiciae. *Etiam liberis damnatorum consuetum obsequium liberos paternos praestare debere in dubium non venit. Proinde si non agnoscunt reverentiae debitae munus, non inmerito videntur ipsi adversus se provocare severitatem*. Sul testo v. WALDSTEIN, *Operae*, 65; MASI DORIA, *Civitas*, 112.

<sup>69</sup> Cfr. MASI DORIA, *Civitas*, 77.

<sup>70</sup> Cfr. *supra*, paragrafi precedenti.

<sup>71</sup> Con uno spunto interessante, suggerisce ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, 49-50, che in realtà l'inciso *nisi ingrati probentur* non sarebbe frutto di interpolazione: poiché la costituzione

senza che i compilatori sentano necessaria una definizione più precisa dei casi specifici in cui ciò era possibile<sup>72</sup>.

6. Ricapitolando brevemente le riflessioni condotte sino a qui, le costituzioni tardoclassiche non consentono di affermare, come proposto invece da diversi studiosi, che la *revocatio in servitatem* del liberto ingrato non fosse ammissibile nel periodo tardoclassico.

Infatti, alcuni dei rescritti esaminati non toccano la materia dell'ingratitudine<sup>73</sup> mentre altri lasciano piuttosto intravedere che questo tipo di sanzione era esclusa in determinati casi, evidentemente percepiti come non abbastanza gravi da meritare una conseguenza così drastica<sup>74</sup>.

Tutto ciò si intreccia con il problema delle diverse tipologie di comportamenti ingrati del liberto; dunque, con le differenti sfumature che l'ingratitudine poteva presentare, venendo integrata ora da omissioni (come il *non praestare obsequium*, o l'essere il liberto *inofficiosus*), ora da condotte attive, che potevano sfociare anche in veri e propri *crimina* compiuti a danno dei patroni<sup>75</sup>.

Se le nostre osservazioni sono plausibili, tali testi possono essere affiancati ad altri, di recente rivalutati in questa direzione e che mostrano una precisa regolamentazione della *revocatio in servitatem* a partire quantomeno dai tempi dell'imperatore Commodo, non solo per casi eccezionali, ma con una portata più ampia<sup>76</sup>.

costantiniana che secondo diversi studiosi sarebbe all'origine della *revocatio in servitatem*, CTh. 4.10.1 (=C. 6.7.2) prevede questa conseguenza anche in caso di *levis offensio*, è plausibile pensare ad una prassi antecedente, almeno per casi importanti di ingratitudine.

<sup>72</sup> Se questa interpretazione fosse corretta, il rescritto mostrerebbe che anche ai figli del patrono (presumibilmente ancora in vita, non essendoci qui alcun riferimento alla successione ereditaria) era dovuto l'ossequio (questo emergerebbe anche da C. 6.6.5 di Gordiano, che abbiamo riportato in nota 68), e anche questi soggetti potevano revocare la libertà del liberto ingrato. Sulla questione si veda AMELOTI, *Per l'interpretazione*, 115, per il quale sarebbe proprio Diocleziano a introdurre questa possibilità. Il problema merita ulteriore approfondimento, non possibile in questa sede; un aspetto interessante è quello della sorte dello schiavo, che presumibilmente tornava al padre (difficile immaginare che potesse essere acquistato dai figli stessi).

<sup>73</sup> Si tratta di C. 7.9.1, esaminato nel secondo paragrafo, o C. 7.16.26, che abbiamo trattato nella stessa sede.

<sup>74</sup> Si pensi ai rescritti di Diocleziano e Massimiano in C. 7.16.23 e 7.16.30 e C. 6.3.12.

<sup>75</sup> Su tutto ciò si rivedano le considerazioni svolte *supra*, paragrafo 4.

<sup>76</sup> Oltre all'intervento di Commodo riportato da Modestino in D. 25.3.6.1 (su cui cfr. *supra*, n. 12), è stato ripreso in questa luce anche un passo di Paolo: D. 4.2.21 *pr. Si mulier con-*

La storia della revoca della libertà quale conseguenza dell'ingratitude, dunque, seppure non ricostruibile con estrema chiarezza in tutti i suoi snodi, sembra condurre all'età classica.

In questo periodo deve avere subito vicende alterne, restrizioni e poi allargamenti. Ma non si può certo affermare che sia stata introdotta in via generale solo in età costantiniana.

FONTI PRINCIPALI:

C. 7.9.1; C. 6.3.2; C. 7.16.23; C. 7.16.30; C. 6.3.12.

---

*tra patronum suum ingrata facta sciens se ingratam, cum de suo statu periclitabatur, aliquid patrono dederit vel promiserit, ne in servitatem redigatur: cessat edictum, quia hunc sibi metum ipsa infert.* In questa parte del passo di Paolo si tratta di una liberta *ingrata facta*, che si è dunque comportata in modo ingrato, essendone consapevole. Accade che, avendo messo in pericolo il suo stato, interviene dando o promettendo qualcosa al patrono stesso, per evitare la revoca della libertà. Si dice qui che non è applicabile l'azione della violenza morale, poiché in un caso del genere la liberta da sola si forma questo timore: ciò significa, crediamo, che la liberta non può agire contro il patrono con l'azione penale perché è lei stessa che si "crea" il timore della revoca della libertà, senza alcuna minaccia, timore peraltro giusto dato che si è comportata consapevolmente in modo ingrato. Il brano è appunto oggi rivalutato da SCIORTINO, *Un'ipotesi*, 26-29, secondo il quale esso confermerebbe che la riforma introdotta da Commodò (che secondo la ricostruzione dello studioso implicherebbe una fase in cui il liberto viene riportato sotto il controllo del patrono, ed una fase eventuale di vendita come schiavo ad un terzo *emptor*) aveva assunto il carattere di *exemplum*. I rescritti tardoclassici da noi esaminati possono dunque costituire un ulteriore tassello per la ricostruzione della storia della revoca della libertà in età classica, anche se non è detto (ciò richiede ulteriori approfondimenti) che la procedura da loro presupposta sia analoga a quella che sarebbe stata introdotta da Commodò.

BIBLIOGRAFIA

- ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.
- AMELOTTI M., *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960.
- ANNUNZIATA D., *Sedula servitus. Sulla revocatio in servitatem in Costantino*, Napoli 2020.
- BALZARINI M., *De iniuria extra ordinem statui. Contributo allo studio del diritto penale in età classica*, Padova 1983.
- BEGGIO T., *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Bari 2020.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1954.
- BUCKLAND W.W., *The Roman Law of Slavery*, Cambridge 1908.
- COSENTINI C., *Studi sui liberti*, II, Catania 1950.
- DE FRANCISCI P., *La revocatio in servitatem del liberto ingrato*, in *Mélanges de droit romain dédiés a Georges Cornil*, I, Paris 1926, 307-323.
- DUPONT C., *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV<sup>e</sup> siècle: les personnes*, Roma 1968.
- FABRE G., *Libertus. Recherches sur les rapports patrons-affranchis à la fin de la République romaine*, Roma 1981.
- FALCONE G., *Obligatio est iuris vinculum*, Torino 2003.
- GAMAUF R., *Recensione a ROTH D., Revocatio in servitatem. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio ingrati*, Berlin, 2018, ZSS 137 (2020) 475-480.
- KASER M., *Römisches Privatrecht*, I, München 1971<sup>2</sup>.
- KASER M. - KNÜTEL R. - LOHSSE S., *Römisches Privatrecht*, München 2021<sup>22</sup>.
- LAMBERT J., *Les operae liberti*, Paris 1934.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA P., *El beneficium manumissionis, la obligacion de manumitir y la virtud estoica*, DHA 19/2 (1993) 47-64.
- MANNING C., *Actio ingrati (Sen. de benef. 3,6-17): a contribution to contemporary debate?*, SDHI 52 (1986) 61-72.
- MANTELLA A., *'Beneficium' servile - 'debitum' naturale. Sen., de ben. 3.18.1 ss.-D. 35.1.40.3 (Iav., 2 ex post. Lab.)*, Milano 1979.
- MANZO A., *Magnum munus de iure respondendi sustinebat. Studi su Publio Rutilio Rufo*, Milano 2018.
- MASI DORIA C., *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1993.

- MASI DORIA C., *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli 1996.
- MASI DORIA C., *Il 'pauper disertus' e l'actio ingrati'. Ideologia e diritto in una declamazione pseudoquintiliana*, Index 49 (2021) 35-55.
- MASI DORIA C., *Di nuovo schiavi?*, Index 49 (2021) 143-149.
- MICHEL J., *Gratuité en droit romain. Études d'histoire et d'ethnologie juridiques*, Brussels 1962.
- MILELLA O., *Il libertus procurator. Le origini della procura in diritto romano*, Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari III.A.II (1966-1967) 377-398.
- MOURITSEN H., *The Freedman in the Roman World*, Cambridge 2011.
- NICOLETTI A., *Servi pubblici e vicarii in Cl. 7,9,1, Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 3, Napoli 1984, 1483-1487.
- PAN J., *Dissertatio juridica inauguralis de grati animi officiis atque ingratorum poena, jure attico et romano*, Lugduni Batavorum 1809.
- POTHIER R.G., *Le Pandette di Giustiniano*, VI, Prato 1834.
- PURPURA G., *Diritto di patronato e astikoi nomoi in P.Oxy IV.76*, in *Atti del V Convegno nazionale "Colloqui di Egittologia e Papirologia"*, Firenze, 10-12 dicembre 1999, a cura dell'Istituto papirologico "G. Vitelli", Firenze 2000, 199-212.
- QUADRATO R., *Beneficium manumissionis e obsequium*, Index 24 (1996) 341-353.
- QUERZOLI S., *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013.
- QUINTANA ORIVE E., *Observaciones sobre la prueba de estado civil en derecho romano*, RIDA 55 (2008) 373-394.
- ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976.
- ROTH D., *Revocatio in servitutem. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio ingrati*, Berlin 2018.
- RUCINSKI S., *Praefectus urbi: le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznań 2009.
- RUGGIERO I., *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'*, Milano 2017.
- SARGENTI M., *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali*, AARC 8 (1990) (= *Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli 2011, 1081-1098).
- SARGENTI M., *Gratitudine e diritto*, in *Interpretazione e gratitudine. XIII Colloquio sulla Interpretazione (Macerata, 30-31 marzo 1992)*, Macerata, 1994 (= *Scritti di Manlio Sargenti (1947-2006)*, Napoli 2011, 1287-1321).
- SCHIAVO S., *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007.

- SCHIAVO S., *Seneca, il beneficio della manomissione e l'accusatio ingrati liberti*, *Koinonia* 44/2 (2020) 1407-1422.
- SCIORTINO S., *Recensione a* ROTH D., *Revocatio in servitatem. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio ingrati*, Berlin, 2018, *Interpretatio Prudentium* 5 (2020/1) 278-287.
- SCIORTINO S., *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, *TSDP* 15 (2022) 1-47.
- SCIUTO P., *Rescindere nella cancelleria diocleziana*, Working papers del Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali applicate al Diritto (TIMAD) 6 (2012) 1-33.
- SIGNORINI R., *Adsignare libertum. La disponibilità del patronatus tra normazione senatoria e interpretatio giurisprudenziale*, Milano 2009.
- SILLA F.M., *In tema di "manumissio ex fideicommissio" e "patronatus"*, *RDR* 15 (2015) 1-18.
- TREGGIARI S., *Roman Freedmen During the Late Republic*, Oxford 1969.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967.
- VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, *RISG* 85 (1948) 103-153.
- WALDSTEIN W., *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986.
- WALDSTEIN W., *'Ingrati accusatio' im römischen Recht*, in *Danken und Dankbarkeit. Eine universale Dimension des Menschseins*, a cura di J. Seifert, Heidelberg 1992, 135-147.
- WILINSKI A., *Intorno all' 'accusatio' e 'revocatio in servitatem' del liberto ingrato*, in *Studi Volterra*, II, Milano 1971, 559-569.
- ZILLETTI U., *In tema di servitus poenae (Note di diritto penale tardoclassico)*, *SDHI* 34 (1968) 32-109.

Sul tavolo



*I ‘Commentarii’ di Gaio.* Un recente libro di Giuseppe Falcone, dedicato alle ‘Istituzioni’ di Gaio (o meglio ai ‘*Commentarii*’, come vedremo meglio *infra*), apre la collana di *Subsidia* del progetto di ricerca ERC *Scriptores iuris Romani*, diretto da Aldo Schiavone (G. F., *Studi sui commentarii ‘istituzionali’ di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol [USA] 2022). Direi che la scelta di dare inizio alla collana proprio dall’opera gaiana appare emblematica e condivisibile: le sue caratteristiche del tutto peculiari la pongono come uno snodo indispensabile per tentare di comprendere e nel metodo e nella sostanza una parte non secondaria del lavoro giurisprudenziale precedente, così come è altrettanto essenziale per rapportarsi in maniera più pienamente consapevole sia con gli sviluppi successivi della giurisprudenza, sia, in particolare, con le *Institutiones* giustinianee. Il lavoro di Giuseppe Falcone appare minuzioso e informatissimo. È scandito in dodici capitoli che sono raggruppati, grosso modo, in due parti: una prima dedicata a natura e destinatari dell’opera (capitoli 1-7), una seconda dedicata alle sue peculiarità sistematiche e strutturali (capitoli 8-12). Occorre però dire che la ricerca di Falcone è costruita su un tessuto fitto e indivisibile di rimandi e di collegamenti che si intrecciano in tutto il corso del lavoro, sicché forse parlare di due parti può essere improprio e anche fuorviante. Tuttavia a me pare utile segnalare che in primo luogo l’A. esplora la natura e i destinatari dell’opera, proponendo una spiegazione, che pur riallacciandosi a ipotesi già presenti in dottrina (soprattutto quella più risalente), è sostanzialmente innovativa, per passare solo in un secondo momento ad analizzarne l’impostazione sistematica. Per Falcone lo scritto gaiano era destinato agli studenti, ma non si sarebbe trattato di un manuale istituzionale, per così dire pubblicato e perciò diretto anche a una cerchia più vasta di lettori; da vari concordanti indizi presenti nel testo che ci è pervenuto e dal confronto con la letteratura isagogica antica, si può desumere che in realtà si sarebbe trattato di un’opera ‘esoterica’, rivolta esclusivamente ai discendenti, con funzione di illustrazione solo parziale degli argomenti svolti a lezione: in sintesi, un sorta, per così dire, di ‘dispensa’ interna che forniva un aiuto e una guida agli studenti per seguire le lezioni e meglio comprenderle; in proposito l’A. efficacemente propone l’ipotesi che «il testo che Gaio ha approntato per i suoi studenti consista in una sorta di supporto esterno rispetto allo svolgimento del corso orale di lezioni» (p. 68).

L'analisi di Falcone, in linea con il suddetto assunto, porta anche a indicare come titolo dell'opera non già, come da tradizione, *Institutiones*, bensì *Commentarii*; questo è del resto il sostantivo che lo stesso Gaio usa all'interno del suo scritto quando si riferisce a esso ed è anche denominazione coerente con il carattere, appunto, 'esoterico', poiché l'altro termine *Institutiones* sembra, almeno in età classica, riservato a scritti certo di natura didattica, ma aventi una diffusione pubblica e, dunque, non riservati a strumento di apprendimento interno a una scuola. Rimane aperto il problema di come e da parte di chi questo scritto 'interno' abbia avuto divulgazione pubblica e sia così divenuto un manuale di riferimento almeno nell'età tardoantica. Giuseppe Falcone osserva giustamente che le fonti non offrono alcun appiglio per dare una risposta davvero plausibile a queste domande e che di conseguenza è meglio esercitare in merito l'*ars ignorandi*. D'altro canto, questa lettura, porta anche a proporre un'ipotesi sulla natura delle *Res cottidianae*, le quali, per quanto possiamo ricavare dal materiale che ci è pervenuto, potrebbero essere intese come una sorta di «deliberato superamento» dei *Commentarii*, così da costituire un testo «più completo e, per così dire, dotato di vita autonoma rispetto all'insegnamento orale» (p. 69). Per Falcone i *Commentarii* gaiani sono un lavoro sostanzialmente originale, non elaborato direttamente sulla base di un presunto archetipo, pur se sono presenti – come appare del resto ovvio – collegamenti con una precedente tradizione, forse anch'essa esoterica: un «variegato materiale» connesso alla prassi concreta dell'insegnamento (p. 97). Del resto Gaio dichiara apertamente di appartenere alla 'scuola' dei sabiniani e si riallaccia senz'altro alla tradizione interpretativa (ma forse anche didattica) di quella scuola. Nella seconda parte del libro l'A. propone un'analisi ricca di spunti sulla dimensione strutturale e sistematica dell'opera, rimarcando il carattere «operativo-cautelare» dell'approccio narrativo di Gaio (p. 53 ss.; 107 ss.); in particolare sottolinea la dimensione diairetica del testo (vd. a p. 113 ss. il capitolo 11, non a caso intitolato '*ius civile ad artem redactum*') e ne affronta alcune scansioni sistematiche fondamentali come quella, essenziale a livello concettuale oltre che espositivo, tra *res corporales* e *res incorporales*. Come si può notare anche solo da questa breve presentazione, il libro di Giuseppe Falcone presenta una riflessione complessiva ricca di novità interpretative sull'opera didattica gaiana, a partire dalla sua stessa denominazione. Si tratta di un lavoro documentatissimo, che tiene ben presente le tante linee di pensiero che la dottrina ha proposto in merito, ma che non di rado giunge a conclusioni originali. Ciò fa di esso un punto di riferimento imprescindibile per le future ricerche e acuisce l'attesa e la curiosità per il secondo volume.

*La classe di governo tardoantica.* Lo studio delle élites di governo è senz'altro utile, se non necessario, per comprendere meglio le dinamiche e i motivi di fondo che hanno condotto alle decisioni di più ampio respiro, e rintracciare così quella che si potrebbe definire la strategia complessiva e di lungo termine di governo, così come è fondamentale per tentare di individuare le motivazioni di scelte specifiche, volte ad affrontare problemi contingenti. Se si restringe l'attenzione all'orizzonte strettamente giuridico (che, com'è ovvio, non è perfettamente sovrapponibile a quello politico), il tentativo di rintracciare e ricostruire le *occasionnes legis*, vale a dire le motivazioni, sia più superficiali e contingenti, sia più profonde, che stanno alla base della produzione normativa, è senz'altro facilitato dal progressivo accentramento del potere nelle mani dell'imperatore. Nel momento in cui l'imperatore diventa l'unico creatore e interprete del diritto – come afferma esplicitamente e con decisione per esempio Giustiniano (C. 1.14.12) – l'ambito di ricerca appare per certi versi più circoscritto, giacché nelle vicende relative alla produzione di nuove norme diventa essenziale comprendere il ruolo svolto dagli stretti collaboratori del principe, sia a livello delle più alte cariche, sia nell'ambito del generico funzionariato centrale o periferico. Certo non sono da trascurare quelli che efficacemente A. H. M. Jones chiamava 'i poteri dietro al trono', né vanno dimenticate tante componenti locali, sociali, culturali, religiose, che avevano modo di far sentire la loro voce a corte o di richiedere direttamente all'imperatore l'emanazione di costituzioni o di rescritti. Fatto sta, che una conoscenza più accurata dei personaggi che operavano negli apparati delle corti dei vari imperatori, è utilissima per tentare di comprendere meglio motivazioni e sviluppi di quella che potremmo chiamare con un'endiadi forse un po' generica, ma abbastanza chiara, la 'politica legislativa' di ciascun imperatore. Uno strumento di lavoro assai valido nel senso indicato, è il recente libro di Vincent Puech (*Les élites de Constantinople (450-610). Une approche prosopographique des relations du pouvoir*, Bourdeaux 2022). Il libro si basa sull'elaborazione dei dati relativi al periodo dal 450 al 610, vale a dire dal regno di Marciano a quello di Foca, contenuti nella *Prosopography of the Later Roman Empire* (PLRE) e nella *Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire* (PCBE), quest'ultima per la parte al momento disponibile, che comprende in particolare l'Italia e la diocesi d'Asia. Per ciascun regno, oltre a cenni essenziali sull'imperatore e sulla sua carriera prima della salita al trono, sono elencate le principali personalità che hanno con lui collaborato e anche i suoi principali oppositori. Sono inoltre individuati i principali consiglieri e funzionari di corte, raggruppati per origine geografica. Oltre ad avere per ciascun imperatore un quadro completo e sintetico della classe dirigente che lo ha affiancato, l'attenzione rivolta all'origine geografica dei ministri e dei

funzionari di corte può consentire di valutare meglio le possibili – e talora probabili – influenze sulle scelte politiche e giuridiche del governo centrale dei problemi e delle istanze che provenivano dalla periferia dell'impero. In questa prospettiva, mi pare di sicuro interesse la parte dedicata all'età giustiniana – dal titolo *Équilibres et ruptures de l'ère Justinienne (518-565)*, pp. 111-198 –, in cui, oltre alla doverosa attenzione ai parenti di Giustiniano, vi sono medaglioni dedicati ad alcune personalità del regno, come Belisario e Pietro Patrizio (ma non a Giovanni di Cappadocia e a Triboniano) e soprattutto a Teodora e al suo entourage (vd. il paragrafo *Les protégés de Théodora et les Orientaux*, pp. 145 ss.), nonché appositi paragrafi che seguono l'impostazione geografica di cui s'è detto e dedicati ai comandanti militari di origine illirica (uno dei quali, Mundus, ebbe un ruolo essenziale nella repressione della rivolta della Nika), al gruppo degli ufficiali Traci, al personale originario dell'Asia Minore, agli egiziani, agli ufficiali di origine caucasica (tra cui Narsete), agli africani. Il quadro che ne deriva potrà senz'altro aiutare sia a conoscere meglio quella che si potrebbe definire 'geopolitica' interna ai confini dell'Impero romano d'Oriente, sia a sondare eventuali pressioni o interessi particolari che potrebbero stare alla base di determinate scelte legislative. Il libro risulta così essere un prezioso strumento di lavoro sia per affinare ricerche che appartengono già alle consuetudini scientifiche della giusromanistica, sia soprattutto per individuare nuove prospettive di analisi della storia giuridica tardoantica.

*Il diritto (e la sua storia) allo stato puro?* Il dialogo e il confronto interdisciplinari offrono sempre nuove prospettive di studio e aprono strade talora non consuete ai percorsi di ricerca. Né è una significativa riprova il volume recentemente pubblicato che raccoglie gli atti dell'VIII Incontro tra Storici e Giuristi dell'antichità, organizzato in collaborazione dall'Università degli Studi di Milano e dall'Università di Milano Bicocca e svoltosi il 2 e 3 dicembre 2019 nelle rispettive sedi dei due Atenei (*Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di Chiara Buzzacchi e Iole Fargnoli, Milano 2021). Il volume mantiene la scansione, per così dire sistematica, del Convegno, come si nota anche dal termine 'Sezione', impiegato per designare le varie parti di cui esso si compone. Ciascuna di essa comprende il contributo di un romanista a cui si affianca il contributo di uno storico o di un filologo, in una sorta di dialogo non solo ideale, ma direi sostanziale. La prima Sezione, intitolata '*Diritto e morale*', propone e *parte iuris* le riflessioni di Riccardo Cardilli, che nel suo scritto, non a caso dedicato alla memoria di Filippo Gallo, partendo dalle nozioni di *ius* e *iustitia*, svolge un'articolata critica a quella che egli definisce «l'utopia moderna del 'diritto

puro» (p. 32), vale a dire al pensiero di Hans Kelsen, critica tutta costruita su quelli che potremmo chiamare ‘principi’ e ‘valori’ del diritto romano, usando una terminologia cara al Maestro torinese; al contributo di Cardilli segue quello di Stefano Maso che si occupa dei rapporti tra utilità e natura, delineando un quadro prospettico che parte da Platone e Aristotele per giungere a Cicerone. La seconda Sezione è dedicata a ‘*Diritto e religione*’ e vede dialogare due specialisti di tardoantico: Salvatore Puliatti, che indaga aspetti della formazione di una identità cristiana attraverso il ruolo esercitato dalla legislazione tardoantica, e Valerio Neri, che da storico – e da «tardo antichista militante», come egli stesso si definisce (p. 115) – studia i limiti dell’influenza cristiana sulla produzione normativa dell’imperatore Costantino. La terza Sezione, ‘*Diritto e economia*’, si apre con il contributo di Dario Mantovani, il quale, dopo un’introduzione di carattere generale sui rapporti tra studio del diritto romano, storia dell’economia antica e analisi economica del diritto, concentra l’attenzione sul valore documentale delle fonti giuridiche nella ricostruzione e analisi di fatti economici, sottolineando sia le difficoltà che esse frappongono al raggiungimento di dati economici davvero significativi, sia le opportunità offerte dal loro esame, soprattutto se nell’indagine si introducono accorgimenti quali l’analisi dei testi per serie, che consente di individuare tendenze di larga scala; conclude il lavoro di Mantovani un’ampia parte dedicata alle motivazioni economiche quali *rationes* delle decisioni normative o delle interpretazioni giurisprudenziali. A sua volta, Marco Maiuro propone alcune riflessioni su diritto pubblico, diritto privato e storia economica, basate in particolare su documenti normativi di età adrianea, giunti per via epigrafica, che regolamentano aspetti concreti del commercio del pesce nei mercati dell’Attica e i contratti agrari nelle proprietà imperiali africane. La quarta e ultima Sezione, dedicata a ‘*Diritto e retorica*’, vede i contributi di Luigi Pellicchi, che indaga le ‘*contaminazioni declaratorie*’ (*divisio, color e sententia*) in D. 35.1.82 (Call. 2 *quaest.*), e di Lucia Pasetti, che esamina alcuni punti di contatto tra il linguaggio giuridico e quello degli esercizi retorici di scuola, che non di rado presentano argomenti d’invenzione di natura giuridica. Nell’insieme il volume conferma che l’idea di far dialogare storici del diritto e storici del mondo antico, prima nel confronto convegnistico ‘in presenza’ e poi sulle pagine scritte della raccolta degli Atti, è sempre fruttuosa e dà voce a visuali e interrogativi che arricchiscono reciprocamente e consentono approfondimenti non scontati.

PAOLO GARBARINO



*Papirio Giusto, il precursore dei Codici.* Le coincidenze che presenta la storia sono proverbiali, pertanto - come avvertono i testi didattici ricorrendo pure a esempi antichi e moderni - nello studio del racconto tradizionale occorre molta prudenza nell'individuare una duplicazione sulla base dei caratteri simili di due personaggi o di due eventi: anche in questo campo, infatti, la realtà supera spesso la fantasia. A dire il vero, nel nostro caso sarebbe impossibile incorrere in un'imprudenza del genere perché i due omonimi sono separati da un evo di distanza cronologica, ma una curiosa e suggestiva analogia non fa certamente difetto. Racconta Pomponio (*l. s. ench. D. 1.2.2.2*) che le *leges regiae* emanate da Romolo e dai suoi successori furono tutte riunite in un libro da Sesto Papirio, uno dei personaggi più in vista all'epoca di Tarquinio il Superbo (che il giurista ritiene figlio di Demarato di Corinto): quel libro, aggiunge, è detto *ius civile Papirianum*, non perché l'autore ci abbia messo qualcosa di suo, ma perché vi ha raccolto in un unico nucleo leggi presentate senza ordine (*non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit*). Orbene, circa sette secoli dopo un altro Papirio, precisamente Papirio Giusto, raccoglie costituzioni imperiali in un'opera costituita da venti libri, e come il suo remoto predecessore è a nostra scienza il primo a realizzare una *collectio* di tale natura quanto, stavolta, alle norme provenienti non dai re ma dai principi: tra l'altro pur non potendosi negare che - come si vedrà - egli qualcosa di suo invece ce l'abbia messo, rimane pur vero che anche in tal caso il dettato normativo non figura accompagnato da un corredo di note o commenti. Al più recente dei due Papirii e alla sua presumibile unica opera è dedicato il saggio di Orazio Licandro e Nicola Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus, Scriptores Iuris Romani* (dir. A. Schiavone), 10, Roma-Bristol 2021, VII-257, ove, in sintonia con i caratteri della collana, ognuno degli aspetti e dei problemi implicati riceve approfondita e analitica valutazione. Della figura del giurista si occupa in apertura Orazio Licandro (*Papirio Giusto: un giurista da scoprire* [1-28], riproposizione con lievi modifiche dello studio *Papirio Giusto. Un giurista sconosciuto interprete di un impero che cambia*, BIDR 114 [2020] 187 ss.), il quale precisa *in limine* che di lui non si sa nulla: su provenienza, qualifica, impegno professionale, eccetera, l'oscurità è pressoché assoluta; né aiuta l'onomastica, dato che *Papirius* è un *nomen* assai diffuso in Oriente come in Occidente. Peraltro l'unica iscrizione recante il preciso *signum* onomastico *Papirius Iustus* è CIL VIII 4971, un'epigrafe funeraria che si riferisce a un giovane morto

diciottenne e per tale motivo inconferente. Incerto anche il titolo dell'opera (in 15 *inscriptiones* del Digesto si legge *libri XX de constitutionibus*, nelle rimanenti 3, *libri XX constitutionum*): «insomma una disarmante assenza di informazioni, con la quale bisogna comunque fare i conti» (4). Unica consolazione, per così dire, il dato per cui Papirio Giusto si trova in tal senso in buona compagnia, e qui non mette conto soffermarsi. Ciò peraltro non induce l'Autore a gettare la spugna senza combattere: al contrario, egli dà vita a un mirato e analitico percorso di ricerca prosopografica teso all'*identikit* del giurista, che lo porta a individuare nello stesso una figura di tutto rilievo nel II secolo avanzato: un funzionario imperiale che ha rivestito cariche elevate, dotato, in più, di una sensibilità politica e giuridica che lo rende in grado di cogliere lucidamente la profonda evoluzione *in fieri* nell'impero del proprio tempo e lo induce a muoversi in direzione dei bisogni che si vanno profilando. L'Autore riprende, percorrendola di nuovo in modo minuzioso e con circostanziati perfezionamenti, l'identificazione di *Papirius Iustus* con *M. Aurelius Papirius Dionysius* prospettata da Fritz Schulz, che riteneva il nostro un funzionario degli archivi imperiali e una figura di rilievo durante il principato di Marco Aurelio e quello di Commodo. Si prendono le mosse da CIL X 6662, un'epigrafe acefala dell'età di Commodo offerta dagli abitanti di Anzio a un personaggio che ha ricoperto cariche importanti e ivi indicato anche come *iurisperitus* e versato nel *ius sacrum* (precisamente sacerdote addetto alla *confarreatio* e alla *diffarreatio*). Si considera poi un'altra iscrizione (CIG 5895) dedicata a Marco Aurelio Papirio Dionisio, eccellente e illustrissimo prefetto d'Egitto e prefetto dell'annona, che, pur non essendo qualificato come esperto di diritto, appare aver ricoperto alcuni degli alti uffici di cui fu investito l'anonimo dell'iscrizione latina. Detto ora molto in breve e con inevitabile semplificazione, l'Autore accomuna in Marco Aurelio Papirio Dionisio i funzionari menzionati nelle due iscrizioni latina e greca - i cui testi valgono così a fotografare un intero e articolato *cursus honorum* - e, collazionando altre fonti documentali relative a un *Marcus Aurelius Verianus praefectus Aegypti* nell'anno 27 del principato di Commodo, le quali solo in apparenza - a suo avviso - suggeriscono l'idea di due soggetti diversi ben potendosi ammettere un ulteriore *cognomen*, *Verianus*, del giurista-funzionario di cui a CIG 5895, riconosce nel medesimo il Papirio Giusto che ha vergato i venti libri *de constitutionibus* (Marco Aurelio Veriano Papirio Dionisio Giusto). L'ipotesi dello studioso tedesco, contrastata da Wolfgang Kunkel, era rimasta senza seguito, ma ora Orazio Licandro la difende con vigore, chiedendosi anzi «dinanzi a tanta evidenza ... cosa abbia mai impedito di individuare in M. Aurelio Papirio Dionisio il Papirio Giusto dei *Digesta*» (13). Aggiunge che attribuire valore ostativo a un'apparente divergenza onomastica si riduce a una sorta

di preconcetto, posto che tali varianti ricorrono di frequente rispetto a una medesima persona, e poiché sappiamo che Marco Aurelio Papirio Dioniso, prefetto dell'annona, cadde in disgrazia presso Commodo e fu da lui fatto uccidere (Cass. Dio. 72[73].14.3) - suggestivo prodromo della tragica fine di Papiniano e Ulpiano nell'imminente ciclo dei Severi -, *Iustus* potrebbe ritenersi un appellativo attribuitogli *post mortem* per sottolineare la sua integrità morale e, *a contrariis*, l'ingiustizia del martirio sofferto. L'oblio del nuovo dato onomastico, sconosciuto a Cassio Dione e alle attestazioni epigrafiche ma riscoperto dai commissari di Giustiniano, rispecchierebbe la stessa vicenda del regno di Commodo, che inaugurava un secolo plumbeo, fatto - per dirla col poeta - di «giorni che non s'ama ricordare». L'Autore in definitiva propende per un esponente romanizzato dell'*ordo equester*, che ha acquisito una solida formazione giuridica presso le scuole orientali, probabilmente più votato per caratteristiche personali all'attività del funzionario che non a quella del giurista speculativo - il che spiega pure la mancanza di citazioni da parte dei *prudentes* -, e mosso da precise ambizioni verso i più alti livelli di quella burocrazia imperiale che stava vivendo una fase di sensibile riordinamento. È proprio su queste basi che si può riconoscere il sostrato della sensibilità politica di un giurista funzionario che, cogliendo l'incipiente primato delle *constitutiones* quali fonti del diritto, sarà indotto a concepire - in forma in certa guisa pionieristica - una raccolta in venti libri di quelle norme che si pongono come diretta espressione del potere imperiale. Non uno scialbo raccogliitore di rescritti, dunque, bensì un alto funzionario imperiale che, oltre ad avere ricoperto le cariche di *praefectus vehiculorum*, segretario *a libellis* e *a cognitionibus*, *praefectus Aegypti*, *praefectus annonae*, giurista componente del *consilium principis* di Marco Aurelio e Commodo, in virtù del suo evergetismo ha ricevuto perfino l'onore di un monumento presso la grande porta della città di *Sagalassos* nell'Asia Minore. Nella Sezione III, «Libri XX de constitutionibus», la parte I (*L'opera. Profili e temi* [37-86]) è curata da Nicola Palazzolo. Anche in questo ambito si conferma la carenza di elementi sicuri. L'unico dato certo è che quanto possediamo dell'opera di Papirio Giusto contiene rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero, sempre indicati come *Imperatores* o *Imperatores Augusti*, mai come *divi* o *divi fratres*, e, in un unico caso - D. 2.14.60 (L. 18) -, reca un rescritto del solo Marco Aurelio, parimenti indicato come *Imperator*. Ciò deporrebbe per una collocazione cronologica in un periodo in cui almeno Marco Aurelio era vivo, ossia tra i 169 e il 180, ma forse prima del 176, anno iniziale della coreggenza con Commodo. Tuttavia, se appare pressoché certo che - secondo la tesi del Mommsen - l'attributo *divus* si riferisce a un imperatore defunto, non è sempre vero il contrario, nel senso che *Imperator* può anche indicare un principe non più in vita,

per esempio nel momento dell'*editio* dell'opera, che non implica necessariamente una generale revisione degli appellativi imperiali già presenti. Ma non si può neppure escludere che Papirio abbia steso l'intero scritto sotto Commodo, lasciando però le costituzioni come le aveva trovate nell'archivio: egli infatti, non dovendosi valere delle stesse al fine di supportare una propria tesi, era soprattutto interessato a riprodurre fedelmente i documenti ivi conservati. E c'è infine un'ulteriore ipotesi - che più delle altre sembra convincere l'Autore (39) -, secondo la quale la raccolta non si sarebbe limitata ai rescritti di Marco Aurelio e Lucio Vero e del solo Marco Aurelio, ma avrebbe ricompreso anche quelli emanati da quest'ultimo insieme con il figlio e quelli del solo Commodo. Infatti non abbiamo un solo frammento tratto dai libri dal nono al ventesimo, ed è noto che Commodo subì la *damnatio memoriae* (sembra di intravedere un'oscillazione circa la plausibilità di un'originaria presenza di rescritti di Adriano e Antonino Pio [48, 78]). Appare inoltre significativo che delle costituzioni da lui emanate residuino solo sette testimonianze tratte da opere giurisprudenziali, e non di suoi contemporanei ma di *prudentes* successivi. Peraltro la tesi di alcuni studiosi tedeschi e di Mariano Scarlata Fazio, il quale sosteneva una sistemazione in ordine cronologico fondata sui *semestres* - due per ogni anno - in base alla coincidenza dei venti libri dell'opera con il ventennio del regno di Marco Aurelio, è stata da tempo autorevolmente confutata in base ad argomenti inoppugnabili. Anche il titolo dell'opera è problematico: a parte la variante segnalata nelle *inscriptions* dei frammenti, non c'è un altro scritto giurisprudenziale classico fondato su una raccolta di norme imperiali chiamate *constitutiones*, termine che invece figura nelle rubriche dei titoli del *Codex Theodosianus* (1.1), del *Codex Iustinianus* (1.14) e del Digesto (1.4), onde non appare improbabile che si tratti di un nome apposto dai compilatori giustiniane, in analogia rispetto alla citata rubrica di D. 1.4 *De constitutionibus principum*. L'opera, prima in assoluto di questo genere, raccoglie *rescripta*, come rivelato dalla costante voce verbale *rescribere* (*Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt*), ma non si tratta sempre di rescritti in senso stretto, in quanto vi compaiono anche risposte imperiali da ritenersi emesse in forma di *epistula*. Talora figurano le parole testuali di provenienza della cancelleria imperiale, ma con mera estrapolazione della parte dispositiva, di rado (tre volte) con indicazione del destinatario, mai del luogo e della data, più spesso è presente un riassunto operato da Papirio, che così rivela la propria veste di giurista, per nulla incompatibile, come sovente si è ritenuto, con quella di funzionario. In altri termini, ricorrono nell'opera entrambe le forme della c.d. massimazione delle costituzioni imperiali, categoria peraltro discussa e talora fonte di equivoci. La *collectio* dei rescritti rimane dunque costantemente 'asettica', sempre avulsa da una tesi che

ne dovrebbe risultare corroborata, come è invece regola nelle opere giurisprudenziali del principato, e sempre priva di commento: proprio per questa ragione, finora a sostegno di giudizi svalutativi, Papirio Giusto «acquista un posto di rilievo nella storia del passaggio dalla concezione giurisprudenziale a quella legislativa del diritto, in quella fase in cui il rescritto tende ad avvicinarsi alla *lex generalis*» (74), e anche in tal senso il *De constitutionibus* risulta un antesignano dei Codici Gregoriano ed Ermogeniano. Ciò tuttavia è da intendersi come «una “testimonianza precoce” dell’attività di raccolta e di sistemazione del vastissimo *corpus* della legislazione imperiale che poi si svilupperà per tutto il III secolo e che sfocerà nei due codici di età diocleziana» (78), non come un modello *lato sensu* sovrapponibile a questi ultimi, che indusse Paul Collinet a ipotizzare, non senza ardimento, che proprio dall’opera di Papirio Giusto i compilatori del *Codex Iustinianus* avessero tratto le costituzioni imperiali pre-severiane. Escluso, come già detto un ordine cronologico, diventerebbe quasi inevitabile ammettere un ordine sistematico, di cui taluni profili sembrano emergere dai frammenti in particolare del II libro, ma rimane assai difficile individuarne i caratteri, e la ricerca è complicata da un ulteriore problema relativo a possibili mani successive, in particolare giustiniane - o forse anteriori - che possono aver riunito in nuclei rescritti di ambito contenutistico affine: ciò all’Autore non pare improbabile, ma stante la scarsità di appigli su cui fare affidamento ritiene preferibile sospendere il giudizio. (Si è, per esempio, rilevato che la formula *‘Item rescripserunt’* la quale talora collega un rescritto all’altro non si coniugherebbe con il linguaggio di un giurista del II secolo, e in effetti un po’ richiama alla mente le serie degli *‘Item’* dei *Fragmenta Vaticana* e della *Consultatio*). Una raccolta di diritto imperiale tra archivi ufficiali e nuove forme librarie. Per un’archeologia del codex, II parte della Sezione III (87-109), di Orazio Licandro, è un saggio nel quale, in un intersecarsi di profili di diplomatica e storia delle fonti giuridiche nonché della loro trasmissione, viene delineata quella sorta di filo rosso che collega la forma libraria del *codex* e le costituzioni imperiali, in quanto già agli albori del II secolo il codice è la tipologia di libro tendenzialmente adottata negli archivi imperiali per la catalogazione degli atti normativi del principe. Si tratta di un periodo in cui, come afferma l’Autore, «si incomincia a maturare la consapevolezza dell’utilità intrinseca di raccolte di materiale normativo senza commenti, glosse, esplicazioni, semmai sunteggiato, proprio nella nuova forma libraria» (104). *Codex* e *constitutio* formano dunque in tal senso un binomio che è pure indice dell’assestamento che sta vivendo il principato e del nuovo rapporto che si instaura tra potere imperiale e giurisprudenza. Un binomio, quello citato, che permea in modo non evidente, ma percepibile, l’opera di Papirio Giusto, sotto questo profilo una figura atipica rispetto

ai giuristi del suo tempo, che nel riferire il testo delle costituzioni imperiali avulso da commenti ne adombra la valenza assoluta di *exemplum*. Un'intuizione che si pone anche come l'avvio lungo il percorso che porterà ai Codici del tardoantico. Seguono i «Fragmenta» con traduzione, il «Commento ai testi» (Parte IV) diviso tra i due Autori, che si conclude con un tentativo di Palingenesi scritto a quattro mani difforme rispetto a quello di Otto Lenel: il (prudente) dissenso relativo all'ordine prospettato dal Maestro tedesco si fonda in particolare sull'estrema difficoltà di ipotizzare un profilo sistematico, tanto più che anche la rubrica leneliana *De iure municipali* è una categoria tecnica di cui i testi non recano traccia, pertanto appare preferibile pensare a «grappoli di materie», con presenza di tematiche pubblicistiche non solo nel secondo libro - così la *Palingenesia* -, ma anche nel primo; gli «Apparati e indici» chiudono il volume. Per la competenza e la cura meticolosa con le quali ogni argomento è affrontato dagli Autori, si tratta di un'opera di pregio e di interesse indiscutibili. Una ricerca che va assai oltre la presentazione del *De constitutionibus* restituito dal Digesto in una manciata di frammenti non troppo afferrabili, fino a delineare, da diverse angolazioni tutte di rilievo per la storia giuridica romana, il suggestivo affresco di un'epoca già investita dai sintomi del tardoantico, di cui oggi tra l'altro si è abbastanza inclini ad anticipare il momento iniziale. Va pertanto riconosciuto che la contestualizzazione storico-scientifica dell'opera alla quale il libro è dedicato non avrebbe potuto essere più completa ed esauriente. È intuitivo che un punto centrale del saggio, anche per le implicazioni che investono ulteriori profili, risiede nell'identificazione di Papirio Giusto con Marco Aurelio (Veriano) Papirio Dionisio, attivo sotto Marco Aurelio e Commodo. Proprio su tale aspetto mi permetto di esprimere una perplessità. Non – tengo subito a precisarlo – quanto al grado di probabilità che la connota: come ho già detto, si tratta di un percorso euristico condotto da Orazio Licandro attraverso una concatenata serie di confronti testuali e passaggi logici tale da richiedere una valutazione altrettanto paziente e mirata, che io non ho operato e di cui comunque non potrei dare conto in questa sede. Considerato poi che il mio precedente riassunto risulta inevitabilmente riduttivo e fors'anche fuorviante, esprimere ora impressioni più o meno estemporanee non mi sembrerebbe neppure corretto. La perplessità riguarda invece il contenuto della sezione II, «Testimonia», caratteristica della Collana *Scriptores Iuris Romani*, della quale in precedenti numeri della Rivista si sono segnalati altri tomi (V: TI 2.1 [2021], 217 ss.; VII: TI 3.1 [2022], 304 ss.). Stante quanto dichiarato *in limine* dall'Autore («Se nell'antologia giustiniana vi è un giurista dal 'volto' immerso in una così fitta oscurità ... questo è Papirio Giusto» [3]), ci si sarebbe forse attesi o di non rinvenire la sezione *tout court*, come è capitato altre vol-

te, o di trovare nella stessa il solo dato relativo all'*Index Florentinus*. In realtà, vi figurano vari testi: tra le «Epigrafi», le due citate (CIL X 6662; CIG 5895), un'altra sempre riferita a Papirio Dionisio prefetto dell'annona (*AE* 1996, nr. 309), e, nelle fonti di «Tradizione manoscritta», due passi di Cassio Dionne: oltre a quello già citato, un altro (72[73].13.2) circa un fatto riguardante Papirio Dionisio *praefectus annonae* di Commodo (ultima, appunto, la citazione dell'*Index Florentinus*). A dire il vero, i citati «Testimonia» riguardano propriamente *Marcus Aurelius Papirius Dionysius*, non *Papirius Iustus*, che infatti come tale non figura. È piena convinzione degli Autori che questo e quel Papirio siano la medesima persona, e sul punto *nulla quaestio*, tuttavia rimane innegabile che si tratta di un'ipotesi: magari assai plausibile, ma pur sempre un'ipotesi, la cui valenza persuasiva del resto si pone su un piano logico diverso rispetto ai termini del problema al quale alludo. A meno che - va pure messo in conto - la *ratio* sottesa alla sezione «Testimonia» sia difforme e io non l'abbia intesa rettamente: in tal caso il mio rilievo cade.

*When It Comes to Interdisciplinarity*. Sono da poco comparsi, a cura di Ulrico Agnati e Mario Varvaro, gli Atti del Convegno internazionale *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History* (Palermo 5 marzo 2020), Palermo 2022, XVI-199, che, preceduti dalla Prefazione dei Curatori e da un'elegante Introduzione di Emanuela Prinzivalli (XI-XVI), sulla quale in breve torneremo, presentano i testi delle sette relazioni - sei in inglese, una in italiano - nell'ordine cronologico in cui furono lette nella sede congressuale palermitana. Il denso contributo di Ulrico Agnati, *The Kingdom and the Empire. Christianity and the Politics of the Roman Empire* (1-35), sottolinea l'impatto dirompente del messaggio del Cristo, tale da produrre una cesura in quell'intreccio tra sfera religiosa e sfera politica che aveva connotato la storia precedente, del resto ben visibile nell'obiettivo della *pax deorum*, nelle connesse funzioni dei *sacerdotia* e nella lunga vicenda del *pontificatus maximus*, il quale diverrà una delle funzioni del principe. Quella di un regno di Dio, spirituale e ultramondano, in cui ogni uomo può entrare in virtù di una radicale rinascita, è un'idea inconciliabile con la *forma mentis* pagana e con le relazioni osmotiche tra la religione e l'ambito politico-istituzionale. (Questa concezione della natura totalmente metafisica e pneumatica della predicazione del Cristo, che alla Prinzivalli sembra destare qualche perplessità [XII] richiama alla mente la teoria di G. Fassò, *Cristianesimo e società*, Bologna 1969<sup>2</sup>, sulla totale estraneità del messaggio messianico alla vita sociale). I cristiani si dichiarano leali nei confronti dell'impero, ma tendono a evitare la partecipazione all'esercito, e ancor più quella ai pubblici culti della religione tradizionale, preferendo non di rado la morte. Essi ac-

cettano di pregare per l'imperatore, ma non di adorarlo come un dio. L'atteggiamento verso di loro da parte del potere imperiale muta nel tempo: alla lucida moderazione in proposito di Traiano, che rifugge da ogni caccia all'uomo ([Plin. *Ep.* 10.97.2] *Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur puniendi sunt...*), fa seguito, in un periodo assai più cupo dello Stato romano, quello dell'imperatore Decio (249-251), che emana un editto il quale impone a tutti gli abitanti dell'impero un sacrificio religioso agli dei debitamente certificato da una commissione, nonché di mangiare la carne sacrificale e di giurare la futura persistenza di tali pratiche. L'editto di Decio, posteriore di circa quarant'anni alla *constitutio Antoniniana*, tende a una trasformazione della religione romana che superi la dimensione dei culti civici per acquisire una dimensione imperiale: (11) «One Empire, one citizenship, one civic religion», quest'ultima implicante una visibilità ufficiale. Sul fronte patristico, mentre Tertulliano difende la libertà di culto, in progresso di tempo la dottrina di Agostino si presta ad avallare l'intolleranza ([27] «Augustine's perspective ... as sketched by August Neander [1866], contains the germ of the whole system of spiritual despotism, intolerance, and persecution, even to the court of the inquisition»). Con l'avvento dello Stato confessionale il solco tra religione e politica scavato durante il Cristianesimo delle origini dalla tensione assoluta verso il corpo mistico, viene in certa guisa colmato in un'apparente chiusura del cerchio, ove la spiritualità si sfarina entro un imponente apparato simbolico e rituale. Il Cristianesimo evolverà così in una nuova religione con i caratteri qualificanti che si considerano propri del 'monoteismo', ossia la natura di scelta totalizzante destinata a pervadere ogni azione umana, l'omogeneità rappresentata dall'ortodossia con repressione delle deviazioni eretiche, l'assoluta esclusività che stigmatizza ogni forma di contaminazione con divinità e credenze diverse. Viola Heutger, *Law Meets Religion in the Hippodrome of Constantinople. Sundays and Imperial Birthdays* (49-61), isola un aspetto particolare di interazione tra diritto e religione con riguardo alla venerazione di Dio e dell'imperatore, legato al caso, tutt'altro che infrequente, in cui il compleanno di quest'ultimo, o anche l'anniversario del suo regno, cadeva di domenica. Costituzioni imperiali della fine del IV secolo (CTh. 2.8.20, del 392 e 2.8.23, del 399) stabiliscono che nel giorno del Signore in via eccezionale si possono celebrare i giochi per la festività legata al sovrano. In tal caso la potenziale tensione tra il *dies dominicus* e il *dies natalis imperatorum* è risolta a favore della celebrazione di quest'ultimo. Nella base marmorea fabbricata *ad hoc* di un obelisco egizio collocato al centro dell'ippodromo di Costantinopoli sono rappresentati Valentiniano II, Teodosio, Arcadio e Onorio, ossia i quattro imperatori che, con le leggi citate, permisero la tradizionale pratica dei giochi circensi anche in quelle particolari do-

meniche, e che, presenti o in effigie, assistono così ai *ludi* in loro onore. Mario Varvaro, *Law, Politics, and Religion in Justinian Legislation* (63-88), ritiene unilaterale e ostativo alla comprensione storica considerare la legislazione di Giustiniano solo come un momento, pur di primario rilievo, di evoluzione della cultura giuridica europea senza debitamente contestualizzarla all'interno della condizionante cornice religiosa e ideologica in cui la stessa fu concepita. Morto il padre adottivo, Giustiniano comprende che per legittimare pienamente il potere imperiale nella sua persona è necessario ancorarlo all'ideologia - che peraltro ha precedenti nella filosofia ellenistica e nel credo dell'assolutismo politico romano tardoantico - per cui il predetto potere rappresenta la potestà divina sulla terra. Quando l'imperatore combatte contro i nemici della vera religione imita Dio che sconfigge le forze demoniache del male. Sintomatico è l'esordio della costituzione che pubblica le *Institutiones* (21 novembre 533), in cui si dice che *l'imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam*: ecco dunque il concetto del «law as a weapon», che si rende strumento di autoritarismo tecnocratico e di cristianità intollerante tale da dettare costituzioni in cui il discorso teologico e quello giuridico si fondono in un intreccio pressoché inestricabile. Si tratta di leggi votate a regolare al contempo la vita, la coscienza, la fede religiosa di tutti i sudditi. E le repressioni, le persecuzioni, le espulsioni operate da Giustiniano nei confronti degli eretici sono state continue e connotate non di rado da eccessi di brutale violenza. Nelle conclusioni l'Autore ricorre a una rara e suggestiva citazione letteraria: in una *pièce* rimasta volontariamente incompiuta, *Eunuch und Kaiser*, con riferimento a Giustiniano lo scrittore e drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt individua il principio fondante dello Stato in un elemento irrazionale, ovvero un'ideologia totalmente fine a se stessa, un assoluto dogma di fede. Quanto insomma - si potrebbe concludere - di più lontano dall'uomo. È dedicato alle origini dell'Islam il saggio di Giancarlo Anello, *Ummah wahidah: Religiosity, Political Inclusion, and the Legacy of the Sahifah al-Medina* (622 C.E.) (89-111). La popolazione dell'Arabia era costituita da Beduini divisi in due gruppi: quello delle tribù urbane che abitavano nelle città, di cui la più importante era la Mecca, centro commerciale e religioso con qualche contatto con l'area bizantina, e quello delle tribù nomadi che vivevano nel deserto, ove quella poi denominata Medina era la principale città situata in un'oasi, ove si praticavano la coltura delle palme e la pastorizia. Lì risiedeva anche una folta comunità ebraica su base tribale. Le tribù nomadi erano caratterizzate da un forte individualismo anarchico: l'ospitalità per loro era sacra, ma valori altrettanto condivisi erano il coraggio, l'irriducibile tenacia nel combattimento, e il senso del legame etnico. Maometto, nato alla Mecca nel 570, dopo la prima rivelazione del 610 si

spostò a Medina e li diede vita alla Carta di Medina (622), che, come spiega l'Autore, non è una costituzione, almeno in senso moderno, perché non ha la natura di un contratto tra uguali né di una legge del califfato islamico, quanto piuttosto quella di un 'trattato di pace' che, sulla base della sacralità della vita di tutte le persone, indirizza le relazioni tra le genti di religioni diverse ai fini di una pacifica convivenza tra le varie tribù prevedendo una soluzione dei conflitti da tutti accolta e ponendo le basi a Medina di una comunità inclusiva fondata sulla libertà e la tolleranza religiosa. Un tale esempio di contratto sociale tra il governo e le minoranze religiose può anche porsi come (108) «an acceptable strategy of citizenship's implementation» per i gruppi islamici che vivono oggi negli Stati occidentali. Il contributo di Luciana Pepi, *L'ideologia religiosa nell'Editto di espulsione degli ebrei dalla Sicilia* (113-130), inserisce l'analisi dell'argomento di cui al titolo, in realtà finora oggetto di scarsa attenzione nonostante una massiccia e millenaria presenza giudaica nell'isola, nell'ambito del più generale quadro delle persecuzioni subite dal popolo ebraico in particolare in età tardomedievale. L'Editto di Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona del marzo 1492, di pochi mesi anteriore alla partenza di Cristoforo Colombo per le Americhe, imponeva agli ebrei, considerati *servi Regiae camerae*, una sorta di 'peculio' di proprietà erariale, di abbandonare la Sicilia o di abiurare e convertirsi, potendo in tal caso dimorare nell'isola, salvo confisca della metà dei loro averi. L'Autrice, dopo aver rilevato che la posizione ufficiale della Chiesa nei confronti degli ebrei era di sostanziale tolleranza ma sul costante presupposto di un loro *status* di minorità sociale e politica, sottolinea come i pogrom e le espulsioni riferibili a vari Stati, oltre che sull'accusa di deicidio, di persistenza nell'eresia, di diabolico proselitismo e di altri atroci ma incredibili misfatti, erano giustificati quale atto di legittima difesa nei confronti di una grave minaccia all'ordine naturale, all'integrità del mondo cristiano e alla salute della società sul piano fisico e spirituale. Il tema dell'*occupatio bellica* nell'età intermedia annovera una letteratura sterminata, come del resto quella relativa al *De iure belli ac pacis* di Ugo Grozio e alla Guerra dei Trent'anni (1618-1648), tuttavia il saggio di Davide Dainese, *Christendom's Ashes. Grotius' Occupatio Bellica and the Thirty Years' War* (131-154), nel quadro delle interrelazioni tra la Guerra dei Trent'anni e l'elaborazione del trattato di Grozio sulla guerra e la pace, mira a restituire in argomento un profilo del pensiero del teologo e giurista olandese tendenzialmente più complesso rispetto a quello finora focalizzato. Secondo lo Studioso, è possibile cogliervi una sorta di adesione al pensiero di Cicerone e, con una particolare attenzione alla dottrina dei Padri della Chiesa, una presa di distanze dall'autorità di Agostino a favore di Cirillo di Alessandria. Mentre in genere si riteneva che durante un'occupazione bellica le persone e

i beni dovessero rimanere nella disponibilità della forza militare che prevale per un tempo limitato, fino alla resa di quella soccombente, Grozio recupera la figura romanistica dell'occupazione, ove la preda bellica è assimilata a quella della caccia e della pesca, e afferma che tale *sine fine modoque dominium* non è legato soltanto a una guerra intrapresa per una *iusta causa*, ma si verifica anche in ogni caso di guerra dichiarata formalmente (*in bello solemn*). Infine, Bastiaan van der Velden, *The Ban on Marriages between Christians and Muslims in the Dutch Republic (1580-1795)* (155-183), segue sul piano storico l'atteggiamento del diritto olandese nei confronti dei matrimoni tra cristiani e musulmani, ove alla posizione permissiva di Ugo Grozio e Simon van Leeuwen si sovrappone quella contraria di Johannes Voet, che in proposito si fonda sulla legislazione teodosiana e giustiniana contraria alle unioni tra cristiani ed ebrei e tra cristiani e samaritani. Tuttavia l'Autore sottolinea la difficoltà di applicazione di un tale divieto legata a quella di stabilire l'effettiva fede religiosa dei singoli individui, onde la mancanza di strumenti amministrativi in ordine a tale certificazione diede luogo di fatto alla pratica dei matrimoni misti. Anche se di diverso respiro, tutti i contributi appaiono frutto di una scelta felice e danno luogo a un insieme che, dal canto suo, aggiunge un'originalità ulteriore a quella dei singoli saggi. E la pubblicazione è del tutto in linea con gli attuali ben noti requisiti valoriali: dall'interdisciplinarietà all'internazionalizzazione (due autori sono stranieri e il libro è in lingua inglese), alla proiezione *lato sensu* europeistica della ricerca storico-giuridica, al *modus citandi* e in genere ai criteri redazionali: non sono ovviamente quelli della mia generazione, ma *tempus fugit* ed è giusto segnalare il merito. A proposito di interdisciplinarietà, nella citata «Introduction» di Emanuela Prinzevalli c'è, all'inizio, un rilievo che trovo di particolare interesse e che induce a riflettere: il libro – scrive l'Autrice (XI) – soddisfa il crescente bisogno di integrare differenti percorsi disciplinari che, se si limitano a correre paralleli come spesso accade, «led to 'squinting' in historical understanding». Capita non di rado, per esempio, che in un'opera collettanea su una medesima tematica compaiano scritti di giuristi e di storici sotto i profili loro specifici, e normalmente si parla di opere interdisciplinari. È ovvio che non si intende contestarlo, tuttavia è vero che il coordinamento non risulta immediato e l'allusione metaforica allo 'strabismo' non è soltanto simpatica ma anche efficace, perché evoca l'immagine di un lettore indotto a volgere gli occhi in due direzioni diverse. In questo senso nell'opera curata da Ulrico Agnati e Mario Varvaro è fondamentale il ruolo svolto dalla religione che percorre tutti i contributi, compreso quello sull'*occupatio bellica*, ove appare significativo l'apporto delle fonti patristiche. Il rapporto tra diritto e religione in fondo 'costringe' il cultore dell'una a entrare, e non in modo superficiale,

anche nella storia dell'altra. I livelli di approfondimento rimangono ovviamente diversi, ma i sentieri non corrono paralleli, integrandosi in un unico percorso. Mi sembra in tal senso paradigmatica l'«Introduzione storico-giuridica» di Mario Amelotti agli *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano (Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium. Subsidia III*, cur. M. Amelotti - L. Migliardi Zingale, Milano 1977, VII-XXIX), citata anche nel libro di cui parliamo: lo Studioso apre le conclusioni (XXIX) scrivendo che la materia non rientra nella sua «specifica preparazione», nondimeno - questa la mia rapida chiosa - trovo istruttivo meditare su quanto un 'profano' ha scritto nelle pagine precedenti.

*Ricche d'accordo, anche eredi no.* Nel 215 a. C., un anno dopo la sconfitta di Canne, viene approvata la *lex Oppia*, che colpisce il possesso e lo sfoggio di ori, altri *ornamenta* e vistosi abiti femminili, imponendo anche limitazioni circa i mezzi di trasporto nella disponibilità delle *matronae*. Ma il tempo passa, e passa anche la crisi: dopo la vittoria su Annibale, archiviata la grande paura che indusse l'*austerity*, si respira un'aria diversa, le finanze si riassetano, e così, nel 195 a. C., due tribuni della plebe propongono l'abrogazione di quella legge suntuaria invisa alle donne con il risoluto e compatto sostegno delle medesime che - come scrive Livio - bloccano rumorosamente le vie di accesso al foro non trattenute dal pudore né dall'autorità maritale. Vana si rivela la difesa di Catone che in tale inedita rivolta del popolo femminile coeso denuncia l'avvio di una rischiosa deriva verso la totale licenza ([Liv. 34.3.1] *quid enim, si hoc expugnaverint, non temptabunt?*): fatto sta che, a vent'anni compiuti, la legge del tribuno Gaio Oppio viene tolta di mezzo. La partita tuttavia non si chiude qui: nel 169 a. C., tuonando di nuovo con una delle sue drastiche *suasiones*, il Censore, sessantacinquenne ma non in debito di fiato, si prende una significativa rivincita e ottiene il varo della *lex Voconia*, altro provvedimento che sul piano giuridico ed economico-sociale limita i diritti successori, in quanto 'strategici', delle donne avviandosi a diventare un celebre *exemplum* di legge iniqua e unilaterale, tanto che, secoli dopo, l'espressione *voconiana ratio*, che figura in un luogo delle *Pauli Sententiae* (4.8.20), continua a evocare l'immagine antonomastica dello spirito antifemminile. Proprio a quest'ultima legge, in realtà anche in tal caso un plebiscito, è dedicato l'ultimo saggio di Aglaia McClintock, *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, Napoli 2022, VI-172, ove la norma è messa a fuoco in tutti i suoi aspetti, dall'emersione storica, al dettato normativo, all'impatto sulla condizione femminile, ma andando oltre una mera dialettica di genere a vantaggio delle implicazioni connesse al ruolo sociale delle *mulieres* nella Roma del II secolo a. C., «attraversato da spinte a favore e contro le donne che è difficile

ricondere a un quadro unitario» (131). In più - come pone in evidenza la presentazione di Leo Peppe nelle alette di copertina - con un'intuizione euristica nuova e originale rispetto agli obiettivi delle indagini precedenti, che coinvolge un settore di particolare rilievo, quello dei gioielli femminili nel loro ruolo di specchio, censuale, identitario e psicologico, di quell'alto *status* sociale su cui si appunta la nuova e mirata cesura del legislatore: un tema, mi sentirei di aggiungere, nella cui valutazione critica la sensibilità femminile acquista uno specifico rilievo (rivelatrici le conclusioni di 129). Come già Paul Gide, scrive l'Autrice (2, 132) che, nonostante la reiterata attenzione dedicata dalle dottrine, la *lex Voconia* rimane in buona parte un enigma, poiché le fonti - abbastanza numerose quelle letterarie, scarse quelle tecniche - appaiono spesso contraddittorie, tanto che sono almeno dieci e alquanto variegati gli scopi che gli studiosi hanno di volta in volta attribuito al plebiscito voconio. Non meno numerosi e tali da destare negli interpreti meraviglia e perplessità si contano gli espedienti praticati, o comunque in teoria idonei, a eludere il disposto della legge al fine di far pervenire a figlie, sorelle, mogli, madri (non escluderei anche amiche) quei lasciti ereditari che la norma negava loro *a priori*. Tutte considerazioni da condividersi. Nondimeno - fatto salvo l'inevitabile grado di opinabilità che accompagna molte delle nostre tematiche - credo che non siano del tutto esigui gli aspetti sui quali ora è lecito fare un affidamento non labile, e questi emergono dallo studio dell'Autrice giovandosi in più di un caso del suo personale contributo. Sicura innanzitutto è la collocazione cronologica della legge (169 a. C.): la testimonianza ciceroniana di *Cat. Maior* 5.14 (fr. 156 Malcovati) reca in proposito riferimenti temporali coordinati e inoppugnabili, che due passi, uno delle *Verrine* (II 1.41.106) e un altro delle *Perioche* di Livio (41), dai quali risulterebbe il 174 a. C., non sono in grado di infirmare. Allo stato dei testi è anche ricostruibile il tenore della norma, articolata in due *capita*: qualcuno ha pensato a un terzo in base al criptico riferimento di una declamazione (264) dello Pseudo-Quintiliano, che però sembra un rilievo deduttivo del retore circa il disposto della legge. Quello che possiamo indicare come il primo *caput* - in ogni caso la norma-chiave - vietava agli appartenenti alla prima classe del censo, titolari di un patrimonio di centomila sesterzi (i *classici*, nel linguaggio di Catone), di istituire eredi persone di sesso femminile. Il plebiscito non era ovviamente retroattivo, ma vincolava già i soggetti iscritti nelle liste dai censori del 174 a. C.: di qui la diversa datazione legata al citato luogo delle *Verrine* in cui Cicerone denuncia uno dei frequenti illeciti del famigerato pretore, il quale, alterando il testo normativo, lo presenta nell'editto come in vigore da quell'anno al fine di revocare l'eredità a una tale Annia istituita erede dal padre (peraltro neppure censito). Come sostiene in modo persuasivo l'Autrice,

il divieto di istituire eredi donne riguardava anche le donne stesse, andando pertanto a colpire non solo la loro *testamenti factio* passiva, ma anche quella attiva: lo dimostra un significativo passo di nuovo dell'Arpinate (*Verr.* II 1.43.11), il quale menziona una *pecuniosa mulier*, che, *quod censa non erat*, poté istituire erede la figlia (è d'altronde attestato che talune categorie di donne - *viduae, orbae, pupillae*, femmine dunque *sui iuris* - erano censite in elenchi speciali). L'altro *caput* della *Voconia* imponeva al testatore di riservare all'erede (a ogni singolo erede) almeno quanto destinava al legatario più beneficiato. Come è noto, Gaio (2.224-227) tratta di questa norma nell'ambito delle misure adottate in tema di riduzione dei legati, dopo la *lex Furia*, forse del 200 a. C., e prima della *lex Falcidia*, che nel 40 a. C. risolse una volta per tutte il problema dopo che i due interventi anteriori si erano rivelati inefficaci. Peraltro la previsione della norma non era generale come appare in Gaio, ma - lo si evince senza forzature da Cicerone (*Verr.* II 1.43.110), fonte di primario rilievo per l'ampiezza dei riferimenti e la più stretta contiguità cronologica - si poneva quale diretto complemento del primo *caput*: dal combinato disposto risulta infatti che dal *classicus* una donna non poteva essere istituita erede e che al contempo le era precluso ricevere per legato un cespite superiore alla metà dell'asse. Una legge, dunque, in tal senso ben studiata, incidendo non solo sulla qualifica di *heres*, ma anche sull'ammontare massimo dei lasciti a titolo particolare a favore di una donna (va in proposito ricordato che la più risalente *lex Furia*, che fissava in mille assi la consistenza massima di ogni legato, contemplava un nucleo di *personae exceptae* per le quali il calmiere non valeva). Tuttavia sul piano formale quest'ultima finalità è abilmente 'mascherata', perché sono coinvolti anche i legatari di sesso maschile, cogliendosi così l'occasione di investire un problema più generale. Non appartiene alla *Voconia*, ma è con tutta evidenza partecipe della sua *ratio* (PS. 4.8.20 citato sopra), l'esclusione nell'ambito della successione *ab intestato* degli agnati delle *feminae ultra consanguineorum gradum*, ossia delle parenti in linea collaterale dal terzo grado in poi. Giustiniano, che la abolisce denunciandone l'ingiustizia (C. 6.58.14 del 531; I. 3.2.3-3b), la imputa alla *nimia subtilitas* della *media iurisprudentia* (la quale - così a me è sembrato - sul piano interpretativo avrebbe scisso la seconda classe decemvirale in *consanguinei* e *agnati* in senso stretto [Tit. Ulp. 26.1; PS. 4.8.13]): difficile dire se tale limitazione anticipi la legge del 169 a. C. o si inserisca nella sua scia, ma i termini della questione cambiano poco, giacché in ogni caso si integrano, e, come spiegano le Istituzioni imperiali (3.2.3), *commodius videbatur ita iura constitui, ut plerumque hereditates ad masculos confluerent*. Le disposizioni della *lex Voconia* producono un innegabile impatto sul regime successorio che interessa le donne, le quali prima potevano essere eredi testamentarie in quanto mogli e figlie anche

con preferenza rispetto ai successori di sesso maschile (nel caso di *sui*, ricorrendo alla loro *exheredatio* formale): come argomenta la Studiosa, nel II secolo a. C. si riscontrano ingenti patrimoni in mani femminili e ciò non può che essere legato a una loro provenienza ereditaria. Anche la donna testatrice prima poteva istituire erede universale la figlia preferendola ai fratelli (senza necessità in tal caso di diseredazione), ma dal 169 a. C. ciò risulta precluso: ora le può lasciare al massimo un legato equivalente alla metà dell'asse, assicurando inevitabilmente altrettanto a un erede maschio. La *lex Voconia* – come rilevato di frequente dalla dottrina – non ha investito la successione *ab intestato*, per cui la moglie *in manu* e le figlie continuano a concorrere alla pari con i figli maschi in *potestate* del *de cuius*, e, se unica discendente in potestà dell'ereditando, la figlia prende tutto. Ne deriva che il ricorso al sistema della successione *ab intestato* era idoneo a eludere la valenza limitatrice della Voconia, ma ciò comportava, appunto, il prezzo di rinunciare al testamento che – emblematico l'*horror of intestacy* teorizzato da Sir Henry Sumner Maine (*Ancient Law*<sup>10</sup> [1884], London 1908, 197-198) – rivestiva un profondo significato nella vita del *civis romanus* per ciò che rappresentava in chiave di volontà umana che travalica la morte e per tutte le potenzialità connesse (44-45). Colgo qui l'occasione per manifestare qualche perplessità circa la critica rivolta talora dalla dottrina - non però dall'Autrice - al legislatore voconio, il quale avrebbe dovuto coordinare le disposizioni esaminate con i canoni dell'eredità intestata prevedendo analoghi limiti. È difficile credere che il preteso inconveniente gli sia sfuggito e che la sua volontà sarebbe stata diversa, perché il sottile meccanismo che risulta dall'inserimento delle nuove norme nel preesistente tessuto del diritto ereditario, il carattere di compromesso che le connota (50), e la stessa successiva tolleranza mostrata nei confronti delle elusioni non depongono in tal senso. Ma, soprattutto, la successione *ab intestato* del *suus in potestate* ha origine nei *mores* - anzi, come scrive Giovanni Pugliese, «in certo modo a monte dei *mores*» - e, scolpita nelle XII Tavole, percorre un intero arco storico, per cui la sua pur parziale disattivazione tramite un plebiscito 'suntuario' va a mio avviso oltre un problema di concreta praticabilità politica per investire in via diretta un cardine della *forma mentis* giuridica romana. Come spiega la Studiosa - e questo è uno degli aspetti qualificanti della sua lettura della *lex Voconia* - la norma supportata da Catone (ma forse rivelatasi non del tutto in linea con il proposito del Censore) non intendeva privare le donne di alto rango della ricchezza connessa al medesimo di cui erano beneficiarie, quanto piuttosto riservare il titolo e il ruolo di erede soltanto a un uomo, accordando così implicitamente alle donne i beni mobili come il denaro, gli schiavi e i preziosi, per assicurare invece agli uomini gli immobili, le tenute, i poteri, la *domus* familiare, che sarebbero

poi passati ad altri eredi di sesso maschile. La possibilità di gestire un ingente potere economico con inevitabili riflessi politici di rilievo veniva a questo punto restaurata e ribadita come costante prerogativa maschile. L'Autrice pone la domanda se la legge, spesso elusa e sempre «rispettata di malavoglia», sia stata effettiva (51 ss.). Il problema è connesso a quello circa la sua natura di *lex perfecta, minus quam perfecta* o *imperfecta*, sul quale la Studiosa non si sofferma (41 n. 40), tuttavia a fini esplicativi opera un suggestivo richiamo, da ritenersi in certa guisa assorbente, a una moderna teoria economica del diritto formulata dalla Scuola di Chicago, secondo la quale vi sono leggi che, pur recando comandi e divieti, mirano soprattutto a esprimere regole sociali in grado di indirizzare in senso di conferma o mutamento il *modus agendi* dei consociati («funzione espressiva del diritto») soprattutto in settori in cui nella compagine sociale coesistono valori contrastanti, e tale scopo finisce col porre in secondo piano la loro coattività, perseguita senza troppa convinzione proprio a causa della fiducia riposta in spinte condizionanti di altra natura: un esempio di immediata efficacia è quello incentrato sul divieto di fumo nei locali pubblici. Quella che si può considerare la seconda parte della ricerca (57 ss.) si apre con un'analitica esegesi del brano di Polibio (31.26-28) riguardante la successione di Emilia Terza, sposa di Scipione Africano, una vicenda intricata e intrigante, purtroppo con alcuni lati in ombra (solo una marginale riserva tecnica circa i termini dell'ipotetica successione agnatzia di un'Emilia già soggetta a *manus* [69]), ove un ruolo di rilievo è comunque giocato dagli splendidi gioielli della donna, noti a tutta Roma e che nelle pubbliche uscite della matrona su un fastoso carro decorato evocavano l'immagine di un trionfo al femminile, contraltare di quello bellico del marito vincitore di Annibale. Detto qui in breve, non potendo istituire eredi le due figlie Corneliae per il divieto della *lex Voconia*, Emilia, morta nel 162 a. C., li destinò al nipote Scipione Emiliano (gli era al contempo nonna adottiva e zia in quanto sorella del padre naturale Lucio Emilio Paolo Macedonico), il quale, rinunciando al beneficio delle tre rate annuali, corrispose in un'unica soluzione alle stesse (*scil.* ai loro increduli mariti) la metà della ricchissima dote da lui dovuta in quanto subentrato nel debito di Emilia, a signorile compensazione del mancato acquisto ereditario delle zie adottive (almeno così si legge in Polibio, ma l'Autrice ha ragione: è una dote per varie ragioni sospetta [71 ss.]). Di nuovo con una generosità che - scrive lo storico greco - appariva «stupefacente» (ma forse nascondeva «uno studiato trasferimento di poteri» [61]), donò subito quel tesoro di ori e gemme pervenutogli da Emilia alla propria madre naturale Papiria, assai meno fortunata, e in seguito, lei morta, alle due Emilie sue sorelle naturali. Si operava così una significativa deviazione nell'*iter* successorio di quel corredo di pre-

ziosi che tradizionalmente passava di madre in figlia e che, stornato dalla discendenza femminile dell'Africano, finiva diviso e di lì a poco disperso ad allusiva immagine del tramonto politico degli Scipioni. L'Autrice è propensa a credere che sia stata proprio la monumentale eredità che Emilia ricevette per testamento dal marito, odiato e perseguitato da Catone, a indurre il Censore alla *suasio* relativa alla *lex Voconia*, anche se dubita che egli abbia espressamente menzionato la moglie del suo acerrimo nemico: peraltro, sul piano dei fatti, l'ingente eredità di Emilia andò a un uomo, l'Emiliano, più vicino al Censore che al Circolo degli Scipioni. In base a tali presupposti, la celebre ed esemplare affermazione di Cornelia, figlia dell'Africano e di Emilia Terza, la quale indica i due figli Tiberio Gracco e Caio Gracco come i propri gioielli (prescindendo da ritratti meno ammirati della *mater Gracchorum*, l'inarrivabile ma pure indesiderabile «cigno nero» di Giovenale [6.165]), acquista un significato al contempo più profondo e sottile, in quanto con una sfumata allusione ai gioielli perduti della madre, esprime risoluta l'orgoglio consistente nel «convogliare sui figli il prestigio simbolico che le norme non erano riuscite a sottrarre» (89), a riprova della cura e della gestione attive e sapienti di quei valori maschili che le donne romane si vedevano affidati. Gioielli e figli sono pertanto «le armi delle donne», come recita il titolo di uno studio dell'Autrice che precede di poco la monografia (*Gioielli e figli. Le armi delle donne*, in AA.VV., *Madres y familias en la antigüedad. Patronas femeninas en la transmisión de emociones y patrimonio*, Madrid 2021, 289 ss.): dalla prima età imperiale, nei versi dei poeti i figli sono detti *commune pignus* dei coniugi; *pignus* da 'cosa preziosa', 'gioiello' che si dà in garanzia, diventa sul piano semantico 'persona cara', alludendo essenzialmente ai figli, che al padre garantiscono una discendenza e il perpetuarsi del nome e della *potestas*, e alla madre l'antica solidità di un ruolo sociale. Una garanzia reciproca dei coniugi la cui origine sembra legata in particolare alla legislazione augustea (*lex Iulia de maritandis ordinibus* e *lex Papia Poppaea*): per l'uomo e per la donna in età feconda sposarsi e procreare dei figli vale infatti la piena capacità di ricevere per testamento, per la donna con il *ius liberorum* la libertà dalla tutela, una possibile deroga alla *lex Voconia* il cui disposto si interseca ora con quello della *Iulia et Papia* - da ritenersi però, secondo l'Autrice, limitata alla sposa del *classicus*, con esclusione pertanto delle sue figlie (Tit. Ulp. 16.1a) -, e più avanti, nel II secolo, con il Senatoconsulto Tertulliano, la posizione di erede civile *ab intestato* del figlio. Come si è detto, anche dopo la *lex Voconia* continuano a esserci donne ricchissime, tanto che durante il secondo triumvirato viene emanato un provvedimento che impone alle millequattrocento più abbienti di Roma di autodenunciare il loro patrimonio e versare la tassa ritenuta dai triumviri adeguata per finanziare la guerra, con connesso incentivo alla dela-

zione. Tale dispotica misura incontra però un deciso rifiuto e una seconda sollevazione femminile dopo quella del 195 a. C., guidata stavolta da Ortensia, la figlia del grande oratore, il cui discorso di opposizione è incentrato *ad sensum* su un principio analogo al ‘*no taxation without representation*’ della rivoluzione americana. L’ultimo argomento è quello, affascinante, carico di riflessi sociali e specchio di vita familiare, dei legati preziosi, ai quali è dedicato un intero titolo del Digesto (34.2), che riguarda non solo gli oggetti d’oro e d’argento ma anche le vesti spesso di pregio, ove si apprezza la raffinata interpretazione della *voluntas testantis* perseguita dai giuristi ed emerge come una sorta di filo rosso l’usuale trasmissione degli *ornamenta* da marito a moglie o da madre a figlia, nonché un loro carattere di ‘zona franca’ femminile, in cui alla donna è riconosciuta una sostanziale discrezionalità quanto agli atti di disposizione, restando però inteso che, se il suo patrimonio li comprende, deve conservare i beni ‘strutturati’ per le esigenze economiche e il decoro sociale della famiglia, retta - come sappiamo - dalla *potestas* maschile. Mi sono un poco dilungato, ma ancora due parole. L’Autrice (5) elenca in modo schematico una serie di sistemi individuati, dai romani o dagli studiosi moderni, per aggirare i divieti della legge, ma non essendo argomento di suo specifico interesse nell’economia dell’indagine, non si sofferma sui medesimi. Non lo farò neppure io poiché non è questa la sede, anche se sulla reale efficacia di alcuni qualche riserva si potrebbe muovere, e più in generale ho maturato l’idea - derivatami dall’impostazione di Aglaia McClintock - che l’aspetto delle elusioni andrebbe circostanziato. A mio avviso, quelli più validi sono due: la rinuncia al testamento che dà corso alla successione *ab intestato*, già peraltro valutata a livello di ‘costi-benefici’, e il fedecommesso, perché fino al Senatoconsulto Pegasiano (69-70 d. C.) è possibile destinare al fedecommissario anche l’intero compendio dell’*hereditas*. In primo luogo però, fino allo stesso senatoconsulto non si può costringere l’erede istituito ad adire un’eredità della quale gli rimane poco o nulla, e il rischio del suo rifiuto è tanto più elevato quanto più cospicuo è il valore del lascito. Va anche considerato che prima dell’intervento di Augusto, posteriore alla Voconia di almeno un secolo e mezzo, il fedecommesso è sfornito di azione: la *fides* è un valore forte, certo, ma rimane pur vero che se l’onerato non ottempera non c’è nulla da fare. Infine, credo che vi sia un altro punto sul quale riflettere: Gaio (2.285) dice che in origine i *peregrini*, privi di *testamenti factio*, per fedecommesso potevano ricevere, tanto che proprio qui risiederebbe l’origine dei fedecommissi, poi ciò fu vietato, e una vicenda simile riguarda i celibi privi di *capacitas* in forza della *lex Iulia* (Gai. 2.286). Perché lo stesso non è avvenuto quanto alla *lex Voconia*? Secondo me - e alla luce di quanto scrive l’Autrice - non per impossibilità, ma perché sul piano di scelta politica non

si è ritenuto necessario farlo, e questo non mi sembra senza significato circa l'atteggiamento tenuto dagli organi di governo nei confronti di tali vie traverse: è vero che ce ne sono parecchie, tuttavia, a parte gli inconvenienti da cui nessuna è esente, il problema, come si è visto, non stava nella ricchezza femminile in sé - la norma non traguardava un impoverimento delle donne ricche, che tali infatti sono rimaste - ma in quello *status* e in quella titolarità di prerogative conferiti dal titolo di erede. Forse non si è inteso bloccare certi espedienti - e non sarebbe stato precluso: più tardi si è fatto ricorso a *specialia senatusconsulta* per neutralizzare *escamotage* tesi a eludere gli sbarramenti della *lex Fufia Caninia* (Gai. 1.46) - anche perché in fondo non colpivano al cuore la legge, e ciò appare ancora più evidente per il *legatum partitionis* e il *legatum ususfructus*. Il che, concludendo, conferma la validità della tesi sostenuta dall'Autrice, e con essa i pregi del libro, che credo emergano da quanto precede.

*Tutti i tribunali dell'impero.* È risaputo che l'immane *corpus* ulpiano ha fornito ai compilatori di Giustiniano circa un terzo dell'intero contenuto dei *Digesta*, tuttavia tra le numerose opere del giureconsulto di Tiro è abbastanza difficile reperire scritti dai titoli strani, o comunque per vari aspetti particolari, come per intenderci la monografia sui 'ritrovati giuridici' (*l.s. de heurematicis*) di Modestino (Lenel 70-79), o quella di Paolo *De portionibus quae liberis damnatorum conceduntur* (1262-1263). Una rara eccezione può forse individuarsi nei libri *X de omnibus tribunalibus* (Lenel 2254-2295), ove tuttavia la singolarità non si colloca sul piano terminologico relativo al titolo o sulla ristretta peculiarità dell'argomento, ma, al contrario, in una sua generalità che in definitiva lascia perplessi specie se rapportata alle altre opere contermini del giurista, quali per esempio il *De officio consulis*, il *De officio praefecti urbi*, il *De officio praetoris tutelaris*, e altre ancora. E in effetti il punto-chiave è proprio questo: «tale scritto costituisce, nel suo genere ed anche a causa della sua intitolazione, un vero e proprio *unicum* insuscettibile di essere classificato in nessuna delle grandi categorie di opere della giurisprudenza romana», come sottolinea Francesco Arcaria (377), che ai libri 'su tutti i tribunali' di Ulpiano dedica il suo ultimo ponderoso e dettagliato volume monografico, *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022, IX-413; ove l'opera è indagata da ogni angolo visuale e l'intero complesso delle reliquie restituite dal Digesto e riordinate dalla *Palingenesia* leneliana è sottoposto a un'esegesi accurata, metodica e puntuale. Intanto un problema è legato proprio a quel titolo «strano», infatti nell'*Index Florentinus* esso non compare: vi figura invece (XXIV.5) uno scritto di Ulpiano intitolato *protribonalion βιβλία δέκα*. Si pone con tutta evidenza un primo rilevante interrogativo: siamo di

fronte a un'unica opera con due denominazioni diverse o a una duplicità di scritti? Le discussioni non mancano, ma il favore della prevalente dottrina va alla prima soluzione e alla stessa l'Autore aderisce, pur ammettendo che la valenza probante del passo di Giovanni Lido che in genere si invoca non appare immediata, in ogni caso pochi ormai pensano a due diverse edizioni del medesimo trattato. È vero che i frammenti restituiti dal Digesto provengono soltanto da sette libri (1-5, 8-9), ma, per quanto non privo di una sua singolarità, il dato non si presenta ostativo in quanto il limite di dieci non è superato. Teorie radicalmente demolitrici hanno investito, insieme con tanti altri non solo di Ulpiano, anche questo scritto, identificandolo in una collezione postclassica di brani ulpiane, magari anche interpolati, ma l'Autore, insieme con altri studiosi di varie epoche - tra quelli più risalenti Alfred Pernice -, è favorevole alla classicità dell'opera, che andrebbe collocata nel regno di Caracalla: secondo Tony Honoré, nell'anno 215. Tale soluzione è corroborata da tre elementi: la minuziosa analisi stilistica sulla prosa di Ulpiano condotta dallo studioso dell'All Souls College scomparso di recente, un antesignano dell'impiego dell'informatica nel nostro campo di indagine; il ricorrere in tre frammenti dell'espressione *imperator noster* riferita ad Antonino Caracalla; la frequenza con cui il termine *tribunal* compare nei testi giurisprudenziali classici (22 volte): spesso all'ablativo preceduto da *pro* (*pro tribunali*), più di rado da solo (6 volte), ma comunque in grande maggioranza nei testi di Ulpiano. In questi ultimi sei casi il vocabolo appare sinonimo di 'giudice', 'organo giudicante', 'corte di giustizia', con riferimento di volta in volta alla competenza, alla *iurisdictio*, alla struttura, o anche al profilo logistico se posto in relazione all'assenza di una parte. Anche se non sono mancate voci autorevoli secondo le quali, con sguardo rivolto alla testimonianza dell'*Index Florentinus*, il titolo originario dell'opera sarebbe stato *Libri pro tribunali* o (meno plausibilmente, a me sembra) *Libri de rebus quae pro tribunali a magistratibus geruntur*, lo Studioso ritiene che quella attestata dalle *inscriptiones* del Digesto sia la denominazione autentica, ed esclude che lo scritto di Ulpiano vertesse unicamente sul rito proprio del *tribunal*, ovvero su quel complesso di atti compiuti davanti al magistrato nella sua funzione di organo giurisdizionale con limitazione dell'argomento alla *cognitio extra ordinem*, per investire invece «tutti' gli organi giudicanti nella loro eterogeneità», cioè sia quelli dell'*ordo* sia quelli della procedura cognizionale. Lo dimostrano alcuni passi dell'opera che non possono che riferirsi al processo ordinario, nonché, del resto, lo stesso aggettivo *omnibus* che figura nel titolo della medesima: Detlef Liebs traduce *omnis* con «allerlei», peraltro l'Autore non esclude che l'espressione *omnibus tribunalibus* recasse pure una valenza ulteriore alludendo all'esistenza di disposizioni comuni al processo formulare e a quello straor-

dinario. Particolarmente significativo in tal senso D. 2.12.1, tratto dal IV libro dell'opera, il quale cita un'*oratio Marci* che, in tema di tempi del processo, ha esteso ai giudizi straordinari regole da tempo fissate per i giudizi dell'*ordo*, realizzandosi così un nucleo normativo comune ai due tipi di rito, e al contempo riserva altri principî ai soli processi formulari (lo si ricava da D. 2.12.2 [Ulp. 5 *ad ed.*]) e altri ancora esclusivamente a quelli cognizionali. Non meno interessante in analoga prospettiva D. 42.1.59pr.-2, tratto dal quarto libro dell'opera (Lenel 2272), in cui - come in modo convincente argomenta lo Studioso - vengono enucleati alcuni principi generali sul contenuto e il modo di esprimersi della sentenza con riferimento non solo ai giudici della *cognitio*, come sovente si è ritenuto, ma anche al *iudex privatus* del processo formulare. In particolare viene citato un *rescriptum* di cui non è possibile individuare la provenienza ma che, pur pronunciato in rapporto a un preciso processo, dell'*ordo* o *extra ordinem* che sia, sembra suggerire «la necessità psicologica, avvertita da Ulpiano, di avvalorare l'enunciazione di un principio comune a tutti e due i tipi di processo con la forza derivante da un provvedimento autoritativo imperiale» (141). (Aggiungerei che espressioni come '*solve, quod petitum est*' o '*quantum petitum est*', che stando al testo citato risultano compatibili con una sentenza validamente espressa, non si coniugano soltanto con la procedura straordinaria, ma sono anche compatibili - tanto più nel III secolo - con quella incentrata sulla formula). Anche se non possono negarsi talune affinità in particolare con i *libri de officio*, è dibattuto il rapporto con questi dell'opera *de omnibus tribunalibus*: molti studiosi la ritengono complementare a quelle precedenti pure di mano ulpiana, altri sono di diverso avviso, magari individuandovi, come Gaetano Scherillo, molti tratti comuni con il *De officio consulis* (nel testo l'assenza dei riferimenti ai *consules* sarebbe dovuta all'intervento compilatorio). Dell'opera il Digesto conserva 34 frammenti divisi, come si è accennato in 7 dei 10 libri - mancano all'appello il VI, il VII e il X - e l'Autore, con immutabile regolarità di passo, li esamina tutti in successione in altrettanti capitoli dedicati nell'ordine ai singoli libri: si tratta sempre di un'esegesi rigorosa, caratterizzata da una costante attenzione terminologica e accompagnata da una scrupolosa informazione sulle tesi sostenute dalla dottrina, non solo riferite in sintesi ma sempre discusse, senza trascurare la stagione interpolazionistica, i cui scritti - scriveva con polemico disappunto Antonio Guarino (*Gerhard von Beseler*, Nota di lettura alla rist. anast. delle *Juristische Miniaturen*, Napoli 1989, XI s. = *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 96) - scontano spesso una condanna sommaria e grossolana, benché «letteratura tutta rigorosamente non letta e analizzata». In questa sede non è possibile un esame analitico, ma tra le risultanze euristiche generali merita di essere sottolineato - e lo fa del resto lo

stesso Autore nelle «Conclusioni» (377-383) - il prestigio che continua ad accompagnare la carica del *praetor urbanus* in un'epoca in cui la *cognitio extra ordinem* - la quale peraltro si modella sulle regole sperimentate dell'*agere per formulas* - sta occupando con invasività sempre maggiore lo spazio processuale in vista di un imminente e radicale avvicendamento alla procedura dell'*ordo*. Si tratta di un esempio lampante della vitalità feconda e duratura di un organo repubblicano nella nuova temperie del principato, pur nella fase di quest'ultimo legata alla dinastia africana dei Severi che incomincia a intravederne il declino. Il pretore rimane una sorta di modello anche rispetto al *praeses provinciae*, al *procurator Caesaris*, ai *praefecti aerarum* ugualmente menzionati nell'opera, a testimonianza del dato per cui nella *iurisdictio* del pretore formulare Ulpiano ravvisava «un imprescindibile punto di riferimento per il concreto esercizio delle funzioni degli altri magistrati e dei funzionari imperiali» (383). Stimolante, poi, l'ipotesi che nell'*oratio Marci* menzionata in diversi luoghi dell'opera, i cui contenuti specifici sono difficilmente ricostruibili ma che si pone - *unicum* anch'essa - come un disegno di regolamentazione complessiva della procedura ordinaria e di quella *extra ordinem* segnandone al contempo tratti comuni e altri specifici, si possa plausibilmente individuare l'impulso alla redazione dell'opera ulpiana con il suo citato esteso orizzonte. In proposito, trovo che la conclusione, più volte accennata, secondo la quale il *De omnibus tribunalibus* di Ulpiano si riferisce a tutte le forme giurisdizionali nelle loro diverse tipologie, nonostante le finalità pratiche dell'opera e oltre all'interesse del risultato scientifico in sé considerato, rechi anche una suggestione di altra natura, ossia il *signum* dell'universalità dell'impero visto dall'angolo visuale della sua supervisione regolatrice e sanzionatoria della vita civile dell'*oikoyμένη*, e che in questo senso si inserisca con coerenza nella concezione ulpiana dell'*imperium Romanum*, espressione che - come rileva Valerio Marotta, *Una nota biografica su Ulpiano: un giurista tra Tiro e Roma*, in C. Bearzot - F. Landucci - G. Zecchini (cur.), *Migranti e lavoro qualificato nel mondo antico*, Milano 2020, 241 nt. 33) - «nel senso, oggi diremmo, di sintesi imperiale» negli scritti dei giuristi ricorre soltanto in Ulp. 1 *de cens.* D. 50.15.1pr., uno dei testi più noti del giureconsulto severiano, ove egli celebra la *in Syria Phoenice splendidissima Tyriorum colonia, unde 'ei' origo est*. Vorrei concludere con un aspetto metodologico che nel libro (18-19) è consegnato a una «breve avvertenza», ma che, almeno a mio credere, appare meritevole di una più circostanziata sottolineatura. Per l'indagine che si era proposto, ai fini di una approfondita visione d'insieme sui *libri de omnibus tribunalibus* di Ulpiano, la cui unica trattazione specifica era costituita da un saggio del Pernice del 1893, l'Autore - come egli stesso dichiara - aveva a disposizione due percorsi: o la considerazione esegetica di ciascuno dei frammenti in nostro possesso se-

condo l'ordine della *Palingenesia* di Otto Lenel, o quello di concentrare lo sguardo, in forma più libera, su alcuni temi 'sintomatici' da ritenersi più direttamente rivelatori dei caratteri dell'opera sul piano contenutistico nonché delle finalità della medesima (questa è stata, per esempio, l'opzione di R. BONINI, *I libri de cognitionibus di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano 1964). Come dichiara Francesco Arca-ria, e del resto si è anticipato in questa sede, la scelta è caduta sul primo modo di procedere: ciò, in quanto - egli scrive -, stante la scarsità dei frammenti di cui disponiamo, per la ricostruzione dell'opera non si può che seguire l'ordine leneliano, onde, come scrisse Mario Talamanca, citato espressamente dall'Autore, «non resta che affidarsi all'opera del grande maestro, di cui per lunghi anni sarà difficile, molto difficile, che si dia una seria alternativa». Vi è tuttavia un aspetto ulteriore al quale comprensibilmente lo Studio-so non accenna, ma che dalla mia diversa posizione ritengo giusto porre in rilievo: ossia che - detto ora molto in breve - in realtà la sua opzione si presenta anche come la più difficile e la più scomoda, perché vincola a seguire un ordine già dato, 'eteronomo', a farlo con costante regolarità, senza salti od omissioni, e soprattutto rende alla fine più complesso tirare efficacemente fila euristiche che l'altro metodo consente invece in modo più spedito e lungo un *ductus* dominabile e monitorabile *ab initio* nel suo svolgersi. Mi sembra, insomma, che si tratti di un merito almeno non inferiore a quelli indicati in precedenza.

*Quel magister equitum di Cesare.* Mentre in un lento succedersi fuori dal tempo si dipanano i giorni dell'esilio su quello scoglio scuro in mezzo all'Atlantico, Napoleone continua a dedicarsi alla storia di Roma, dettando nelle notti insonni al fedele Louis-Joseph Marchand le sue riflessioni sui Commentari di Cesare (*Précis des guerres de César*, Paris 1836), al quale lo legano sintomatiche affinità di carattere e di concezione politica. Su un punto in particolare il suo pensiero è tanto fermo da apparire scultoreo: il conquistatore delle Gallie, il dittatore pugnalato dai congiurati alle Idi di Marzo del 44 a. C. nella curia di Pompeo, non aveva mai pensato di instaurare un potere monarchico e la pressoché costante convinzione storiografica gli appare in tal senso distorta da un grossolano errore prospettico. Su quale trono avrebbe voluto sedersi? Su quello di Romolo, di Numa e degli altri antichi re che non comandavano oltre «la periferia della città»? Su quello dei sovrani barbari sempre sconfitti da Roma e che spesso seguivano in catene il carro trionfale? Non si può crederlo, «i Romani erano abituati a vedere i re attendere negli atrii dei magistrati». In realtà Cesare, pur detenendo il potere, ha sempre mostrato rispetto per le istituzioni repubblicane e le ha mantenute in

pieno vigore, e Bruto lo ha ucciso irretito da un pregiudizio formatosi nelle scuole greche, che lo portava ad assimilarlo a un comune *tyrannos* usurpatore del potere nella *polis*. «Sarebbe stata una politica molto strana - a giudizio del grande Corso - sostituire la sedia curule dei vincitori del mondo con il volgare e spregevole trono dei vinti». Una calunnia, dunque, prorogatasi per forza inerziale fino ad assurgere a condivisa verità storica: espressioni icastiche, senza mezzi toni, ma di chi conosce bene l'argomento di cui parla - anche nella sperduta Sant'Elena Napoleone aveva a disposizione qualche migliaio di volumi -, parole che comunque inducono a riflettere. Tuttavia l'idea, allora come oggi, rimane tendenzialmente quella che l'imperatore in esilio respinge con sdegno, quasi come contraria a una logica evidenza. Essa peraltro pervade le stesse fonti antiche: *iure caesus*, sentenzierà Svetonio (*Caes.* 76.1) sull'evidente scia di una vulgata; d'altronde in generale il motivo della condanna a morte legata a un'*affectatio regni* vera o presunta punteggia la storia di ogni tempo, tanto - per limitarci a un altro esempio celebre e quasi speculare - da investire anche il Cristo (Iacopone da Todi, *Lauda* 93, 15-16): «Crucifige, crucifige! homo che se fa rege, secondo nostra lege, contradice al senato». La lettura affascinante dei *Précis*, riediti in occasione delle recenti celebrazioni del bicentenario napoleonico, posti in un confronto - quasi una sorta di dialogo a distanza - con un sorprendente testo epigrafico scoperto nel sito archeologico dell'antica *Privernum* (Latina) e reso noto di recente in edizione critica (F. ZEVI - F. CASSOLA, *I Fasti di Privernum*, ZPE 197 [2016] 287-309), hanno indotto Orazio Licandro a una ponderosa ricerca incentrata sulla *quaestio* di una morte violenta che ha mutato la storia. Così, alla luce di nuovi elementi, sulle conclamate ragioni di un omicidio sempre giustificato, a partire da chi lo commise, come improcrastinabile difesa della libertà da un dittatore che voleva farsi re - onde poi il suo nome diverrà la personificazione dello stesso potere imperiale, dai Cesari ai Kaiser agli Czar -, cala il dubbio dello Studioso, il quale, come è regola, lo affida al vaglio dell'indagine scientifica (O. L., *Cesare deve morire. L'enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022, 1-349). I Fasti di *Privernum*, restituiti in parte da un'iscrizione marmorea in quattro frammenti, recano la lista dei magistrati degli anni 45-43 a. C.: si tratta di un documento di rilievo primario, innanzitutto perché va a colmare una lacuna dei Fasti Capitolini, ai quali è strutturalmente affine, poi perché vi si ricava il preciso disegno di Cesare circa la distribuzione delle magistrature relative al periodo in cui avrebbe dovuto aver luogo l'impegnativa campagna bellica contro i Parti, la quale come è noto rimase allo stadio di mero progetto per le fatali Idi di marzo che cadevano a immediato ridosso della programmata partenza per l'Oriente (18 marzo). Cesare vi risulta *dictator perpetuus* dopo aver abdicato, nel febbraio del 44 a. C., alla dittatura conseguita

per la quarta volta, e questo si sapeva: ciò che invece - non senza sorpresa - è emerso *ex novo* dall'epigrafe è il ruolo attribuito a Marco Emilio Lepido, il quale, su un binario parallelo, abdica alla carica di *magister equitum* ricoperta per la seconda volta per assumere quella di *magister equitum perpetuus* come il *dictator*, e si trova a sua volta affiancato da due *magistri equitum*, Marco Valerio Messalla Rufo e Gneo Domizio Calvino, pure scelti da Cesare, i quali dovrebbero governare Roma mentre egli gestisce la spedizione militare. Va sottolineato che di Marco Emilio Lepido come *magister equitum perpetuus* non c'è traccia in nessuna fonte antica (i Fasti Capitolini recano sul punto una lacuna, che il Degrassi integra con un terzo magisterio del futuro triumviro: *M. Aemilius Lepidus [III mag(ister) eq(uitum)]*). Quanto ai fatti storici, l'Autore (33) pone in risalto la veridicità pressoché inoppugnabile delle fonti epigrafiche rispetto a quelle di tradizione manoscritta: è in gran parte vero, tuttavia dall'errore non sono immuni neppure il redattore del testo e il lapicida. Si può peraltro convenire che in questo caso è assai difficile che lo stesso ricorra, in quanto - secondo la ricostruzione di Fausto Zevi, che sul citato *unicum* documentale si è confrontato con altri esperti - nell'iscrizione si aggiunge che Lepido sarà comandante della cavalleria finché Cesare sarà dittatore (*quoad dict(ator) Caesar esset*), e che questi dal canto suo vi appaia come *dictator pepetuus* è incontestabile. Del resto il dato appare pienamente conforme a quanto si insegna sulla magistratura del dittatore in Roma antica. Vi è anche da considerare che le lame dei congiurati hanno bloccato sul nascere un disegno cesariano di assegnazione delle magistrature, e ciò rende abbastanza comprensibile che, sebbene il marmo privernate non abbia subito erasure, in altri documenti posteriori alle Idi di marzo Emilio Lepido non figura, nel 44 a. C., come un effimero *magister equitum perpetuus*, ma - così in un'iscrizione di Terracina - come un comandante della cavalleria per la terza volta (*III magister equitum*). Ciò premesso, detto ora molto in breve, Cesare non fu assassinato perché aspirava alla dittatura perpetua per il semplice motivo che l'aveva già conseguita, tra l'altro senza che alcuno gli avesse scagliato contro l'anatema né lo avesse formalmente accusato di aspirare al regno. Poi, 'dittatore perpetuo' non significa in questo caso 'dittatore a vita' - viene in proposito istintivo un richiamo *ad sensum* alla 'perpetuità' dell'editto pretorio anteriore alla codificazione giuliana -: era in realtà una magistratura priva di una scadenza predefinita perché finalizzata alla campagna partica, la quale prevedibilmente avrebbe richiesto un triennio (se non addirittura un lustro). Ma soprattutto - e questo è il punto-chiave -, appare un progetto assolutistico quanto meno singolare quello che prevede un viceré vitalizio: quel comandante della cavalleria 'perpetuo' egli pure, con a fianco altri due *magistri equitum*, questi non 'perpetui', che reggerebbero Roma. «Ora, finché l'atten-

zione era concentrata sulla carica monocratica del *dictator* divenuta vitalizia, – scrive l'Autore (23) – l'accusa di tirannide o aspirazione al *regnum* possedeva certamente una sua intrinseca forza, ma la presenza di un *magister equitum perpetuus* muta completamente il quadro». In un panorama che pure tanto concede all'opinabile, il *magister equitum perpetuus* inciso a scalpello sulla pietra di *Privernum* è un punto fermo che sparglia un gioco procrastinosi per secoli. Infine, anche concepire l'instaurazione di un impianto monarchico incentrato sulla propria persona mentre ci si accinge a partire per un'impresa quanto mai perigliosa, che comunque vada implicherà la permanenza di anni in terre lontane, è un altro particolare che lascia abbastanza perplessi. Questo per rendere un'idea immediata del filo rosso che percorre la ricerca di Orazio Licandro, la quale tuttavia, con costante aderenza alle fonti - riprodotte in tradizione italiana per un lettura più 'cordiale' che non va però a scapito del rigore - e grazie a un ragionare lucido e serrato, si colloca da ogni angolo visuale atto a fornire elementi critici che, insieme con la nuova testimonianza epigrafica, consentano la valutazione della vicenda storica legata al cesaricidio e all'enigma delle Idi di marzo: dalla disamina tecnica relativa alla dittatura di Cesare, che non può essere assimilata a quella (*legibus scribundis et rei publicae constituendae* di Lucio Cornelio Silla; al «mistero del giovane Ottaviano» il cui nome, contrariamente a quanto avviene nelle fonti di tradizione manoscritta, nei Fasti di *Privernum* non compare tra i *magistri equitum* voluti da Cesare; all'evolversi del piano dei congiurati, che ha origini assai anteriori all'assunzione della dittatura perpetua e denota smagliature e ambiguità nello stesso partito cesariano; ai rapporti tra Cesare e Antonio, incrinatisi negli ultimi anni dopo la sostituzione di questi con Emilio Lepido quale *magister equitum* del dittatore; ai complessi rapporti tra Cesare e Cicerone, segnati da fasi profondamente diseguali, anche perché alle speranze (più o meno obbligate) dell'oratore segue la disillusione, per cui l'Arpinate (a volte nei panni di 'congiurato ombra') finisce nella *communis opinio* con il diventare una delle fonti che deporrebbero per l'*affectatio regni* da parte di Cesare - ma, come bene mette in luce l'Autore, c'è il Cicerone *vivo Caesare* (*In difesa di Marcello*, 8.23: «A te solo, Cesare, spetta di rimettere in piedi tutto lo Stato ... a te spetta riorganizzare l'amministrazione della giustizia, ristabilire la *fides*, reprimere gli eccessi del malcostume, favorire l'incremento demografico e frenare con una severa legislazione quel disordine generale che è ormai dilagante» [209]) e il Cicerone *mortuo Caesare* (*Filippiche*, 2.45.116: «Da anni e anni puntava al regno, alla fine con uno sforzo immane, e a costo di grandi rischi, realizzò il suo proposito» [173]), che con lo stigma del tiranno in realtà intende colpire Antonio, l'uomo forte del momento, che a giudizio dell'oratore favorì anche platealmente quell'anelito e ora mostra di perseguire

uno analogo; ai lunghi e meditati preparativi di una spedizione che non era limitata ai Parti, ma avrebbe coinvolto anche diversi altri popoli non solo orientali - secondo uno storico prevedeva pure il taglio dell'istmo di Corinto - e di cui si potrebbero intravedere prodromi nella permanenza di Cesare in Egitto presso Cleopatra e in un lungo viaggio sul Nilo forse in chiave di esplorazione ambientale per un prossimo cammino di guerra; poi tanto altro ancora di cui in questa sede non si può dare conto neppure in pillole. In ogni caso, diventa difficile accettare l'assimilazione della dittatura perpetua di Cesare alla «förmliche Deklaration der Monarchie» asserita da Martin Jehne - in realtà, sottolinea lo Studioso (281), il disprezzo del *dictator* romano per i titoli regali è uguale a quello del Bonaparte per la figura del monarca -, appare invece plausibile che nell'animo, nella *forma mentis* e nei propositi di Cesare pressoché l'intera scena sia dominata dalla spedizione contro i Parti e che i citati assetti istituzionali siano concepiti in precipua funzione della medesima. Si trattava infatti di un'impresa epocale contro l'eterno e indomito nemico di Roma, che dopo la disastrosa esperienza di Crasso soltanto l'Invitto, *Fortuna adiuvante*, avrebbe potuto sconfiggere; il che avrebbe consegnato a Roma l'altra metà dell'*oikoyménē* e un dominio virtualmente illimitato in direzione orientale, verso l'altro Oceano, replicando secoli dopo l'epopea di Alessandro. E Cesare non era uomo votato alla prudenza diplomatica né alla planimetria delle riforme, di cui pure Roma aveva un bisogno vitale: era l'uomo delle conquiste militari, il cui impatto potente e glorioso si sovrapponeva al complesso dei problemi come un rimedio assorbente e salvifico («L'espansionismo era l'unica cura da lui immaginata e somministrata, e per molti anni il gioco funzionò» [287]). Cesare comunque doveva morire e proprio quello era il tempo: lo era, perché non doveva nemmeno partire. Depone in tal senso la determinazione dei congiurati ad agire a ogni costo prima del 18 marzo, giorno di avvio della spedizione partica. In fondo, perché questa urgenza ineludibile e febbrile? Cesare, non più giovane né garantito dalla salute di un tempo, sarebbe rimasto lontano da Roma per anni, e trattandosi di un'impresa ai limiti dell'impossibile - almeno secondo Cicerone, non però per il grande stratega corso, che ne aveva pure immaginato le modalità tattiche, e forse nemmeno per un reduce di Carre come il congiurato Gaio Cassio Longino consapevole degli errori di Crasso -, la sua morte in quelle plaghe remote non avrebbe destato sorpresa. Ma per esiguo che fosse, era un rischio che non si poteva comunque correre, perché troppo alta era la posta in gioco. In caso di vittoria, infatti, non si sarebbe assistito all'usuale trionfo di un condottiero di valore, ma a quello di un nume: (270) «Se Cesare fosse ritornato vivo e vincitore, da quel momento nessuno e nulla avrebbe più potuto impedire che diventasse re: ma non era l'aspetto istitu-

zionale a preoccupare i cospiratori, quanto una sgomenta frustrazione per l'immensa gloria che avrebbe collocato Cesare su un piano quasi sovrumano». La causa della morte di Cesare è stata dunque, in ultima analisi, la sua stessa grandezza, unita all'instinguibile ambizione ad accrescerla superando sempre il limite, e proprio questo, non il giogo della tirannide, era il prezzo inaccettabile legato a una colpa che non ammetteva perdono. Se vogliamo, senza negargli il severo conflitto interiore del parricida, il Bruto di Shakespeare (*Julius Caesar*, III.2) lo confessa in una laconica frase: «but, as he was ambitious, I slew him». Nel novero delle più recenti pubblicazioni non solo giusromanistiche, *Cesare deve morire* di Orazio Licandro è un saggio da leggere tra i primi: un libro molto bello, di scienza e di passione.

RENZO LAMBERTINI

A proposito di



## GLI ATTI DEGLI APOSTOLI E L'IMPERO ROMANO

ULRICO AGNATI  
Università di Urbino Carlo Bo

1. Gli *Atti degli Apostoli* costituiscono una fonte suggestiva e importante per la storia del diritto romano, in particolare per il diritto pubblico, con i profili inerenti le istituzioni e la procedura<sup>1</sup>. Un bell'esempio di utilizzo di questa fonte era stato offerto dalle *Sarum lectures* tenute da A.N. Sherwin-White nel 1960-1961 e successivamente raccolte in volume<sup>2</sup>.

Vengono alla mente quelle celebri lezioni leggendo due monografie di Paolo Costa, incentrate sugli *Atti degli Apostoli* e pubblicate a distanza di quattro anni l'una dall'altra. Tra i vari risultati che portano, queste due indagini confermano l'ascrizione degli *Atti*, la cui paternità è attribuita a Luca, al genere storiografico, insieme all'accuratezza del dato storico e giuridico che vi viene riportato<sup>3</sup>.

La prima monografia riguarda le vicende occorse ai cristiani a Tessalonica<sup>4</sup> e la seconda riguarda le vicissitudini dei cristiani a Efeso. Paolo è l'innesco, in quanto apostolo che porta il κήρυγμα rivoluzionario, ma non è il protagonista delle vicende che vengono narrate, nelle quali emergono altri fratelli che seguono "la via", i Giudei, la popolazione locale, le istituzioni cittadine e il diritto, che Luca mostra ben funzionare, nel contesto ordinato dell'impero, e capace di garantire tutela ai cristiani, in quanto non colpevoli.

Le monografie di Costa compongono un dittico che offre numerosi spunti al giusromanista e, più in generale, all'antichista, perché il libro neotestamentario è affrontato con differenti strumenti, chiarendone i contenuti e la struttura.

---

<sup>1</sup> A proposito di P. COSTA, *Paolo a Tessalonica. Esegesi, storia, diritto*, presentazione di Dean P. Bécharde S.J., postfazione di Mariagrazia Bianchini, Assisi, Cittadella Editrice, 2018, pp. 236 e di P. COSTA, «*Scoppiò un grande tumulto*» (*At 19,23-40*). *Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico*, presentazione di Valerio Marotta, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 592.

<sup>2</sup> SHERWIN-WHITE, *Roman society*.

<sup>3</sup> MARGUERAT, *Luc, l'historien de Dieu*.

<sup>4</sup> Si segnala al proposito MAROTTA, *Recensione a P. Costa*.

2. *Atti* 17, 1-10 narra di Paolo e Sila che, dopo essere passati per Amfipoli e per Apollonia, raggiunsero Tessalonica. Paolo, come da prassi, si rivolse dapprima ai Giudei e, nella locale sinagoga per almeno tre sabati, fondandosi sulle Scritture, mostrò le profezie riguardanti il Messia sofferente, ma vittorioso sulla morte in quanto risorto. E identificava il Messia con Gesù. Alcuni Giudei si convertirono e anche un numero assai elevato di Greci timorati di Dio e varie donne appartenenti alle famiglie più importanti. Questo suscitò l'invidia dei Giudei che assoldarono una plebaglia violenta e assalirono la casa di Giasone per condurre Paolo e Sila davanti al popolo. Non avendoli trovati, trascinarono Giasone e altri cristiani innanzi ai magistrati della città, con un'accusa precisa: «Questi uomini hanno messo in agitazione il mondo intero e ora sono arrivati anche qui da noi. Giasone li ha accolti in casa sua. Tutta questa gente agisce contro la legge dell'imperatore: essi infatti dicono che c'è un altro re, Gesù»<sup>5</sup>. L'agitazione creata era notevole in tutta la città; Giasone e gli altri furono liberati "su cauzione" e di notte Paolo e Sila furono fatti partire e si recarono alla città di Berea.

Costa affronta in modo sistematico la pericope, rilevando dapprima sotto il profilo della *critica textus* la sostanziale affidabilità del testo cd. Alessandrino, adoperato nella maggior parte delle edizioni critiche<sup>6</sup>.

Luca mostra, anche in occasione del tumulto di Tessalonica, che non sono i cristiani a fomentare i disordini: i pagani (At 16, 19-22; 19, 24-29) o i Giudei (At 14, 2 e 5 e 19; 17, 13; 21, 27-36), come in questa vicenda, opponendosi violentemente ai cristiani, creano la situazione che mette a rischio l'ordine pubblico. Il fatto che i Giudei<sup>7</sup> debbano coinvolgere i pagani (partendo dal basso, dalla feccia degli ἀγοραῖοι, gli sfaccendati della piazza) intende mostrare che il loro peso nel contesto cittadino è limitato: perdere dei timorati di Dio (greci e romani, anche illustri, come le donne menzionate: At 17, 4 τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι) che divengono cristiani, peraltro, è un problema anche sotto il profilo dell'accettazione e della rilevanza della comunità giudaica all'interno della città<sup>8</sup>. La strategia dei Giudei, inoltre, consiste nello spostare lo scontro dal

<sup>5</sup> Le traduzioni italiane dei passi scritturali sono tratte da TILC - Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente.

<sup>6</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 15-42.

<sup>7</sup> MARGUERAT, *Il giudaismo sinagogale*.

<sup>8</sup> Ad Antiochia di Pisidia, invece, i Giudei avevano fatto leva sulla fascia alta della popolazione cittadina: donne pie di alto rango e i notabili della città; vd. At 13, 50: οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὀρίων αὐτῶν.

piano teologico (Paolo predica l'identità di Gesù crocifisso e risorto con il Messia atteso da Israele) a quello politico-istituzionale, accusando Paolo di portare un messaggio politicamente rivoluzionario. L'accusa è assai facile, in quanto il Re del Regno di Dio è assai più semplice da concepire come re terreno e politico, piuttosto che in una prospettiva spirituale, piuttosto che come il Servo sofferente e l'Agnello di Dio.

I Giudei, in spregio alla legalità, entrano con la forza nella casa di Giasone, che aveva ospitato Paolo e Sila, ma questi ultimi non si trovano. Luca non aveva menzionato Giasone in precedenza e Costa prova a delinearne un profilo<sup>9</sup>. L'obiettivo dei Giudei è trascinare Paolo e Sila davanti al δῆμος (προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον), in un misto di violenza privata e tentativo di coinvolgere le istituzioni, in quanto il δῆμος può, assai verisimilmente, essere considerato come l'assemblea popolare. Non trovando Paolo e Sila, i Giudei portano Giasone e alcuni altri cristiani davanti ai politarchi (At 17, 6 μὴ εὐρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσπυρον Ἰάσονα καὶ τινὰς ἀδελφούς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας). Al riguardo Costa richiama un'iscrizione di Tessalonica, datata all'anno 143 d.C., che attesta nella città l'attività di sei politarchi (magistrati di vertice), della βουλή (consiglio cittadino) e del δῆμος<sup>10</sup>.

Seguendo Horsley e facendo tesoro dei dati epigrafici, Costa riconosce nei politarchi i titolari di una magistratura annuale, collegiale, con funzioni amministrative ed esecutive, con facoltà di convocare la βουλή e l'assemblea popolare (ἐκκλησία), dove potevano proporre mozioni e di cui eseguivano le decisioni. In quanto alle loro funzioni giudiziali esse sono attestate dagli *Atti*: Giasone e i fratelli vengono portati davanti all'assemblea del δῆμος presieduta dai politarchi. Incrociando i dati provenienti dalle fonti, Costa osserva che in Plin. *Ep.* 10.96 le accuse contro cristiani sono elevate a seguito di un'istruttoria condotta da funzionari subalterni o da magistrati cittadini, non direttamente dal governatore romano<sup>11</sup>.

Innanzi ai politarchi i Giudei gridano la loro accusa (anche in At 25, 24 Festo riferisce al re Agrippa che i Giudei si sono rivolti a lui βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν [Paolo] ζῆν μηκέτι).

Il contenuto dell'accusa può essere così scandito: a) sono a Tessalonica quelli che mettono l'intero mondo civile sottosopra (At 17, 6b), b) Giasone

<sup>9</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 104-107.

<sup>10</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 114-125; BAYET, DUCHESNE, *Mémoire sur une mission au Mont Athos*, 10; HORSLEY, *The Politarchs in Macedonia*.

<sup>11</sup> Altre fonti (in part. Marciano, D. 48.3.6) sono analizzate in BOTTA, *L'iniziativa processual-criminale*; MAROTTA, *L'elogium nel processo criminale*; BIANCHINI, "Cognitiones" e "accusatio", in part. 52.

è loro complice in quanto li ha accolti nella sua casa (At 17, 7a); c) tutti costoro agiscono contro i provvedimenti di Cesare perché dicono che c'è un altro re, Gesù.

Questa accusa ha forti parallelismi con quella mossa a Gesù stesso nel Vangelo di Luca (Lc 23, 2), unico tra i Vangeli a dettagliare l'accusa a Gesù, dove si riporta che i Giudei affermano che Gesù: a) sta sovvertendo la nazione (ripetuto anche in Lc 23, 5), b) istiga all'evasione fiscale, c) si è proclamato Re-Messia.

La sostanza della sovversione è nella regalità di Gesù, regalità ovviamente intesa in senso mondano e politico.

I politarchi vengono investiti con l'intento di coinvolgerli emotivamente: gli agitatori sono imputabili di *turba* o di *tumultus*, e del reato di *seditio* che viene rappresentato in un contesto non soltanto locale, ma universale, con evidente iperbole, ma rispondendo anche alla caratteristica di universalità propria del messaggio cristiano.

Leggendo le due lettere di Paolo ai Tessalonicesi si può cercare di ricostruire il profilo politico della predicazione dell'Apostolo dei gentili<sup>12</sup>. Il contenuto sovversivo del messaggio si può riconoscere laddove Paolo invita ad abbandonare gli idoli (1Ts 1, 9), e, implicitamente, l'idolatria connessa al culto imperiale. È destabilizzante, inoltre, l'annuncio della *παρουσία* del Signore e κύριος – quest'ultimo è un vocabolo politicamente sensibile e conteso in quanto indica anche l'imperatore, e la stessa *παρουσία* riguarda parimenti l'imperatore. Analoga concorrenza tra un Dio geloso, nemico degli idoli (gli dèi pagani), che vieta il culto imperiale, si trova in 1Ts 2, 12 dove la sovranità/il Regno e la gloria non spettano all'imperatore, ma sono di Dio stesso, il quale chiama i Suoi figli ad entrarvi: *παρακαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρούμενοι, εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς εἰς τὴν αὐτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν*. E non è il *princeps* il tramite e il garante della *pax*, della sicurezza della comunità e del suo benessere<sup>13</sup>: è tutto nelle mani di Dio, e ciò significa che è superata la mediazione politica del sovrano e sono superflui i rituali.

Leggendo 2Ts troviamo che le sofferenze che subiscono i cristiani per restare fedeli a Dio li rende degni del Regno di Dio; inoltre, Egli reagirà alle violenze e, scrive Paolo (2Ts 1, 6) «darà tribolazione a quelli che vi perseguitano» e quando Gesù tornerà «con fuoco ardente punirà quelli che non conoscono Dio: cioè quelli che non accolgono il messaggio di Gesù nostro Si-

<sup>12</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 132 ss., utilizzando HARRISON, *Paul and the Imperial Authorities*, 47-69

<sup>13</sup> Su questi temi anche COSTA, *La ἐλπίς e la Spes Augusta*.

gnore» (2Ts 1, 8), condannandoli «a una rovina eterna, lontani dalla faccia del Signore, lontani dalla sua gloriosa potenza» (2Ts 1, 9). Non è difficile dare una lettura immediatamente politica e sovversiva anche a 2Ts 2, 3-4 dove Paolo scrive de «l'uomo malvagio destinato alla distruzione», che «andrà fin dentro il tempio di Dio, si metterà in trono con la pretesa di essere Dio»<sup>14</sup>.

Viene utilmente in rilievo la lettera di Claudio<sup>15</sup> indirizzata nel 41 d.C. agli abitanti di Alessandria, per sedare la conflittualità tra gli ebrei e i greci di Alessandria, che correva anche lungo il crinale religioso. L'attenzione imperiale avrebbe potuto rivolgersi anche verso la *civitas libera* di Tessalonica, comprimendone l'autonomia e i privilegi, in caso di torbidi causati da una predicazione politicamente connotata quale era l'annuncio di un Messia-Re e di un Dio inassimilabile al *pantheon* tradizionale. Gli accusatori dei cristiani fanno leva, come accaduto anche nel processo a Gesù, sulla loro lealtà all'impero e sulla pericolosità dei cristiani per la politica, la religione e l'ordine pubblico.

La stabilità locale, gestita dalle *élites*, in ciascuna città, rappresenta un presupposto della stabilità imperiale e, insieme, uno dei risultati magnificati dai Romani della *pax* portata dal loro dominio (e dunque una giustificazione del dominio stesso, da "poliziotti del mondo" *ante litteram*). Un interprete di questa prospettiva è Elio Aristide, che scrive: «Se ci soffermiamo a considerare le condizioni del mondo precedentemente e, poi, successivamente al vostro governo, si vede che prima il mondo era continuamente sconvolto e procedeva in modo caotico; da quando voi lo governate sono cessati i disordini e gli sconvolgimenti ed è subentrato ovunque l'ordine, insieme a una mirabile luce di civiltà; il diritto si è imposto e gli altari degli dèi sono stati onorati»<sup>16</sup>. Accusare di *seditio* significa attirare l'attenzione delle autorità loca-

<sup>14</sup> Si deve segnalare il limite documentale a questi fini di 2Ts, in quanto parte della critica considera l'epistola deuteropaolina (ascrivibile alla prima generazione successiva alla morte dell'apostolo), per varie ragioni, tra cui: l'impiego di vocaboli, locuzioni e immagini che non ricorrono tra le lettere di sicura paternità paolina; la possibile duplicazione per copiatura da 1Ts dell'incipit e della chiusa dell'epistola; un cenno indiretto alla distruzione del tempio del 70 d.C.; il cenno (2Ts 2, 2) a lettere non paoline che circolerebbero a nome di Paolo durante la sua vita; una differente valutazione dell'imminenza della fine dei tempi e degli eventi che la precedono rispetto a 1Ts, che pure chi propende per l'autenticità di 2 Ts ritiene precedere di poche settimane la stesura della seconda epistola. Per un primo quadro: ROETZEL, *The Letters of Paul*, 106-110.

<sup>15</sup> PLond 1912 (=CPJ II 36-55 [n. 153]); WHITE, *Light from Ancient Letters*, 131-137; RITTER, *Judeans in the Greek cities*, 142-147.

<sup>16</sup> Ael. Arist. Εἰς Ῥώμην 103-105.

li e, in seconda battuta, anche di Roma stessa.

L'accusa abbraccia anche il fatto che tutti i cristiani agiscono in contrasto, in antitesi, con l'ordinamento dell'impero – in questo modo si potrebbe provare a tradurre *καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων Καίσαρος πρᾶσσοσι* (At 17, 7), mantenendo tutte le sezioni dell'accusa al livello di ampiezza e genericità che caratterizza le altre, accuse più 'politiche' che giuridiche, e finalizzate a una prima fase nella quale portare l'attenzione delle autorità sui cristiani e gettare discredito su di loro. Su questa strada potrebbe portare la sconfortata affermazione di Sherwin-White, che ritiene si tratti della descrizione più confusa di un'accusa contenuta negli *Atti*<sup>17</sup>.

Ovviamente non ci si può accontentare ed è necessario provare a dare una risposta nel merito. Dunque Costa<sup>18</sup> discute puntualmente la letteratura al riguardo e richiamerò soltanto alcune ipotesi. Un buon numero di studiosi ritiene, con varianti nelle differenti configurazioni, che i *δόγματα* facciano specifico riferimento al *crimen maiestatis*. Judge ritiene che i *δόγματα* siano decreti contro la divinazione e l'astrologia, che perseguono anche e specificamente chi indaghi il futuro dell'imperatore, ciò che si lega ai contenuti delle epistole ai Tessalonicesi delle quali abbiamo brevemente detto. Omerzu pensa alla violazione del decreto di Augusto in materia, dell'anno 11 a.C.<sup>19</sup>. Hardin ripartisce accuse e accusati come segue: 17, 6b: agitazione popolare – accusati Paolo e Sila; 17, 7a: ospitalità agli agitatori – accusato Giasone; 17, 7b: violazione dei decreti di Cesare – accusato l'intero gruppo cristiano e, in particolare, Paolo e Sila. Secondo Hardin, in sintesi, i *δόγματα* sono le norme che regolano le associazioni volontarie e, in base ad esse, i cristiani potrebbero essere accusati di associazione illecita a fini politici<sup>20</sup>.

Costa si orienta verso la *maiestas*, la cui ampiezza applicativa al tempo poteva abbracciare la divinazione sul *princeps* come l'associazione sovversiva. L'ipotesi trova, a mio avviso, un solido fondamento nel ricorrere dell'accusa di sostenere l'esistenza di un altro re, Gesù, che, come visto anche attraverso le lettere ai Tessalonicesi, è in contrasto insanabile con l'imperatore romano<sup>21</sup>. Attingendo a Kavin Rowe, Costa mostra che le accuse possono essere poste in successione logica, che è inversa a quella di esposizione: «è perché i cristiani proclamano che c'è un altro re che agiscono contro i decreti di

<sup>17</sup> SHERWIN-WHITE, *Roman society*, 96.

<sup>18</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 139-151.

<sup>19</sup> OMERZU, *Der Prozeß des Paulus*, 202 ss.

<sup>20</sup> HARDIN, *Decrees and Drachmas*.

<sup>21</sup> Sul tema l'Autore ritorna ampiamente, anche in dialogo con ipotesi successive, in COSTA, *Urbs celeberrima*.

Cesare e perciò sovvertono il mondo»<sup>22</sup>. L'accusa di *maiestas* consente di chiamare anche Giasone a rispondere e, nella logica del racconto, che è storico e insieme teologico, sicuramente ha un peso il parallelismo tra l'accusa mossa a Gesù (quella di essersi fatto re e quella che è scritta sul cartiglio sovrastante la croce: *Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum*) e quella che viene mossa ai suoi discepoli<sup>23</sup>.

La monografia presenta una cura meritoria per ogni dettaglio del testo, che possa fornire un qualche interesse, in particolare in prospettiva storico-giuridica. All'inizio del paragrafo nel riassumere la pericope ho posto tra virgolette il "rilascio su cauzione" di Giasone e degli altri (At. 17, 9: καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς). Si tratta, piuttosto, di un impegno "para-processuale" che i politarchi richiedono come garanzia che quanto accaduto per l'innescò ai fatti dato dalla predicazione cristiana non si ripeta più; come argomenta in modo convincente ricorrendo a iscrizioni e papiri l'Autore, si tratta verisimilmente «di una garanzia per il corretto comportamento di Paolo e Sila: se si fossero ricreate tensioni per causa loro, o semplicemente e più probabilmente se fossero rientrati in città, Giasone sarebbe stato chiamato a rispondere»<sup>24</sup>.

I politarchi, a fronte di una probabile accusa di *maiestas*, non ne riscontrano la fondatezza. Anche in questo caso l'ordinamento imperiale, fatto di norme e procedure locali e romane, tutela i cristiani.

Costa riscontra i dati offerti dalla pericope e ne testa la corrispondenza con quanto si conosce da altre fonti riguardo a numerosi aspetti inerenti Tessalonica, il contesto sociale, il quadro istituzionale e giuridico. Emerge la conoscenza di Luca della realtà locale in tutti i suoi aspetti e anche la sua attendibilità come testimone dei profili giuridici e istituzionali, ovviamente con il caveat che si tratta di una fonte storica che ha una forte precomprensione dei fatti in chiave teologica e ha un preciso obiettivo, che viene onestamente dichiarato nella prima delle due narrazioni lucane, quella evangelica: «Caro Teòfilo, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine i fatti che sono accaduti tra noi. I primi a raccontarli sono stati i testimoni di quei fatti che avevano visto e udito: essi hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunziare la parola di Dio. Anch'io perciò mi sono deciso di fare ricer-

<sup>22</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 152; KAVIN ROWE, *World Upside Down*, 96. Su questa linea, che vede la terza accusa fondare le precedenti, vd. anche CASSIDY, *Society and Politics*, 90 e TAYLOR, *Les Actes*, 274.

<sup>23</sup> ALETTI, *Il racconto come teologia*, 99-103; ID., *Le Jésus de Luc*, 229-232; AGNATI, *The Kingdom and the Empire*, in part. 47-48.

<sup>24</sup> COSTA, *Paolo a Tessalonica*, 160; vd. *amplius* COSTA, *Semantica giuridica*.

che accurate su tutto, risalendo fino alle origini. Ora, o illustre Teòfilo, ti scrivo tutto con ordine, e così potrai renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti che hai ricevuto» (Lc 1, 1-4).

3. Nella seconda monografia che compone questo dittico, dedicata al tumulto di Efeso, Costa, che ha ulteriormente affinato il metodo e consolidato le proprie competenze, giungendo a una piena maturità, si è parimenti posto come obiettivo offrire un'esegesi unitaria e integrata di At 19, 23-40, privilegiando l'analisi storico-giuridica, impegnandosi nella ricostruzione del contesto istituzionale, culturale (con ovvio rilievo per il profilo religioso) ed economico, dal quale emergono le norme e i procedimenti (amministrativi e giudiziari)<sup>25</sup>.

Coerentemente con questo proposito nel primo capitolo Efeso e Artemide sono i protagonisti, con attenzione per la storia, sin dal secolo VIII a.C., e cura per gli intrecci tra politica, religione ed economia. Suggestiva l'analisi dei *cistophori* del periodo di Claudio che presentano insieme l'imperatore e Artemide, ciascuno su una faccia della moneta. Interessante, nella prospettiva giuridico-istituzionale, la discussione dedicata allo statuto della πόλις di Efeso nel periodo della presenza di Paolo, che l'Autore propende per riconoscere *civitas stipendiaria* alla luce delle dinamiche dell'amministrazione cittadina e del possibile intervento del proconsole in occasione del tumulto descritto da *Atti* 19.

Due documenti epigrafici vengono specificamente analizzati per la loro importanza: l'editto del proconsole Paullus Fabius Persicus del 44 d.C. e il decreto riguardante la fondazione di Caius Vibius Salutaris del 104 d.C. Le iscrizioni mostrano il legame tra Roma ed Efeso, tra governo romano e autorità locali, tra religione, politica ed economia; attestano la ricchezza e l'importanza dell'*Artemision* e l'ingerenza severa del governatore in caso di *mala gestio* delle sue risorse<sup>26</sup>.

L'equilibrio precario tra le varie forze in gioco viene disegnato efficacemente, anche tramite l'analisi documentale; viene restituito nel dettaglio lo sfondo nel quale inquadrare e comprendere il tumulto descritto nella pericope di At 19, 23-40. Quest'ultima viene analizzata preliminarmente nel Capitolo Secondo, dando ragione della sua delimitazione dovuta a completezza ed omogeneità e mostrandone la struttura tripartita, con andamento chiastico. Viene illustrata anche nel suo rapporto con il capitolo diciannovesimo

<sup>25</sup> Sulle tematiche richiamate, riprendendo anche idee e spunti che fornisce Costa in questa sua monografia, rimando a AGNATI, *Religione e diritto*.

<sup>26</sup> Sul punto: COSTA, *Prestiti e pegni*.

degli *Atti* nella sua interezza<sup>27</sup>, mostrando lo scontro tra Gesù e Artemide, contrasto radicale con implicazioni teologiche, politiche, identitarie, economiche. In riferimento agli *Atti* nel loro complesso la pericope si inquadra tra le scene di tumulto che precedono (At 16, 16-40; 17, 1-10a; 18, 1-18a) e quella che si svolgerà successivamente a Gerusalemme (At 21, 27-23, 22).

Costa si sofferma specificamente sul tumulto (τάραχος), facendo tesoro di suoi specifici approfondimenti al riguardo e proponendo confronti con lessemi semanticamente contigui e attestati negli *Atti*, come σύγχυσις e στάσις ricorrenti in fonte diverse<sup>28</sup>. Il *páthos* che colora la pericope non contrasta con l'ascrizione degli *Atti* al genere storiografico, in quanto esso si ritrova nella storiografia degli autori contemporanei che si rifanno agli insegnamenti dei *Progymnasmata*, dei quali Luca, secondo Costa, fu probabilmente allievo. Altro vocabolo chiave nell'indagine è «da via» (ὁδός), usata in modo assoluto (At 9, 2; 19, 9 e 23; 22, 4; 24, 12 e 22)<sup>29</sup>; in effetti è la comunità cristiana e la predicazione cristiana ad essere co-protagonista della pericope, e non Paolo stesso.

Il capitolo successivo approfondisce versetti di At 19, 24-27, riguardanti Demetrio e il suo discorso. Emerge la vita cittadina di Efeso, il collegio professionale degli argentieri, la specificità dei lavori che ad esso fanno riferimento (si differenzia chi è ἀργυροκόπος e chi è τεχνίτης), il ruolo di Demetrio al suo interno, il legame con Artemide, patrona dell'associazione professionale, e con l'economia cittadina. Costa mostra anche l'abilità di Luca nel rendere il quadro proponendo la propria prospettiva, ma senza inficiare i dati storico-giuridici. Tra i vari carotaggi che Costa compie partendo dalla superficie del testo c'è quello che riguarda gli argentieri e l'assetto delle imprese artigiane che vedono prestazioni di lavoro di differente grado di specializzazione, coordinate attraverso strumenti negoziali, come la *locatio-conductio* o, forse, la *societas*. Demetrio era, secondo la condivisibile proposta dell'Autore, rappresentante formale del *collegium*, ciò che si connette anche con il ruolo di rappresentante processuale, specificamente *actor*, avente inte-

<sup>27</sup> È noto che la divisione in capitoli della Bibbia in ambiente cristiano risale alla prima metà del XIII secolo (per opera del vescovo Stephen Langton). Nel Cinquecento si sperimentò la divisione anche in versetti e fu adottata quella di Robert Estienne, che nel 1553 pubblicò la prima edizione completa di una Bibbia suddivisa in capitoli e versetti secondo lo schema ancora attualmente adottato.

<sup>28</sup> Cf. COSTA, *Le scene di tumulto*.

<sup>29</sup> In altri passi è «da via della salvezza» (At 16, 17), «da via del Signore» e «da via di Dio» (At 18, 25 e 26).

resse ad agire in nome e per conto dell'associazione professionale<sup>30</sup>.

Viene analizzato il discorso di Demetrio, che lega identità civica, religione ed interesse economico, e infiamma gli animi degli argentieri e di una crescente folla di efesini vocianti, che confluiscono nel teatro, in larga parte ignari del perché del tumulto, ma trascinati dal timore di un oltraggio alla città e alla dea poliade<sup>31</sup>. Le *adclamations* della folla efesina (At 19, 34 Μεγάλη ἢ Ἄρτεμις Ἐφεσίων) sono un esempio di megateismo, manifestazioni di religiosità che affermano la superiorità del proprio dio rispetto agli altri<sup>32</sup>.

Il discorso dell'argentiere viene considerato applicando filologia e retorica (con il sapiente utilizzo degli argomenti che fanno leva sulla dea, l'*Artemision* e l'economia degli argentieri e della città) e valorizzandone la simmetria rispetto al discorso che sederà il tumulto, quello tenuto dal γραμματεὺς.

Il Capitolo Quarto procede nell'analisi della pericope che, tra l'altro, porta in scena Gaio e Aristarco, macedoni compagni di Paolo, trascinati nel teatro cittadino, capace di 24.000 posti a sedere, sede non soltanto di spettacoli, ma anche delle più partecipate riunioni pubbliche, stante lo spazio disponibile e ripartito gerarchicamente. Anche Paolo desidera fortemente recarsi al teatro, ma i discepoli riescono a trattenerlo, anche grazie al consiglio di alcuni asiarchi suoi amici (At 19, 31 τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῷ φίλοι). Costa approfondisce anche questo tassello dell'ampio mosaico e si sofferma sugli asiarchi, maggiorenti di notevole prestigio e influenza, che ricoprono un ufficio provinciale collegiale presidenziale nel *koínón* d'Asia, con caratteristiche politiche e religiose, referenti per una mediazione, anche non necessariamente formale, con il governo romano<sup>33</sup>. Richiamando gli asiarchi, Luca mostra la rilevanza delle amicizie di Paolo (anche in contrasto con gli ebrei di Tessalonica, che dovevano ricorrere alla feccia della piazza) e ne giustifica l'assenza nel teatro.

In questo incandescente contesto cittadino anche la locale comunità ebraica prova a fare sentire la sua voce; cerca, infatti, di prendere la parola Alessandro, un suo rappresentante, assai probabilmente per dissociarsi dalla nascente comunità cristiana e dalle prese di posizione di Paolo il quale, nella sua opposizione all'idolatria e al fabbricare immagini era, in effetti, del tutto

<sup>30</sup> COSTA, «*Scoppio un grande tumulto*», 388-390.

<sup>31</sup> Le conseguenze dell'efficace discorso vengono analizzate nel capitolo *Dinamiche del tumulto* in COSTA, «*Scoppio un grande tumulto*», 175-257.

<sup>32</sup> CHANOTIS, *Megatheism*.

<sup>33</sup> COSTA, «*Scoppio un grande tumulto*», 208-232.

coerente con i contenuti del giudaismo. La comunità ebraica, però, intendeva riaffermare il proprio pacifico lealismo a Roma e alle istituzioni cittadine e distinguersi dai cristiani fomentatori di disordini e problemi, per poter mantenere la propria autonomia e la propria sicurezza, mai completamente e stabilmente assicurate, stante l'alterità del giudaismo rispetto al contesto pagano<sup>34</sup>.

Al γραμματεὺς e a quanto da costui detto e fatto, ricco di implicazioni giuridiche, istituzionali e retoriche, Costa dedica i due capitoli conclusivi, il cap. 5 *Il γραμματεὺς ed Efeso tra diritto e retorica*, 259-333, e il cap. 6 *L'ombra di Roma: prospettive storico-giuridiche sull'intervento del γραμματεὺς*, 335-398. Il γραμματεὺς, nel confronto costante con le fonti e con la dottrina (parte della quale è fondatamente messa in discussione da Costa che, ad esempio, critica Schinkel), viene riconosciuto quale magistrato di riferimento per la vita cittadina. Il suo discorso, sapientemente costruito, riesce a calmare la folla. Il discorso del γραμματεὺς è valutato accuratamente sotto il profilo retorico, asciutto ed efficace, sotto quello documentale per il contesto efesino, e sotto quello giuridico, solido e perfettamente congruente con quanto a noi noto da altre fonti in merito al diritto vigente, compreso il ruolo delle istituzioni locali, del proconsole e le procedure.

Focalizzando in sintesi l'attenzione sui contenuti giuridici, vediamo che il γραμματεὺς, a fronte del tentativo di Demetrio di portare innanzi all'assemblea la questione perché vengano assunte decisioni rapide contro i cristiani, risponde punto per punto, nel merito giuridico: egli chiarisce l'insussistenza di un eventuale *crimen sacrilegii* e la necessità di rispettare il calendario delle assemblee perché siano legittime (si rileva la cura anche nel lessico impiegato per designare l'assemblea legittima e quella illegittima, in base alle norme della città di Efeso, probabilmente recepite dalla *lex provinciae*); inoltre, il γραμματεὺς prospetta il pericolo di un intervento del proconsole in quanto l'assemblamento non autorizzato in corso potrebbe integrare una *seditio* e la conseguente applicazione delle norme della *lex Iulia de vi*<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Si può inferire tutto ciò da quanto contenuto in At 17, 6-8; 18, 12-13; 24, 1-9; questi passi mostrano situazioni nelle quali, innanzi alla pubblica autorità, i rappresentanti dei Giudei tengono tale atteggiamento. Anche per quanto riguarda la predicazione di Gesù le autorità politico-religiose giudaiche temono lo scatenarsi di una insurrezione e la conseguente reazione repressiva romana. Di questo cosiddetto intermezzo giudaico (At 19, 33-34) tratta il paragrafo quinto del capitolo quarto della monografia di COSTA, «*Scoppiò un grande tumulto*», 242-256.

<sup>35</sup> Il testo degli *Atti* non riporta i dettagli giuridici e procedurali, che emergono però con concretezza dall'analisi di Costa. Sul γραμματεὺς e quanto da costui detto e fatto, ricco di implicazioni giuridiche, istituzionali, retoriche vd. COSTA, «*Scoppiò un grande tumulto*», 259-

Il γραμματεὺς, inoltre, abbozza un possibile scenario giuridico che vede contrapposti Demetrio e gli argentieri da un lato, e i cristiani dall'altro. Egli ritiene che possano chiamarsi vicendevolmente in giudizio (At 19, 38: ἐγκαλείωσαν ἀλλήλοις). Demetrio e i suoi potrebbero denunciare un *sacrilegium*, ma esponendosi alla *calumnia*, oppure potrebbero ricorrere all'*actio iniuriarum*. Azione quest'ultima che, con maggior fondamento, potrebbe essere esperita da Gaio e Aristarco contro Demetrio e gli argentieri – per di più per *iniuria atrox*, in quanto l'apprensione violenta e il trascinarsi dei quali erano stati vittime i cristiani erano stati commessi in luogo pubblico.

Costa richiama, inoltre, la disciplina che regolava l'attività dei *collegia* e la repressione dei tumulti provocati dai loro appartenenti. Al riguardo l'Autore si discosta dalla dottrina maggioritaria che considera Cesare o Augusto promotori di una *lex Iulia de collegiis* che avrebbe fornito il quadro normativo del fenomeno associativo; essa avrebbe anche previsto un generale sistema autorizzativo per la costituzione di un *collegium* e, secondo parte della dottrina, dovrebbe essere presa a riferimento anche nella lettura del *Atti*. Approfondendo il tema, Costa propone, invece, che «gli interventi repressivi descritti in alcune di queste fonti non rappresentassero l'applicazione della supposta *lex Iulia de collegiis*, ma di norme di diritto criminale, *in primis* quelle *de vi*, che reprimevano condotte di tumulto assimilabili a quelle in esame, come si evince da frammenti del *Digesto* e delle *Pauli Sententiae*»<sup>36</sup>.

4. Paolo Costa, nelle due monografie delle quali si è inteso dar brevemente conto in questa sede, offre un'esposizione critica del testo distesa e approfondita, mai superficiale, ed è capace di scrupolosa analisi anche di ciò che potrebbe apparire un dettaglio e si rivela, piuttosto, un particolare rivelatore, se adeguatamente analizzato e valorizzato. Si apprezza l'accurata contestualizzazione, ottenuta applicando con sensibilità discipline differenti (esegesi neotestamentaria, diritto romano e storia romana, epigrafia e papirologia), assai fruttose se impiegate in modo convergente.

L'attenta lettura delle due pericopi degli *Atti* (At 17, 1-10 e 19, 23-40), effettuata coniugando i profili teologici, letterari, storico-giuridici, consente di arricchire ulteriormente il quadro complessivo di un testo oggetto di intensa indagine da quasi duemila anni, gettando luce nei vari ambiti che si intersecano tra loro; rende possibile mettere alla prova ipotesi e teorie *in corpore vivo*;

333 (cap. 5: *Il γραμματεὺς ed Efeso tra diritto e retorica*) e 335-398 (*L'ombra di Roma: prospettive storico-giuridiche sull'intervento del γραμματεὺς*).

<sup>36</sup> COSTA, «*Scoppiò un grande tumulto*», 404; sul tema vd. anche COSTA, *Una lex Iulia de collegiis?*.

e conferma anche la natura di opera storiografica e le caratteristiche di affidabilità degli *Atti degli apostoli*, testimoni non ostili delle dinamiche giuridiche e sociali dell'impero romano.

## BIBLIOGRAFIA

- AGNATI U., *Religione e diritto. Integrazione, resistenze, conflitti*, Index 50 (2022), in corso di stampa.
- AGNATI U., *The Kingdom and the Empire. Christianity and the Politics of the Roman Empire*, in *Religion, Ideology, Politics, and Law. A Multidisciplinary Approach in the Frame of European History*, ed. by U. Agnati, M. Varvaro, Palermo 2022, 1-48.
- ALETTI J.-N., *Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo vangelo e del libro degli Atti degli apostoli*, Bologna 2009.
- ALETTI J.-N., *Le Jésus de Luc*, Paris 2010.
- BAYET C. - DUCHESNE L., *Mémoire sur une mission au Mont Athos*, Paris 1876.
- BIANCHINI M., “Cognitiones” e “accusatio”: per una rimediazione del problema, in *Atti del Convegno ‘Processo civile e processo penale nell’esperienza giuridica del mondo antico’ in memoria di Arnaldo Biscardi* (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2011), ed. F. Zucconi, Milano 2011, 49-54.
- BOTTA F., *L’iniziativa processualcriminale delle personae publicae nelle fonti giuridiche di età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell’impero d’Oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, ed. S. Puliatti, A. Sanguinetti, Milano 2000, 298-313.
- CASSIDY R.J., *Society and Politics in the Acts of the Apostles*, Maryknoll 1987.
- CHANOTIS A., *Megatheism: The Search for the Almighty God and the Competition of Cults*, in *One God: Pagan Monotheism in the Roman Empire*, Cambridge, ed. by S. Mitchell and P. van Nuffelen, Cambridge 2010, 112-140.
- COSTA P., «Scoppiò un grande tumulto» (At 19,23-40). Efeso, la «Via» e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico, presentazione di Valerio Marotta, Torino 2021.
- COSTA P., *La ἐλπίς e la Spes Augusta in alcuni discorsi di Paolo di Tarso (Ac. 23.6; 24.15; 26.6-7; 28.20). Una correlazione di annuncio kerygmatico, strategia giudiziaria e hidden political transcripts*, Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 11 (2021) 11-41.
- COSTA P., *Le scene di tumulto negli Atti degli apostoli. Comparazioni euristiche con opere coeve*, Athenaeum 108 (2020) 437-475.
- COSTA P., *Paolo a Tessalonica. Egesesi, storia, diritto*, Presentazione di Dean P. Bécharad S.J. Postfazione di Mariagrazia Bianchini, Assisi 2018.
- COSTA P., *Prestiti e pegni, tempio e città. Note sull’ἐπίκριμα efesino di Paolo Fabio Persico (44 d.C.)*, AUPA 62 (2019) 83-132.
- COSTA P., *Semantica giuridica di un’oscura locuzione lucana: λαβόντες τὸ ἱκανόν (Act. Ap. 17,9)*, MEP 25 (2020) 31-60.
- COSTA P., *Una lex Iulia de collegiis? Note critiche su un paradigma dottrinale*, IAH 12 (2020) 11-57.

- COSTA P., *Urbs celeberrima. La civitas libera di Tessalonica e la missione di Paolo di Tarso: un itinerario storico-giuridico*, Iura & Legal Systems 9.1 (2022) 23-55.
- HARDIN J.K., *Decrees and Drachmas at Thessalonica. An Illegal Assembly in Jason's House (Acts 17.1-10a)*, NTS 52 (2006) 29-49.
- HARRISON J.R., *Paul and the Imperial Authorities at Thessalonica and Rome. A Study in the Conflict of Ideology*, Tübingen 2011.
- HORSLEY G.H.R., *The Politarchs in Macedonia, and Beyond*, Mediterranean Archaeology 7 (1994) 99-126.
- KAVIN ROWE C., *World Upside Down. Reading Acts in the Graeco-Roman Age*, Oxford 2009.
- MARGUERAT D., *Il giudaismo sinagogale negli Atti degli Apostoli*, in *Extra ironiam nulla salus. Fs. R. Vignolo*, ed. M. Crimella, G. C. Pagazzi, S. Romanello, Milano 2016, 455-492.
- MARGUERAT D., *Luc, l'historien de Dieu. Histoire et théologie dans les Actes des Apôtres*, RivBib 65 (2017) 7-37.
- MAROTTA V., *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)*, in *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi. Teramo, 19-20 gennaio 2001*, ed. F. Lucrezi, G. Mancini, Milano 2003, 72-87.
- MAROTTA V., *Recensione a P. Costa, Paolo a Tessalonica*, IVRA 68 (2020) 476-490.
- OMERZU H., *Der Prozeß des Paulus. Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte*, Berlin - New York 2002.
- RITTER B., *Judeans in the Greek cities of the Roman Empire. Rights, Citizenship and Civil Discord*, Leiden - Boston 2015.
- ROETZEL C.J., *The Letters of Paul. conversations in context*, London 1983<sup>2</sup>.
- SHERWIN-WHITE A.N., *Roman society and Roman law in the New Testament. The Sarum lectures 1960-1961*, Oxford 1963.
- TAYLOR J., *Les Actes des deux Apôtres, V. Commentaire historique (Act. 9,1-18,22)*, Paris 1994.
- WHITE J.L., *Light from Ancient Letters*, Philadelphia 1986.



## IL DIRITTO ROMANO ORIENTALE SOTTO LALENTE DELLA GEOPOLITICA

ALICE CHERCHI  
Università di Cagliari

### 1. Premessa

Negli ultimi tempi, accanto a importanti approfondimenti dedicati alle fonti del diritto romano orientale<sup>1</sup>, si riscontrano alcune riflessioni ad ampio spettro che invitano a leggere le testimonianze giuridiche con lenti nuove, ovvero all'interno dell'ampio mosaico offerto da fonti di altra natura, da cui emerge che la lunghissima esistenza dell'Impero romano d'Oriente fu il risultato di un'abile «strategia», soprattutto militare e diplomatica<sup>2</sup>.

Tra gli aspetti da tenere in considerazione, la geopolitica appare oggi certamente degna di nota: essa, da campo d'indagine negletto nei decenni del secondo dopoguerra, è divenuta un settore così esteso e interdisciplinare da mostrarsi ormai quasi imprescindibile, tanto che non sono mancate ricerche d'avanguardia relative alla geopolitica giuridica, storica e storico-giuridica<sup>3</sup>.

In seno alle tendenze appena rammentate, si inserisce la monografia di Danilo Ceccarelli Morolli, *Per una geopolitica del diritto dell'Impero Romano d'Oriente*, Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano Editore, Roma, 2020. Quest'ultima, infatti, nell'inaugurare la riflessione sulla geopolitica del diritto dell'Impero romano d'Oriente, mira a evidenziare le logiche geopolitiche che furono causa e/o effetto delle istituzioni e di alcuni atti normativi nevralgici del *ius graeco-romanum*.

La monografia, che si apre con la prefazione di Gabor Hamza (pp. 11-

---

<sup>1</sup> Tre esempi fondamentali, in quanto dedicati a uno studio complessivo delle fonti giuridiche orientali, sono costituiti dalle traduzioni del 2015 e 2017, curate da Pierangelo Buongiorno e da Dieter Simon e Sylvia Neye, di TROIANOS, *Le fonti*, V-351; TROIANOS, *Die Quellen*, XIX-47, nonché dal volume del 2022 di due Studiose della scuola di Groningen: PENNA - MEIJERING, *A Sourcebook*, I-219.

<sup>2</sup> LUTTWAK, *La grande strategia*, 7-490.

<sup>3</sup> MONATERI, *Geopolitica del diritto*, V-176; *Equilibri e disequilibri*, VII-129; SOLIDORO, *Geopolitica e iconografia giuridica*, 1-24; LE BOHEC, *Geopolitica dell'Impero Romano*, 1-295.

12), si articola in tre capitoli, preceduti da un'introduzione (pp. 13-19): il primo (pp. 21-101), *Dalla geopolitica della religione alla geoeconomia*, il secondo (pp. 103-165), *Geocultura del diritto: nuova geopolitica delle élite?*, e il terzo (pp. 167-178), *La Lectio Byzantina, ovvero verso una conclusione aperta*.

## 2. La geopolitica: una nozione in espansione

Prima di entrare *in medias res*, va affrontata una questione che rappresenta il presupposto per la comprensione dell'intera analisi di Ceccarelli Morolli, ossia l'individuazione della nozione di geopolitica adottata alla base della medesima.

Difatti la geopolitica, pur essendo un settore relativamente giovane agli occhi dei cultori dei diritti dell'antichità, è stata oggetto di varie concettualizzazioni, le quali hanno teso progressivamente ad ampliarsi. Nel sintetizzare soltanto alcuni momenti focali di tale sviluppo, possiamo qui rammentare le nozioni classiche di geopolitica, a partire da quella di Rudolf Kjellén – cui si deve tra l'altro l'invenzione del neologismo '*Geopolitik*' nel 1899 –, il quale vide in essa la *Lehre* che studia il fondamento geografico del potere degli Stati, intesi come «organismi geografici» o «fenomeni nello spazio»<sup>4</sup>.

A questa definizione seguì quella di Karl Haushofer, dapprima esaltato e poi osteggiato dalla Germania nazista, che individuò nella geopolitica la «coscienza geografica dello Stato» incentrata sul concetto di *Lebensraum* (spazio vitale) a sostegno della lotta delle Nazioni per il recupero del territorio necessario per la loro esistenza tramite l'invasione di altri Stati<sup>5</sup>. Ben si comprende, dunque, perché le riflessioni di Haushofer siano state usate per giustificare la ferocia bellica nazi-fascista, così come perché, di converso, l'interesse per la geopolitica abbia conosciuto una fase di netto declino dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Nello stesso torno di tempo, si svilupparono importanti elaborazioni in Gran Bretagna e negli USA: sebbene esse risentirono di limiti in una certa misura analoghi a quelli della riflessione tedesca, introdussero anche rilevanti spunti di novità, individuando la base del predominio geopolitico, oltre che nell'*Heartland*, ovvero nel dominio di aree continentali strategiche, nel controllo dei mari (*Seapower*) e nel dominio delle coste (*Rimland*)<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> KJELLÉN, *Der Staat*, 46-93.

<sup>5</sup> Sul pensiero di tale studioso, cfr. JEAN, *s.v. Geopolitica*, 16-17, e CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 17-18.0

<sup>6</sup> Le tre concezioni furono elaborate, rispettivamente, da Halford Mackinder (1861-1947), Alfred Mahan (1840-1914) e Nicholas Spykman (1893-1943), sui quali cfr. JEAN, *s.v. Geopoli-*

Il successivo rifiorire degli studi sulla geopolitica è legato alla figura di Yves Lacoste, che, dalla fine degli anni Sessanta, inaugurò una nuova fase di riflessione, la cd. 'geopolitica critica', all'interno della quale si fece strada l'elaborazione delle concezioni più ampie. Tra esse va qui ricordata quella di Carlo Jean, che definì la geopolitica come «una disciplina che studia i rapporti, le influenze, i condizionamenti e le limitazioni dei fattori geografici – fisici e umani – sulla politica, vale a dire su comportamenti, decisioni, percezioni e azioni dei vari attori geopolitici, siano essi gli Stati, le entità sovra- o sub-nazionali, o anche le grandi imprese industriali e commerciali»<sup>7</sup>.

Come si vede, si tratta di una nozione molto estesa, la quale considera attori geopolitici non solo gli enti substatali, ma anche le imprese<sup>8</sup>. Appare perciò innegabile che essa si adatti, meglio delle prime, alla realtà giuridica contemporanea, ove anche le imprese, in particolare le grandi multinazionali, pongono in essere condotte che hanno drastiche conseguenze sugli Stati, sulle loro istituzioni e sui loro cittadini, tanto che si è fatta ormai impellente la necessità di un *ius mercatorum* che salvaguardi, a livello globale, il rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali.

L'analisi di Ceccarelli Morolli appare incentrata su quest'ultima definizione, sebbene il medesimo A., in un precedente lavoro, avesse già prospettato la necessità di alcune precisazioni<sup>9</sup>. A suo avviso, infatti, la diagnosi di Jean, secondo la quale la geopolitica non sarebbe una scienza, ma «un metodo di ragionamento», andrebbe ricalibrata nel senso di riconoscere alla geopolitica carattere scientifico. Un siffatto carattere emergerebbe dal metodo scientifico che caratterizza l'analisi geopolitica, così come dalla circostanza che quest'ultima comprenda, a sua volta, ulteriori branche scientifiche, quali la geoeconomia, ossia lo studio delle strategie per la crescita economica e finanziaria degli Stati.

Cionondimeno, il medesimo A. si mostra consapevole dei rischi insiti nell'adottare una nozione di geopolitica intimamente legata alle caratteristiche della contemporaneità per l'analisi del *ius graeco-romanum*. Perciò, nel presentare le finalità dell'opera (p. 17), egli si preoccupa di chiarire ulteriormen-

---

tica, 17-21, e CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 19-20.

<sup>7</sup> JEAN, *s.v. Geopolitica*, 5.

<sup>8</sup> Come posto in luce da GIORDANO, *Geopolitica*, 21, non si può negare che, nel tentativo di individuare una nozione di geopolitica adatta al mondo contemporaneo, si innesti il rischio di sconfinare in un concetto sfuggente, anche se lo stesso Autore sembra poi ammettere la necessità di ricorrere a una nozione ampia (pp. 222-236), dal momento che vaglia il rilievo geopolitico odierno di attori quali gli *hubs* della criminalità e Internet.

<sup>9</sup> CECCARELLI MOROLLI, *Appunti di geopolitica*, 25-28.

te l'approccio adottato, affermando che «se la geopolitica è lo studio della criticità dello spazio e degli interessi – spesso confliggenti – degli Stati o delle varie ‘entità’ agenti nel mondo, appare evidente che anche gli ‘antichi’ si siano posti il problema, seppur con modalità empiriche, dimostrandosi spesso ben consci dei problemi a loro contemporanei».

### 3. Prosemica del potere e geopolitica della religione

Dato che gli argomenti toccati e gli spunti offerti da Ceccarelli Morolli sono numerosi e si irradiano secondo molteplici direttrici, che giungono sovente a considerazioni sul mondo contemporaneo, appare ora opportuno, nel ripercorrere la monografia, procedere soltanto ad alcuni ‘carotaggi’ particolarmente significativi per cogliere, almeno a grandi linee, le principali cause e implicazioni geopolitiche del diritto romano d'Oriente.

Il naturale punto di partenza del primo capitolo è la Compilazione giustiniana (pp. 21-22), quale momento d'inizio del fenomeno codificatorio nel diritto romano d'Oriente, caratterizzato dapprima da una *vis* espansiva, che giunse fino all'età macedone (Compilazione dei Basilici), per poi cedere il passo, nelle epoche posteriori, alla manualistica giuridica privata, la quale trovò il suo apice nell'*Hexábiblos* di Armenopulo (metà del XIV sec.).

L'analisi si concentra quindi sul ruolo del *Basileus* e, in particolare, sulla prosemica del suo potere (pp. 22-36) – cioè il suo modo di porsi nello spazio, anche giuridico, e di organizzarlo – e sugli effetti geopolitici della sua produzione normativa. A tale scopo, sulla scia di Marie Theres Fögen<sup>10</sup>, l'A. individua i capisaldi del potere imperiale nel trinomio tra ortodossia religiosa, romanità e base teocratica.

Questi fondamenti vengono esaminati da una prospettiva multifocale, che attribuisce rilievo anche a testimonianze meno battute: il *De Aedificiis* di Procopio di Cesarea (pp. 30-33), utilizzato per evidenziare come, dalle vicende legate alla realizzazione della chiesa di Santa Sofia, emerge la possibilità di considerare la basilica la più significativa ‘sintesi plastica’ della prosemica del potere, e l'*In restitutionem Sanctae Crucis* di Giorgio di Pisidia (p. 36), usato per leggere il trasferimento a Gerusalemme della reliquia della croce, disposto dall'Imperatore Eraclio dopo la vittoria sui Persiani (630 d.C.), come sviluppo della prosemica del potere inaugurata da Giustiniano.

Tra le fonti giuridiche di epoca giustiniana, l'A. cita dapprima le *Novellae* 73 pr., 81 pr. e 137 pr. (p. 26), emanate tra il 538 d.C. e l'anno di morte di Giustiniano, come chiare testimonianze della concezione del rapporto tra

<sup>10</sup> FÖGEN, *s.v.* *Staat*, 2156-2158.

Imperatore e Dio che sarà alla base dell'autocrazia bizantina dei secoli successivi. Una siffatta concezione si ritrova altresì nella *praefatio* del *De Caerimoniis* di Costantino VII Porfirogenito (912-959 d.C.), nella quale l'Imperatore, al pari di Dio creatore, si proclama fautore dell'armonia e la traspone nell'organizzazione della corte imperiale. In virtù di queste considerazioni, Ceccarelli Morolli pone in luce (pp. 29-30) l'inadeguatezza della tradizionale categoria del cesaropapismo per inquadrare i rapporti fra potere imperiale ed ecclesiastico nel *ius graeco-romanum*, dal momento che le fonti sembrano offrire appigli per ritenere il ruolo del *Basileus* ancora più pregnante sotto il profilo religioso, quale garante eterno dell'unità della Chiesa e dell'Impero.

Di notevole interesse è anche la lettura della Nov. 6 di Giustiniano (pp. 35-36), emessa nel 535 d.C. – cioè due anni prima dell'inaugurazione di Santa Sofia –, in collegamento con l'assetto architettonico della grande basilica. Come è noto, la *praefatio* della Novella enuncia il principio della *συμφωνία* tra *imperium* e *sacerdotium*, quale fondamento dell'armonia e dell'*exaequatio* tra le *leges* imperiali e i canoni ecclesiastici. La realizzazione di Santa Sofia avrebbe poi reso definitivamente percepibile tale principio sul piano materiale, come un monito continuo al riconoscimento dell'equilibrio stabilizzatore del presente e dei secoli a venire.

Sulla base di tali osservazioni, Ceccarelli Morolli propone altresì una nuova lettura della Novella 131 del 545 d.C. (pp. 39-45), evidenziando che l'occasione di legiferare sui titoli e sulle circoscrizioni ecclesiastici consentì a Giustiniano di accogliere la statuizione canonica della Pentarchia, sancita nel 451 d.C. dal concilio di Calcedonia (can. 28), e di farsi nel contempo garante e continuatore della legislazione canonica, il cui valore giuridico venne equiparato a quello delle *leges* civili. Se guardata da questa angolazione, la Novella si mostra come un riflesso particolarmente chiaro della prossemica del potere sulla geopolitica del diritto, grazie alla stretta connessione tra il consolidamento del ruolo dell'autorità imperiale nella sfera religiosa (anche sotto il profilo della produzione normativa) e l'organizzazione territoriale del governo della Cristianità.

Un ulteriore effetto geopolitico del principio della *συμφωνία* viene ravvisato nella formazione dei Nomocanoni (§ 4, in part. pp. 46-48), ossia le raccolte sistematiche di leggi civili e canoni ecclesiastici che si svilupparono all'indomani della scomparsa di Giustiniano e raggiunsero la massima diffusione tra il XII e il XIII secolo. Al proposito, l'A. mostra, tramite numerosi esempi (pp. 46-56), che, se da un lato i Nomocanoni furono una conseguenza geopolitica della *συμφωνία* giustiniana, questi appaiono, dall'altro lato, destinati a loro volta a produrre effetti geopolitici oltre i confini d'Oriente, cioè nel mondo siriano, arabo e slavo. Si passò quindi, ad avviso di Ceccarel-

li Morolli (p. 57), da un uso geopolitico dei Nomocanoni in larga misura inconsapevole, a un utilizzo sempre più conscio e mirato, specialmente da parte di «coloro che ispirandosi a tale modello nomotecnico hanno creato i Nomocanoni fuori da Costantinopoli».

#### 4. Aspetti geoeconomici

Negli ultimi tre paragrafi del primo capitolo (§§ 5-7, pp. 58-101), l'attenzione si appunta sugli aspetti economici della geopolitica dell'Impero romano d'Oriente tra il X secolo e l'inizio del XII, attraverso la disamina del Libro dell'Eparca (Ἐπαρχικὸν Βιβλίον), sulle corporazioni di Costantinopoli, e delle Crisobolle, le quali vengono interpretate come strumenti di politica economica e geoeconomica in ordine al complesso gioco di interazioni tra Bisanzio e le Repubbliche Marinare.

Con riguardo all'Ἐπαρχικὸν Βιβλίον (§ 5, pp. 58-73), Ceccarelli Morolli sembra accogliere la datazione che colloca l'opera durante il regno di Leone VI il Saggio (tra il 911 e il 912 d.C.) e, dopo una ricognizione delle funzioni dell'Eparca e delle finalità enunciate nel proemio del Βιβλίον, si sofferma sul cap. III, relativo alla corporazione dei *τραπεζίται* (banchieri e cambiavalute). Tale capitolo si apre individuando il requisito per l'ammissione alla corporazione nella buona condotta dei banchieri, nonché nell'impegno a mantenerla in futuro, per poi proseguire con la regolamentazione di alcune attività bancarie particolarmente delicate. In primo luogo si vieta ai banchieri di demandare agli schiavi i servizi loro affidati dalle pubbliche autorità, pena il taglio della mano (§ 1), per poi estendere la stessa pena ai cambiavalute che avessero disatteso l'obbligo di denuncia all'Eparca di coloro che facevano circolare la moneta in modo abusivo (§ 2).

L'esigenza di controllare la produzione e la circolazione della moneta mediante i banchieri<sup>11</sup> pare evincersi anche dal successivo § 5, che configura in capo ai banchieri l'obbligo di informare l'Eparca nell'ipotesi di ricezione di moneta contraffatta, pena la fustigazione, la tonsura e l'esilio. Gli altri paragrafi impongono una serie di ulteriori obblighi e divieti: il § 3 punisce i banchieri che praticano l'alterazione del cambio; il § 4 stabilisce che i singoli banchieri si debbano servire di due uomini per il conteggio della moneta, configurando la diretta responsabilità del banchiere per l'operato di costoro, e il sesto paragrafo vieta ai banchieri di far credito ai propri impiegati in de-

<sup>11</sup> La quale viene opportunamente collegata dall'A. alla circostanza che la moneta bizantina fosse molto forte in questo periodo, poiché conteneva una percentuale d'oro elevata. Per ulteriori approfondimenti sul punto, CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 64-65.

terminati giorni (in occasione delle elargizioni imperiali).

Da una lettura combinata delle norme appena ripercorse e delle *Novellae* di Leone VI dedicate alla sfera economica (pp. 63-68), tra le quali spicca la Nov. 52, che riconobbe corso legale alle valute dei vecchi e dei nuovi Imperatori – a condizione che avessero valore inalterato e peso certo –, l'A. pone in evidenza che l'impellente necessità di controllare la valuta e i cambi si inserisce all'interno di una più ampia politica di controllo del mercato e del commercio, sia tramite le corporazioni, sia mediante la burocrazia imperiale e l'apparato fiscale<sup>12</sup>.

In effetti, le fonti prese in considerazione in questa sede consentono di scorgere la configurazione di un controllo a più livelli, mediante un sottile equilibrio di poteri e responsabilità tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. Pare trattarsi, in sostanza, di un controllo che opera, a livello normativo e territoriale, dall'alto verso il basso, divenendo sempre più stringente e capillare: dapprima a livello centrale, mediante le *Novellae* imperiali, poi a livello cittadino, con le norme stabilite dal Libro dell'Eparca per la città di Costantinopoli, il quale, a sua volta, attribuisce una funzione nevralgica ai membri delle corporazioni che operavano nella città.

Giungiamo ora agli spunti offerti dall'esame delle Crisobolle (pp. 73-91), tra i più interessanti dell'intera monografia, in quanto approfondiscono, anche facendo leva sull'accurato studio di Dafni Penna<sup>13</sup>, il contenuto delle norme e ne pongono in luce con nitore le cause e gli effetti geopolitici e geoeconomici. L'A. prende le mosse dai tratti essenziali delle Crisobolle, atti imperiali, chiusi con un sigillo d'oro, che attribuirono privilegi alle Repubbliche Marinare di Venezia, Pisa e Genova o ai loro cittadini e furono emesse principalmente da tre dinastie (i Macedoni, a partire da Basilio II nel 992, i Comneni e gli Angeli).

Tra le Repubbliche destinatarie, quella veneziana assume un ruolo di spicco: i privilegi concessi a Venezia appaiono infatti senza eguali – dall'aumento dell'estensione del distretto veneziano a Costantinopoli, all'alleanza navale del 1187, passando per la concessione del libero commercio nelle iso-

---

<sup>12</sup> Tali considerazioni inducono CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 65-73, a ritenere l'Ἐπαρχικὸν Βιβλίον una forma embrionale di codificazione del diritto commerciale e a osservare, più in generale, soprattutto grazie all'approfondimento dell'organizzazione della produzione e lavorazione della seta, che «l'Impero Romano d'Oriente ha in realtà organizzato, nel tempo e nello spazio, un vero e proprio prodromo del diritto dell'economia» (p. 71).

<sup>13</sup> PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, VII-344.

le di Creta e a Cipro<sup>14</sup> – e si mostrano collegati non soltanto a eventi contingenti, come l'importante supporto fornito dai veneziani contro i Normanni, ma altresì al crescente potere marittimo e commerciale assunto da Venezia e al contestuale maggior sviluppo del suo apparato diplomatico rispetto a quello di Pisa e Genova.

Dopo avere ripercorso le principali Crisobolle emanate fino al 1198<sup>15</sup>, Ceccarelli Morolli si sofferma sulle prescrizioni che più di tutte paiono avere valenza geopolitica. Esse vengono identificate nelle norme che imponevano il giuramento ai destinatari, in quelle di concessione degli immobili, nonché nelle disposizioni in materia di giurisdizione.

Tra le Crisobolle del primo gruppo, possiamo ricordare quelle di Giovanni II Comneno (1126) e di Isacco II Angelo (1189) destinate a Venezia, così come quella del 1192 indirizzata da quest'ultimo Imperatore ai pisani. L'imposizione del giuramento ai destinatari viene letta dall'A. (pp. 87-89) come un elemento che permette di incasellare le Crisobolle tra gli atti amministrativi, piuttosto che tra i trattati internazionali, come sostenuto in passato da parte della dottrina. L'esigenza del giuramento viene infatti ricondotta alla natura unilaterale della Crisobolla, la quale da un lato attribuiva concessioni e privilegi, ma, dall'altro lato, configurava in capo ai destinatari obblighi e doveri.

Pertanto, il giuramento, oltre a testimoniare la natura 'quasi sacrale' delle Crisobolle, dato che provenivano dall'Imperatore, avrebbe rappresentato la necessaria accettazione delle statuizioni imperiali da parte dei destinatari. Inoltre, l'esigenza del giuramento sarebbe riconducibile alla circostanza che i destinatari non fossero città e popoli dell'Impero, ma stranieri: esso, dunque, come osserva l'A. (p. 87), sarebbe stato un modo per «traghettarli, senza eccessive scosse, verso l'egida imperiale. Questo è il caso dei pisani, che nelle Crisobolle vengono chiamati a giurare come 'popolo'»<sup>16</sup>. Collegate alle finalità geopolitiche appena emerse appaiono anche le Crisobolle che concessero beni immobili siti nel territorio imperiale e intere parti della città di Costantinopoli a veneziani, pisani e genovesi (p. 86).

La Crisobolla alla quale Ceccarelli Morolli opportunamente dedica mag-

<sup>14</sup> Per l'elenco delle Crisobolle destinate a Venezia, cfr. CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 76-78.

<sup>15</sup> Attraverso la segnalazione dell'Imperatore, dell'anno di emanazione, della Repubblica Marinara destinataria e una breve sintesi del contenuto (CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 76-80).

<sup>16</sup> La Crisobolla ai pisani cui si riferisce l'A. è quella del 1111 di Alessio I Comneno (vd. elenco in CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 78).

giore attenzione è quella del 1198 sulla giurisdizione, indirizzata da Alessio III Angelo ai veneziani. Tale previsione si collega alla circostanza che i giudici veneziani già operassero a Costantinopoli e che si pose perciò il problema, illustrato nella prima parte della bolla imperiale, di precisarne il ruolo in seno all'apparato giudiziario della città, specialmente in ordine alle cause tra bizantini e veneziani. Come posto in luce da Penna<sup>17</sup>, è infatti verosimile che gli attori bizantini, dopo essere risultati soccombenti di fronte al giudice veneziano (nelle cause intentate contro convenuti veneziani), tendessero ad agire di nuovo presso il giudice bizantino, nella speranza che questi ribaltasse l'esito sancito dal funzionario veneto. Una prassi del genere si fondava evidentemente sul fatto che «the jurisdiction of the Venetian judge was not officially allowed», in quanto accettata a livello consuetudinario, ma non disciplinata dalla legge.

Nell'accogliere le richieste dei veneziani di porre fine a tale prassi, Alessio III dispose che, per le cause civili, la giurisdizione spettasse al giudice veneziano qualora l'attore fosse bizantino e il convenuto veneziano, mentre, per le cause criminali, si sarebbe seguito il criterio della gravità del crimine, combinato con quello della classe di provenienza della vittima. Perciò la giurisdizione sarebbe spettata al giudice veneziano nel caso in cui la vittima di reati minori, quali le offese e gli insulti, fosse bizantina e non appartenesse a classi elevate (senatori o funzionari imperiali)<sup>18</sup>.

Come ben sottolineato dall'A. (p. 86), la Crisobolla appena ripercorsa appare di grande momento, in quanto, a conclusione di una serie di privilegi accordati a Venezia, ammise a Costantinopoli, per la prima e unica volta, una giurisdizione «straniera e parallela» non solo per le cause tra veneziani, ma anche per quelle tra veneziani e bizantini, seppur con alcuni limiti.

Tirando le somme, i rilievi di Ceccarelli Morolli in ordine al valore geopolitico delle Crisobolle si mostrano estremamente apprezzabili, tanto con riguardo all'Impero romano d'Oriente, quanto per le Repubbliche Marinare destinarie. Inoltre, al termine dell'esame delle bolle imperiali, non può non convenirsi con l'A. (pp. 88-91) sul fatto che queste fonti testimonino, ad uno sguardo complessivo, l'inizio della fine dell'Impero stesso. Infatti, se da un lato le Crisobolle denotano la volontà dell'Impero di stringere solide alleanze con le Repubbliche Marinare, esse rivelano, dall'altro lato, il progressivo indebolimento del medesimo sul fronte del controllo del Mediterraneo, cui si accompagna un ridimensionamento geografico, che sfocerà – e

---

<sup>17</sup> PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, 67.

<sup>18</sup> Per un accurato prospetto di sintesi della ripartizione di giurisdizione tra i giudici bizantini e veneziani che emerge dalla Crisobolla, cfr. PENNA, *The Byzantine Imperial Acts*, 88.

avrà il suo punto di non ritorno – nella presa di Costantinopoli del 1204 ad opera dei crociati di Papa Innocenzo III.

Queste osservazioni inducono Ceccarelli Morolli a dedicare alcuni cenni conclusivi del capitolo alla geopolitica del diritto degli spazi marittimi (§ 7, pp. 91-101), nelle sue diverse fasi. La prima, che va dal VI al VII secolo d.C., appare caratterizzata da una scarsa attenzione alla flotta imperiale, la quale si collega all'assenza, in tale periodo, di importanti minacce straniere sul fronte marittimo (almeno fino all'assedio islamico del 674). La seconda fase, che investe il periodo dall'VIII all'XI secolo, vede invece il massimo potenziamento della flotta e della tattica militare marittima; la terza fase (XI-XII secolo) si contraddistingue poi per la graduale contrazione della flotta, soprattutto in virtù del già rilevato passaggio del potere marittimo in capo alle Repubbliche Marinare.

La scarsità delle testimonianze giuridiche sulla navigazione e sul commercio via mare rappresenta *prima facie* un'anomalia, dato che l'Impero d'Oriente fu, per lungo tempo e per vocazione naturale, una talassocrazia. Cionondimeno, una simile anomalia può spiegarsi, come prospetta lo Studioso (pp. 95-96), alla luce di uno sguardo più ampio alle fonti di questi periodi (specialmente dei Τακτικά militari), il quale rivela che il controllo del mare fu preso in considerazione più che altro sotto il profilo militare, in ragione delle numerose minacce belliche.

Per questo motivo, Ceccarelli Morolli sottolinea che il Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός, contenente sia norme relative alla navigazione, sia disposizioni riguardanti il commercio, appare una testimonianza particolarmente preziosa, che affonda le sue radici nel regime trasmesso nel titolo 14.2 dei *Digesta* giustinianeî, per poi perpetuarsi nei secoli successivi attraverso l'accoglimento nei Basilici. Dall'esame delle principali disposizioni del Νόμος, in ordine al quale l'A. sembra accogliere la datazione che lo ascrive all'epoca Isaurica (VII-VIII secolo d.C.), ne viene quindi posto in rilievo il peso geopolitico (p. 96), quale «primo tentativo nella storia del diritto 'medievale' di codificare gli usi marittimi» che influenzò anche la legislazione delle Repubbliche Marinare.

## 5. La geopolitica delle élite

Il secondo capitolo riguarda la geocultura del *ius graeco-romanum*, da intendersi, come specificato dall'A. nel § 1 (pp. 103-104), ancora una volta in senso lato, ossia come «strumento teorico-pratico» che pone determinati saperi e conoscenze a supporto delle dinamiche geografiche di uno Stato e del suo

apparato istituzionale<sup>19</sup>. Pertanto, l'analisi si focalizza sull'origine e sulle ricadute applicative del dominio culturale dell'Impero romano d'Oriente tramite l'approfondimento del ruolo svolto dalle *élite* nel consolidamento del suddetto dominio, anche sotto il profilo giuridico.

Il secondo paragrafo (pp. 105-123) è dedicato, in generale, al ruolo delle *élite* nell'Impero: esse vengono individuate nei membri della corte e dell'amministrazione imperiale civile e militare, nei 'clan istituzionali', nella piccola nobiltà provinciale civile ed ecclesiastica, nelle *élite* ecclesiastiche centrali e nelle corporazioni di arti e mestieri. Viene inoltre sottolineato il ruolo di indirizzo esercitato dall'Imperatore rispetto all'*élite* della burocrazia imperiale, in quanto egli, in virtù della sua peculiare posizione di vertice e di membro della stessa, la disciplinò e organizzò in maniera minuziosa.

Al riguardo, l'A. pone in luce che lo stringente controllo imperiale contribuì fortemente alla responsabilizzazione dell'amministrazione sotto il profilo giuridico e morale, anche se attraverso una linea operativa che potrebbe apparire, come vedremo tra poco, in parte contraddittoria. Sotto questo profilo, Ceccarelli Morolli si concentra dapprima sulle note *Novellae* giustiniane 8 e 17 (pp. 109-113), relative alla venalità delle cariche e all'amministrazione periferica, e ne propone un'interpretazione combinata, come «una sorta di 'carta' della amministrazione imperiale»<sup>20</sup>.

Cionondimeno, è proprio con riferimento alle modalità di accesso all'amministrazione – segnatamente con riguardo alla sorte del divieto di venalità delle cariche –, che si può individuare la linea di rottura cui si è fatto cenno poc'anzi. Infatti, il divieto giustiniano di compravendita dei titoli sembra divenire lettera morta dopo la scomparsa dell'Imperatore, tanto che la corresponsione di un contributo per ottenere le nomine divenne parte integrante dei meccanismi di accesso alle cariche dei periodi successivi e si rivelò efficace almeno fino all'XI secolo. Per Ceccarelli Morolli (p. 116), tuttavia, un siffatto superamento si comprenderebbe alla luce della circostanza che il versamento dei contributi cominciò, dopo Giustiniano, a essere percepito

---

<sup>19</sup> Per CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 103, si tratta inoltre di uno strumento che rileva «in maniera socio-economicamente funzionale» verso il raggiungimento di un preciso obiettivo.

<sup>20</sup> Al proposito, l'A. evidenzia (pp. 110-113) la rilevanza del giuramento imposto ai funzionari imperiali – riportato nell'Appendice della Nov. 8 –, quale modo per farli sentire, insieme alle altre *élite*, strumento indispensabile per il raggiungimento dell'ideale universale espresso dal principio della *συνφωρία*. Per un approfondito esame delle summenzionate *Novellae*, da cui emerge l'estrema importanza delle stesse quali 'leggi quadro' delle ulteriori riforme dell'amministrazione centrale e periferica poste in essere da Giustiniano, cfr. PULIATTI, *Innovare*, 37-57.

dagli Imperatori in chiave positiva, come strumento per arricchire le finanze pubbliche e consolidare l'impulso imperiale all'interno del ciclo economico.

Il *focus* si sposta poi sulla funzione delle *élite* nelle epoche posteriori, sia attraverso dei cenni ai luoghi dei Basilici (B. 6.1.23, 54.16.6 e 56.1.19) che riprendono disposizioni del *Codex* sulle corporazioni (p. 119), sia attraverso l'analisi della già menzionata *praefatio* del *De Caerimoniis* di Costantino VII Porfirogenito (pp. 120-122), allo scopo di percepire la persistenza del controllo imperiale sulle *élite* come mezzo per il perseguimento dei valori più alti.

Il discorso è arricchito da numerosi dati storici – che vanno dall'ascesa sociale di Teodora, alla peste giustiniana, all'organizzazione geografico-amministrativa dei θέματα da parte di Eraclio, al successivo venir meno della dicotomia tra *élite* costantinopolitane e provinciali –, i quali, ad avviso dello Studioso, rivelano che, nonostante lo stringente controllo dall'alto, le *élite* furono tutto sommato aperte e flessibili, in quanto capaci di resistere ai profondi cambiamenti che ebbero luogo fino al XIII secolo, soprattutto grazie alla preparazione dei loro componenti.

Nell'intento di mostrare come quest'ultimo tratto abbia caratterizzato coloro che, a partire dal periodo giustiniano, contribuirono in maniera determinante alla creazione, all'applicazione e all'insegnamento del diritto, cioè a «esprimere il senso del diritto e con esso della sua geopolitica», l'indagine prosegue con alcuni cenni all'*élite* dei giuristi (§ 3, pp. 123-131). Al proposito, vengono esaminati principalmente due aspetti: la formazione dei giuristi e l'istituzione dei 'giudici universali' (κριται καθολικοὶ τῶν Ῥωμαίων).

In ordine al primo profilo, l'A. traccia le grandi fasi della disciplina dell'insegnamento universitario del diritto (pp. 124-126), prendendo le mosse dalla prima di esse, che va dalla fondazione degli studi giuridici da parte di Costantino I fino alla riforma operata da Giustiniano con la costituzione *Omnem* (533 d.C.), la quale, come è noto, limitò le sedi universitarie a Costantinopoli e Berito. Con riguardo ai periodi seguenti (fino all'epoca dei Paleologi), vengono sintetizzati i momenti nevralgici dell'insegnamento pubblico<sup>21</sup> e si segnala l'importanza, accanto a esso, di quello ecclesiastico.

Una volta posta in luce la rilevanza, all'interno della didattica, delle no-

<sup>21</sup> Tra tali momenti possiamo qui ricordare la riforma dell'insegnamento del diritto prevista da Leone VI presso la Magnaura, la fondazione della scuola di diritto presso il monastero di San Giorgio da parte di Costantino IX Monomaco (1045) e la nomina di Giovanni Xifilino a Nomofilace, e il ripristino dello studio universitario del diritto, scomparso dopo la presa di Costantinopoli (1204), da parte di Michele VIII Paleologo. Per ulteriori precisazioni, CECCARELLI MOROLLI, *Per una geopolitica*, 125-126.

zioni di carattere processuale, l'indagine si sposta sulle riforme del sistema giudiziario (pp. 124-131), concentrandosi sulle novità dell'ultimo periodo, introdotte da Andronico II Paleologo con una Crisobolla del 1296. Si deve a tale Imperatore la creazione della corte suprema, con competenza universale, dei κριταὶ καθολικοὶ τῶν Ῥωμαίων, poi riformata da Andronico III, mediante una riduzione del numero dei giudici e una serie di prescrizioni relative alle loro competenze. Ad ogni modo, quest'ultima riforma non intaccò il ruolo verticistico della corte all'interno del sistema giudiziario dell'epoca: questa era infatti competente a giudicare in ultima istanza e pertanto le sue sentenze, al pari di quelle dell'Imperatore, erano inappellabili. Nonostante gli scandali che investirono la corte tra il 1336-1337, essa continuò a operare (probabilmente fino al 1401) e, come sottolineato dall'A., al suo interno furono attivi giuristi estremamente illustri, quali il Patriarca Scolario e Costantino Armenopulo.

Per Ceccarelli Morolli (p. 130), le caratteristiche e la composizione 'mista' (di laici ed ecclesiastici) della corte dei κριταὶ καθολικοὶ denoterebbero non soltanto un'applicazione, a distanza di oltre sette secoli, del principio della συμφωνία, ma anche una diminuzione del potere dell'Imperatore in campo giudiziario. Tuttavia, le prerogative di tale corte – come già quelle del *praefectus praetorio* a giudicare in ultima istanza (*vice sacra*) e a emettere sentenze inappellabili a partire dal Principato – potrebbero essere viste come una delega del potere giurisdizionale imperiale, verosimilmente pensata ai fini della maggior efficienza del settore giudiziario.

Quanto asserito non vale comunque a disconoscere alla disciplina dei κριταὶ καθολικοὶ i tratti di notevole interesse evidenziati dall'A., anche perché, come è noto, il divieto di appello avverso le sentenze del *praefectus praetorio*, che si generalizzò probabilmente in età tardoantica, venne ridimensionato, forse già a partire dal periodo severiano, mediante il rimedio straordinario della *supplicatio* all'Imperatore. Un siffatto rimedio fu poi istituzionalizzato nel sistema giudiziario giustiniano – la Nov. 119.5, del 553 d.C., si riferisce infatti a un vero e proprio *retractationis ius*<sup>22</sup> – e sopravvisse nei Basilici (B. 9.2.8). Appare dunque evidente che le conclusioni di Ceccarelli Morolli possono aprire la strada a future indagini in materia, dato che sarebbe opportuno vagliarle alla luce delle sorti della *supplicatio* tra l'epoca dei Basilici e quella dei Paleologi.

Nel prosieguo del capitolo, l'analisi del ruolo delle *élite* sulla geopolitica e sulla geocultura dell'Impero romano d'Oriente continua su più piani, che

---

<sup>22</sup> Per un attento esame delle fonti relative alla *supplicatio* nelle varie epoche, cfr. PURPURA, *Ricerche*, 226-267.

consentono all'A. non soltanto di sviluppare alcuni profili emersi in precedenza, ma altresì di toccare questioni attinenti alla modernità. Viene così approfondita la vocazione universale dell'Impero, dal peculiare angolo visuale dei rapporti tra le *élite* e i *peregrini* (§ 4, pp. 131-139); vengono poi analizzati criticamente, mediante l'esame di numerose fonti, i rapporti tra il *ius graeco-romanum* e il mondo giuridico islamico (§ 5, pp. 139-148), per passare ai tempi moderni con una riflessione dapprima dedicata alla percezione dell'Impero d'Oriente nell'Illuminismo (§ 6, pp. 148-161) e poi estesa a tempi a noi vicinissimi, mediante alcune considerazioni sull'influenza del diritto romano orientale sul *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (§ 7, pp. 161-165), promulgato da Papa Giovanni Paolo II nell'ottobre del 1990.

## 6. Osservazioni conclusive

Nel terzo capitolo (pp. 167-177), dal titolo *La Lectio Byzantina, ovvero verso una conclusione aperta*, l'A. traccia un primo bilancio e, anche grazie ad alcune considerazioni sull'identità e la regalità dell'Impero romano d'Oriente, conclude che nel «complesso, ma al tempo stesso ordinato, mosaico istituzionale si inserisce il diritto come strumento atto a ordinare una realtà dove anche l'aspetto geopolitico sembra essere tenuto costantemente presente». Questa sede fornisce inoltre allo Studioso l'occasione per evidenziare, tramite uno sguardo d'insieme, il rilievo dello 'spazio giuridico bizantino' e delle «influenze dello stesso negli ordinamenti giuridici contemporanei, soprattutto nei paesi dell'Est Europa», a riprova dell'imperituro valore della *Lectio Byzantina*.

Al termine della ricognizione fin qui effettuata, seppur a grandi linee, della monografia di Ceccarelli Morolli, resta l'impressione di un lavoro pregno di suggestioni e fondato su una profonda conoscenza – che si evince altresì dall'ampio apparato bibliografico di supporto – tanto dell'Impero romano d'Oriente, quanto della geopolitica. Certo, le argomentazioni appaiono particolarmente convincenti laddove l'esame delle fonti giuridiche si fa più puntuale, ma ci si rende altresì conto che procedere all'analisi approfondita delle fonti, in ordine ai numerosissimi profili toccati, avrebbe appesantito l'opera a scapito del quadro complessivo.

Di conseguenza, quanto appena rilevato non inficia la capacità della monografia qui ripercorsa di rappresentare, nel panorama degli studi recenti, uno strumento utile e stimolante sia per i cultori del *ius graeco-romanum*, sia per chi – esperto della politica, della storia, dell'economia e della cultura dell'Impero romano d'Oriente – voglia accostarsi alle testimonianze giuridiche per esaminarle all'interno di ricerche dal taglio diverso. Per questi motivi, la

finalità dell'opera di aprire un nuovo orizzonte verso l'interpretazione in chiave geopolitica delle fonti del diritto romano orientale può dirsi sicuramente raggiunta.

BIBLIOGRAFIA

- CECCARELLI MOROLLI D., *Appunti di geopolitica*, Roma 2018.
- Equilibri e disequilibri geopolitici del mondo antico*, a cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini, Milano 2018.
- FÖGEN M.TH., *s.v. Staat*, Lexikon des Mittelalters 8 (1997) 2156-2158.
- GIORDANO M., *Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale*, Bologna 2019.
- JEAN C., *s.v. Geopolitica*, Enciclopedia del Novecento (on line) II.Suppl. (1998) 1-42.
- KJELLÉN R., *Der Staat als Lebensform*, Leipzig 1917<sup>2</sup>.
- LE BOHEC Y., *Geopolitica dell'Impero Romano*, Gorizia 2019.
- LUTTWAK E.N., *La grande strategia dell'Impero bizantino*, Bologna 2014.
- MONATERI P.G., *Geopolitica del diritto. Genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici*, Roma-Bari 2013.
- PENNA D. - MEIJERING R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Leiden-Boston 2022.
- PENNA D., *The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th - 12th Centuries*, The Hague 2012.
- PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.
- PURPURA G., *Ricerche sulla supplicatio avverso la sentenza del prefetto del pretorio*, AUPA 35 (1974) 226-267.
- SOLIDORO L., *Geopolitica e iconografia giuridica*, TSDP 11 (2018) 1-24.
- TROIANOS S., *Le fonti del diritto bizantino*, Traduzione a cura di P. Buongiorno, Torino 2015.
- TROIANOS S., *Die Quellen des Byzantinischen Rechts*, übersetzt von D. Simon und S. Neye, Berlin-Boston 2017<sup>4</sup>.

**THE TRANSLATION AND COMMENTARY ON TITLE I BOOK IV  
OF THE ITALIAN CIVIL CODE OF 1942  
BY DANIIL TUZOV AND ANNA SARGSYAN**

DMITRY POLDNIKOV

Law Faculty, National Research University 'Higher School of Economics' and Moscow  
State Institute of International Relations (MGIMO)

Italian civil law is an exotic subject for most Russian lawyers, except for those rare Romanists who regard it as the living Roman legacy. Now the relevant evidence can be found in the recent Translation and Commentary on Title I Book IV (art. 1173-1320) of the Italian Civil Code, published in three installments in the well-established Russian journal on civil law, *The Herald of Economic Justice of the Russian Federation* (1.3 [2021]). It was carried out by Daniil Tuzov, Professor of Roman and civil law at the Law faculty of the Higher School of Economics (Saint Petersburg), Doctor of Juridical Sciences, *dottore di ricerca in Diritto civilromanistico* (Rome, La Sapienza), and Anna Sargsyan, a master's student of the Law faculty at Saint Petersburg State University.

The Roman perspective on Italian civil law and its translation calls for some justification. The translation under review came out just few months after another Russian academic journal published an article by Professor of Warsaw University Tomasz Giaro, *Roman law always dies with a codification*<sup>1</sup>. The author argues that Roman law has always been adapted to the changing fate of Europe, experiencing and reflecting its ups and downs, but in the end of the day it has always withered away as a result of a codification. It happened because the gist of Roman law lay in its diverse casuistry that, although bitterly criticized by orators like Cicero, secured the need for jurists to find what was just and useful in particular cases. Enshrined in the Digest, it fueled intellectual debates between medieval professors of law and, subsequently, the reception of Roman law in Europe as 'scientification' (*Vernwissenschaftlichung* as Franz Wieacker put it) of its multiple particular laws.

---

<sup>1</sup> The Russian translation of the article, carried out by A. Zezekalo and D. Tuzov, is published in: *Zakon* 9 (2020) 185-199 (in Russian). The article was first published in: DEBINSKI A., JONCA M. (eds), *Roman law and European legal culture*, 15-26 (in English).

In the broader sense, Roman law spread beyond Western Europe and affected to a considerable extent the Russian legal scholarship, most notably in the period from the great reforms of Tsar Alexander II until the October Revolution of 1917. Some enthusiasts dare to claim that during that period Russia borrowed not only the spirit of Roman law but also the basic structures of the law of obligations<sup>2</sup>.

The revival of private law in the post-Soviet Russia paved the way to the modern codification of its civil law in the 1990s. The Civil Code of 1994 was drafted with the help of comparative legislation, especially with regard to the Civil Code of the Netherlands of 1992 which went beyond not only the Romanist but also the civil law tradition<sup>3</sup>. Yet, one of the drafters, Evgeny Sukhanov, together with the chief editor of the first post-Soviet academic journal on Roman law, Leonid Kofanov, claimed a substantial influence of Roman law on the new Civil Code of Russia: «... in most institutions of [modern] Russian civil law we discover direct or indirect influence of Roman private legal models and techniques. Hence, Russian civil law can be classified as belonging to the civil law legal system»<sup>4</sup>. The authors pointed at the general principles of civil (private) law and its differentiation from public law (art. 1), the general structure of the code (dealing with persons, things and obligations), but also at specific institutes of rights *in rem* (legal powers of the owner in art. 209, the modes of its acquisition, land servitudes in art. 274-276 and superficies (art. 271-273), *bona fide* possession (art. 301)), as well as the Roman concept of obligation as *vinculum iuris* (art. 309), its types, sources, and the surety (art. 329), the subdivision of contracts into consensual and real ones (part II of the Civil Code), the rules on *negotiorum gestio*, the concept of fault and the fault-based liability for damages, etc.

So, is there a way to 'happily marry' Roman law with modern codification? The reviewed translation and the commentary on the Italian Civil Code of 1942 provide evidence in favor of this continuity.

In the foreword (15 pages), Daniil Tuzov, together with Paolo Garbarino (Professor of Roman Law at the University of Eastern Piedmont, Vercelli, Italy), places the Civil Code into the context of Romanist legal tradition and argue for its relevance for Russian lawyers. To some extent, they develop the perspective of senator Sergey Zarudny (1821-1887) who carried out the first full translation of the Italian Civil Code of 1865 in the framework of ju-

<sup>2</sup> E.g. see LETYAEV, *Reception of Roman law in Russia*; LETYAEV, *Reception of the Roman legal heritage*.

<sup>3</sup> See MAKOVSKY, *On the codification of civil law* (in Russian).

<sup>4</sup> KOFANOV, SUKHANOV, *The influence of Roman law*, 7-20 at 19 (in Russian).

dicial reform and drafting the Civil Code of the Russian empire. It was him who called it the modern manifestation of Roman law. Garbarino and Tuzov present the Civil Code of 1942 as a synthesis of the Roman, French, and German models by guiding the Russian reader through the history of the Italian codification. They also highlight the Roman elements in the structure of the Civil Code (e.g. the title ‘On obligations’), as well as in the definition of a contract in art. 1321 (mirroring the classical Roman concept of *vinculum iuris*), and in the list of the sources of the obligation according to art. 1173 (inspired by *variae causarum figurae* of Gaius in D. 44.7.1pr.). The choice of the substantially Romanized law of obligation seems natural for anyone familiar with the basics of the reception of Roman law in Europe.

The translation of Title I Book IV of the Italian Civil Code, like any translation, raises the issue of adequacy of the destination language to convey the meaning of the original. It revolves around linguistic and hermeneutical challenges, elegantly outlined by Antonio Gambaro and Rodolfo Sacco in the textbook *Sistemi giuridici comparati* (4th ed. 2018). The main challenges are the lack of linguistic equivalents and misunderstanding of the legal meaning of some foreign terms. The difficult ‘*traduttore traditore*’ problem was successfully resolved with the help of Daniil Tuzov’s experience as the contributor of the first full Russian translation of the Digest of Justinian back in the early 2000s, edited by Leonid Kofanov. The team of translators found themselves involved in multiple internal debates between historians, linguists and lawyers. Some unresolved frictions spilled over to critical publications<sup>5</sup>.

On one occasion Tuzov challenged the Russian translation of *exceptio in factum* as ‘*exceptio* on the committed fact’ in D. 44.1.14; D. 44.1.23; D. 44.4.2.5; D. 44.4.4.16; D. 44.4.4.32. As an alternative, he suggested four other options to deal with *exceptio*: to transliterate or transcribe the Latin term in the absence of its linguistic equivalents in Russian (as was the case with the English translation of the Digest by Allan Watson); to stick to the literal translation of the term (as in the Italian translation edited by Giovanni Vignali); to combine the translation with a partial explanation (‘*exceptio* [which is given] on the basis of the facts of the case’); to use the closest linguistic equivalent, if any (strict phenotype or flexible genotype). All those options are valid as long as the legal translation conveys legal arguments and mean-

---

<sup>5</sup> TUZOV, *Concetti e terminologie romani*, 79-95 (in Italian); TUZOV, *Categories of Roman law*, 117-131 at 124 (in Russian); TUZOV, *Pojęcia i terminologia prawa rzymskiego*, 263-295 (in Russian). See also the reply: KOFANOV, *On the issue of the categories of Roman law*, 126-136 (in Russian).

ings without misleading the reader.

Luckily, the challenge of translation from modern Italian to modern Russian is not as formidable, since both Italian and Russian legal systems have many aspects in common and, as the commentator puts it, the mentality of Russian lawyers is closer to that of the Italians than either to the German or French. The accomplished translation bridges the language gap, since very few Russian lawyers are familiar with the Italian language. The translators have consistently stuck to the principles of respecting the literal meaning, not replacing the original text, and adding only necessary modifications and explanatory words in round parentheses. All that allowed, as far as it possible, to preserve the original style and to provide a literal translation of Italian legal terms. Despite this, the literal translation of Italian terms occasionally looks odd. For example, the transliteration of *confusione* (art. 1253 sqq.) sounds to mean ‘embarrassment’ in common Russian.

Each article is followed by the commentary by Daniil Tuzov that strikes the right balance between concise and necessary explanations (191 pages) with a brief introduction to most chapters. It assures the adequate understanding of the translation by providing the reader with the essential context of each article of the Civil Code of 1942. The commentator relies heavily on historical and comparative explanation which requires references to Roman law and Romanistic tradition, similar to the approach of Italian legal scholars, like Carlo Cannata, who once traced three different modes of transferring the ownership title in § 380 ABGB, § 929 BGB, and art. 1583 of *Code Napoléon* to the common Roman archetype (i.e. *traditio*).<sup>6</sup> The present commentary convincingly highlights the influence of Roman heritage on many codified rules and main categories (e.g. the sources of obligation and its content in articles 1173 and 1174). Roughly every third page features Latin terms and references to the Digest or other parts of the *Corpus Juris* of Justinian.

Nevertheless, the commentator does not fail to mention the discrepancy between the Roman archetype and the modern rule or a codification of the rules unknown to Roman jurists (e.g. *accollo* in art. 1273) or even transplanted from common law (e.g. factoring). For example, articles 1546-1548 of the Civil Code repeal the rule from *lex Anastasiana* (C. 4.35.22) that prevented the cessionary to claim from the debtor more than he or she paid to the cedent (*retrato litigioso*) if the ceded rights were contested in court (*credito litigioso*).

---

<sup>6</sup> CANNATA, *Il diritto romano e gli attuali problemi*, 41-83.

The commentary is not limited to the Romanistic tradition or French and German models but takes into account the official motives of the Italian lawmaker provided in the reports of the Minister of Justice (*Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale, Libro delle Obbligazioni* 1941, *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli* 1942). Occasionally, the decisions of the Court of Cassation are cited and the prevailing doctrinal interpretation of the codified legal rules is indicated. In other words, the reader can find various legal formants of Italian civil law, or even some equivalents in Russian civil law.

All in all, the commentary provides sufficient evidence in support of the main conclusions from the foreword. The Italian law of obligations often follows the Roman tradition and thereby guarantees private autonomy. It is relevant for Russian civil lawyers because it introduces the living legacy of Roman law and could inspire the reform of Russian civil law. Moreover, the reviewed commentary is yet another argument in favour of the famous statements that ‘history involves comparison’ (by F.W. Maitland) and that ‘comparison involves history’ (by Gino Gorla). This kind of legal scholarship is absolutely indispensable for ensuring a better understanding across jurisdictions and, in doing so, in promoting harmonization of the law that one day may unite different nations – *apud omnes gentes, omni tempore, una eademque lex* (Cic. *Rep.* 3.22.33).

BIBLIOGRAFIA

ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

CANNATA C.A., *Il diritto romano e gli attuali problemi d'unificazione del diritto europeo*, in *Studi in memoria del Prof. Giambattista Impallomeni*, Milano 1999, 41-83.

GIARO T., *Roman law always dies with a codification*, in *Roman law and European legal culture*, ed. by A. Debinski, M. Jonca, Lublin 2008, 15-26.

KOFANOV L., *On the issue of the categories of Roman law in the Russian translation of the Digest of Justinian and in their modern interpretation by D. Tuzov*, *Journal of Russian Law* 5.137 (2008) 126-136 (=https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kategoriyah-rimskogo-prava-v-digestah-yustiniana-i-v-ih-sovremennoy-interpretatsii-d-o-tuzovym).

KOFANOV L., SUKHANOV E., *The influence of Roman law on the new Civil Code of the Russian Federation*, *Ius antiquum* 1.4 (1999) 7-20.

LETYAEV V., *Reception of Roman law in Russia. Doctoral thesis*, Volgograd 2001.

LETYAEV V., *Reception of the Roman legal heritage by the civil law of Russia. Lectures*, Volgograd 2006.

MAKOVSKY A., *On the codification of civil law (in Russia), 1922-2006*, Moscow 2010.

TUZOV D., *Concetti e terminologie romani nella edizione russa dei Digesta di Giustiniano*, *Index* 36 (2008) 79-95.

TUZOV D., *Categories of Roman law in the Russian translation of the Digest of Justinian*, *Journal of Russian Law* 6.126 (2007) 117-131  
(=https://cyberleninka.ru/article/n/kategorii-rimskogo-prava-v-russkom-izdani-i-digest-yustiniana).

TUZOV D., *Pojęcia i terminologia prawa rzymskiego w rosyjskim wydaniu Digestów Justiniana*, *Zeszyty Prawnicze UKSW* 7.2 (2007) 263-295.

Sullo scaffale



LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE  
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI EDITE  
NEGLI ANNI 2021 E 2022

*Sullo scaffale* è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Université Panthéon-Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alessia Carrera (Torino), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Monica Ferrari (Milano Statale), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Ana Mohino Manrique (Madrid - UNED), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Marios Tantalos (Atene), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).



2021

## FONTI GIURIDICHE

### a) Edizioni di fonti

### b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

Кудинов О.А. [Kudinov O.A.], Комментарий к источникам римского права [Kommentarii k isticnikam rimskogo prava; Commentari delle fonti di diritto romano], Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785394017209.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus II: De inofficioso testamento (pars prima) 5. kniha 1. titul: O nespravodlivom závete (1. část)* = 5th book, 1st title: *On the unjust will (the first part)*, *Justičná revue*, 2021/12.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber IV, Titulus IV: De minoribus viginti quinque annis (pars reliqua) 4. kniha, 4. titul: O osobách mladších ako dvadsaťpäť rokov (posledná časť)* = 4th book, 4th title: *On persons under twenty-five years of age (last part)*, *Justičná revue*, 2021/10.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber IV, Titulus IV: De minoribus viginti quinque annis (pars secunda) 4. kniha, 4. titul: O osobách mladších ako dvadsaťpäť rokov (2. časť)* = 4th book, 4th title: *On persons under twenty-five years of age (second part)*, *Justičná revue*, 2021/8-9.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber IV, Titulus IV: De minoribus viginti quinque annis (pars prima) 4. kniha, 4. titul: O osobách mladších ako dvadsaťpäť rokov (posledná časť)* = 4th book, 4th title: *On persons under twenty-five years of age (1. part)*, *Justičná revue*, 2021/6-7.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber IV, Titulus III: De dolo malo (pars reliqua) 4. kniha, 3. titul O podvode (posledná časť) Previerky sudcov a prokurátorov v boji proti korupcii = 4th book, 3rd title, About fraud (last part) Checks of judges and prosecutors in the fight against corruption*, *Justičná revue*, 2021/4.

MACH P. - SÍPEKIOVÁ N., *Digesta Liber IV, Titulus III: De dolo malo (pars prima) 4. kniha, 3. titul O podvode (1. část) Previerky sudcov a prokurátorov v boji proti korupcii = 4th book, 3rd title, About fraud (first part) Checks of judges and prosecutors in the fight against corruption*, *Justičná revue*, 2021/2.

MORAES B.B.Q., *Institutas de Justiniano: primeiros fundamentos de direito romano justinianeu (Edição bilingue)*, YK Editora, São Paulo 2021, ISBN 9786588043066.

ШЕРСТОБИТОВ А.Е. [SHERSTOBITOV A.E.], О Кодексе Юстиниана = *Code of Justinian*, Вестник Московского университета. Серия 11: Право (= Moscow University Bulletin. Series 11. Law), 3 (2021), 158-161.

### c) Opere palingenetiche

### d) Fonti medievali

## SUSSIDI

### a) Enciclopedie

### b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

### c) Repertori bibliografici

### d) Sussidi informatici

### e) Lessici

ДОЛЬНЕНКО Е.А. [DODYENKO E.A.], Латинский язык и терминология римского права (начальный курс): Учебное пособие [*Latinskij jazyk i terminologija rimskogo prava (na alnyj kurs): Uebnoe posobie; Lingua latina e terminologia del diritto romano (corso per principianti): Sussidio didattico*], Ай Пи Ар Медиа, Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785449710307.

МАРШАЛОК Н.В. - УЛЬЯНОВА И.Л. [MARŠALOK N.V. - ULJANOVA I.L.], Латинский язык в римском праве [*Latinskij jazyk v rimskom prave; Lingua latina nel diritto romano*], Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва), Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785922823777.

MEISSEL F.S. - BENKE N., *Juristenlatein*, Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2021, ISBN 9783214097158.

## RACCOLTE DI SCRITTI

### a) *Atti di congressi, convegni, ecc.*

*Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, a cura di S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447116411.

### b) *Studi in onore*

Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. ред. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Труды исторического факультета МГУ, вып. 187. Сер. II «Исторические исследования», 122 [Collana “Opere della Facoltà di Storia dell’Università di Mosca ‘Lomonosov’”, vol. 187. Serie II “Studi storici”, 122], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, ISBN 9785001652106.

*Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [*Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej*, отв. ред. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*, a cura di N.V. Bugaeva], Труды исторического факультета МГУ, вып. 189. Сер. II «Исторические исследования», 124 [Collana “Opere della Facoltà di Storia dell’Università di Mosca ‘Lomonosov’”, vol. 189. Serie II “Studi storici”, 124], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, ISBN 9785001652489.

### c) *Pubblicazioni varie*

ДОЖДЕВ Д.В. [DOZHDEV D.V.], Европейская традиция частного права: исследования по римскому и сравнительному праву. Авторский сборник: в 2 томах [*Evropejskaja tradicija astnogo prava: issledovaniaja po rimskomu pravu. Avtorskij sbornik: v 2 tomakh*; *Tradizione europea del diritto privato: Studi sul diritto romano e comparato. Raccolta degli scritti dell'autore in 2 volumi*], Том. 1. Право, справедливость, юридическая наука. Добросовестность. Вещные права и владение [Том 1. *Pravo, spravedlivost', juridi eskaja nauka. Dobrosovestnost'. Vešnye prava i vladenije*; Vol. 1. *Diritto, giustizia, scienza giuridica. Buona fede. Diritti reali e possesso*], Издательство «Статут», Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785835417629.

ДОЖДЕВ Д.В. [DOZHDEV D.V.], Европейская традиция частного права: исследования по римскому и сравнительному праву. Авторский сборник: в 2 томах [*Evropejskaja tradicija astnogo prava: issledovaniaja po rimskomu pravu. Avtorskij sbornik: v 2 tomakh*; *Tradizione europea del diritto privato: Studi sul diritto romano e comparato. Raccolta degli scritti dell'autore in 2 volumi*], Том.2. Залоговое право. Обязательство. Договор купли-продажи [Том 2. *Zalogovoe pravo. Objazatelstvo. Dogovor kupli-prodaży*; Vol. 2. *Diritto del pegno. Obbligazione. Contratto di compravendita*], Издательство «Статут», Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785835417636.

*Essays on gross negligence (“culpa lata”): criterion of liability*, edited by M.L. Biccari, Cacucci, Bari 2021, ISBN 9791259650894.

*Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, ISBN 9783170292246.

## OPERE DI INTERESSE GENERALE

### a) *Profili generali del diritto romano*

ЗАЙКОВ А.В. [ZAJKOV A.V.], Римское частное право: Учебник [*Rimskoeastnoe pravo; Diritto romano privato. Manuale*],

Издательство “Юрайт”, Москва [Mosca] 2021, ISBN 9785534053852.

**b) Studi sulle fonti giuridiche**

HÜLSER K., *Römische Jurisprudenz und stoische Logik. Drei Beispiele reflektierender Urteilskraft*, Frommann-Holzboog, Stuttgart 2021, ISBN 9783772829420.

КВАШИН В.А. [KVASHIN V.A.], Некоторые наблюдения над структурой Законов XII Таблиц (на примере VIII-X таблиц) = *Some Observations on the Structure of the Law of the Twelve Tables (Tables VIII-X)*, Вестник Томского государственного университета (= Tomsk State University Journal), 469 (2021), 138-143.

КУЗНЕЦОВ Н. [KUZNETSOV N.], Предпосылки правовой кодификации императора Юстиниана = *Prerequisites for the Legal Codification of Emperor Justinian*, *Праксис* (= Praxis), 2021/1(6), 94-105.

МАКУТЧЕВ А.В. [MAKUTCHEV A.V.], Проблема авторства Эдикта Теодориха = *The Problem of Authorship of the Edict of Theodoric*, Электронное приложение к Российскому юридическому журналу (= Electronic Supplement to Russian Juridical Journal), 2021/6, 72-82.

VARVARO M., *I 'Vaticana Fragmenta' a due secoli dalla riscoperta*, *QLSD*, 11 (2021), 409-442.

**c) Studi sulle fonti non giuridiche**

BORNGA A., *Ripensare la storia universale. Giustino e l'Epitome delle Storie Filippiche di Pompeo Trogo*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, ISBN 9783487312163.

БУГАЕВА Н.В. [BUGAeva N.V.], Схолии из Боббио к речи Цицерона «За Суллу» [*Skholii iz Bobbio k rei Cicerona "Za Sullu"; Scoli da Bobbio al discorso di Cicerone "Pro Sulla"*], in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [*Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej*, отв. red. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*,

a cura di N.V. Bugaeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 223-236.

HOSLE P.K., *Ambrose and Vergil, Georgics 1.149 (victum Dodona negaret)*, *Museum Helveticum*, 78.2 (2021), 227-230.

KNOCH S., *Die lateinische Deklamation*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, ISBN 9783487160290.

M. TERENTI VARRONIS, *De lingua Latina IX. Introduzione, testo, traduzione e commento*, a cura di A. Duso, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, ISBN 9783487312088.

NOLFO F., 'rec.' a Nocchi F.R., *Commento agli Epigrammata Bobiensia*, De Gruyter, Berlin-Boston 2016, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 74.4 (2021), 133-138.

OLSZANIEC W., *Un emendamento a Ciris 484*, *Museum Helveticum*, 78.2 (2021), 231-233.

ORTOLEVA V., *Catullo 62, 22: un problema inesistente (con notazioni su Sen. Clem. 1, 6, 3; Apul. Met. 3, 2, 1; 3, 10, 3; 6, 9, 1 e Don. Ter. Eun. 508, 2)*, *Museum Helveticum*, 78.2 (2021), 216-226.

OSABA GARCÍA E., *El ejército de Ervigio a través de LV 9,2,9*, *SCDR*, 34 (2021), 321-361.

SCHMAL S., *Sallust*, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, ISBN 9783487312194.

STOK F., *Augustus and Virgil in Contemporary Literature: Wishart, Nadaud, Vassalli*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 639-656.

**d) Metodologia romanistica**

BANFI A., *A proposito della diatriba su accusatio, inquisitio e mondo antico: brevi riflessioni sul metodo*, *AG*, 154.2 (2022), 281-309.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Carlo Augusto Cannata ed il futuro dei nostri studi*, BIDR, 115 (2021), 337-355.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *L'arte della traduzione e il Corpus Iuris Civilis*, Roma e America, 42 (2021), 153-164.

DI PORTO A., *Traduzione del Digesto e metodo della didattica del diritto romano nell'Università del 'saper fare'*, Roma e America, 42 (2021), 165-180.

LUCHETTI G., *Nuovi contributi di diritto tardoimperiale e giustiniano*, Bononia University Press, Bologna 2021, ISBN 9788869237324.

LUCHETTI G., *Ricerche di diritto romano e di fondamenti del diritto europeo*, Bononia University Press, Bologna 2021, ISBN 9788869237300.

RABAIOLI G., *Tradurre i Digesti nel XXI secolo*, in Roma e America, 42 (2021), 271-284.

ROSSETTI M., *Traduciamolo, il Digesto: esso ci serve oggi più che mai*, Roma e America, 42 (2021), 229-234.

SCHIPANI S., *Dal latino del diritto ad un diritto, due lingue: un diritto, molte lingue*, Roma e America, 42 (2021), 235-270.

VALLOCCHIA F., *Tradurre i Digesti. Concetti e parole del sistema giuridico*, Roma e America, 42 (2021), 211-216.

### **e) Storia della romanistica**

БОРИСОВ А.М. [BORISOV A.M.], В.Б. Ельяшевич об иных союзах в гражданском обороте и пределах применения юридической личности в римском праве [V.B. Eljaševič ob iných sojuzakh v graždanskom oborote i predelakh primenenija juridičkoj ličnosti v rimskom prave; V.B. Eljaševič su altre associazioni nei rapporti giuridici privati e sui limiti dell'uso della personalità giuridica nel diritto romano], Историко-правовые проблемы: новый ракурс (= Historical-Legal Problems: The New Viewpoint), 2021/3, 89-102.

CASAVOLA F.P., *Ricordo di Riccardo Orestano*, BIDR, 115 (2021), 1-5.

CATALANO P., *Notizie per la storia dei Congressos Latinoamericanos de Derecho romano. Dall'inizio: tra Sardegna e Santa Maria de los Buenos Aires*, Roma e America, 42 (2021), 79-83.

CATALANO P., *XI congresso Latinoamericano de Derecho romano (Buenos Aires-Morón, 14-17 de septiembre de 1998). Premisas*, Roma e America, 42 (2021), 85-94.

ДЕМИРОВА Н.И. [DEMIROVA N.I.], Весной 2018 года нам посчастливилось беседовать с Ией Леонидовной Маяк = In the Spring of 2018, We Were Lucky to Talk with Iya Leonidovna Majak, in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati li Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 255-268.

DURSI D., *Intorno a Giuseppe Satta, La conversione dei negozi giuridici. Riflessioni di un romanista*, BIDR, 115 (2021), 305-334.

FERCIA R., *I due cataloghi delle 'leges damnatae' al crocevia del diritto europeo*, QLSD, 11 (2021), 513-518.

GALLO A., *Nuovi rinvenimenti di libri dispersi della biblioteca di Mommsen*, QLSD, 11 (2021), 443-458.

GAMBARO A., *Carlo Augusto Cannata e la scienza giuridica*, BIDR, 115 (2021), 363-366.

GAROFALO L., *Bressanone, 11 settembre 2021: giornata per Carlo Augusto Cannata*, BIDR, 115 (2021), 335-336.

ГВОЗДЕВА Т.Б. - ДУРНОВО М.В. - ЛАДЫНИН И.А. - НИКИШИН В.О. - СТРЕЛКОВ А.В. [GVOZDEVA T.B. - DURNOVO M.V. - LADYNIN I.A. - NIKISHIN V.O. - STRELKOV A.V.], Профессор В.И. Кузицин (1930-2013) в отечественной науке об античности [Professor V.I. Kuzišin (1930-2013) v oteestvennoj nauke ob anti nosti; Professor V.I. Kuzišin (1930-2013) nella scienza nazionale dell'Antichità], in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Eko-

*nomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. ред. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 9-23.

JÄHNE A., *In memoriam Ija Leonidovna Majak*, in *Nuntia vetustatis. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей*, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej], отв. ред. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 239-244.

HUMBERT M., *In memoriam Jean-Louis Ferrary (1948-2020)*, RH, 99.4 (2021), 612-61.

КОФАНОВ Л.Л. [KOFANOV L.L.], О деятельности Ии Леонидовны Маяк в Центре изучения римского права = *About the Activities of Iya Leonidovna Mayak at the Center for the Study of Roman Law*, in *Nuntia vetustatis. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей*, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej], отв. ред. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 245-252.

LYSÝ M., 'rec.' a Martin G., *Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov* [Storiografia del diritto romano in Slovacchia: la storia di quattro professori], Leges, Praha 2021, *Historia et theoria iuris*, 13.2 (2021), 92-93.

ПАВЛОВ А.А. - ВУТКЕ Н.А. [PAVLOV A.A. - WUTKE N.A.], Отто Карлова. История римского права: *Tribuni plebis = Otto Karlova. History of Roman Law: Tribuni plebis (Karlowa O. Römische rechtsgeschichte. Leipzig, 1885. Bd. I. S. 221-229)*, Вестник Сыктывкарского университета. Серия гуманитарных наук, 2021/1(17), 91-98.

ROSAFIO P., *I primi trent'anni di studi di Storia romana a Lecce (1960-1991)*, QLSD, 11 (2021), 9-26.

SACCOCCIO A., *Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista (Bucarest, 29-31 de julio de 2019)*, Roma e America, 42 (2021), 119-126.

САГИНАЕВ М.Е. - БАЙЗАКОВ А.Т. [SAGINAEV M.E. - BAIZAKOV A.T.], Понятие *ius fetiale* в трудах итальянского романиста Пьеранжело Каталано = *The Concept of ius fetiale in the Works of the Italian Novelist Pierangelo Catalano*, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, 2021/1(64), 277-285.

САГИНАЕВ М.Е. - БАЙЗАКОВ А.Т. [SAGINAEV M.E. - BAIZAKOV A.T.], Понятие *ius publicum romanum* в трудах итальянского романиста Антонио Гуарино = *The Concept of ius publicum romanum in the Writings of the Italian Novelist Antonio Guarino*, Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан (= Bulletin of Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan), 2021/4(67), 136-144.

STEGER H.-A., *La significación del Derecho romano para la Universidad Latinoamericana en los siglos XIX y XX (Bogotá, 1985)*, Roma e America, 42 (2021), 127-138.

TUORI K., *Verso la nuova Europa del diritto. Romanisti e totalitarismo*, QLSD, 11 (2021), 459-474.

## f) Teoria generale e comparazione giuridica

ALZATI C., *Romania e diritto romano: a proposito della libertà*, Roma e America, 42 (2021), 393-396.

AMMANN O., 'rec.' a Müller J.P., *Dialog als Lebensnerv der Demokratie - Vom Athen des Sokrates zur Politik der Gegenwart*, Schwabe Verlag, Basel 2021, *Zeitschrift für Schweizerisches Recht*, 140.5 (2021), 607-611.

ANLING F. - PORCELLI S., *Zhun hetong (quasi contratti) e obligationes quasi ex contractu nel Codice civile cinese*, Roma e America, 42 (2021), 421-440.

CASSARINO A., *Diacronia 'giurisprudenziale': note a margine di una recente interpretazione della Corte di cassazione in tema di se-*

*polcro gentilizio ed ereditario*, Roma e America, 42 (2021), 311-330.

COSTA DARJN A.N., *Dalla lex Barbarius alla l. 241/1990. Prospettive storico-comparatistiche sull'attività del funzionario di fatto. I. Tra potere, bilanciamento di interessi ed equità*, AG, 154.1 (2022), 163-194.

FERRETTI P., *Il nascituro tra diritto romano e diritto turco*, Roma e America, 42 (2021), 397-408.

FIRPO G., *Da Caio Sicinio Belluto a Simón Bolívar: il modello romano*, Roma e America, 42 (2021), 59-62.

FRUNZIO M., *Culpa lata. Minimal ideas between roman law and mixed legal systems, in Essays on gross negligence ("culpa lata"): criterion of liability*, edited by M.L. Biccari, Cacucci, Bari 2021, 87-96.

GARBARINO P., *Note su "sistema" e compilazione giustiniana*, in *Scritti in onore di Mario G. Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*, a cura di L. Loredò Alix - A. Somma, Accademia University Press, Torino 2021, 136-177.

GIOMARO A.M., *Diachronies and synchronies of "gross negligence"*, in *Essays on gross negligence ("culpa lata"): criterion of liability*, edited by M.L. Biccari, Cacucci, Bari 2021, 97-104.

KÄSTLE-LAMPARTER D., *Aufwendungs- oder Schadensersatz beim Gläubigerverzug? Römische Grundlagen und vergleichende Perspektiven*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 307-332.

MARINI R., *Principio romano della revocabilità testamentaria e nuovo codice civile della RPC*, Roma e America, 42 (2021), 299-310.

MUÑOZ CATALÁN E., *De las clases magistrales al método del caso ante supuestos sobre herencia, nasciturus y postumus*, RDU-NED, 27 (2021), 739-760.

ORTU R., *Dal diritto romano al diritto brasiliano. Fondamenti romanistici della disciplina sui vizi occulti nel contratto di compravendita*, Inschibboleth Edizioni, Roma 2021, ISBN 9788855293006.

PIQUER MARÍ J.M., 'rec.' a Trisciungoglio A., *Temas de derecho administrativo comparado*, Dykinson, Madrid 2021, Roma e America, 42 (2021), 493-500.

ШАМШУРИН В.И. [ŠAMŠURIN V.I.], *Философия римского права [Filosofija rimskoga prava; Filosofia del diritto romano]*, in *Университетские лекции по истории философии политики и права [Universitetske lekcije po istoriji filozofije politiki i prava; Lezioni universitarie di storia della filosofia della politica e del diritto]*, Блок-Принт, Москва [Mosca] 2021, 116-130.

### g) *Florilegi, raccolte di casi*

KRANJC J., *Primeri iz rimskega prava [Esempi dal diritto romano]*, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 2021, ISBN 9789612044459.

### h) *Tradizione giuridica europea*

АКИМОВА М.А. - ЛЕУС В.А. [AKIMOVA M.A. - LEUS V.A.], *Истоки антимонопольного регулирования в римском праве = The Origins of Antitrust Regulation in Roman Law*, Правовая политика и правовая жизнь, 2021/2, 180-192.

AVITABILE L., *Il Digesto, principio genealogico della normatività giuridica*, Roma e America, 42 (2021), 147-150.

БОРИСОВА Е.А. [BORISOVA E.A.], *Римское право основа юридических знаний об апелляции по гражданским делам = Roman Law as the Basis of Legal Knowledge about Appeal in Civil Cases*, Вестник гражданского процесса (= Herald of Civil Procedure), 11.2 (2021), 80-110.

CASTRO SÁENZ A., *Castillejo y Sevilla: textos, contextos y precedentes romanísticos en la ciudad: una aproximación al hilo de Ramón Carande*, SCDR, 34 (2021), 77-187.

ДАВТЯН Н. [DAVTYAN N.], *Влияние римского права на развитие юридической мысли Армении = The Influence of Roman Law on the Development of Legal Thought in Armenia*, Вестник. Государство и право, 2021/1(28), 9-12.

Додыченко Е.А. [DODYENKO E.A.], К вопросу о концепции профессионально-ориентированного обучения латинского языка (на материале терминологии римского права) = *On the Conception of Profession Oriented Latin Language Teaching (on the Basis of Roman Law Terminology)*, Вестник МГПУ. Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование (= MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education), 2021/3(43), 105-112.

Дождев Д.В. [DOZHDEV D.V.], Приобретение права собственности по давности: опыт реконструкции неклассического дискурса классического института частного права = *Acquisition of Ownership by Prescription: Essay on Reconstruction of Non-Classical Discourse of Classical Private Law Institution*, in Справедливость в постсоветском правопорядке: понятие, принцип, цель. Сборник статей научной конференции [*Spravedlivost' v postsovetskom pravoporjadke: ponjatie, princip, cel. Sbornik statej nau noj konferencii; Giustizia nell'ordinamento post-sovietico: concetto, principio, scopo. Raccolta di articoli del Convegno scientifico*], Издательство "Юрлитинформ", Москва [Mosca] 2021, 102-144.

Ермолович В.И. [ERMOLOVICH V.I.], Юридическое лицо в римском частном праве и законодательстве средневековой Сербии и Беларуси (сравнительный анализ) = *Legal Entity in Roman Private Law and Legislation of Medieval Serbia and Belarus (Comparative Analysis)*, Юстиция Беларуси, 2021/9(234), 75-80.

Гарбарино П. - Тузов Д.О. [GARBARINO P. - TUZOV D.O.], Подлинно «римский» Гражданский кодекс = *A Truly 'Roman' Civil Code*, Вестник экономического правосудия Российской Федерации (= Herald of Economic Justice), 2021/1, 114-128.

IRTI N., *L'altrove del diritto romano*, Roma e America, 42 (2021), 151-152.

Ищенко В.В. [ISHCHENKO V.V.], Влияние византийского права на формирование законодательства средневековой Сербии.

Законник Стефана Душана = *The Influence of Byzantine Law on the Formation of the Legislation of Medieval Serbia. The Law of Stefan Dusan*, Вестник Луганского государственного педагогического университета. Серия 5. Гуманитарные науки. Технические науки, 2021/3(68), 52-59.

IVANČÍK J., *Obmedzenia autonómnej vôle vlastníka: historické skúsenosti a nové výzvy = Limitations of the owner's autonomous will: historical experiences and new challenges*, Historia et theoria iuris, 13.2 (2021), 13-22.

IVANČÍK J., *Rímskoprávne východiská a aktuálne výzvy spojené so zásadou nemo plus iuris = Nemo plus iuris in Roman law and recent challenges connected with this principle*, Historia et theoria iuris, 13.1 (2021), 40-50.

JHERING R. VON, *La giurisprudenza è una scienza?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, ISBN 9788849547870.

КАМБИ М., *Care for minors in medieval town statutes at the juncture of the Holy Roman Empire and the Republic of Venice, with a note on the reception of Roman law*, Acta Histriae, 29.3 (2021), 611-636.

МАТАНЦЕВ Д.А. [MATANTSEV E.A.], Основания деликтной ответственности в римском и современном европейском гражданском праве = *Grounds of tort liability in roman and modern european civil law*, Юридическая наука, 2021/11, 110-114.

МИНЕЕВА И.Н. - ПАНФИЛОВ М.А. [MINEEVA I.N. - PANFILOV M.A.], Рецепция римского права относительно понятия «медиация» = *Reception of Roman Law regarding the Concept of "Mediation"*, in VII Юридические чтения. Материалы Национальной научно-практической конференции [*VII Juridieskie tenija. Materialy Nacionalnoj nau no-praktieskoj konferencii; VII Letture giuridiche. Materiali del Convegno nazionale pratico-scientifico*], Типография "Рузаевский печатник", Саранск [Saransk] 2021, 399-408.

MLKVÝ M. - MLKVÁ ILLÝOVÁ Z., *Nadobudnutie vlastníckeho práva k vojnovnej koristi od rímskeho práva po súčasnosť = Acquisition of Ownership to War Booty from the Roman*

*Law to the Present Day*, *Historia et theoria iuris*, 13.3 (2021), 76-83.

MLKVY' M. - MLKVA' ILLY'OVA' Z., *Vývoj inštitútu vlastníctva od rímskeho práva po súčasnú úpravu = The development of the institution of property from Roman law to the current arrangement*, *Historia et theoria iuris*, 13.3 (2021), 84-128.

ПОТОКИН Ю.Н. [POTOKIN YU.N.], *Значимость наследия римского права в формировании романо-германской правовой семьи = The Significance of the Heritage of Roman Law in the Formation of the Roman-Germanic Legal Family*, *International Law Journal*, 4.2 (2021), 51-55.

PRUDOVIC' M., *Cudzie územia ako verejné vlastníctvo z pohľadu rímskeho verejného práva = Foreign territories as public property from the perspective of the Roman public law*, *Historia et theoria iuris*, 13.2 (2021), 76-83.

САЛТЫКОВ К.Г. [SALTYKOV K.G.], *Римское право и латинский язык как факторы интерпретации юридического термина "правосудие" = Roman Law and Latin as Factors of Interpretation of the Legal Term "Justice"*, *Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России (= Vestnik Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation)*, 2021/3(98), 36-42.

СТРОГОНОВА Т.П. [STROGONOVA T.P.], *Право проживания в римском частном праве и реформирование законодательства о вещных правах = The Right of Residence in Roman Private Law and Reformation of Property Rights Legislation*, *Ex iure*, 2021/1, 131-138.

ТОГОЕВА О.И. [TOGOEVA O.I.], *Нормы римского права и понятие юрисдикции во французских кутюме XIII в. = The Norms of Roman Law and the Concept of Jurisdiction in the French Coutumiers of the 13<sup>th</sup> Century*, *Электронный научно-образовательный журнал "История"* (= *Istoriya*), 12.9 (2021).

ТУЗОВ Д.О. - САРГСЯН А.М. [TUZOV D.O. - SARGSYAN A.M.], *Общие положения об*

*обязательствах Гражданского кодекса Италии (перевод и постатейный комментарий ст. 1173-1320) = General Provisions on Obligations of the Civil Code of Italy (Translation and Article-by-Article Commentary to Art. 1173-1320)*, *Вестник экономического правосудия Российской Федерации (= Herald of Economic Justice)*, 2021/1, 128-180; 2021/2, 83-140; 2021/3, 74-154.

ЕРМОЛОВИЧ В.И. [YERMALOVICH V.I.], *Юридическое лицо в праве Древнего Рима и средневековой Сербии = Legal Entity in the Ancient Roman Law and the Law of Medieval Serbia*, *Вестник Белорусского государственного экономического университета (= Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Ekonomicheskogo Universiteta)*, 2021/4(147), 89-95; 2021/6(149), 75-83.

ŽERI V., *Corpus iuris canonici - nastanek in pomen srednjeveške zbirke cerkvenega prava v klasini dobi kanonistike = Corpus Iuris Canonici - The Genesis and Significance of Medieval Collection of Ecclesiastical Law in the Classical Period of Canonist Science*, *Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso*, 76.5-6 (2021), 273-306, 333-334.

ЗЯБЛОВА Т.Е. - МАМЧУН В.В. [ZYABLOVA T.E. - MAMCHUN V.V.], *Правовые максимы: проблема идентификации = Legal Maxims: The Problem of Identification*, *Вестник Владимирского юридического института (= Bulletin of Vladimir Law Institute)*, 2021/2(59), 200-208.

## DIRITTO PRIVATO

### a) *Persone e famiglia*

ARCARIA F., *D.50.16.199: la 'definitio' ulpiana di 'absens'*, *QLSD*, 11 (2021), 249-272.

BICCARI M.L., *C.9.21.Ipr.-1: precisazioni sulla 'lex Visellia', in particolare per l'età diocleziana*, *QLSD*, 11 (2021), 219-248.

BISIO E., *La deroga al divieto di manomissione in frode ai creditori 'ex lege Aelia Sentia'. Una breve nota su 'status libertorum' e*

'interpretatio' giurisprudenziale, QLSД, 11 (2021), 193-218.

DE SIMONE M., *Appartenenza e alterità: sull'idea di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana*, QLSД, 11 (2021), 135-166.

ДУРНОВО М.В. [DURNOVO M.V.], *Contubernium* свободной женщины с чужим рабом и изменение статуса лица по частному соглашению в римском праве [Contubernium svobodnoj ženšiny sužym rabom i izmenenie statusa lica poastnomu soglašeniju v rimskom prave; Contubernium della donna libera con servo altrui e cambiamento dello status di persona per una convenzione privata in diritto romano], in Социально-экономическое развитие и качество правовой среды. Сборник докладов VIII Московского юридического форума: в 5 ч. [Socialno-ekonomieskoe razvitiie i kaestvo pravovoj sredy. Sbornik dokladov VIII Moskovskogo juridieskogo foruma: v 5.; Sviluppo economico-sociale e qualità dell'ambiente giuridico. Raccolta di relazioni dell'VIII Forum giuridico di Mosca, in 5 parti], Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Москва [Mosca] 2021, 266–269.

ДУРНОВО М.В. [DURNOVO M.V.], Семьи рабов и *Senatus consultum Claudianum* 52 г. = *Slaves' Families and the Senatus Consultum Claudianum (AD 52)*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 81.3 (2021), 635-648.

GAGLIARDI L., *Lex Iulia de civitate e Lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, BIDR, 115 (2021), 155-180.

HERRERO MEDINA M., *La muerte de Lucrecia: una decisión de índole familiar*, SCDR, 34 (2021), 189-217.

ЖАКАВ Е., *Law and Identity. Considerations about Citizenship and Succession in Provincial Practice*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 335-358.

КВАШНИН В.А. [KVASHNIN V.A.], Римская familia в отражении Законов XII Таблиц (к Filipp. II. 28. (69) Цицерона) = *Roman familia in the Reflection of the Laws of the Twelve Tables (to Philipp. II. 28. (69) of Cicero)*, Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Исторические и филологические науки (= Bulletin of Vologda State University. Series: History and Philology), 2021/1(20), 8-11.

THÜR G., *The dediticii in P. Giss. 40 I 7-9*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 501-516.

ZAERA GARCÍA A.B., *Expositio y patria potestas en el derecho romano clásico*, SCDR, 34 (2021), 473-493.

## b) Diritti reali

АКСЕНОВА О.В. [AKSYONOVA O.V.], Концепция права собственности в римской юриспруденции = *Ownership Concept in Roman Jurisprudence*, Ученые записки Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 17 (2021), 76-81.

BALESTRA G., *'Ripae fluminis' e 'litora maris' nella prospettiva gaiana e in quella giustiniana: riflessioni sparse*, QLSД, 11 (2021), 337-358.

BONO F., *Aduvionum ea natura est, ut semper incerta possessio sit: Picturing and Regulating Alluvial Lands in Nov. Theod. 20*, in *The Impact of the Roman Empire on Landscapes. Proceedings of the Fourteenth Workshop of the International Network Impact of Empire (Mainz, June 12-15, 2019)*, a cura di M. Horster - N. Hächler, Brill, Leiden-Boston 2021, 206-222.

НА'ЖЕК Л., *Úskalia vlastníctva zvierat v rímskom práve* = *Problems of animal ownership in roman law*, *Historia et theoria iuris*, 13.2 (2021), 6-12.

LIGIOS M.A., *Aristone e i porti di Traiano: ipotesi per una rilettura di D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.)*, QLSA, 11 (2021), 273-316.

MARINI R., *'Mare commune omnium est'. A proposito di D. 47.10.13.7 (Ulp. 57 ad edictum)*, BIDR, 115 (2021), 289-304.

PERANI R., *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio*, Giuffrè, Milano 2021, ISBN 9788828835257.

PERANI R., *La 'rotazione' della cosa pignorata nelle testimonianze del Digesto*, Roma e America, 42 (2021), 331-354.

ROSSI F., *Brevi note su possessor pro here-de e pro possessore: ricadute in punto di bona e mala fides*, JUS, 68.3 (2021), 501-529.

SALGADO RAMIREZ C., 'rec.' a Perani R., *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio*, Giuffrè, Milano 2021, Roma e America, 42 (2021), 509-514.

СОБОЛЕНКО М.П. [SOBOLENKO M.P.], *Историко-теоретические аспекты института ипотеки в римском праве = Historical-Theoretical Aspects of the Mortgage Institute in Roman Law*, Университетская наука, 1 (2021), 241-244.

STARACE P., *I frutti caduti sul fondo e le bestie al pascolo. Un'analisi giurisprudenziale sulle azioni esperibili*, QLSA, 11 (2021), 317-336.

ТАМЛИАНИ Д.М. [TAMLIANI D.M.], *Посессорный интердикт как средство защиты владения в римском праве = Possessional Interdict as a Means of Protecting Possession in Roman Law*, Право и общество, 2021/4(5), 84-88.

ŽEPI V., *Iusta causa traditionis. Narava pravne podlage izroivne v lui antinomije Iul. D. 41, 1, 36 in Ulp. D. 12, 1, 18 = Iusta causa traditionis. The nature of just cause of traditio in the light of antinomy Iul. D. 41, 1, 36 and Ulp. D. 12, 1, 18*, Zbornik znanstvenih razprav, 81 (2021), 201-238.

### c) *Obbligazioni*

BARBERA S., *Le principali ricostruzioni del testo dell'edictum de mancipiis vendundis*, RDUNED, 28 (2021), 169-196.

BEGHINI M., *'Quod non iure factum est, hoc est contra ius'. Brevi note in tema di eccesso di condotta*, QLSA, 11 (2021), 385-408.

CHERCHI A., *La 'lex lecta' e il 'mutuum cum stipulatione' nel pensiero di Paolo. Riflessioni tra le pagine di van Eck*, QLSA, 11 (2021), 519-548.

D'ONOFRIO M., *Il pactum de non petendo: struttura e disciplina*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2021, ISBN 9788849546415.

GRASSO M., 'rec.' ad Albers G., *Perpetuatio obligationis. Leistungspflicht trotz Unmöglichkeit im klassischen Recht*, Böhlau, Köln 2019, Roma e America, 42 (2021), 501-508.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., 'rec.' a Marelli E., *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, SCDR, 34 (2021), 498-504.

КОПТЕВ А.В. [КОРТЕВ A.V.], *Nexum и sponsio: архаическое обязательство в раннем Риме по данным Тита Ливия = Nexum and sponsio: Archaic Obligation in Early Rome According to Livy*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvyashaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 311-371.

КОТОВА С.Г. [КОТОВА S.G.], *Договорное право Древнего Рима: учебно-методическое пособие [Dogovornoe pravo Drevnego Rima: uebno-metodieskoe posobie; Diritto contrattuale della Roma Antica: sussidio didattico-metodologico]*, ИТ «Ариал», Симферополь [Simferopoli] 2021, ISBN 9785907438545.

MANCINETTI G., *La disciplina relativa alle variazioni apportate al progetto iniziale concordato nella conclusione del contratto in età repubblicana: il mutamento nella struttura dello scambio*, SCDR, 34 (2021), 239-280.

PALME B., *Griechische Rechtsgeschäfte für römische Bürger. Antwort auf Eva Jakob*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen*

*und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 359-365.

RODRIGUEZ MARTIN J.-D., *La génesis del concepto de cuasicontrato*, SCDR, 34 (2021), 385-423.

#### **d) Successioni e donazioni**

БАСХАЕВА Д.А. - КИЧИКОВА Э.С. - МУЗРАЕВА А.Д. - РЪЧАГОВА К.М. [BASHEVA D.A. - KICHIKAWA E.S. - MUZRAEVA A.D. - RYCHAGOVA K.M.], Эволюция законодательства о наследовании по завещанию в римском праве позднего периода = *The Evolution of the Legislation on Inheritance by Will in Roman Law of the Late Period*, Аграрное и земельное право, 194.2 (2021), 76-79.

CARDILLI R., *Traduzione e legato mortis causa*, Roma e America, 42 (2021), 181-210.

COPPOLA BISAZZA G., *I patti successori dispositivi*, QLSD, 11 (2021), 552-562.

CURIR D., *Professio donationis*, BIDR, 115 (2021), 245-263.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., 'rec.' a MARELLI E., *La compravendita dell'eredità in diritto romano*, Giappichelli, Torino 2020, SCDR, 34 (2021), 498-504.

HARTER-UIBOPUU K., *Die diatheke des Epikrates aus Nakrason. Ein Beitrag zur Verwaltung privater donationes sub modo*, in *Symposium 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 367-402.

КОПЫЛОВ А.В. [КОРЬЛОВ А.В.], Виды фидеикомиссов в римском наследственном праве = *Types of Fideicommissa in Roman Inheritance Law*, Вестник Санкт-Петербургского университета. Право (= Vestnik of Saint Petersburg University. Law), 12.2 (2021), 477-487.

PESCATORE V., "Tradurre i Digesti": *una spigolatura civilistica in materia di interpretazione delle disposizioni mortis causa (e di*

*legato di suppellettili)*, Roma e America, 42 (2021), 217-228.

#### **e) Processo**

BALDUS C., *Exceptio rei venditae et traditae und Peregrinenrecht*, SCDR, 34 (2021), 43-60.

BARBERA S., *Le principali ricostruzioni del testo dell'edictum de mancipiis vendundis*, RDUNED, 28 (2021), 169-196.

ОСОКИН А.В. [OSOKIN A.V.], Последствия имущественной несостоятельности физического лица в римском праве = *Consequences of Proprietary Insolvency of a Natural Person in Roman Law*, Правовой журнал Президент (= President Law Journal), 2021/1(5), 36-49.

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.А. [PETRUŠEVSKIJ JU.A.], Основы конкурсного оспаривания в римском частном праве [*Osnovy konkursnogo osparivanja v rimskomastnom prave; Fondamenti di impugnazioni fallimentari nel diritto romano privato*], Энигма (= Enigma), 2021/34-2, 102-104.

SCEVOLA R., *Tra "vera aestimatio litis" e "quantum de ea re aequum visum fuerit": sulla condanna del "iudex qui litem suam fecit"*, SCDR, 34 (2021), 425-472.

ШИШМАРЕВА Т.П. [ŠYŠMAREVA T.P.], Правовые средства регулирования отношений несостоятельности в римском праве = *Legal Means of Regulating Insolvency Relations in Roman Law*, Законы России: опыт, анализ, практика, 2021/12, 103-105.

### **DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO**

#### **a) Fonti e studi sulle fonti**

BUIS E.J., *The Physicality of Justice in Aristophanes' Wasps: Bodies, Objects and the Material Staging of Athenian Law*, in *Symposium 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu

- W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 41-70.

MINON S., *La langue de la sentence des trois juges de Pellana: une koina diplomatique achéenne faiblement éléïsée*, Chiron, 51 (2021), 123-166.

RIESS W., *Attische Richter zwischen rule of law und Egoismus: Das Zeugnis der Komödie und der Fluchtafeln. Antwort auf Emiliano Buis*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 71-80.

### **b) Diritto privato**

BARTOCCI U., *Un nomos sibaritico e i 'brevetti d'invenzione'*, BIDR, 115 (2021), 265-287.

COHEN E.E., *Legal Context of Paramonê Provisions: Response to Lene Rubinstein*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 489-500.

ISMARD P., *Renting Slaves in Classical Athens: Anatomy of a Legal Form*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 419-436.

RUBINSTEIN L., *Penalties in Delphic paramone Clauses: A Gender Perspective*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 455-480.

SÄNGER P., *Das Problem der "Schutzklausel" in P.Giss. I 40 Kol. I, 8-9. Antwort auf Gerhard Thür*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess,

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 517-524.

SCHANBAKER D., *Theophrast zur Vertragsgerechtigkeit beim Kauf*, Dike, 24 (2021), 63-81.

THONEMANN P., *Estates and the Land in Hellenistic Asia Minor: An Estate Near Antioch on the Maeander*, Chiron, 51 (2021), 1-36.

VALDÈS GUIA M., *Atimoi and agogimoi. Reflections on debt slavery in archaic Athens*, Dike, 24 (2021), 5-34.

ZELNICK-ABRAMOVITZ R., *Women and Children in Delphic paramone-clauses: Response to Lene Rubinstein*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 481-488.

### **c) Diritto pubblico e penale**

ARNAOUTOGLU I., *Resurrecting democracy? Law and Institutions in Early Antigonid Athens (307-301 BC)*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 263-282.

CANTARELLA E., *The Legality Principle in Athenian Law: Response to Michael Gagarin*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 99-104.

DREHER M., *Die Gesetze Lykurgs und die spartanischen Parthenier. Antwort auf Winfried Schmitz*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 175-184.

DIMOPOULOU A., *Appointing a Replacement while in Office in Iasos: Different Approaches to Different Needs: Response to*

Pierre Fröhlich, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 329-334.

ERDAS D., *I nautodikai. Note su una magistratura ateniese tra cause di xenia e giurisdizione sugli emporoi*, *Dike*, 24 (2021), 33-62.

FARAGUNA M., *Magistrates' Accountability and Epigraphic Documents: the Case of Accounts and Inventories*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 229-254.

FRÖHLICH P., *Les prytanes d'Iasos, l'építropos et la question du remplacement des magistrats en poste dans les cités hellénistiques*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 289-328.

GAGARIN M., *The Function of Witnesses in Athenian Law Courts*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 81-98.

GIANNOZZI E., 'rec.' a Rossi L., *La fiscalité douanière dans l'Égypte romaine. Les documents de la pratique*, Éditions de la Sorbonne, Paris 2020, RH, 99.4 (2021), 585-587.

KANTOR G., *Inventories and Official Responsibility: Response to Michele Faraguna*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 255-262.

KRUSE T., *Not just a Return to the patrios politeia - Or How to Turn Ten into Twelve: Response to Ilias Arnaoutoglou*, in *Symposion*

2019. *Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 283-288.

MACKIL E., *Confiscation, Exile, and Return: The Property Problem and its Legal Solutions*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 185-212.

PALME B., *Griechische Rechtsgeschäfte für römische Bürger. Antwort auf Eva Jakab*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 359-365.

PEPE L., *Μοιχεία. Unity, and Uniqueness of Greek Law: Response to David D. Phillips*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 29-40.

PHILLIPS D.D., *Μοιχεία and the Unity of Greek Law*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 3-28.

QUINTAS R., *O direito procesual na Cortina do século V a.C.: o juiz e a prova*, *Dike*, 24 (2021), 83-198.

SCHMITZ W., *Die Rhetren des Lykurg und die Entstehung des spartanischen Kosmos*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Hamburg, 26.-28. August 2019), a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 155-174.

VALDÈS GUIA M., *Atimoi and agogimoi. Reflections on debt slavery in archaic Athens*, Dike, 24 (2021), 5-34.

WALSER A.V., *Menschen und Götter - Zu den Rechtsgrundlagen griechischer Stiftungen. Antwort auf Kaja Harter-Uibopuu*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 403-418.

YOUNI M.S., *Property, Law and Politics: Response to Emily Mackil*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 213-228.

#### d) *Storia, cultura e tradizioni*

BEAL S., *Attack of the Herulians: Disaster Response in 3<sup>rd</sup> Century Athens*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, edited by M. Auer - Chr. Hinker, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 17-30.

CARUSI C., *The Recruitment and Remuneration of Construction Workers in Classical Athens*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 131-151.

FILONIK J., *Speaking for the Gods: Greek Cultic Regulations and their Silent Informants*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 37-58.

FURLEY W., *Religious Arguments in Antiphon Rhetor*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 59-80.

HARRIS E.M., *Religion and the Rule of Law in the Greek Polis*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Pa-

papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 17-36.

KÜHNEMUND M., *Die rituelle Reinheit in den Tempeln der griechisch-römischen Zeit*, Teil 1: Text; Teil 2: Anhang, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447116398.

LIOTSAKIS V., *Beloved of the Gods, Son of the Gods, Rival of the Gods: Alexander and the Rhetoric of Religion in Plutarch, Arrian and Curtius Rufus*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 193-220.

MELIDIS K., *Biblical Epics: Intersection of Rhetoric and Religion in Greek and Latin Hexametric Paraphrases of Psalm 136 (137)*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 269-290.

ОБУХОВ С.В. [ОБУКHOV S. V.], Эллинизация и романизация в Великой Армении в конце I в. до н.э. - начале I в. н.э. = *The Romanization and Post-Hellenism in the Ideology of Greater Armenia's Kings in the End of the 1<sup>st</sup> Century BC and the Beginning of the 1<sup>st</sup> Century AD*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузичина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvyjaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 528-553.

PAPAIOANNOU S. - SERAFIM A., *Religion and Rhetoric in Ancient Graeco-Roman Texts and Contexts*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 1-16.

*Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, ISBN 9783110699166.

SARISCHOULI P., *Transcultural Context in Graeco-Egyptian Magic: Two Case Studies from a Bilingual Theban Handbook*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 101-132.

SIEKIERKA P. - STEBNICKA K. - WOLICKI A., *Women and the Polis. Public Honorific Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period*, voll. I-II, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110640618.

### e) Raccolte di scritti e atti di convegni

*Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, ISBN 9783110699166.

*Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, ISBN 9783700190073.

## DIRITTO BIZANTINO

### a) Fonti e studi sulle fonti

CONSTANTINE VII PORPHYROGENITUS, *The De Thematribus ('on the themes')*, translated with introductory chapters and notes by J. Haldon, Liverpool University Press, Liverpool 2021, ISBN 9781800859982.

DI MARIA S., *L'ordine Krüger nel settimo libro ad edictum di Paolo*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 8 (2021).

GARBARINO P., *Note su "sistema" e compilazione giustiniana*, in *Scritti in onore di Mario G. Losano. Dalla filosofia del diritto alla comparazione giuridica*, a cura di L. Lloredo Alix - A. Somma, Accademia University Press, Torino 2021, 136-177.

HOTMAN F., *Antitribonian*, edited and translated by H.A. Lloyd, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004400337.

JUSTINIEN I<sup>er</sup>, *Institutes de Justinien*, traduction française avec le texte latin en regard par

P. Cocatre-Zilgien - J.-P. Coriat, Dalloz, Paris 2021, ISBN 9782247198108.

ΛΑΜΠΙΑΚΗΣ Σ., 'rec.' a Constantin VII Porphyrogénète, *Le livre des cérémonies*, a cura di G. Dagron - B. Flusin, voll. I-V, Association des Amis du Centre d'Histoire et Civilisations de Byzance, Paris 2020, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 521-528.

LUCETTI G., *La Novella 124 di Giustiniano: un nuovo tentativo di contrasto dei fenomeni di corruzione nell'ammistrazione della giustizia*, *SCDR*, 34 (2021), 219-238.

ΜΠΑΣΔΡΑ Ε. [BASDRA E.], Η χρήση βίων αγίων ως πηγών σε νομοκανονικό κείμενο των μέσων του 15<sup>ου</sup> αιώνα [*L'uso delle agiografie come fonti giuridiche come dimostrato dal 'Nomokanon' della metà del 15<sup>mo</sup> secolo*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρη. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 549-558.

PANAGOPOULOU A., *Nomos and canon in Byzantium: the case of the confiscation of the holy vessels during the reign of Alexios I Comnenus*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 401-430.

PENNA D., 'rec.' a Papagianne E. - Troianos Sp. - Burgmann L. - Maksimovič K. - Aristenos A., *Kommentar zur "Synopsis Canonum"*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, Bryn Mawr Classical Review, (2021).

RODRÍGUEZ MARTÍN J.-D., *El derecho a traducir el Derecho*, in *Forum Classicorum. Perspectives y avances sobre el Mundo Clásico (Actas del XV Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos - Valladolid 2019)*, II, a cura di J. de la Villa et al., Guillermo Escolar Editor, Madrid 2021, 1073-1106.

### b) Diritto privato

CECCARELLI MOROLLI D., *Norme Anti-Pirateria Nell'Impero Romano d'Oriente? Il «caso» del Nomos Rhodion Nautikos (Νόμος Ῥοδίων Ναυτικός)*, *Rivista marittima*, Novembre 2021, 62-71.

MINALE V.M., *Un'ancora di salvezza. Il diritto marittimo a Roma e la tradizione bizanti-*

na di D.14.2.9 (Maec. L. 58), in *Terre acque diritto. Forme delle società antiche*, a cura di M.V. del Tufo - F. Lucrezi - F. Fasolino, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 173-199.

PAL M., «*Error iuris*» ed «*error facti*» nel momento giuridico negoziale fra fonti normative romano classiche e fonti bizantine, Città di Vita, Firenze 2021, ISBN 9788832034172.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι. [PANAGIOTIDIS I.], Οι «διπλές δίκες» στο βυζαντινό δίκαιο [*Il 'iudicium duplex' nel diritto bizantino*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 615-623.

PARATHOMAS A. - THOMA M., *SB I 6000 in its legal and social context: Resolution of family disputes in late Antique Egypt with a re-edition of the Papyrus*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 673-686.

ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ. [RODOLAKIS G.], Η αβάρια στο μεταβυζαντινό δίκαιο [*L'avaria nel diritto postbizantino*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 815-837.

RODRÍGUEZ MARTÍN J.-D., *La génesis del concepto de cuasicontrato*, SCDR, 34 (2021), 385-423.

СИЛЬВЕСТРОВА Е.В. [SILVESTROVA E.V.], Римское право и механизмы регулирования брачно-семейных отношений в Византии: условия и порядок заключения брака в Прохироне = *Roman Law and Byzantine Family Law: Concluding a Valid Marriage according To Prochiron*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvyashaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel*

*mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алгея, Санкт-Петербург [San Pietrburgo] 2021, 418-432.

TANTALOS M., 'rec.' a Διαμαντόπουλος Γ., Το δίκαιο της μηστείας και του γάμου στα Βασιλικά. Νομοκανονική θεώρηση [*Il regime del fidanzamento e del matrimonio nei Basilic i . Visione nomocanonica*], εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2013, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 547-549.

VIAL-DUMAS M., *The Matrimonial Family in Byzantine Imperial Law: An Overview from Late Antiquity Until the Tenth Century AD*, *Journal of Legal History*, 42.1 (2021), 35-64.

### c) *Diritto pubblico e penale*

CLEMENTE FERNÁNDEZ A.I., *Proyección de la auctoritas romana en las fuentes bizantinas*, in *Forum Classicorum. Perspectivas y avances sobre el Mundo Clásico (Actas del XV Congreso de la Sociedad Española de Estudios Clásicos - Valladolid 2019)*, II, a cura di J. de la Villa et al., Guillermo Escolar Editor, Madrid 2021, 1109-1116.

CORONA ENCINAS Á., *Apuntes sobre la fundamentación política de las reformas justinianeas ante la crisis de las estructuras administrativas protobizantinas*, in *The Romans before adversity. Forms of reaction and strategies to manage change*, a cura di J. Pérez González - J.M. Bermúdez Lorenzo, Aracne, Roma 2021, 265-278.

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ Μ., *À propos de l'organisation des métiers à Byzance à l'époque tardive (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1399-1414.

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α. [ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ Α.], Παρατηρήσεις για τη δικαστική δραστηριότητα του Εξάκτωρος (11<sup>ος</sup> αι.) [*Osservazioni sull'attività giudiziaria dell'Esattore' (11<sup>mo</sup> sec.)*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 187-197.

GRATSIANSKIY M., *Kaiser Justinian und das Erbe des Konzils von Chalkedon*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515088428.

HALDON J., 'rec.' a Viermann N., *Heraikleios, der schwitzende Kaiser. Die oströmische Monarchie in der ausgehenden Spätantike*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 74.4 (2021), 152-156.

ΚΟΛΛΙΑΣ Β.Α. [KOLLIAS V.A.], *Καθοσίωσις και εκκλησιαστική περιουσία σε νομικές πηγές της μέσης βυζαντινής περιόδου* [*'Kathosiosis' e proprietà ecclesiastica nelle fonti giuridiche del periodo medio bizantino*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 389-419.

ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Μ. [LEOTSINI M.], ... 'Επεξίεναι δε τα της δίκης': Ο Αυτοκράτορας, ο Έπαρχος και η απονομή της δικαιοσύνης. Σχόλια σε μια διήγηση στην *Ιστορίαν Σύντομον* του Πατριάρχη Νικηφόρου [ ... 'Επεξίεναι δε τα της δίκης': *l'Imperatore, il Prefetto e l'amministrazione della giustizia. Commenti su un racconto della 'Storia breve' del Patriarca Niceforo*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1613-1627.

LUCHETTI G., *La Novella 124 di Giustiniano: un nuovo tentativo di contrasto dei fenomeni di corruzione nell'amministrazione della giustizia*, *SCDR*, 34 (2021), 219-238.

МАЙБОРОДА Э.Т. - ШВАРЦ Л.В. [MAYBORODA E. T. - SHVARZ L. V.], Архитектура византийской государственности: политико-правовые институты = *Architecture of Byzantine Statehood: Political and Legal Institutions*, *Вестник Санкт-Петербургской юридической академии*, 2021/3(52), 12-17.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε. [PAPAGIANNI E.], Οι αξιόποινες πράξεις και ο κολασμός τους στις Νεαρές Λέοντος του Σοφού [*Condotte criminali e pene nelle Novelle di Leone VI Il Saggio*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 647-671.

ΠΑΠΑΖΑΡΚΑΔΑΣ Ν., *Courts, Magistrates and Allotment Procedures: A New Inscribed Kleroterion from Hellenistic Athens*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 105-124.

PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, ISBN 9788892138490.

ROMINKIEWI J., 85 nowela *Justyniana O bronni = Justynian's Novel 85 "Concerning Arms"*, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2021, ISBN 9788366601444.

SCAFURO A.C., *A New Inscribed Kleroterion from Hellenistic Athens: Response to Nikolaos Papzarkadas*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 125-130.

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε., *Imperium et sacerdotium. Droit et Pouvoir sous l'Empereur Manuel I<sup>er</sup> Comnène (1143-1180)*, Brepols, Turnhout 2021, ISBN 9782503594156.

ΤΑΝΤΑΛΟΣ Μ. [TANTALOS M.], Σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης την εποχή των Παλαιολόγων: το (ευαγές) σέκρετον [*Osservazioni sulle corti di giustizia imperiali in epoca paleologa: l'(ευαγές) σέκρετον*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'hon-*

*neur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 853-864.

**d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente**

ALEXAKIS A., *Lawyers having fun in Justinianic Constantinople. Agathias's poem on a case of coitus non initiatus (AP 5.294)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1299-1319.

ΑΓΓΕΛΙΔΗ Χ., 'rec.' a Loukaki M., *Les Grâces à Athènes. Éloge d'un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlōron*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 475-478.

ANGOLD M., *Thomas Morosini, first Latin patriarch of Constantinople, and the Ravenna connection*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 200-212.

BITTON-ASHKELONY B., *Monastic Networks in Byzantine Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 345-364.

BRUNHORN Chr., *Die Bedeutung Jerusalems für das Mönchtum der Jüdischen Wüste: Monastische Topographie im hagiographischen Corpus Kyrills von Skythopolis*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 407-434.

BUCHINGER H., *Liturgy and Topography in Late Antique Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 117-188.

CAMERON A., *Alan Cameron and Byzantium*, in *Late Antique Studies in Memory of*

*Alan Cameron*, a cura di W.V. Harris - A. Hunnell Chen, Brill, Leiden 2021, 260-276.

CAVALLERO P.A., *La lengua griega en Bizancio*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2021, ISBN 9788400108359.

CAVINA M., *La caduta di Costantinopoli fra progetti e profezie*, in *Immaginare il futuro del diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche*, a cura di G. Rossi - D. Velo Dalbrenta - C. Pedrazza Gorlero, ESI, Napoli 2021, 27-41.

CREAZZO T., *Motivi retorici e finalità politiche nell'uso dei topoi encomiastici in Teoflato di Achrida*, RSBS, 22 (2021), 129-148.

CROKE B., *Procopius of Caesarea in Renaissance Italy*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 23-48.

CURTA F., *The Long Sixth Century in Eastern Europe*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004456778.

DELIYANNIS D.M., *Exarchs and others: Secular patrons of churches in the sixth to eighth centuries*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 122-141.

DINARÈS CABRERIZO O., *Estudio de la correspondencia entre el rey Sisebuto y el patricio Cesáreo: encuentros y desencuentros entre el protocolo diplomático visigodo y el bizantino en el siglo VII*, Estudios bizantinos, 9 (2021), 99-131.

DUŞE C., *The Renaissance of Byzantium during the Macedonian Dynasty 867-1056*, Studia Theologia Catholica Latina, 66.2 (2021), 53-76.

EDBURY P., 'rec.' a Savvides A.G.C., "No rest for the wicked" [Isaiah 48:22 & 57:21]. *On Isaac Ducas Comnenus' Cypriot "separatist" State (A.D.1184/5-1191): The last of the Cypriot revolts against Byzantium*, Papazissis Publishers, Athens 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 540-541.

FABBRO E., *Constructing the enemy: Byzantium in Paul the Deacon, in Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 70-94.

FERNÁNDEZ DELGADO A., *La frontera septentrional del imperio romano durante la segunda mitad del «largo» siglo VI: política exterior y relaciones internacionales*, Dykinson, Madrid 2021, ISBN 9788413778877.

FIGUEIRA T., 'rec.' a Lewis D.M., *Greek Slave Systems in their Eastern Mediterranean Context, c.800-146 BC.*, Oxford University Press, Oxford 2018, *Journal of Hellenic Studies*, 141 (2021), 274-275.

GALLINARI L., *The Iudex Sardiniae and the Archon Sardinians between the Sixth and Eleventh Century*, in *The Making of Medieval Sardinia*, a cura di A. Metcalfe - H. Fernández-Aceves - M. Muresu, Brill, Leiden 2021, 204-239.

ΦΩΣΚΟΛΟΥ Β.Α., 'rec.' a Daim F. - Heher D. - Rapp C. (επιστημ. επιμ.), *Menschen, Bilder, Sprache, Dinge: Wege der Kommunikation zwischen Byzanz und dem Westen I και II*, Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 479-490.

ΓΙΑΡΕΝΗΣ Η.Α., 'rec.' a Ξανθάκη-Καραμάνου Γ. (a cura di), Τὸ Βυζάντιο κατὰ τοὺς Παλαιολόγειους Χρόνους: Σχέσεις Ανατολῆς καὶ Δύσεως καὶ ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ = *Byzantium in the Palaeologan Era: Relations between the East and the West and the Origin of Modern Ellenism*, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 529-533.

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ-ΔΡΑΠΕΛΟΒΑ Π., 'rec.' a Ivanov S.A. - Vinogradov A. (eds.), *Византий и Византия: Провинциализм столицы и столичность провинции = Byzantium and Byzantium: The provincialism of the centre and the centrality of province*, Aletheia Publishers, Saint-Petersburg 2020, *ByzSlav*, 79.1-2 (2021), 287-289.

ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ-ΔΡΑΠΕΛΟΒΑ Π., 'rec.' a Koutogiannopoulou A. (a cura di), Πόλεις και

εξουσία στο Βυζάντιο κατά την εποχή των Παλαιολόγων (1261-1453) = *Cities and Power in Byzantium during the Palaeologan Era (1261-1453)*], Academy of Athens, Athens 2018, *ByzSlav*, 79.1-2 (2021), 282-284.

HALDON J., *The exarchate, the empire, and the élites: Some comparative remarks*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 142-153.

HEIDEN K. - LISSEK M., *Jerusalem: Shape, Life and Claims*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 1-26.

HERRIN J., *Byzantium: Imperial Order, Constantinopolitan Ceremonial and Pyramids of Power*, in *Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c.700-c.1500: A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenberg - B. Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 290-329.

HOLMES C., *Byzantium: One or Many?*, in *Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c.700-c.1500: A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenberg - B. Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 178-211.

JANTZEN-LOPEZ N., *Renovatio, continuity, innovation: Ravenna's role in legitimation and collective memory (eighth to ninth centuries)*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 179-199.

*Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, ISBN 9783161583032.

ΚΑΡΔΑΡΑΣ Γ., 'rec.' a Stewart M., *Masculinity, identity, and power politics in the age of Justinian: a study of Procopius*, Amsterdam University Press, Amsterdam 2020, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 498-502.

ΚΑΤΣΩΝΗ Π. [KATSONI P.], Η θέση του πένητος στη βυζαντινή κοινωνία από τον 8<sup>ο</sup>-14<sup>ο</sup> αιώνα [*La collocazione dei poveri nella società bizantina (11<sup>mo</sup>-14<sup>mo</sup> secolo)*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1511-1532.

KINLOCH M., *Reframing Medieval Anatolia, Caucasia, and the Aegean: Narratives, States, and Cities*, Medieval Worlds, 14 (2021), 6-21.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. [CONSTANTINIDES C.], Έκζητησις ἀπολεσθέντος ἔργου λογίου νομικοῦ τοῦ 4<sup>ου</sup> αἰῶνος: Ὁ ἔμμετρος βίος τοῦ ἁγίου ἐπισκόπου Τριμιθοῦντος ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Λήδρας Τριφύλλιο [*Alla ricerca di una composizione poetica smarrita di uno studente del diritto del IV secolo: la 'Vita Spyridonis' in esametri di Triphillios, Vescovo di Ledra*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1565-1578.

KOROBEINIKOV D., "These are the narratives of bygone years": *Conquest of a Fortress as a Source of Legitimacy*, Medieval Worlds, 14 (2021), 179-207.

KOUTRAKOUNG N., *The other face of war in Byzantium: imperial propaganda managing defeat (with particular reference to Middle-Byzantine times of change)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1541-1564.

KRAUSMÜLLER D., *Emperors, Patriarchs, Metropolitans, Deacons and Monks: Individuals and Groups in the Byzantine Church*

(6th–11th Centuries), *Scrinium*, 17.1 (2021), 199-238.

KRÜGER J., *Die Grabeskirche: Entstehung und Entwicklung bis in frühislamische Zeit*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 189-224.

KUSTERMANS J., *Gift-giving in Byzantine Diplomacy*, *The Hague Journal of Diplomacy*, 16.1 (2021), 155-165.

KÜCHLER M. - LAU M., *Topographie und Baugeschichte Jerusalems in römischer und byzantinischer Zeit*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 27-56.

LIMOR O., *Jewish and Christian Pilgrims to Jerusalem in Late Antiquity*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 311-324.

LAMOUREUX C. - RONCONI F., *Administrative Elites and Political Change*, in *Political Communication in Chinese and European History, 800-1600*, a cura di H. De Weerd - F.-J. Morche, Amsterdam University Press, Amsterdam 2021, 101-104.

ΛΑΜΠΙΑΚΗΣ Σ., 'rec.' a Marciniak P. - Smythe D.C. (a cura di), *The Reception of Byzantium in European culture since 1500*, Routledge, London-New York 2019, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 554-555.

ΛΑΜΠΙΑΚΗΣ Σ., 'rec.' a Κατσιαρδή-Hering O. - Παπαδία-Λάλα Α. - Νικολάου Κ. - Καραμανωλάκης Β. (a cura di), "Ελλην, Ρωμηός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες = "Ελλην, Ρωμηός, Γραικός. *Collective Identifications and Identities*, εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2018, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 550-553.

LETSIOS D., *Leo VI, the Wise and the Saracens: The Image of the Arabs in his military collection*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. *Mélanges en l'honneur de Kal-*

liope (Kelly) A. Bourdara, II, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1629-1647.

LEVINE A.D., *Imaginaries of Empire and Memories of Collapse: Parallel Narratives in Southern Song and Byzantine Commemorations of Conquered Capitals*, in *Political Communication in Chinese and European History, 800-1600*, a cura di H. De Weerd - F.-J. Morche, Amsterdam University Press, Amsterdam 2021, 523-570.

ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. [LIARMAKOPULUS A.], Έξουσία και ιδεολογία στην πολιτειακή νομική γραμματεία του Δεσποτάτου της Ήπειρου (1204-1215) [*Potere e ideologia nella letteratura giuridica statale del Despotato dell'Epiro (1204-1215)*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 433-492.

ΛΟΥΓΙΤΗΣ Τ., Ο Καισαρεύς Προκόπιος και η κοινωνία της εποχής του [*Procopio di Caesarea e la società del suo tempo*], in *Byzantine Authors and their Times*, a cura di V.N. Vlyssidou, National Hellenic Research Foundation, Athens 2021, 39-58.

MACMASTER Th.J., *Before the Venetians? Evidence for slave trading out of Italy, 489-751*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 289-303.

MALAMUT É., *Les réseaux des saints moines byzantins (10<sup>e</sup>-12<sup>e</sup> siècles)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1659-1689.

ΜΑΛΤΕΖΟΥ Χ. [MALTEZOU Ch.], Οι Βυζαντινοί στη θεώρηση των Δυτικών κατά την ύστερη Βυζαντινή εποχή [*La percezione dei latini dell'immagine dei bizantini nell'ultima era bizantina*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1691-1699.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. [MARKOPOULOS A.], Το Βυζάντιο κατά τον 9<sup>ο</sup> αιώνα. Θεωρήσεις και αναζητήσεις [*Bisanzio nel IX secolo. Visioni e ricerca*], in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1701-1720.

ΜΕΣΚΟ Μ., *A new probable cause of the Cuman invasion of the Byzantine Balkans in 1095*, *ByzSlav*, 79.1-2 (2021), 119-143.

MESSIS C., 'rec.' a Loukaki M., *Les Grâces à Athènes. Éloge d'un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlōron*, De Gruyter, Berlin-Boston 2019, *ByzSlav*, 79.1-2 (2021), 274-276.

ΜΕΣΣΗΣ Χ., Ο Θεόδωρος Βαλσαμών και η παρουσία του στο λογοτεχνικό περιβάλλον του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα [*Teodoro Balsamone e la sua presenza nella letteratura della seconda metà del 12<sup>mo</sup> secolo*], in *Byzantine Authors and their Times*, a cura di V.N. Vlyssidou, National Hellenic Research Foundation, Athens 2021, 305-323.

МИТРОФАНОВ А.Ю. [MITROFANOV A.Y.], Анна Комнина (1083-1153/54) как защитница классического римского права. К вопросу о превращении выборной монархии в наследственную = *Anna Comnena (1083-1153/54) as a Defender of Classical Roman Law. On the Question of the Transformation of an Elective Monarchy into a Hereditary One*, *Христианское чтение* (= *Christian Reading*), 2021/4, 198-214.

MORRIS R., *Byzantium: 'To Have and To Hold' - The Acquisition and Maintenance of Elite Power*, in *Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c.700-c.1500: A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenberg - B. Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 410-455.

MORTON J., *Byzantine Religious Law in Medieval Italy*, Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780198861140.

MORTON N., 'rec.' a Sinclair T., *Eastern Trade and the Mediterranean in the Middle Ages: Pegolotti's Ayas-Tabriz Itinerary and its Commercial Context*, Routledge, London-New York 2020, *Journal of Hellenic Studies*, 141 (2021), 305-306.

MURESU M., *The Coinage of Byzantine Sardinia*, in *The Making of Medieval Sardinia*, a cura di A. Metcalfe - H. Fernández-Aceves - M. Muresu, Brill, Leiden 2021, 170-203.

MÜLLER S.P., *Latins in Roman (Byzantine) Histories. Ambivalent Representations in the Long Twelfth Century*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004460928.

MÜLLER A., *Jerusalem als Zentrum von Wohltätigkeit in der Spätantike*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 325-344.

NEUWIRTH A., *Al-masjid al-aqṣā - The Qur'anic New Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 435-458.

ΝΙΑΡΧΟΣ Κ. [NIARCHOS C.], 'Η πολιτική θεωρία εις τὸ Βυζάντιον καὶ τὰ ιδιώματα τοῦ πολιτικοῦ ἡγέτου [*Teoria politica e leadership a Bisanzio*], in Ἀρετὴν τὴν καλλίστην. Σύμμεικτα πρὸς τιμὴν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, ἐκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1737-1752.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ. [NIKOLAOU K.], Καὶ τότε πρῶτον ὁ καθ' ἡμᾶς χρόνος τεθέεται γυναικονίτιν μετασηματισθεῖσαν εἰς βασιλικὸν βουλευτήριον: μιὰ ἄλλη ἀνάγνωση τῶν βασιλείων τῶν πορφυρογεννῆτων ἀδελφῶν Ζωῆς καὶ Θεοδώρας [*«E per la prima volta nella vita vedemmo un gineceo trasformarsi nel consiglio imperiale». Una lettura alternativa del regno delle sorelle Zoe e Teodora Porfirogenite*], in Ἀρετὴν τὴν

καλλίστην. Σύμμεικτα πρὸς τιμὴν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, ἐκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1753-1779.

ORRÙ M., *Byzantine Administrative Influence in Medieval Sardinia*, in *The Making of Medieval Sardinia*, a cura di A. Metcalfe - H. Fernández-Aceves - M. Muresu, Brill, Leiden 2021, 160-169.

PAULIS G., *Sociolinguistic Dynamics and Dynastic Names in Byzantine and Early Medieval Sardinia*, in *The Making of Medieval Sardinia*, a cura di A. Metcalfe - H. Fernández-Aceves - M. Muresu, Brill, Leiden 2021, 293-313.

PERRONE L., *Jerusalem als kirchliches Zentrum der frühbyzantinischen Reichskirche*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 389-406.

PIETRO PATRIZIO, *Storia*, introduzione, traduzione e note a cura di M. Rizzotto, Primiceri Editore, Padova 2021, ISBN 9788833002309.

PROCOPE, *Les guerres contre les Perses. Guerres de Justinien (livres I et II)*, traduction de J. Auberge, notes de G. Greatrex, Les Belles Lettres, Paris 2022, ISBN 9782251452661.

RAUM Th., *Szenen eines Überlebenskampfes. Akteure und Handlungsspielräume im Imperium Romanum 610-630*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515129053.

REICH R., *The Cultic and Secular Use of Water in Roman and Byzantine Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 243-264.

ROUECHÉ C., *Celebrity and Power. Circus Factions Forty Years On*, in *Late Antique Studies in Memory of Alan Cameron*, a cura di W.V. Harris - A. Hunnell Chen, Brill, Leiden 2021, 247-259.

RÓZYCKI Ł., 'rec.' a Theotokis G. - Sidiropoulos D., *Byzantine Military Rhetoric in the Ninth Century. A Translation of the Anonymi*

*Byzantini Rhetorica Militaris*, Routledge, London-New York 2021, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 503-507.

SALZMAN M.R., *Simony and the State. Politics and Religion in the Later Roman Empire*, in *Late Antique Studies in Memory of Alan Cameron*, a cura di W.V. Harris - A. Hunnell Chen, Brill, Leiden 2021, 198-219.

ŠARKIĆ S., *Sale contract in Serbian medieval law (concerning the influence of Byzantine Law)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliopie (Kelly) A. Bourdara*, I, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 839-851.

SCHLUMBERGER G., *Niceforo Foca. Un Imperatore Bizantino del X secolo*, traduzione dal francese di M. Rizzotto, Primiceri Editore, Padova 2021, ISBN 9788833002415.

SCHNEIDER F., *Leo the Deacon on the Armenians in the army of Nikephoros Phokas - a reflection of stereotypes?*, *Mediterranean Chronicle*, 11 (2021), 127-139.

SCHOOLMAN E.M., *Dux to episcopus: From ruling cities to controlling sees in Byzantine Italy, 554-900*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 215-233.

SELIGMAN J., *The Economy of Jerusalem from the second to seventh Centuries*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 225-242.

SHAWCROSS T., *Cities and Imperial Authority in the Western Provinces of the Byzantine Empire, 12th-14th Centuries*, *Medieval Worlds*, 14 (2021), 35-52.

SHEPARD J., *Byzantium: Sources*, in *Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c.700-c.1500: A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenbergen - B. Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, 77-100.

SHOSHAN B., *The Islamic Conquest: Continuity and Change*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 459-474.

SIVAN H., *The Making of Memory: Jerusalem and Palestinian Jewry in Late Antiquity*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 291-310.

SKINNER P., *What was wrong with bishops in sixth-century southern Italy?*, in *Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, 275-288.

ΣΙΔΕΡΗ Χ., Νεωτερικές τάσεις στην ιστοριογραφία των Μακεδόνων. Η περίπτωση της Συνέχειας Θεοφάνη (βιβλία α-δ') [*Nuove tendenze nella storiografia Macedone. Il caso di Teofane Continuato (libri 1-4)*], Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2021, ISBN 9789607856630.

STAVRAKOS Ch. - KALANTZIS K., *Unpublished lead seals of Byzantine 'kritai' from the private collection of Konstantinos Kalantzis (Agrinion, Greece)*, in Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρου. *Mélanges en l'honneur de Kalliopie (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1927-1934.

TEDESCO P., *What Made a Peasantry: Theory and Historiography of Rural Labor in Byzantine Egypt*, *Journal of Egyptian History*, 13.1-2 (2021), 333-379.

ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Γ.Ε., Οι οικονομικές διαστάσεις των δημογραφικών εξελίξεων στη Θεσσαλία του 15ου αιώνα = *The Economic Aspects of the Demographic Developments in Thessaly in the 15th Century*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 31 (2021), 121-138.

THEODORAKOPOULOS I., *The Religion of John Lydos: Antiquarianism and Religious Identity in Sixth-Century Byzantine Intelligen-*

tsia, in *Byzantine Authors and their Times*, a cura di V.N. Vlyssidou, National Hellenic Research Foundation, Athens 2021, 59-80.

THEOTOKIS G. - SIDIROPOULOS D., *Byzantine Military Rhetoric in the Ninth Century. A Translation of the Anonymi Byzantini Rhetorica Militaris*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367902087.

TODOROVIĆ D., *Theophylact of Ohrid between the Doukai and the Komnenoi*, in *Byzantine Authors and their Times*, a cura di V.N. Vlyssidou, National Hellenic Research Foundation, Athens 2021, 223-251.

TOUGHER S., 'rec.' a Riedel M.L.D., *Leo VI and the Transformation of Byzantine Christian Identity: Writings of an Unexpected Emperor*, Cambridge University Press, Cambridge 2018, *Journal of Hellenic Studies*, 141 (2021), 302-303.

VERSTEGEN U., *Die christliche Sakralisierung Jerusalems von Konstantin bis Heraklios*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 91-116.

VUKAŠINOVIĆ M., 'rec.' a Angelov D., *The Byzantine Hellene: The Life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the Thirteenth Century*, Cambridge University Press, Cambridge 2019, *Journal of Hellenic Studies*, 141 (2021), 303-304.

WASSILOU-SEIBT A.K., *Psalmen auf byzantinischen Siegeln (vom "Vorabend" des Ikonoklasmus bis zu dessen erster Periode)*, in *Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1349-1380.

WHATELY C., *Procopius on Soldiers and Military Institutions in the Sixth-Century Roman Empire*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004380448.

WHITTO M., *Communication and Empire: Byzantium in Perspective*, in *Political Communication in Chinese and European History, 800-1600*, a cura di H. De Weerd - F.-J. Mor-

che, Amsterdam University Press, Amsterdam 2021, 315-344.

ΧΡΗΣΤΟΥ Ε. [CHRISTOU I.], *Η αντίσταση στην εξουσία: από τους δήμους στον λαό [Resistenza popolare all'autorità: dalle fazioni del circo ai cittadini]*, in *Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, 1963-1972.

ЗАДОРНОВ А. [ZADORNOV A.], *Борьба за римское наследство: св. император Юстиниан и король Теодорих = Struggle for the Roman Inheritance: St. Emperor Justinian and King Theodoric*, Праксис (= Praxis), 2021/1(6), 76-83.

#### e) *Raccolte di scritti e atti di convegni*

*Αρετήν την καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυς) Α. Μπουρδάρα. Mélanges en l'honneur de Kalliope (Kelly) A. Bourdara*, a cura di I.E. Tzamtzis - P. Antonopoulos - Ch. Stavrakos, I-II, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, ISBN 9789606483431.

*Byzantine Authors and their Times*, a cura di V.N. Vlyssidou, National Hellenic Research Foundation, Athens 2021, ISBN 9789607905659.

*Italy and the East Roman World in the Medieval Mediterranean: Empire, Cities and Elites, 476-1204*, a cura di T.J. MacMaster - N.S.M. Matheou, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9781138091313.

*Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, ISBN 9783161583032.

*Political Culture in the Latin West, Byzantium and the Islamic World, c.700-c.1500: A Framework for Comparing Three Spheres*, a cura di C. Holmes - J. Shepard - J. Van Steenberg - B. Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, ISBN 9781316519769.

SAHAS D.J., *Byzantium and Islam. Collected Studies on Byzantine-Muslim Encounters*, Brill, Leiden 2021, ISBN 9789004470446.

*The Oxford Handbook of Byzantine Literature*, a cura di S. Papaioannou, Oxford University Press, Oxford 2021, ISBN 9780199351763.

Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций. Материалы международной научной конференции, отв. ред. О.Н. Ноговицин, Выпуск 1 [*Vizantija, Evropa, Rossija: socialnye praktiki i vzaimosvjaz' dukhovnykh tradicij. Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii*, отв. ред. O.N. Nogovicyn, Vypusk 1; *Bisanzio, Europa, Russia: pratiche sociali e interconnessione delle tradizioni spirituali. Materiali del Convegno scientifico internazionale*, a cura di O.N. Nogovicyn, Vol. 1 ], Издательство РХГА, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, ISBN 9785896973812.

## DIRITTO PENALE E PROCESSO

BICCARI M.L., *Culpa lata, luxuria, and the case of the incendiarius*, in *Essays on gross negligence ("culpa lata"): criterion of liability*, edited by M.L. Biccari, Cacucci, Bari 2021, 49-56.

BOTTA F., *Note in tema di 'decimazione': pena militare, pena 'collettiva', pena 'sacrale'*, QLSD, 11 (2021), 27-56.

D'ALESSIO R., *'De falsa moneta'*, QLSD, 11 (2021), 563-568.

KRANJC J., *Parricidium and the penalty of the sack*, in *Selected aspects of human life in civil and criminal law*, a cura di S. Kralji - D. Korošec - Y. Ünver, University of Maribor University Press, Maribor 2021, 5-40.

MENTXAKA ELEXPE R.M., *Carta 80 de Cipriano de Cartago y persecución de los cristianos: ¿mediante edicto?*, SCDR, 34 (2021), 281-320.

NEMEC M. - MRVA M., *Abortus v prameňoch rímskeho práva = Abortion in the sources of Roman law*, *Historia et theoria iuris*, 13.1 (2021), 68-75.

PROCCHI F., *Quale pena per le repetundae nel 59 a. C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla lex Iulia*, BIDR, 115 (2021), 181-212.

## STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

### a) Stato città

BELFIORE V. - TASSI SCANDONE E., *Magistratus o principes? Il caso degli zilath etruschi*, BIDR, 115 (2021), 213-243.

DÍEZ PALACIOS D., *Demanio público y monarquía latino-sabina romana*, RDUNED, 27 (2021), 373-392.

### b) Repubblica

CHRUSTALJOW W., *Die Corona in den spätrepublikanischen Römischen Gerichtshöfen*, *Vestnik древней истории (= Journal of Ancient History)*, 81.1 (2021), 99-115.

ДОЛГОВА Т.А. [DOLGOVA T.A.], *Последняя авантюра Секста Помпея = The Last Adventure of Sextus Pompey*, *Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology)*, 20 (2021), 143-161.

ФРОЛОВ Р.М. [FROLOV R.M.], *Плебейский трибун П. Сульпиций Руф против консула Кв. Помпея Руфа в 88 г. до н.э. (Plut. Sull. 8. 8) = The Plebeian Tribune P. Sulpicius Rufus Against the Consul Q. Pompeius Rufus in 88 BC (Plut. Sull. 8. 8)*, *Vestnik древней истории (= Journal of Ancient History)*, 81.1 (2021), 116-134.

GAGLIARDI L., *Lex Iulia de civitate e Lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, BIDR, 115 (2021), 155-180.

GALLO A., *Intorno alla censura del 189-188 a. C.*, BIDR, 115 (2021), 109-138.

ГРУШЕВОЙ А.Г. - НИКИШИН В.О. [GRUSHEVOI A.G. - NIKISHIN V.O.], *Рим и провинции: проблемы взаимодействия в период поздней республики = Rome and Provinces: The Problems of Interaction in the Period of the Late Republic*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина*, отв. ред. С.Ю.

Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 554-604.

HELM M., *Between urbs and tribus. The expansion and organization of the ager Romanus in the Early Republic*, The Ancient History Bulletin, 36 (2022).

КРИВОЛАПОВ Г.Л. [KRIVOLAPOV G.L.], *Epistula Marci Antonii triumviri ad koinon Asiae* как источник по изучению пребывания Марка Антония на Востоке в 41 г. до н.э. = *Epistula Marci Antonii triumviri ad koinon Asiae as a Source for the Study of Mark Antony's Stay in the East in 41 BC*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 125-142.

LAFFI U., *Leges mortales: abrogazione e annullamento*, BIDR, 115 (2021), 7-50.

HELM M., *Kampf um Mittelitalien. Roms ungerader Weg zur Großmacht*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515131131.

ХРУСТАЛЁВ В.К. [KHRUSTALYEV V.K.], Двойные стандарты в оценках римской «демократии»? = *Doppelte Standards bei der Bewertung der römischen "Demokratie"?*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 45-61.

КОРОЛЕНКОВ А.В. [KOROLENKOV A.V.], О начале сулланских проскрипций = *On the Beginning of Sullan Proscriptions*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 62-73.

КОРОЛЕНКОВ А.В. - ХРУСТАЛЁВ В.К. [KOROLENKOV A.V. - KHRUSTALYEV V.K.], О так называемом «мифе о Сулле» (по поводу статьи Александры Экерт) = *On the So-Called "Myth of Sulla" (about the Article by Alexandra Eckert)*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 74-88.

КОРОЛЕНКОВ А.В. - КИРИЛЛОВА М.Н. [KOROLENKOV A. - KIRILLOVA M.], Сулла: самопрезентация и восприятие (из работ

последних лет) = *Sulla: Self-Representation and Reception (Recent Approaches)*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 81.4 (2021), 1030-1044.

MANCINETTI G., *Il fondamento giuridico relativo alla nuova procedura di nomina del ditatore nella narrazione liviana*, QLSD, 11 (2021), 57-102.

МЕЛЬНИЧУК Я.В. [MELNICHUK Y.V.], По ту сторону померия: некоторые спорные вопросы истории раннего римского ценза = *Beyond the pomerium: Some Controversial Issues in the History of the Early Roman census, in Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 51-75.

ПАВЛОВ А.А. [PAVLOV A.A.], Плебейский трибунал Римской республики в античных политических теориях, сочинениях антикваров и юристов [Plebejskij tribunat Rimskoj respubliki v antinykh politiceskikh teorijakh, soinenijakh antikvarov i juristov; *Il tribunato della plebe nelle teorie politiche antiche delle opere di antiquari e giuristi*], Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (= Pitirim Sorokin Syktyvkar State University), Сыктывкар [Syktyvkar] 2021, ISBN 9785876616432.

RAINER J.M., *Inklusionen und Exklusion vom Beginn der Republik bis zu Gaius Gracchus*, SCDR, 34 (2021), 363-383.

SCHULLARD H.H., *From the Gracchi to Nero. A History of Rome 133 BC to AD 68*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9781032189970.

СМОРЧКОВ А.М. [SMORCHKOV A.M.], Мифологическая традиция в сакральной легитимации римской магистратской власти = *Mythological Tradition and Sacral Legitimation of Roman Magistrates' Power*, Диалог со временем (= Dialogue with Time), 74 (2021), 78-88.

СМЫКОВ Е.В. [СМЫКОВ Е.В.], Вторая «филиппика» Цицерона и образ Марка Антония у античных авторов = *The Second "Philippic" of Cicero and the Image of Mark Antony in the Ancient Authors Works*, Античный мир и археология (= *Ancient World and Archaeology*), 20 (2021), 99-124.

### c) Principato

BENEDUZI R., 'rec.' a Bonin F., *Intra "Iuliam Papiam". Die Entwicklung des augusteischen Eherchts im Spiegel der rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Cacucci, Bari 2020, SCDR, 34 (2021), 497-498.

CALLEBAT L., *Le Prince et l'architecte, in Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 457-470.

ГАБАРАШВИЛИ Г.Д. [GABARASHVILI G.D.], Особенности законодательной системы в период правления императора Адриана = *Specifics of the Legislative System in the Reign of the Emperor Hadrian*, Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология (= *Bulletin of Udmurt University. Series History and Philology*), 31.1 (2021), 138-143.

КЕВРИС R., *Identifying Augustus' Deceased Nephew and Heir Marcellus on the Ara Pacis Augustae*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 495-534.

КИРИЛЛОВА М.Н. [KIRILLOVA M.N.], Правотворчество императора Августа как источник римского земельного права = *The Augustus' Lawmaking as a Source of Roman Land Law*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*], отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedi-*

*cato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 391-407.

ЛЕБЕДЕВ П.Н. [LEBEDEV P.N.], Стратегии репрезентации власти в Римской империи в III в. = *The Strategies of Representation of Imperial Power in the Roman Empire in the 3<sup>rd</sup> Century AD*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*], отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 658-681.

LICANDRO O., *Augusto, Tacito, Ferrero e pinzillacchere romanistiche*, BDR, 115 (2021), 63-108.

MARTÍNEZ V., *Image Matters: Augustan Renovation Before Actium*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 471-494.

МАХЛАЮК А.В. [МАХЛЯУК А.В.], Институт гражданства в Римской империи: обзор современной историографии = *Institute of Citizenship in the Roman Empire: An Outline of Modern Historiography*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*], отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 626-657.

НИКИШИН В.О. [NIKISHIN V.O.], Рим и провинции в период принципата: роль и значение личного фактора [*Rim i provincii v period principata: rol i znaenie linogo faktora; Roma e le province durante il principato:*

*ruolo e importanza del fattore personale*], in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 118-151.

#### d) *Dominato*

ГРАЦИАНСКИЙ М.В. [GRATSIANSKIY M.V.], «Милость Государя утвердила Бонифация епископом города Рима»: император Гонорий и кризис легитимности в римской Церкви в 419 г. = "Mercy of the Prince has Confirmed Boniface as Bishop of the City of Rome": Emperor Honorius and the Legitimacy Crisis in the Church of Rome in 419, Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки (= Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts), 23.2 (2021), 9-26.

HEBBLEWHITE M., *Theodosius and the Limits of the Empire*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 20229781032237657.

#### e) *Opere varie e generali*

HERRERO MEDINA M., 'rec.' a Valditara G., *Auctoritas fra autorevolezza e autocrazia*, Giappichelli, Torino 2021, SCDR, 34 (2021), 504-509.

LOMAS K., *Der Aufstieg Roms. Von Romulus bis Pyrrhus*<sup>3</sup>, aus dem Englishen von W. Uwe, Klett-Cotta, Stuttgart 2021, ISBN 9783608964332.

MOMMSEN Th., *Römische Geschichte*, mit einer Einleitung von S. Rebenich, Bande I-III, Philipp von Zabern, Darmstadt 2021, ISBN 9783805353168.

PAPILLO M.S., *Una riflessione sul costituzionalismo, un'antica eredità di Roma trasmessa al mondo occidentale. A proposito di: José María Ribas Alba, "Constitucionalismo romano: los límites jurídicos del poder en la antigua Roma"*, RDUNED, 27 (2021), 1073-1106.

САЛОГУБ Я.Л. [SALOGUB YA.L.], Проблема периодизации римского права в контексте развития институтов римского государства = *The Problem of the Roman Law Periodization in the Context of the Evolution of the Institutions of the Roman State*, Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева, 2021/4.2(100), 5-14.

VALLOCCHIA F., *Ius publicum e prudentes. Per un lessico giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, BIDR, 115 (2021), 51-61.

### AMMINISTRAZIONE E FISCO

BUONGIORNO P., *Sulle tracce della legislazione "ad modum aedificiorum": ritorno ad Adolf Berger*, SCDR, 34 (2021), 61-76.

Гридин С.И. [GRIDIN S.I.], Административное судопроизводство в римском праве = *Administrative Proceedings in Roman Law*, Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (= Courier of the Kutafin Moscow State Law University [MSAL]), 82.6 (2021), 133-144.

LICANDRO O., *Mutui delle 'civitates' tra 'ius privatum' e 'ius publicum'. Finanza cittadina, autonomia locale e controllo centrale dagli Antonini ai Severi (A proposito di 'Papiarius Iustus' 2 'de constitutionibus', D.2.14.37)*, QLSA, 11 (2021), 359-384.

ПАРФЕНОВ В.Н. [PARFENOV V.N.], *Quartum stipendium* Домициана и римские финансы = *Quartum stipendium of Domitian and Roman Finances*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. ред. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 131-161.

RUSSO F., *La tutela degli edifici nelle città dell'impero romano in età antonina. Considerazioni in margine a D. 50.10.7*, Latomus, 80.4 (2021), 884-906.

SPRUIT J.E. - FORREZ R., *De lex municipii Flavii Iritani: Proeve van een vertaling in het Nederlands*, Revue belge de philologie et d'histoire, 99.1 (2021), 5-88.

## STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

### a) Religione

BELAYCHE N., *The Religious Life at Aelia Capitolina (ex-Jerusalem) in Roman Times (Hadrian to Constantine)*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 265-290.

BERTHELET Y. - VAN HAEPEREN F., *Dieux de Rome et du monde romain. Panthéons, configurations, «triades» et autres réseaux divins*, Revue belge de philologie et d'histoire, 99.1 (2021), 197-199.

BOURGOIS A., *Deux dépôts exceptionnels à Briga («Bois l'Abbé» Eu, France): Le sacrifice de bovins au IIIe siècle de notre ère*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 1-18.

CRABTREE P.J. - CAMPANA D.V., *Faunal remains from a 4<sup>th</sup>-5<sup>th</sup> century church complex at 'Ain el-Gedida, Upper Egypt*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 19-24.

DEGELMANN Chr., *Between Compassion and Aggression: The Rhetoric of Mourning in Republican and Early Imperial Rome, in Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 153-170.

DE GROSSI MAZZORIN J., *Evidence of ritual practices from the animal remains found in the Juno Sanctuary at Tas-Silg, Malta*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 25-38.

DE GROSSI MAZZORIN J. - MINNITI C., *Bird and other animal sacrifice in the Ploutonion of Hierapolis, Phrygia (Turkey): some results from two votive deposits*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 39-52.

DESCHLER-ERB S., *Diversity in unity: Animals in Roman ritual and funeral contexts*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, XI-XVI.

DESCHLER-ERB S. - ALBARELLA U. - VALENZUELA LAMAS S. - RASBACH G., *Preface*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, IX-X.

DESCHLER-ERB S. - SCHAFLITZL A., *A herd of sheep led to the slaughter - Evidence of hecatombs at Losodica/Munningen (Bavaria)*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 53-60.

DICKENSON Chr.P., *From 'Civic' to 'Urban' Religion in Roman Britain*, Religion in the Roman Empire, 7.2 (2021), 275-296.

FROELICH S., 'rec.' a Schwab A., *Fremde Religion in Herodots 'Historien'*. Religiöse Mehrdimensionalität bei Persern und Ägyptern, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 74.4 (2021), 146-151.

GONZÁLEZ RODRIGUEZ M.C., *Local Deities in the Pantheons of the 'Civitates' in the North-West of Hispania Processes of Change, Integration and Identity Creation*, QLSD, 11 (2021), 167-192.

GORDON R., *Managing problems: Choices and solutions*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 166-209.

GORDON R. - RAJA R. - RIEGER A.-K., *Economy and Religion*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 262-305.

ГРАЦИАНСКИЙ М.В. [GRATSIANSKIY M.V.], Кризис авторитета Римской Церкви в понтификаты Зосима (417 - 418) и Бонифация (418-422) = Reputation Crisis of the Roman Church in the Pontificates of Zosimus (417-418) and Boniface (418-422), Византийский временник, 105 (2021), 40-59.

GROOT M., *Animals in funerary ritual in the Roman Netherlands*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 61-78.

HÄBERLE S. - DESCHLER-ERB S. - HÜSTER PLOGMANN H. - STOPP B. - LO RUSSO S. - KOCH P. - ACKERMANN R., *Animals in ritual and domestic context: A comparative study between the faunal assemblages from residential areas and two sanctuaries at the vicus of Kempraten (Rapperswil-Jona, CH)*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooar-*

*chaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 79-100.

HALLET Chr.H., *The Wood Comes to the City: Ancient Trees, Sacred Groves, and the 'Greening' of Early Augustan Rome*, Religion in the Roman Empire, 7.2 (2021), 221-274.

HANDY M., *Fortbestand oder Niedergang? Lokalkult oder Reichsreligion? Zum Kult des Iuppiter Dolichenus im 3. Jh. n. Chr.*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 71-80.

HOLLAND G., *Argument and Performance in the Creation of a Rhetorical Matrix in Paul's Congregations and Beyond*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 171-192.

HÖPKEN C. - BERKE H., *Sabazios-Kult in Sorviodurum: Tierknochen aus einer Kultgrube in Straubing (Bayern/Deutschland)*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 101-112.

HÖPKEN C. - FIEDLER M., *Tierknochen aus dem Heiligtum der Größeren Götter Domnus und Domna in Sarmizegetusa (Rumänien)*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 113-122.

HUET V., *Les dieux sont partout ou vivre sous le regard des dieux dans la maison de l'Éphèbe, Pompéi I, 7, 11: à propos de configurations divines en images et de leurs statuts*, Revue belge de philologie et d'histoire, 99.1 (2021), 241-258.

KADERKA K. - TUCCI P.L., *The Capitoline Temple of Jupiter. The Best, the Greatest, but not Colossal*, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, 127 (2021), 146-187.

KERAMIDA D., *Performing the Rhetoric of Magic in Ovid's Epistulae Heroidum and Metamorphoses 10*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 81-100.

KÜHNEMUND M., *Die rituelle Reinheit in den Tempeln der griechisch-römischen Zeit*, Teil 1: Text; Teil 2: Anhang, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447116398.

KUNST G.K. - GÁL E. - GASSNER V., *Choice beef for the worshippers - the cattle record from the sanctuary of Jupiter Heliopolitanus at Carnuntum (Austria)*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 123-140.

LACAM J.-C., *Géométrie rituelle: les triades divines dans la cérémonie de purification (Étude eugubine)*, Revue belge de philologie et d'histoire, 99.1 (2021), 201-227.

LEPETZ S., *Animals in funeral practices in Belgic Gaul between the end of the 1<sup>st</sup> century BC and the beginning of the 5<sup>th</sup> century AD: From gallic practices to Gallo-Roman practices*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 141-174.

LIMOR O., *Jewish and Christian Pilgrims to Jerusalem in Late Antiquity*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 311-324.

LIOTSAKIS V., *Beloved of the Gods, Son of the Gods, Rival of the Gods: Alexander and the Rhetoric of Religion in Plutarch, Arrian and Curtius Rufus*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 193-220.

MELIDIS K., *Biblical Epics: Intersection of Rhetoric and Religion in Greek and Latin Hexametric Paraphrases of Psalm 136 (137)*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 269-290.

MUELLER H.-F., *Tua Divinitas: Religious Self-fashioning in Tiberian Rome*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 245-268.

ПАНТЕЛЕЕВ А.Д. [PANTELEEV A.D.], Евсевий Кесарийский и мученики: от Диоклетиана к Константину = *Eusebius of Caesarea and the Martyrs: from Diocletian to Constantine*, in *Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций. Материалы международной научной конференции*, отв. ред. О.Н. Ноговицин, Выпуск 1 [*Vizantija, Evropa, Rossija: socialnye praktiki i vzaimosvjaz' dukhovnykh tradicij. Materialy meždunarodnoj nau noj konferencii*, отв. red. O.N. Nogovicyn, Vypusk 1; *Bisanzio, Europa, Russia: pratiche sociali e interconnessione delle tradizioni spirituali. Materiali del Convegno scientifico internazionale*, a cura di O.N. Nogovicyn, Vol. 1], Издательство РХГА, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 319-329.

PAPAIOANNOU S. - SERAFIM A., *Religion and Rhetoric in Ancient Graeco-Roman Texts and Contexts*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 1-16.

PARKS S. - SHEINFELD S. - WARREN M. J. C., *Jewish and Christian Women in the Ancient Mediterranean*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9781138543782.

PATZELT M., *Trends in the Rhetoric of Prayer: The Actio of Prayer and the Eloquencia Popularis*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 133-152.

PETRIDOU G. - RÜPKE J., *People and Competencies*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 107-140.

PETRIDOU G. - RÜPKE J., *The Impact of Textual Production on the Organisation and Proliferation of Religious Knowledge in the Roman Empire*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 234-261.

PIGIÈRE F., *Animals in funerary practices during the early and late Roman periods in southern Belgium, in Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 175-184.

ПРИХОДЬКО Е.В. [PRIKHODKO E.V.], О датировке служения в Ликий пяти верховных жрецов императоров = *On the Dating of the Priesthood in Lycia of the Five High Priests of the Emperors*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 605-625.

RAINSFORD C.I. - KING A.C. - JONES S. - HOOKER R. - BURLEIGH G., *Cremated animal bone from two ritual/ceremonial sites in Britannia*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S.

Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 185-200.

RAJA R. - RIEGER A.-K., *Sanctuaries – places of communication, knowledge and memory in Roman religion*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 61-106.

RAJA R. - RÜPKE J., *Introduction: Urban Archaeology*, *Religion in the Roman Empire*, 7.2 (2021), 217-220.

*Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, ISBN 9783170292246.

*Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, ISBN 9783110699166.

*Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, ISBN 9783110699166.

*Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447116411.

RÜPKE J. - WOOLF G., *Introduction: Living Roman Religion*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 9-24.

SCHEID J., *Les dieux domestiques, des divinités éphémères: de la difficulté de comprendre le polythéisme*, *Revue belge de philologie et d'histoire*, 99.1 (2021), 229-240.

SELAND E.H., *Trade, Traders, and Religion in Gateway-Cities of the Roman East*, *Religion in the Roman Empire*, 7.2 (2021), 297-312.

SHANNON-HENDERSON K.E., *What Makes a Divus? The Prospective Rhetoric of Deification in Pliny's Panegyricus*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 221-244.

SIVAN H., *The Making of Memory: Jerusalem and Palestinian Jewry in Late Antiquity*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 291-310.

SOSSAU V., *Animals to the slaughter. Meat-sharing and sacrifice in Geometric and Archaic Greece*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 201-216.

TRENTACOSTE A., *In the belly of the earth: bones and the closing of sacred space in central Italy*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 217-236.

VAN ANDRINGA W., *The City as a Field of Religious Action: Manufacturing the Divine in Pompeii*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 43-60.

ВЕДЕШКИН М.А. [VEDESHKIN M.A.], Юлиан Отступник и апостасия Римской империи = *Julian and the Apostasy of the Roman Empire*, Вестник древней истории (= Journal of Ancient History), 81.4 (2021), 890-913.

VƏLİZADƏ T., *Qədim Romada dini mühit və dövlət – din münasibətləri = Religious Environment and State – Religion Relationships in Ancient Rome*, Dövlət və Din (= State and Religion), 68.1 (2021), 10-16.

VERSLUYS M.J. - WOOLF G., *Artefacts and their humans: Materialising the history of religion in the Roman world*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 210-233.

VUKOVIĆ S. - JOVIČIĆ M. - MARCOVIĆ D. - BOGDANOVIĆ I., *Sacrificing dogs in the late Roman World? A case study of a multiple dog*

*burial from Viminacium amphitheatre*, in *Roman Animals in Ritual and Funerary Contexts. Proceedings of the 2<sup>nd</sup> Meeting of the Zooarchaeology of the Roman Period Working Group, Basel 1<sup>st</sup>-4<sup>th</sup> February, 2018*, edited by S. Deschler-Erb - U. Albarella - S. Valenzuela Lamas - G. Rasbach, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 237-256.

WENDT H., *The Gods and Other Divine Beings*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 141-165.

WOOLF G. - VERSLUYS M.J., *Empire as a field of religious action*, in *Religion in the Roman Empire*, eds. J. Rüpke - G. Woolf, Kohlhammer, Stuttgart 2021, 25-42.

## b) Società e costume

АНИСИМОВ К.А. [ANISIMOV K.A.], Система управления в Одрисском царстве = *The System of Government in the Odrysian Kingdom*, Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание (= Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics), 2021/3(7), 6-18.

DE FÁTIMA ABRAÇOS M., *The High Imperial Mosaics of the Oldest Roman House of Bracara Augusta*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 571-584.

DIMUNDO R., *I tormenti d'amore di una regina, da Virgilio all'opera musicale barocca*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 607-626.

FERNANDES L., *The Augustan Architectural Decoration in Western Lusitania: between Archaism and the Consuetudo Italica*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 535-570.

FLECKER M. - LIPPS J., *Il comitium e il foro di Pompei fra tarda repubblica e età imperiale. Rapporto sugli scavi degli anni 2017-2019*, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, 127 (2021), 254-289.

HEIDE T., *Der Brunnen der Republikanischen Thermen in Pompeji. Architektonische Analyse und Rekonstruktion des antiken Wasserhebemechanismus*, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung, 127 (2021), 220-253.

JAHNE A., *Gab es für Heinrich Schliemann einen „russischen Weg“ in die Archäologie und nach Troia?*, in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 196-219.

ХАНКЕВИЧ О.И. [KHANKEVICH O.I.], Полисная демократия европейской Античности = *Polis Democracy of the European Antiquity*, Журнал Белорусского государственного университета. Право (= *Journal of the Belarusian State University. Law*), 2021/1, 13-18.

*Married Life in Graeco-Roman Antiquity*, edited by C.-E. Centlivres-Challet, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367345044.

NUNES CORREIA WRENCH L., *Analysis of a Mosaic Found in the 'Casa da Roda' in Braga*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 585-605.

PICKETT J., *A Social Explanation for the Disappearance of Roman Termae*, Journal of Late Antiquity, 14.2 (2021), 375-414.

СЕМИЧЕВА Е.А. [SEMICHEVA E.A.], «Восточный» дискурс в «кратких историях» IV в. = *The "Eastern" Discourse in the Bre-*

*viaria of the Fourth Century*, Византийский временник, 105 (2021), 13-26.

SIEKIERKA P. - STEBNICKA K. - WOLICKI A., *Women and the Polis. Public Honorific Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period*, voll. I-II, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110640618.

СМОРЧКОВ А.М. [SMORCHKOV A.M.], Женские нравы в сочинениях Авла Геллия (по исследованиям И.Л. Маяк) и Валерия Максима [Ženskie нравы v soinenijakh Avla Gellija (po issledovanijam I.L. Majak) i Valerija Maksima; Costumi femminili nelle opere di Aulo Gellio (secondo gli studi di I.L. Majak) e di Valerio Massimo], in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 41-50.

ТИХОНОВА О.С. [TIKHONOVA O.S.], Римский город в Британии во второй половине I в. н.э. и «Лондонская коллекция» = *The Roman City in Britain During the Second Half of the 1<sup>st</sup> Century AD and the Londinium Writing Tablets*, in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 101-117.

ТРУХИНА Н.Н. [TRUKHINA N.N.], Термин «плебс» в античной традиции [Termin "plebs" v anti noj tradicii; Il termine 'plebe' nella tradizione antica], in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 188-195.

Тыцкая Г.И. [TYTSKAYA G.I.], Создание государственности в странах античного мира – Древних Афинах, Древнем Риме, а также Византии – как отступление от первоосновы = *The Creation of Statehood in the Countries of the Ancient World Ancient Athens, Ancient Rome, as well as Byzantium, already as a Deviation from the Fundamental Principle*, Труды по интеллектуальной собственности (= Works on Intellectual Property), 38.3 (2021), 89-98.

WADE J., *Sailors and Circus Partisans: Piracy, Dockyard Brawls and Empire-wide Networks of Communication*, Journal of Late Antiquity, 14.2 (2021), 415-434.

*Women in Antiquity. Real Women across the Ancient World*, edited by S.L. Budin - J. Macintosh Turfa, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9780367277437.

Жих М.И. [Знікн М.І.], Понтий Пилат исторический и евангельский = *Pontius Pilate Historical and Gospel*, Исторический формат (= Historical Format), 2021/2(26), 43-59.

### c) *Economia*

ГВОЗДЕВА И.А. [GVOZDEVA I.A.], *Pertica* и *praefectura* в составе римского кадастра = *Pertica and praefectura within the Roman Cadastre*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 162-192.

ГВОЗДЕВА И.А. [GVOZDEVA I.A.], Поместье ветерана как категория римской агрименсуры = *Veteran's Estate as a Category of Roman Land Surveying*, Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Всеобщая история (= RUDN Journal of World History), 13.3 (2021), 299-309.

Дурново М.В. [DURNOVO M.V.], Вилик и торговля: история одного пересмотра = *The*

*Vilicus and Commerce: Revising a Conception*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 408-417.

КВАШНИН В.А. [KVASHNIN V.A.], Еще раз о фигуре «старого раба» в сочинении Катона Старшего «*De agri cultura*» = *Once again about the Figure of the "Old Slave" in the Cato the Elder's De agri cultura*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 98-130.

ЛАПЫРЁНОК Р.В. [LAPYRENOK R.V.], «Римская революция»: политико-экономические предпосылки = *The Political and Economic Origins of the Roman Revolution*, Историко-экономические исследования (= Journal of Economic History & History of Economics), 22.2 (2021), 222-245.

ЛЯПУСТИН Б.С. [LYAPUSTIN B.S.], Место фамилии в контексте теории экономического развития докапиталистического города Макса Вебера = *Place of familia in the Context of Max Weber's Theory of Economic Development of a Pre-Capitalistic City*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [*Ekonomika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina*, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin

- I.A. Gvozdeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 193-204.

РАЕРСАЕТ G., *Les principes de la sélection du gros bétail à Rome. Iumenta et victimae, au fil des traités agronomiques*, Revue belge de philologie et d'histoire, 99.1 (2021), 89-144.

РАДЖАБЛИ А.М. - НАДЖАФОВА И.М. - МАМЕДОВА А.М. [RAJABLI A.M. - NAJAFOVA I.M. - MAMEDOVA A.M.], К вопросу о коллекции монет Октавиана Августа в Национальном музее истории Азербайджана = *On the Question of Octavian Augustus' Coins Collection in the National Museum of History of Azerbaijan*, in *Nuntia vetustatis. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей*, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 76-85.

РАСТЕГАЕВА М.Н. [RASTEGAeva M.N.], Еще раз о значении термина «manubiae» = *Once again about the Meaning of the Term "manubiae"*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 89-98.

SELIGMAN J., *The Economy of Jerusalem from the second to seventh Centuries*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 225-242.

ТЕЛЬМИНОВ В.Г. [TELMINOV V.G.], Аграрная реформа Гая Гракха и италийские союзники = *Land Reform of Gaius Gracchus and Italian Allies*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетея, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 372-390.

ЦЫПКИНА А.Г. [TSYPKINA A.G.], Гнет, которого не было: Г.Г. Литаврин о крестьянстве в Византии (отрывки из неоконченной монографии) = *The Oppression that did not Exist: G.G. Litavrin about the Peasantry in Byzantium (Excerpts from an Unfinished Monograph)*, Византийский временник, 105 (2021), 339-365.

WOLTERS R., *Gab es eine Finanzkrise in den späten Jahren des Augustus? Münzprägung, Soldaten und Finanzströme im frühen Prinzipat*, Chiron, 51 (2021), 167-210.

#### d) Storia militare

ДАИМ К.Н., *Commotion, Rebellion, and War: Eusebius of Caesarea's Narrative of Jewish Revolts against Roman Rule in His Ecclesiastical History*, Journal of Early Christian Studies, 29.4 (2021), 495-523.

FLEMING R., *The Material Fall of Roman Britain, 300-525 CE*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2021, ISBN 9780812252446.

HELM M., *Kampf um Mittelitalien. Roms ungerader Weg zur Großmacht*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, ISBN 9783515131131.

РУБЦОВ С.М. [RUBTSOV S.M.], Поражение Марка Макриния Виндекса. К истории Маркоманнских войн на среднем Дунае = *The Defeat of Marc Macrinus Vindex. To the History of the Marcomannic Wars in the Middle Danube*, Известия Алтайского государственного университета, 2021/2(118), 60-65.

СМОРЧКОВ А.М. [SMORCHKOV A.M.], Перебежчики из римской армии в эпоху республики: правовой статус и психология предательства = *Defectors (Transfugae) from the Roman Army During the Republic: The Legal Status and Psychology of Betrayal*, in *Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузищина*, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин - И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; *Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin*, a cura di S.Ju.

Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 300-310.

**e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.**

БОБРОВНИКОВА Т.А. [BOBROVNIKOVA T.A.], Рождение историографии (о роли так называемых полемических отступлений у Полибия) = *The Birth of Historiography (on the Role of the So-Called Polemic Digressions of Polybius)*, in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 167-187.

ЧОРЕФ М.М. [CHOREF M.M.], Недостоящие звенья, или к истории Боспорского царства II в. н.э. при Евпаторе: по данным нумизматики = *Missing Links or to the History of the Second Century AD Bosporan Kingdom under Eupator: by Numismatic Data*, Stratum plus. Археология и культурная антропология (= Stratum plus. Archaeology and Cultural Anthropology), 2021/6, 93-106.

FRANCO SAN ROMÁN M., *El nómos, el demagogós y el pséphisma: demagogía y democracia en Política de Aristóteles*, Argos, 46 (2021).

GALLO A., *Plinio Fraccaro, Roma repubblicana e il fascismo*, QLSA, 11 (2021), 569-573.

GRIMOZZI C., *El retorno legislado de la edad de oro en la Eneida a través de la agricultura y la paz. Redeunt Saturnia regnat*, Argos, 46 (2021).

ИЗОСИН В.Г. [IZOSIN V.G.], Флавий Теодовий Валила = *Flavius Theodovius Valila*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 187-205.

МИРОЛЮБОВ И.А. [MIROLYUBOV I.A.], *Imitatio Romuli* в пропаганде Константина Великого = *Imitatio Romuli in the Constantine's the Great Propaganda*, in *Nuntia vetustatis*. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [Nuntia vetu-

statis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej, отв. red. N.V. Bugaeva; Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 152-164.

MÜLLER J.P., *Dialog als Lebensnerv der Demokratie: Vom Athen des Sokrates zur Politik der Gegenwart*, Schwabe Verlag, Basel 2021, ISBN 9783796543159.

ПОНОМАРЕВ Д.Е. [PONOMAREV D.], Конкуренция греческого логоса и римского ратиио: идея кодификации в римском правоведении = *Competition of a Greek Logos and a Roman Ratio: a Codification Idea in Roman Jurisprudence*, Российский юридический журнал (= Russian Juridical Journal), 2021/1(136), 9-27.

ШАБАГА И.Ю. [SHABAGA I.YU.], Инаугурационная речь императора Майориана как отражение текущего политического момента = *An Inaugural Speech of the Emperor Maiorian as an Accurate Reflection of the Current Political Affair*, in Экономика, право, власть в древнем мире. Посвящается памяти В.И. Кузицина, отв. ред. С.Ю. Сапрыкин, И.А. Гвоздева [Economika, pravo, vlast' v drevnem mire. Posvjašaetsja pamjati V.I. Kuzišina, отв. red. S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva; Economia, diritto, potere nel mondo antico. Dedicato alla memoria di V.I. Kuzišin, a cura di S.Ju. Saprykin - I.A. Gvozdeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 682-694.

SHANNON-HENDERSON K.E., *What Makes a Divus? The Prospective Rhetoric of Deification in Pliny's Panegyricus*, in *Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome*, edited by di S. Papaioannou - A. Serafim - K. Demetriou, De Gruyter, Berlin 2021, 221-244.

ШЕРСТНЁВ Е.Е. [SHERSTNYEV E.E.], Марк Сальвий Отон: молодые годы будущего принцепса = *Marcus Salvius Otho: the Young Years of the Future Princeps*, Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology), 20 (2021), 162-186.

ТОМАШЕВИЧ О.В. [TOMAŠEVI O.V.], Домициан, сын Исиды [Domician, syn Izidy; Domiziano, figlio di Iside], in *Nuntia vetusta-*

tis. Памяти Ии Леонидовны Маяк. Сборник статей, отв. ред. Н.В. Бугаева [*Nuntia vetustatis. Pamjati Ii Leonidovny Majak. Sbornik statej*, отв. red. N.V. Bugaeva; *Nuntia vetustatis. In memoria di Ija Leonidovna Majak. Raccolta di articoli*, a cura di N.V. Bugaeva], Алетейя, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 86-100.

Жуков В.И. [Знукон В.И.], Развитие философии права в политико-правовых учениях Римской империи (конец VI в. до н.э. – I–II вв. н.э.) = *Development of the Philosophy of Law in the Political and Legal Teachings of the Roman Empire (End of VI Century BC – I–II Century AD)*, Труды Института государства и права Российской Академии Наук, 16.1 (2021), 9-25.

### f) *Studi vari e di carattere generale*

ANDREU PINTADO J., *Crisis before the 'Crisis': The Decline and Fall of the Cities of the Hispania Tarraconensis at the End of the High Empire*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 123-132.

ARDELEANU S., *Numidia romana? Die Auswirkungen der römischen Präsenz in Numidien (2. Jh. v. Chr. - 1. Jh. n. Chr.)*, Reichert, Wiesbaden 2021, ISBN 9783954905096.

ARIOLI L. - BRED A., *Brescia and its Territory: Settlement Transformations and the 3<sup>rd</sup> Century Crisis*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 1-16.

AUGUSTI E., *Per una rilettura della tratta degli schiavi nell'Ottocento*, QLSD, 11 (2021), 549-551.

BENGUEREL S., *Tasgetium: Von der Kleinstadt zum Kastell*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 31-46.

BOTTOS M. - TASCA G., *The Crisis of the 3<sup>rd</sup> Century AD in the Territory of Iulia Concordia: The Roman villa of Gorgaz (San Vito al Tagliamento)*, in *Roman Settlements and the*

*"Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 47-58.

BUCHINGER H., *Liturgy and Topography in Late Antique Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 117-188.

COSTA P., *La ἐλλίς e la 'spes Augusta' in alcuni discorsi di Paolo di Tarso (Ac. 23.6; 24.15; 26.6-7; 28.20). Una correlazione di annuncio kerygmatico, strategia giudiziaria e hidden political transcripts*, QLSD, 11 (2021) 103-134.

ДАНИШ М. - ПЛАШИЕНКОВА З. [DANISH M. - PŁASHIENKOVA Z.], Византологические исследования в Словакии (истоки и историография) = *Byzantological Research In Slovakia (Starting Points And Historiography)*, in Византия, Европа, Россия: социальные практики и взаимосвязь духовных традиций. Материалы международной научной конференции, отв. ред. О.Н. Ноговицин, Выпуск 1 [*Vizantija, Evropa, Rossija: socialnye praktiki i vzaimosvjaz' dukhovnykh tradicij. Materialy mezhdunarodnoj nauvoj konferencii*, отв. red. O.N. Nogovicyn, Vypusk 1; *Bisanzio, Europa, Russia: pratiche sociali e interconnessione delle tradizioni spirituali. Materiali del Convegno scientifico internazionale*, a cura di O.N. Nogovicyn, Vol. 1], Издательство РХГА, Санкт-Петербург [San Pietroburgo] 2021, 307-318.

DRIVERS J.W., *Jerusalem - Aelia Capitolina: Imperial Intervention, Patronage and Munificence*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 365-388.

ESCH A., *Von Rom bis an die Ränder der Welt. Geschichte in ihrer Landschaft*, C.H. Beck, München 2021, ISBN 9783406758546.

FERSCHIN P., *Der virtuelle Rekonstruktionprozess des Forums in Carnuntum, Römisches Österreich*, 44 (2021), 29-36.

- FERREIRA LOPES M.J., *Interpreting the Revolution: Augustus, between Ronald Syme's Roman Revolution and Agustina Bessa-Luis' Crónica do Cruzado Osb.*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 657-680.
- GRÜSSINGER R. - WILLMITZER A., *Die Colonia Ulpia Traiana/Xanten im 3. Jh. n. Chr.*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 59-70.
- GUGL C. - WALLNER M. - NEUBAUER W., *Statthalterpalast und Statthaltergarde – neue Aspekte aus Carnuntiner Sicht*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 37-54.
- HEIDEN K. - LISSEK M., *Jerusalem: Shape, Life and Claims*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 1-26.
- HEIMERL F., *Das römische Beda/Bitburg. Kaiserzeitlicher vicus, spätantike Befestigung und Bestattungen*, I: *Textband*; II: *Katalogband*, Ludwig Reichert, Wiesbaden 2021, ISBN 9783954905119.
- Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, ISBN 9783161583032.
- KASTLER R. - LANG F., *Kasernen für das Personal? Militärische Mannschaftskasernen und ländliche Gesindehäuser in Nordwestnoricum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 181-198.
- KRÜGER J., *Die Grabeskirche: Entstehung und Entwicklung bis in frühislamische Zeit*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 189-224.
- KÜCHLER M. - LAU M., *Topographie und Baugeschichte Jerusalems in römischer und byzantinischer Zeit*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 225-254.
- HEYDEN - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 27-56.
- MADER I. - JÄGER-WERSONIG S., *Die zivile Siedlung Vindobona im 3. Jh. n. Chr.*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 81-92.
- MARKO P., *Good Times, Bad Times? An Overview of Findings on the 3<sup>rd</sup> Century in the Territory of Flavia Solva/Wagna*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 93-106.
- MARKSCHIES Chr., *Die Christianisierung Jerusalems und ihre Auswirkungen auf die Urbanisierung*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 57-90.
- MÜLLER A., *Jerusalem als Zentrum von Wohltätigkeit in der Spätantike*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 325-344.
- NÜSSLEIN A., *The 3<sup>rd</sup> Century Between Meuse and Rhine (Alsace and Lorraine, France): Contrasting Situations in the Rural World*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 107-122.
- PEPPE L., «*Scoppio un grande Tumulto*», *QLSD*, 11 (2021), 574-586.
- PERRY J., *'Augusto non è morto': Celebrating the Saeculum Augustum in 1937*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, II, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2021, 627-638.
- PHILIPP M. - POPOVTSCHAK M. - THANHEISER U. - KUNST G.K. - WAITZBAUER W. - FRANK VERH. FELLNER C., *Aufgestaut – Bioarchäologische Funde aus einem kaiserzeitlichen Kanal im Auxiliarkastell Carnuntum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 75-102.

REICH R., *The Cultic and Secular Use of Water in Roman and Byzantine Jerusalem*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 243-264.

*Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, ISBN 9783447115933.

SCHACHINGER U. - KASTLER R. - LANG F., *Das 3. Jh. im Umland von Iuvavum - eine Krisenzeit? Numismatische Evidenz - Archäologischer Befund - Interpretation*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 133-168.

ШУЛЬГА Д.П. [SHULGA D.], Китайская византистика: особенности используемых наименований = *Chinese Byzantine Studies: Features of Terms Used*, *Византийский временник*, 105 (2021), 127-140.

SOMMA G. - FALLER Chr. - STEINER H., *Nuove ricerche sull'insediamento romano e medievale di Littavum (San Candido-Innichen) 2013-2018*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 169-180.

STANTON G., *Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace*, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, ISBN 9783161607790.

STROBEL K., *Die sogenannte Reichskrise des 3. Jhs n. Chr. im Spiegel historischer, regionaler und lokaler Diversität: Grundlagen einer historisch-archäologischen Quellenkritik*, in *Roman Settlements and the "Crisis" of the 3<sup>rd</sup> Century AD*, eds. M. Auer - Chr. Hinker, Harassowitz Verlag, Wiesbaden 2021, 181-214.

THÜR H., *Zum ephesischen Mouseion*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 223-232.

VAN 'T WESTEINDE J., *Roman Nobilitas in Jerome's Letters. Roman Values and Christian Ascetism for Socialities*, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, ISBN 9783161593437.

VERSTEGEN U., *Die christliche Sakralisierung Jerusalems von Konstantin bis Heraklios*, in *Jerusalem II: Jerusalem in Roman-Byzantine Times*, edited by K. Heyden - M. Lissek, with the assistance of A. Kaufmann, Mohr Siebeck, Tübingen 2021, 91-116.

VISY Z., *Omnes viae Carnuntum ducunt. Manfred Kandler octogenario*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 111-116.

WILLI A., *Irrigation in Roman Western Europe*, DWhG, Siegburg 2021, ISBN 9783869487533.

### g) Papirologia

SANGER P., *Das Problem der "Schutzklausel" in P.Giss. I 40 Kol. I, 8-9. Antwort auf Gerhard Thür*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 517-524.

THÜR G., *The dediticii in P.Giss. 40 I 7-9*, in *Symposion 2019. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Hamburg, 26.-28. August 2019)*, a cura di K. Harter-Uibopuu - W. Riess, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 2021, 501-516.

### h) Epigrafia e paleografia

ALESSANDRÌ S., *Note a margine a CIL VI, 10233*, *BIDR*, 115 (2021), 139-153.

BEUTLER F., *Ein alter Veteran in Carnuntum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 21-28.

HALLOF K., *Alte und neue Inschriften aus Olympia III*, *Chiron*, 51 (2021), 99-122.

MINON S., *La langue de la sentence des trois juges de Pellana: une koina diplomatique achéenne faiblement éléisée*, *Chiron*, 51 (2021), 123-166.

PETZNEK B., *Ein spätrömischer Ziegelstempel aus Carnuntum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 61-74.

PISO I., *N(umerus) P(almyrenorum) O(- -)\**, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 199-206.

SCHERRER P., *Colonia Hadriana oder collegium fabrum? Zur Deutung einer verschollenen severischen Inschrift aus Iuvavum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 217-222.

SIEKIERKA P. - STEBNICKA K. - WOLICKI A., *Women and the Polis. Public Honorific Inscriptions for Women in the Greek Cities from the Late Classical to the Roman Period*, voll. I-II, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, ISBN 9783110640618.

TUCK S. L., *Terrae Motu Conlapsum: A Post-Earthquake Rebuilding Inscription at Pompeii in Imperial and Local Contexts*, *The Classical Journal*, 117.1 (2021), 67-90.

WEBER E., *Eine frühe Quelle zu Römersteinen aus Carnuntum*, *Römisches Österreich*, 44 (2021), 117-126.

## 2022

### FONTI GIURIDICHE

#### a) Edizioni di fonti

#### b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti

MACH P. - SIPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus II: De inofficioso testamento (pars reliqua)* 5. kniha 2. titul: *O nespravodlivom záвете (posledná časť)* = 5th book, 2nd title: *On the unjust will (last part)*, *Justičná revue*, 2022/2.

MACH P. - SIPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus III: De hereditatis petitione (pars reliqua)* 5. kniha, 3. titul: *o dedičskej žalobe (1. časť)* = 5th book, 3rd title: *on the inheritance claim (last part)*, *Justičná revue*, 2022/4.

MACH P. - SIPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus III: De hereditatis petitione (pars reliqua)* 5. kniha, 3. titul: *o dedičskej žalobe (2. časť)* = 5th book, 3rd title: *on the inheritance claim (last part)*, *Justičná revue*, 2022/6-7.

MACH P. - SIPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus III: De hereditatis petitione (pars reliqua)* 5. kniha, 3. titul: *o dedičskej žalobe (3.*

*časť)* = 5th book, 3rd title: *on the inheritance claim (last part)*, *Justičná revue*, 2022/8-9.

MACH P. - SIPEKIOVÁ N., *Digesta Liber V, Titulus III: De hereditatis petitione (pars tertia)* 5. kniha, 3. titul: *o dedičskej žalobe (posledná časť)* = 5th book, 3rd title: *on the inheritance claim (last part)*, *Justičná revue*, 2022/10.

PALMIRSKI T. (red.), *Instytucje justyniańskie = Justinian's Institutions*, ed. T. Palmirski, Instytut De Republica, Krakow 2022, ISBN 9788367253413.

#### c) Opere palinogenetiche

#### d) Fonti medievali

### SUSSIDI

#### a) Enciclopedie

#### b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ S., 'rec.' a Periñán Gómez B., *Prontuario de jurisprudencia romana*, Comares, Granada 2021, RIDROM, 28 (2022), 551-559.

DICKEY E., *Latein lernen wie in der Antike. Latein-Lehrbücher aus der Antike*, Schwabe Verlag, Basel 2022, ISBN 9783796540882.

#### c) Repertori bibliografici

#### d) Sussidi informatici

#### e) Lessici

### RACCOLTE DI SCRITTI

#### a) Atti di congressi, convegni, ecc.

ROSILLO-LÓPEZ C., 'rec.' a *L'auctoritas à Rome: une notion constitutive de la culture politique: actes du colloque de Nanterre (10-12 Septembre 2018)*, a cura di J.-M. David - F. Hurllet, Ausonius, Bordeaux 2020, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 310-11.

#### b) Studi in onore

*Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161614866.

### c) Pubblicazioni varie

*Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus to the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, ISBN 9783487312231.

*Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134820.

*Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515126182.

DOMISCH J., 'rec.' a *The Discovery of the Fact*, a cura di C. Ando - W.P. Sullivan, University of Michigan Press, Ann Arbor 2020, ZSS, 139 (2022), 482-493.

DU PLESSIS P., 'rec.' a Thomas Y., *Legal Artifices: Ten Essays on Roman Law in the Present Tense*, a cura di T. Zartaloudis, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, Edinburgh Law Review, 26.3 (2022), 480-481.

JEHNE M., *Ausgewählte Schriften zur römischen Republik*, herausgegeben von B. Linke - Ch. Lundgreen - R. Pfeilschifter - Cl. Tiersch, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515132985.

Studi pubblicati nel volume:

*Geheime Abstimmung und Bindungswesen in der Römischen Republik* (1993);

*Die Beeinflussung von Entscheidungen durch „Bestechung“: Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik* (1995);

*Das Volk als Institution und diskursive Bezugsgröße in der römischen Republik* (2014);

*Jovialität und Freiheit. Zur Institutionalität der Beziehungen zwischen Ober- und Unterschichten in der römischen Republik* (2000);

*Integrationsrituale in der römischen Republik. Zur einbindenden Wirkung der Volksversammlungen* (2001);

*Scaptius oder der kleine Mann in der großen Politik. Zur kommunikativen Struktur der contiones in der römischen Republik* (2011);

*Römer, Latiner und Bundesgenossen im Krieg. Zu Formen und Ausmaß der Integration in der republikanischen Armee* (2006);

*Die Chance, eine Alternative zu formulieren, und die Chance, eine Alternative zu verwirklichen. Das Sagbare und das Machbare im republikanischen und augusteischen Rom* (2021);

*From Patronus to Pater. The Changing Role of Patronage in the Period of Transition from Pompey to Augustus* (2015);

*Der Dictator und die Republik. Wurzeln, Formen und Perspektiven von Caesars Monarchie* (2010);

*Caesars Alternative(n). Das Ende der römischen Republik zwischen autonomem Prozeß und Betriebsunfall* (2016);

*Augustus in der Sänfte. Über die Invisibilisierung des Kaisers, seiner Macht und seiner Ohnmacht* (2005).

*Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004525122.

*Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, ISBN 9782753586482.

OSMERS M., 'rec.' a *Law in the Roman Provinces*, a cura di K. Czajkowski - B. Eckhardt - M. Strothmann, Oxford University Press, Oxford 2020, Historische Zeitschrift, 314.3 (2022), 701-703.

SCHIAVONE A., *L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria*, Il Mulino, Bologna 2022, ISBN 9788815298331.

SCHIPP O., 'rec.' a *Kontingenzerfahrungen und ihre Bewältigung zwischen imperium und regna. Beispiele aus Gallien und angrenzenden Gebieten vom 5. bis zum 8. Jahrhundert*, a cura di M. Becher - H. Hess, V&R unipress, Göttingen 2021, Historische Zeitschrift, 315.2 (2022), 483-484.

THÜR G., 'rec.' a *The Discovery of the Fact*, a cura di C. Ando - W.P. Sullivan, University of Michigan Press, Ann Arbor 2020, Historische Zeitschrift, 314.3 (2022), 689-691.

## OPERE DI INTERESSE GENERALE

### a) Profili generali del diritto romano

BABUSIAUX U. - ALONSO J.L., *Römisches Privatrecht. Skript 2022/2023*, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 2270000731329.

DU PLESSIS P.J., 'rec.' a Brouwer R., *Law and Philosophy in the Late Roman Republic*, Cambridge University Press, Cambridge 2021, Sehepunkte, 22.6 (2022).

FINAZZI G., *Istituzioni di diritto romano*, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892142039.

FIOCCHI MALASPINA E., *Privatrechtsgeschichte. Skript – Materialien*, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 2270000730780.

FÖLDI A. - HAMZA G., *A római jog története és intéstitúciói = History and Institutions of Roman Law*, Novissima Kiadó, Budapest 2022, ISBN 9786156484000.

GARBARINO P., *Il tempo dei giuristi romani*, 'rec.' a D'Alessio R., *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 300-302.

*Handbuch des römischen Privatrechts*, a cura di U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F-S. Meissel - J. Platschek - T. Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161523595.

LANTELLA L., *Tratti di andamento del diritto privato romano*, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892123922.

MERCOGLIANO F., *Periodi e fonti del diritto romano. Appunti*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327541.

### b) Studi sulle fonti giuridiche

AVENARIUS M., *Senatus consulta und ihre Darstellung im ps.-ulpianischen liber singularis regularum*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 157-186.

BABUSIAUX U., *Ex sententia senatus consulti. Zu Auslegung und Anwendung von Senatsbeschlüssen bei Papinian*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 187-222.

BUCHWITZ W., *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in den kleineren Schriften von Gaius*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 139-156.

BUONGIORNO P., *Rappresentazione e uso dei senatoconsulti nella letteratura giurisprudenziale. Un'introduzione*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 11-16.

CHEVREAU E., *L'utilisation des sénatus-consultes dans l'oeuvre de Marcien*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 223-242.

COPPOLA BISAZZA G., *Qualche riflessione su una costituzione di Giustiniano ad commodum propositi operis*, TSDP, 15 (2022).

DAALDER E., *Aequum putavit imperator. Imperial representation and juristic self-fashioning in the Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus*, ZSS, 139 (2022), 123-191.

*Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515126182.

FINKENAUER Th., *Senatusconsulta im Werk von Callistratus, Macer, Modestinus und Tryphonin*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 337-362.

FRUNZIO M., *Aequitas. Il ragionamento equitativo in Nerazio Prisco*, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892123199.

GAMAUF R., 'rec.' a Harke J.D., *Iuris prudentia Diocletiana. Kaiserliche Rechtspre-*

chung am Ende des dritten Jahrhunderts, Duncker & Humblot, Berlin 2019, ZSS, 139 (2022), 528-534.

KLINCK F., *Senatus consulta in den Institutionen des Gaius, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 123-138.

LAMBRINI P., *Senatus consulta e interpretazione giurisprudenziale da Augusto all'avvento dell'età Antonina, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 17-44.

LOHSSE S., *Überlieferung, Darstellung und Gebrauch von Senatsbeschlüssen in den Werken des Paulus, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 319-336.

MANTOVANI D., *Legum Multitudo: Diskussionen und Perspektiven aus Anlass einer Übersetzung*, ZSS, 139 (2022), 338-351.

MASI DORIA C., *I senatus consulta nei giuristi adrianei Giuliano e Africano, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 45-82.

NOVITSKAYA A., *Bemerkungen zur celsinischen Definition der actio (Cels. 3 dig. D. 44,7,51)*, ZSS, 139 (2022), 43-96.

PEZZATO E., *Brevi note sulle inscriptiones del Digesto*, Cultura giuridica e diritto vivente, 10 (2022), 1-14.

PULITANÒ F., *Cronaca di una tragedia e osservazioni su un provvedimento senatorio del I sec. d.C.*, TSDP, 15 (2022).

RÜFNER Th., „*Ait senatus ...*“. *Senatsbeschlüsse in Ulpian's Großkommentar zum Edikt*, in *Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buon-

giorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 243-264.

SAGGIORO A., *Mysteriorum simulatio, Ambiguities and Double-edged Meanings in the Theodosian Code*, Mnemosyne, 75.4 (2022), 684-694.

SCHIEBELREITER Ph., *Senatus consulta. Die Normen und ihre Auslegung beim Juristen Ulpian, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 265-318.

SCHERMAIER M.J., *Schlussbetrachtungen, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 363-372.

STOLFI E., *Il ruolo dei senatus consulta nella produzione di Pomponio, in Darstellung und Gebrauch der senatus consulta in der römischen Jurisprudenz der Kaiserzeit*, herausgegeben von P. Buongiorno - S. Lohsse, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 83-122.

### c) Studi sulle fonti non giuridiche

*Ammianus Marcellinus From Soldier to Author*, a cura di M. Hanaghan - D. Woods, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004525290.

BALBO A., 'rec.' a Knoch St., *Die lateinische Deklamation*, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2021, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 75.1 (2022), 28-31.

BANACH T., *Katylina i 'Tabulae novae': Problem powszechnego zadłużenia i 'utilitas rei publicae' w mowach Cyncerona = Catiline and 'Tabulae novae': The problem of universal debt and 'utilitas rei publicae' in Cicero's speeches*, C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 9788382912425.

BIDDAU F., *Congetture vecchie e nuove alla Mostellaria*, Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 135 (2022), 49-80.

BOVIER K., *La Renaissance de Tacite. Commenter les Histoires et les Annales au XVIe*

siècle, Schwabe Verlag, Basel 2022, ISBN 9783796546068.

Brill's Companion to Cassius Dio, a cura di J.A. Majbom Madsen - G. Scott, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004524187.

BUONGIORNO P., 'rec.' a Petersen J., *Recht bei Tacitus*, De Gruyter, Berlin 2019, ZSS, 139 (2022), 627-631.

CICCARELLI I., *Merses profundo, pulchrior evenit: l'elogio della Roma augustea nelle parole di Annibale* (Hor. Carm. 4.4.50-72), in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 219-236.

CURTIS S., *Stories on Temples: Monumental Art, Characterization, and Hospitality in the Aeneid*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 329-346.

DUPONT F., *Histoire littéraire de Rome de Romulus à Ovide*, Armand Colin, Paris 2022, ISBN 9782200629359.

FERNÁNDEZ CAMACHO P., *A Gadibus ad ostium Albis fluminis. Considerations on the Symbolic Image of Gades in the Res gestae*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 361-376.

FLETCHER K., *Ovid and the Evolution of the sphragis over the Course of the Augustan Principate*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 277-300.

GARBARINO P., *I prodigia e il diritto*, 'rec.' a Miglietta C., *I monstra nel Prodigiorum liber di Giulio Ossequente. Una prospettiva in-*

*terdisciplinare sulla difformità del corpo nella tradizione storico-letteraria latina*, Editoriale Documenta, Cargheghe (Sassari) 2021, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 303-304.

GEMIN M., *Platone, Politico 299b3-c6: un'allusione a Socrate?*, Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition, 135 (2022), 29-40.

GÜNTHER S., *Creating and Linking Socio-Economic and Legal Frames: Cicero's Pro Quinctio*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 158-174.

HOFMANN H., 'rec.' a *Handbuch der lateinischen Literatur der Antike. Sechster Band: Die Literatur im Zeitalter des Theodosius (374-430 n.Chr.)*, a cura di R. Herzog - P.L. Schmidt, C.H. Beck, München 2020, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.1 (2022), 13-27.

ITGENSHORST T., *Appian von Alexandria und die Späte Republik. Überlegungen zum Geschichtsbild Appians und seiner Rezeption am Beispiel der Bücher über die Bürgerkriege*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 103-123.

KEMEZIS A. - BAILEY C. - POLETTI B., *The Intellectual Climate of Cassius Dio. Greek and Roman Pasts*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004510517.

KISSEL W., 'rec.' a Bellandi F., *Giovenale, Satira 9. Introduzione, testo, traduzione e commento*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.1 (2022), 1-5.

LAMBERTINI R., *Echi di follia nella vicenda processuale di Sesto Roscio*, 'rec.' a Greco G., *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino*, Giappichelli, Torino 2021, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 321-326.

LITTLEWOOD J., *Significant Conjunctions of Civil War and Roman Cult from Ovid's Fasti to a Flavian Metamorphosis of Horace's 16th Epode*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado,

Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 237-254.

LOWRIE M., 'rec.' a Ziogas I., *Law and Love in Ovid: Courting Justice in the Age of Augustus*, Oxford University Press, Oxford 2021, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 253-54.

MANCINI A., *Domiziano e Caligola, Seneca e Marziale: imperatori a confronto in Mart.* 4,3, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 82-88.

PAJĄKOWSKA-BOUALLEGUI A., *Podziękowanie dla cesarza Juliana za konsulat / Klaudiusz Mamertinus, (Przekład, wstęp i komentarz) = Speech of Gratitude to Emperor Julian for his consulship, (Translation, Introduction, Commentary)*, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2022, ISBN 9788323240587.

PELLIZZARI DI SAN GIROLAMO C.C., *Il retore e i magistrati. Imerio, declamazioni frammentarie e Orazioni (31, 46, 47)*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, ISBN 9788836132232.

*Pliny the Elder's World. Natural History, Books 2-6*, trad. B. Turner - R.J.A. Talbert, Cambridge University Press, Cambridge 2022, ISBN 9781108481755.

PRISCIANI CAESARIENSIS, *De laude Anastasii imperatoris*, introduzione, excursus, edizione critica, traduzione, commento, bibliografia e indici a cura di G. Ballaira, I-II, Weidmann, Hildesheim 2022, ISBN 9783615004526.

SANTANGELO F., *An Avenger in Pliny (NH 2.241 and 35.14)*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 78-81.

SESIANO J., *Sur le papyrus Vindobonensis G 256*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 131-136.

STOCKERT W., *Zu einigen Stellen in Plautus' Miles gloriosus*, *Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition*, 135 (2022), 41-48.

STOK F., 'rec.' a Stachon M., *Sueton, De poetis. Text, Übersetzung und Kommentar zu den erhaltenen Viten nebst begründeten Mutmaßungen zu den verlorenen Kapiteln*, Universitätsverlag Winter GmbH, Heidelberg 2021, *Anzeiger für die Altertumswissenschaft*, 75.1 (2022), 32-37.

TADEU CESILA R., 'Desacralization' and the Lowering of Vergilian Epic in Three Epigrams of Martial, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 347-360.

VILLAGRA N., *Conon's Account of Caunus and Byblis (Cono 2): Structure and Innovation*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 427-456.

WIEWIOROWSKI J., *Kolumny w insygniach Notitia dignitatum? = The columns in the insignia of the 'Notitia dignitatum'?*, *Zeszyty Prawnicze*, 2 (2022), 203-239.

WOJCIECH K., 'rec.' a Piepenbrink K., *Die "Rhetorik" des Aristoteles und ihr Verhältnis zum historischen Kontext*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Klio*, 104.1 (2022), 371-375.

WOODMAN A.J., *Horace's second ode*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 55-76.

ZALEWSKI B., *Historyczne znaczenie definicji 'ius gentium' św. Izidora z Sewilli = The historical significance of the definition of the term 'ius gentium' proposed by St. Isidore of Seville*, *Zeszyty Prawnicze*, 3 (2022), 7-35.

ZANICHELLI M., *Significati e confini del giuridico nella filosofia di Seneca*, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 233-267.

#### d) Metodologia romanistica

DE JONG H. - VAN DIJCK G., *Network analysis in legal history: an example from the Court of Friesland*, *TR / RHD / The Legal History Review*, 90.1-2 (2022), 250-262.

FUENTESECA M., 'rec.' a Pérez López X., *Metodología en la investigación del derecho romano: el latín jurídico romano y su caracterización*, Edisofer, Madrid 2022, *RIDROM*, 29 (2022), 457-467.

SALEILLES R. - SALINAS MENDOZA D., *Algunas palabras sobre la función del método histórico en la enseñanza del derecho*, RIDROM, 28 (2022), 467-498.

### e) Storia della romanistica

*Alte Geschichte und Archäologie im Gespräch. 34 Jahre Briefwechsel von Theodor Mommsen mit Wolfgang Helbig 1861–1895*, a cura di P. Mommsen, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, ISBN 9783487161891.

BARBER C.M., *Politics in the Roman Republic: Perspectives from Niebuhr to Gelzer*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004530003.

BEGEMANN E., *Georg Wissowa and Paul Hinneberg; The Hinneberg-Wissowa Correspondence*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 82-97.

BEGEMANN E., *Introduction to the Teubner Correspondence; The Teubner-Wissowa Correspondence*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 98-113.

BEGEMANN E., *The Correspondence between Georg Wissowa and Franz Cumont, 1888 to 1913*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 114-156.

BEGEMANN E. - RÜPKE J., *Early Christianity in the Framework of Roman Religion: Georg Wissowa*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 4-22.

BEGEMANN E. - RÜPKE J., *Note on the Text [Georg Wissowa: Ms. Religion der Römer; Ms. Religion of the Romans]*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 23-81.

CARDILLI R., *Obbligazione e disuguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friederich Karl von Savigny*, Il Mulino, Bologna 2022, ISBN 9788815292865.

DALLA MASSARA T., *Il consenso annichilito. La critica radicale del contratto in Siegmund Schlossmann*, Il Mulino, Bologna 2022, 9788815292872.

ERBA M.E., *Mommsen a Varese e nel varese-sotto: appunti per un itinerario durante i viaggi in Italia dal 1869 e del 1871. Con tre*

*lettere inedite a Bernardino Biondelli*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 153-183.

FARGNOLI I., *Filippo Serafini e il dialogo con il diritto oltreconfine*, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 45-63.

FASEL U., *Eugen Huber hört Bruns' Pandektenvorlesung*, 23, Stämpfli Verlag AG, Bern 2022, ISBN 9783727220913.

HELD H.-R., *In memoriam Marko Petrak (1972 – 2022)*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 3 (2022), 947-954.

JAKAB É., *Berlin 1938: Aus den Lehrjahren des Elemér Pólay*, Diké: a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata, 5.2 (2022), 2-14.

JAKAB É., *Graz und Szeged – Begegnungen in Festschrift Gernot Kocher zum 80. Geburtstag: Für den Interpreten der Bildsprache*, a cura di E. Herger - M. Steppan - B. Hocman, Leykam, Graz 2022, 177-193.

KARLOVIĆ T. - HELD H.-R., *Roman Law Tradition in Croatia: Marko Petrak's Legacy*, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 271-278.

LAMBERTINI R., *L'onesto coraggio dell'impopolarità scientifica, 'rec.' a Fagnoli I., «Heimat di tutti i giuristi». Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Inschibboleth Edizioni, Roma 2021, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 313-317.

MARTÍNEZ QUINTANA L.A., *La enseñanza del derecho civil romano en Cuba en tiempos del dominio colonial español. Una contribución a la rica tradición histórica del derecho cubano*, RIDROM, 28 (2022), 395-466.

NANCKA G., *Not only Roman Law. Political Activity of Leon Piniński (1857–1938)*, Journal on European History of Law, 2 (2022), 95-98.

NANCKA G., *'Primum non nocere'. Kazimierz Kolańczyk wobec reformy studiów prawniczych z 1975 r. = 'Primum non nocere': Kazimierz Kolańczyk on the 1975 Reform of Law Studies in Poland*, Zeszyty Prawnicze, 1 (2022), 41-63.

PASCAL M., *Friedrich Ludwig Keller. Théoricien et praticien du procès civil suivi d'une traduction française de son ouvrage consacré*

à la litis contestatio et au jugement en droit romain classique, Schulthess Verlag, Zürich 2022, ISBN 9783725588374.

RÜPKE J., *Preface: Georg Wissowa's View of Religious Change in the Imperial Period*, Religion in the Roman Empire, 8.1 (2022), 3.

ZABLOCKI J., *Bibliografía prac profesora Wiesława Mossakowskiego = Bibliography of works by Professor Wiesław Mossakowski*, Zeszyty Prawnicze, 2 (2022), 9-13.

### **f) Teoria generale e comparazione giuridica**

ADAME GODDARD J.C., *El concepto jurídico de bienes*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 1-17.

ALBERS G., *History of a Notion*, in *Causa contractus. Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle*, a cura di G. Albers - F.P. Patti - D. Perrouin-Verbe, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 19-36.

ALBERS G., *Promesa y contrato*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 19-61.

ALONSOPÉREZ G.M., *La dignidad humana, los derechos humanos, la presunción de inocencia y el aforismo de Ulpiano: satius enim esse, impunitum relinquere facinus nocentis, quam innocentem damnare (sic) (D. 18.49.5)*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 161-199.

ÁLVAREZ M., *Del familiae emptor en la mancipatio familiae a la figura del albacea en el Código civil y comercial de la Nación*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 200-224.

BAZÁN M.E. - JUÁREZ N.A. - PERALTA S.A., *Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus. Consideraciones relacionadas a la servidumbre de acueducto en Roma y en el Código civil y comercial de la Nación*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 225-257.

BENETTI C.S., *Rol de la mujer desde Roma hasta la actualidad*, Revista de Derecho Romano, 4 (2022), 98-124.

BUENO DELGADO J. A., *El concubinato romano como base de regulación de las uniones de hecho*, RGDR, 38 (2022).

CARDILLI R., *Ius a iustitia appellatum est. Considerazioni critiche sul c.d. "diritto puro" attraverso il diritto romano*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 113-169.

CARRASCOSA GONZÁLEZ J., 'rec.' a Azaustre Fernández M.J., *Determinación de la residencia habitual y foros de competencia: del Derecho romano al Reglamento europeo de sucesiones*, Aranzadi, Navarra 2021, RIDROM, 28 (2022), 545-550.

CASEN R.L., *La responsabilidad civil de los abogados en el derecho romano, en el Código Civil y el Código Civil y Comercial de la Nación*, Revista de Derecho Romano, 4 (2022), 19-49.

CHAMIE J.F., *La insuficiencia del precedente judicial en el sistema jurídico de tradición romanística: una perspectiva diacrónica de la tradición del derecho romano, por el valor actual del jurista y de la prudentia iuris como elementos de resistencia*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 173-225.

CHRISTANDL G., *Grundstrukturen des Vermächtnisrechts*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 899-920.

COSTA DARJN A.N., *Dalla lex Barbarius alla l. 241/1990. Prospettive storico-comparatistiche sull'attività del funzionario di fatto. I. Tra potere, bilanciamento di interessi ed equità*, AG, 154.1 (2022), 163-194.

COSTA J.C. - FACCIUTO KAED A. - GARCÍA MEDAVAR G. - MARTINUZ A.B., *El precepto aterum non ladere (sic) en la obra de su autor, Domicio Ulpiano, y su percepción en el derecho actual*, PERVIVENCIA, 7 (2022).

DORALT W., *Mieterschutz im Wohnraummietrecht: Historisch-Vergleichendes zur Entwicklung in Deutschland und Österreich*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 443-466.

ESTRADA S.I., *Libertad testamentaria en Roma. Una aproximación a propósito de la cuestión en el Código Civil y Comercial de la Nación de 2015*, Revista de Derecho Romano, 4 (2022), 4-18.

FAGAN A., *Iniuria and Respect in Roman and South African Law*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 721-742.

FARGNOLI I. - LAPADULA M., *Immunität im Sportrecht? Ein Blick auf antike Präzedenzfälle*, Schweizerische Juristen-Zeitung, 7 (2022), 323-336.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y FERNÁNDEZ A., *A propósito de algunas reglas jurídicas romanas, regulae iuris, aplicadas como principios generales del derecho por la jurisprudencia*, RGDR, 38 (2022).

FIorentini M., *Prassi belliche antiche, studi postcoloniali e moderna nozione di "crimini internazionali": una comparazione possibile?*, Tesserae iuris, 3.1 (2022), 65-143.

FLOHR M., *Familienerbrecht und Sozialstaatsmodell in vergleichender Perspektive*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 947-960.

GIULIANI A., *Rethinking Emilio Betti, the anti-Gadamer, 'rec.' a Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*, a cura di A. Banfi - E. Stolfi - M. Brutti, Roma TrE-Press, Roma 2020, Rechtsgeschichte - Legal History, 30 (2022), 289-291.

GONZÁLEZ-PALENZUELA M<sup>ta</sup>., *El mandato de crédito: de los Códigos Civiles modernos al derecho romano*, RGDR, 38 (2022).

HÄCKER B., *Die historisch-vergleichende Methode in historisch-vergleichender Sicht*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 75-100.

HAKLAI M., *The Pretium in Numerata Pecunia Controversy and the Jewish Debate over the Acquisition of Movables*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 175-193.

HELD H.-R., *Actio de in rem verso (verzij-ski zahitjev) u hrvatskom i poredbenom pravu = Actio de in rem verso in Croatian and Comparative Law*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context: Fifteen Years of the Law of Obligations*, I, a cura di Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 519-573.

HINESTROSA FORERO F., *Reconocimiento del contrato y legitimidad de sus efectos: del contrato romano al contrato contemporáneo*, RDP, 43 (2022), 7-17.

LUCREZI F., *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio X*, con due appendici di A. Finzi e A. Lovato, Giappichelli, Torino 2022, ISBN 9788892123700.

LUELMO MILLÁN M.Á., *La buena fe en el orden jurisdiccional social. Exégesis normativa de un concepto infrapercibido*, RDUNED, 29 (2022), 609-708.

MARMISSOLLE GUARISCO R.A., *La ubicación del dominio fiduciario en el Código Civil y Comercial y la necesidad de su reubicación dentro de libro IV correspondiente a los derechos reales - La incidencia del Derecho Romano en el Derecho Real de dominio en el Régimen Jurídico Argentino*, Revista de Derecho Romano, 4 (2022), 85-97.

MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M.L., *Régimen jurídico de la prodigalidad: de Roma a la Ley 8/2021 de reforma de la*

*legislación civil y procesal en materia de discapacidad*, RGDR, 38 (2022).

MÉNDEZ CHANG E., *El ius gentium y el derecho internacional westfaliano. Sus diferencias y algunas consideraciones actuales*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 61-102.

MLAMBO O.B., *Land Expropriation in Ancient Rome and Contemporary Zimbabwe. Veterans, Masculinity and War*, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, ISBN 9781350291850.

MORA P.S., *El deber de juzgar y el principio de razonabilidad como expresión del derecho a la tutela judicial efectiva. Antecedentes romanísticos*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 387-402.

MORCHIO N. - VERÓN G.T., *Nasciturus: persona por nacer. En el derecho romano, en el antiguo y actual Código civil y comercial y la nueva ley de interrupción del embarazo*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 403-418.

MUNIVE GARCÍA G.S., *Vestigios de la institución del divorcio romano en la legislación mexicana*, Revista de Derecho Romano, 4 (2022), 62-84.

PEZZATO E., *L'ipoteca dotale giustiniana: spunti per una comparazione diacronica*, Cultura giuridica e diritto vivente, 10 (2022), 1-14.

QUINTANA ORIVE E., *Respondere, obnoxius, periculum: cuestiones terminológicas en materia de responsabilidad de los funcionarios en derecho romano*, RGDR, 38 (2022).

REID E.C., *Comparative Law and the Scope of Duty: New Parables for Ancient Riddles*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 743-758.

RODRÍGUEZ ENNES L., *El antirromanismo ilustrado*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez,

Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 103-119.

SACCOCCIO A., *El nuevo Código Civil chino y la realidad del mutuo*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 317-343.

SAN MIGUEL PÉREZ E., *El estado romano en las fuentes literarias del Siglo XX: la obra del pueblo romano y de su grandeza*, RGDR, 38 (2022).

SCHERMAIER M., *Die Rolle der causa bei der Überwindung des Typenzwangs durch die mittelalterlichen Juristen*, in *Causa contractus. Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle*, a cura di G. Albers - F.P. Patti - D. Perrouin-Verbe, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 97-152.

SCHMIDT J.P., *Itinera hereditatis. Strukturren der Nachlassabwicklung in historisch-vergleichender Perspektive*, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161609794.

SCHMIDT J.P., *Von Monstern, Nebelgestalten und Seelenwanderungen: Die hereditas iacens in Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtsdogmatik*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 1055-1078.

SCONDA M.V., *La indignidad para suceder. Su origen en el derecho romano. Evolución y recepción en el Código civil y comercial de la Nación*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 483-526.

SIRKS A.J.B., *Roman Law in the Modern World*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 345-355.

STAGL J.F., 'rec.' a Di Cintio L., "Ordine" e "ordinamento". Idee e categorie giuridiche

nel mondo romano, Edizioni Universitarie LED, Milano 2019, ZSS, 139 (2022), 620-622.

STOPPANI M.R., *Acuerdo de transmisión de dominio de terreno a cambio de unidad a construir: ¿synallagma innominado?*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 391-407.

TORRENT RUIZ A., *“Publicani” en Roma y publicanos judeo-españoles en la España bajomedieval*, RIDROM, 28 (2022), 499-526.

TRISCIUOGGIO A., *Fideiussione in omnem causam e pagamento degli interessi moratori del debitore principale. Dal diritto romano ai codici civili moderni*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 409-427.

VALENCIA VIROSTA A., *La representación procesal en Castilla: el personero y su relación con el vindex, el cognitor y el procurator*, RIDROM, 29 (2022), 366-405.

VELÁZQUEZ ARROYO L.M., *Posesión. Concepto y naturaleza jurídica*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 429-459.

VISSER D., *Unrequested Improvements in English Law: The Search for Relational Justice in Comparative Perspective*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 651-676.

WICKE H., *Struktur und Organisation des Wohnungseigentums: Eine rechtshistorische und rechtsvergleichende Bergtour von den Anfängen bis zur Reform 2020*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 869-898.

### g) *Florilegi, raccolte di casi*

### h) *Tradizione giuridica europea*

BLICHAZ G.J., *Consumers as Unassisted Minors: Asymmetrical Sanction for Unfair Contract Terms*, *Laws*, 11 (2022).

BLICHAZ G.J., *Giuliano e la causalità*, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 343-351.

BROWN J., *Medical Intervention and Incapax Patients: The Place of Negotiorum Gestio within Law's “Fundamental Structural Language”*, *Edinburgh Law Review*, 26.3 (2022), 422-427.

BURCZAK K., *Nauka Gracjana o świadkach = Gratian's teaching on witnesses*, *Studia Prawnicze KUL*, 1 (2022), 91-110.

CARDILLI R., *Obbligazione e diseguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Il Mulino, Bologna 2022, ISBN 9788815292865.

DAJCZAK W., *Ius civile vigilantibus scriptum est – premiowanie aktywności czy zwalczanie niestaranności uprawnionych = Ius civile vigilantibus scriptum est – rewarding activity or combating carelessness of the entitled*, in *Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka*, a cura di J.A. Haberko - J.P. Grykiel - K. Mularski, C.H. Beck, Warszawa 2022, 95-104.

DÍEZ PALACIOS D., *Bienes públicos y humanismo jurídico: los casos de Hugues Doneau, François Connan y Joachimus Hoppe*, *RGDR*, 38 (2022).

FARGNOLI I., *Lex necessitatis. Sulla riemersione senza tempo del diritto romano*, in *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, a cura di R. Sacchi, Giuffrè, Milano 2022, 121-135.

GARBARINO P., *L'eguaglianza come ‘struttura nascosta’, ‘rec.’ a Cardilli R., Obbligazione e diseguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Il Mulino, Bologna 2022, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 299-300.

GIALDRONI S., *Roman Law, Commercial Law and Levin Goldschmidt's Legacy*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 248-264.

- HEIRBAUT D., *From France to Eclecticism: The Role of Foreign Law and Legal History in the Drafting of the "New" Belgian Civil Code*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 101-120.
- HINESTROSA FORERO F., *La tradición romano-germánica en la codificación latinoamericana*, RDP, 42 (2022), 7-19.
- JANSEN N., *Das Recht und seine Vernunft: Eine Geschichte universeller Gerechtigkeit*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 121-148.
- KARLOVIĆ T., *Clausula rebus sic se habentibus - nastanak koncepta Clausula rebus sic se habentibus - Creation of the Concept*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context: Fifteen Years of the Law of Obligations*, I, a cura di Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 281-320.
- KARLOVIĆ T., *Remissio mercedis – is there a need for a special provision of the Croatian Obligations Act?*, in *2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations*, I, a cura di Z. Slakoper, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Zagreb 2022, 107.
- KARLOVIĆ T. - HELD H.-R., *Roman Law Tradition in Croatia: Marko Petrak's Legacy*, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 271-278.
- ŁĄDKOWSKI K., 'rec.' a Rudnicki J., *Dekodifikacja prawa cywilnego w Polsce [La decodificazione del diritto civile in Polonia]*, Od.Nowa, Bielsko-Biała 2018, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 31.1 (2022), 177-180.
- LOHSSE S., *Die conductio ob causam finitam*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 575-600.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *The Historical Lawyer and the Goals of Legal Education*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 3 (2022), 777-797.
- LUBBERS T., *The capture of the Ponte: the development of vicarious liability of shipowners and its limitation in Roman-Dutch law*, TR / RHD / *The Legal History Review*, 90.1-2 (2022), 177-221.
- MURILLO VILLAR A., *Actualidad del derecho romano y su valor en la formación del jurista moderno*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 103-119.
- NAVALPOTRO SÁNCHEZ-PEINADO J.M. - MÉNDEZ REÁTEGUI R. - BENATTI F., *Derecho romano, familia jurídica romanista y su enseñanza*, KAIRÓS, 5.8 (2022), 67-79.
- Összehasonlító jogtörténet = *Comparative Legal History*, a cura di A. Földi, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2022, ISBN 9789633120507.
- PATTI F.P., *Principles of European Succession Law?*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 1035-1054.
- PICHONNAZ P., *Some Diachronic Reflections on the Scope of Error in Unjustified Enrichment*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 601-626.
- POZSONYI N., *A római jogtól a mai magánjogig = From Roman law to modern private law*, *Jogtudományi Közlöny*, 11 (2022), 456-459.
- REIMANN M., *Jhering's "Geist des römischen Rechts" as a Study of Ancient Social Order: A Comparative Perspective*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 221-244.
- SÁRY P., *Lectures on East Central European Legal History*, Central European Academic Publishing, Miskolc-Egyetemváros 2022, ISBN 9786150136172.
- SCOTT H., *Undue Transfer under Error (the Conductio Indebiti)*, *Edinburgh Law Review*, 26.3 (2022), 403-408.
- ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ L., *On the Origin of One Roman Law Rule in the Moravian Legal Manual from the Second Half of the 14th Century*, *Journal on European History of Law*, 2 (2022), 64-69.

VOGENAUER S., *Am Vorabend zur Mischrechtsordnung: Römisch-holländisches Recht im späteren British Guiana*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 245-268.

## DIRITTO PRIVATO

### a) Persone e famiglia

BLANCH NOUGUÉS J.M., 'rec.' a Mollá Nebot M.A.S., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 38 (2022).

BUENO DELGADO J.A., *El concubinato romano como base de regulación de las uniones de hecho*, RGDR, 38 (2022).

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327268.

ERNST W., *D. 19,1,23 Iulianus libro 13 digestorum*, ZSS, 139 (2022), 352-358.

ERDÓDY J., ..... [A]ntequam edatur, mulieris portio est vel viscerum": *Az apaság egyes kérdései a klasszikus római jogban = Some questions of paternity in classical Roman law*, *Iustum Aequum Salutare*, 18,3 (2022), 39-49.

FILIP-FRÖSCHL J., 'rec.' a Di Nisio V., *Aspetti giuridici della filiazione ex ancilla*, Jovene, Napoli 2017, ZSS, 139 (2022), 458-481.

GARCÍA FERNÁNDEZ C., *El curator ventris desde las fuentes jurídicas romanas. Entre protección al nasciturus y la cosificación del cuerpo femenino*, *e-Legal History Review*, 35 (2022).

GUTIÉRREZ MASSON L., 'rec.' a Herrero Medina M., *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris*, Marcial Pons, Madrid 2019, AG, 154.2 (2022), 535-552.

LAMBERTINI R., *Echi di follia nella vicenda processuale di Sesto Roscio*, 'rec.' a Greco G., *Follia, processo e responsabilità nella Pro*

*Sexto Roscio Amerino*, Giappichelli, Torino 2021, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 321-358.

LÁZARO GUILLAMÓN C., *La monogamia de las estructuras conyugales en los sistemas jurídicos occidentales: un aporte romanístico*, *RIDROM*, 28 (2022), 275-394.

MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMAS M. L., *Régimen jurídico de la prodigalidad: de Roma a la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad*, *RGDR*, 38 (2022).

MEDINA G.L., *El matrimonio romano ¿situación o acto?*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 324-337.

PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bononia University Press, Bologna 2022, ISBN 9791254770160.

RIZZI M., *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*, *RFD-UNAM*, 72.282 (2022), 413-430.

SIRKS B., *The Colonate in the Later Roman Empire*, *TR / RHD / The Legal History Review*, 90.1-2 (2022), 129-147.

STAGL J.F., *De cómo el hombre llegó a ser persona: los orígenes de un concepto jurídico-filosófico en el derecho romano*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 357-389.

SUÁREZ BLÁZQUEZ GUILLERMO, *Patriarcado - Gobierno público - mujer romana*, *RGDR*, 38 (2022).

VALLAR S., 'rec.' a McClintock A., *Contributi allo studio della follia in diritto romano*, vol. I, Jovene, Napoli 2020, ZSS, 139 (2022), 622-625.

VALMAÑA A., 'rec.' a Ciodoncha Redondo F., *El concubinato y el contubernio en la sociedad romana (siglos I a.C.-III d.C.)*,

Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2021, RIDROM, 29 (2022), 468-473.

VOLODSKY ITURBURU S.M., *El esclavo en el tratamiento jurídico romano, ¿persona?*, PERVIVENCIA, Edición Especial de la VI Jornada Bonaerense de derecho romano (2022).

## b) Diritti reali

BALDUS C., 'rec.' a De Iulius F., *Studi sul pignus conventum. Le origini. L'interdictum Salvianum*, Giappichelli, Torino 2017, AG, 154.1 (2022), 257-269.

BLANCH NOUGUÉS J.M., 'rec.' a Mollá Nebot M.A.S., *Disposiciones legales sobre edificaciones privadas. Estudio particular de la mujer propietaria*, Dykinson, Madrid 2021, RGDR, 38 (2022).

BRTKO R., *Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy v klasickom období rímskeho práva = Acquisition of ownership to the object of purchase in the classical period of Roman law*, Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 41.1 (2022), 5-20.

CALORE E., *Superficies solo cedit: il legame naturale tra superficie e suolo nel diritto romano e la scelta dei codificatori latinoamericani del XIX secolo sul diritto di superficie e sulla proprietà orizzontale*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 19-61.

DU PLESSIS P.J., 'rec.' a Procchi F., *Profili giuridici delle Insulae a Roma antica, I: Contesto urbano, esigenze abitative ed investimenti immobiliari tra tarda repubblica ed alto impero*, Giappichelli, Torino 2020, ZSS, 139 (2022), 632-632.

FÖLDI A. - HAMZA G., *Észrevételek a civilis possessio fogalmához a római jogban*, Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet Blog 2022 = *Comments on the concept of civilis possessio in Roman law Hungarian*, Academy of Sciences Institute of Law Blog 2022.

HARKE J.D., *Die longi temporis praescriptio in der diokletianischen Reskriptenpraxis*, ZSS, 139 (2022), 214-252.

KEHOE D.P., *Private Property Rights and Public Claims on Land in the Roman Empire*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 25-46.

LAMBERTINI R., *Altro che piramidi e Partenone, le fognature romane, 'rec.'* a Giagnorio M., *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Cacucci, Bari 2020, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 308-313.

MARTIN VIME S., *El dominium de los locales artesanales y comerciales. Tabernae de propiedad pública y privada en el Imperio Romano*, RGDR, 38 (2022).

MURILLO VILLAR H., *Perspectiva histórica de la elasticidad del principio salva rerum substantia*, RIDROM, 29 (2022), 36-77.

PÉREZ LÓPEZ X., *La anticresis en el Derecho Romano: Algunas observaciones a propósito de los documentos de la praxis greco-egipcia de época romana*, RIDROM, 29 (2022), 78-157.

PEZZATO E., *L'ipoteca dotale giustiniana: spunti per una comparazione diacronica*, Cultura giuridica e diritto vivente, 10 (2022), 1-14.

PLISECKA A., 'rec.' a Falcon M., *"Dicatio ad patriam". La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Jovene, Napoli 2020, ZSS, 139 (2022), 515-520.

SALAZAR REVUELTA M., *Communio y societas: naturaleza jurídica y correlación en las fuentes romanas*, RGDR, 38 (2022).

SANDIROCCO L., 'rec.' a D'Amati L., *Dis manibus (sacrum). La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Cacucci Editore, Bari 2021, Bollettino di studi latini, 52.1 (2022), 308-311.

STAGL J. F., *La reserva de dominio como reserva de la posesión*, RGDR, 38 (2022).

ŚWIRGOŃ-SKOK R., *Określenia nieruchomości w źródłach rzymskiego prawa klasycznego = Terminology used to denote real pro-*

erty in the sources of classical Roman law, *Ius Novum*, 16.2 (2022), 213-226.

VERHAGEN H.L.E., *Security and Credit in Roman Law. The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca*, Oxford University Press, Oxford 2022, ISBN 9780199695836.

### c) *Obbligazioni*

BARBATI S., *Il problema d'origine della tutela dell'acquirente nel diritto romano: piccolo contributo*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 63-111.

BLICHAZ G., *Esej Juliana a związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej. Na marginesie książki Wolfganga Ernsta Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon: Roman Legal Thought and Modern Causality Concepts (Intersentia: Cambridge–Antwerp–Chicago 2019) = Julian's Essay and Causation as a Premise for Liability for Damages. On the Margins of Wolfgang Ernst "Justinian's Digest 9.2.51 in the Western Legal Canon: Roman Legal Thought and Modern Concepts of Causality" (Intersentia: Cambridge–Antwerp–Chicago 2019)*, *Forum Prawnicze*, 3 (2022), 115-129.

BRTKO R., *Náhrada výdavkov vynaložených kupujúcim na evinkovanú vec v klasickom a justiniánskom rímskom práve = Reimbursement of expenses incurred by the buyer for the «res evicta» in classical and Justinian Roman law*, *Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae*, 41.2 (2022), 24-37.

CORTESE B., *Pagamento di indebito e tutela restitutoria. Percorsi didattici di Fondamenti romanistici del Diritto privato europeo*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327428.

DALLA MASSARA T., *Die causa des Vertrages im Denken des Aristo: zu den Ursprüngen einer Idee*, in *Causa contractus. Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle*, a cura di G.

Albers - F.P. Patti - D. Perrouin-Verbe, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 37-66.

DE JONG H., 'rec.' a Giannozzi E., *Le vir bonus en droit romain*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2021, TR / RHD / The Legal History Review, 90.1-2 (2022), 263-269.

DURET C., *Causa contractus. Définition et fonctions en droit romain classique*, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2022, ISBN 9783719046385.

DU PLESSIS P., *The nature of the mule*, *RIDROM*, 29 (2022), 1-22.

DVORSKÝ V., 'rec.' a Bělovský P., *Obligace z kontraktu - Smlouva a její vymahatelnost v římském právu = Obligation from contract - Contract and its enforceability in Roman law*, *Jurisprudence*, 2022/1, 42-43.

EL BEHEIRI N., *Recovery of an Undue Payment by a Manumitted Slave in Ancient Rome*, *Strathmore Law Journal*, 6.1 (2022), 213-231.

EL BEHEIRI N. - DANKÓ A., *Societas - a régmúlt emléke vagy a mai napig nyomot hagyó gazdasági modell? = Societas - a relic of the past or an economic model that still leaves its mark today?*, *Iustum Aequum Salutare*, 18.3 (2022), 25-37.

ERNST W., *D. 19,1,23 Iulianus libro 13 digestorum*, *ZSS*, 139 (2022), 352-358.

FARGNOLI I. - LAPADULA M., *Immunität im Sportrecht? Ein Blick auf antike Präzedenzfälle*, *Schweizerische Juristen-Zeitung*, 7 (2022), 323-336.

FERRANTE E., *Ad impossibilia. La prestazione del debitore in un saggio di Franz Wieacker*, Il Mulino, Bologna 2022, ISBN 9788815292889.

GARBARINO P., *Il tempo dei giuristi romani, 'rec.'* a D'Alessio R., *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2021, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 300-302.

GIANNOZZI E., *Le caractère contraignant des contrats en droit romain classique*, in *Causa contractus. Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la vo-*

*lonté contractuelle*, a cura di G. Albers - F.P. Patti - D. Perrouin-Verbe, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 385-406.

GONZÁLEZ-PALENZUELA M<sup>ª</sup>T., *El mandato de crédito: de los Códigos Civiles modernos al derecho romano*, RGDR, 38 (2022).

GRASSO M., *Obligaciones contractae e sopravvenienze nel diritto romano, in Causa contractus. Auf der Suche nach den Bedingungen der Wirksamkeit des vertraglichen Willens / Alla ricerca delle condizioni di efficacia della volontà contrattuale / À la recherche des conditions de l'efficacité de la volonté contractuelle*, a cura di G. Albers - F.P. Patti - D. Perrouin-Verbe, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 531-552.

HAKLAI M., *The Pretium in Numerata Pecunia Controversy and the Jewish Debate over the Acquisition of Movable*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 175-193.

HELD H.-R., *Actio de in rem verso (verzijski zahtjev) u hrvatskom i poredbenom pravu = Actio de in rem verso in Croatian and Comparative Law*, in *Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context: Fifteen Years of the Law of Obligations*, I, a cura di Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 519-573.

HOOF V. VAN, *The priority of acquisition secured creditors in classical Roman law*, ZSS, 139 (2022), 192-213.

KAISER W., *Eine μίσθωσις eines Palmengartens aus Philadelphia (P.Freib. 76)*, ZSS, 139 (2022), 1-42.

KAISER W., *Angebote in Form von Hypomnemata und Vertragsschluss bei der μίσθωσις*, ZSS, 139 (2022), 377-390.

KAISER W., *Überlegungen zum Vertragsschluss bei einer μίσθωσις über Grundstücke*, ZSS, 139 (2022), 391-409.

KARLOVIĆ T., *Očitovanje volje među odsutnima kod konsenzualnih ugovora u rimskom pravu = Declaration of Will Between Absent*

*Parties to Consensual Contracts in Roman Law*, in *Liber amicorum Zoran Parać*, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 447-471.

KAY P., *The Effectiveness of the Early Roman Law of Obligations for Bankers*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 92-116.

KLAUSBERGER P., *Is iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit. Some Remarks on Gaius teaching Tort Law*, *Acta Universitatis Lodziesis. Folia Iuridica*, 99 (2022), 115-124.

LAMBERTINI R., *Su quali basi il creditore pignoratizio può alienare una cosa non sua?*, 'rec.' a Perani R., *Pignus distrahere. La vendita del pegno da parte del creditore pignoratizio*, Giuffrè, Milano 2021, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 317-321.

LÓPEZ HUGUET M<sup>ª</sup> L., *Delicta et quasi ex delicta perseguidos mediante acciones de legitimación popular en algunas leyes coloniales, municipales y comiciales de la República Romana y el primer siglo del Imperio*, RGDR, 38 (2022).

MARTÍN VIME S., *El dominium de los locales artesanales y comerciales. Tabernae de propiedad pública y privada en el Imperio Romano*, RGDR, 38 (2022).

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Goods, Law, and Trade: Material Evidence for Lease and Hire Contracts (locatio conductio) and a Grain Sample Recorded in CIL 4.9591*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 131-157.

MEISSEL F.-S., 'rec.' a Empell H.-M., *In causis vero dissentiamus. Exegese eines folgenreichen Julian-Fragments (D. 41,1,36). Zugleich ein Plädoyer gegen die Lehre von der solutio als causa*, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, ZSS, 139 (2022), 493-508.

MEISSEL F.-S. - GRASL C.M., 'rec.' a Benke N. - Meissel F.-S., *Roman Law of Obligations. Origins and Basic Concepts of Civil Law*, vol. II, trad. C.M. Grasl, Manz, Vienna 2021, ZSS, 139 (2022), 626-627.

- PERANI R., *Creditor fructus perceptit. Sul pegno con patto anticretico*, TR / RHD / The Legal History Review, 90.1-2 (2022), 31-63.
- PETRUCCI A., *Brevi riflessioni su alcuni nuovi studi in tema di receptum argentarii (a proposito di Fasolino F., Aspetti giuridici dell'attività bancaria a Roma, Napoli 2019)*, TSDP, 15 (2022).
- PLATSCHEK J., *Aspects of Roman Law, 'rec.'* a Bolte T., *Pecunia Constituta. Erfüllungszusage Und Konstitutsklage Im Römischen Recht. Eine Historisch-dogmatische Untersuchung*, Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2020, The Classical Review, 72.2 (2022), 707-709.
- SALAZAR REVUELTA M., *Communio y societates: naturaleza jurídica y correlación en las fuentes romanas*, RGDR, 38 (2022).
- SARRIS P., *Banking, Credit and Loans in the Novels of the Emperor Justinian*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 235-247.
- SCHANBACHER D., 'rec.' a Scheibelreiter P., *Der "ungetreue Verwahrer". Eine Studie zur Haftungsbegründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, ZSS, 139 (2022), 600-605.
- SIKLÓSI I., *Az excessus mandati problémájához a római jogban = The problem of excessus mandati in Roman law*, Jog Állam Politika: Jog- És Politikatudományi Folyóirat, 2022/2, 327-334.
- SIKLÓSI I., *Anmerkungen zum „ius offerendi“ im römischen Privatrecht*, Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis De Rolando Eötvös Nominatae - Sectio Iuridica 2020, 59 (2022), 145-154.
- SOBCZYK M., *Czy Rzymianie uważali, że zaraza jest siłą wyższą? = Did Romans regard plague as force majeure?*, Studia Prawnicze KUL, 3 (2022), 137-154.
- SPINA A., *Ricerche sulla fraternitas. Alle origini del contratto di società*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2022, ISBN 9788849547078.
- STAGL J. F., *La reserva de dominio como reserva de la posesión*, RGDR, 38 (2022).
- STOCKEBRAND A.W., 'rec.' a Saccoccio A., *Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel mutuo reale*, Giappichelli, Torino 2020, ZSS, 139 (2022), 580-600.
- SUKAČIĆ M., *Kupnja na pokus = Purchase on approval*, in *Hrvatsko obvezno pravo u porredbenopravnom kontekstu. Petnaest godina Zakona o obveznim odnosima = Croatian Law of Obligations in the Comparative Legal Context: Fifteen Years of the Law of Obligations*, I, a cura di Z. Slakoper, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2022, 323-348.
- TORRENT RUIZ A., "Publicani" en Roma y publicanos judeo-españoles en la España bajomedieval, RIDROM, 28 (2022), 499-526.
- VALENZUELA ARÁNGUIZ F., *La regla periculum est emptoris, la prestación de custodia y sus relaciones con el synallagma en el derecho romano clásico*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 527-559.
- VARELA GIL C., *Pactum de Retrovendendo y su escaso tratamiento en las fuentes*, RIDROM, 29 (2022), 406-456.
- WEGMANN STOCKEBRAND A.A., *Notas sobre la doctomia (sic) contractus-delictum y el mito del contrato-convencción en el derecho romano*, in *Estudios de derecho romano y de derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, a cura di L.M. Velázquez Arroyo - J.C. Adame Goddard, UNAM, Ciudad de México 2022, 461-481.
- WEGMANN STOCKEBRAND A.A., *Observaciones sobre la dación mutuarua alterius nomine*, REHJ, 44.1 (2022), 155-176.
- WEGMANN STOCKEBRAND A.A., *Re contrahere y credere en el pensamiento de Paulo*, RDP, 42 (2022), 43-63.
- ZAMBOTTO I., *La struttura polimorfa dell'errore nella sfera degli illeciti di diritto romano*, JUS-online, 8.3 (2022), 101-140.
- ZANON G., *Appunti sul tema della restituzione nel comodato*, TSDP, 15 (2022).

#### d) Successioni e donazioni

ALVAREZ SALAMANCA F.L., *Una revisión del carácter lucrativo de la donación romana clásica*, RDP, 42 (2022), 23-41.

BABUSIAUX U., *Reliance in the Face of Death: Considerations on Roman Economy and Fideicommissa*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 194-217.

CARRASCOSA GONZÁLEZ J., 'rec.' a Azaustre Fernández M.J., *Determinación de la residencia habitual y foros de competencia: del Derecho romano al Reglamento europeo de sucesiones*, Aranzadi, Navarra 2021, RIDROM, 28 (2022), 545-550.

CUENA BOY F., *La captatio testamentorum frente al derecho*, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 11-43.

DE GIOVANNI L., *A proposito di una ricerca interdisciplinare*, 'rec.' a Scotti F., *Lana, linum, purpura, versicoloria. I legati «tessili» fra diritto romano e archeologia*, Jovene, Napoli 2020, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 353-358.

DE LA OSA FONDÓN A., *Testamento en tiempos de epidemia. Desde el cólera hasta el coronavirus*, RDUNED, 29 (2022), 709-721.

DÍAZ BORDERÍAS J., *Derecho sucesorio de la mujer en Roma. Una primera aproximación*, RGDR, 38 (2022).

FILIPPI M.C., *Sucesión ab intestato en la ley decenviral*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 277-289.

FLECKNER A.M., 'Ac prius de hereditatibus dispiciamus': *Überlegungen zum Standort des Erbrechts in den Institutionen des Gaius*, in *Iurium itinera*, a cura di N. Jansen - S. Meier, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, 921-946.

GARCÍA FUEYO B., *Hijas e hijos legítimos en la sucesión intestada de su progenitor: De Roma a los códigos civiles (Igualdad y género)*, RIDROM, 28 (2022), 60-184.

GIRDVAINYTE L., *Roman Citizens in the Legal Economy of a Greek Polis: The Case of*

*Private Donations to Public Bodies*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 218-234.

GREBIENIOW A., 'rec.' a Merotto M.F., *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Jovene, Napoli 2020, ZSS, 139 (2022), 551-554.

ISOLA L., *Die testamentarischen Bestimmungen der tabula cerata von Trausfynydd (AE 2004, 852)*, ZSS, 139 (2022), 97-122.

LAMBERTINI R., *Emilio Macro, o dell'amministrazione imperiale unitaria*, 'rec.' a Minale V.M., *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Jovene, Napoli 2017, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 304-308.

PRNOVÁ J., *Darovanie na smrteľnej posteli podľa rímskeho práva = Deathbed gifts under Roman law*, Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 41.1 (2022), 98-112.

RATOWSKI K., 'rec.' a Rudnicki J., *Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej*, Od.Nowa, Kraków 2015, Czasopismo prawno-historyczne, 1 (2022), 339-344.

SCIANDRELLO E. - CHERCHI A., *Formalismo negoziale e deroghe emergenziali: il c.d. testamentum tempore pestis conditum*, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 279-295.

SCOTTI F., *Il legato di 'cose destinate alla moglie' in un caso discusso da Alfeno Varo (D.32.60.2)*, JUS-online, 8.3 (2022), 25-100.

STERN J., *Aspects de la pratique sociale des testaments a Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327466.

VILLANUEVA MARTÍNEZ A., *Los sordos pueden oír supra cerebrum: traducción de la expresión atribuida a Juvencio Celso en CJ. 6.22.10.3*, RIDROM, 28 (2022), 527-544.

WOLFF A., *Adoptio fortunae remedium est. Eine Untersuchung der gewollten Einschränkung der Testierfreiheit im klassischen römischen*

*schen Recht*, Facultas, Wien 2022, ISBN 9783708922980.

### e) **Processo**

AZAUSTRE FERNÁNDEZ M.J., *Algunas consideraciones sobre el principio actor sequitur forum rei*, RIDROM, 28 (2022), 1-59.

BATTAGLIA F., 'rec.' a Casella V. - Petracchia M.F., *The Roman Senate as arbiter during the Second Century BC. Two Exemplary Case Studies: the Cippus Abellanus and the Polcevera Tablet*, Brepols, Turnhout 2019, ZSS, 139 (2022), 453-458.

DOMISCH J., 'rec.' a Turelli G., *Transfere iudicium. Linee ricostruttive di uno strumento pretorio*, Giappichelli, Torino 2020, ZSS, 139 (2022), 605-615.

EL BEHEIRI N., *A legis actio sacramento in rem a szociális aktusok fényében: Egy ősi peres eljárás a fenomenológia tükrében = The legis actio sacramento in rem in the light of social acts: an ancient litigation in the light of phenomenology*, in *Iustitia duce, caritate comite: Válogatott tanulmányok Erdő Péter bíboros, primás-érsek 70. Születésnapjára = Iustitia duce, caritate comite: Selected Studies for the 70th Birthday of Cardinal Péter Erdő, Primate-Archbishop*, a cura di K. Géza, Szent István Társulat, Budapest 2022, 361-372.

GIL GARCÍA M.O., *El principio iura novit curia en el sistema procesal romano*, RIDROM, 28 (2022), 185-274.

KARLOVIĆ T., *O pravnoj naravi i konstrukciji formule actio fiduciae = On the legal nature and the construction of formula of actio fiduciae*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 2(2022), 229-256.

KLINCK F., 'rec.' a Pasquino P., *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Satura, Napoli 2020, ZSS, 139 (2022), 554-557.

LAMBERTINI R., *Emilio Macro, o dell'amministrazione imperiale unitaria*, 'rec.' a Minale V.M., *L'appello nell'ultima età dei Severi. Per uno studio sul de appellationibus di Emilio Macro*, Jovene, Napoli 2017, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 304-308.

LAMBERTINI R., *Altro che piramidi e Partenone, le fognature romane*, 'rec.' a Giagnorio M., *Cittadini e sistemi fognari nell'esperienza giuridica romana*, Cacucci, Bari 2020, Tesseræ iuris, 3.1 (2022), 308-313.

LAZO P., *Problemas probatorios de la exceptio doli*, TR / RHD / The Legal History Review, 90.1-2 (2022), 64-86.

NOVITSKAYA A., *Bemerkungen zur celsinischen Definition der actio (Cels. 3 dig. D. 44,7,51)*, ZSS, 139 (2022), 43-96.

REPNEW R., 'rec.' a Leneis A.T., *Anspruch und Wirklichkeit. Probleme spätantiker Richteraktivität im Spiegel des Codex Theodosianus*, Duncker & Humblot, Berlin 2020, ZSS, 139 (2022), 542-551.

SCIANDRELLO E., *'Ab utraque parte directa est'. Riflessioni sull'esercizio dell'actio pro socio in età giustiniana*, AG, 154.2 (2022), 331-353.

WOJTCZAK M., 'rec.' a Buchwitz W., *Schiedsverfahrensrecht in Antike und Mittelalter: Eine historische Grundlegung*, Böhlau, Köln 2020, ZSS, 139 (2022), 430-453.

## DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

### a) **Fonti e studi sulle fonti**

BELAYCHE N., *L'épigraphie religieuse dans le monde romain hellénophone: des pistes anatoliennes*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghé, Ausonius, Bordeaux 2022, 131-158.

JAUSS S.M., *Institutiones Hammurapi?*, 'rec.' a Barmash P., *The Laws of Hammurabi at the Confluence of Royal & Scribal Traditions*, Oxford University Press, New York 2020, Rechtsgeschichte - Legal History, 30 (2022), 216-218.

JAUSS S.M., 'rec.' a Faist B., *Assyrische Rechtsprechung im 1. Jahrtausend v. Chr.*, Zaphon, Münster 2020, ZSS, 139 (2022), 508-515.

### b) **Diritto privato**

SCHANBACHER D., 'rec.' a Scheibelreiter P., *Der "ungetreue Verwahrer". Eine Studie zur Haftungs begründung im griechischen und frühen römischen Depositenrecht*, ZSS, 139 (2022), 600-605.

### c) *Diritto pubblico e penale*

DREHER M., 'rec.' a Carawan E., *Control of the Laws in the Ancient Democracy at Athens*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022), 691-693.

FAUCONNIER B., *Some Notes on the Athenian Gymnasiarch*, *Klio*, 104.1 (2022), 135-158.

PESTARINO B., *Kypriōn Politeia, the Political and Administrative Systems of the Classical Cypriot City-Kingdoms*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004520332.

ROHDE D., 'rec.' a Liddel P., *Decrees of Fourth-Century Athens (403/2–322/1 BC)*, 2 Vols., Cambridge University Press, Cambridge 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022), 695-697.

SALDUTTI V., *The Mixed Constitution of Demetrius Phalereus*, *Klio*, 104.1 (2022), 159-190.

SCHEIBELREITER P., *Rechtsstaat ohne Juristen? Eine neue Studie zum Recht im klassischen Athen*, 'rec.' a Gagarin M., *Democratic Law in Classical Athens*, University of Texas Press, Austin 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022), 678-688.

VISVARDI E., *¿Es necesario herir? Tortura y verdad en los tribunales atenienses y en Prometeo encadenado*, *CIRCE*, 26.2 (2022), 93-122.

### d) *Storia, cultura e tradizioni*

AGUT-LABORDÈRE D., *Octave, Horus «bel adolescent» (hwn nfr)*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 151-160.

ALTOmare L., *Paesaggi e sistemi territoriali nel golfo di Taranto: il popolamento enotrio e greco a confronto*, in *Comparing Greek*

*Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC)*. *Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 231-242.

BARTZOKA A., *Penser le «changement» à l'envers: le passé, la tradition et les ancêtres vus par les différentes générations de l'époque classique*, *Klio*, 104.1 (2022), 30-99.

BELVEDERE O. - BURGIO A., *Landscape Dynamics and Cultural Contacts in the Territory of Himera in the Archaic Period*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC)*. *Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 304-321.

BIAGETTI C., 'rec.' a Capdetrey L., *L'Asie Mineure après Alexandre (vers 323-vers 270 av. J.-C.)*. *L'invention du monde hellénistique*, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2022, *Sehepunkte*, 22.9 (2022).

BIRZESCU I., *Siedlungsdynamik an der unteren Donau in archaischer Zeit und die Entstehung der Stadt Istrië/Histria*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC)*. *Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 508-521.

BLASETTI FANTAUZZI C., *Erice in età arcaica. Interazioni culturali tra popolazioni locali e Greci*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC)*. *Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 322-334.

BRESSON A. - OLCESE G., *Commerci, artigianato e agricoltura del 'nuovo mondo'. Il caso di Ischia*, in *Comparing Greek Colonies*.

*Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 113-149.

BUJSKIKH A., *Aphrodite in Olbia: Sacred Gifts in Cult Practice*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 494-507.

BURCKHARDT J., *Alte Geschichte*, Teilband 1, *Ägypten und Alter Orient. Römische Geschichte: Republik* [Jacob Burckhardt Werke. Kritische Gesamtausgabe, Band 23], aus dem Nachlaß herausgegeben von L. Burckhardt - S. Rebenich - A. Schmid - J. von Ungern-Sternberg, C.H. Beck-Schwabe, München-Basel 2022, ISBN 9783406781261.

BUTYAGIN A. - KASPAROV A., *The Economy of Archaic Myrmekion*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 150-162.

CHRISTODOULOU P., *Ptolémée VIII Évergète II – le roi qui aimait son corps*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 331-354.

*Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin - Boston 2022, ISBN 9783110682328.

CORDIANO G. - PALUMBO R., *Siculi, emporoi euboici ed apoikoi locresi in Aspromonte: Metauros da centro protostorico a popola-*

*mento misto a 'sub-colonia' locrese*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 429-444.

COURNARIE P., *Du corps, chez les rois hellénistiques. Les pathologies du pouvoir*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 307-330.

DALLY O., *Defining Territorial and Social Systems. Introduction to the session*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 373-377.

DEMETRIOU D., *How Uniform Was Early Greek Colonization? Comparing Greek Colonies East and West*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 582-586.

DE VIDO S., *Possedere la terra, diventare un'élite. Osservazioni a partire dai casi di Megara Iblea e Selinunte*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 41-51.

DONNELLAN L., *Comparing Colonies: Challenges and Prospects*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi -

O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 587-592.

D'ORIANO R., *Olbia 630-510 a.C.: l'unico insediamento greco della Sardegna*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 378-393.

FERNOUX H., *Les notables des cités grecques d'Asie Mineure et le corps du souverain (Ile siècle av. J.-C. – Ile siècle apr. J.-C.)*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 233-264.

FORSTER F., *Gift-Giving in Ancient Greece, 'rec.' a Benefactors and the Polis. The Public Gift in the Greek Cities from the Homeric World to Late Antiquity*, a cura di M. Domingo Gygax - A. Zuiderhoek, Cambridge University Press, Cambridge 2020, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 578-581.

FRISONE G., *A Look Inside the Continuum: Greek Secondary Colonization Between Model and Experiment*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 68-90.

GHERCHANOC F., *Un «roi de théâtre», ou comment faire de son coprs un spectacle. À propos de Démétrios Poliorcète et de quelques autres*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 109-126.

GIMATZIDIS S., *Early Greek Colonisation in the Northern Aegean: A New Perspective from Mende*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggis-

berg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 52-67.

GIUSEPPETTI M., *Archiloco e la leggenda coloniale di Paro: un riesame della tradizione letteraria*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 16-40.

GORRE G., *Du corps du roi au corps des fonctionnaires*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 281-304.

GRAS M., *Systèmes territoriaux et sociaux dans les espaces grecs*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 571-581.

GUGGISBERG M.A. - COLOMBI C., *Relationships and Forms of Contact with the Indigenous Population - Introduction to the Session*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 203-215.

GUGGISBERG M.A. - DALLY O. - PARISI V. - COLOMBI C. - PIRAS G., *Comparing Greek Colonies - An Introduction*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 1-8.

GUZZO P.G., *Comparing Greek Colonization*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern*

*Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 567-570.

HELAS S., *Le sepolture e le tombe a tumulo protoarcaiche nell'agorà di Selinunte, in Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 409-428.

INGARAO G., *Tò Hellenikón, lo stesso sangue e la stessa lingua (VIII, 144). Erodoto e la costruzione dell'identità greca*, Klio, 104.1 (2022), 1-29.

LE PERSON-ROLLAND G., *La physiognomonie et l'iconographie des souverains hellénistiques*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 35-46.

LEROSIER F., *Città euboiche e contatti di culture: il ruolo del proasteion*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 278-290.

LUNGU V., *Territoriality and Dynamics of Socio-Economic Patterned Networks at the Beginning of Greek Colonization in the Western Black Sea*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 445-481.

MANGO E., *HIMERA - Reflections Regarding its Role and Importance Within the Network of Colonial Settlements in Sicily*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Set-*

*tlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 394-408.

MARCHETTI C.M. - PARISI V., *Un decennio di ricerche a Satùro (Taranto). Frammenti di storia locale nell'età della colonizzazione*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 243-264.

MARCONI C., *Greeks and Natives at the Foundation of Selinus: A Revision*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 291-303.

MAUDET S., *A Campanian Economic System Between the 8th and 6th Centuries BCE?*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 163-174.

NIGRO L., *Motya, the Rise of a Port-City: Demography and Colonial Models in Comparison*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 335-356.

PARRA M.C., *Note su Kaulonia e la Kauloniatide tra VIII e VII sec. a.C., tra presenze e assenze presso il Capo Cocinto*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black*

Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). *Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 265-277.

PHIPHIA N., *Greek Colonies in Ancient Colchis - Poleis or Emporia?*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 104-112.

PLASTOW C., *Aspects of Athenian Court Rhetoric, 'rec.'* a Glazebrook A., *Sexual Labor in the Athenian Courts*, University of Texas Press, Austin 2021, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 447-449.

RIEHLE K., *Migration and Resources: Why the West?*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 91-103.

ROCCHI L., *Greek Orators and the Past, 'rec.'* a Westwood G., *The Rhetoric of the Past in Demosthenes and Aeschines. Oratory, History, and Politics in Classical Athens*, Oxford University Press, Oxford 2020, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 449-451.

SCHUBERT C., 'rec.' a Papakonstantinou Z., *Cursing for Justice. Magic, Disputes, and the Lawcourts in Classical Athens*, Steiner, Stuttgart 2021, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022) 693-694.

SPAGNOLI E., *Mobilità e consolidamento territoriale in Magna Grecia in età tardo arcaica nella prospettiva della moneta incusa di Crotona*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggis-

berg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 175-202.

TSETSKHLADZE G.R., *Classical Archaeology of the Pontus in the Archaic Period: Some Current Problems and Prospective Solutions*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 522-566.

VAKHTINA M.Y., *Greek Archaic Pottery from the Nemirov Hill-Fort in the Context of Early Antique Imports from Local Sites on the Northern Black Sea Coast*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 357-372.

VANNICELLI P., *Aspetti del consolidamento delle poleis in ambito coloniale. Introduzione alla sezione*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 9-15.

VINOGRADOV Y.A., *Settlement Artyushchenko-1 on the Taman Peninsula in the Archaic Period: Culture, Ethnicity and Economy*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 482-493.

WACKENIER S., *La titulature aulique lagide. Quand le corps du roi construit l'État*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 265-280.

WIDMER M., *Le corps des reines séleucides*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 47-62.

ZUCHTRIEGEL G., *Greek-Indigenous Relations - The Wrong Question? Postcolonial Perspectives on Identity in Greek Overseas Settlements*, in *Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, 216-230.

### e) Raccolte di scritti e atti di convegni

CASTIELLO A., 'rec.' a *The Middle East as Middle Ground? Cultural Interaction in the Ancient Middle East Revisited*, a cura di J. Hoffmann-Salz, Holzhausen, Wien 2021, *Historische Zeitschrift*, 315.2 (2022), 463-464.

*Comparing Greek Colonies. Mobility and Settlement Consolidation from Southern Italy to the Black Sea (8<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> Century BC). Proceedings of the International Conference (Rome, 7-9.11.2018)*, edited by C. Colombi - V. Parisi - O. Dally - M.A. Guggisberg - G. Piras, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, ISBN 9783110682328.

KAISER W., 'rec.' a *Dike. Essays on Greek law in honor of Alberto Maffi*, a cura di L. Gagliardi - L. Pepe, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, *ZSS*, 139 (2022), 633-648.

## DIRITTO BIZANTINO

### a) Fonti e studi sulle fonti

ANGELINI P., *Il diritto romano-bizantino in traduzione: il Prochiron serbo (Zakon gradski)*, *Historia et ius*, 22 (2022).

BORNGA A. - GARBARINO P., 'Certum moderamen' in *Constitutio Tanta, I: una proposta filologica e interpretativa*, in 'Epistulae a familiaribus'. *Per Raffaella Tabacco*, a cura di A. Borgna - M. Lana, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, 59-82.

LAMBERTINI R., *Justinians Beruf für Gesetzgebung*, 'rec.' a Molinari M., *La Parafraresi greca delle Istituzioni di Giustiniano tra methodus docendi e mito (Ἐξε ταῦτα ὡς ἐν προθεωρία)*, Bononia University Press, Bologna 2021, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 332-339.

PENNA D. - MEIJERING R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004514706.

PEZZATO E., *Brevi note sulle inscriptiones del Digesto*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 10 (2022).

### b) Diritto privato

COPPOLA BISAZZA G., *Qualche riflessione su una costituzione di Giustiniano ad commodum propositi operis pertinens*, *TSDP*, 15 (2022).

PEZZATO E., *L'ipoteca dotale giustiniana: spunti per una comparazione diacronica*, *Cultura giuridica e diritto vivente*, 10 (2022).

QUINTANA LÓPEZ T., 'rec.' a Bravo Bosch M.J., *Teodora y el feminismo jurídico en Bizancio*, Tirant lo Blanch, Valencia 2021, *RIDROM*, 28 (2022), 560-564.

SARRIS P., *Banking, Credit and Loans in the Novels of the Emperor Justinian*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 235-247.

SCHEIBELREITER P., 'rec.' a de Jong H., *Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken*, Brill/Nijhoff, Leiden-Boston 2020, *TR / RHD / The Legal History Review*, 90 (1-2), 276-297.

SCIANDRELLO E., 'Ab utraque parte directa est'. *Riflessioni sull'esercizio dell'actio pro socio in età giustiniana*, *AG*, 154.2 (2022), 331-353.

VILLANUEVA MARTÍNEZ A., *Los sordos pueden oír supra cerebrum: traducción de la expresión atribuida a Juvencio Celso en CJ. 6.22.10.3*, *RIDROM*, 28 (2022), 527-544.

### c) Diritto pubblico e penale

EVANGELISTI M., *Teodora e la condizione della donna nell'età imperiale*, 'rec.' a Sandirocco L., *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Aracne, Roma 2019, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 359-374.

FERNÁNDEZ DELGADO A., 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el reinado de Justiniano I (527-565): un estudio histórico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2021, *RGDR*, 38 (2022).

HAARER F., *Justinian: Empire and Society in the Sixth Century*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2022, ISBN 9780748636778.

KAPLAN M., *L'or et la pourpre à la cour de Byzance (Xe siècle)*, Les Belles Lettres, Paris 2022, ISBN 9782251452678.

LAMBERTINI R., *Justinians Beruf für Gesetzgebung*, 'rec.' a Puliatti S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 326-332.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Corona Encinas Á., *Instituciones políticas municipales durante el reinado de Justiniano I (527-565): un estudio histórico-jurídico*, Dykinson, Madrid 2021, *RGDR*, 38 (2022).

QUINTANA LÓPEZ T., 'rec.' a Bravo Bosch M.J., *Teodora y el feminismo jurídico en Bizancio*, Tirant lo Blanch, Valencia 2022, *RIDROM*, 28 (2022), 560-564.

#### **d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente**

BELLATO G., 'rec.' a West-Harling V., *Rome, Ravenna and Venice, 750–1000: Byzantine Heritage, Imperial Present, and the Construction of City Identity*, Oxford University Press, Oxford 2020, *The English Historical Review*, 137.585 (2022), 570-572.

DIXON C., *The Paulicians. Heresy, Persecution and Warfare on the Byzantine Frontier, c.750-880*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004516540.

OBARRIO MORENO J.A., 'rec.' a Fernández Delgado A., *La frontera septentrional del Imperio Romano durante la segunda mitad del*

*'largo' siglo VI: política exterior y relaciones internacionales*, Dykinson, Madrid 2021, *RGDR*, 38 (2022).

SHEA J., *Politics and Government in Byzantium. The Rise and Fall of the Bureaucrats*, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, ISBN 9780755648306.

STUDER-KARLEN M., *The Emperor's Image in Byzantium*, in *Meanings and Functions of the Ruler's Image in the Mediterranean World (11<sup>th</sup>-15th Centuries)*, a cura di M. Bacchi - M. Studer-Karlen - M. Vagnoni, Brill, Leiden 2022, 134-171.

#### **e) Raccolte di scritti e atti di convegni**

### **DIRITTO PENALE E PROCESSO**

BANFI A., *A proposito della diatriba su accusatio, inquisitio e mondo antico: brevi riflessioni sul metodo*, *AG*, 154.2 (2022), 281-309.

CHRUSTALJOW W.K., *Die comperendinatio in den römischen Strafgerichtshöfen spätrepublikanischer Zeit*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 31-42.

FERNÁNDEZ DELGADO A., *El crimen peculatus y su proyección en el Siglo VI D.C.: el caso del intérprete vitaliano*, *RGDR*, 38 (2022).

GONZALEZ ROLDAN Y., *Il processo contro Barea Sorano. Un contributo alla conoscenza del crimen maiestatis in età neroniana*, *JUS-online*, 8.3 (2022), 1-24.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *El proceso contra Barea Sorano. Una aportación para el conocimiento del crimen maiestatis en edad neroniana (54-68 d.C.)*, *RIJ-ELD*, 46 (2022), 347-367.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Crimen maiestatis in età neroniana. Il caso di Trasea Peto*, *Bollettino di studi latini*, 52.1 (2022), 42-69.

GONZÁLEZ ROMANILLOS J.A., *La cláusula cuiusve id dolo malo factum erit. Reflexiones sobre la política criminal silana*, *e-Legal History Review*, 36 (2022).

KÖSTNER E., *How to get away with murder? Cicero's Pro A. Cluentio Habito as a criminal case with inheritance law implications*, *Ciceroniana*, 6.1 (2022), 7-29.

LANFRANCHI T., *Roman Financial Penalties, 'rec.' a Piacentin S., Financial Penalties in the Roman Republic. A Study of Confiscations of Individual Property, Public Sales, and Fines (509–58 BC)*, Brill, Leiden-Boston 2022, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 619-20.

LÓPEZ HUGUET M<sup>a</sup>L., *Delicta et quasi ex delicta perseguidos mediante acciones de legitimación popular en algunas leyes coloniales, municipales y comiciales de la República Romana y el primer siglo del Imperio*, *RGDR*, 38 (2022).

MERCOGLIANO F., *Torturas, bruja, maestas...*, *RIDROM*, 29 (2022), 23-35.

MARTIN MIGUJON A.R., *El aborto en Roma. Estudio exegético de fuentes literarias y jurídicas. La influencia de la patristica en la sociedad romana*, *e-Legal History Review*, 36 (2022).

NOWICKA D., *Kobiety jako oskarżycielki w rzymskich postępowaniach karnych? = Women as accusers in Roman criminal proceedings?*, *Studia Historycznoprawne*, 335 (2022), 11-22.

TAROZZI S., *Prime note sulla fides instrumentorum in CTh. 11.39 e suoi riflessi nella Lex Romana Visigothorum e nel processo visigoto*, *JUS-online*, 8.2 (2022), 47-77.

TRISCIUOGGIO A., *Comparación entre el tribuno de la plebe y el defensor civitatis. A propósito de la prisión preventiva*, *RIDROM*, 29 (2022), 336-365.

ZAMBOTTO I., *La struttura polimorfa dell'errore nella sfera degli illeciti di diritto romano*, *JUS-online*, 8.3 (2022), 101-140.

## STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

### a) Stato città

*Myth and History in the Historiography of Early Rome*, edited by D. Miano - T. Cornell -

N. Meunier, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004534490.

RICHARDSON J.H., *On the Nature of the Roman Tribes*, *The Classical Journal*, 117.4 (2022), 454-475.

ŠTERBENC ERKER D., *Narrations on Epiphany and Deification: Romulus' Deification, in Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death, I<sup>2</sup>*, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 133-162.

WALTER U., 'rec.' a Bradley G., *Early Rome to 290 BC. The Beginnings of the City and the Rise of the Republic*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2020, *Historische Zeitschrift*, 315.2 (2022), 465-469.

ZANON G., *I re di Pomponio*, *JUS-online*, 8.2 (2022), 2-46.

### b) Repubblica

BURCKHARDT J., *Alte Geschichte*, Teilband 1, *Ägypten und Alter Orient. Römische Geschichte: Republik* [Jacob Burckhardt Werke. Kritische Gesamtausgabe, Band 23], aus dem Nachlaß herausgegeben von L. Burckhardt - S. Rebenich - A. Schmid - J. von Ungern-Sternberg, C.H. Beck-Schwabe, München-Basel 2022, ISBN 9783406781261.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327268.

JEHNE M., *Ausgewählte Schriften zur römischen Republik*, herausgegeben von B. Linke - Ch. Lundgreen - R. Pfeilschifter - Cl. Tiersch, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515132985.

NIPPEL W., 'rec.' a Elster M., *Die Gesetze der späten römischen Republik. Von den Gracchen bis Sulla (133–80 v. Chr.)*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022), 699-701.

ORTVING LINDHOLMER M., 'rec.' a *The Triumviral Period. Civil War, Political Crisis*

and *Socioeconomic Transformations*, a cura di F. Pina Polo, *Prensas de la Universidad de Zaragoza*, Zaragoza 2020, *Klio*, 104.1 (2022), 394-400.

SANDIROCCO L., 'rec.' a Valditaro G., *Il dictator tra emergenza e libertà*, Giappichelli Editore, Torino 2021, *Bollettino di studi latini*, 52.1 (2022), 312-315.

ŠAŠEL KOS M., *The creation of the province of Dalmatia in light of the recent research*, *MEFRA*, 134.1 (2022), 61-70.

SCEVOLA R., *Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare*, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 145-231.

SCHULLARD H.H., *From the Gracchi to Nero. A History of Rome 133 BC to AD 68*, Routledge, London-New York 2021, ISBN 9781032189970.

STEFFENSEN N., 'rec.' a Görne F., *Die Obstruktionen in der Römischen Republik*, Steiner, Stuttgart 2020, *Historische Zeitschrift*, 314.3 (2022), 697-698.

WALTER U., 'rec.' a Bradley G., *Early Rome to 290 BC. The Beginnings of the City and the Rise of the Republic*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2020, *Historische Zeitschrift*, 315.2 (2022), 465-469.

### c) Principato

*Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, ISBN 9783487312231.

CASTELLETTI C., *Virgil's sulcus primigenius of Augustan Rome*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 301-328.

DAALDER E., *Aequum putavit imperator. Imperial representation and juristic self-fashioning in the Decreta and Imperiales Sententiae of Julius Paulus*, *ZSS*, 139 (2022), 123-191.

FARGNOLI I., *L'anarchia militare e la crisi del III secolo*, Mondadori, Milano 2022, ISBN 977814318445120024.

FEDELI P., *Augusto nel IV libro delle Odi d'Orazio*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 201-218.

GALIMBERTI A., 'rec.' a Berghammer G., *Caracalla. Die Militäradokratie des Kaisers Severus Antoninus*, Computus, Gutenberg 2022, *Sehepunkte*, 22.9 (2022).

GREGORATTI L., *Augustus and the Parthians*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 79-94.

GONZÁLEZ-CONDE PUENTE M.P., *Los preparativos para la visita de Adriano a Hispania*, *Klio*, 104.1 (2022), 293-333.

ITGENSHORST T., *Appian von Alexandria und die Späte Republik. Überlegungen zum Geschichtsbild Appians und seiner Rezeption am Beispiel der Bücher über die Bürgerkriege*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 103-123.

JACOBS S., *Plutarch's Augustus*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 395-414.

LIGIOS M.A., *Porti e imperatori a Roma: profili d'indagine*, in 'Epistulae a familiaribus'. *Per Raffaella Tabacco*, a cura di A. Borgna - M. Lana, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, 289-298.

MANCINI A., *Domiziano e Caligola, Seneca e Marziale: imperatori a confronto in Mart. 4,3*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 82-88.

PAGÁN V.E., *The Obituary of Augustus in Tacitus, Annals 1.9-10*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C.

Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 377-394.

PIMENTEL C. - LÓIO A.M. - SIMOES RODRIGUES N. - FURTADO R., *Introduction. Festina lente, or quo pro merito meo Augustus appellatus sum*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 9-20.

PINA POLO F., *The Drafting Committee of the SC de Ludis Saecularibus of 17 February 17 BCE and the Principle of Seniority-based Hierarchy in Official Documents*, *Klio*, 104.1 (2022), 234-252.

PINOTTI P., *La preghiera di Augusto*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 111-132.

SAN MIGUEL PÉREZ E., *El estado romano en las fuentes literarias del Siglo XX: la obra del pueblo romano y de su grandeza*, *RGDR*, 38 (2022).

SANTINI C., *Le tre immagini del funerale di Augusto*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 185-200.

SANTOS PINHEIRO C., *Augustus and the Children: Family and Childhood in Augustus' Policies and in Augustan Literature*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 95-110.

SCHARFF S., 'rec.' a Seebacher C., *Zwischen Augustus und Antinoos. Tradition und Innovation im Prinzipat Hadrians*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Klio*, 104.1 (2022), 400-406.

SIRKS A.J.B., 'rec.' a Besson A., *Constitutio Antoniniana. L'universalisation de la citoyenneté romaine au 3e siècle*, Schwab, Basel 2020, *ZSS*, 139 (2022), 421-430.

WALLACE-HADRILL A., *Augustus and the Transformation of Roman Citizenship*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 57-78.

WISEMAN T.P., *Augustus and the Roman People*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 35-56.

ZACK A., *Das Ende des zweiten Triumvirates und die Amtsgewalten des Imperator Caesar Divi filius (Octavianus) in der politischen Ordnung Roms (43-27 v. Chr.). Übersehene, vergessene und neue Überlegungen zur Deutung von Augustus, Res Gestae 7,1; 25,2 und 34,1*, PubliQation, Norderstedt 2022, ISBN 9783745870794.

#### d) Dominato

BABUSIAUX U., *Häresie(n) zum und im spätantiken Recht*, 'rec.' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, *Rechtsgeschichte - Legal History*, 30 (2022), 218-220.

BAKER-BRIAN N., *The Reign of Constantius II*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032010427.

BURY J.B., *La costituzione del tardo impero romano*, a cura e con introduzione di F. Bono, La Vita Felice, Milano 2022, ISBN 9788893465304.

BLAUDEAU P., 'rec.' a Riedlberger P., *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*,

Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, Sehepunkte, 22.7-8 (2022).

LAMBERTINI R., *Justinians Beruf für Gesetzgebung*, 'rec.' a Puliatti S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 326-332.

LANTI L., *Epistula Honorii: note esegetiche e riflessioni storico-giuridiche*, TR / RHD / *The Legal History Review*, 90.1-2 (2022), 87-128.

MOSER M., 'rec.' a Maier F.K., *Palastrevolution. Der Weg zum hauptstädtischen Kaisertum im Römischen Reich des vierten Jahrhunderts*, Schöningh Verlag, Paderborn 2019, *Klio*, 104.1 (2022), 415-419.

### e) Opere varie e generali

BARTELS J., *Associations in the Roman Empire*, 'rec.' a Eckhardt B., *Romanisierung Und Verbrüderung. Das Vereinswesen Im Römischen Reich*, De Gruyter, Berlin-Boston 2021, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 635-637.

DELI G., *Diszkrimináció a római jogban = Discrimination in Roman law*, *Jog Állam Politika: Jog- És Politikatudományi Folyóirat*, 2022/2, 71-82.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ F.J., *Pueblo y ciudadanía: organización social y capacidad jurídica*, *RGDR*, 38 (2022).

MANNINO V., *Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità?*, Jovene, Napoli 2022, ISBN 9788824327527.

MARINO S., *Ius quod necessitas constituit, Senatusconsultum est. Jacques Cujas und die Grundlage der normativen Befugnis des römischen Senates*, *ZSS*, 139 (2022), 290-337.

MATTIANGELI D., *Civitas romana und römische Politik. Staatsbürgerschaft, Identität und Integration zwischen Vergangenheit und Gegenwart - Eine Rechtspolitische Perspektive*, *Facultas*, Wien 2022, ISBN 9783708923178.

SÁRY P., *The Emergence of the Idea of Religious Freedom in Ancient Rome*, *Journal on European History of Law*, 2 (2022), 107-113.

WEISWEILER J., 'rec.' a Tacoma L., *Roman Political Culture: Seven Studies of the Senate and City Councils of Italy from the First to The Sixth Century AD*, Oxford University Press, Oxford 2020, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 313-14.

VARVARO M., *Stato di eccezione e storia del diritto romano, in Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, a cura di R. Sacchi, Giuffrè, Milano 2022, 97-120.

### AMMINISTRAZIONE E FISCO

AUBERT J.-J., 'rec.' a *Law in the Roman Provinces*, a cura di K. Czajkowski - B. Eckhardt, Oxford University Press, Oxford 2020, *ZSS*, 139 (2022), 534-541.

BAKER P., 'rec.' a Meier L., *Kibyra in hellenistischer Zeit. Neue Staatsverträge und Ehreninschriften*, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2019, *Klio*, 104.1 (2022), 383-387.

BUENO DELGADO J.A., 'rec.' a Martínez de Morentin Llamas M<sup>o</sup>L., *A propósito de la monografía Estudios de Derecho Administrativo romano*, Dykinson, Madrid 2022, *RGDR*, 38 (2022).

CHOUQUER G., *Code de droit agraire romain: conditions agraires, qualités des terres, propriété et fiscalité des terres, controverses agraires*, Editions Publi-Topex, Paris 2022, ISBN 9782919530397.

DALLA ROSA A., *Hadrian, Middlemen and the Exploitation of Imperial Domains*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 47-78.

ELTON H., 'rec.' a Lemcke L., *Bridging Center and Periphery: Administrative Communication from Constantine to Justinian*, Mohr Siebeck, Tübingen 2020, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 342-343.

GONZÁLEZ BORDAS H., *Adapting Imperial Economic Choices to Regional Contexts: New Evidence from the Sermo Procuratorum and the Lex Hadriana*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp Brill, Leiden 2022, 79-91.

GROSS T., *Verwaltung und Recht in antiken Herrschaftsordnungen. Ägypten, Assyrien, Athen und Rom im Vergleich*, Mohr Siebeck, Tübingen 2022, ISBN 9783161613777.

KŁODZIŃSKI K., *Procurator di[oecesis]? Reinterpretation of CIL VIII 14727 = ILPBar-do 229 and the Beginnings of the Administration of Imperial Domains of Africa Proconsularis*, *Klio*, 104.1 (2022), 277-292.

LAMBERTINI R., *Justinians Beruf für Gesetzgebung, 'rec.'* a Puliaiti S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Giappichelli, Torino 2021, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 326-332.

MARTIN FERNANDEZ G., *Las primeras figuras de la recaudación fiscal en Roma: los tribuni aerarii*, *RGDR*, 38 (2022).

MARTIN VIME S., *El dominiu de los locales artesanales y comerciales. Tabernae de propiedad pública y privada en el Imperio Romano*, *RGDR*, 38 (2022).

MONTECCHIO L., *I Romani nel Corno d'Africa. Controllo delle vie marittime verso terre lontane e incognite*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 48.1 (2022), 177-216.

QUINTANA ORIVE E., *Respondere, obnoxius, periculum: cuestiones terminológicas en materia de responsabilidad de los funcionarios en derecho romano*, *RGDR*, 38 (2022).

RENESES L.S., *Deducti, traducti. Les déplacements de communautés organisés par Rome en Italie et dans la péninsule ibérique (268-13 av. n. è.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515132190.

SIRKS B., *Tax Farming as a Financial Enterprise in the Late Roman Republic and the Question of the Partes*, in *Law and Economic Performance in the Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden 2022, 117-130.

ZAMORA MANZANO J.L., 'rec.' a Fernández de Buján A., *Contribuciones al estudio del derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, Dykinson, Madrid 2021, *RGDR*, 38 (2022).

## STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

### a) Religione

BEGEMANN E., *Georg Wissowa and Paul Hinneberg; The Hinneberg-Wissowa Correspondence*, *Religion in the Roman Empire*, 8.1 (2022), 82-97.

BEGEMANN E., *Introduction to the Teubner Correspondence; The Teubner-Wissowa Correspondence*, *Religion in the Roman Empire*, 8.1 (2022), 98-113.

BEGEMANN E., *The Correspondence between Georg Wissowa and Franz Cumont, 1888 to 1913*, *Religion in the Roman Empire*, 8.1 (2022), 114-156.

BEGEMANN E. - RÜPKE J., *Early Christianity in the Framework of Roman Religion: Georg Wissowa*, *Religion in the Roman Empire*, 8.1 (2022), 4-22.

BEGEMANN E. - RÜPKE J., *Note on the Text [Georg Wissowa: Ms. Religion der Römer; Ms. Religion of the Romans]*, *Religion in the Roman Empire*, 8.1 (2022), 23-81.

BRAGA FALCÃO P., *Horace's Religion: a True Experience or an Augustan Artifice? The Ritual Dimension*, in *Augustan Papers. New Approaches to the Age of Augustus on the Bimillennium of his Death*, I<sup>2</sup>, a cura di C. Pimentel - A.M. Lóio - N. Simoes Rodrigues - R. Furtado, Georg Olms Verlag, Hildesheim-Zürich-New York 2022, 163-184.

BREYTENBACH C. - TZAVELLA E., *Early Christianity in Athens, Attica, and Adjacent Areas. From Paul to Justinian I (1st-6th cent. AD)*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004509603.

FEAR A., *Mithras*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781138499799.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ L.F., *La religión de los romanos en la construcción de la religión civil*

de *Maquiavelo*, Nova Tellus, 40.2 (2022), 109-127.

MARTÍNEZ VELA J.A., *El régimen jurídico del sacerdocio femenino en la antigua Roma: las vestales y la flaminica dialis*, RGDR, 38 (2022).

NÚÑEZ MOCCHETTI J., *Sentencias oraculares y legitimidad en Heródoto*, RHOT (THAM), 28 (2022), 162-190.

PHILLIPS WILSON A., *Paul and the Jewish Law. A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004519961.

RIZAKIS A., *Némésis: les multiples facettes de son culte à Philippes et en Macédoine, in Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 281-304.

SCHEID J., *L'épigraphie au service de l'histoire et de la religion romaine: réflexions sur une présidence (1999-2000)*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 91-98.

VAN HAEPEREN F., *Communautés honorant Mithra, à Rome et à Ostie*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 305-321.

ZALEWSKI B., 'rec.' a Dębiński A., *Polityka prawodawcza rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych = Legislative policy of Roman Christian emperors in religious matters*, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa*, 15.1 (2022), 143-146.

## b) Società e costume

BLÁZQUEZ CERRATO C., *Arquitectura pública y acuñaciones provinciales en Hispania*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 139-158.

CHEVALIER P., *L'évergétisme architectural des évêques du Ve siècle à travers des exemples du littoral oriental de l'Adriatique*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde*

*romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 237-246.

DAGUET-GAGEY A., *Constructions et restaurations édificiennes à Rome, sous la République: entre évergétisme et opportunisme*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 29-46.

DES BOSCS F., *Les Cornélii Balbi et les transformations de l'évergétisme architectural à la fin de la République et au début du Principat*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 47-70.

DESTEPHEN S., *Ambition, persecution and construction: Bishop Eugenius of Laodicea Combusta*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 71-84.

*Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, ISBN 9782353111114.

*Gendering Roman Imperialism*, a cura di H. Cornwell - G. Woolf, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004524774.

GRAINGER S., *The Story of Garum. Fermented Fish Sauce and Salted Fish in the Ancient World*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367683122.

HELLY B. - HOËT-VAN CAUWENBERGHE C., *Évergétisme de construction, de réparation et d'embellissement dans la Vienne impériale romaine du Ier siècle après J.-C. (province de Gaule Narbonnaise)*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Bosc, PUPPA, Pau 2022, 111-138.

JOHNSON M., *Sexuality in Greek and Roman Society and Literature. A Sourcebook<sup>2</sup>*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781138200418.

JOYAL M. - YARDLEY J.C. - MC DOUGALL I., *Greek and Roman Education. A Sourcebook*,

Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780203448328.

LARGUINAT-TURBATTE G., *Architecture théâtrale et évergétisme en Grèce et en Asie Mineure (IIe s. a.C.-Ier s. p.C.)*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 11-28.

LEFEBVRE S., *Évergétisme et restaurations dans la province d'Afrique. L'exemple lepiciain*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 85-100.

MELCHOR GIL E., *Construcciones sacras y munificencia cívica en las ciudades de la Hispania romana*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 203-224.

MEYERS R., *Exceptional Female Benefactors in Roman Hispania*, *Classical Journal*, 117.2 (2021- 2022), 176-204.

MONTAGNÉ G., *Tractations et négociations autour de l'évergétisme: stratégies des notables municipaux autour des donations évergétiques dans les cités de Numidie*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 225-236.

MOTTA A. - PETRUCCI F.M., *Isagogical Crossroads from the Early Imperial Age to the End of Antiquity*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004506183.

NATOLI B.A. - PITTS A. - HALLET J.P., *Ancient Women Writers of Greece and Rome*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367462529.

PAPADIMITROPOULOS L., *Pindar's Olympian 3: The Olive Branch as a Symbol of the Cohesion of the Human Community*, *Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition*, 135 (2022), 7-28.

PEPE L., *Storie meravigliose di giovani greci*, Laterza, Roma-Bari 2022, ISBN 9788858149225.

*Poverty in Ancient Greece and Rome. Discourses and Reality*, Routledge, a cura di F. Carlà-Uhink - L. Cecchet - C. Machado, London-New York 2022, ISBN 9780367221140.

RAINER J.M., *Fremde, Migranten und Barbaren im Alten Rom*, in *Festschrift Walter J. Pfeil*, a cura di S. Auer-Mayer - E. Felten - R. Mosler - B. Schratlbauer, Manz Verlag Wien, Wien 2022, 679-690.

RAMGOPAL S., *Connectivity and Disconnectivity in the Roman Empire*, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 215-35.

ROCCA S., *In the Shadow of the Caesars: Jewish Life in Roman Italy*, Brill, Leiden 2022, ISBN 9789004517042.

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ O., *Mármol al servicio de las élites: evergetismo, inversiones y arquitectura en la Hispania romana*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 159-172.

RONIN M. - BORAU L., *Le discours évergétique à la lumière de l'archéologie. La construction hydraulique en Espagne romaine*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 185-202.

ROUX E., *Les évergètes et la mise en œuvre des décors marmoréens à Vaison-La-Romaine, d'après les inscriptions*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 173-184.

SÁNCHEZ DE LA PARRA-PÉREZ S., *Vetustate conlapsum restituit. Evergetismo y reparación de edificios públicos en Hispania*, in *Évergétisme et Architectures dans le monde romain (IIe s. av. J.-C.-Ve s. ap. J.-C.)*, a cura di F. des Boscs, PUPPA, Pau 2022, 101-110.

SÁRY P., *A keresztények jogi helyzete a Decius előtti időkben: Észrevételek Grill Tibor tanulmányára = The legal situation of Christians in pre-Decius times: comments on the study of Tibor Grill*, *Jogelméleti Szemle*, 3 (2022), 220-225.

SÁRY P., *Ókeresztény nézetek az állami hatalomról = Old Christian views on state po-*

wer, Szent István Társulat, Budapest 2022, ISBN 9789636120276.

SCHLAPBACH K., *Aspects of Roman Dance Culture. Religious Cults, Theatrical Entertainments, Metaphorical Appropriations*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, ISBN 9783515133234.

*The Routledge Companion to the Reception of Ancient Greek and Roman Gender and Sexuality*, a cura di K.R. MOORE, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367900908.

*Un-Roman Sex, Gender, Sexuality, and Lovemaking in the Roman Provinces and Frontiers*, a cura di T. Ivleva - R. Collins, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032336329.

*Urban Space and Urban History in the Roman World*, a cura di M. Flohr, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367498788.

WEN S., *Communal Dining in the Roman West. Private Munificence Towards Cities and Associations in the First Three Centuries AD*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004516861.

### c) *Economia*

BERTRAND A. - BOTTE E. - JELINČIĆ K., *De la surveillance des mers à l'exploitation des terres. Le long chemin de Rome aux côtes dalmates (IVe s. av. n.è.-IIIe s. de n.è.)*, MEFRA, 134.1 (2022), 71-88.

HEKSTER O. - MANDERS E., *Coinage in the Roman Provinces: The RPC and CHRE Projects*, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 199-213.

*Law and Economic Performance in Roman World*, a cura di K. Verboven - P. Erdkamp, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004525139.

PELLECCHI L., 'rec.' a *Roman Law and Economics*, vol. I: *Institutions and Organizations*; vol. II: *Exchange, Ownership, and Disputes*, a cura di G. Dari-Mattiacci - D.P. Kehoe, Oxford University Press, New York 2020, *ZSS*, 139 (2022), 557-579.

SÁRY P., *Méhek, méz és mézes bor a római jogi forrásokban = Bees, honey and honey*

*wine in Roman legal sources*, *Miskolci Jogi Szemle: A Miskolci Egyetem Állam- És Jogtudományi Karának Folyóirata*, 17.2 (2022), 375-383.

*Taxation, Economy, and Revolt in Ancient Rome, Galilee, and Egypt*, a cura di T.R. Blanton - A. Choi - J. Liu, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367472207.

### d) *Storia militare*

EDWELL P., *Rome and Persia at War. Imperial Competition and Contact, 193-363 CE*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367559526.

*Greek and Roman Military Manuals*, a cura di J.T. Chlup - C. Whately, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367541767.

FIorentini M., *Prassi belliche antiche, studi postcoloniali e moderna nozione di "crimini internazionali": una comparazione possibile?*, *Tesseræ iuris*, 3.1 (2022), 65-143.

GALLEGO CAÑAMERO J.M., *Virtus y strategemata en la conquista de Qart-Hadasht*, *The Ancient History Bulletin*, 36 (2022).

MLAMBO O.B., *Land Expropriation in Ancient Rome and Contemporary Zimbabwe. Veterans, Masculinity and War*, Bloomsbury Academic, London-New York 2022, ISBN 9781350291850.

SCHLUDE J.M., *Rome, Parthia, and the Politics of Peace. The Origins of War in the Ancient Middle East*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032337227.

### e) *Ideologie, politica, storiografia, ecc.*

ASSENMAKER P., *Le corps d'Imperator Caesar dans l'iconographie monétaire. Entre sphères militaire, héroïque et civique*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 161-192.

AUTIN L., 'rec.' a Duchêne P., *Comment écrire sur les empereurs? Les procédés historiographiques de Tacite et Suétone*, Ausonius, Bordeaux 2020, *Vita Latina*, 202 (2022), 257-259.

BADEL C., *La gula de César. Sur le corps vorace de l'empereur romain*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 63-80.

BARBER C.M., *Politics in the Roman Republic: Perspectives from Niebuhr to Gelzer*, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004530003.

BAUGHMAN K. - POSTON B., *Parallel Lives Romans and the American Founders*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032030746.

BENOIST S., *Funérailles et/ou consecratio des princes. Retour sur une aporie antique, la théorie des "deux corps du Roi"*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 355-368.

BENOIST S., *Théorie et pratique du discours impérial: le témoignage de la documentation épigraphique*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenbergh, Ausonius, Bordeaux 2022, 159-182.

BUIS J.E., *Ius fetiale y puesta en escena diplomática en la comedia plautina (Amphitruo, vv. 186-262)*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 14-39.

GIARROCCO G., *La dialéctica desde Platón y Cicerón y su relevancia en el género judicial*, in *Estudios sobre principios generales y derecho romano*, a cura di M. Álvarez, Universidad de Flores, Buenos Aires 2022, 290-296.

COGITORE I., 'rec.' a *L'auctoritas à Rome. Une notion constitutive de la culture politique*, a cura di J.-M. David - F. Hurllet, Ausonius, Bordeaux 2020, *Vita Latina*, 202 (2022), 255-256.

DESY P., *Les trésors de Verrès*, *Museum Helveticum*, 79.1 (2022), 43-54.

ELDER O., *Citizens of the Wor(l)d? Metaphor and the Politics of Roman Language*, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 79-104.

EVANGELISTI M., *Teodora e la condizione della donna nell'età imperiale*, 'rec.' a Sandirocco L., *Il mito del potere. Teodora e Giustiniano tra pubblico e privato*, Aracne, Roma 2019, *Tesserae iuris*, 3.1 (2022), 359-374.

GANGLOFF A., *Semnotès, praestantia. Corps majestueux, du roi grec au prince romain*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 127-150.

HACK J., *Warum weint der Kaiser? Tränen in der römischen Politik und die Emotionsgeschichte*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 48.1 (2022), 101-122.

HAVENER W., *Political Refugees in Ancient Rome*, 'rec.' a Bräckel O., *Flucht Auswärtiger Eliten Ins Römische Reich. Asyl Und Exil*, Franz Steiner, Stuttgart 2021, *The Classical Review*, 72.2 (2022), 629-31.

HELLSTRÖM M., 'rec.' a *Leadership, Ideology and Crowds in the Roman Empire of the Fourth Century AD*, a cura di E. Manders - D. Sloop, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020, *Journal of Roman Studies*, 112 (2022), 339-40.

HUET V. - ROSSO E., *Le corps de l'empereur romain et de ses doubles divins. À propos d'images*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 193-230.

LAGOUANÈRE J., 'rec.' a Mitsis P., *Natura aut Voluntas. Recherches sur la pensée politique et éthique hellénistique et romaine et son influence*, Brepols, Turnhout 2020, *Vita Latina*, 202 (2022), 263-265.

LE DOZE P., *Le corps "republicain" du prince romain*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 369-392.

LIGIOS M.A., *Porti e imperatori a Roma: profili d'indagine*, in 'Epistulae a familiaribus'. *Per Raffaella Tabacco*, a cura di A. Borgna - M. Lana, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, 289-298.

LORIOLO R., *Les émotions religieuses du Prince, d'Auguste à Domitien*, Dialogues d'histoire ancienne, 48.1 (2022), 21-40.

MEISTER J.B., *Corps et insignes. D'un corps monarchique sans monarchie à un corps monarchique avec monarchie?*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff et G. Corre, PUR, Rennes 2022, 393-408.

MERCIER F., *Le corps politique du prince. Une singularité médiévale?*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 19-32.

NÚÑEZ J., *Las ambigüedades de la participación. Demóstenes e Isócrates en torno a la democracia y los honores cívicos*, AHAMM, 56.1 (2022), 1-22.

PFEILSCHIFTER R., *Antike Zivilgesellschaft. Ein Plädoyer für die Adaption eines Begriffs der Gegenwart*, Historische Zeitschrift, 315.1 (2022), 1-32.

SEHLMAYER M., 'rec.' a Bräckel O., *Flucht auswärtiger Eliten ins Römische Reich. Asyl und Exil*, Steiner, Stuttgart 2021, Historische Zeitschrift, 315.2, (2022), 469-470.

STEVENSON W., *The Origins of Roman Christian Diplomacy. Constantius II and John Chrisostom as Innovators*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9780367619664.

TROVATO S., *Julian the Apostate in Byzantine Culture*, Routledge, London-New York 2022, ISBN 9781032017471.

VITIELLO M., *Cassiodorus, Theoderic, and the Dream of a Pan-Gothic Kingdom*, American Journal of Philology, 15.1 (2022), 160-192.

WALDRON B., *Dynastic Politics in the Age of Diocletian, AD 284-311*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2022, ISBN 9781474498678.

WHITBY M., *The Decline and Fall of Rome*, 'rec.' a Watts E.J., *The Eternal Decline and Fall of Rome. The History of a Dangerous Idea*, Oxford University Press, New York 2021, The Classical Review, 72.2 (2022), 614-616.

VENDRIES C., *Déformer et caricaturer le corps de l'empereur. Réalité antique ou invention moderne?*, in *Le corps des souverains dans les mondes hellénistique et romain*, a cura di A. Gangloff - G. Corre, PUR, Rennes 2022, 81-106.

## f) Studi vari e di carattere generale

BIGLINO F., *The Army and Movement of People during the Roman Republic*, The Ancient History Bulletin, 36 (2022).

GREWE K., *Was Sie schon immer über die römischen Ingenieure wissen wollten!*, Regionalia Verlag, Daun 2022, ISBN 9783955403768.

MATYSZAK P., *An Introduction To The Ancient Romans*, 'rec.' a Dillon M. - Garland L., *The Ancient Romans. History and Society from the Early Republic to the Death of Augustus*, Routledge, London-New York 2021, The Classical Review, 72.2 (2022), 617-18.

NIEDERHUBER C., *Roman Imperial Portrait Practice in the Second Century AD. Marcus Aurelius and Faustina the Younger*, Oxford University Press, Glasgow 2022, ISBN 9780192845658.

PERALTA D.P. - BERNARD S., *Middle Republican Connectivities*, Journal of Roman Studies, 112 (2022), 1-37.

ROPENGA P., *L'intelligence artificielle, une chose nouvelle?*, RIDROM, 29 (2022), 158-335.

SCHOLZ S., *Römisches Recht und kirchliches Recht. Rechtspluralismus und Multinormativität im merowingischen Frankenreich*, ZSS, 139 (2022), 363-376.

STEEL C., 'rec.' a Lendon J.E., *That Tyrant, Persuasion. How Rhetoric Shaped the Roman World*, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2022, Sehepunkte, 22.9 (2022).

## g) Papirologia

*Corpus papyrorum judaicarum*, vol. 5, *The early-Roman period (30 BCE–117 CE)*, ed. N. Hacham - T. Ilan, De Gruyter Oldenbourg, Berlin 2022, ISBN 9783110785999.

ERDÓDY J., *Protected by lex Laetoria: Two Papyri of Roman Egypt and their Effect on Roman Law*, Journal on European History of Law, 2 (2022), 99-106.

KAISER W., *Eine μίσθωσις eines Palmengartens aus Philadelphia (P.Freib. 76)*, ZSS, 139 (2022), 1-42.

KAISER W., *Angebote in Form von Hypomnemata und Vertragsschluss bei der μίσθωσις*, ZSS, 139 (2022), 377-390.

KAISER W., *Überlegungen zum Vertragsschluss bei einer μίσθωσις über Grundstücke*, ZSS, 139 (2022), 391-409.

KELLY B., 'rec.' a Langellotti M., *Village Life in Roman Egypt: Tebtunis in the First Century AD*, Oxford University Press, Oxford 2020, Journal of Roman Studies, 112 (2022), 328-29.

*Papyrologica Lugduno-Batava Online*, a cura di W. Clarysse - K.D. Van Heel - F.A.J. Hoogendijk - S.P. Vleeming, Brill, Leiden-Boston 2022, ISBN 9789004526525.

PÉREZ LÓPEZ X., *Le anticresis ne el Derechi Romano: Algunas observaciones a proposito de los documentos de la praxis greco-egipcia de época romana*, RIDROM, 29 (2022), 78-157.

SESIANO J., *Sur le papyrus Vindobonensis G 256*, Museum Helveticum, 79.1 (2022), 131-136.

## **h) Epigrafia e paleografia**

*Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, ISBN 9782356134820.

BELAYCHE N., *L'épigraphie religieuse dans le monde romain hellénophone: des pistes anatoliennes*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 131-158.

BENOIST S., *Théorie et pratique du discours impérial: le témoignage de la documentation épigraphique*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 159-182.

BÉRARD F., *La carrière bien remplie du légat de Lyonnaise Ti. Claudius Quartinus*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 115-130.

CABALLOS RUFINO A., *Veinticinco años de fructíferas relaciones académicas*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 241-252.

CARFARO A., *Primum Esse: rivendicare un primato nelle iscrizioni dalle province occidentali*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 41-77.

CALVANO C., *Giovanni Battista de Rossi consilio usus Mommsen. Una nuova lettera di Theodor Mommsen a proposito di CIL VI, 3839 a-b=31776 a-b=41990-41991*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 79-101.

CASES MORA N., *Consideraciones sobre el uso de la fórmula in memoriam en algunos títulos sacri de la península ibérica*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 103-111.

CHRISTOL M., *Claude Lepelley et les débuts de la SFER*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 55-60.

DAGUET-GAGEY A., *Adlectio inter aedilicios et adlectio inter tribunicios*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 197-221.

DANA D., 'rec.' a Crimi G., *I pretoriani di Roma nei primi due secoli dell'Impero. Nuove proposte e vecchi problemi ottanta anni dopo Durry e Passerini*, Sapienza Università Editrice, Roma 2021, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 649-655.

DONDIN-PAYRE M., *Instrumentum et paradoxe: les instruments d'écriture inscrits*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 183-196.

DUPUIS X., *Claude Lepelley et l'épigraphie, en Afrique et ailleurs*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 61-86.

ECK W., *C(-ius) Cerialis, procurator Hadriani Augusti provinciae Achaiae*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 273-280.

ECK W., *La crisi di potere dell'imperatore Traiano nella Renania romana nell'anno 97/98 analizzata sulla base dei diplomi militari*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 139-152.

FAURE P., *Liste des auteurs de communications devant la Société Française d'Études épigraphiques sur Rome et le monde romain (SFER) du 18 mars 1995 au 13 mars 2021*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 35-53.

HAENSCH R., *Un thème commun franco-allemand: les gouverneurs de province de Pontus et Bithynia*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 265-272.

HARTER-UIBOPUU K., 'rec.' a *Corpus des Inscriptions de Delphes*, tome V: *Les actes d'affranchissement*, vol. 1: *Prêtrises I à IX (nos 1-722)*, a cura di D. Mulliez, École française d'Athènes, Athen 2020, ZSS, 139 (2022), 617-619.

HOËT-VAN CAUWENBERGHE C. - GANGLOFF A., *Introduction: un quart de siècle d'engagement historique français*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 9-18.

HOËT-VAN CAUWENBERGHE C., *Jean-Louis Ferrary et l'épigraphie romaine au sein de la SFER*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 99-113.

ISOLA L., *Die testamentarischen Bestimmungen der tabula cerata von Trawsfynydd (AE 2004, 852)*, ZSS, 139 (2022), 97-122.

KŁODZIŃSKI K., *Procurator di[oecesis]? Reinterpretation of CIL VIII 14727 = ILPBar-do 229 and the Beginnings of the Administration of Imperial Domains of Africa Proconsularis*, *Klio*, 104.1 (2022), 277-292.

LEPKE A., 'rec.' a *Corpus des Inscriptions de Delphes*, tome V: *Les actes d'affranchisse-*

*ment*, vol. 1: *Prêtrises I à IX (nos 1-722)*, a cura di D. Mulliez, École française d'Athènes, Athen 2020, Sehepunkte, 22.9 (2022).

MARTIN J.-P., *Naissance et élan d'une société épigraphique française*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 87-90.

MONGARDI M., *Il ruolo di Ulpia Marcella nella politica dinastica traiana: riflessioni a margine di un recente rinvenimento epigrafico a Perge*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 287-304.

ORLANDI S. - TOZZI G., *Tra due anniversari. L'edizione delle scoperte epigrafiche dopo la nomina di Roma a Capitale d'Italia: problemi e novità*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 223-240.

PAREDES MARTIN E., *Sobre la denominada "ley municipal" de Conimbriga*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 341-362.

RAEPSAET-CHARLIER M.-T., *Atuatuca Tungrorum (Tongres). Vingt-cinq années de recherches archéologiques, historiques et épigraphiques*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 253-264.

ROTH U., *Mobility, Ethnicity and Family in CIL III, 2006*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 459-485.

SCHIED J., *L'épigraphie au service de l'histoire et de la religion romaine: réflexions sur une présidence (1999-2000)*, in *Au service de l'épigraphie romaine*, a cura di C. Hoët-van Cauwenberghe, Ausonius, Bordeaux 2022, 91-98.

SCHROPP J.W.G., *Neues zur prätur des C. Cassius Longinus in den 170er Jahren v. Chr.*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 515-519.

SOLIN H., *Sul falso epigrafico*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 521-538.

ZANIN M., *Il monumento dei Domizi Enobarbi*, EPIGRAPHICA, 84 (2022), 539-548.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

## ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

### (ANNO 2021)

Античный мир и археология (= Ancient World and Archaeology) (Russia)  
Anzeiger für die Altertumswissenschaft  
Byzantinoslavica. Revue internationale des études byzantines (ByzSlav)  
Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja,, (BIDR)  
Βυζαντινά Σύμμεικτα  
Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts  
Cultura giuridica e diritto vivente  
Dike. Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico  
Estudios bizantinos. Revista de la Sociedad Española de Bizantinística  
Historia et theoria iuris (Slovacchia)  
Вестник древней истории (= Journal of Ancient History) (Russia)  
Journal of Early Christian Studies  
Journal of Egyptian History  
Journal of Hellenic Studies  
Journal of Legal History  
Journal of Late Antiquity  
JUS. Rivista di Scienze Giuridiche  
Justičná revue (Slovacchia)  
Medieval Worlds  
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung.  
Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft  
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto (QLSD)  
Revue belge de philologie et d'histoire  
Revue des études byzantines (REByz)  
Rivista di studi bizantini e slavi (RSBS)  
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)  
Revista de derecho UNED (RDUNED)  
Rivista Marittima  
Roma e America  
Römisches Österreich. Jahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für Archäologie  
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (SCDR)

The Classical Journal

Вестник Санкт-Петербургского университета. Право (= Vestnik of Saint Petersburg University. Law) (Russia)

Византийский временник (= Vizantiiskii Vremennik) (Russia)

Zeitschrift für Schweizerisches Recht

**(ANNO 2022)**

Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Slovenia)

Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna (AHAMM)

Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)

Archivio Giuridico (AG)

Anzeiger für die Altertumswissenschaft

Bollettino di studi latini

Ciceroniana

Cultura giuridica e diritto vivente

Czasopismo prawno-historyczne (Polonia)

Díké: a Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport Folyóirata (Ungheria)

Dialogues d'histoire ancienne

e-Legal History Review

EPIGRAPHICA. Periodico internazionale di epigrafia

Forum Prawnicze (Polonia)

Historia et ius

Historische Zeitschrift

Ius Novum (Polonia)

Iustum Aequum Salutare (Ungheria)

Journal on European History of Law

JUS-online. Rivista di Scienze Giuridiche

Justičná revue (Slovacchia)

Klio. Beiträge zur Alten Geschichte

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (Polonia)

Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)

Museum Helveticum. Schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft

Nova Tellus. Revista semestral del Centro de Estudios Clásicos

Revista de derecho UNED (RDUNED)

Revista de Derecho Romano "Pervivencia" - Universidad del Salvador (PERVIVENCIA)

Rechtsgeschichte - Legal History

Revista de Derecho Privado - Universidad Externado de Colombia (RDP)

Revista de Derecho Romano

Revista de la Facultad de Derecho de México - Universidad Nacional Autónoma de México (RFD-UNAM)

Revista de Estudios Históricos-Jurídicos (REHJ)

Revista General de Derecho Romano (RGDR)

Revista Historias del Orbis Terrarum (Temas de Historia Antigua y Medieval) RHOT (THAM),

RIDROM. Revista internacional de derecho romano

Revista de Investigaciones Jurídicas - Escuela Libre de Derecho (RIJ-ELD)  
Sehepunkte  
Studia Historycznoprawne (Polonia)  
Studia Prawnicze KUL (Polonia)  
Teoria e Storia del Diritto Privato (TSDP)  
Tesserae iuris  
The Ancient History Bulletin  
The Classical Review  
The Edinburgh Law Review  
The Journal of Roman Studies  
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (TR) / Revue d'Histoire du Droit (RHD) / The Legal History Review (LHR)  
Vita Latina  
Wiener Studien: Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition  
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (Croazia)  
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Croazia)  
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung (ZSS)  
Zeszyty Prawnicze (Polonia)

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione 'Sullo scaffale' può inviare il pdf all'indirizzo [sulloscaffale.tesseractiuris@gmail.com](mailto:sullocaffale.tesseractiuris@gmail.com).

Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti ([salvatore.puliatti@unipr.it](mailto:salvatore.puliatti@unipr.it)), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.



## INDICE

<i>Saggi</i>	1
MARTINA BEGGIATO, Considerazioni sull'emersione della recidiva in età tardoantica	3
ANNA BELLODI ANSALONI, <i>Partus alendus est</i>	65
SILVIA SCHIAVO, Sulla <i>revocatio in servitutem</i> dei <i>liberti ingrati</i> in alcuni rescritti tardoclassici	105
<i>Sul tavolo</i>	131
PAOLO GARBARINO, I 'Commentarii' di Gaio	133
La classe di governo tardoantica	135
Il diritto (e la sua storia) allo stato puro?	136
RENZO LAMBERTINI, Papirio Giusto, il precursore dei Codici	139
When It Comes to Interdisciplinarity	145
Ricche d'accordo, anche eredi no	150
Tutti i tribunali dell'impero	157
Quel <i>magister equitum</i> di Cesare	161
<i>A proposito di</i>	167
ULRICO AGNATI, Gli Atti degli Apostoli e l'impero romano	169
ALICE CHERCHI, Il diritto romano orientale sotto la lente della geopolitica	185
DMITRY POLDNIKOV, The Translation and Commentary on Title I Book IV of the Italian Civil Code of 1942 by Daniil Tuzov and Anna Sargsyan	201
<i>Sullo scaffale</i>	207
2021	
Fonti giuridiche	211
Sussidi	211
Raccolte di scritti	212
Opere di interesse generale	212
Diritto privato	218
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	221
Diritto bizantino	225

## Indice

Diritto penale e processo	235
Storia della costituzione romana	235
Amministrazione e fisco	238
Storia della civiltà antica	239
2022	
Fonti giuridiche	251
Sussidi	251
Raccolte di scritti	251
Opere di interesse generale	253
Diritto privato	263
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	269
Diritto bizantino	275
Diritto penale e processo	276
Storia della costituzione romana	277
Amministrazione e fisco	280
Storia della civiltà antica	281



*Tesserae iuris* è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:  
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseractiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:  
<https://www.zotero.org/tesseractiuris>



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

ISSN 2424-2013  
Volume III.2 (2022)